GIORNALE MILITARE

1892

PARTE PRIMA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1892.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1892

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
2 ottob. 1891	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 658 che determina le zone di servitù militari intorno ai forti Marghera, Manin e Rizzardi presso Mestre	5	5
15 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 739 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara	6	6
8 nov. 1891	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto N. 703 che abroga l'articolo 4° del R. Decreto 18 agosto 1887, N. 4912, (serie 3ª)	1	1
19 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 720 che determina le zone di servitù militari per il polverificio di Fontana Liri	7	7
19 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 753 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona	37	53
19 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 755 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di riva sinistra d'Adige in Legnago.	38	54
19 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 754 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della regione Coronata ad ovest di Genova	54	79

10	dic.	1891	PENSIONI. — R. Decreto N. 709, per sostituzione di un membro della Commissione incaricata della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . .	2	2
13	»		SUSSISTENZE MILITARI. — R. Decreto N. 712 che richiama in vigore nell'anno 1892, per il servizio del foraggio nell'isola di Sardegna, il regolamento ad economia del pane, dei viveri e del foraggio in data 19 dicembre 1889.	3	2
13	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 756 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova	55	80
17	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 740 che determina le zone di servitù militari intorno alle batterie casa Ratti, S. Rocco e Scio Rotto presso Arsiero. .	8	7
17	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 759 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Cadore	56	80
14	genn.	1892	TRASPORTI MILITARI. — Servizio dei treni direttissimi	4	3
16	»		DIVISA E VESTIARIO. — Circa il modello regolamentare di berretto per gli ufficiali di fanteria	9	8
17	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per le segnalazioni ottiche. . . .	10	9
17	»		SUSSISTENZE MILITARI. — R. Decreto che approva il Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari	17	13
19	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	11	9
20	»		SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Istruzione dei caporali maggiori, o caporali, aiutanti di sanità, addetti alle infermerie reggimentali.	12	9
24	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di sacco da biada.	13	10
25	»		RECLUTAMENTO. — Esclusione dalla riammissione in servizio dei militari che abbiano capitalizzato premi di rafferme	14	10
30	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle armi per la fanteria. . . .	15	11
1	febb.	1892	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	16	11

4	febb. 1892	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 84 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione dell'Ohiao presso Susa	66	183
7	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze.	18	16
7	»	ARMI E MUNIZIONI. — Specchio riepilogativo delle riparazioni eseguite nell'anno alle armi portatili od agli strumenti da zappatori .	19	16
7	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria	20	21
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conto corrente infruttifero tra la cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed il tesoro dello Stato	21	22
10	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Bastia e di un binario di raccordo fra la stazione stessa e Mondovì	22	26
11	»	TRASPORTI MILITARI. — Rinnovazione dei biglietti fissi a cartoncino nei libretti ferroviari	23	27
11	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la fanteria	24	28
18	»	RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva riformati o dichiarati rivedibili che vengono chiamati ad una nuova visita	25	29
18	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Varianti alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari.	26	35
18	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge 18 febbraio 1892 N. 47, che modifica il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	30	41
19	»	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in licenza straordinaria dei militari arruolati per fatto di leva e chiamati alle armi contemporaneamente con un fratello	27	36
19	»	BUFFETTERIE. — Modificazione al cinturino di bufalo modello 1873.	28	38
19	»	DIVISA E VESTIARIO. — Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino	29	38
21	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Legge 21 febbraio 1892 N. 58, che concerne il tiro a segno nazionale	31	45

28 febb.	1892	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge 28 febbraio 1892 N. 59, portante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito .	32	46
1 marzo	1892	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per la fanteria	33	49
3	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto N. 82, per il quale i comandi superiori dei distretti militari cessano di funzionare dal 1° aprile 1892	46	65
4	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Ponte a Moriano e Noto-Modica.	34	50
4	»	ARMI E MUNIZIONI. — Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro.	35	51
4	»	SCUOLE MILITARI. — Modificazione ai programmi annessi al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare	36	51
7	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione al Regolamento d'amministrazione .	39	54
7	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conto corrente coi comandi locali di artiglieria e del genio di Massaua	40	61
7	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare	41	61
8	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi, nei magazzini delle piazze. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini	42	62
8	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di servizio in guerra, parte I	43	63
8	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile	44	64
10	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Gaeta	45	64
10	»	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto N. 87 che determina le attribuzioni del Governatore civile dell'Eritrea	48	67
16	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio	47	66

20 marzo 1892		DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme.	49	68
20	»	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito.	59	111
20	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 177 che determina le zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri della piazza di Torino . . .	90	281
20	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 178 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Treporti della piazza di Venezia.	91	282
20	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 199 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Assa (nell'altipiano di Asiago) .	92	283
22	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	50	68
22	»	MATRICOLA. — Modificazioni alla istruzione per le matricole del R. esercito	51	72
23	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento a Migliarina della stazione carabinieri reali di Mattarana	52	77
24	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di una sezione staccata del genio ad Ivrea.	53	77
24	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 103 col quale viene istituito un nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari.	58	83
24	»	DISPOSIZIONI VARIE — R. Decreto relativo all'onore dell'uniforme agli ufficiali in congedo dispensati da ogni servizio o tolti dai ruoli per ragioni di età	61	179
27	»	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto N. 99 che stabilisce l'assimilazione dei gradi fra la guardia di finanza, il regio esercito e la regia marina	62	180
29	»	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione del fucile modello 1891 e delle cartucce a pallottola, da salve e da esercitazione mod. 1891 . . .	57	81
31	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 255 relativo alla affrancazione dalle servitù militari dei terreni adiacenti alla polveriera di Vigna Pia	124	343

3 aprile 1892		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per l'artiglieria . .	63	181
3	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto N. 204 che costituisce una sezione presso il Ministero della guerra per il servizio tecnico ed amministrativo del tiro a segno nazionale.	76	269
6	»	SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline-vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie	60	123
6	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Divisa dei militari transitati ai distretti	64	182
7	»	TRASPORTI MILITARI. — Viaggi delle persone di servizio in 2ª classe	65	182
7	»	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e ne approva il regolamento.	72	189
7	»	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità ai membri delle commissioni per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private	73	262
7	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma	74	262
7	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Trattamento degli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra nei viaggi per servizio	75	264
7	»	IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 210 che estende agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra le disposizioni relative alle pene disciplinari stabilite per gli altri impiegati civili dipendenti dall'amministrazione stessa	93	284
10	»	RECLUTAMENTO. — Legge 10 aprile 1892, N. 471, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1872	67	184
10	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 229 che determina le zone di servitù militari intorno al Ridotto Mazzorbo della piazza di Venezia	109	319
10	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 230 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Crevan ed ai ridotti di S. Erasmo vecchio e S. Erasmo nuovo della piazza di Venezia	110	320

10 aprile 1892	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 257 per l'affrancazione dalle servitù militari delle proprietà fondiarie di riva destra d'Adige presso Legnago	129	347
12 »	SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze.	68	185
12 »	ARMI E MUNIZIONI. — Prezzo della pistola per gli ufficiali	69	185
13 »	MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di militari per le truppe d'Africa	70	186
14 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melli-Monteverde e Campiglia Marittima-Piombino .	71	186
20 »	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa dei colonnelli incaricati del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente.	77	270
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria o genio	78	271
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Sella da equitazione per gli ufficiali dell'arma di cavalleria . . .	79	271
24 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 214 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della leva sulla classe 1872.	85	277
28 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 236 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini di materie esplosive di Spezia	111	321
28 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 243 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val Leogra	114	323
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari . .	80	272
30 »	MILITARI DI TRUPPA. — Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato	81	273
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldi ai militari di truppa comandati per la custodia dei forti e delle batterie nei forti e pel servizio di guarda-magazzino, guarda-mine e guarda-colombai	82	274
1 magg. 1892	MILIZIE. — Milizia comunale	83	274
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	84	275

1 magg. 1892	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni ai pantaloni di panno per gli alpini	86	278
1 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 256 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Adige	125	344
1 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 262 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Bard	142	381
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle munizioni	87	278
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Abrogazione degli Allegati 5 e 7 al regolamento di disciplina militare. . . .	94	285
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio interno per la cavalleria, l'artiglieria ed il genio. — Ritirata e licenze serali	95	286
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto N. 241 che modifica il ruolo organico del personale dell' amministrazione centrale della guerra	103	299
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione di una compagnia carcerati. . . .	88	280
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore	89	280
5 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro	96	286
8 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 289 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia.	143	382
10 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento territoriale della legione carabinieri reali di Palermo	97	287
10 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Sparanise-Gaeta. .	98	290
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione di una compagnia reclusi. . . .	99	291
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali e Regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	100	291

20	magg. 1892	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887. .	101	292
20	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti con treni diretti di colombi viaggiatori destinati a gare	102	296
21	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni nella contabilità di compagnia . .	107	303
22	»	RECLUTAMENTO. — Richieste di duplicati di certificati d'inscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari e di stati di servizio occorrenti per comprovare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.	105	301
25	»	MILITARI DI TRUPPA. — Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato.	106	302
26	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto che sopprime i comandi locali d'artiglieria di Cagliari e Sassari, e che istituisce un consiglio d'amministrazione presso il comando locale d'artiglieria di Ozieri .	104	300
27	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Casalbuono-Lagonegro della linea Sicignano-Castrocucco.	108	316
2	giug. 1892	DIVISA E VESTIARIO. — Abolizione del paradosso mobile per le giubbe di tela color bronzo chiaro	112	321
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione al Regolamento d'amministrazione	113	322
7	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio	115	324
7	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Varianti al Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale	116	329
8	»	MATRICOLA. — Formula da adottarsi per le promozioni a scelta di capitani	117	332
8	»	DISCIPLINA MILITARE. — Denuncia e notificazione di diserzione	118	332
9	»	RECLUTAMENTO. — Schiarimenti circa l'applicazione della legge 28 giugno 1891, N. 316	119	335
9	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto che modifica il regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli.	130	348

10 giug.	1892	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio delle linee ferroviarie Velletri-Terracina, Cuneo-Saluzzo e dei tronchi Ciampino-Segni e Oliveri-Patti. Cambiamento di nome della stazione di Valmontone	120	336
11	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Obbligo reciproco del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale dell'associazione della Croce Rossa Italiana, equiparato a grado militare mobilitato per servizio	121	339
11	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per la fanteria.	122	342
11	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Bardonecchia	123	342
15	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Denominazione di opere di fortificazione . . .	126	345
16	»	MATRICOLA. — Variazioni relative agl'inscritti arruolati con la classe 1872 quali rivedibili delle classi 1870 e 1871	127	345
16	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio	128	345
18	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari.	131	349
19	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito.	132	350
21	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione e contabilità dei mobili, arredi e suppellettili degli uffici e degli alloggi militari non regolati da altre norme . . .	133	351
26	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Truppe di sanità per la Sardegna.	134	367
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle manovre dei pontieri	135	368
30	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Giuncarico .	136	369
30	»	LEGGI E DECRETI. — Legge 30 giugno 1892, N. 316, per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 e 1893-94	137	371
30	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 389 che modifica le zone di servitù militari della piazza di Piacenza . .	167	417

3 luglio	1892	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali	138	372
5	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Assegnazione e provvista delle lenti per i militari di truppa miopi .	139	374
5	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Modificazione all'aggiunta all'Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale.	140	376
7	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto N. 390 che istituisce una Commissione centrale pel tiro a segno nazionale e ne determina le attribuzioni	168	418
8	»	TRASPORTI MILITARI. — Proroga delle convenzioni marittime.	141	376
8	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e delle rispettive famiglie . .	142	377
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	144	383
11	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale.	169	420
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricovero degli ufficiali in posizione ausiliaria negli stabilimenti sanitari militari	145	386
15	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Imputazione al bilancio attivo dei versamenti che si eseguiscono all'erario dei proventi dell'amministrazione militare	146	387
20	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la mobilitazione del R. esercito, tomo I. — Formazioni di guerra	147	389
22	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro	148	389
23	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al volume III, Titoli I e IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria	149	390
23	»	TRASPORTI MILITARI — Viaggi delle famiglie dei sottufficiali morti in attività di servizio	150	390
25	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 421 che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara	172	425

31 luglio 1892		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per le esercitazioni di combattimento. — Istruzione per le riviste e parate	151	393
1 agosto 1892		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . .	152	394
2	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Istituzione di un deposito di convalescenza a Bastia (Bologna) e soppressione del deposito di convalescenza di Verona	153	394
3	»	RECLUTAMENTO. — Passaggio di militari dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª categoria, per libera elezione	154	395
5	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Modo in cui gli uomini di truppa del genio devono portare la borraccia e la tasca da pane	155	396
5	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio. .	156	396
7	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Razione viveri per le truppe in tempo di pace	157	397
7	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori d'assedio .	158	405
10	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni. . .	159	406
10	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modific. all'asciugatoio.	160	407
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione di materiali nei cambi di guarnigione. .	161	407
12	»	ARMI E MUNIZIONI. — Dotazione di caricatori per armi mod. 70/87	162	408
16	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 454 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Talamone	198	477
17	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892	178	435
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione dei ruoli amministrativi	163	408
18	»	MILITARI DI TRUPPA. — Obblighi di servizio dei militari raffermati	164	410
21	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Rionero, e Rapolla Lavello-Gioia del Colle non che cambiamento di nome della stazione di Rocchetta Melfi	165	413
26	»	MILITARI DI TRUPPA. — Circa la posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato	166	414

30 agosto 1892	Pubblicazioni militari. — Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze	170	423
30 »	Circoscrizione territoriale militare. — R. Decreto N. 456 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio	179	437
31 »	Circoscrizione territoriale militare. — Modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Termini Imerese	171	424
2 sett. 1892	Tiro a segno nazionale. — R. Decreto di nomina dei membri della Commissione centrale del tiro a segno nazionale	173	426
2 »	Tiro a segno nazionale. — Decreto ministeriale per la nomina del segretario della Commissione centrale del tiro a segno nazionale	174	427
4 »	Pubblicazioni militari. — Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	175	427
8 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione sul servizio della mitragliatriee a due canne da mm. 10.35.	176	428
14 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fochisti di locomotive ferroviarie	177	429
15 »	Servizio territoriale. — Comandi dei presidi di Mantova, Venezia e Spezia . . .	180	442
18 »	Trasporti militari. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli	181	442
19 »	Divisa e vestiario. — Modificazioni ai cappotti ed ai pastrani	182	452
20 »	Servizio sanitario militare. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie	183	453
21 »	Divisa e vestiario. — Impiego della vaselina gialla per l'untura delle calzature. .	184	455
25 »	Divisa e vestiario. — Cappotto per gli ufficiali.	185	457
25 »	Ordinamento del R. esercito. — Esperimenti pratici per gli ufficiali di milizia territoriale ed i cittadini che aspirano alla nomina di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale .	186	459
26 »	Trasporti militari. — Apertura del tronco ferroviario Solmona-Cansano	187	460
26 »	Pubblicazioni militari. — Abolizione dell'istruzione sulla conservazione delle batterie permanenti in tempo di pace.	188	461

28	sett.	1892	Divisa e vestiario. — Adozione dello sperone alla scudiera per gli ufficiali montati.	189 461
28	»		Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto che esonera dalla servitù militare alcune zone di terreno adiacenti al forte di Bard	224 515
30	»		Divisa e vestiario. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	190 463
1	ottob.	1892	Amministrazione e contabilità. — Costituzione del fondo di riserva di arcioni e loro parti	191 465
2	»		Pubblicazioni militari. — Istruzione sulle manopere dei pontieri	192 465
4	»		Pubblicazioni militari. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria	193 466
9	»		Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria	194 467
9	»		Mobilitazione. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito	205 487
12	»		Pubblicazioni militari. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria	195 468
16	»		Ufficiali in congedo illimitato. — Obblighi di servizio degli ufficiali di complemento.	196 469
16	»		Sussistenze militari. — R. Decreto che approva le modificazioni al regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari.	206 488
16	»		Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 669 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia.	225 516
16	»		Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto relativo alle zone di servitù militari attorno all'opera Cittadella di Ancona . .	237 587
19	»		Impiegati civili. — Militari di truppa. — Modificazioni agli elenchi *A* e *B* annessi al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali	197 469

23	ottob. 1892	Disposizioni varie. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa	199	478
25	»	Disposizioni varie. — Ristampa del catalogo degli stampati	200	479
30	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte, varianti e correzioni all'istruzione sul servizio del materiale, gruppo *C*, presso i corpi . .	201	481
4	nov. 1892	Divisa e vestiario. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali di cavalleria quando sono a cavallo	202	482
4	»	Divisa e vestiario. — Divisa dei capi musica	203	482
4	»	Reclutamento. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	204	483
8	»	Divisa e vestiario. — Piastrino di riconoscimento per la truppa	207	490
8	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. (Edizione 1879)	208	493
8	»	Reclutamento. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	209	494
8	»	Reclutamento. — Visita medica dei militari aspiranti alla raffermata. — Abolizione del modello N. 42. — Conseguenti modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	210	495
13	»	Pubblicazioni militari. — Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza	211	497
13	»	Pensioni. — R. Decreto N. 699 per sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	238	588
18	»	Servizio d'artiglieria e genio. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi dei magazzini da polveri. — Aggiunta all'Atto N. 245 del 1891	212	497
20	»	Pubblicazioni militari. — Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria .	213	498
20	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Scordia-Caltagirone	214	498

5	nov.	1892	Avanzamento. — Avanzamento dei sottufficiali del R. esercito	215	499
6	»		Reclutamento. — Modificazioni ed aggiunte alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (Programmi d'insegnamento e di esami per la nomina a caporale ed a sergente).	216	500
7	»		Servizio territoriale. — Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifici militari	217	507
7	»		Divisa e vestiario. — Varianti al regolamento sull'uniforme	218	507
7	»		Reclutamento. — R. Decreto N. 709 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1893.	244	593
0	»		Pubblicazioni militari. — Regolamento per le licenze nel R. esercito	219	508
0	»		Pubblicazioni militari. — Aggiunta al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879). .	220	508
0	»		Pubblicazioni militari. — Regolamento di esercizi per la cavalleria	221	508
0	»		Pubblicazioni militari — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio . .	222	508
1	dic.	1892	Armi e munizioni. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria, per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione	223	510
4	»		Equipaggiamento. — Adozione di un nuovo modello di striglia	226	517
6	»		Pubblicazioni militari. — Nuove tavole di tiro dei cannoni da 7 da campagna e da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera	227	517
7	»		Istruzioni ed esercitazioni militari. — Scuola di tiro al bersaglio per la fanteria . . .	228	518
7	»		Amministrazione e contabilità. — Aggregati alle compagnie di sussistenza . . .	229	518
8	»		Pubblicazioni militari. — Regolamento di esercizi ed istruzioni militari varie per l'arma dei carabinieri reali	230	518
8	»		Disposizioni varie. — Ritornello per l'arma dei carabinieri reali	231	519
8	»		Armi e munizioni. — Adozione del cordone per pistole da ufficiali e porto della medesima	232	519

8	dic.	1892	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto N. 702, col quale è soppresso il comando locale di marina a Massaua ed è costituita una stazione navale nel Mar Rosso	239	589
9	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Sciacca e di Girgenti	233	520
11	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — R. Decreto N. 707 per il riordinamento delle R. truppe d'Africa	234	521
12	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Abrogazione di atto relativo alle attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria	240	590
14	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'esecuzione del R. D. 11 dicembre 1892 N. 707 relativo al riordinamento delle R. truppe d'Africa	235	559
14	»		MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di militari di truppa per le truppe d'Africa. .	236	568
14	»		SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Disposizione riguardante le ricette di sostanze velenose, spedite dalle farmacie militari	241	590
14	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle spese del bucato, del sapone e grasso-lucido per la truppa.	242	591
15	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni. . .	243	591
22	»		LEGGI E DECRETI. — Legge 22 dicembre 1892 N. 726 per autorizzazione di spese straordinarie militari da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93 . .	245	594
27	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della sella all'inglese senza appoggi, e adozione di nuovo modello di sella all'inglese con appoggi, per scuole d'equitazione	246	595
30	»		DISCIPLINA MILITARE. — Domande per cambiamento di corpo o di destinazione . .	247	595
30	»		UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Esami di riparazione per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale	248	597

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1892.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
3 aprile . .	R. D. N. 204 che costituisce una sezione presso il Ministero della guerra per il servizio tecnico ed amministrativo del tiro a segno nazionale	76	269
7 » . .	Trattamento degli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra nei viaggi per servizio	75	264
7 » . .	R. D. N. 210 che estende agli scrivani locali le disposizioni relative alle pene disciplinari stabilite per gli altri impiegati civili dipendenti dall'amministrazione stessa . . .	93	284
3 maggio. .	R. D. N. 244 che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	103	299
19 ottobre . .	Modificazioni agli elenchi A e B annessi al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali	197	469
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
8 febbraio .	Conto corrente infruttifero tra la cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed il Tesoro dello Stato	21	22
7 marzo . .	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	39	54

7 marzo .	Conto corrente coi comandi locali d'artiglieria e del genio di Massaua.	40	61
20 maggio.	Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 . .	101	292
21 » .	Modificazioni nella contabilità di compagnia .	107	303
26 » .	R. D. che sopprime i comandi locali d'artiglieria di Cagliari e Sassari, e che istituisce un consiglio d'amministrazione presso il comando locale d'artiglieria di Ozieri. . .	104	300
5 giugno .	Modificazione al Regolamento d'amministrazione	113	322
9 » .	R. D. che modifica il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli .	130	348
21 » .	Amministrazione e contabilità dei mobili, arredi e suppellettili degli uffici e degli alloggi militari non regolati da altre norme . . .	133	351
10 luglio .	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	144	383
15 » .	Ricovero degli ufficiali in posizione ausiliaria negli stabilimenti sanitari militari. . . .	145	386
10 agosto .	Cessione di materiali nei cambi di guarnigione.	161	407
18 » .	Abolizione dei ruoli amministrativi	163	408
1 ottobre.	Costituzione del fondo di riserva di arcioni e loro parti	191	465
7 dicembre .	Aggregati alle compagnie di sussistenza. . .	229	518
14 » .	Conteggio delle spese del bucato, del sapone e grasso lucido per la truppa	242	591

ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.

7 febbraio .	Specchio riepilogativo delle riparazioni eseguite nell'anno alle armi portatili ed agli strumenti da zappatori	19	16
19 » .	Modificazione al cinturino di bufalo mod. 1873.	28	38
4 marzo .	Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro.	35	51
29 » .	Adozione del fucile mod. 1891 e delle cartucce a pallottola, da salve e da esercitazione modello 1891	57	81
12 aprile .	Prezzo della pistola per gli ufficiali	69	185
12 agosto .	Dotazione di caricatori per armi mod. 70/87 .	162	408
1 dicembre .	Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione.	223	510

8 dicembre .	Adozione del cordone per pistole da ufficiali e porto della medesima.	232	519
	AVANZAMENTO.		
7 giugno . .	Norme e programmi per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio . .	115	324
25 novembre .	Avanzamento dei sottufficiali del regio esercito	215	499
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
8 novembre 1891 .	R. D. N. 703 che abroga l'articolo 4° del R. D. 18 agosto 1887, N. 4912 (serie 3ª) relativo ai soprassoldi assegnati al personale del genio addetto ai lavori di fortificazione alla Maddalena	1	1
3 marzo .	R. D. N. 82 per il quale i comandi superiori dei distretti militari cessano di funzionare dal 1° aprile 1892.	46	65
23 » . .	Trasferimento a Migliarina della stazione carabinieri reali di Mattarana.	52	77
24 » . .	Formazione di una sezione staccata del genio ad Ivrea.	53	77
10 maggio. .	Modificazioni allo scompartimento territoriale della legione carabinieri reali di Palermo.	97	287
11 giugno . .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Bardonecchia	123	342
30 agosto . .	R. Decreto N. 456 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio	179	437
31 » . .	Modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Termini Imerese	171	424
9 dicembre .	Modificazioni allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Sciacca e di Girgenti.	233	520
	DISCIPLINA MILITARE.		
marzo . .	Varianti al Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1)	49	68
» . .	R. Decreto N. 99 che stabilisce l'assimilazione dei gradi fra la guardia di finanza, il regio esercito e la regia marina . . .	62	180

8 giugno .	Denuncia e notificazione di diserzione . .	118	332
30 dicembre .	Domande per cambiamento di corpo o di destinazione	247	595
	DISPOSIZIONI VARIE.		
24 marzo . .	R. Decreto relativo all'onore dell'uniforme agli ufficiali in congedo dispensati da ogni servizio o tolti dai ruoli per ragioni di età.	61	179
6 aprile . .	Divisa dei militari transitati ai distretti . .	64	182
3 maggio. .	Servizio interno per la cavalleria, l'artiglieria ed il genio. — Ritirata e licenze serali.	95	286
11 giugno. .	Obbligo reciproco del saluto fra militari del R. esercito ed il personale dell'associazione della Croce Rossa Italiana, equiparato a grado militare mobilitato per servizio . .	121	339
5 luglio . .	Assegnazione e provvista delle lenti per i militari di truppa miopi	139	374
15 » . .	Imputazione al bilancio attivo dei versamenti che si eseguiscono all'erario dei proventi dell'amministrazione militare	146	387
5 agosto . .	Modo in cui gli uomini di truppa del genio devono portare la borraccia e la tasca da pane	155	396
23 ottobre . .	R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . .	199	478
25 » . .	Ristampa del catalogo degli stampati . . .	200	479
8 dicembre .	Ritornello per l'arma dei carabinieri reali .	231	519
14 » . .	Norme per l'esecuzione del R. Decreto 11 dicembre 1892, N. 797 relativo al riordinamento delle regie truppe d'Africa. . .	235	559
	DIVISA E VESTIARIO.		
16 gennaio .	Circa il modello regolamentare di berretto per gli ufficiali di fanteria.	9	8
19 febbraio .	Cifra per gli ufficiali componenti la casa militare di S. A. R. il Conte di Torino. .	29	38
20 aprile . .	Divisa dei colonnelli incaricati del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente . . .	77	270
1 maggio. .	Modificazioni ai pantaloni di panno per gli alpini.	86	278
2 giugno . .	Abolizione del paradosso mobile per le giubbe di tela color bronzo chiaro	112	321
10 agosto . .	Modificazioni all'asciugatoio	160	407
19 settembre .	Modificazioni ai cappotti ed ai pastrani . .	182	452

21 settembre .	Impiego della vaselina gialla per l'untura delle calzature.	184	455
25 » . .	Cappotto per gli ufficiali	185	457
28 » . .	Adozione dello sperone alla scudiera per gli ufficiali montati	189	461
30 » . .	Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	190	463
4 novembre .	Modo di portare la sciabola dagli ufficiali di cavalleria quando sono a cavallo . . .	202	482
4 » . .	Divisa dei capi musica.	203	482
8 » . .	Piastrino di riconoscimento per la truppa .	207	490
27 » . .	Varianti al Regolamento sull'uniforme . .	218	507
	EQUIPAGGIAMENTO.		
24 gennaio .	Adozione di un nuovo modello di sacco da biada	13	10
24 aprile . .	Sella da equitazione per gli ufficiali dell'arma di cavalleria	79	271
4 dicembre .	Adozione di un nuovo modello di striglia .	226	517
27 » . .	Abolizione della sella all'inglese senza appoggi, e adozione di nuova sella all'inglese con appoggi, per scuole d'equitazione . .	246	595
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
17 gennaio .	Istruzione per le segnalazioni ottiche . . .	10	9
14 settembre .	Corso d'istruzione per militari aspiranti fochisti di locomotive ferroviarie	177	429
7 dicembre .	Scuola di tiro al bersaglio per la fanteria .	228	518
	LEGGI E DECRETI.		
0 marzo . .	R. Decreto N. 87 che determina le attribuzioni del governatore civile dell'Eritrea . . .	48	67
0 giugno. .	Legge 30 giugno 1892, N. 316, per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 e 1893-94 . .	137	371
3 dicembre .	R. Decreto N. 702, col quale è soppresso il comando locale di marina a Massaua ed è costituita una stazione navale nel Mar Rosso	239	589

22 dicembre .	Legge 22 dicembre 1892. N. 726, per autorizzazione di spese straordinarie militari da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93	245	594
	MATRICOLA.		
22 marzo . .	Modificazioni all'Istruzione per le matricole del R. Esercito.	51	72
8 giugno . .	Formula da adottarsi per le promozioni a scelta di capitani	117	332
16 » . .	Variazioni relative agl'inscritti arruolati con la classe 1872 quali rivedibili delle classi 1870 e 1871	127	345
	MILITARI DI TRUPPA.		
19 febbraio .	Invio in licenza straordinaria dei militari arruolati per fatto di leva e chiamati alle armi contemporaneamente con un fratello.	27	36
13 aprile . .	Reclutamento di militari per le truppe d'Africa	70	186
30 » . .	Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato .	81	273
25 maggio. .	Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato .	106	302
18 agosto . .	Obblighi di servizio dei militari raffermati .	164	410
26 » . .	Circa la posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato	166	414
19 ottobre. .	Modificazioni agli elenchi A e B annessi al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali	197	469
14 dicembre .	Reclutamento di militari di truppa per le regie truppe d'Africa	236	568
	MILIZIE.		
1 maggio. .	Milizia comunale.	83	274

	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
9 ottobre.	R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. Esercito . .	205	487
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
18 febbraio	Legge 18 febbraio 1892, N. 47, che modifica il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.	30	41
5 maggio.	Soppressione di una compagnia carcerati .	88	280
15 » .	Soppressione di una compagnia reclusi . .	99	291
26 giugno .	Truppe di sanità per la Sardegna	134	367
11 luglio .	R. Decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale.	169	420
25 settembre .	Esperimenti pratici per gli ufficiali di milizia territoriale ed i cittadini che aspirano alla nomina di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale	186	459
11 dicembre .	R. Decreto N. 234 per il riordinamento delle regie truppe d'Africa	234	521
12 » .	Abrogazione di *Atto* relativo alle attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria . .	240	590
	PENSIONI.		
10 dicembre 1891 .	R. Decreto N. 709 per sostituzione di un Membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . .	2	2
13 dicembre 1892 .	R. Decreto N. 699 per sostituzione di un Membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . .	238	588
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
9 gennaio .	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Categoria 4ª e 5ª)	11	9

30 gennaio	Varianti all'istruzione sulle armi per la fanteria, edizione 1891	15	11
1 febbraio	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	16	11
7 »	Istruzioni speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria	20	21
11 »	Regolamento di esercizi per la fanteria	24	28
1 marzo	Istruzione sul tiro per la fanteria	33	49
7 »	Aggiunte e varianti all'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare	41	61
8 »	Regolamento di servizio in guerra, parte I.	43	63
8 »	Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile	44	64
16 »	Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio	47	66
3 aprile	Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per l'artiglieria	63	181
20 »	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Categoria 6ª)	78	271
30 »	Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari	80	272
1 maggio	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	84	275
2 »	Istruzione sul servizio delle munizioni	87	278
3 »	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Abrogazione degli allegati 5 e 7 al regolamento di disciplina militare	94	285
5 »	Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore	89	280
15 »	Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali e Regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	100	291
11 giugno	Istruzione sul tiro per la fanteria (errata corrige)	122	342
16 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	128	345
30 »	Istruzione sulle manopere dei pontieri	135	368
3 luglio	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali	138	372
20 »	Istruzione per la mobilitazione del R. esercito, tomo I. — Formazione di guerra.	147	389

22 luglio	Norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro	148	389
23 »	Aggiunte e varianti al volume III, titolo I e IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria	149	390
31 »	Istruzione sulle esercitazioni di combattimento. — Istruzione per le riviste e parate	151	393
1 agosto	Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visita e matricola delle artiglierie	152	394
5 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio	156	396
7 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori d'assedio	158	405
10 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	159	406
30 »	Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze	170	423
4 settembre	Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	175	427
8 »	Istruzione sul servizio della mitragliatrice a due canne da mm. 10,35	176	428
26 »	Abolizione dell'istruzione sulla conservazione delle batterie permanenti in tempo di pace	188	461
2 ottobre	Istruzione sulle manopere dei pontieri	192	465
4 »	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria	193	466
9 »	Aggiunte e varianti al Regolamento d'esercizi per la cavalleria	194	467
12 »	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria	195	468
30 »	Aggiunte, varianti e correzioni all'Istruzione sul servizio del materiale, Gruppo C, presso i corpi	201	481
novembre	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	208	493
3 »	Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza	211	497
1 »	Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	213	498
»	Regolamento per le licenze nel R. esercito	219	508
»	Aggiunta al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	220	508
»	Regolamento di esercizi per la cavalleria (modificazione)	221	508
»	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio	222	508

6 dicembre	Nuove tavole di tiro dei cannoni da 7 da campagna e da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera . . .	227	517
8 »	Regolamento di esercizi ed istruzioni militari varie per l'arma dei carabinieri reali.	230	518
15 »	Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni	243	591

RECLUTAMENTO.

25 gennaio	Esclusione dalla riammissione in servizio dei militari che abbiano capitalizzato premi di rafferma	14	10
18 febbraio	Inscritti di leva riformati o dichiarati rivedibili che vengono chiamati ad una nuova visita	25	29
22 marzo	Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito	50	68
24 »	R. Decreto N. 103 col quale viene istituito un nuovo Elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari. . . .	58	83
10 aprile	Legge 10 aprile 1892, N. 171, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1872.	67	184
24 »	R. Decreto N. 214 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della leva sulla classe 1872 . .	85	277
22 maggio	Richieste di duplicati di certificati d'inscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari o di stati di servizi occorrenti per comprovare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.	105	301
9 giugno	Schiarimenti circa l'applicazione della legge 28 giugno 1891, N. 316	119	335
19 »	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	132	350
3 agosto	Passaggio di militari dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 4ª categoria, per libera elezione	154	395
4 novembre	Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento	204	483
8 »	Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento	209	494

8 novembre	Visita medica dei militari aspiranti alla rafferma. — Abolizione del mod. 42. — Conseguenti modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento	210	495
26 » . .	Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento (programmi d'insegnamento e di esami per la nomina a caporale ed a sergente).	216	500
27 » . .	R. Decreto N. 709 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1893	244	593
	SCUOLE MILITARI.		
4 marzo . .	Modificazioni ai programmi annessi al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare	36	51
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
2 ottobre . . 1891	R. Decreto N. 658 che determina le zone di servitù militari intorno ai forti di Marghera, Manin e Rizzardi presso Mestre .	5	5
15 » . .	R. Decreto N. 739 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara	6	6
19 novembre	R. Decreto N. 720 che determina le zone di servitù militari per il polverificio di Fontana Liri	7	7
19 » . .	R. Decreto N. 753 che determina le zone di *servitù militari intorno* alle opere di fortificazione della piazza di Verona . . .	37	53
19 » . .	R. Decreto N. 755 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di riva sinistra d'Adige in Legnago.	38	54
19 » . .	R. Decreto N. 754 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della regione Coronata ad ovest di Genova	54	79
13 dicembre .	R. Decreto N. 756 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova . . .	55	80

17	dicembre	R. Decreto N. 740 che determina le zone di servitù militari intorno alle batterie Casa Ratti, S. Rocco e Solo Rotto presso Arsiero	8	7
17	» . .	R. Decreto N. 759 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Cadore	56	80
4	febbraio .	R. Decreto N. 84 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione dell'Olmo presso Susa . . .	66	183
8	marzo . .	Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi nei magazzini delle piazze. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini.	42	62
10	» . .	Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Gaeta	45	64
20	» . .	R. Decreto N. 177 che determina le zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri della piazza di Torino. .	90	281
20	» . .	R. Decreto N. 178 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Treporti della piazza di Venezia.	91	282
20	» . .	R. Decreto N. 199 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Assa (sull'altipiano di Asiago).	92	283
31	» . .	R. Decreto N. 255 relativo all'affrancazione dalle servitù militari dei terreni adiacenti alla polveriera di Vigna Pia	124	343
10	aprile . .	R. Decreto N. 229 che determina le zone di servitù militari intorno al Ridotto Mazzorbo della Piazza di Venezia	109	319
10	» . .	R. Decreto N. 230 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Crevan ed ai Ridotti di S. Erasmo vecchio e di S. Erasmo nuovo della piazza di Venezia .	110	320
10	» . .	R. Decreto N. 257 per l'affrancazione dalle servitù militari delle proprietà fondiarie di riva destra d'Adige presso Legnago . . .	129	347
28	» . .	R. Decreto N. 236 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini di materie esplosive di Spezia	111	321
28	» . .	R. Decreto N. 243 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val Leogra	114	323
1	maggio . .	R. Decreto N. 256 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Adige	125	344

1 maggio.	R. Decreto N. 262 che determina le zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Bard	142	381
8 » .	R. Decreto N. 289 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia. . . .	143	382
15 giugno .	Denominazione di opere di fortificazione. .	126	345
30 » .	R. Decreto N. 389 che modifica le zone di servitù militari della piazza di Piacenza .	167	417
25 luglio .	R. Decreto N. 424 che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara	172	425
16 agosto .	R. Decreto N. 454 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Talamone.	198	477
28 settembre .	R. Decreto che esonera dalla servitù militare alcune zone di terreno adiacenti al forte di Bard	224	515
16 ottobre.	R. Decreto N. 669 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia. . . .	225	516
16 » .	R. Decreto relativo alle zone di servitù militari attorno all'opera Cittadella di Ancona.	237	587
18 novembre .	Prescrizioni per la tenuta delle chiavi dei magazzini da polveri. — Aggiunta all'*Atto* 245 del 1891	212	497
	SERVIZIO SANITARIO MILITARE.		
20 gennaio .	Istruzione dei caporali maggiori o caporali, aiutanti di sanità, addetti alle infermerie reggimentali	12	9
2 agosto .	Istituzione di un deposito di convalescenza a Bastia (Bologna) e soppressione del deposito di convalescenza di Verona	153	394
20 settembre .	Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie	183	453
14 dicembre .	Disposizione riguardante le ricette di sostanze velenose, spedite dalle farmacie militari .	241	590
	SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA.		
6 aprile .	Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline-vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie.	60	123

	SERVIZIO TERRITORIALE.		
18 giugno .	Compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari	131	349
15 settembre .	Comandi dei presidi di Mantova, Venezia e Spezia	180	442
27 novembre .	Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifici militari . . .	217	507
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
28 febbraio .	Legge 28 febbraio 1892, N. 59, portante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito .	32	46
20 marzo . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito	59	111
7 aprile . .	R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e ne approva il Regolamento	72	189
7 » . .	Indennità ai membri delle commissioni per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private.	73	262
7 » . .	Indennità eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma . .	74	262
30 » . .	Soprassoldi ai militari di truppa comandati per la custodia dei forti e delle batterie nei forti e pel servizio di guarda-magazzino, guarda-mina e guarda colombai . .	82	274
14 agosto . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892.	178	435
	SUSSISTENZE MILITARI.		
13 dicembre 1891 .	R. Decreto N. 712 che richiama in vigore nell'anno 1892, per il servizio del foraggio nell'isola di Sardegna, il regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio in data 19 dicembre 1889	3	2
17 gennaio .	R. Decreto che approva il Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari.	17	13
7 febbraio .	Stabilimenti territoriali delle sussistenze in Genova	18	16

18 febbraio .	Varianti alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari	26	35
12 aprile . .	Stabilimenti territoriali delle sussistenze in Spezia	68	185
7 agosto . .	Razione viveri per le truppe in tempo di pace	157	397
16 ottobre. .	R. Decreto che approva le modificazioni al regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari .	206	488
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
21 febbraio .	Legge 21 febbraio 1892 N. 58 che concerne il tiro a segno nazionale	31	45
5 maggio. .	Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro. . . .	96	286
7 giugno. .	Varianti al compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale .	116	329
7 luglio . .	R. Decreto N. 390 che istituisce una Commissione centrale pel tiro a segno nazionale e ne determina le attribuzioni. . .	168	418
22 » . .	Norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro	148	389
2 settembre .	R. Decreto di nomina dei membri della Commissione centrale del tiro a segno nazionale	173	426
2 » . .	Decreto Ministeriale per la nomina del segretario della commissione centrale del tiro a segno nazionale	174	427
	TRASPORTI MILITARI.		
14 gennaio .	Servizio dei treni direttissimi	4	3
10 febbraio .	Apertura all'esercizio della nuova stazione di Bastia e di un binario di raccordo fra la stazione stessa e Mondovì	22	26
11 » . .	Rinnovazione dei biglietti fissi a cartoncino nei libretti ferroviari	23	27
4 marzo . .	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Ponte a Moriano e Noto-Modica . .	34	50
7 aprile . .	Viaggi delle persone di servizio in 2ª classe	65	182
14 » . .	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Monteverde e Campiglia Marittima-Piombino	71	186
10 maggio. .	Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Sparanise-Gaeta	98	290

20 maggio.	Trasporto con treni diretti di colombi viaggiatori destinati a gare	102	296
27 »	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Casalbuono-Lagonegro della linea Sicignano Castrocucco.	108	316
10 giugno	Apertura all'esercizio delle linee ferroviarie Velletri-Terracina, Cuneo-Saluzzo e dei tronchi Ciampino-Segni e Oliveri-Patti. Cambiamento di nome della stazione Valmontone.	120	336
30 »	Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Giuncarico.	136	369
8 luglio	Proroga delle convenzioni marittime	141	376
8 »	Trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e delle rispettive famiglie	142	377
23 »	Viaggi delle famiglie dei sottufficiali morti in attività di servizio.	150	390
21 agosto	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Rionero e Rapolla Lavello-Gioia del Colle, non che cambiamento di nome della stazione di Rocchetta Melfi	165	413
18 settembre	Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli	181	442
26 »	Apertura del tronco ferroviario Solmona-Cansano.	187	460
20 novembre	Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Scordia-Caltagirone	214	498
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.		
5 luglio	Modificazioni all' aggiunta all' istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale	140	376
11 »	R. Decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale	169	420
16 ottobre.	Obblighi di servizio degli ufficiali di complemento	196	469
30 dicembre	Esami di riparazione per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale	248	597

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine		Pagina
149	Cavalli di rimonta restituiti ai venditori	12
150	Attribuzioni dei comandanti d'artiglieria	39
151	Svestizione dei congedanti	66
152	Regolazione del vestiario dei trasferiti in altri corpi	77
153	Buoni posti di letto	188
154	Età dei quadrupedi del R. esercito	342
155	Oggetti di divisa speciale per gli aggregati	366
156	Liquidazione delle contabilità del casermaggio	370
157	Amministrazione dei mobili per gli uffici ed alloggi militari	391
158	Militari da inviarsi in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato	391
159	Gratificazioni al personale di truppa incaricato dell'istruzione nei plotoni allievi ufficiali e allievi sergenti	412
160	Uomini ammessi negli stabilimenti balneari militari	476
161	Rinnovazione dei ruoli	485
162	Supplemento vitto	486
163	Addebiti fatti ad uomini morti	486
164	Piastrino di riconoscimento	513
165	Supplemento vitto	592

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

278

SA 1ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 gennaio

NOVEMBRE 8. — R. Decreto N. 703 che abroga l'articolo 4 del R. Decreto 18 agosto 1887 N. 4912 (serie 3ª), *pag.* 1.
DICEMBRE 10. — R. Decreto N. 709 per sostituzione di un membro della commissione incaricata della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 2.
Id. 13. — R. Decreto N. 712 che richiama in vigore nell'anno 1892 per il servizio del foraggio nell'isola di Sardegna il regolamento pel servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio in data 19 dicembre 1889, *pag.* 2.
GENNAIO 15. — Servizio dei treni direttissimi, *pag.* 3.

Atto N. 1. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto N. 703 che abroga l'articolo 4° del R. Decreto 18 agosto 1887, N. 4912 (Serie 3ª).** — 8 novembre 1891.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 18 agosto 1887, N. 4912 (serie 3ª), col quale s'istituiva una direzione del genio militare per l'eseguimento dei lavori per le fortificazioni della Maddalena;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 4° del sopracitato Decreto, col quale vengono assegnati speciali soprassoldi agli ufficiali ed impiegati della direzione del genio militare per i lavori di fortificazione alla Maddalena, è abrogato.

Tale disposizione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1892.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1891.

UMBERTO. S. DE SAINT-BON.
PELLOUX.

N. 2. — PENSIONI. — **R. Decreto N 709, per sostituzione di un membro della Commissione incaricata della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale** — 10 dicembre 1891.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi 4 dicembre 1879 N. 5168; 2 marzo 1884 N. 1958; 28 giugno 1891 N. 351;

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1890 N. 5246 e 5247;

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Seravini cav. Bernardino, maggiore generale nella riserva, senatore del Regno, è nominato membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi suddette, in sostituzione del senatore Sacchi comm. Vittorio, prefetto di Lucca, dimissionario.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1891.

UMBERTO.

L. Luzzatti
S. De Saint-Bon
Pelloux.

N. 3. — SUSSISTENZE MILITARI. — **R. Decreto N. 712 che richiama in vigore nell'anno 1892, per il servizio del foraggio nell'isola di Sardegna, il regolamento pel servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio in data 19 dicembre 1889**. — 13 dicembre 1891.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto il R. Decreto 19 dicembre 1889, col quale fu approvato il regolamento per il servizio ad economia del pane, dei

viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il predetto regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito è richiamato in vigore nel prossimo venturo anno 1892 per il servizio del foraggio nell'isola di Sardegna.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. 4. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio dei treni direttissimi**. — 14 gennaio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, in seguito a modificazioni arrecate dalla Direzione generale delle strade ferrate del Mediterraneo con ordine generale di servizio N. 56 dell'anno 1891 alle condizioni di ammissione dei viaggiatori nei treni direttissimi 63 e 64 fra Roma e Napoli, sono stati esclusi da detti treni e per qualsiasi percorrenza, i portatori di biglietti a prezzo ridotto in base alle concessioni speciali.

Il Ministro — PELLOUX

Roma, 1892 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 febbraio

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

OTTOBRE 2. — R. Decreto N. 658, che determina le zone di servitù militari intorno ai forti Marghera, Manin e Rizzardi presso Mestre, *pag.* 5.

» 15. — R. Decreto N. 739 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara, *pag.* 6.

NOVEMBRE 19. — R. Decreto N. 720 che determina le zone di servitù militari per il polverificio di Fontana Liri, *pag.* 7.

DICEMBRE 17. — R. Decreto N. 740 che determina le zone di servitù militari intorno alle batterie Casa Ratti, S. Rocco e Scio Rotto presso Arsiero, *pag.* 7.

GENNAIO 16. — Circa il modello regolamentare di berretto per gli ufficiali di fanteria, *pag.* 8.

» 17. — Istruzione per le segnalazioni ottiche, *pag.* 9.

» 19. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 9.

» 20. — Istruzione dei caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità addetti alle infermerie reggimentali, *pag.* 9.

» 24. — Adozione di un nuovo modello di sacco da biada, *pag.* 10.

» 25. — Esclusione dalla riammissione in servizio dei militari che abbiano capitalizzato premi di rafferme, *pag.* 10.

» 30. — Varianti all'Istruzione sulle armi per la fanteria. (Edizione 1891), *pag.* 11.

FEBBRAIO 1° — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 11.

———— — Decisioni di massima, *pag.* 12.

ATTO N. 5. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 658 che determina le zone di servitù militari intorno ai forti Marghera, Manin e Rizzardi presso Mestre.** — 2 ottobre 1891.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge succitata,

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai forti Marghera, Manin e Rizzardi, presso Mestre, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 ottobre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. 6. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — **R. Decreto N. 739 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara.** — 15 ottobre 1891.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri del presidio di Novara, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 ottobre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. 7. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 720 che determina le zone di servitù militari per il polverificio di Fontana Liri.** — 19 novembre 1891.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata,

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il precitato Regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla parte del nuovo polverificio di Fontana Liri, posta sulla sinistra del Liri, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 19 novembre 1891.

UMBERTO. Pelloux.

N. 8. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 740 che determina le zone di servitù militari intorno alle batterie *Casa Ratti*, *S. Rocco* e *Sotto Rotto* presso Arsiero.** — 17 dicembre 1891.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, N. 532, che modifica il Regolamento sopraindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione denominate batteria *Casa Ratti* in Val d'Astico e batterie *S. Rocco* e *Sotto Rotto* in Val Posina, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **9**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Circa il modello regolamentare di berretto per gli ufficiali di fanteria.** — 16 gennaio.

Ad evitare qualsiasi men che retta interpretazione intorno alla foggia del berretto prescritto per gli ufficiali di fanteria, si avverte che la medesima dev'essere quale risulta dalla descrizione contenuta nel N. 87 e seguenti dell'*Atto* N. 9 del 1891 e non già dalla figura N. 33 inserta nell'*Atto* stesso, figura che fu riprodotta non conforme alla descrizione.

E così la soprafascia deve combaciare coll'orlo inferiore del berretto, e non essere da questo spostata in alto come forse potrebbe far supporre il succitato disegno.

Il Ministro — PELLOUX.

Nota. — Gli ufficiali che per caso fossero provvisti di berretto con la soprafascia spostata in alto, sono autorizzati a servirsene sino a consumazione.

N. **10.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione per le segnalazioni ottiche.** — 17 gennaio.

Per le segnalazioni ottiche in campagna ad uso delle truppe di fanteria, bersaglieri ed alpini, è stato adottato un unico sistema di alfabeto in sostituzione di quelli attualmente in uso.

Il Ministero si riserva di far pervenire direttamente a ciascuno dei corpi interessati il numero necessario di copie della relativa Istruzione a stampa. Appena ricevuta tale Istruzione, i corpi dovranno senz'altro incominciare l'insegnamento e l'uso del nuovo sistema.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **11.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 19 gennaio.

Si è pubblicato un fascicolo della parte seconda del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari annoverati nelle categorie 4ª e 5ª del Modello per gl'inventari.

Il prezzo del fascicolo è fissato in cent. 70.

I comandi, corpi, direzioni, uffici e scuole ne acquisteranno il numero di copie occorrente per sostituire quelle dell'edizione 1885, la quale deve ritenersi abolita, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria o della massa generale.

I comandanti di corpo ed i capi servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie del fascicolo che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero avere il fascicolo a proprie spese.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **12.** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Istruzione dei caporali maggiori, o caporali, aiutanti di sanità, addetti alle infermerie reggimentali.** — 20 gennaio.

A parziale modificazione di quanto è prescritto dall'*Atto* N. 450 della *Raccolta del Giornale militare*, circa i caporali maggiori, o caporali, aiutanti di sanità, questo Ministero ha determinato che, d'ora innanzi, il corso d'istruzione presso

l'ospedale militare, di cui al N. 1 dell'*Atto* medesimo, abbia principio al 1° maggio, anzichè al 1° giugno, ferma però restando la durata di tre mesi del corso medesimo.

Il Ministro — PELLOUX

N. **13**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo modello di sacco da biada**. — 24 gennaio.

È adottato un nuovo modello di sacco da biada, stato esperimentato con buon esito presso alcuni reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo. Tale sacco verrà contabilizzato promiscuamente con quello ora in uso alla categ. VIII-710.

Tutti i corpi interessati si provvederanno del relativo campione dall'opificio arredi militari, attenendosi alle prescrizioni del § 516 del Regolamento d'amministrazione.

La sostituzione del nuovo sacco da biada a quello del modello finora usato non dovrà essere fatta che a misura del bisogno, e cioè mano mano occorrerà di rinnovare quelli che si hanno attualmente in servizio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **14**. — RECLUTAMENTO. — **Esclusione dalla riammissione in servizio dei militari che abbiano capitalizzato premi di rafferme**. — 25 gennaio.

L'art. 143 del testo unico delle leggi sul reclutamento (6 agosto 1888) dava facoltà al Ministro della guerra di concedere, per gravi motivi, al raffermato con premio, che avesse continuato a rimanere sotto le armi, la metà o l'intero capitale della rafferma o delle rafferme compiute.

Con la modificazione apportata al detto articolo dalla successiva legge 28 giugno 1891 N. 315 non è più ammessa l'accennata facoltà, e quindi nessun raffermato con premio può al presente, restando sotto le armi, ottenere la capitalizzazione dei premi di rafferme compiute.

Senonchè è avvenuto che, per eludere il disposto dalla legge, qualche militare ha chiesto d'esser congedato; ha capitalizzato così il premio di rafferma, e poi ha invocata la riammissione in servizio, ottenuta la quale, ha raggiunto l'intento d'entrare in possesso della somma e di continuare il servizio sotto le armi.

Ad evitare un tal fatto, manifestamente contrario agli intendimenti di quella disposizione di legge, determino che da ora in avanti non siano in verun caso riammessi in servizio dai corpi quei militari che, in seguito al congedamento, abbiano capitalizzato uno o più premi di rafferma.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **15**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'Istruzione sulle armi per la fanteria.** — (Edizione 1891). — 30 gennaio.

Pagina **24**, linea 10 e 11; *dopo le parole:* viti da legno, *cancellare tutto il resto del periodo e sostituirvi:* di ferro temprato a pacchetto.

Pagina **74**, linea 7 ed 8; *dopo le parole:* per ufficiali, *cancellare le parole:* abbrunata con vernice ossidante, *e sostituirvi:* colorita a fuoco.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **16**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 1° febbraio.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti (2° semestre 1891) al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale Militare*, parte 1ª, 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari a norma del § 1525 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 70; quello dei foglietti è di centesimi 75.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

149.

Cavalli di rimonta restituiti ai venditori. — A complemento del § 3264 del Regolamento d'amministrazione si prescrive che, quando le Commissioni di rimonta riscuotono il prezzo di cavalli restituiti ai venditori per vizi redibitori o per altre cause, dovranno, anzichè correggere l'atto di compra, porre sull'atto stesso la seguente dichiarazione subito dopo le firme dei membri della Commissione acquirente:

Il presente atto viene spesato per la sola somma di lire .... in seguito all'avvenuta restituzione del cavallo n..... per .... avendo il venditore restituite lire .... corrispondenti al prezzo ricevuto pel cavallo stesso.

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

....

Se poi la restituzione avvenisse allorchè il rendiconto della rimonta fosse già stato trasmesso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, la Commissione dovrà tosto versare all'ufficio stesso la somma ricevuta dal venditore, mediante vaglia del tesoro, unendo al medesimo la dichiarazione che segue:

L'atto di compra n..... dovrà essere spesato per la sola somma di lire .... in seguito all'avvenuta restituzione del cavallo n. ... per ... avendo il venditore restituito lire .... corrispondenti al prezzo ricevuto pel cavallo stesso.

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

....

Nel caso che l'atto di compra si riferisse al solo cavallo restituito dovrà dirsi:

L'atto di compra n...., dovrà essere annullato in seguito all'avvenuta restituzione, ecc., ecc. (Div. cavalleria).

Roma, 1892 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 febbraio

GENNAIO 17. — R. Decreto che approva il Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari, *pag.* 13.
FEBBRAIO 7. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 16.
» 7. — Specchio riepilogativo delle riparazioni eseguite nell'anno alle armi portatili ed agli strumenti da zappatore, *pag.* 16.
» 7. — Istruzioni speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria, *pag.* 21.
» 8. — Conto corrente infruttifero tra la cassa dell'ufficio d'amministrazione di battaglioni militari vari ed il Tesoro dello Stato, *pag.* 22.
» 10. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Besta e di un binario di raccordo fra la stazione stessa e Mondovì, *pag.* 26.
» 11. — Rinnovazione dei biglietti fissi a cartoncino nei libretti ferroviari, *pag.* 27.
» 13. — Regolamento di esercizi per la fanteria, *pag.* 28.

ATTO N. **17**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **R. Decreto che approva il Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari**. — 17 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Vista la legge 14 luglio 1887, N. 4713, colla quale venne modificato il detto testo unico della legge di contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO.

Pelloux.

L. Luzzatti.

Regolamento per l'acquisto ad economia del grano destinato alle sussistenze militari.

Art. 1. Quando il Ministero della guerra giudichi, per speciali ragioni, che la provvista del grano destinato alle sussistenze militari non riuscirebbe conveniente per mezzo di pubblici incanti od a trattativa privata, disporrà con motivato Decreto, da allegarsi al mandato di pagamento, che essa abbia luogo ad economia, a senso del N. 3 della legge 14 luglio 1887, N. 4713, nel qual caso saranno osservate le norme stabilite col presente Regolamento.

Art. 2. Gli acquisti saranno fatti dai direttori territoriali di commissariato militare assistiti dal consegnatario del panificio militare locale e da un ufficiale superiore del presidio che non sia del corpo di commissariato militare, delegato volta per volta dal Ministero quando autorizza l'acquisto del grano ad economia.

L'ufficiale delegato sarà scelto fra coloro che non hanno quotidiani rapporti col direttore di commissariato.

Il Ministero farà conoscere ai direttori di commissariato:

a) la quantità massima di grano che si può comperare;

b) la sua qualità ed i requisiti che deve avere;

c) i magazzini nei quali deve essere introdotto ed il tempo entro il quale deve essere compiuta la introduzione.

Art. 3. Il direttore di commissariato, quando lo creda conveniente e ne sia stato autorizzato dal Ministero, potrà recarsi col consegnatario e l'ufficiale predetti nei luoghi di mercato ove sono maggiormente usi a concorrere i produttori e i negozianti di grano, ed ivi, in via economica, contrattare ed acquistare grano a seconda delle prescrizioni dell'articolo precedente.

Art. 4. Quando sarà pattuito l'acquisto d'una partita di grano se ne chiuderà e sigillerà un campione in presenza ed in contraddittorio del venditore. Il campione sarà del peso non minore di un chilogramma; sopra l'involucro, nel quale sarà racchiuso, si scriverà la indicazione della quantità acquistata, il prezzo convenuto per quintale, il peso specifico per ettolitro, il nome e cognome del venditore e sarà apposta la firma ed il sigillo del direttore di commissariato acquirente e del venditore.

Il campione sarà inviato al panificio nel quale il grano dovrà essere introdotto per servire alla collaudazione.

Art. 5. Si avrà cura di comprendere sempre nel prezzo d'acquisto le spese di senseria, ove occorrano, di trasporto al panificio ed anche di dogana se trattasi di grani esteri acquistati a bordo di navi, nei magazzini in punto franco, ed alle frontiere, accollandole interamente al venditore.

Art. 6. In massima l'introduzione del grano nei panifici o nei molini dell'amministrazione sarà a carico del venditore, tuttavia si potrà consentire la consegna nel luogo dell'acquisto quando il trasporto ai panifici possa farsi con mezzi dell'amministrazione, oppure sia chiesto per il trasporto un prezzo soverchiamente elevato In questo caso il direttore di commissariato si farà consegnare le chiavi del magazzino nel quale il grano è riposto e prenderà inoltre, ove occorra, quelle altre cautele che valgano a garantire da ogni pericolo di frodi, furti e simili.

Se il grano fosse a bordo di navi o in punti franchi, verrà stabilito se la consegna entro il territorio doganale debba andare a carico dell'amministrazione o del venditore.

Art. 7. Gli acquisti saranno pattuiti con contrattazione verbale.

Art. 8. Qualora l'ufficiale delegato non ravvisi conveniente per l'amministrazione un dato acquisto e nei suoi apprezzamenti non concorrano il direttore di commissariato ed il consegnatario del panificio, sarà redatto apposito processo verbale nel quale ognuno esporrà le proprie considerazioni e il processo verbale sarà immediatamente inviato al Ministero per le sue risoluzioni col campione del grano in contestazione.

Art. 9. Per ogni contrattazione il direttore di commissariato compilerà una breve relazione nella quale sarà indicato il prezzo corrente risultante dalla mercuriale ufficiale del luogo ove fu fatto l'acquisto, o del mercato più vicino, il prezzo convenuto e le operazioni fatte per stringere il contratto.

Questa relazione, insieme alla mercuriale, la quale dovrà essere inviata alla Corte dei conti unita ai documenti giustificativi del mandato di pagamento a favore del venditore, sarà trasmessa al Ministero, firmata dal predetto direttore, dal consegnatario del panificio e dall'ufficiale delegato.

Art. 10. Le introduzioni del grano saranno sempre fatte risultare con appositi atti verbali, compilati in triplice originale, uno da conservarsi presso la direzione territoriale di commissariato, l'altro da inviarsi al Ministero ed il terzo da unirsi al conto del provveditore.

Questo terzo originale non è necessario quando il grano è introdotto in magazzino a cura dell'amministrazione.

Art. 11. Il venditore del grano, per conseguire il pagamento della fatta provvista, presenterà al direttore di commissariato apposito conto in doppio originale, uno dei quali in carta da bollo.

Per cura del direttore di commissariato il conto sarà corredato della ricevuta del consegnatario del panificio in cui il grano sarà stato introdotto.

Art. 12. La direzione di commissariato verificherà il conto, apponendo analoga dichiarazione appiedi del conto stesso, e lo invierà al Ministero per l'emissione del mandato di pagamento.

Roma, addì 17 gennaio 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **18.** — SUSSISTENZE MILITARI. — **Stabilimenti territoriali delle sussistenze.** — 7 febbraio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° marzo p. v. verrà attivato nel panificio militare di Genova il servizio distribuzione viveri a gestione diretta per quel presidio.

Il Ministro. — PELLOUX.

N. **19.** — ARMI E MUNIZIONI. — **Specchio riepilogativo delle riparazioni eseguite nell'anno alle armi portatili ed agli strumenti da zappatori** — 7 febbraio.

La compilazione dello specchio modello 5 delle riparazioni alle armi portatili ed agli strumenti da zappatore prescritti dall'Istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* non è dai corpi fatta sempre con gli stessi criteri.

Ad eliminare qualsiasi causa di dubbio circa il modo con cui si deve compilare tale specchio, è adottato il seguente modulo che dovrà sostituire quello di cui la Circolare N. 85 inserta nel *Giornale militare ufficiale* del 1890.

MODELLO N. 5.

Reggimento . . . . . (*oppure* **Distretto**)

SPECCHIO *riepilogativo delle riparazioni alle armi portatili eseguite dal 1° dicembre 18.... al 30 novembre 18....*

SPECCHIETTO *indicante le armi e strumenti da zappatore stati in distribuzione durante l'anno* (a).

Categoria dell'inventario	Numero categorico	Indicazione delle armi e degli strumenti da zappatore	Stato in distribuzione durante l'anno		Ritirate alla classe stata congedata in via ordinaria o per altre cause.
			alle unità permanenti	ai richiamati temporaneamente sotto le armi	
1	2	3	4	5	6

(a) Le armi e gli strumenti da zappature devono essere indicati nello specchietto colle nomenclature precise stabilite dal Modello per l'inventari del materiale d'artiglieria e genio

GRUPPO	Tariffa	Articolo	INDICAZIONE delle riparazioni	Prezzo parziale	Unità permanente: Quantità	Unità permanente: Importo	Unità permanente: Importo parziale di ogni gruppo
7	8	9	10	11	12	13	14
1° Gruppo							
Riparazioni per le quali si è dovuto versare l'arma nei magazzini di artiglieria.	I	20	* Canna livellaria . . .	0 50	18	9 00	
	»	20	* Canna livellaria (Moschetti)	0 40	3	1 20	L. 10
	»	22	* Canna pulirla internamente con rame, olio e smeriglio	0 20	»	» »	
	»	23	* Canna rifarvi le righe.	0 50	»	» »	
2° Gruppo							
Riparazioni alle canne e culatte mobili.	I	84	Molla di culatta mobile adattarla	0 34	13	4 42	
	»	117	Vite di molla di culatta mobile adattarla, pulirla e colorirla al violetto .	0 08	1	0 08	L. 45
	»	118	Vite di espulsione adattarla, pulirla e colorirla al violetto	0 08	»	» »	
3 Gruppo							
Riparazioni all'otturatore.	I	59	Estrattore adattarlo e pulirlo	0 95	1	0 95	
	VI	181	Calotte d'armi Modello 70 e Modello 70/87 . . .	0 55	1	0 55	L. 1
4° Gruppo							
Riparazioni alla cassa.	I	31	C A) Cassa adattarvi un fusto facendo grande innestatura	1 65	»	» »	L. 0
			A riportarsi L.				16 20

N. B. I numeri delle colonne 11, 13, 14 e 21 si scriveranno in rosso.

Richiamati temporaneamente			Classe congedata in via ordinaria o per altre cause			Quantità totale delle riparazioni	ANNOTAZIONI
Quantità	Importo	Importo parziale di ogni gruppo	Quantità	Importo	Importo parziale di ogni gruppo		
15	16	17	18	19	20	21	22
»	» »		1	0 50		10	
10	4 00	L. 6 60	»	» »	L. 5 50	13	Totale generale 1° Gruppo L. 22,30.
13	2 60		»	» »		13	
»	» »		10	5 00		10	
7	2 38		20	6 80		40	
9	0 72	L. 3 10	25	2 00	L. 10 40	35	Totale generale 2° Gruppo L. 18,00.
»	» »		20	1 60		20	
»	» »	» »	2	1 90	L. 3 00	3	Totale generale 3° Gruppo L. 4,50.
»	» »	» »	2	1 10		3	
2	3 30	L. 3 30	1	1 65	L. 1 65	3	Totale generale 4° Gruppo L. 4,95.
	13 00			20 55			

AVVERTENZE.

1. Lo specchio deve essere compilato da ogni corpo al 30 novembre di ciascun anno. Esso è destinato a dimostrare la specie, la quantità e l'importo delle riparazioni eseguite alle armi del corpo stesso nel periodo di tempo trascorso dal 1° dicembre di un anno al 30 novembre dell'anno successivo.

2. Gli elementi necessari alla compilazione dello specchio sono ricavati esclusivamente dal Registro delle riparazioni alle armi portatili, tenuto dall'ufficiale d'armamento, attenendosi alle norme seguenti:

a) Nelle colonne 1, 2 e 3 si indicheranno le armi e gli strumenti da zappatore, secondo le dicture precise del modello di inventario;

b) Nella colonna 4ª si scriverà il numero delle armi e degli strumenti da zappatore stati in distribuzione alle unità permanenti, comprendendo in essa quelle armi e strumenti che per qualsiasi motivo fossero stati ritirati durante l'anno e poscia di nuovo distribuiti; così per es.: se la stessa arma o strumento sono stati ritirati e distribuiti tre volte nell'anno, devono figurare in detto specchietto come fossero tre armi o tre strumenti distinti;

c) Nella colonna 5ª si scriverà il numero delle armi e strumenti stati distribuiti ai richiamati temporaneamente per istruzione ancorchè dette armi e strumenti siano stati distribuiti e ritirati dai distretti e che ad essi il corpo non abbia eseguite riparazioni; facendo però sempre risultare questa circostanza con apposita annotazione;

d) Nella colonna 6ª si scriverà il numero delle armi state ritirate alla classe congedata in via ordinaria, comprendendovi pure quello delle armi che, per qualsiasi causa, come per congedamenti anticipati, per decessi, per cambi di corpo, per passaggi a servizi speciali, ecc. ecc., vengono definitivamente ritirate dalle mani del soldato;

e) Nel corpo dello specchio si inscriveranno le riparazioni eseguite alle diverse specie d'armi nell'ordine qui appresso:

Fucili e moschetti, sciabole-baionette o baionette, pistole, lancie, sciabole o daghe, accessorii e strumenti da zappatore;

f) Si riparturanno per gruppi le riparazioni, lasciando alcune righe d'intervallo fra un gruppo e l'altro.

Il 1° gruppo comprende le: *Riparazioni per le quali si è dovuto versare l'arma nei magazzini d'artiglieria* (perchè il corpo non è autorizzato ad eseguirle).

Il 2°	gruppo	comprende	le:	Riparazioni alla canna e culatta mobile
Il 3°	id.	id.	id.	all'ottoratore
Il 4°	id.	id.	id.	alla cassa
Il 5°	id.	id.	id.	ai fornimenti ed alla bacchetta
Il 6°	id.	id.	id.	alle sciabole-baionette e baionette
Il 7°	id.	id.	id.	alle pistole
L'8°	id.	id.	id.	alle lancie
Il 9°	id.	id.	id.	alle sciabole e daghe
Il 10°	id.	id.	id.	agli accessorii
L'11°	id.	id.	id.	agli strumenti da zappatore;

g) In ciascun gruppo, le riparazioni si scriveranno per ordine numerico degli articoli di tariffa e non saltuariamente.

La provvista delle armi, parti d'armi, accessorii e strumenti da zappatore per cui non richiedesi mano d'opera e che per conseguenza non vuole l'applicazione di articoli di tariffa, si farà risultare alla fine del rispettivo gruppo, ponendo nella colonna 8 dello specchio la categoria d'inventario scritta in numeri romani, nella colonna 9ª il numero categorico, nella colonna 10ª la nomenclatura precisa del modello d'inventario della parte provvista, e nelle successive il prezzo, importo, ecc.;

h) Allorchè l'istessa riparazione si riferisce a più armi, sia con prezzi diversi, sia con lo stesso prezzo, si dovrà sempre indicare fra parentesi l'arma alla quale la riparazione si riferisce, così per es: Tariffa I art. 15, calciolo colorito adattarlo (moschetti da truppe speciali mod. 70/87) L. 1,00; oppure (moschetto da cavalleria mod. 1870) L. 1,65; tariffa VI art. 10, bottoncino del codolo adattarlo e pulirlo (scabola di fanteria) L. 0,25;

k) Si scriveranno sullo specchio i soli articoli delle tariffe di cui è realmente occorsa l'applicazione;

l) Occorrendo puliture, queste verranno registrate nel rispettivo gruppo. Pei fucili e moschetti, la pulitura semplice ed untura dell'intera arma verrà registrata nel 5° gruppo;

m) Nella colonna 11ª si segnerà il prezzo delle riparazioni; nelle colonne 12, 15 e 18 si indicherà in rosso il numero totale delle riparazioni eseguite; le colonne 13ª, 16ª e 19ª daranno rispettivamente il prodotto della colonna 11ª colle colonne 12, 15 e 18; e nelle colonne 14ª, 17ª e 20ª figureranno gli importi parziali di ogni gruppo; nella colonna 21ª si scriverà in rosso la quantità totale delle riparazioni data dalle somme delle colonne 12, 15 e 18; nella colonna 22ª si scriverà l'importo totale generale di ogni singolo gruppo, e alla fine dello specchio l'importo totale generale delle riparazioni dato dalla somma finale delle colonne 13, 16 e 19, i di cui importi per conseguenza si faranno correre di pagina in pagina sino alla fine dello specchio; in quest'ultima colonna si scriveranno pure tutte quelle annotazioni che si crederanno necessarie per meglio chiarire le inscrizioni fatte sullo specchio stesso.

Il Ministro — Pelloux.

N. **20**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria**. — 7 febbraio.

Sono state pubblicate nuove *Istruzioni speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria*.

Con tale pubblicazione sono abolite:

a) Le *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria*, 3ª edizione 1879, di cui rimane solo in vigore, e fino a tanto che non sarà altrimenti provveduto, la introduzione, e la parte 1ª dell'Appendice: *Attrezzamento da*

zappatori di fanteria, con le successive modificazioni apportatevi;

b) Le modificazioni ed aggiunte alle ora citate Istruzioni pratiche speciali, ecc., di cui agli *Atti* 174 del 1879, 97 del 1880, 127 del 1881 e 232 del 1891.

Il prezzo del volume delle nuove Istruzioni, legato in tela con copertina pieghevole, è di L. 1,40.

Della nuova Istruzione ciascun comando, ufficio o scuola militare si provvederà di quel numero di copie che crederà abbisognevoli.

I reggimenti dell'arma di fanteria e di cavalleria preleveranno invece le copie necessarie per poterne distribuire una a ciascun comando di reggimento, a ciascun comando di battaglione o di $^1/_3$ reggimento, ed a ciascuna compagnia o squadrone.

I distretti, oltre alle copie occorrenti al comando ed alle compagnie permanenti, dovranno provvederne una copia anche per ciascun reggimento e per ciascun battaglione di milizia mobile, ed i reggimenti alpini le copie per le rispettive compagnie di milizia mobile.

Le relative richieste saranno indirizzate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, ed in esse saranno pure comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per conto proprio.

Il Ministro – Pelloux.

N. **21.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conto corrente infruttifero tra la cassa dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari ed il tesoro dello Stato** — 8 febbraio.

Per opportuna norma dei corpi si riporta qui appresso il decreto dei Ministri del tesoro e della guerra che modifica il decreto del Ministero delle finanze in data 23 giugno 1875 inserto nella postilla al § 2526 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — Pelloux

Il Ministro del tesoro e il Ministro della guerra.

Visti gli articoli 597 al 612 del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto in data 4 maggio 1885;

Visto il decreto del Ministero delle finanze in data 23 giugno 1875 che instituisce presso la tesoreria centrale del Regno un conto corrente infruttifero tra la cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed il tesoro dello Stato;

Ritenuto che importa introdurre nelle norme regolatrici del conto corrente le modificazioni consigliate dall'esperienza, in relazione anche ai voti manifestati dal Parlamento;

Sentita la Corte dei conti;

Determinano quanto segue:

Articolo 1. — Nel conto corrente infruttifero tra l'ufficio di amministrazione di personali militari vari ed il tesoro dello Stato sono versate tutte le somme dei mandati di pagamento a carico del bilancio esigibili con quietanza dell'ufficio predetto.

Articolo 2. — È del pari versato al conto corrente lo importo dei vaglia del tesoro emessi a favore del predetto ufficio di personali militari vari per somme al medesimo dovute.

Articolo 3. — A carico del conto corrente e nei limiti del fondo disponibile si provvede:

1° ad anticipare tutte le somme che occorrono per le spese delle masse interne dei corpi previste dal Regolamento di amministrazione 1° maggio 1885;

2° ad anticipare alle imprese le somme loro dovute per forniture o lavori a carico delle masse dei corpi; escluse le anticipazioni ai fornitori del regio esercito sugli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, od altra spesa che debba essere soddisfatta con mandati diretti a carico dello stesso bilancio;

3° a pagare alla Società di navigazione il prezzo dei trasporti sul mare;

4° a pagare quelle spese per le quali i mandati di anticipazione sul bilancio dello Stato sono emessi a favore di amministrazioni e corpi militari con quitanza dell'ufficio di personali militari vari.

5° al pagamento allo Stato delle somme dovute dai corpi all'erario;

6° al pagamento degli assegnamenti mensili spettanti agli ufficiali ed impiegati amministrati dall'ufficio di personali militari vari, sia di residenza in Roma, sia altrove;

7° ai vari altri pagamenti nell'interesse esclusivo dei corpi.

Articolo 4. — Tutti i mandati che vengano spediti a carico del bilancio dello Stato per somme dovute all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari sono intestati a favore dell'ufficio stesso.

I mandati per somme dovute agli altri corpi dell'esercito e da questi assegnate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari sono del pari intestati a favore dell'ufficio stesso.

Tanto gli uni che gli altri saranno formulati come segue: *Il tesoriere centrale pagherà all'ufficio di amministrazione di personali militari vari per conto del . . . . . ovvero dei corpi retro indicati con quitanza del presidente del consiglio d'amministrazione direttore del detto ufficio, o di chi ne fa le veci, la somma di lire . . . . della quale farà contemporaneo versamento nel conto corrente instituito col decreto del Ministero delle finanze 23 giugno 1875*, salvo la eliminazione delle parole « per conto dei corpi . . . . . indicati » quando la somma da pagarsi riguardi le competenze dell'ufficio stesso.

Le somme dovute al predetto ufficio di personali militari vari dai corpi dell'esercito o da altre amministrazioni sono a loro cura versate nelle tesorerie provinciali, prelevando corrispondenti vaglia del tesoro pagabili dalla tesoreria centrale del Regno al *direttore dell'ufficio stesso*.

Articolo 5. — Dopo la loro ammissione a pagamento i mandati sono dalla direzione generale del tesoro consegnati con apposito elenco all'ufficio creditore dal quale sono in seguito restituiti alla stessa direzione generale debitamente quitanzati e descritti in apposito elenco in triplice esemplare.

I mandati sono poscia passati alla tesoreria centrale che li porta a scarico nei suoi conti dandosi debito del loro importo, mediante rilascio di quitanze di conto corrente a favore del predetto ufficio.

I vaglia del tesoro pervenuti all'ufficio di personali militari vari sono trasmessi alla direzione generale del tesoro muniti della quitanza rilasciata colle forme stesse stabilite per i man-

dati di pagamento, e descritti pure in apposito elenco in triplice esemplare per la loro commutazione in quitanza di conto corrente, secondo le regole stabilite per i mandati.

Le quitanze di conto corrente, previe le debite registrazioni, sono dalla direzione generale del tesoro trasmesse all'ufficio di amministrazione di personali militari vari con la restituzione di un esemplare degli elenchi dei mandati o dei vaglia cui le medesime si riferiscono.

Articolo 6. — Tutte le spese cui si provvede col fondo in conto corrente sono soddisfatte dalle tesorerie provinciali sopra appositi *ordini di pagamento* formati a matrice e contromatrice, i quali sono emessi direttamente dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e portano la firma del presidente, del relatore e del segretario del Consiglio della stessa amministrazione; il visto del funzionario incaricato del riscontro, di cui all'articolo seguente, ed il bollo d'ufficio.

Articolo 7. — Un funzionario del Ministero della guerra designato con Decreto dello stesso Ministero previo accordo col Ministero del tesoro, ed in sua assenza il funzionario incaricato di farne le veci, ha il mandato di esercitare il riscontro sulle operazioni di conto corrente col tesoro e sulla emissione degli ordini di pagamento col titolo di *Delegato al riscontro*.

Tutti i mandati ed i vaglia del tesoro che pervengono all'ufficio di amministrazione di personali militari vari sono comunicati al delegato al riscontro, il quale con la scorta di essi e degli ordini di pagamento compila giornalmente la situazione ed il movimento del conto corrente con la tesoreria centrale.

La situazione giornaliera del conto corrente è dal delegato al riscontro comunicata al Ministero della guerra.

Del pari, in ciascun giorno, mediante apposito prospetto sottoscritto dal delegato stesso e munito del visto del direttore capo della Divisione assegni presso il Ministero della guerra, è data notizia alla direzione generale del tesoro di tutti gli ordini di pagamento che si emettono *nel giorno stesso* e della singola loro imputazione secondo le categorie di spese mentovate nell'articolo 3°.

Articolo 8. — La direzione generale del tesoro accerta se gli ordini emessi si riferiscano a spese della natura indicata nell'articolo 3°; se il loro importo non ecceda il fondo disponibile sul conto corrente, se quelli aventi riferimento a spese pagabili con fondi stanziati in bilancio trovino la loro corri-

spondenza in regolari impegni o in prelevamenti fatti con ordinari mandati versati in conto corrente; e provoca all'occorrenza i provvedimenti opportuni per l'andamento normale del conto corrente.

La direzione generale del tesoro potrà verificare, per mezzo di funzionari propri presso l'ufficio di personali militari vari le scritture del conto corrente col tesoro, dandone preventiva partecipazione al Ministero della guerra.

Articolo 9. — Le tesorerie provinciali estingueranno gli ordini di pagamento di cui tratta il precedente articolo 6° portando in uscita la somma corrispondente come somministrazione di fondi fatta alla tesoreria centrale del Regno, dalla quale riceveranno il rimborso mediante corrispondente quietanza.

A tal'uopo l'ufficio d'amministrazione, dopo accertate le somme da rimborsarsi ai singoli tesorieri, compilerà apposite note dei pagamenti mensili, Modello C, che trasmetterà al Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro) il quale ordinerà alla tesoreria centrale di emettere le quietanze di rimborso a favore dei tesorieri provinciali, facendo il corrispondente prelevamento dal credito dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari sul conto corrente di cui all'articolo 1°.

Articolo 10. — Il decreto del Ministero delle finanze in data 23 giugno 1875 sopracitato s'intende modificato nel senso delle disposizioni del presente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 gennaio 1892.

Il Ministro del tesoro L. Luzzatti — *Il Ministro della guerra* Pelloux.

N. **22**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della nuova stazione di *Bastia* e di un binario di raccordo fra la stazione stessa e *Mondovì*.** — 10 febbraio.

Si rende noto alle autorità militari che venne aperto all'esercizio la stazione di *Bastia* sulla linea *Bra-Savona*, e cessò di funzionare quella omonima, sulla linea *Carrù-Mondovì*. La detta nuova stazione fu abilitata al trasporto in servizio interno e cumulativo italiano, di tutte le merci a grande velocità, piccola velocità, accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame.

Fra la nuova stazione di *Bastia* e la linea di *Mondovì* venne pure attivato un raccordo, per cui i trasporti da *Mondovì* e da oltre verso *Bra*, *Savona*, ed oltre, devono percorrere il nuovo raccordo e conseguentemente essere tassati per la distanza risultante dal transito per il raccordo stesso.

Le distanze dalle stazioni di *Bastia* e *Mondovì* a quelle della linea *Torino-Savona* sono indicate nel quadro seguente:

Dalle stazioni controindicate alle seguenti e viceversa	Bastia	Mondovì	Dalle stazioni controindicate alle seguenti e viceversa	Bastia	Mondovì
	Chilometri			Chilometri	
Bra	37	47	Sale Langhe . .	21	31
Cherasco . . .	29	39	Saliceto	29	39
Narzole	22	32	Cengio	32	42
Monchiero Dogliani	17	27	S. Giuseppe di Cairo	41	51
Farigliano . . .	11	21	Santuario . . .	55	65
Carrù.	6	16	Savona	61	71
Niella.	5	15	Bastia	»	10
Castellino Tanaro	10	20	Mondovì . . .	10	»
Ceva	15	25			

Il Ministro — PELLOUX.

N. **33**. — TRASPORTI MILITARI. — **Rinnovazione dei biglietti fissi a cartoncino nei libretti ferroviari**. — 11 febbraio.

Per soddisfare alle richieste degli impiegati civili nelle amministrazioni dipendenti, i quali desiderano far risultare sul libretto di viaggio le variazioni di grado avvenute dopo la distribuzione di quel documento, è stato disposto che i biglietti fissi a cartoncino annessivi, possano venire rinnovati

al prezzo di L. 0,15 da pagarsi colle stesse norme stabilite pel pagamento dei libretti.

Le domande relative dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) unitamente al libretto ferroviario.

Il Ministro. — PELLOUX.

N. **24.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la fanteria.** — 11 febbraio.

È stato pubblicato in un solo volume il nuovo *Regolamento di esercizi per la fanteria* approvato da S. M. il Re, in sostituzione di quello provvisorio in data 11 ottobre 1889.

Esso andrà subito in vigore e dovrà formare oggetto di conferenze in tutti i corpi.

I comandi, i corpi e gli uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno loro necessarie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali, saranno dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del regolamento di amministrazione.

Il volume è rilegato in tela. Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 75.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 febbraio

FEBBRAIO 18. — Inscritti di leva riformati o dichiarati rivedibili che vengono chiamati ad una nuova visita, *pag.* 29.
» 18. — Varianti alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari, *pag.* 35.
» 19. — Invio in licenza straordinaria dei militari arruolati per fatto di leva e chiamati alle armi contemporaneamente con un fratello, *pag.* 36.
» 19. — Modificazione al cinturino di bufalo mod. 1873, *pag.* 38.
» 19. — Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino, *pag.* 38.
———— Decisioni di massima, *pag.* 39.

BIBLIOTECA ROMA ORTO EMANUELE

Atto N. **25.** — RECLUTAMENTO — **Inscritti di leva riformati o dichiarati rivedibili che vengono chiamati ad una nuova visita** — 18 febbraio.

Nell'intendimento di dare delle norme di procedura permanenti per l'applicazione dell'art. 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento e del § 344 del relativo regolamento, questo Ministero determina quanto appresso:

1° Appena ricevuto l'ordine di sottoporre a nuova visita inscritti stati riformati o dichiarati rivedibili, il prefetto o sottoprefetto presidente del Consiglio di leva designato per siffatta visita fisserà il giorno e l'ora in cui il Consiglio stesso dovrà riunirsi per tale scopo, avendo cura che siavi un congruo tempo tanto per far precettare gli inscritti medesimi, quanto perchè questi abbiano campo di presentarsi alla detta visita, e ne darà subito comunicazione al prefetto o sottoprefetto del circondario a cui essi appartengono per fatto di leva.

2° Ricevuta tale comunicazione, il prefetto o sottoprefetto di quest'ultimo circondario disporrà onde a cura dei sindaci dei comuni in cui risiedono gli inscritti di cui trattasi sia a questi intimato il precetto (conforme al modello unito alla presente istruzione) di presentarsi al Consiglio di leva designato per la loro visita e si accerterà che la intimazione del precetto medesimo sia stata fatta personalmente agli inscritti cui riguarda, e che, ove la intimazione non abbia potuto per qualsivoglia motivo effettuarsi nel modo suaccennato, siano state osservate le norme indicate nell'ultimo capoverso del § 155 del citato regolamento.

3° Lo stesso prefetto o sottoprefetto, di cui al paragrafo precedente, provvederà in pari tempo perchè i detti inscritti siano dal sindaco del rispettivo comune di residenza muniti

di un certificato atto a stabilire la loro identità personale, certificato che dovranno esibire al Consiglio di leva designato per la loro visita, e che a quelli di essi, che avessero da allegare alcune delle infermità di cui è cenno nel § 320 del citato regolamento, sia fornito, ove ne sia il caso, l'atto di notorietà indicato nel paragrafo stesso e da presentarsi all'atto della nuova visita.

4° Eseguite le disposizioni di cui ai precedenti N. 2 e 3, il prefetto o sottoprefetto del circondario, al quale gli inscritti di cui trattasi appartengono per fatto di leva, trasmetterà subito al prefetto o sottoprefetto presidente del Consiglio di leva designato per la visita un estratto della lista di estrazione relativo a ciascuno di quegli inscritti, indicando ad un tempo la categoria nella quale dovranno essere arruolati per la sorte del rispettivo numero d'estrazione nel caso fossero dichiarati idonei al servizio militare.

5° Il Consiglio di leva designato per la visita, constatata la identità personale degli inscritti, procederà al loro esame, seguendo le norme tracciate nel capo IX del regolamento sul reclutamento e tenendo presente in ispecial modo il disposto dal § 341 dello stesso regolamento ove trattisi d'inscritti riformati, o dai §§ 346 e 347 ove si tratti di rivedibili.

6° Per quelli inscritti che devono essere inviati in osservazione presso l'ospedale militare sia ai termini del § 320, sia ai termini del susseguente § 330 del citato regolamento, il Consiglio di leva designato per la loro visita osserverà le norme stabilite nei successivi §§ 331 e 333.

7° Agli inscritti sottoposti a nuova visita in forza dell'articolo 85 della legge e giudicati inabili al servizio militare sarà confermata la decisione di riforma; in tal caso verrà ad essi, dal presidente del Consiglio di leva designato per la loro visita, rilasciata, in sostituzione della dichiarazione di riforma che hanno presentato, un'altra dichiarazione conforme al modello N. 26 del regolamento, nella quale sarà fatto risultare della decisione con cui fu confermata la loro riforma in seguito all'applicazione dell'art. 85 della legge.

8° Gl'inscritti sottoposti a nuova visita per l'art. 85 della legge, i quali siano giudicati rivedibili saranno rimandati alla prima ventura leva ed in base a tale decisione il prefetto o sottoprefetto del loro circondario li farà aggiungere nelle liste di detta leva ed in quelle di estrazione a mente del § 41 del regolamento.

Ove però fosse per essi terminato il periodo della rivedibi-

lità dovrà essere confermata la loro riforma, osservate le norme indicate nel precedente N. 7.

9° Gli inscritti sottoposti a nuova visita in applicazione del § 344 del regolamento, i quali non siano dal Consiglio di leva giudicati idonei al servizio militare, non devono essere riformati, ma continueranno a restare nella loro posizione di mandati rivedibili alla leva successiva a quella a cui hanno concorso.

Ad essi non verrà rilasciata alcuna dichiarazione.

10° Gli inscritti rivisitati tanto ai termini dell'art. 85 della legge, che ai termini del § 344 del regolamento, i quali siano giudicati idonei al servizio militare, verranno dal Consiglio di leva designato per la loro visita arruolati per conto del circondario in cui hanno concorso alla leva nella categoria che ad essi spetta in ragione del rispettivo numero di estrazione; saranno in pari tempo avvertiti che, se credono di avere diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, debbono farlo valere con tutta sollecitudine, presentando, o facendo presentare i voluti documenti al Consiglio di leva del circondario in cui hanno concorso alla leva, al quale spetta di decidere su tale proposito.

11° Gli inscritti rivisitati, che vengono giudicati inabili al servizio militare, oppure, se giudicati idonei, sono arruolati nella 2ª categoria, sono immediatamente lasciati in libertà dal consiglio di leva designato.

Essi hanno diritto ai mezzi di viaggio per ritornare al capoluogo del loro mandamento di residenza. Il presidente del Consiglio di leva che li ha rivisitati dovrà interrogarli se desiderano questi mezzi di viaggio ed in caso di risposta affermativa ne darà subito avviso al comando del distretto militare locale onde provveda in proposito.

12° Gli inscritti rivisitati, che sono giudicati idonei al servizio militare ed arruolati nella 1ª categoria, vengono, salvo speciali disposizioni del Ministero a loro riguardo, lasciati in libertà, onde possano tornare al luogo di loro residenza, muniti dei mezzi di viaggio, come quelli di cui al precedente N. 11, se la classe della leva durante la quale avviene la loro rivisita non trovasi ancora sotto le armi.

Essi dovranno poi presentarsi alle armi cogli uomini di 1ª categoria di detta classe.

Se invece al tempo della visita dei mentovati inscritti la classe della leva allora in corso trovasi già sotto le insegne, gli inscritti medesimi sono senz'altro dal Consiglio di leva designato per la loro visita avviati al distretto militare nel cui territorio ha sede lo stesso Consiglio per essere, se con-

fermati idonei, assegnati secondo la loro attitudine, e diretti subito ad un corpo reclutato dal loro distretto militare di leva.

13° Quelli degli inscritti di cui all'ultimo capoverso del numero precedente che dichiarassero di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno trattenuti in sussistenza presso il distretto militare, per un periodo di tempo però non maggiore di un mese, in attesa che il Consiglio di leva del rispettivo circondario si pronunci sulla loro domanda di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ed il comandante del distretto medesimo ne informerà subito il Ministero della guerra, nonchè il prefetto o sottoprefetto del circondario a cui gli inscritti medesimi appartengono per fatto di leva.

Lo stesso comandante, appena riceverà avviso dal prefetto o sottoprefetto del circondario di leva o dal Ministero della guerra che i detti inscritti furono assegnati alla 3ª categoria, li rinvierà, muniti dei mezzi di viaggio, al capoluogo del mandamento di loro residenza.

Quando invece sia avvertito che i detti inscritti non furono ammessi alla 3ª categoria, oppure quando sia trascorso il suindicato periodo di un mese, il comandante di cui sopra, li assegnerà ed avvierà subito ad un corpo a mente del precedente N. 12.

14° Dopo che il Consiglio di leva designato per la nuova visita ha pronunciato la sua decisione circa gli inscritti visitati, il presidente del Consiglio stesso trasmetterà al prefetto o sottoprefetto del circondario a cui i detti inscritti appartengono per fatto di leva il comunicatogli estratto della lista di estrazione ai medesimi relativo, in cui sarà indicato l'esito delle visite, unendovi l'elenco Mod. N. 15 compilato dall'ufficiale delegato in 1°, e, quando ne sia il caso, la dichiarazione di riforma dagli inscritti presentata, la quale deve essere conservata in quell'ufficio di leva.

15° Ricevuta comunicazione degli atti di cui al numero precedente, il detto prefetto o sottoprefetto provvederà perchè delle decisioni pronunciate dal Consiglio di leva designato per la rivisita sia fatto risultare, mediante apposite annotazioni, sulle liste di leva e di estrazione e ne darà notizia al comandante del distretto militare ed al sindaco del comune a cui ciascuno degli inscritti rivisitati appartiene.

16. Il prefetto o sottoprefetto di cui sopra disporrà inoltre perchè agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria e lasciati in libertà, nonchè a quelli arruolati nella 2ª categoria venga, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, rimesso con tutta sollecitudine il rispettivo

foglio provvisorio di congedo illimitato rilasciato dall'ufficiale delegato del Consiglio di leva presieduto da esso prefetto o sottoprefetto.

17° Gli inscritti chiamati a nuova visita, che non si presentano senza giustificare di esserne legittimamente impediti saranno dal Consiglio di leva designato per detta visita dichiarati renitenti.

Il presidente del Consiglio di leva designato per la nuova visita ne darà subito partecipazione al prefetto o sottoprefetto del circondario a cui essi inscritti appartengono per fatto di leva, il quale provvederà perchè ne sia fatto risultare sulle liste di leva e di estrazione, nonchè sull'elenco Mod. N. 63 delle variazioni seguite nei renitenti nel semestre in corso, e disporrà, quando lo creda opportuno, per l'applicazione del disposto nei due capoversi del § 618 del regolamento sul reclutamento.

I predetti renitenti, che si presentino o siano arrestati devono essere visitati dal Consiglio di leva designato per la rivisita, a cui spetta di giudicare sulla loro idoneità al servizio militare ed anche di determinare se sia il caso di applicare ad essi il disposto dal § 611 del regolamento.

Quelli, ai quali è mantenuta la nota di renitenza, dovranno dopo la visita suindicata essere deferiti all'autorità giudiziaria dal prefetto o sottoprefetto del circondario a cui appartengono per fatto di leva.

18° Nel caso che gli inscritti chiamati a nuova visita provino di essere per malattia impediti a presentarsi nel giorno stabilito, il presidente del Consiglio di leva designato per la nuova visita ne informa il prefetto o sottoprefetto del circondario di leva, il quale dovrà accertarsi delle condizioni reali in cui si trovano gli inscritti medesimi e provvedere a tempo opportuno onde siano di nuovo precettati a recarsi alla visita avanti al Consiglio di leva suddetto nel giorno che sarà stato fissato in seguito ad accordi presi col presidente del Consiglio stesso.

19° Delle decisioni state emesse e dei provvedimenti presi in eseguimento delle presenti istruzioni i prefetti o sottoprefetti dovranno volta per volta dare partecipazione sollecita al Ministero della guerra.

20° Per le spese relative ai mezzi di viaggio ed all'assegno di mantenimento che occorrono per gli inscritti chiamati a nuova visita a mente dell'articolo 85 della legge e del § 344 del regolamento sul reclutamento i comandanti dei distretti militari terranno presenti le disposizioni date con l'*Atto* N. 222 del 9 dicembre 1890. *Il Ministro* — Pelloux.

PRECETTO

per presentarsi alla visita avanti il Consiglio di leva di [1] . . . .

In conformità all'ordine dato da S. E. il Ministro della guerra e partecipato dal signor Prefetto (o sottoprefetto) di [2] . . . .

Il Sindaco del comune di . . . . . avverte. . . . . inscritto della leva sulla classe . . . . cui toccò in sorte il N. . . . d' estrazione nel mandamento di . . . . . stato dal Consiglio di leva di . . . . . riformato (o dichiarato rivedibile) che dovrà presentarsi il giorno . . . del mese di . . . . . alle ore . . innanzi al Consiglio di leva di . . . . . per essere esaminato e, se idoneo, sottoposto all'arruolamento.

Gli rammenta che la sua disobbedienza lo esporrebbe ad essere dichiarato renitente.

Lo avvisa inoltre che dovrà presentare al detto Consiglio di leva designato a visitarlo il presente precetto, la dichiarazione di riforma [3] ed un certificato constatante la sua identità personale che dovrà richiedere al sottoscritto.

Se egli crede di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria dovrà, ove sia riconosciuto idoneo, dichiararlo al Consiglio di leva designato a visitarlo e presentare poi con tutta sollecitudine i prescritti documenti al Consiglio di leva del circondario al quale appartiene per fatto di leva.

Lo avverte infine che gli spettano i mezzi di viaggio dal capoluogo di questo mandamento a [1] . . . . . e che potrà ottenerli facendone la richiesta per mezzo del sottoscritto al comandante del distretto militare.

Fatto a . . . . . il . . . . . 189 . .

IL SINDACO.

---

(1) Città in cui ha sede il Consiglio di leva delegato per la visita.
(2) Circondario a cui appartiene l'inscritto per fatto di leva.
(3) Per i soli riformati.

N. **26** — SUSSISTENZE MILITARI — **Varianti alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari**. — 18 febbraio.

Al secondo e al terzo comma del § 167 modificato dall'*Atto* 432 del 1891 delle « Norme amministrative e contabili per la gestione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari » in data 1° luglio 1889 sono sostituiti i seguenti, le disposizioni dei quali devono aver effetto amministrativo e contabile dal 1° gennaio del corrente anno.

« Sugli epiloghi stessi è fatto il computo delle somministrazioni secondo il prezzo stabilito annualmente dal Ministero (1). I medesimi, firmati dal consegnatario, sono inviati in duplice esemplare, entro i primi 3 giorni dopo scaduto il trimestre, all'ufficio di commissariato dal quale il panificio dipende direttamente.

« Il detto ufficio, accertata la perfetta regolarità degli epiloghi appone nella quarta pagina di essi la seguente dichiarazione:

« *Visto questo epilogo si dichiara che l'importo della provvista del pane, oggetto del medesimo, ascende alla somma di lire . . . . . e centesimi . . . . . della quale chiede il rimborso al* (2) . . . . .

« A . . . . . *Il . . . commissario* »

« Quindi, entro il sesto giorno, trasmette un esemplare, corredato dai boni di prelevamento, al corpo oppure al prefetto della provincia se si tratta di stabilimenti carcerari, perchè dispongano per il versamento in tesoreria dell'importo delle somministrazioni e rimettano all'ufficio suddetto la quietanza comprovante l'eseguito versamento.

« L'ufficio, ricevuta la quietanza, la comunica al consegnatario interessato, perchè ne ricavi le indicazioni che gli occorrono per completare i documenti contabili e, riavutala, la invia alla direzione di commissariato accompagnata dall'indicazione del numero complessivo delle razioni pane somministrate nel trimestre a cadun corpo o stabilimento.

« La direzione invia al Ministero (Segretariato generale) la quietanza e fa conoscere alla Direzione generale servizi amministrativi (Divisione sussistenze e trasporti) il numero delle razioni pane fornite ». *Il Ministro* — PELLOUX.

---

(1) Quando non intervenga nuova disposizione s'intenderà mantenuto in vigore il prezzo dell'anno precedente.

(2) Corpo . . . . . o prefetto della provincia di . . . . . .

N. 27. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in licenza straordinaria dei militari arruolati per fatto di leva e chiamati alle armi contemporaneamente con un fratello.** — 19 febbraio.

A senso del § 693 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento possono essere inviati in licenza straordinaria i militari arruolati per fatto di leva e vincolati alla ferma di anni due, tre o quattro, i quali abbiano contemporaneamente alle armi un fratello germano o consanguineo esso pure arruolato per fatto di leva ed ascritto ad una classe successiva, od anche alla stessa loro classe.

Però i militari che si trovano in siffatte condizioni non possono, a mente del successivo § 699, essere licenziati da sotto le armi se non dopo che abbiano compiuti otto mesi di servizio, e, nel caso che il fratello, che trovasi contemporaneamente alle armi, siasi presentato coll'ultima classe chiamata, non prima che questo fratello sia stato riconosciuto definitivamente idoneo al servizio, tanto presso il distretto quanto presso il corpo al quale venne assegnato.

Ora avviene, e non raramente, che due fratelli per contemporaneo concorso ad una stessa leva dipendente da ragione di età, di rivedibilità, di malattia, di omissione od altro motivo, vengano arruolati nella 1ª categoria, e debbano quindi presentarsi alle armi in un medesimo tempo.

In questi casi, non potendosi pel disposto del citato § 699 accordare la licenza straordinaria all'uno o all'altro dei fratelli se non al termine del primo periodo d'istruzione, le famiglie di tali militari vengono a trovarsi nella condizione di avere, sebbene temporaneamente, due figli di 1ª categoria entrambi sotto le armi.

Per evitare siffatte conseguenze, che non sono in perfetta armonia coi criteri generali cui sono state ispirate le disposizioni che regolano l'invio in licenza straordinaria per motivi di famiglia, e secondo le quali nessun militare *arruolato in 1ª categoria per fatto di leva e che non sia vincolato alla ferma di anni cinque* debba restare sotto le armi contemporaneamente ad un fratello germano o consanguineo *esso pure arruolato in 1ª categoria per fatto di leva*, questo Ministero è venuto nella determinazione di stabilire quanto appresso:

1° Nel caso che due fratelli germani o consanguinei dovessero per qualsiasi ragione essere chiamati contemporaneamente alle armi potrà essere ritardata la chiamata del più giovane di essi, finchè l'altro non abbia compiuto il periodo

di servizio sotto le armi prescritto dal § 699 della citata Istruzione complementare;

2° Per ottenere detto beneficio il più giovane dei detti fratelli dovrà farne domanda al comandante del distretto militare da cui dipende per fatto di leva, il quale comandante, dopo che si sarà accertato, mediante i dati resultanti dai fogli matricolari, che l'altro fratello è effettivamente germano o consanguineo del richiedente gli accorderà una breve licenza e quando poi lo stesso fratello sarà stato riconosciuto definitivamente idoneo, provvederà che il richiedente sia lasciato in congedo illimitato provvisorio;

3° Nei quindici giorni anteriori a quello in cui il fratello maggiore verrà a compiere il periodo di servizio di cui al n. 1, il comandante del distretto militare, da cui dipende il fratello più giovane, provvederà a che questi sia chiamato sotto le armi, visitato ed assegnato ad un corpo per correre la sorte della propria classe di leva;

4° Il comandante del distretto, dopo che si sarà assicurato che il detto fratello minore venne riconosciuto idoneo anche al corpo, farà opportuna comunicazione al comandante del corpo cui appartiene il fratello maggiore trasmettendogli copia del relativo foglio matricolare, affinchè questi, se ne fa domanda, possa essere inviato in licenza straordinaria;

5° Nel caso che il fratello maggiore in età venisse riformato in rassegna speciale o di rimando prima di compiere il periodo di servizio di cui al n. 1, il comandante del distretto provvederà subito a che il fratello più giovane sia immediatamente chiamato alle armi;

6° Riguardo a coloro ai quali sono applicabili le disposizioni del presente *Atto* e che si trovano attualmente sotto le armi, il Ministero determina che il più giovane dei due fratelli, se lo chiede, possa subito essere inviato in licenza straordinaria per rimanervi fino a che il fratello maggiore non abbia compiuto il prescritto periodo d'istruzione; dopo di che i comandanti dei rispettivi corpi procederanno al richiamo alle armi del fratello più giovane, ed una volta questi siasi presentato e riconosciuto idoneo, allo invio in licenza straordinaria dell'altro fratello in conformità delle norme precedenti;

7° Affinchè i comandanti dei distretti e dei corpi interessati possano in tempo debito chiamare alle armi o richiamare dalla licenza straordinaria i militari di cui è menzione ai n. 3 e 6 sarà opportuno che ogni qualvolta loro occorrerà

di applicare le presenti disposizioni tengano nota speciale dei detti militari;

8° Nell' applicazione delle disposizioni contenute nel presente *Atto* dovranno essere tenute presenti le norme di cui ai §§ 700, 708, 709 e 710 della preciiata Istruzione complementare. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **28**. — BUFETTERIE — **Modificazione al cinturino di bufalo modello 1873**. — 19 febbraio.

Per aumentare la resistenza dei cinturini modello 1873, è adottata una modificazione consistente nel rinforzare il pendaglio mercè l'applicazione alla faccia interna del medesimo di una striscia di cuoio, che partendo dalla fibbia va gradatamente scemando di spessore fino all'origine dei fori dove ha termine.

Ciascun corpo interessato dovrà richiedere all'opificio arredi militari il campione di cinturino modificato.

Le modificazioni ai cinturini che sono in caricamento ai corpi dovranno farsi a misura del bisogno, cioè man mano occorrerà di rinnovare gli attuali pendagli perchè resisi inservibili. *Il Ministro* - PELLOUX.

N. **29**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino**. — 19 febbraio.

Presi gli ordini di S. M., il sottoscritto avverte che gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino dovranno fregiarsi, nei modi stabiliti dalla Istruzione sulla divisa, della cifra stata adottata per la prefata Altezza Reale, la di cui forma rilevasi dal seguente disegno.

Il Ministro — PELLOUX.



DECISIONI DI MASSIMA

150.

Attribuzioni dei comandanti d'artiglieria. — Consta a questo Ministero che nelle relazioni d'ufficio fra i comandi di divisione territoriale e quelli di artiglieria non si seguono da tutti criteri uniformi, di guisa che la corrispondenza dei reggimenti di artiglieria che deve passare per i comandi di divisione subisce talora ritardi assai rilevanti.

Ad evitare siffatto inconveniente, il Ministero intende che i reggimenti o distaccamenti d'artiglieria stanziati nel territorio di una divisione diverso da quello ove risiede il rispettivo comando d'artiglieria, siano da considerarsi nei casi speciali cui accenna il § 193 del regolamento di disciplina. Per detti corpi o distaccamenti, adunque, i comandanti di divisione dovranno precisare quali fra i documenti specificati al § 191 del predetto regolamento avranno da passare d'ora in poi pel comando di artiglieria e quali no.

Però di questi ultimi documenti quelli che riflettono l'andamento disciplinare e le istruzioni, dovranno sempre essere contemporaneamente trasmessi in copia anche al comando di artiglieria, per comunicazione.

Roma, 1892 — Tip. E. Voghera

ROMA

DISPENSA 5ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 febbraio

FEBBRAIO 18. — Legge 18 febbraio 1892 N. 47, che modifica il Testo unico delle leggi di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 41.

Atto N. **30**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge 18 febbraio 1892, N. 47 che modifica il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra**. — 18 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1°.

Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 14 luglio 1887, n. 4758, serie 3ª, testo unico, modificata dalla legge 24 giugno 1888, n. 5475, serie 3ª, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

All'articolo 58 *togliere* gli alinea *m*) ed *n*).

Modificare l'art. 66 nel modo seguente:

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena constano di:

un comando;
sette compagnie di disciplina;
due compagnie carcerati;
due compagnie reclusi;
un reclusorio.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 3ª, *Atto* N. 19, pagina 21 alinea *h*) *ove dice*: Tariffa VI, *si corregga in:* Tariffa 6ª.

Sostituire alle tabelle I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIX, *le seguenti*:

Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale.

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato, direttori generali e quegli addetti a servizi estranei all'esercito).

5	generali d'esercito;
48	tenenti generali;
92	maggiori generali;
3	maggiori generali medici;
1	maggiore generale commissario;
149	totale.

NB. In ogni caso non vi potrà essere che un solo maggiore generale commissario.

Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

15	colonnelli;
3	colonnelli o tenenti colonnelli;
48	tenenti colonnelli o maggiori: (*a*)
74	capitani;
140	totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. II).

Tabella n. III degli ufficiali dell'arma di fanteria.

178	colonnelli;
191	tenenti colonnelli;
473	maggiori;
1947	capitani;
4023	tenenti e sottotenenti;
6812	totale.

Tabella n. V degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

44	colonnelli;
48	tenenti colonnelli;
130	maggiori;
496	capitani;
924	tenenti e sottotenenti;
1642	totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. V).

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma del genio.

23 colonnelli;
25 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
177 capitani;
301 tenenti e sottotenenti;

578 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. VI).

Tabella n. VIII degli ufficiali del corpo sanitario militare.

16 colonnelli medici;
25 tenenti colonnelli medici;
55 maggiori medici;
300 capitani medici;
376 tenenti e sottotenenti medici;

772 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. VIII).

Tabella n. IX degli ufficiali del corpo di commissariato militare.

13 colonnelli commissari;
12 tenenti colonnelli commissari;
26 maggiori commissari;
92 capitani commissari;
207 tenenti e sottotenenti commissari;

350 totale. Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. IX).

Tabella n. X degli ufficiali del corpo contabile militare.

1 colonnello contabile;
9 tenenti colonnelli contabili;
68 maggiori contabili,
384 capitani contabili;
1027 tenenti e sottotenenti contabili;

1489 totale.

(Tabella n.XI. Rimane ferma quella della legge 14 luglio 1887, attualmente in vigore).

Tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro (stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

21 colonnelli;
21 tenenti colonnelli;
27 maggiori;
230 capitani;
119 tenenti e sottotenenti;

418 totale.

Tabella n. XIX dei capitecnici d'artiglieria e genio.

8	capitecnici	principali di 1ª	classe;
16	id.	id. 2ª	id.
25	id.	id. 3ª	id.;
25	id.	di 1ª classe;	
30	id.	di 2ª id.;	
45	id.	di 3ª id.;	
149	totale.		

Articolo 2°.

Le varianti di cui sopra dovranno essere condotte a termine entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, fatta eccezione per quella concernente la riduzione degli ufficiali subalterni di fanteria, la quale sarà graduale ed in relazione alla produzione di reclutamento delle scuole militari.

Articolo 3°.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 6ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 marzo

FEBBRAIO 21. — Legge 21 febbraio 1892, N. 58, che concerne il Tiro a segno nazionale *pag.* 45.
» 28. — Legge 28 febbraio 1892, N. 59, portante modificazioni al Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito, *pag.* 46.
MARZO 1. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 49.
» 4. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Ponte a Moriano e Noto-Modica, *pag.* 50.
» 4. — Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro, *pag.* 51.
» 4. — Modificazioni ai programmi annessi al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare, *pag.* 51.

Atto N. **21**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Legge 21 febbraio 1892 N. 58, che concerne il tiro a segno nazionale**. — 21 febbraio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

UMBERTO I, ECC. RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale è sotto l'alta sorveglianza dei Ministeri dell'interno, della guerra e della pubblica istruzione.

Il relativo servizio dipende dal Ministero della guerra, così per la parte tecnica, come per la parte amministrativa.

La pianta organica dell' ufficio speciale oggi esistente ed i fondi corrispondenti passano dal Ministero dell'interno a quello della guerra.

In questo senso sono modificati gli articoli 2 e 12 della legge 2 luglio 1882 N. 883.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 20, pag. 21, al penultimo capoverso *sostituire* quello seguente:

I distretti, oltre alle copie occorrenti al comando ed alle compagnie permanenti, dovranno provvederne i reparti di milizia mobile e di milizia territoriale, a mente delle disposizioni di cui al quadro H dell'appendice al tomo II della istruzione per la mobilitazione del R. esercito.

Art. 2.

In esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, per l'esercizio 1891-92:

a) la somma stanziata al capitolo 31 dello stato di previsione dell'Interno passa a costituire il capitolo 42 bis dello stato di previsione della Guerra;

b) di lire 18,000 viene diminuito il capitolo 1 dello stato di previsione dell'Interno (Personale) e di altrettante lire 18,000 aumentato il capitolo 1 dello stato di previsione della Guerra.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.
Pelloux.
P. Villari.
L. Luzzatti.

N. 59 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge 28 febbraio 1892 N. 59, portante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.** — 28 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito in data 27 agosto 1887, N. 4919 (Serie 3ª) testo unico, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

All'articolo 7 sostituire il seguente:

« Hanno diritto all'indennità cavalli gli ufficiali a cui sono « assegnate razioni di foraggio secondo le norme stabilite « nella tabella relativa, e che possiedono cavallo di servizio « (da sella). »

Abrogare l'art. 17.

Tabella I.

All'annotazione N. 2 togliere: i colonnelli brigadieri.

Tabella II.

All'annotazione N. 4 togliere il primo periodo.

All'ultimo capoverso dell'annotazione N. 7 sostituire il seguente:

« Agli aiutanti maggiori in 1° presso la scuola militare e « presso la scuola dei sottufficiali ed agli aiutanti maggiori « in 1° ed in 2° dei reggimenti di fanteria di linea, di ber- « saglieri ed alpini, spetta una razione di foraggio.

« I capitani dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersa- « glieri e degli alpini non contemplati negli alinea precedenti, « avranno diritto ad una razione di foraggio pel loro cavallo, « quando vengano inscritti sul quadro di avanzamento per « turno di anzianità. »

Modificare il 2° e 3° capoverso dell'annotazione N. 8 così:

« Ai capitani addetti agli uffici degli ispettori d'artiglieria « ed ai comandi d'artiglieria da campagna; agli ufficiali in- « feriori d'artiglieria da campagna e da montagna; agli uffi- « ciali inferiori d'artiglieria e genio addetti come insegnanti « alla scuola d'applicazione di dette armi ed a quelli delle « compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio, spet- « tano due razioni di foraggio.

« Agli ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza e a « quelli del genio addetti alle compagnie telegrafisti e spe- « cialisti, spetta una razione di foraggio. »

All'annotazione N. 9 sostituire la seguente:

« Agli ufficiali superiori medici ed ai capitani medici spettano « le razioni di foraggio delle armi di artiglieria e del genio. »

Sostituire la tabella III colla seguente:

« Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito perma- « nente. »

	Indennità annua
Ufficiali generali, colonnelli medici ispettori ed ufficiali dell'arma di cavalleria	L. 400
Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi di artiglieria e genio; ufficiali subalterni di artiglieria dei reggimenti da campagna e del reggimento da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno	L. 340
Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena; ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, ufficiali subalterni di artiglieria da fortezza, ufficiali di altri corpi	L. 280

Modificare l'annotazione N. 2 così:

« Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali di « ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600. »

Togliere l'annotazione N. 4.

Modificare nel modo che segue l'annotazione N. 5 che diventa N. 4.

« 4° L'ufficiale che rimanendo in effettività di servizio passa « da una posizione nella quale ha diritto all'indennità cavalli « ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità ca- « valli per quel numero di giorni, non superiore a 30, nei quali « tenne effettivamente cavallo.

« L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene « cavallo di servizio da sella. »

Tabella IV.

Ridurre da lire 7200 a 4800 la indennità di carica stabilita all'alinea *a*): ridurre da lire 3600 a 2400 la indennità di carica stabilita agli alinea *b*) *c*) e *d*).

Ridurre a lire 500 l'indennità annua assegnata all'alinea *n*) per i professori titolari militari.

Togliere l'alinea *o*)

Togliere l'alinea *p*).

Ridurre a lire 300 il soprassoldo per gli ufficiali specificati nell'alinea *q*).

Ridurre a lire 300 la somma annua assegnata agli ufficiali ed impiegati indicati all'alinea *t*); togliere nell'alinea stesso la dicitura « ufficiali subalterni del corpo contabile militare, « rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di « magazzino nei distretti o corpi ove tengono posto di ca- « pitano. »

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori, li conserveranno.

Alla annotazione N. 1 sostituire la seguente:

« L'ufficiale che, essendo professore titolare in una scuola « militare, venga incaricato di esercitare contemporaneamente « lo stesso ufficio in altra scuola, non riceve per questo se- « condo incarico alcun altro soprassoldo speciale d'insegna- « mento »

Alla annotazione N. 2 sostituire la seguente:

« Non spetta alcun soprassoldo speciale d'insegnamento al- « l'ufficiale che, addetto all'accademia militare, alla scuola « militare, alla scuola dei sottufficiali od ai collegi militari

« per il servizio di governo o di amministrazione, venga in-
« caricato in pari tempo di quello di professore titolare od
« aggiunto. »

TABELLA V.

Modificare l'alinea *a*) così :

« Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale di
« nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti
« dai volontari di un anno e dai plotoni allievi ufficiali. »

Art. 2.

Sarà conservato il cavallo ai capitani dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini che alla data della promulgazione della presente legge hanno compiuto un sessennio nel loro grado.

Art. 3.

È fatta facoltà al Governo di stabilire con decreto reale le modalità per l'esecuzione della presente legge, e di riordinarne le disposizioni in un nuovo testo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **33.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per la fanteria.** — 1° marzo.

È stata pubblicata una nuova « Istruzione sul tiro per la fanteria » in sostituzione di quella in data 23 novembre 1888.

I comandi, i corpi e gli uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno loro necessarie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento di amministrazione.

Il prezzo della Istruzione suindicata è di cent. 60 ciascuna copia legata in tela.

Il Ministro — PELLOUX

N. 84. — TRASPORTI MILITARI — **Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari *Lucca-Ponte a Moriano* e *Noto-Modica*.** — 4 marzo

Si porta a conoscenza delle autorità militari che venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Lucca-Ponte a Moriano* della linea Aulla-Lucca (rete Mediterranea) comprendente le stazioni di *S. Pietro a Vico* e di *Ponte a Moriano*, le quali furono abilitate a tutti i trasporti di merci a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed ordinaria, nonchè a quelli dei veicoli e del bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco *Lucca-Ponte a Moriano* sono indicate nella seguente tabella polio-metrica:

		Lucca
6		S. Pietro a Vico
10	4	Ponte a Moriano

Si rende altresì noto che venne aperto all'esercizio il tronco *Noto-Modica* della linea Siracusa-Licata (rete Sicula) il quale comprende le stazioni di *Rosolini*, *Spaccaforno*, *Pozzallo*, *Scicli* e *Modica*, abilitate a tutte indistintamente i trasporti delle merci a grande ed a piccola velocità ordinaria ed accelerata, compresi i veicoli ed il bestiame, al servizio cumulativo italiano, nonchè la stazione di *Sampieri*, ammessa soltanto al servizio cumulativo delle merci a grande velocità per i colli non eccedenti i chilogrammi ottanta.

Le distanze fra le stazioni del tronco *Noto-Modica* risultano dalla tabella polio-metrica seguente:

					Noto
16					Rosolini
22	6				Spaccaforno
30	15	9			Pozzallo
40	24	19	10		Sampieri
50	35	29	21	11	Scicli
60	44	39	30	20	10 Modica

Il Ministro — PELLOUX.

N. **35**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Armi, munizioni, polveri e preparati piriei provenienti da sequestro** — 4 marzo.

Alle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 55 del 3 aprile 1890, inserto a pag. 137 del *Giornale militare* detto anno, parte 1ª, è apportata la seguente aggiunta:

« Le direzioni possono porre in vendita anche le armi insidiose provenienti da confisca, purchè le medesime sieno « comprese nella licenza concessa dalla locale prefettura a « termine dell'articolo 12 della vigente legge di pubblica si- « curezza. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **36**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazioni ai programmi annessi al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare**. — 4 marzo.

Programma N. 9. — In principio della tesi 7 (pag. 73) si aggiungano le seguenti parole:

« La differenza tra le aree di due poligoni regolari di 2 n lati uno inscritto e l'altro circoscritto ad un medesimo circolo è minore del quarto della differenza tra le aree dei due poligoni regolari di n lati, uno inscritto, l'altro circoscritto a quel medesimo circolo. Il rapporto dell'area di un circolo al quadrato del suo raggio è costante.

Calcolo di π con una data approssimazione ».

Programma N. 10. — Il teorema in principio della tesi 8 (pag. 81) sarà aggiunto in fine della tesi 7; di guisa che la detta tesi 8 sarà limitata soltanto alla:

« Risoluzione di un triangolo obliquangolo ».

Programma N. 14. — Nella tesi 3 (pag. 86) si intenda annullata l'ultima parte incominciando dalle parole:

« La differenza tra le aree di due poligoni etc. sino alla fine della tesi stessa ».

Il Ministro. — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

240

DISPENSA 7ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 marzo

NOVEMBRE 19. — R. Decreto N. 753, che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona, *pag.* 53.
» 19. — R. Decreto N. 755, che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di riva sinistra d'Adige in Legnago, *pag.* 55.
MARZO 7. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 57.
» 7. — Conto corrente con i comandi locali di artiglieria e del genio di Massaua, *pag.* 61.
» 7. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare, *pag.* 61.
» 7. — Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi nei magazzini delle piazze. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini, *pag.* 62.
» 8. — Regolamento di servizio in guerra. — Parte I, *pag.* 63.
» 8. — Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile, *pag.* 64.
» 10. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Gaeta, *pag.* 64.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **87**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 753 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona**. — 19 novembre 1891.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista le legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 N. 532 che modifica il precitato regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Verona vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalle leggi succitate, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Articolo 2°.

Restano affrancati dalle servitù stesse i tratti di terreno tinteggiati in giallo nel piano stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 19 novembre 1891.

UMBERTO. Pelloux.

N. 38. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 755 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di riva sinistra d'Adige in Legnago.** — 19 novembre 1891.

UMBERTO I, ecc. Re d'Italia

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 N. 532 che modifica il regolamento sopraindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione di riva sinistra d'Adige in Legnago vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 19 novembre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N 39. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione. — 7 marzo.

Al Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

§ 155. È abolito.

Anche per i volontari d'un anno sarà quindi osservata la regola ordinaria e cioè: la variazione verrà fatta il giorno

della presentazione e l'assegno decorrerà dal giorno successivo.

§ 255. Nel comma *d*) in luogo di « lo Specchio mod. 390 », pongasi « lo Specchio mod. 380 come sopra;... »

Il mod. 390 si intende pertanto abolito.

§ 388. Dopo « bardatura » aggiungere « da sella ».

§ 437. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 437bis. Per gli oggetti di servizio generale e di cucina, la cui rinnovazione va fatta con acquisti dal commercio, sarà tenuto un congruo fondo di riserva con norme analoghe a quelle stabilite per altri materiali nel successivo § 450 ».

§ 710. Nel secondo comma in luogo « dell'Ufficio di revisione » pongasi « della Direzione territoriale di commissariato ».

§ 924. Nel secondo comma sono tolte le parole « quietanzato dai creditori ».

§ 957. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il computo dei posti di letto, o delle giornate d'uso di effetti letterecci sarà fatto in ragione delle giornate di presenza degli individui, compresi i ricoverati all'infermeria, detraendo però le giornate degli uomini (es. musicanti), che siano stati autorizzati a pernottare fuori di caserma ».

§ 1237. Abolito.

§ 1384. Vi è aggiunto il comma seguente:

« *d*) se si tratta di volontari stati ammessi nei plotoni allievi ufficiali o allievi sergenti o nella scuola d'applicazione di sanità, ne sarà chiesto rimborso alla scuola od al reggimento nel quale sono stati incorporati ».

§ 1474, 1475 e 1476. Sono sostituiti dai seguenti:

« § 1474. Riconosciute regolari le contabilità, la direzione di commissariato trasmette gli epiloghi (originali) dei buoni ai singoli corpi cui riguardano per le ulteriori verificazioni.

« § 1475. I corpi fanno il riscontro degli epiloghi colla *Ricapitolazione sommaria dei buoni* mod. 345 da essi tenuta secondo le norme del § 2331, apponendovi a tergo una dichiarazione, firmata dal direttore dei conti e col *visto* del relatore, dalla quale risulti la concordanza dei conti.

« Gli epiloghi sono quindi rimandati alla direzione di commissariato, la quale trascriverà la dichiarazione, in forma autentica, sulla copia degli epiloghi e unirà alle contabilità delle imprese gli originali e le copie di essi epiloghi in un cogli altri documenti prescritti dai capitoli d'oneri.

« Nel caso di discrepanze tra gli epiloghi e la *Ricapitola-*

zione i corpi ne faranno oggetto di rilievo nella preaccennata dichiarazione e la direzione di commissariato, accertatene le cause, farà rettificare i buoni e gli epiloghi che risultino errati. »

« § 1476. Compiuta la verificazione delle contabilità e inscrittevi le multe e le spese che debbono essere a carico dell'impresa, le direzioni di commissariato le trasmettono all'ufficio di revisione munite di dichiarazione constatante i fatti riscontri.

« I buoni dei corpi saranno conservati presso la direzione per lo spazio di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui sarà stato dichiarato lo svincolo delle cauzioni delle imprese, e quindi verranno passati fra le carte vendibili. »

§ 1478. Il secondo comma è surrogato dal seguente:

« Così pure dicasi per i viveri che venissero somministrati dai magazzini delle sussistenze. »

§ 1493. Al primo comma è sostituito il seguente:

« § 1493. I letti occorrenti alla infermeria sono forniti dalle imprese del casermaggio. »

§ 1594. A questo paragrafo è aggiunto il seguente comma:

« Le spese per le riparazioni alle bardature che occorrono durante l'aggregazione sono pur esse a carico del corpo cui i cavalli sono aggregati. »

§ 1595. Dopo il § 1595 è aggiunto il seguente:

« § 1595*bis*. Per i cavalli dei vari corpi che venissero aggregati a legioni carabinieri ed a corpi non aventi in organico cavalli di truppa (compagnie di sanità e sussistenza, corpo invalidi e veterani, scuole militari — tranne la scuola centrale di tiro di fanteria e la scuola di cavalleria — e stabilimenti militari di pena) non è dovuto assegno di aggregazione.

« I foraggi saranno quindi prelevati per conto diretto dei corpi cui i quadrupedi sono effettivi (§ 1609) e delle spese che siano occorse per la manutenzione della ferratura e delle bardature sarà chiesto rimborso ai corpi stessi. »

§ 1609. Aggiuntovi il capoverso seguente:

« Norme analoghe saranno osservate per il rilascio dei buoni foraggio pei cavalli dei vari corpi che fossero aggregati a legioni carabinieri o a corpi non aventi in organico cavalli di truppa (§ 1595*bis*). »

§ 1726. Il primo comma è modificato come in appresso:

« § 1726. Degli effetti ritirati dagli individui sarà compilato un riepilogo e rimesso, firmato dal relatore, alla sezione magazzino, per servire, sino a classificazione compiuta (§ 1729),

come provvisorio documento di consegna, senza che occorrano iscrizioni sui registri. »

§ 1732. Al comma *d*) è sostituito il seguente:

« *d*) gli oggetti dei materiali dello Stato dichiarati fuori di servizio e le parti utilizzabili ricavati dal disfacimento dei medesimi, gli oggetti di servizio generale e di cucina di riserva (§ 437bis), le bufetterie e bardature di riserva (§ 450), le parti d'armi pel servizio delle riparazioni (§ 460) e gli oggetti di corredo ripresi agli uomini che cessano dal servizio e non più classificabili nei conti collo Stato. »

§ 1745. Al primo comma è aggiunto quanto segue: « Quanto però alle masserizie per la mensa sottufficiali, i corpi prenderanno preventivi accordi circa le scambievoli cessioni e nel caso che le parti non potessero completamente accordarsi, ognuno potrà recar seco le robe che intenda conservare, ponendone però le spese di trasporto a carico della propria massa mensa. »

§ 1792 e 1793. Nel primo comma del § 1792, in luogo di: « i letti per gli uomini di truppa ammogliati » pongasi: « i posti di letto per la moglie ed i figli degli uomini di truppa ammogliati. »

Variante analoga nel secondo comma del § 1793.

§ 1972. Aggiungervi come secondo comma la disposizione di cui in appresso:

« Ad ogni inscritto da arredarsi sarà pure distribuito, a carico dei distretti, il *Libretto personale*. »

§ 1981. Togliere le parole: « ed i libretti personali » e aggiungere invece alla fine del paragrafo: « e richiede ad un tempo un corrispondente numero di *Libretti personali* e di *Fogli d'equipaggiamento* mod. 715. »

§ 1982. Al termine del secondo comma e al principio del terzo correggere come segue: « . . . . e distribuisce agli inscritti da arredarsi il libretto personale e il foglio d'equipaggiamento già debitamente intestati. »

« Sui fogli d'equipaggiamento fa quindi notare, come già distribuiti, la gavetta ed il cucchiaio, e quindi il numero degli altri capi di corredo da distribuire, tenuto conto . . . . » ecc.

§ 1983. Abolito.

§ 1984. Nel secondo comma in luogo di: « libretti personali » pongasi: « fogli d'equipaggiamento. »

§ 1985. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In questa operazione il comandante della compagnia è coadiuvato dagli ufficiali venuti dai corpi pel ricevimento degli inscritti e dal furiere od altro scrivano. »

§ 1986, 1987, 1988 e 1989. Sostituiti dai seguenti:

« § 1986. Nella vestizione degli inscritti si osserveranno procedimenti analoghi a quelli stabiliti per i richiamati dal congedo dal tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione (n. 161, 162, 163 e 164) intendendosi che ciò che ivi si attribuisce ai comandanti di plotone va riferito al comandante della compagnia permanente.

« Per gli inscritti assegnati a corpi che hanno mandato ufficiali al distretto, ogni ufficiale dovrà assicurarsi che gli inscritti del proprio corpo abbiano ricevuto tutti gli oggetti nella quantità e secondo la classe segnata sui rispettivi fogli d'equipaggiamento e in prova della verificazione apporrà la propria firma, in luogo di quella del comandante della compagnia, sulla parte del foglio (parte 1ª) che deve essere incollata sui libretti personali. »

« § 1987. Terminata la vestizione, la sezione magazzino, colla scorta dei fogli d'equipaggiamento (parte 2ª) ricevuti dal comandante della compagnia forma un riepilogo generale degli oggetti nuovi distribuiti ed uno degli oggetti usati e della quantità complessiva delle robe si dà scarico sui registri interni, conservando a giustificazione della distribuzione gli stessi riepiloghi e i fogli d'equipaggiamento.

« Fatto ciò, compila, distintamente per ciascuno dei corpi cui gli inscritti furono assegnati, un *Prospetto complessivo degli oggetti distribuiti* mod. 215 (*) e lo rimette al direttore dei conti, il quale vi aggiungerà l'indicazione dell'assegno di primo corredo e provvederà che siano trasmessi ai corpi interessati per le correlative operazioni di rimborso. »

« § 1988. Nella vestizione degli inscritti di leva che occorra di dover arredare isolatamente saranno osservati i procedimenti delle ordinarie distribuzioni e non occorreranno quindi i fogli d'equipaggiamento.

« Gli oggetti così distribuiti potranno però essere compresi nei *Prospetti* mod. 215 insieme cogli altri. »

« § 1989. Sistemate le scritture, la sezione magazzino restituirà alla compagnia il buono provvisorio per le gavette ed i cucchiai (§ 1981), riprendendo quelli di tali oggetti che fossero sopravanzati.

« La gavetta ed il cucchiaio per gli inscritti assegnati ai carabinieri, agli alpini,... » ecc. (come nel testo attuale).

« § 2023. Nel secondo comma (*Atto* 74-1890) sono tolte le

(*) In semplice copia.

parole « panno e di », e al paragrafo è invece aggiunta, come terzo comma, la disposizione di cui in appresso:

« I reggimenti granatieri hanno inoltre l'obbligo di ritirare a tutti i congedandi anche le *giubbe di panno.* »

§ 2348. Al secondo comma aggiungere: « ...., non che i registri ausiliari di cui al § 1756bis ».

§ 2495. E' modificato come in appresso:

« § 2495. Ogniqualvolta avvenga il collocamento di ufficiali in posizione di servizio ausiliario, i corpi cui appartenevano, tosto pubblicata la disposizione sul *Bollettino delle nomine*, trasmettono per ognuno di essi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma dell'art. 7 del precitato R. Decreto (*Atto* 64 della *Raccolta*), apposita partecipazione (allegato Z), dalla quale consti il domicilio eletto, come pure lo stipendio di attività di servizio e gli assegni personali.

« L'ufficio di personali vari, ricevuta la detta partecipazione, inscrive gli ufficiali nel ruolo amministrativo, e quindi compila .... » (il resto come nel testo attuale).

§ 2510. Vi è aggiunto il comma seguente:

« Epperò all'atto del collocamento in disponibilità od in aspettativa i corpi cui gli ufficiali appartenevano trasmetteranno al detto ufficio analoga partecipazione (allegato Z) secondo le norme del § 2495. Per gli ufficiali che avevano diritto a razioni foraggio, nella dichiarazione si indicherà altresì il numero delle razioni già dovute e la corrispondente indennità-cavalli, unendovi, agli effetti del § 1271, un estratto del *Registro dei cavalli di servizio* mod. 387, oppure, se l'ufficiale non possieda cavalli, notando tale circostanza sulla stessa dichiarazione. »

§ 2871. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Agli uomini dell'arma di cavalleria, cui sia già stata ritirata la giubba di panno colla quale furono inviati agli stabilimenti, sarà invece distribuita una giubba di tela ed un pastrano di 5ª o 6ª classe. »

§ 2999. Togliervi le parole « per tovaglie e tovaglioli per uso delle mense dei corpi e delle scuole dell' esercito e... »

§ 3000. Nel primo comma sono tolte le parole « tovaglie, tovaglioli e... » e nel secondo è tolto del pari « dei corpi, delle scuole e... »

Il Ministro — PELLOUX.

(1) . . . . . .

Si partecipa all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari che il (2) . . . . . .
stato collocato (3). . . . . .
con Regio decreto delli . . . . . 189... a datare dal (4) . . . .
189..., ha dichiarato di eleggere domicilio nel comune di . . . . . .
(distretto militare di . . . . . .).

Nella posizione di attività di servizio il predetto ufficiale godeva dello stipendio e degli assegni personali in appresso indicati:

		Importo annuo non depurato dalle tasse
Stipendio del grado (con . . . . sessenni). . .	L.	.....
Soprassoldo per . . . medagli . . al valor militare	»	.....
Pensione di . . . . . nell'ordine militare di Savoia.	»	.....
. . . . .	»	.....
. . . . .	»	.....

(5) Esso aveva inoltre diritto a n. . . . razioni foraggio per i cavalli e all'annua indennità di lire . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 189...

Il Comandante del (6) . . . . . .

N. . . . di protocollo.

Al Signor Direttore dell'ufficio
d'amministrazione di personali vari
ROMA

(1) *Corpo od istituto militare.* — (2) *Grado, cognome e nome.* — (3) *Si dirà: nella posizione di servizio ausiliario, o in disponibilità, oppure in aspettativa per ..... infermità provenienti o non provenienti dal servizio, per sospensione dall'impiego, ecc.).* — (4) *Giorno da cui decorre la nuova posizione.* — (5) *Nelle dichiarazioni per gli ufficiali collocati nella posizione ausiliaria quest'ultima parte sarà eliminata.*

N. **40**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conto corrente coi comandi locali di artiglieria e del genio di Massaua.** — 7 marzo.

Per effetto del R. Decreto 11 giugno 1891 (*Atto* 109) i comandi locali d'artiglieria e del genio di Massaua dovendo funzionare secondo le norme amministrative stabilite per le direzioni territoriali d'artiglieria e genio, il Ministero determina che dal 1° aprile p. v. sia aperto conto corrente fra i detti comandi e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, non che col deposito centrale per le truppe d'Africa e cogli altri corpi e stabilimenti militari, che eventualmente facessero pagamenti o riscossioni per loro conto.

Le operazioni di accredito e di addebito saranno mandate ad effetto colle ordinarie modalità stabilite dal Regolamento di amministrazione (articolo 159 e seguenti), ma la chiusura trimestrale (§ 1205 ivi), tanto da parte dei comandi locali, quanto da parte degli altri corpi, e l'invio delle correlative *Partecipazioni* mod. 318 (*Atto* 203-1891), avranno luogo, per tali conti correnti, l'ultimo giorno del trimestre.

Le rettificazioni che occorressero verranno sempre fatte nella gestione del trimestre successivo.

L'ultima nota (§ 1212 del Regolamento) per operazioni da commettersi all'ufficio d'amministrazione di personali vari, sarà dai detti comandi locali spedita, per ogni trimestre, non più tardi del giorno 15 dell'ultimo mese dello stesso trimestre cui si riferisce; epperò le operazioni che occorressero nell'ultima quindicina verranno commesse con altre note sulla gestione del trimestre susseguente.

La *Nota speciale* (§ 1215 ivi), per le risultanze degli accreditamenti e degli addebitamenti cogli altri corpi, sarà spedita entro la prima quindicina del trimestre susseguente, salvo a inscrivere le partite sul giornale di conto corrente quando ai comandi pervengono gli *Avvisi* delle operazioni compiute (§ 1213 e 1216 ivi).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **41**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare.** — 7 marzo.

È stata stampata la 2ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare (appen-

dice 2ª al volume 7°, titolo 3° delle Istruzioni pratiche d'artiglieria).

I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole acquisteranno, di tale fascicolo, un numero di copie eguale a quello della dotazione rispettiva della precitata Istruzione.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed, in esse, saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **42**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi, nei magazzini delle piazze. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini**. — 8 marzo.

All'*Atto* N. 245 del 1891 sono fatte le seguenti aggiunte e varianti (*a*):

Pag. 606, gruppo A, 3ª classe. Sopprimere: « (*g*) Spolette per proietti carichi di fulmicotone. »

Pag. 606, gruppo A, 3ª classe (*i*). Dopo la parola: « Polvere », aggiungere: « ed altri esplosivi. »

Pag. 606, a piè di pagina e sotto la nota (1), aggiungere: « (2) Le alberelle, ove si conserva tal polvere, saranno preferibilmente racchiuse in custodie di legno. »

Pag. 606, a piè di pagina e sotto la nota (2), aggiungere: « (3) Conservate nelle rispettive casse. »

Pag. 607, gruppo B, 1ª classe. Dopo la parola: « Miccie », inserire: « Polvere preparata per miccie di spolette (2). »

Pag. 607, gruppo B, 3ª classe. Dopo: « (*s*) », aggiungere: « (*t*) Spolette (3) per proietti carichi di fulmicotone. »

Pag. 608, linea 5ª, dopo: « (*f*) », sopprimere: « (*g*). »

Pag. 608, linea 6ª, dopo: « (*s*) », aggiungere: « (*t*). »

Pag. 609, linea 17ª, 23ª, 31ª e nella 3ª linea della nota (2), sopprimere: « (*g*). »

Pag. 609, alinea V), dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente capoverso:

(*a*) Queste varianti debbonsi pure introdurre nell'*Atto* 245 stato distribuito alle varie autorità militari in dispensa a parte.

« Le cartucce di gelatina esplosiva innescate con fulmicotone asciutto, non munite però di cassule fulminanti, potranno essere conservate insieme con quelle ordinarie nei depositi per dotazioni di parchi del genio, ed in quegli altri in cui la quantità delle seconde non sia molto grande rispetto a quella delle prime. Nei depositi invece in cui insieme con considerevole quantità di gelatina esplosiva, si conservi un numero limitato di cartucce innesco, queste ultime dovranno essere possibilmente ricoverate in qualche ripostiglio appartato, od altrimenti essere messe in una parte dello stesso magazzino, che verrà in tal caso isolata mediante parete murale. »

Pag. 610, nota (1), dopo: « (r) », aggiungere: « o che procedono alla distribuzione di detti materiali. »

Pag. 611, art. 12, dopo le parole: « guardia-batteria », aggiungere: « Se il guardia-batteria è domiciliato lontano dall'opera e questa non ha comandante, si osserverà quanto è disposto nel seguente articolo 13. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **43** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di servizio in guerra, parte I.** — 8 marzo.

Con R. Decreto del 6 marzo 1892 è stato approvato un nuovo *Regolamento di servizio in guerra*, che sostituisce quello già approvato coi R. Decreti del 14 gennaio 1881 e del 26 novembre 1882.

Con l'adozione del presente Regolamento sono aboliti il *Regolamento per le marce* del 29 aprile 1888 e l'*Istruzione per il servizio d'avanscoperta*, provvisoria, del 10 marzo 1890.

Del nuovo Regolamento si pubblica ora la sola parte I, *Servizio delle truppe*, ed il prezzo di ciascuna copia rilegata in tela è di cent. 65.

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno del presente volume il numero di copie che loro occorreranno, sia pei bisogni d'ufficio, sia per le loro dotazioni, rivolgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Sulle stesse richieste saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderano per loro conto.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **44**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile**. — 8 marzo.

È stata pubblicata l'*Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile*, che forma allegato al Regolamento di esercizi per la fanteria 11 febbraio 1892.

I comandi, i corpi e gli uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno loro necessarie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che li desiderano per loro conto, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 50.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **45**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Gaeta**. — 10 marzo.

L'opera della piazza di Gaeta attualmente denominata *Monte Conca* assumerà d'ora innanzi il nome di forte EMILIO SAVIO.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 marzo

MARZO 3. — R. Decreto N. 82 per il quale i comandi superiori dei distretti militari cessano di funzionare dal 1° aprile 1892, *pag.* 65.
» 16. — Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio, *pag.* 66.
——— — Decisioni di massima, *pag.* 66.

Atto N. **46**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto N. 82, per il quale i comandi superiori dei distretti militari cessano di funzionare dal 1° aprile 1892**. — 3 marzo.

UMBERTO I, EGC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª) per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto 5 giugno 1884, N. 2409 (serie 3ª) che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare;

Vista la legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª);

Vista la legge 18 febbraio 1892, N. 47, che modifica il Testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°.

A datare dal 1° aprile 1892 i comandi superiori dei distretti militari cesseranno di funzionare.

Articolo 2°.

Le attribuzioni affidate ai comandi superiori dei distretti saranno devolute ai comandi delle divisioni militari territoriali, ed in tal senso si intenderanno modificati tutti i regolamenti e le istruzioni in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **47**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio**. — 16 marzo.

Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio (6 luglio 1890) sono apportate le seguenti varianti:

Al comma *l*) del § 2 è sostituito il seguente:

« *l*) l'istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva e « della polvere con mezzi di accensione ordinari ed elettrici, « per la distruzione di ostacoli, l'interruzione delle comuni- « cazioni e le difese accessorie di opere di fortificazione ».

È soppresso il comma *c*) del § 3.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

151.

Svestizione dei congedandi. — Nella svestizione dei congedandi i distretti e i corpi avvertiranno che quando gli oggetti da lasciar loro per il rimpatrio siano in buono stato vengano surrogati con altri in meno buone condizioni e preferibilmente con robe fuori servizio (§ 41 dell'*Atto* 131-1889).

Nei congedamenti da farsi direttamente dagli ospedali militari a norma del § 2561 del Regolamento d'amministrazione (*Atto* 191-1891), quando avvenga che il magazzino della compagnia di sanità non abbia oggetti per tali sostituzioni, i direttori degli ospedali potranno prendere accordi col corpo cui i congedandi appartengono, se si trova sul luogo od ha quivi qualche reparto, oppure col distretto locale od altro corpo del presidio perchè provvedano essi allo scambio delle robe.

Per questi scambi non occorrono però operazioni contabili di sorta, intendendosi che il profitto che ne deriva resterà all'amministrazione del corpo o del distretto che li avrà effettuati. (*Div. Assegni*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 9ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 marzo

MARZO 10. — R. Decreto N. 87 che determina le attribuzioni del Governatore civile dell'Eritrea, *pag.* 67.
» 20. — Varianti al Regolamento sull'uniforme, *pag.* 68.
» 22. — Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito, *pag.* 68.
» 22. — Modificazioni alla Istruzione per le matricole del R. Esercito, *pag.* 72.
» 23. — Trasferimento a Migliarina della stazione carabinieri reali di Mattarana, *pag.* 77.
» 24. — Formazione di una sezione staccata del genio ad Ivrea, *pag.* 77.
——— — Decisioni di massima, *pag.* 77.

Atto N. **48**. — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto N. 87 che determina le attribuzioni del Governatore civile dell'Eritrea**. — 10 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti 1° gennaio 1890, N. 6592, e 1° ottobre 1891, N. 583;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri, d'accordo coi Ministri della guerra e della marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore civile dell'Eritrea rappresenterà nella colonia il Governo centrale, e quindi i vari Dicasteri, ed avrà da questi delegate le facoltà che possono delegarsi, giusta apposite istruzioni che saranno emanate dai singoli Ministeri d'accordo con quello degli affari esteri.

ERRATA-CORRIGE.

Al Regolamento di esercizi per la fanteria, pag. 138, ultimo rigo, *togliere le parole*: e gli alpini.

Art. 2.

Il Governatore civile dell'Eritrea, allorquando sarà un ufficiale generale o superiore del Regio esercito in attività di servizio, dovrà sorvegliare la disciplina, l'istruzione e l'amministrazione delle truppe.

Il comandante delle truppe corrisponderà direttamente col Ministero della guerra, ma la corrispondenza fra il Ministero della guerra ed il comandante delle truppe e viceversa dovrà sempre passare pel tramite del Governatore.

Il Governatore potrà pure corrispondere direttamente col Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1892.

UMBERTO.

Di Rudinì.
Pelloux.
S. De Saint-Bon.

N. **49**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme**. — 20 marzo.

Al Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina militare) è fatta la seguente variante:

Dopo il primo capoverso del N. 31, aggiungere:

« I sottufficiali, caporali e soldati alpini portano sempre, « in qualunque uniforme, il pantalone entro lo stivaletto. »

Resta abrogato l'inciso aggiunto al N. 40 in seguito al disposto dall'*Atto* N. 253 del 14 dicembre 1888.

Il Ministro — Pelloux.

N. **50**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all' Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito**. — 22 marzo.

Ai §§ 526, 527, 528, 529, 559, 623, 671, 682 e 684 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito sono sostituiti i seguenti:

§ 526. Tutti i militari di qualsiasi grado ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri all'atto dello invio in congedo illimitato od in licenza straordinaria per qualsiasi causa in attesa di congedo, sono trasferiti effettivi al distretto cui appartengono per fatto di leva. È fatta però eccezione per gli uomini dei reggimenti granatieri i quali restano ascritti ai granatieri stessi, facendo passaggio, ove occorra, al reggimento che riceve le reclute dal distretto cui appartengono.

Gli ascritti alle compagnie permanenti di un distretto passano a quelle del proprio distretto di leva.

Gli uomini delle compagnie di sanità e di sussistenza sono trasferiti alla compagnia del corpo d'armata da cui dipende il rispettivo distretto.

Gli uomini dei reggimenti di cavalleria e del genio (zappatori e treno) restano ascritti al reggimento cui appartengono, a meno che questo non sia reclutato dal rispettivo distretto di leva, nel qual caso saranno trasferiti al reggimento cui il distretto fornisce reclute. Quelli però delle specialità telegrafisti, specialisti, ferrovieri, pontieri e lagunari seguiteranno a rimanere ascritti alla rispettiva brigata.

Gli uomini dell'artiglieria da campagna (batterie e treno) vengono trasferiti, ove già non ne facciano parte, al reggimento cui dovranno presentarsi in caso di richiamo alle armi.

Quelli dell'artiglieria da costa e da fortezza sono trasferiti, ove già non vi appartengano, alle brigate a cui dovranno presentarsi in caso di richiamo alle armi, mutando, se occorre, di reggimento.

Quelli dell'artiglieria da montagna: se appartengono ad un distretto di reclutamento di tale specialità, vengono trasferiti, ove occorra, alla brigata che riceve le reclute dal distretto stesso: se invece non appartengono a nessuno dei distretti di reclutamento rimangono ascritti alla rispettiva brigata.

I carabinieri reali e gli uomini dell'artiglieria a cavallo e delle compagnie operai d'artiglieria restano ascritti alla rispettiva legione, reggimento o compagnia.

In ogni caso i militari delle varie armi a qualunque specialità siano ascritti ed appartenenti per leva alla Sardegna, saranno trasferiti, a senso del § 940 del regolamento, al rispettivo distretto di leva per far parte della milizia speciale dell'isola.

§ 526*bis* I militari delle truppe alpine, che all'atto del congedo si trovino in un battaglione non reclutato dal rispettivo mandamento, dovranno cambiare di battaglione ed ove occorra di reggimento.

Quelli che non appartenendo a distretti o mandamenti di reclutamento alpino, si trovano arruolati come volontari ordinari o d'un anno nei reggimenti alpini, continueranno a rimanervi ascritti anche durante il congedo illimitato, e fino al passaggio alla milizia territoriale.

§ 527. I militari di fanteria di linea appartenenti al personale permanente delle scuole militari, i trombettieri e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, nonchè i militari ascritti alle compagnie di disciplina, che provengono dai reggimenti di fanteria di linea e dai reggimenti di bersaglieri, all'atto dell'invio in congedo illimitato o in licenza straordinaria debbono essere trasferiti effettivi al rispettivo distretto di reclutamento. Quelli provenienti da altre armi saranno trasferiti ad un reggimento dell'arma rispettiva, a senso del precedente § 526.

I palafrenieri, gli uomini dei depositi cavalli stalloni ed i militari ascritti alle compagnie di disciplina, provenienti dall'arma di cavalleria, sono trasferiti ai reggimenti di cavalleria reclutati dal rispettivo distretto di reclutamento.

§ 528. Degli uomini dei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri trasferiti effettivi ai distretti, a senso del precedente § 526, tutti quelli che sono rivestiti del grado di furiere o di furiere maggiore, e tutti i sottufficiali zappatori, trombettieri o di contabilità, debbono far passaggio nel personale permanente del distretto per essere in caso di mobilitazione destinati a formare i quadri della milizia mobile.

§ 529. I passaggi di cui nei precedenti § 526, 526bis, 527 e 528 saranno operati dai comandanti dei corpi ai quali i militari appartengono all'atto dell'invio in congedo illimitato, ed annotati sul foglio di congedo illimitato, tenute presenti le norme contenute nel regolamento d'amministrazione.

Il corpo cui il congedato cessa di appartenere deve trasmettere al distretto o corpo cui è transitato i documenti relativi al passaggio. I distretti poi nel ricevere i fogli di congedo vi apporranno il visto prendendone nota sui loro ruoli, controllando la regolarità del passaggio e del congedamento.

§ 559. La seconda copia dell'atto di raffermia di cui al § 557, dovrà rimanere negli archivi del corpo al quale il militare raffermato appartiene.

§ 623. Que. reggimenti che dovranno ricevere dai distretti per l'istruzione un numero di uomini non inferiore ad 80, invieranno a ciascuno dei distretti un ufficiale subalterno, in maniera che vi giunga due giorni prima di quello stabilito

per la chiamata, e questo ufficiale, oltre al coadiuvare quelli dei distretti nelle varie operazioni, avrà lo speciale incarico di condurre al corpo i drappelli dei richiamati.

Gli ufficiali di complemento che verranno sotto le armi con le classi cui appartengono, avranno gli stessi incarichi, in relazione però, quanto all'accompagnamento dei militari, alla destinazione ch'essi ufficiali dovranno raggiungere.

§ 671. I militari in congedo illimitato effettivi a corpi, i quali prendano arruolamento nelle guardie di città, di finanza o carcerarie, sono trasferiti ai propri distretti di leva, dietro iniziativa che sarà da questi presa volta per volta che ricevono dalle autorità competenti la partecipazione di tali arruolamenti, e sono contemporaneamente passati all'arma di fanteria tutti indistintamente.

Ove per una causa qualsiasi cessassero di far parte di dette guardie, saranno dal distretto ritransitati al corpo al quale avrebbero dovuto appartenere se non fossero stati ammessi nelle guardie, riprendendo gli obblighi di servizio che già avevano.

§ 682. I comandanti dei distretti ricevendo domande di militari per la riammissione in servizio nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, dopo essersi accertati se il richiedente si trovi nelle condizioni volute dall'articolo 134 della legge ed abbia la voluta idoneità fisica, trasmetteranno le istanze al comandante degli stabilimenti militari di pena, corredate di tutti i documenti prescritti dal § 1026 del regolamento, aggiungendovi il foglio matricolare e caratteristico

Per coloro che non sono effettivi al distretto dovranno procurarsi quest'ultimo documento dal rispettivo corpo.

Il comandante degli stabilimenti militari di pena, ricevute le domande, determinerà quali militari possano esser ammessi nel plotone allievi e ne avvertirà subito i comandanti dei distretti, indicando loro la sede alla quale dovranno essere diretti.

§ 684. I comandanti di distretto invieranno le domande di riammissione in servizio al comandante del corpo nel quale l'aspirante chiede di essere riammesso, unendovi tutti i documenti presentati dal militare, la dichiarazione relativa della visita medica ed il foglio matricolare e caratteristico del militare stesso.

Laddove questi non sia effettivo al distretto, si dovrà richiedere la copia del foglio matricolare e caratteristico al rispettivo corpo, ove questo sia differente da quello pel quale fu presentata la domanda. *Il Ministro* — PELLOUX

N. **51.** — MATRICOLE — **Modificazioni alla Istruzione per le matricole del R. esercito.** — 22 marzo.

Ai sottoindicati paragrafi dell' Istruzione per le matricole del regio esercito del 1 novembre 1891 sono introdotte le modificazioni che appresso:

§ 3. Aggiungere: « Tiene inoltre la matricola dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, eccetto i granatieri, appartenenti al distretto stesso. »

§ 58. (1° comma). Alla parola: « precedente », sostituire: « 56. »

§ 89. Dopo la parola: « Bollettino », aggiungere: « Così pure per l'ammissione al corso della scuola di guerra dovendosi inscrivere solo il corso compiuto come è detto al § 56, lettera *r*). »

§ 135. Alla cifra: « 170 », sostituire quella di: « 172. »

Dopo il § 139. Aggiungere:

« § 139*bis*. I distretti terranno inoltre un ruolo speciale mod. N. 58 pei militari di 1ª categoria in congedo illimitato dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, eccetto i granatieri, appartenenti al distretto stesso. Questo ruolo deve essere formato in duplice copia per ciascuna classe di 1ª categoria, appena incominciato l'invio in congedo illimitato della classe, od anche prima nel caso di congedamento di qualche militare isolato sia pure per anticipazione.

« I militari vi saranno inscritti man mano che sieno congedati od inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, senza distinzione di grado, cariche od impieghi speciali, e quelli poi congedati col grosso della classe vi saranno inscritti con lo stesso ordine col quale si trovano inscritti sul rispettivo ruolo mod. *n.* 57.

« Una delle dette copie, senza la relativa rubrica, sarà spedita al Ministero della guerra (Divisione matricole) entro il dì 15 del mese di gennaio di ogni anno.

« I militari incorporati nelle guardie di città, carcerarie e di finanza effettivi ai distretti e provenienti dai reggimenti di fanteria e bersaglieri, che cessassero di appartenere ai detti corpi quando ancora la loro classe non sia stata trasferita alla milizia mobile, saranno riportati dal ruolo mod. n. 58 del personale permanente al ruolo n. 58 speciale di cui sopra, comunicando al Ministero il numero di matricola acquistatovi ed inscrivendo a matricola la variazione: » *Cessò di appartenere ecc.*

« All' opposto, quei militari che già si trovino inscritti sul

ruolo speciale predetto e vengano incorporati nelle guardie suaccennate, saranno passati al ruolo mod. n. 58 del personale permanente, verrà comunicato al Ministero il numero da essi acquistatovi; e sarà inscritta a matricola la variazione seguente: « *Ammesso nel corpo delle guardie di . . . li . . .* »

§ 143. Al paragrafo attuale sostituire il seguente:

« § 143. Il ruolo speciale mod. n. 58 di cui al § 139bis serve anche pei militari inscrittivi quando la classe fa passaggio alla milizia mobile, riportandovi in tale occasione i militari appartenenti alla classe stessa provenienti dai reggimenti granatieri, quelli del personale delle compagnie permanenti dei distretti, nonchè i sottufficiali di cui al 2° comma del § 292bis.

« In questo ruolo deve essere tracciata a mano una colonna per indicarvi l'anno di nascita.

« Il ruolo stesso serve pure quando la classe fa passaggio alla milizia territoriale, riportandovi in tale occasione i militari appartenenti a detta classe e provenienti dai riparti di milizia mobile di altri corpi o che furono già inscritti sul ruolo provvisorio comune di cui al § 145. »

§ 147. Alle parole « salvo l'eccezione di cui al § 143 » sostituire « salvo le eccezioni di cui ai §§ 139bis, 141 e 143. »

§ 150. Dopo le parole « tenuti dai distretti » aggiungere: « per gli uomini in congedo illimitato di cui al § 139bis. »

§ 170. Alle parole: « corredata quest'ultima da tutti i documenti », sostituire: « Tutti i documenti sono trasmessi ai distretti, ai quali i volontari appartengono per fatto di leva. »

§ 172. (Al 2° comma), sostituire il seguente:

« Eseguito il passaggio, i corpi ne informano il distretto trasmettendogli copia del foglio impiantato e rimettono al Ministero della guerra (Divisione matricole) un'altra copia di detto foglio corredata di tutti i documenti prescritti dal Regolamento, del certificato di visita medica e dell'atto di passaggio in 1ª categoria ed, ove ne sia il caso, dell'atto di consenso ad assumere la ferma di anni cinque, secondo è previsto dal § 789 del Regolamento stesso. »

§ 173. Sostituire alle parole: « i documenti dovranno essere trasmessi al Ministero a senso del § 775 del Regolamento all'atto del premunimento senza il foglio matricolare. Tale foglio », le seguenti: « si osserveranno le norme di cui al § 170. Il foglio matricolare però »

§ 177. Dopo il 1° comma, aggiungere: « però per gli uomini dei reggimenti alpini, compagnie di sanità e sussistenze già passati alla milizia mobile o territoriale, i fogli matricolari dovranno essere richiesti ai corpi cui sono effettivi. »

§ 184 (4° comma). Alle parole « i distretti ricaveranno i dati » sostituire: « si ricaveranno i dati che possono occorrere ».

§ 185. Aggiungere alla fine « salvo il caso di passaggio ai distretti di cui al § 526 dell'Istruzione complementare, nel quale caso tale modello dovrà essere unito al rispettivo mod. n. 59 a senso del successivo § 193. »

§ 188. Dopo le parole « in congedo illimitato » aggiungere: « eccetto quello dei militari di cui al precedente § 139bis. »

§ 191. Dopo le parole « di 1ª categoria » aggiungere: « in congedo illimitato di cui al § 139bis o. »

§ 195. Al primo comma sopprimere le parole « a senso del § 944 del regolamento e del § 527 dell'istruzione complementare. »

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Le stesse norme dovranno seguirsi anche in occasione del passaggio ai rispettivi distretti di leva dei militari di cui al § 139bis. »

Ai §§ 272 e 273 citati all'ultimo comma sostituire: « §§ 294 e 295 ».

§ 197. Alle parole « di fanteria e bersaglieri » sostituire: « granatieri. » Ai §§ 272 e 273 ivi citati sostituire: « §§ 294 e 295. »

§ 198. Ai §§ 272 e 273 ivi citati sostituire: « §§ 294 e 295 ».

§ 202. Aggiungere: « N. 9bis dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato effettivi ai distretti provenienti dai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, eccetto i granatieri. »

§ 254. Al primo comma dopo le parole « le variazioni, ecc. fino alla fine del comma » sostituire:

« *a*) di tutti i sottufficiali, volontari di un anno e militari di 1ª categoria delle compagnie permanenti in congedo illimitato;

« *b*) dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato di cui al § 139bis;

« *c*) degli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti alla fanteria e bersaglieri della milizia mobile;

« *d*) degli uomini di tutte le armi della milizia territoriale, ad eccezione degli alpini, delle compagnie di sussistenza e di sanità. »

Al 2° comma dopo le parole « trimestre » aggiungere: « sui ruoli speciali mod. 58 di cui al § 139bis. »

Al 3° comma alle parole « di cui sopra » sostituire quelle: « di milizia territoriale che le debbono costituire. »

§ 255. Alla 8ª riga, dopo la parola: « distretti », aggiungere: « e dai corpi che hanno effettive classi di milizia territoriale. »

§ 260. Dopo le parole « 1ª categoria » aggiungere: « in congedo illimitato di cui al § 139bis e per quelli di 1ª categoria ecc. »

Alla fine del §, aggiungere: « salvo le comunicazioni da farsi ai comuni a senso del § 211 ».

§ 268. Al secondo comma sopprimere le parole: « di posizione. »

Aggiungere al paragrafo il seguente comma:

« Pei militari di cui al § 139bis non si farà uso, in caso di chiamate alla istruzione, dei detti ruolini mod. n. 717, nè dai distretti, nè dai reggimenti di fanteria e bersaglieri, ma per la comunicazione delle variazioni si seguiranno le norme di cui ai §§ 272 e 278. »

§ 269. Al primo comma togliere le parole: « di posizione. » Dopo le parole: « mod. N. 717 », aggiungere: « (eccetto pei militari di cui al § 139bis). »

§ 278. Dopo le parole « pei militari » aggiungere: « di cui al § 139bis e per quelli ecc. » Alle parole « un mese » sostituire « due mesi ».

Dopo il § 281. Aggiungere:

« § 281bis. Pei militari di cui al § 139bis in caso di mobilitazione, i distretti si serviranno di una delle copie dei ruolini mod. n. 717 che spediranno ai corpi completati di tutte le variazioni.

« Pei militari stessi, all'atto del loro trasferimento effettivo ai reggimenti, i distretti trasmetteranno i rispettivi fogli matricolari mod. n. 59 ai depositi dei reggimenti stessi, i quali fogli, cessata la mobilitazione, saranno rinviati ai rispettivi distretti di leva a cui gli uomini debbono ritornare effettivi. »

§ 292. All'attuale paragrafo sostituire il seguente:

« § 292. In occasione del passaggio alla milizia mobile dei militari di cui al § 139bis i distretti appongono sul frontespizio del ruolo mod. n. 58 la variazione di passaggio, e comunicano poi al Ministero le variazioni con elenco speciale mod. n. 62, salvo quelle dei sottufficiali di cui al successivo § 292bis.

« § 292bis. I sottufficiali che all'atto del loro invio in congedo illimitato debbono essere ascritti alla milizia mobile, ai termini dell'art. 149 della legge, e che rimangono in forza ai corpi, saranno da questi inscritti sul ruolo mod. n. 58 della classe cui appartengono e che verrà per ciò anticipatamente impiantato.

« Quelli di essi appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea (compresi i granatieri) e bersaglieri saranno tenuti in evidenza dai distretti su di un ruolo unico mod. n. 58 per essere poi riportati sul ruolo mod. n. 58 della propria classe passata alla milizia mobile.

« Per la comunicazione della variazione dei detti passaggi si osserverà il disposto dei precedenti §§ 224 e 233, se non che per i sottufficiali che passano alla milizia mobile di fanteria di linea e bersaglieri (compresi i granatieri) dovrà essere unito all'elenco mod. n. 62 pel distretto il foglio matricolare mod. n. 59 tenuto dalla compagnia ed all'elenco pel Ministero, quello tenuto dalla sezione matricola. Ai detti fogli matricolari saranno uniti i fogli caratteristici mod. n. 961. »

§ 294. Sostituire alle parole « di fanteria e bersaglieri » quelle « di granatieri. »

§ 295. Dopo « mod. n. 58 » aggiungere: « già impiantato » e togliere le parole « di milizia mobile relativo a quella classe da compilarsi. »

Aggiungere dopo « passaggio »: le parole « conformemente a quanto è già disposto pei sottufficiali dal § 292bis. »

§ 296. All'attuale paragrafo sostituire il seguente:

« Entro pure un mese dall'avvenuto passaggio alla milizia mobile dei militari di fanteria e dei bersaglieri, i distretti compilano in fogli sciolti una copia del ruolo mod. n. 58, ma limitatamente alle nuove inscrizioni fattevi pei militari dei reggimenti granatieri, delle compagnie permanenti dei distretti e per i sottufficiali di cui al § 292bis, e la spediscono al Ministero della guerra (Divisione matricole) il quale ne opera il confronto con gli elenchi mod. n. 62 ricevuti dai reggimenti granatieri, la unisce al ruolo mod. n. 58 di fanteria e bersaglieri di quella classe e vi aggiunge poi al passaggio dalla classe alla milizia territoriale i militari provenienti dai riparti di milizia mobile di altri corpi o che furono inscritti sul ruolo provvisorio comune mod. n. 56. I distretti in questa occasione trasmetteranno anche un originale del foglio matricolare mod. n. 59 dei militari che hanno fatto parte del corpo R. equipaggi. »

§ 297. Sostituire alle parole « di fanteria e bersaglieri » quelle « di granatieri. »

§ 306. Sostituire alle parole « di fanteria e bersaglieri » quelle « di granatieri. »

§ 348 (lettera *f*). Dopo le parole « dei militari » aggiungere: « di cui al § 139bis e di quelli ecc. ecc. »

Il Ministro — PELLOUX

N. **52**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento a *Migliarina* della stazione carabinieri reali di *Mattarana*.** — 23 marzo.

Si avvertono le autorità militari che la stazione di carabinieri reali di *Mattarana*, che dipendeva dalla tenenza di Spezia, venne trasferita a *Migliarina*, passando alla dipendenza della tenenza diretta della compagnia di Spezia.

Il Ministro — PELLOUX

N. **53**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di una sezione staccata del genio ad Ivrea.** — 24 marzo.

È instituita, a cominciare dal 1° luglio 1892, una sezione staccata del genio militare ad Ivrea sotto la dipendenza della direzione territoriale dell'arma di Torino (comando locale di Novara).

Il Ministro — PELLOUX

DECISIONI DI MASSIMA

152.

Regolazione del vestiario dei trasferiti in altri corpi. — A schiarimento e complemento delle norme in vigore per la regolazione del vestiario degli uomini trasferiti da un corpo all'altro, il Ministero fa presente quanto segue:

1° Che ai trasferiti in corpi aventi diversa uniforme si devono lasciare soltanto gli oggetti di uso comune col nuovo corpo, e, degli altri oggetti, soltanto quelli che siano necessari per il viaggio, cambiandoli, se ancora in buone condizioni di servizio, con altri di men buone condizioni com'è detto al § 52 dell'*Atto* 131-1889.

2° Che ai corpi perdenti va rimborsato, nel modo prescritto dal § 53 dell'*Atto* medesimo, l'importo di tutti gli oggetti che gli uomini recano seco e che dalle *Tabelle di passaggio* risultino non avere ancora percorsa l'intera durata.

3° Che le robe lasciate pel viaggio non servibili nel nuovo corpo vanno da questo ritirate e cedute, a prezzo d'estimo,

ad altro corpo del presidio cui possano servire, oppure, se ne sia il caso, passate fra le robe fuori uso per essere utilizzate nei servizi interni o vendute.

4° Che da parte delle legioni carabinieri, del corpo invalidi e veterani e della scuola d'applicazione di sanità (per gli allievi) i rimborsi ai corpi perdenti per le robe non servibili e il ricavato della loro cessione o vendita debbono essere rispettivamente conteggiati a carico e a favore della massa generale, addebitandosi così alle masse individuali degli uomini solo gli oggetti dei quali continuano a far uso nel nuovo corpo.

5° Che le disposizioni del secondo comma del surriferito § 53 per le cessioni d'assegno di primo corredo tra corpo e corpo sono affatto indipendenti da quelle del § 110 del Regolamento sugli assegni fissi (*Atto* 146 1890) per le restituzioni d'assegno allo Stato.

6° Che pei trasferiti in corpi, nei quali l'assegno di primo corredo è minore, le cessioni d'assegno prescritte dal precitato § 53 e dal successivo § 57 vanno fatte in ragione dell'assegno fissato pel nuovo corpo, e che nei trasferimenti di uomini dell'arma dei carabinieri la differenza tra la somma che si cede al nuovo corpo e la somma da addebitarsi alle masse degli individui va passata a favore della massa generale (*Div. Assegni*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 40ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 aprile

NOVEMBRE 19. — R. Decreto N. 754, che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della regione Coronata, ad ovest di Genova, *pag.* 79.

DICEMBRE 13. — R. Decreto N. 756, che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova, *pag.* 80.

» 17. — R. Decreto N. 759, che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Cadore, *pag.* 80.

MARZO 29. — Adozione del fucile Mod. 1891 e delle cartucce a pallottola, da salve e da esercitazione Mod. 1891, *pag.* 84.

Atto N. **54**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 754 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della regione Coronata ad ovest di Genova**. — 19 novembre 1891.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, N. 532, che modifica il regolamento sopraindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della regione Coronata ad ovest di Genova vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 19 novembre 1891.

UMBERTO. Pelloux.

ROMA

N. **55**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 750 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova**. — 13 dicembre 1891.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, N. 532, che modifica il regolamento sopraindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Mantova vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO. Pelloux.

N. **56**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. DecretoN. 759 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Cadore**. — 17 dicembre 1891.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 N. 532, che modifica il regolamento sopraindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione del Cadore denominate forti Vaccher e Monte Ricco e batteria Castello vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **57.** — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione del fucile Mod. 1891 e delle cartucce a pallottola, da salve e da esercitazione Mod. 1891.** — 29 marzo.

È adottato ed introdotto in servizio un nuovo fucile del calibro di mm. 6,5 e che prenderà la denominazione Fucile Modello 1891.

Sono pure adottate ed introdotte in servizio le cartucce del detto fucile, e che prenderanno le denominazioni seguenti:

Cartuccia a pallottola Modello 1891;
Cartuccia da salve Modello 1891;
Cartuccia da esercitazione Modello 1891.

A tempo opportuno saranno date le disposizioni per regolare la distribuzione della detta arma e delle relative cartucce ai corpi che ne dovranno essere provveduti.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 11ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 aprile

MARZO 24. — R. Decreto N. 103 col quale viene istituito un nuovo Elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari, *pag* 83.

Atto N. **58**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 103 col quale viene istituito un nuovo Elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari**. — 24 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visti i §§ 120, 315, 543 e 825 del Regolamento approvato col R. Decreto del 2 luglio 1890, N. 6952 (serie 3ª), per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito;

Riconosciuta la convenienza di modificare gli Elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, che sono annessi al citato Regolamento, e di istituire un solo Elenco delle imperfezioni ed infermità che possono motivare l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Elenchi *A*, *B* e *C* delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, annessi al Regolamento predetto, cessano di aver vigore e ad essi è sostituito il qui unito Elenco unico, con le avvertenze che gli fanno seguito,

visto, d'ordine Nostro, in data d'oggi stesso, dal Nostro Ministro della guerra, nel quale Elenco sono indicate le imperfezioni e le infermità che possono esser causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno esecuzione a cominciare dal 15 aprile prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

ELENCO

delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, tanto degli inscritti di leva, che dei militari.

N.B. Le imperfezioni ed infermità descritte negli articoli 17, 31, 65, 67, 82 e 86, che sono indicati col segno (*) e stampati in carattere distinto, possono dar luogo a dichiarazione di inabilità negli inscritti anche nel primo esame affidato ai Commissari di leva.

Classe 1ª.

Imperfezioni e malattie costituzionali o che possono aver sede nei vari tessuti e sistemi anatomici.

Art. 1. *La debolezza di costituzione* persistente dopo esauriti i rimandi per rivedibilità prescritti dall'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento. (Vedi avvertenza N. 9).

Art. 2. *La deficienza dello sviluppo toracico.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale.

Saranno senz'altro riformati gl'inscritti la periferia del cui torace non raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri.

Gl'inscritti, la periferia del cui torace raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri, ma non quella di ottanta, saranno mandati rivedibili alla prima, ed, occorrendo, alla seconda leva successiva, ed ove anche in questa la periferia del loro torace non raggiunga la misura perimetrica di ottanta centimetri saranno riformati. (Vedi avvertenza N. 13).

Nei militari sottoposti a rassegna di rimando, la deficienza del perimetro toracico non deve dar luogo a riforma che

quando è dipendente da cause che è possibile ritenere di difficilissima rimozione ed il perimetro toracico è ridotto inferiore a 78 centimetri.

Art. 3. *L'obesità* al grado da essere incompatibile col servizio militare.

Art. 4. *La scrofola* caratterizzata da sicure manifestazioni. Nei casi dubbi, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, e nei già militari riusciti inefficaci i mezzi curativi ed igienici più opportuni.

La oligoemia e tutte le cachessie confermate e gravi (*palustre, sifilitica, scorbutica*, ecc.) ed il notevole deperimento organico reliquato di grave malattia, persistenti nell'inscritto oltre il periodo legale della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura, ed esperito pure invano l'invio in lunga licenza di convalescenza, se nel caso speciale indicato. (Vedi avvertenza N. 7).

Art. 5. *Il diabete zuccherino* e la *albaminuria* permanente, accertati in un ospedale militare, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 6. *La pellagra* a grado avanzato. Nei casi dubbi quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità, e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 7. *I tumori*, che per la loro natura maligna ed infettiva sono inguaribili, e quelli che per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti, o all'uso delle vestimenta militari. (Vedi avvertenza N. 5).

N.B. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede, ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 8. *Le dermatosi* deturpanti il capo o la faccia, e le ributtanti: le une e le altre se per la loro natura di lunga ed incerta cura o facili a recidivare, come la *tigna favosa*, il *lupo nasale e labiale*, ecc. quando siano di non dubbia diagnosi o siano state accertate in uno spedale militare.

Tutte le altre *dermatosi* notevolmente estese e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, però, anche negli inscritti, dopo osservazione e se del caso dopo un tentativo di cura in uno spedale militare. (Vedi avvertenza N. 5).

N B. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata.

Art. 9. *L'elefantiasi* bene caratterizzata.

La sclerodermia molto estesa e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 10. *Le ulceri croniche, le fistole e i seni fistolosi* persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in uno spedale militare, susseguita, quando lo si reputi conveniente, anche nell'inscritto, da apportuna cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 11. *Le cicatrici:*

a) se alla testa, quando sono di impedimento all'uso del copricapo militare;

b) se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità od estensione;

c) se alle altre parti del corpo, quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta militari; quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 12. *L'atrofia muscolare* progressiva o degenerativa accertata in uno spedale militare.

Art. 13. *L'ernia muscolare*, quando impedisce notevolmente le funzioni di un muscolo importante. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 14. *Le rotture dei muscoli e tendini* mal riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 15. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche* accertate in uno spedale militare e non suscettibili di utili modificazioni, allorquando disturbano notevolmente la funzione delle parti ove hanno sede, o arrecano ragguardevole deformità. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 16. *Gli aneurismi* manifesti dei grossi vasi. Gli altri aneurismi, dopo essere stati accertati in uno spedale militare.

Art. 17. *Le varici* quando costituiscono un manifesto impedimento alla libertà dei movimenti od all'uso delle vestimenta militari; se negli arti inferiori quando sono molto estese, assai voluminose e con molteplici e grossi nodi o quando, per la loro sede, impediscono l'uso della calzatura militare. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 18. *Il cretinismo* e *l'idiotismo* evidenti o legalmente comprovati.

La ottusità della mente (*imbecillità, stupidità*, ecc.) tale da rendere improprio ad un utile servizio militare, accertata in uno spedale militare, od al corpo.

Art. 19. *Le alienazioni mentali* debitamente accertate. (Vedi avvertenza N. 26).

Art. 20. *Le nevralgie* gravi, abituali e bene avverate per manifesti segni di materiali alterazioni locali, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 21. *L'atassia locomotrice e la paralisi agitante* ben comprovate.

Ogni altra specie di *paralisi* incompatibile col servizio militare, accertata in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 22. *L'epilessia* rigorosamente accertata e per gli inscritti che la allegano avanti il consiglio di leva, dopo osservazione in un'ospedale militare.

La corea e le varie specie di *convulsioni* accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità. (Vedi avvertenza N. 26).

Art. 23. *Il sonnambulismo e la catalessia* accertati in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 24. *La nostalgia* con grave organico deperimento, quando riusciti inefficaci i mezzi curativi e l'invio in patria in licenza di convalescenza.

Art. 25. *La carie e la necrosi* estese, e l'*ascesso congestizio*, accertati in uno spedale militare.

Art. 26. Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da *ipertrofia*, *atrofia*, *rachitismo*, *callo notevolmente deforme*, ecc. quando disturbano la funzione di un organo, o costituiscono ragguardevole asimmetria, o impediscono il libero esercizio degli arti, o l'uso dell'indumento militare.

Art. 27. *L'artrocace*, *l'artrite deformante*, *i corpi mobili articolari*, *l'anchilosi*, quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari o vertebrali, ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè meno importanti, od anche in una sola, quando riescono d'impedimento al maneggio delle armi od alle marce. (Vedi avvertenza N. 5).

Le lussazioni antiche mal ridotte, o facili a riprodursi di qualcuna delle principali articolazioni.

L'idrartro e la notevole *rigidità articolare* quando sono di antica data, persistono oltre il periodo della rivedibilità, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti.

CLASSE 3ª

Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

Art. 28. *L'alopecia* rappresentata dalla mancanza permanente della massima parte dei capelli.

Art. 29. *La irregolare conformazione della testa*, al punto da impedire l'uso del copricapo militare.

Art. 30. *La mancanza di una porzione degli ossi del cranio* a tutta spessezza, od anche della sola lamina esterna; quando, in quest'ultimo caso, sia d'impedimento all'uso del copricapo militare.

Le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi quando sia accertato che producano gravi e permanenti alterazioni funzionali.

Art. 31. *Le larghe macchie e le produzioni organiche* permanenti e deformanti notevolmente la faccia.

Art. 32. *La blefaroptosi* accertata e persistente oltre il periodo della rivedibilità, tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto, o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.

Art. 33. *Il lagottalmo* (permanente divaricamento delle palpebre) di tal grado da lasciare permanentemente scoperta la pupilla:

l'ectropion (rovesciamento delle palpebre all'infuori);

l'entropion (ripiegamento della palpebra all'indentro);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa e permanente;

l'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

il symblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare);

il coloboma (divisione di una palbebra a tutta spessezza);

l'epicantide (piega cutanea procidente all'angolo interno delle palpebre);

tutte queste imperfezioni o malattie, quando benchè limitate ad un solo occhio, siano a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da cagionare permanenti irritazioni oculari.

La blefarite ciliare cronica, accertata in uno spedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (*madarosi*).

Art. 34. *L'encantide* (tumore della caruncola lagrimale e della piega semilunare) se maligno o molto voluminoso.

Art. 35. *L'epifora*, se continua e per causa organica permanente; *tutte le malattie croniche della glandola lagrimale, la dacriocistite cronica e la fistola lagrimale*, accertate in uno spedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 36. *Lo strabismo permanente*, accertato in uno spedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità, e di tal grado che, mentre uno dei due occhi guarda diritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro devia al punto da toccare l'angolo interno (*strabismo convergente*) od esterno (*strabismo divergente*) della commessura palpebrale.

N. B. Non di rado lo strabismo, anche di grado minore del sopra descritto, può essere sintomo di ambliopia o di ametropia. In questi casi non lo strabismo, ma le imperfezioni che lo producono motiveranno la riforma sempre che esse siano del grado voluto dall'articolo relativo. (Vedi avvertenza N. 23).

Art. 37. *La paralisi* dei muscoli del globo oculare, accertata in uno spedale militare, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 38. *L'ottalmospasmo* (moto convulsivo abituale degli occhi) tale da disturbare gravemente la facoltà visiva, accertato in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 39 *L'esottalmo* permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità.

Art. 40. *Lo pterigio* se nell'occhio destro, quando, a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.

Art. 41. *La xerosis* e le *congiuntiviti* manifestamente croniche, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

N. B. Le forme morbose congiuntivali semplici, cioè senza reliquati materiali ed indelebili per loro stessi sufficienti a motivare la inabilità, non dovranno mai essere giudicate se non dopo osservazione all'ospedale, con abbastanza protratta sorveglianza, ed attuazione degli opportuni mezzi di cura, onde escludere il dubbio di provocazione.

Art. 42. *Le cheratiti* croniche riescite ad esiti insanabili

Le altre cheratiti, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 43. (*). *La mancanza del globo di un occhio.*

Art. 44. *Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio* per le quali la funzione visiva sia ridotta a meno di un terzo della normale in entrambi gli occhi, od a meno di un quarto nell'occhio destro, ossivero a

meno di un dodicesimo nell'occhio sinistro. (Vedi avvertenze N. 15 e 20).

Esse malattie ed organiche alterazioni dovranno essere accertate in un ospedale militare, ad eccezione però di quelle che per la loro gravità e materiale evidenza possono essere con sicurezza riconosciute e determinate anche in una sola visita. Quelle però che non siano riconosciute insanabili non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo tentatane la cura.

Art. 45. *L'ambliopia*, quando raggiunga il grado di diminuzione della facoltà visiva definita per ciascun occhio dall'articolo 44, sia stata accertata in uno spedale militare, e sia, se può reputarsi sanabile, trascorso il periodo della rivedibilità.

La ipermetropia e l'astigmatismo di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'articolo 44 e siano stati accertati in uno spedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna), e la *nictalopia* (cecità diurna) accertate in uno spedale militare e permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 46. *La miopia reale* (esclusa l'influenza dell'accomodazione) di almeno 6 diottrie nell'occhio destro, o che ad occhio armato di adatta lente correttiva e ad accomodazione libera ingeneri tuttavia una diminuzione del visus al grado indicato all'articolo 44. (Vedi avvertenze N. 18 e 19).

Art. 47. (*). *La mancanza totale del padiglione di un orecchio.*

Art. 48. Le lesioni tutte del padiglione dell'orecchio producenti notevoli deformità.

Art. 49. *L'otite secretiva cronica* se sostenuta da carie delle ossa o da altra causa di difficile rimozione, accertata in uno spedale militare, e permanente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 50. *La sordità* e la diminuzione notevole dell'udito doppia, accertata in uno spedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 51 (*) *La mancanza totale del naso.*

Art. 52. *Le imperfezioni e le alterazioni del naso* quando producono notevole deformità, alterino in modo ripugnante la voce, o disturbino gravemente la respirazione.

Art. 53. *Le imperfezioni* o *le malattie dei seni* o *delle ossa nasali*, accompagnate da fetore permanente ed accertate in uno spedale militare.

Art. 54. *Le imperfezioni di un labbro* dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole mancanza di esso, tali da produrre ragguardevole deformità o grave alterazione di funzioni.

Il labbro leporino in tutte le sue varietà, quando interessa più che la terza parte del labbro e costituisce una notevole deformità.

Art. 55. *Il restringimento dell'orificio orale o l'aderenza delle guancie colle gengive*, tali da disturbare notevolmente la funzione.

Art. 56. *La mancanza o la carie estesa e profonda* di un gran numero *di denti* per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione; il che può principalmente accadere quando gli esistenti in una mascella diventano inutili per la mancanza dei loro corrispondenti nell'altra.

Art. 57. *I vizi del palato osseo o molle* con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 58. *I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore*, ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 59. *La perdita di una rilevante porzione della lingua, la divisione* estesa di essa, la sua *ipertrofia od atrofia*, le *aderenze anormali* con notevole disturbo delle sue funzioni.

Art. 60. *La mutolezza* e la *balbuzie grave*, permanenti ed accertate: se ritenute dipendenti da cause o malattie transitorie, quando persistono oltre il periodo della rivedibilità. Per queste imperfezioni gl'inscritti possono essere riformati soltanto dopo esperimento in un'ospedale militare.

Art. 61. *L'ipertrofia* notevole delle *maggiori glandole salivari*, se permanente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

La fistola salivare esterna e la *ranula*, persistenti dopo il periodo della rivedibilità e nel militare dopo un tentativo di cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 62. *L'ipertrofia delle tonsille*, del *velo pendolo*, e dell'*ugola* permanente oltre il periodo della rivedibilità, e tale da disturbare gravemente la deglutizione e la respirazione, o la fonazione e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 63. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido e la disfagia*, accertati in uno spedale militare, incurabili ed inoltre nell'inscritto permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 64. *Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che limitano notevolmente la mobilità del capo.*

Art. 65 (*). *I gozzi voluminosi a segno da rendere la persona mostruosa.*

Art. 66. *I gozzi* antichi, di notevole volume, deformi o che per la durezza e sede compromettono le funzioni della respirazione e della circolazione.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente; nei casi dubbi previa osservazione all'ospedale.

Art. 67. (*) *La gobba voluminosa con grave sconciatura della persona.*

Art. 68. *La gibbosità ed i vistosi deviamenti della colonna vertebrale; la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace, e gli altri vizi di conformazione del cassa toracico*, atti a disturbare le funzioni dei visceri entrostanti, od a produrre deformità, od impedimento al porto dello zaino, od all'uso dello indumento militare.

Art. 69. *Le gravi e croniche alterazioni organiche della laringe e della trachea*, le meno gravi, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertate in uno spedale militare e nel militare dopo infruttuosa cura.

L'afonia permanente se persistente oltre il periodo della rivedibilità, ed accertata in uno ospedale militare.

Art. 70. *La tubercolosi* anche *incipiente, l'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente* e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio, croniche ed accertate in uno ospedale militare; nell'inscritto anche quando meno gravi, però se constatate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo opportuno tentativo di cura. (Vedi avvertenza N. 12).

Art. 71. *La completa trasposizione congenita del cuore*, quando ne altera la funzione, o danneggia quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore e dei grossi vasi, accertati in uno ospedale militare.

Le nevrosi cardiache che sebbene non sostenute da vizio organico di cuore, tuttavia siano gravi al punto da impedire il servizio militare; purchè però non dipendano da infermità transitoria, persistano oltre il periodo della rivedibilità, e siano state accertate in uno spedale militare; e nel militare sotto le armi dopo inutile cura.

Art. 72. Le malattie croniche del *pericardio*, accertate in uno ospedale militare.

Art. 73. Le notevoli *deformazioni degli ossi della pelvi.*

Art. 74. Le gravi e croniche *malattie di un viscere addominale*, con deterioramento della costituzione. Anche le meno

gravi negli inscritti se constatate in uno ospedale militare e se persistenti oltre il periodo della rivedibilità; nei militari dopo infruttuosa cura.

Art. 75. *Le emorroidi* croniche, molto sviluppate, o molteplici.

Le meno gravi e non numerose, quando siano state accertate in uno ospedale militare, e giudicate tali da riescire di impedimento alle marcie ed alle altre esercitazioni militari e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 76. *Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci*; il notevole e permanente *restringimento dell'ano o dell'intestino retto* da vizio organico; *le ragadi anali* quando persistono oltre il periodo della rivedibilità e siano state accertate in uno ospedale militare e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

La fistola all'ano antica e grave, accertata in uno ospedale militare.

La fistola all'ano recente e lieve, purchè accertata in uno ospedale militare, e dopo trascorso il periodo della rivedibilità, e sempre, anche nell'inscritto, dopo vani tentativi di cura incruenta.

Art. 77. *Le ernie viscerali* d'ogni specie e grado bene accertate; nei casi dubbi solo in seguito a constatazione presso uno ospedale militare. (Vedi avvertenza N. 28).

Art. 78. *L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo*, purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità.

Art. 79. *L'idrocele* comunicante colla cavità addominale (così detto congenito) qualunque ne sia il volume.

L'idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale, se, oltre ad essere voluminoso, sia cronico, o persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 80. *Il cirsocele* vistosamente voluminoso e nodoso.

Art. 81. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo*, evidentemente gravi ed insanabili.

Le meno gravi, accertate in uno ospedale militare, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 82. (*) *La perdita totale del pene*.

Art. 83. *La mancanza di considerevole porzione del pene*; l'epispadia in tutti i casi, l'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emis-

sione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzura: *le fistole uretrali e vescicali, lo scirro e l'ingrossamento* morboso permanente della prostata.

Art. 84. *Le nefriti* croniche, ed i *calcoli renali o vescicali*, accertati in uno spedale militare.

L'enuresi, solo quand'è sotto forma di stillicidio continuo; gli *stringimenti organici uretrali* che rendono assai difficile la emissione dell'urina, *e tutte le altre malattie delle vie orinarie* se gravi e croniche, quando vennero accertate in uno spedale militare e persistono oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 85. *Il foro ombellicale* pervio per vizio congenito.

L'extrofia della vescica.

Art. 86. (*). *La mancanza di una mano o di un piede.*

Art. 87. *La perdita assoluta dell'uso* di una mano o di un piede.

La mancanza totale o la perdita dell'uso:

a) del dito pollice di una mano o del dito grosso di un piede;

b) delle ultime due falangi di più dita di una mano o di un piede;

c) dell'ultima falange di quattro diti di una mano o di un piede.

Art. 88. *I diti soprannumerari od altre deformità* più ragguardevoli che non siano i semplici diti a martello od accavallati, e così pure le gravi e croniche *alterazioni anatomo-patologiche*, sempre quando le une e gli altri siano a tale grado da impedire il libero maneggio delle armi, o l'uso della calzatura militare e le marcie. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 89. *Il sudore fetido abituale dei piedi*, copioso, macerante ed accertato in uno spedale militare.

Art. 90. *La lussazione* permanente di tendini in un arto, tale da gravemente impedirne la completa funzione, accertata in uno spedale militare.

Art. 91. *L'atrofia* notevole anche di *un solo arto*, da accertarsi, nei casi dubbi, allo spedale militare.

La notevole *sproporzione di lunghezza tra gli arti* omonimi.

Art. 92. Le notevoli *deformazioni consecutive ad antiche fratture di ossa maggiori.*

Art. 93. L'eccessiva *convergenza o divergenza* dei ginocchi; la *deviazione* o la pronunciata *mala conformazione* dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 94. La permanente e completa *lussazione falango-me-*

tacarpea del dito pollice di una mano; la *falango-metatarsea* ed anche la sola *falango-falangea* del dito grosso di un piede.

Art. 95. *L'edema* cronico delle estremità inferiori, persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 96. L'individuo che presenti più infermità od imperfezioni nessuna delle quali, presa isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata, per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione in uno spedale militare, quando le dette infermità od imperfezioni, pel loro complesso, o comecchè concorrenti direttamente o indirettamente a ledere una data funzione, per esempio, la vista, la locomozione, la respirazione, ecc , siano di grave ostacolo al servizio.

Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però rendono patentemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma, dopo che saranno accertate in uno spedale militare.

AVVERTENZE

1. L'elenco riassume le disposizioni degli antichi *A*, *B* e *C* ai quali viene sostituito.

2. Scopo suo precipuo è pur sempre però quello di impedire che alcuno quando e fino che ne è capace, possa sottrarsi all'obbligo del militare servizio; e di potere d'altra parte escludere ed eliminare dall'esercito gli inscritti ed i militari che per le fisiche loro condizioni siano incapaci di prestarvi un utile servizio.

3. Per l'indole stessa dei fatti che contempla, non si deve attribuire alle disposizioni di esso elenco un valore assoluto e tassativo, riescendo impossibile con espressioni generali applicabili ad ogni singolo caso, ad ogni forma morbosa, e massime poi ai diversi gradi di essa, darne una precisa definizione e determinare il limite ove finisce la idoneità e comincia la inabilità.

4. Vuolsi perciò ritenere che l'Elenco in questione costituisce una guida, una norma direttiva atta a facilitare e rendere meglio sicuro ai medici periti l'adempimento del delicato e difficile incarico loro affidato Essi devono avere famigliari e sempre presenti le pratiche indicazioni che lo corredano per mai violarle, benchè nello applicarle possano, anzi debbano, volta per volta, indispensabilmente basarsi sulla propria scientifica istruzione, sul senso tecnico e sulla esperienza acquistata nel servizio medico militare pratico.

5. Nel qualificare certe forme morbose, nel tentare di definirne il grado si dovette inevitabilmente adoperare alcune espressioni per loro stesse vaghe ed indeterminate, quali ad esempio quelle di *grave*, *notevole*, *esteso*, *voluminoso*, *molteplice*, ecc. Ora, esse espressioni vogliono essere interpretate in ragionevole maniera ed in conveniente misura, col pratico criterio degli inconvenienti a cui le malattie a quel dato grado possono dare luogo nella vita militare.

È compito di certo difficile, ma non superiore ai mezzi ed alle risorse degli ufficiali medici militari, che acquistarono il necessario tecnico praticismo stando continuamente in mezzo

ai soldati, seguendoli ovunque e con loro dividendo le maggiori fatiche del servizio, mettendosi così in condizione di perfettamente conoscere le esigenze speciali della militare esistenza e di apprezzare in modo preciso, caso per caso, l'attitudine necessaria per la prestazione di un utile servizio.

6. Alcuni articoli dell' Elenco indicano quelle speciali condizioni di assoluta inabilità che erano già accennate nell'abrogato Elenco *A*, e che potevano motivare esso *giudizio* anche nel primo esame degli inscritti affidato ai signori Commissari di leva. Esse imperfezioni e deformità sono nell'attuale Elenco indicate con ispeciale carattere di stampa ed inoltre contrassegnate con un particolare segno —(*)—, appunto perchè possano essere i relativi articoli invocati ed applicati anche nella speciale circostanza sovra accennata

7. A legittimare un giudizio di riforma vale a dire di inabilità assoluta al militare servizio, devesi la infermità potersi giudicare durevole, inamovibile, permanente. Gli individui affetti a vece da *malattie* sanabili o presunte suscettive, in ragionevole spazio di tempo, di tale un miglioramento da divenire compatibili col servizio, devono essere sottoposti ad ulteriori esami, a nuove visite e per gli inscritti per l'intero tempo, se occorre, che la legge accorda alla rivedibilità.

Tale condizione devesi ritenere quale regola generale e quasi inviolabile e deve dare luogo nello inscritto appunto al rinvio ad altra leva come *rivedibile*, nel già *militare* dovrà richiedere di esperimentare *innanzi* tutto una sufficiente opportuna cura ed anche il temperamento, se del caso, dello invio in licenza di convalescenza, ossivero, *sostitutivamente* pei militari sotto le armi, l'ammissione in un deposito di convalescenza, od anche la *temporaria aggregazione* al corpo veterani.

8. Però tali prescrizioni di massima non devono intendersi come assolute e perentorie: esse proposte non debbono ritenersi legittimate se non nel caso di fondata probabilità della guarigione o del miglioramento desiderato e che questo possa essere durevole e tale da permettere all'individuo la prestazione di un utile servizio.

9. Se però trattasi di individui di *debole costituzione* non potranno questi *mai* essere, *per essa imperfezione* dichiarati inabili e riformati se non dopo esauriti i rimandi legalmente stabiliti, come in modo tassativo stabilisce appunto l'articolo 78 della legge sul reclutamento.

10. Ottemperando al disposto dello stesso sovraccennato articolo 78 della legge ogni qualvolta si tratta di inscritti af-

felti da malattie sanabili in breve tempo, da postumi morbosi che pure in breve tempo possono dissiparsi così da potere essi inscritti assumere il servizio, in tal caso, a vece di proporne il rinvio come rivedibili si dovrà semplicemente promuoverne il rimando ad ulteriore visita nel periodo della leva stessa, cioè ad una delle sedute suppletive del Consiglio di leva.

11. Anche pei militari sotto le armi sempre che paia possibile un più o meno pronto ristabilimento, anzichè proporli per una lunga licenza si dovrà semplicemente ed in linea amministrativa indicarli ai comandanti di corpo per una ordinaria licenza di convalescenza, che regolamentarmente può al caso essere estesa fino a 90 giorni.

12. Per certe forme morbose e specificatamente per la tubercolosi polmonale le proposte a riforma in ispecie pei militari alle armi dovranno essere piuttosto larghe e sempre pronte, ritenendole giustificate ogni qualvolta la diagnosi della ribelle malattia abbia un attendibile fondamento.

13. La misura del perimetro toracico deve prendersi con tutta cura, chè ogni errore sarebbe di gran danno od agli individui od al servizio.

Il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale intorno alla cavità toracica, all'altezza dei capezzoli, in guisa che scorrendo sulle areole mammillari rada col suo margine superiore la base di essi capezzoli.

Sarà tenuto moderatamente teso, così che, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale stia in esatto contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito del petto senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; nel mentre i due capi si incrocieranno sullo sterno in modo che, quasi senza spostarsi dalla linea orizzontale, si soprappongono ed in modo che l'uno venga col suo margine superiore a contatto del margine inferiore dell'altro capo. Durante la misurazione l'individuo dovrà stare ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo e le spalle bene aperte e portate all'indietro, onde ottenere che le scapole non facciano esagerata sporgenza, ma si addossino per bene al casso toracico.

La misura deve essere presa nel momento del riposo respiratorio cioè nell'istante che intercede, nella respirazione normale, fra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi successivi atti respiratori.

14. La riscontrata misura del perimetro toracico deve sempre essere indicata negli atti dei Consigli di leva nella colonna del Registro sommario delle deliberazioni di esso Consiglio riservata al medico perito, e nelle dichiarazioni di proposta a rassegna, come nelle relative perizie.

15. Sotto la locuzione di *acutezza visiva normale* si volle indicare quel grado del *visus* che permette di distinguere i *caratteri di prova* sotto un angolo visuale non maggiore di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa e sulla quale sono basate quasi tutte le *scale probatiche* (Snellen, Wecker, ecc.)

16. L'uso delle lenti da qualche anno tollerato nell'esercito e così, a gradi, entrato anche nelle nostre militari abitudini fu testè regolamentato autorizzandone l'uso anche in servizio per gli affetti da miopia, quando ne sia riconosciuto utile l'uso abituale dal medico del corpo, e quindi quando la imperfezione visiva sia di grado abbastanza elevato.

17. Oltre adunque a determinare nei miopi il grado *inabilitante*, nell'Elenco tassativamente indicato, spetta agli ufficiali medici, ai corpi di truppa pure il compito di stabilire il grado della miopia *non inabilitante* per autorizzare o meno l'uso delle lenti correttive in servizio, e suggerirne il più utile grado.

Di regola la necessità delle lenti non si verifica, *nel militare massimamente*, che nei gradi elevati dell'ametropia, superiori cioè a 3 diottrie; ed ancora la correzione non si esige, anzi sarebbe dannosa, completa: basta minorare l'eccesso rifrattivo, lasciando superstite, secondo il grado del vizio diottrico una tenue porzione del vizio rifrattivo.

18. Pel fatto dell'accordata autorizzazione dell'uso delle lenti nella miopia non inabilitante al servizio, ma di notevole grado, ne viene di necessaria conseguenza che l'acutezza visiva nei miopi deve misurarsi *a correzione approssimativa* ottenuta colle necessarie lenti.

19. Per pratiche ragioni si è anche nella ipermetropia come già si era fatto per l'astigmatismo, stabilita la misura per la inabilità sulla determinazione del superstite utile *visus*; per la miopia a vece si stabilì doversi misurare il visus ma si è conservata la constatazione del vizio rifrattivo onde non rinunciare al vantaggio di usare d'un mezzo di misura obbiettivo.

La determinazione del grado della miopia diventa così anche nel caso di grado inferiore al richiesto per la inabilità

un mezzo prezioso di indizio che deve essere completato sempre col riscontro dell' utile visus, naturalmente *ad anomalia rifrattiva corretta* con la adatta lente, come più sopra fu detto.

20. Le condizioni funzionali della visione devono essere apprezzate simultaneamente e separatamente, tenendo conto delle speciali prescrizioni per ciascun occhio nell'Elenco stabilite. Negli esperimenti tutti è poi indispensabile seguire un rigoroso e sempre identico metodismo.

Finalmente la libertà dei mezzi a cui ha il perito diritto, non deve escludere la attuazione di quelli che i regolamenti indicassero e che il generale consenso specialmente raccomanda.

21. Le malattie ed i reliquati di esse che producono una diminuzione a grado inabilitante della funzione visiva non specificate nell' Elenco, saranno indicate per natura e grado della riduzione del visus, con espressioni rispondenti ai limiti di questo nei relativi articoli dall' Elenco determinati.

22. Gli individui che allegano vizi di rifrazione o difetto del visus potranno essere dichiarati senz' altro idonei, e senza inviarli in osservazione, quando possono, coi due occhi separatamente distinguere caratteri di un millimetro alla distanza di 25 centimetri dall' occhio senza il soccorso di lenti.

23. In ogni caso per poter dichiarare un iscritto od un militare inabile al servizio, per alterazione o deficenza della facoltà visiva è *necessario* l' invio in un ospedale militare in osservazione; fatta eccezione soltanto da quei casi nei quali la lesione funzionale sia il manifesto portato di gravi alterazioni organiche facilmente e con tutta sicurezza constatabili, anzi materialmente patenti.

24. Tenuto conto delle differenti condizioni rispettive degli inscritti e dei già militari si accennarono in alcuni articoli delle speciali norme applicative delle relative disposizioni. Si riterrà però che per qualsiasi articolo nei militari è inteso che di *massima* devesi prima di pronunciare un definitivo giudizio esperimentare una opportuna cura, ragionevolmente protratta. È però egualmente inteso che, *anche pei militari*, non trattasi di cura qualsiasi cruenta, che non può mai essere imposta, e neppure di mezzi di esperimento e prova che non debbansi ritenere innocui ed esenti da qualsiasi pericolo.

25. In alcuni articoli è indicato l'invio in osservazione, devesi però ritenere che è lecito, anzi doveroso ricorrere a tale misura sempre che sia difficile determinare la natura, il grado,

la curabilità d'una malattia e precipuamente poi se facili a simularsi, e ciò anche in omaggio alla speciale disposizione di cui al § 320 del Regolamento che di tali forme morbose prescrive l'accertamento in uno spedale militare.

L'invio in osservazione è poi assolutamente e sempre necessario nel caso di malattie molteplici pei loro effetti composti motivanti l'inabilità al servizio, come per le malattie egualmente inabilitanti al servizio, non specificate nell'Elenco.

26. Nelle nevrosi e più specialmente nella epilessia e nell'alienazione mentale da cui risultino affetti militari sotto le armi, sia che questi vengano sottoposti a rassegna speciale, sia che vengano sottoposti a rassegna di rimando non si è invece, e pensatamente, indicato obbligatorio l'invio in osservazione pel loro accertamento: perchè esse forme morbose spesso non si mostrano che a lunghi intervalli e la loro manifestazione è forse meglio favorita dalle condizioni in cui il militare si trova nel rispettivo corpo anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale. *Possono* così le autorità militari, se lo credono, ritenere come sufficienti e valide le dichiarazioni degli ufficiali medici ai corpi quando basate su fatti ineccepibili, personalmente da essi medici testimoniati. (Vedi anche il disposto del § 320 del Regolamento).

27. L'osservazione in uno spedale non deve mai esageratamente essere protratta; se eccezionalmente dovesse, massime nel caso di esperimentata cura, durare notevole tempo, il direttore dello spedale si farà un obbligo di informarne le autorità che inviarono l'individuo in osservazione, come forniranno analoga informazione ai consigli di leva ogni qualvolta la osservazione non possa avere esito innanzi al termine della sessione della leva.

28. Solo nel caso che l'ernia sia complicata, non perfettamente riducibile, non esattamente contenibile, può nel sottufficiale motivare la riforma, anzi se semplice e contenibile non fa per se ostacolo neppure alla raffèrma.

Però se dipendente da riconosciuta causa di servizio non possono essere tolti al sottufficiale i limitati diritti che sono concessi in tal caso agli altri militari di truppa: gli saranno accordati al termine del suo servizio.

29. I periti medici devono essere sommamente cauti nello esprimere giudizi di provocazione, simulazione e simili; le simulazioni più grossolane non si riputeranno di regola meritevoli di denunzia; ad ogni modo poi tali giudizi saranno sempre basati su segni e sintomi obbiettivamente rilevabili.

Si avrà poi sempre presente che praticamente non basta potere stabilire che un individuo simula od esagera, ma è necessario determinare se l'individuo è idoneo al servizio nei limiti dall'Elenco determinati, o se a vece il difetto reale, la limitata funzionalità supersite, sono d'ostacolo effettivo alla prestazione di un utile servizio.

30. Ai direttori d'ospedale può eccezionalmente tornare utile ricorrere ad informazioni, ad autorevoli testimonianze, ai certificati di notorietà, ecc., ma solo per valutarli come elementi di indagine, mezzi di indizio, come risorsa informativa e di riscontro, non mai per farne base di giudizi, che vogliono essere esclusivamente scientifici e personali. Del possibile valore, da accordare a simili dati, il giudizio spetta ad ogni modo non ai periti tecnici, ma all'autorità militare.

31. I certificati medico-legali debbono quasi sempre essere presi ad esame da altre autorità militari o tecniche, alle quali spetta pronunciare i relativi definitivi giudizi; non basta quindi che i periti tecnici vi esprimano, per quanto esatti, dei pareri conclusionali, ma debbono somministrare a chi è chiamato ad ulteriormente decidere tutti gli elementi necessari ad apprezzare esattamente gli espressi pareri.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

INDICE ALFABETICO

dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare

A

Addome (malattie croniche dei visceri dell')	Art	74
Aderenze delle guance colle gengive	»	55
Aderenze muscolari, tendinee, aponeurotiche	»	15
Afonia	»	69
Alienazione mentale	»	19
Alito fetido	»	63
Alopecia	»	28
Ambliopia	»	45
Anchiloblefaro	»	33
Anchilosi	»	27
Aneurismi	»	16
Ano (restringimento dell')	»	76
Aponeurotiche (retrazioni e aderenze)	»	15
Apparato respiratorio (alterazioni organiche dell').	»	70
Artrite deformante	»	27
Artrocace	»	27
Ascesso congestizio	»	25
Asma	»	70
Astigmatismo	»	45
Atassia locomotrice	»	21
Atrofia d'un arto	»	91
Atrofia muscolare	»	13

B

Balbuzie	Art.	60
Blefaroptosi	»	32
Blefarite ciliare cronica	»	33
Bocca (restringimento dell'orificio della)	»	55

C

Cachessie	Art.	4
Calcoli renali e vescicali	»	84
Capo (immobilità del)	»	64
Capo (irregolare conformazione del)	»	29
Carie delle ossa	»	25
Catalessia	»	23
Cheratiti	»	42
Cicatrici	»	11
Cirsocele	»	80
Collo (alterazioni organiche del)	»	64
Collo voluminoso	»	66
Coloboma	»	33
Colonna vertebrale (deviamento della)	»	68
Congiuntiviti croniche	»	41
Contratture muscolari	»	15
Convulsioni	»	22
Costituzione (debolezza della)	»	1
Corpi mobili articolari	»	27
Cretinismo	»	18
Cranio (mancanza di porzione e depressione delle ossa del)	»	30
Cuore (vizi organici, trasposizioni e nevrosi del)	»	71

D

Dacriocistite	Art.	35
Debolezza di costituzione	»	1
Deficienza toracica	»	2
Denti (mancanza e carie dei)	»	56
Deperimento organico	»	4
Dermatosi	»	8
Diabete zuccherino	»	5
Disfagia	»	63
Diti (mancanza o perdita dell'uso dei)	»	87
Diti (deformità dei)	»	88

E

Ectropion	Art.	33
Edema cronico	»	95
Elefantiasi	»	9

Emeralopia . . . . . Art. 45
Emorroidi . . . . . » 75
Emottisi . . . . . » 70
Encantide . . . . . » 34
Entropion . . . . . » 33
Enuresi . . . . . » 84
Epicantide . . . . . » 33
Epifora . . . . . » 35
Epilessia . . . . . » 92
Epispadia . . . . . » 83
Ernia muscolare . . . . . » 13
Ernie viscerali . . . . . » 77
Esottalmo . . . . . » 39
Extrofia della vescica . . . . . » 85

F

Faccia (macchie ed altre produzioni organiche della) Art. 31
Falangi (lussazioni delle) . . . . . » 94
Fetore dell'alito . . . . . » 63
Fistole in generale . . . . . » 10
Fistola anale . . . . . » 76
Fistola lagrimale . . . . . » 35
Fistola salivare . . . . . » 64
Fistole uretrali e vescicali . . . . . » 83
Foro ombellicale (apertura del) . . . . . » 85

G

Gibbosità . . . . . Art. 68
Ginocchi (convergenza e divergenza dei) . . » 93
Glandula lagrimale (malattie croniche della). . » 35
Glandule salivari (ipertrofia delle). . . . » 61
Globo oculare (paralisi dei muscoli del) . . » 37
Globo oculare (alterazioni organiche e malattie insanabili del) . . . . . » 44
Gobba voluminosa. . . . . » 67
Gola grossa . . . . . » 66
Gozzi . . . . . » 65 e 66
Guance (aderenze delle) . . . . . » 55

I

Idiotismo . . . . . Art. 18
Idrartro . . . . . » 27
Idrocele . . . . . » 79
Idrotorace . . . . . » 70
Imbecillità . . . . . » 18
Imperfezioni ed infermità multiple . . . » 96
Incontinenza delle feci . . . . . » 76
Incontinenza dell'orina . . . . . » 84
Intestino retto (prolasso e restringimento del) . » 76
Ipermetropia . . . . . » 45
Ipospadia . . . . . » 83

L

Labbri (imperfezioni dei) . . . . . Art. 54
Labbro leporino . . . . . » 54
Lagottalmo . . . . . » 33
Laringe (alterazioni organiche della) . . . » 69
Lingua (perdita, divisione, ipertrofia, atrofia, e aderenze della) . . . . . » 59
Lupo . . . . . » 8
Lussazione delle articolazioni . . . . . » 27
Lussazione delle falangi . . . . . » 94
Lussazioni di tendini . . . . . » 90

M

Macchie della faccia . . . . . Art. 31
Madarosi . . . . . » 33
Mandibola e mascella superiori (vizi della) . . » 58
Mano (mancanza di una) . . . . . » 86
Miopia . . . . . » 46
Muscolo (contratture, retrazioni e aderenze d'un) . » 45
Muscoli (rottura dei) . . . . . » 14
Mutolezza . . . . . » 60

N

Naso (mancanza e imperfezione del) . . Art. 51 e 52
Necrosi delle ossa . . . . . » 25
Nefriti . . . . . » 84

Nevralgie . . . . . Art. 20
Nevrosi cardiaca . . . . . » 71
Nictalopia . . . . . » 45
Nostalgia . . . . . » 24

O

Obesità . . . . . Art. 3
Occhio (mancanza del globo di un) . . . » 43
Oligoemia . . . . . » 4
Ossa (alterazioni organiche delle) . . . . » 26
Ossa nasali (imperfezioni o malattie dei seni o delle) » 53
Ossa (deformazioni consecutive ad antiche fratture delle) . . . . . » 92
Otite secretiva cronica . . . . . » 49
Ottalmospasmo . . . . . » 38
Ottusità della mente . . . . . » 18

P

Padiglione dell'orecchio (mancanza totale o lesioni del) . . . . . Art. 47 e 48
Palato osseo e molle (vizi del). . . . . » 57
Palustre (cachessia) . . . . . » 4
Paralisi in generale . . . . . » 21
Paralisi agitante . . . . . » 21
Paralisi dei muscoli del globo oculare . . . » 37
Pellagra . . . . . » 6
Pelvi (deformità degli ossi delle) . . . . » 73
Pene (mancanza del) . . . . . » 88
Pericardio (malattie del) . . . . . » 72
Perimetria toracica (deficienza) . . . . » 2
Piede (mancanza di un) . . . . . » 86
Piedi (deviazioni e mala conformazione dei) . . » 93
Produzioni organiche della faccia . . . . » 31
Prolasso dell'intestino retto . . . . . » 76
Prostata (malattia della) . . . . . » 83
Pterigio . . . . . » 40

R

Rachitismo . . . . . Art. 26
Ragadi anali . . . . . » 76

Ranula . . . . . Art. 61
Restringimento dell'ano e dell'intestino retto . . » 76
Retrazioni muscolari, tendinee, aponeurotiche . » 15
Rigidità articolari . . . . . » 27
Rottura di muscoli o tendini . . . . . » 14

S

Sclerodermia . . . . . Art. 9
Scorbutica (cachessia) . . . . . » 4
Scrofolosa (cachessia) . . . . . » 4
Scroto (malattie organiche dello) . . . . » 81
Seni nasali (malattie dei) . . . . . » 53
Seni fistolosi . . . . . » 10
Sifilitica (cachessia) . . . . . » 4
Simblefaro . . . . . » 33
Sonnambulismo . . . . . » 23
Sordità . . . . . » 50
Strabismo . . . . . » 36
Stringimenti organici uretrali. . . . . » 84
Stupidità . . . . . » 18
Sudore fetido abituale dei piedi . . . . » 89

T

Tendini (lussazione dei) . . . . . Art. 90
Tendini (retrazione, aderenze dei) . . . . » 15
Tendini (rottura di) . . . . . » 14
Testicoli (assenza ed arresto di sviluppo dei) . . » 78
Testicoli (malattie organiche dei) . . . . » 81
Tigna favosa . . . . . » 8
Tonsille (ipertrofia delle). . . . . » 62
Torace (deficienza del) . . . . . » 2
Torace (vizi di forma del) . . . . . » 68
Trachea (alterazioni organiche della) . . . » 69
Trichiasi . . . . . » 33
Tubercolosi polmonare . . . . . » 70
Tumori in generale . . . . . » 7

U

Ugola (ipertofia dell') . . . . . Art. 62
Ulceri croniche . . . . . » 10
Uretra (stringimento dell') . . . . . » 84

V

Varici . . . . . Art. 17
Vasi (vizi organici dei grossi) . . . . » 71
Velo pendulo palatino (ipertrofia del) . . . » 62
Vie urinarie (malattie delle) . . . . . » 84
Visceri addominali (malattie croniche dei) . . » 74

X

Xerosis . . . . . Art. 41

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 aprile

MARZO 20 — Modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, *pag.* 111.

Atto N. **59**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito.** — 20 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 28 febbraio 1892, N. 59, che modifica quella sugli assegni pel R. Esercito, testo unico, approvato con altro Nostro Decreto 27 agosto 1887, N. 4919;

Visto il Nostro Decreto 10 dicembre 1882, che approva il Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al citato Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio Esercito annesse al presente Decreto, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO Pelloux.

MODIFICAZIONI *al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio Esercito approvato con Regio Decreto 10 dicembre 1882.*

1.

Al § 24 sostituire:

« § 24. Il diritto alle razioni foraggio comincia dal dì successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina, promozione, o trasferimento, e pei capitani indicati dall'ultimo comma della annotazione 7ª alla tabella II della legge, della partecipazione avuta della loro inscrizione sul quadro di avanzamento per turno di anzianità. Per gli ufficiali richiamati dall'aspettativa per motivi di famiglia e per quelli già assenti senza licenza o disertori, la riammissione al diritto alle razioni foraggio è regolata dal § 28. »

2.

Al § 26 sostituire:

« § 26. La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio, dipendente dal collocamento in disponibilità od in aspettativa, incomincia dopo il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento. »

3.

Al § 27 sostituire:

« § 27. Nei casi di collocamento a riposo, in riforma od in posizione di servizio ausiliario; oppure di revocazione, rimozione o dimissione, di dichiarazione di assenza illegale o di diserzione, di morte, la cessazione del diritto alle razioni foraggio è regolata colle stesse norme che sono stabilite per la cessazione dello stipendio (§ 3). »

4.

Al § 28 sostituire:

« § 28. La sospensione del diritto alla razione foraggio per gli ufficiali collocati in aspettativa per motivi di famiglia, di-

chiarati assenti senza licenza o disertori, cessa col cessare della sospensione dello stipendio (§ 4). Epperò se detti ufficiali vengono a trovarsi in una posizione, alla quale siano assegnate razioni foraggio, il diritto a queste ricomincierà dallo stesso giorno in cui ricomincia il diritto allo stipendio. »

5.

Al § 29 sostituire:

« § 29. I colonnelli chiamati per Decreto Reale a coprire una carica che in organico è assegnata al grado di maggiore generale, hanno diritto a quattro razioni foraggio ed a cinque se chiamati a coprire la carica di comandante di brigata di cavalleria. »

6.

Il § 30 « soppresso. »

7.

Al § 31 sostituire:

« § 31. Ai capitani di fanteria indicati nel 4° comma dell'annotazione 7ª della tabella II, destinati ad un servizio fuori dei corpi pei quali sono stabilite razioni foraggio, cessa il diritto a queste col 30° giorno, come è indicato nel § 25 per gli ufficiali che cambiano di posizione. »

8.

L'intestazione dell'articolo 3 del regolamento leggasi « Indennità cavalli e conto rimonta. »

9.

Al § 38 sostituire:

« § 38. L'indennità cavalli decorre dal giorno successivo a quello del reale acquisto di cavalli di servizio (da sella) e cessa dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale rimane sprovvisto di tali cavalli. Essa in ogni caso è dovuta quando l'ufficiale si trova in una posizione che dà diritto a prelevare il foraggio pei cavalli riconosciuti di servizio. »

10.

Al § 39 sostituire:

« § 39. Per l'ufficiale, che per ragioni di carica acquista diritto ad una indennità cavalli maggiore di quella assegnata al suo grado, la nuova indennità decorre dal giorno successivo a quello dell'assunzione della carica.

La stessa massima è da applicarsi per l'ufficiale che acquista per la prima volta il diritto a razioni foraggio in conseguenza della nomina ad aiutante di campo, ufficiale d'ordinanza, aiutante maggiore nei reggimenti di fanteria, ecc. semprequando, beninteso, l'ufficiale stesso risulti provvisto di cavallo di servizio da sella (§ 38). »

11.

Al § 40 sostituire:

« § 40. Ai colonnelli investiti per Decreto Reale di una carica attribuita dai quadri organici al grado di maggiore generale, spetta l'indennità cavalli di L. 400 ».

12.

Al § 41 sostituire:

« § 41. L'ufficiale, il quale perde il diritto all'indennità cavalli per cambiamento di posizione rimanendo in servizio effettivo, conserva la indennità predetta per quel numero di giorni, non superiore a 30, nei quali abbia continuato a tenere effettivamente cavallo di servizio (da sella).

Il predetto limite di 30 giorni si calcola dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in forza del quale la indennità deve cessare.

Nel caso che l'ufficiale sia trattenuto a far servizio nella primitiva posizione oltre 30 giorni, l'indennità cessa soltanto quando è dispensato da tale servizio. Nello stesso modo cessa l'indennità maggiore per l'ufficiale che, per cambio di posizione, venga ad acquistare diritto ad una indennità minore. »

13.

Al § 43 sostituire:

« § 43. L'ufficiale, che non tiene cavalli, non ha diritto alla indennità. Venendo a provvedersene per conto proprio, acquista il diritto di ricevere alla mano le rate mensili della indennità unitamente allo stipendio. Rimanendone per qualsivoglia causa sprovvisto, perde il diritto di ricevere la indennità dal giorno successivo a quello in cui è rimasto sprovvisto di cavallo.

Se l'ufficiale acquista cavallo dallo Stato, la indennità è ritenuta a sconto del debito incontrato verso il *conto-rimonta* ».

14.

I §§ 44, 45, 47 e 48 « soppressi. »

15.

Al primo alinea del § 46 sostituire:

« § 46. La stessa regola di cui l'ultimo alinea del § 43 è applicabile al caso di ufficiali, che per l'acquisto di cavalli ricevono anticipazioni in danaro dallo Stato. »

16.

Sostituire al 2° e 3° alinea del § 50:

« L. 2200, per gli ufficiali generali e colonnelli con impiego di maggiore generale;

« L. 1800, per tutti gli altri ufficiali con l'indennità superiore a L. 340;

« L. 1600, per quelli che hanno l'indennità di L. 340;

« L. 1200, per quelli che hanno l'indennità di L. 280;

« L. 2400, pei sottufficiali promossi ufficiali nelle armi a cavallo.

Successivamente, ed in tutti gli altri casi, il debito massimo di ciascun ufficiale non dovrà mai oltrepassare il limite seguente:

« L. 2000, per gli ufficiali generali e colonnelli con impiego di maggiore generale;

« L. 1500, per tutti gli altri ufficiali con l'indennità superiore a L. 340;
« L. 1200, per gli ufficiali che hanno l'indennità di L. 340;
« L. 1000, per gli ufficiali che hanno l'indennità di L. 280. »

17.

Nel 2° comma del § 52 sostituire le parole: « conto rimonta » alle parole: « massa rimonta. »

18.

Nel § 53 sostituire le parole: « conto rimonta » alle parole: « massa rimonta. »

19.

Al § 54 sopprimere i due ultimi alinea.

20.

All'alinea *a*) del § 55 sostituire:
« *a*) All'ufficiale in licenza con perdita di parte o di tutto lo stipendio, ed all'ufficiale condannato al confino ».

21.

Nel § 56 togliere l'inciso: « salvo le eccezioni di cui al § 61. »

22.

Al § 59 sopprimere l'ultimo alinea.

23.

Nel 1° alinea del § 60 sopprimere le parole: « e del corpo contabile militare ».
Nello stesso paragrafo sopprimere il 3° alinea.

24.

Al § 61 sostituire:

« § 61. Il soprassoldo fisso di L. 300 di cui alla lettera *t*) della tabella IV per gli ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale, può essere concesso sia all'ufficiale presso la direzione di artiglieria, sia all'ufficiale presso il comando locale od ufficio dipendente dalla direzione stessa, semprequando in questi ultimi uffici venga riconosciuto esservi un movimento di materiale maggiore di quello che si verifica nella direzione, e cessando, beninteso, in questo caso il diritto al soprassoldo per l'ufficiale addetto alla direzione. »

25.

Al § 62 sostituire:

« § 62. I soprassoldi fissi decorrono dal giorno successivo a quello della assunzione del servizio od impiego pel quale sono concessi, e cessano dal giorno in cui l'ufficiale lascia le funzioni.

Il soprassoldo stabilito per l'ufficiale sostituto istruttore aggiunto, decorre invece dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale avviene la nomina alle funzioni di supplente.

I soprassoldi fissi sono regolati a giornate, calcolando tutti i mesi composti di trenta giorni. »

26.

Al § 63, all'indicazione di: « vice direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi » sostituire: « vice direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, »

ivi, all'indicazione: « Opifici militari » sostituire: « Opificio arredi militari, »

ivi, dopo le parole: « delle scuole centrali di tiro » aggiungere: « e della scuola dei sottufficiali. »

27.

Nel § 64 sostituire la parola: « ispettorati » alla parola: « comitati. »

28.

Al § 65 sostituire:

« § 65. Il soprassoldo di L. 300 non è dovuto agli ufficiali d'altri corpi comandati presso reparti dipendenti dal comando degli stabilimenti militari di pena. »

29.

Al § 66 sostituire:

« § 66. L'indennità di 1ª vestizione è dovuta soltanto ai sottotenenti di complemento o di milizia territoriale di nuova nomina provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio militare sotto le armi. »

30.

Al § 67 aggiungere i seguenti comma:

Gli ufficiali di complemento che per ragioni d'impiego civile hanno diritto alla dispensa dalle chiamate temporanee in servizio, e sempre quando non ottengano dai capi delle rispettive amministrazioni dai quali dipendono il *nulla osta* per la rinuncia alla dispensa oradetta, cesseranno dall'aver ragione all'indennità annua, per tutto il tempo in cui restano dispensati dal rispondere alle chiamate.

Gli ufficiali di cui sopra, i quali successivamente cessino dall'impiego civile che conferisce loro la dispensa dalle chiamate, oppure che ottengano il *nulla osta* di cui nel precedente comma, avranno diritto a ricevere nuovamente le rate d'indennità annua incominciando dal 1° luglio successivo alla data con cui cessarono dall'impiego od a quella apposta sulla dichiarazione di *nulla osta* ».

31.

Al § 72 sostituire:

« § 72. L'ufficiale di complemento che cessa da tale posizione ha diritto a riscuotere il suo fondo di massa.

« Non è però considerato come cessazione dal servizio per gli effetti della presente disposizione, il collocamento dell'ufficiale di complemento nella posizione di non disponibile per la chiamata sotto le armi (§ 67, secondo comma). »

32.

Disposizioni transitorie.

a) Agli ufficiali professori titolari in una scuola militare attualmente incaricati di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola cessa dal 19 marzo 1892 il secondo soprassoldo speciale di cui fruivano.

b) Agli ufficiali addetti all'accademia militare, alla scuola militare, alla scuola dei sottufficiali ed ai collegi militari per il servizio di governo o di amministrazione incaricati attualmente delle funzioni di professore titolare od aggiunto, cessa dalla data predetta il soprassoldo speciale d'insegnamento di cui prima fruivano. Così pure cessa la maggiore indennità cavalli di L. 600, già goduta dagli ufficiali generali e dai colonnelli medici ispettori

c) Tutti gli altri ufficiali pei quali a norma della legge 28 febbraio 1892 sono ridotti o soppressi i soprassoldi e le indennità di cui fruivano in virtù delle disposizioni della tabella IV della legge anteriore, continuano a riceverli nella misura fin qui goduta, finchè rimangono nell'attuale loro carica od impiego.

d) Gli ufficiali, cui per effetto della citata legge cessa il diritto di tener cavallo, semprequando ne siano provveduti, continueranno ad aver titolo alla indennità cavalli ed alla razione foraggio sino a tutto il 30 aprile prossimo.

Roma, 20 marzo 1892.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Le modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi contenute nel presente atto avranno vigore dal 19 marzo 1892 osservando però le seguenti norme:

1° I crediti attualmente esistenti verso la massa rimonta non dovranno essere restituiti agli ufficiali creditori se non al momento in cui questi, per cessazione dal servizio o pel

cambiamento di corpo od arma, passano in una posizione per la quale non è necessario provvedersi ulteriormente di cavalli di servizio.

2° Nei casi in cui l'ufficiale con diritto a razioni foraggio acquisti cavalli privatamente dal commercio, potrà ritirare l'intiero fondo di massa, purchè, ben inteso, il cavallo acquistato venga riconosciuto idoneo al servizio da sella e riunisca tutti i requisiti a tale scopo voluti dalle vigenti disposizioni.

Se invece si acquistano cavalli mediante anticipazioni in denaro concesse dall'amministrazione militare, oppure si ottiene la cessione diretta di cavalli dello Stato, il credito della massa deve andare in diminuzione del conseguente debito dell'ufficiale.

3° Gli ufficiali i quali perdono la razione di foraggio in forza della legge 28 febbraio 1892, sono autorizzati fin d'ora ad alienare il proprio cavallo sebbene vincolato d'agevolezza, coll'obbligo di saldare il debito che essi avessero verso il conto rimonta, tostochè avranno riscosso il prezzo di vendita.

4° Per gli ufficiali che, avendo cavalli di agevolezza, non intendono di valersi della facoltà espressa al precedente N. 3, devono applicarsi le disposizioni del § 5 dell'*Atto* 156 del 1889 o del n. 46 (*lettera* F) dell'*Atto* stesso.

5° Qualora il prezzo ricavato dalla vendita o dalla restituzione del cavallo non fosse sufficiente per saldare il debito che l'ufficiale può avere verso il conto-rimonta, l'eccedenza del debito potrà essere estinta con ritenute mensili di L. 10 sullo stipendio.

La prima ritenuta sarà effettuata sullo stipendio del mese di maggio.

6° Gli ufficiali provvisti di cavalli acquistati con mezzi propri e quelli proprietari di cavalli già di agevolezza ed ora liberati dal vincolo prescritto, sono autorizzati a cederli ai reggimenti di cavalleria, a tenore del § 6 dell'*Atto* 156 succitato.

I primi non dovranno superare, all'atto della cessione, l'età di anni 10 e i secondi quella di anni 12.

7° Qualora gli ufficiali possessori di cavalli di agevolezza non potessero restituire i propri cavalli perchè dai consigli d'amministrazione dei reggimenti di cavalleria non accettati per imperfezioni o malattie, ovvero non riuscissero a venderli al commercio, il Ministero li autorizza ad estinguere il debito che eventualmente avessero verso il conto-rimonta con ritenute mensili di L. 10 sullo stipendio, in analogia al disposto

dal N. 5, fino ad alienazione effettuata del loro cavallo; dopodichè dovrà applicarsi il disposto dal N. 3.

8° La restituzione o la cessione dei cavalli sarà fatta alla sede del reggimento di cavalleria prescelto dall'ufficiale interessato, senza obbligo della preventiva domanda al Ministero prescritta dal n. 27 dell'*Atto* 156 già citato.

9° È fatta facoltà ai reggimenti di cavalleria, tanto lancieri che cavalleggieri, di accettare cavalli di statura inferiore o superiore a quella per essi stabilita; ma in ogni caso non mai inferiore a metri 1,48.

10° Per le maggiori indennità e pei maggiori soprassoldi che continueranno ad essere corrisposti per effetto del N. 32 delle modificazioni approvate col Regio Decreto del 20 marzo 1892 al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi, si dovrà nei documenti contabili indicare la data di nomina alla carica od impiego.

11° L'ufficiale, che sebbene sprovvisto di cavallo abbia un debito verso il conto-rimonta, dovrà soddisfare il debito stesso mediante ritenute mensili di L. 10 sui propri assegni, analogamente a quanto venne disposto col N. 5.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi in data 1° maggio 1885 vengono apportate le seguenti modificazioni:

1.

Al § 1276 sostituire:

« § 1276. — S'inscrivono a credito del conto: le quote della indennità cavalli state ritenute a conto del debito, i versamenti volontari, la indennità per la prima provvista e per la perdita di cavalli di servizio, il prezzo delle vendite di cavalli e le ritenute che siano state fatte sugli stipendi e sugli altri assegni fissi o sulle pensioni in pagamento del debito stesso.

« A debito vi si inscrivono: il prezzo dei cavalli di agevolezza, le anticipazioni in danaro state accordate per la compra di cavalli di servizio e la parte o l'intiero debito passato dall'ufficiale cedente a quello acquirente in caso di cessione di cavallo di agevolezza. »

2.

Pagina 150, parte II. — La postilla a piè di pagina leggasi: « §§ 46, 49 del Regolamento sugli assegni. »

3.

Al § 1278. — Togliere in principio del secondo alinea le parole: « credito o ».

4.

Nel § 1279. — Togliere le parole: « o debito. »

Il Ministero si riserva di pubblicare un testo unico del Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 13ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 aprile.

APRILE 6. — Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline-vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie, *pag.* 123.

Atto N. **60**. — SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — **Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline-vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie.** — 6 aprile.

Per regolare gli atti del carteggio e quanto si riferisce al servizio postale secondo i nuovi regolamenti dell'amministrazione delle poste, se ne riportano qui in appresso le più essenziali disposizioni, in quanto interessano pure l'esercito, e le norme state interpolatamente date da questo Ministero, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, per l'eseguimento delle disposizioni medesime:

Estratto del Regolamento generale intorno al servizio postale.

Art. 5.

. . . . . .

Per *lettera* s'intende, oltrechè qualsiasi comunicazione chiusa, anche qualsiasi comunicazione aperta, di uno o più fogli, munita di indirizzo, che costituisca una corrispondenza attuale fra due e più persone e non ecceda il peso di quindici grammi; salvo, per le stampe aventi carattere di corrispondenza epistolare, il disposto del primo capoverso del successivo articolo 70 e salvo quanto per il peso della corrispondenza officiale è dichiarato nel successivo art. 141.

Per *piego* s'intende, nel senso postale, qualsiasi lettera di peso eccedente quindici grammi e qualsiasi involto di carte, che sia chiuso, o che, essendo anche aperto, contenga in tutto od in parte comunicazioni, aventi il carattere di cui nel precedente capoverso.

Art. 52.

La riduzione di tassa, di cui nell'articolo 21 della legge postale 20 giugno 1889, N. 6151 (testo unico (1), è applicabile alle sole lettere ed agli oggetti pareggiati a queste, all'indirizzo, oltrechè di sottufficiali, di caporali o di soldati in servizio attivo o di loro assimilati dell'esercito o dell'armata, compresi quelli appartenenti a corpi irregolari, anche di allievi in istituti di istruzione militare, che provengano già dall'esercito, con grado inferiore a quello di ufficiale, e di detenuti in istabilimenti militari di pena, finchè rimangano ascritti all'esercito od all'armata, con grado ugualmente inferiore a quello di ufficiale.

Art. 53.

La riduzione di cui nell'articolo precedente compete anche alle lettere dirette a guardie di finanza mobilizzate in tempo di guerra ed ai loro graduati, in condizioni identiche a quelle degli altri ammessi a tale beneficio.

Art. 54.

Per poter essere ammesse a profittare dell'agevolezza, di cui nel primo paragrafo dell'articolo 1° della legge del 12 giugno 1890, N. 6889 (2), le lettere non francate di sottufficiali, caporali o soldati e loro assimilati dell'esercito e dell'armata, dirette alle rispettive famiglie (moglie, ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle) debbono recare, a tergo dell'indirizzo, l'indicazione del cognome, nome e grado dei mittenti e dei corpi

---

(1) Art. 21. — In eccezione al disposto dell'articolo precedente, la tassa delle lettere semplici dirette a sottufficiali e soldati in servizio effettivo è di centesimi 10 se francate e di 20 centesimi se non francate.

(2) Art. 1. — Le lettere non francate spedite da sottufficiali, caporali e soldati in servizio attivo alle rispettive famiglie sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro affrancatura.

Al uguale trattamento sono sottoposte le lettere indirizzate dagli uffici governativi, designati per decreto reale, ad altri uffici coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, a corpi morali od a privati.

cui essi appartengono ed essere rimesse agli ufizi di posta di partenza, per mezzo di appositi incaricati dei comandi dei corpi stessi od altri reparti, in buste chiuse colla soprascritta: *Lettere non francate di militari di truppa*. Le buste medesime debbono essere munite del bollo di ufficio o, per i reparti sprovvisti di bollo, della firma dei rispettivi comandanti.

Gli ufizi postali, cui le lettere sono consegnate, vi appongono, come contrassegno di riconoscimento, apposito bollo.

Per le truppe in campagna la facilitazione di cui sopra si intende estesa a tutte le corrispondenze consegnate agli ufizi di posta militare, se esistono, e munite dei bolli di questi.

Se mancano ufizi di posta militare, sono applicabili le norme di cui sopra.

Art. 55.

Il disposto del secondo paragrafo dell'articolo 1° della legge del 12 giugno 1890, N. 6889, è applicabile soltanto alle corrispondenze (lettere o pieghi di carte manoscritte), regolarmente contrassegnate dagli ufizi speditori, designati per Decreto reale.

Art. 125.

Le norme e le tariffe resultanti dalle leggi postali e dal presente Regolamento per le corrispondenze dell'interno del Regno sono applicabili eziandio a quelle cambiate coi dominii italiani in Africa e fra questi. . . . . .

. . . . . .

Art. 139.

I privilegi della *franchigia* e dell'*esenzione* dalle tasse postali riguardano anche le corrispondenze da o per località fuori del Regno, ove esistono ufizi postali nazionali.

Art. 140.

. . . . . .

Il carteggio delle autorità e degli ufizi governativi, ammesso, sotto forma ed in limiti determinati, a circolare in esenzione

dalle tasse postali, è quello che cambiano fra loro, o che indirizzano alle presidenze del Senato e della Camera dei deputati, a Deputazioni provinciali, a Comuni, a Camere di commercio od a Comizi agrari.

Art. 141.

L'esenzione accordata alle autorità ed agli ufizi governativi è di tre gradi:

a) *massima*, cioè estesa tanto alle lettere, quanto ai pieghi di carte manoscritte, stampe e campioni, qualunque ne sia la forma;

b) *media*, cioè limitata alle lettere chiuse ed ai pieghi sotto fascia;

c) *minima*, cioè sottoposta alla condizione, che tanto le lettere, quanto i pieghi sieno sotto fascia.

Nel carteggio officiale si intende per *lettera* qualunque comunicazione, che non superi il peso di trenta grammi.

Il peso dei pieghi può salire fino a cinque chilogrammi; salvo il disposto del quarto capoverso del successivo articolo 146.

Le fasce di quelli non ammessi a circolare chiusi debbono essere mobili; ma, se trattasi di pieghi voluminosi, questi debbono essere assicurati con una legatura esterna, facile ad essere sciolta.

Sono pareggiati alle corrispondenze sotto fascia i cartoncini di qualunque dimensione, adoperati come cartoline.

Art. 142.

Tutto il carteggio ammesso a circolare in esenzione deve avere il contrassegno del mittente.

Il contrassegno consiste nell'apposizione sopra i singoli oggetti di appositi bolli o dell'indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti, seguita dalla loro firma, fatta in precedenza conoscere al locale ufizio di posta.

I bolli pel contrassegno debbono essere della forma prescritta dal Ministero delle poste e dei telegrafi ed essere affidati alla custodia di impiegati responsabili del loro uso.

La facoltà di fare il contrassegno a mano può essere delegata dai capi di servizio a loro dipendenti, sotto la responsabilità dei capi medesimi; informandone l'ufizio di posta.

Art. 143.

Apposite tabelle, approvate per Decreti reali, su proposta del Ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto cogli altri Ministri, e che possono essere colle stesse norme modificate, designano le autorità e gli ufizi cui compete l'esenzione, determinano con quali altre autorità e con quali altri ufizi loro competa, in quali gradi e se in tutta l'estensione del Regno o solamente in determinati perimetri.

Con Decreti reali è anche determinato quali autorità e quali ufizi sieno ammessi a fare uso del contrassegno mediante bollo. Tutte le altre autorità e tutti gli altri ufizi debbono farlo a mano.

Art. 145.

Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate impersonalmente alle autorità od agli ufizi destinatari. Sono esclusi gli indirizzi nominativi; tranne:

. . . . . .

b) per quello diretto ad autorità o ad ufiziali pubblici in missione, ma coll'aggiunta della indicazione della rispettiva qualità;

. . . . . .

Art. 146.

La franchigia e le esenzioni riguardano soltanto il carteggio, qualunque ne sia la natura, cioè lettere e pieghi, cartoncini adoperati come cartoline, carte manoscritte, stampe e campioni.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta bollata o comune e simili, in quantità eccedenti il peso di un chilogramma.

È fatta eccezione:

a) per rotoli o tubi di latta, contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche od altre;

b) per corpi di delitto, dei quali sia urgente l'invio per posta, nell'interesse della giustizia;

c) per chiavi di casse contenenti il denaro pubblico, per bolli d'ufizio, per punzoni e per martelli forestali;

d) per decorazioni o medaglie;

e) per piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di Grazia e Giustizia o da quello degli Affari esteri, contenenti somme od oggetti provenienti da successioni;

f) pei registri dello stato civile e per quelli altri stampati, che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità d'invio;

g) pei bullettini e per gli annuari pubblicati dalle Amministrazioni centrali, per gli atti del Governo, esclusa la spedizione di uno stesso oggetto in quantità notevoli, nei sensi del primo capoverso del presente articolo;

. . . . . .

Oltre il caso previsto nel precedente § *e*, è ammessa la spedizione di monete, per un peso complessivo non superiore a duecento grammi.

I rotoli, tubi o pieghi, compresi nelle eccezioni di cui sopra, debbono avere sull'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere formati in modo, da non potere recare guasto alle altre corrispondenze; con limiti di peso e di volume proporzionati ai mezzi di trasporto dell'Amministrazione delle poste.

. . . . . .

Art. 447.

. . . . . .

Le corrispondenze, qualunque ne sia la forma, spedite da ufizi governativi ed ammesse a circolare in franchigia od in esenzione dalle tasse, possono, a richiesta dei mittenti, avere corso del pari in raccomandazione, senza tassa, quando contengano carte di molta importanza.

L'Amministrazione delle poste può esigere che le richieste sieno fatte in iscritto ed in due esemplari; uno dei quali è restituito ai richiedenti, con dichiarazione di ricevuta.

. . . . . .

Art. 148.

Indipendentemente dal disposto dell'articolo 48 della Legge postale (testo unico) (1), per la trasmissione dei fondi dello Stato, le corrispondenze menzionate nell'articolo precedente, che contengano valori, possono essere spedite con analoga dichiarazione, e sono sottoposte alle norme ed alle cautele delle corrispondenze assicurate, con esenzione di tassa.

È vietato di spedire in via ordinaria carte di valore.

. . . . . .

Art. 149.

Nel caso di smarrimento o manomessione di corrispondenze, di cui nei precedenti articoli 147 e 148, spedite senza tassa, l'Amministrazione postale non accorda veruna indennità.

Art. 151.

Le corrispondenze senza francatura, cambiate fra ufizi governativi, cui non competa esenzione, oppure spedite sotto forme non ammessibili, o con contrassegni irregolari, e così pure quelle che contengano oggetti esclusi, a seconda dell'articolo 146, non hanno corso.

Le corrispondenze invece, pure senza francatura, indirizzate da autorità o da ufizi governativi, designati con Decreto reale, ad ufizi non governativi, a corpi morali od a privati, coi quali non abbiano diritto di corrispondere in esenzione, hanno corso come ordinarie, ma sono sottoposte al trattamento speciale di cui nell'articolo 1° della Legge del 12 giugno 1890, n. 6889.

Le corrispondenze infine della natura di cui nel paragrafo precedente, spedite da ufizi non compresi nella designazione di cui sopra, sono sottoposte alle tasse normali.

Tutte le corrispondenze che non possano avere corso sono restituite ai mittenti.

Quelle che avessero avuto corso per errore sono distribuite senza tassa, compilando appositi verbali, da essere rimessi al Ministero delle poste e dei telegrafi.

---

(1) Art. 48. — La trasmissione dei fondi dello Stato potrà essere affidata alla Posta, secondo accordi speciali fra i Ministeri competenti.

Art. 152.

Per profittare della riduzione delle tasse normali di francatura, nei sensi dell'articolo 51 della legge postale (1), il carteggio ivi indicato dei Sindaci dei comuni, qualunque ne sia la forma, deve essere francato e contrassegnato. Se non è francato regolarmente, non ha corso ed è restituito ai mittenti. Se avesse avuto corso per errore, è trattato in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Il carteggio diretto dai medesimi a comandanti di corpo, per affari di leva, deve avere inoltre sull'indirizzo analoghe indicazioni ed essere posto sotto fascia.

Sono considerati come *Comandanti di corpi* tutti i capi di servizi, stabilimenti, istituti, riparti o distaccamenti dell'esercito o dell'armata, compresi i comandanti di navi e, per gli affari relativi alla leva marittima, anche i capi degli uffizi di porto.

. . . . . .

Tutto il carteggio di cui sopra può avere corso anche in raccomandazione; ma il relativo diritto fisso deve essere pagato per intiero.

. . . . . .

Art. 155.

Indipendentemente dal disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 151, qualora gli uffiziali di posta abbiano ragione di sospettare che qualche lettera o qualche piego spediti con

---

(1) Art. 51. — Sarà sottoposto al pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, diretto dai Sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi comuni:

Prefetti, sotto-prefetti ed ufficiali di pubblica sicurezza;

Procuratori generali, presidenti di tribunali, procuratori del Re, giudici istruttori e pretori;

Intendenti di finanza ed agenti delle imposte erariali;

Comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali.

Uguale riduzione di tassa sarà applicabile alle corrispondenze sottofascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi comandanti di corpo e coll'ufficio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovrà risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.

La francatura delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sarà obbligatoria.

contrassegno officiale, per profittare dell'esenzione o della riduzione delle tasse postali, sieno totalmente od in parte di interesse privato, debbono invitare i rispettivi destinatari ad operarne od a farne operare l'apertura, in loro presenza.

Per l'apertura di ciascuna lettera o di ciascun piego si compila apposito verbale, che deve indicarne la provenienza, la data, il mittente ed il destinatario.

Se vi si trovano corrispondenze che trattino di interessi privati in tutto od in parte, oppure oggetti di spedizione abusiva, i destinatari debbono richiudere le lettere od i pieghi, imprimervi il proprio suggello e restituire le une o gli altri agli ufizi predetti, per l'invio al Ministero delle poste e dei telegrafi, che li riapre, li verifica e promuove l'applicazione ai mittenti delle penalità di cui nell'articolo 52 della Legge postale (1), quando ne sia il caso.

Se invece non vi si trovano corrispondenze od oggetti di spedizione abusiva, i destinatari ritengono ogni cosa, dandone comunicazione agli ufizi postali, e questi mandano al Ministero i soli verbali.

La tassa frodata si computa sul peso degli oggetti spediti in contravvenzione.

Quando si procede a transazioni per contravvenzioni accertate, i pieghi di abusiva spedizione sono restituiti ai mittenti.

Art. 156.

Qualora il destinatario di qualche oggetto non si presti ad aprirlo, nei casi previsti dall'articolo precedente, l'ufizio di posta ritiene l'oggetto medesimo e lo rimette al Ministero, che ne riferisce a quello da cui dipende l'ufizio mittente, affinchè l'apra esso, riconosca se nella spedizione esista abuso e nel caso dia o provochi gli opportuni provvedimenti.

Art. 167.

. . . . . .

I vaglia *militari* non sono tratti su verun ufizio determinato e sono pagabili per regola dai comandi dei corpi, sta-

(1) Art. 52. — Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private sarà sottoposto ad una pena pecuniaria equivalente a cento volte la tassa di francatura delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale penalità possa essere inferiore a lire 50.

bilimenti od istituti, cui appartengono i destinatari, o delle navi sulle quali questi sono imbarcati e per eccezione da qualsiasi ufizio di posta, quando i destinatari trovinsi isolati, in viaggio od in licenza.

. . . . . .

Art. 177.

Le cartoline sono provvedute dall'officina governativa delle carte-valori ed hanno un colore diverso, a seconda delle serie.

Queste sono nove, cioè:

a) senza importo fisso;
b) da lire 1;
c) da lire 2;
d) da lire 3;
e) da lire 4;
f) da lire 5;
g) da lire 10;
h) da lire 15;
i) da lire 20.

. . . . . .

Art. 178.

Chi voglia spedire somme inferiori ad una lira, od aggiungere frazioni di lira a lire intere, deve attaccare nel primo caso su cartoline della serie *a*, ed aggiungere nel secondo su quelle che adoperi di altre serie uno o più francobolli ordinari, senza mai eccedere centesimi novantanove.

L'aggiunta di francobolli sulle cartoline delle serie dal *b* all'*i* non implica verun aumento della tassa delle medesime.

Art. 179.

Le cartoline sono costituite da cartoncini con annessi due polizzini, l'uno al lato destro e l'altro al lato sinistro; salvo quelle della serie *a*, che hanno un polizzino solo al lato sinistro.

. . . . . .

Il lato anteriore delle cartoline è destinato all'indirizzo.

Il polizzino a destra serve di riscontro al mittente per poter giustificare l'uso fatto della cartolina corrispondente e deve es-

sere da lui staccato e ritenuto. Il possesso di esso polizzino basta a far presumere in chi lo presenta la qualità di mittente di quella data cartolina.

Il polizzino a sinistra serve per le comunicazioni che il mittente voglia fare al destinatario e può essere da questo staccato e ritenuto.

Art. 181.

La vendita delle cartoline è fatta esclusivamente negli ufizi e nelle collettorie di 1ª classe delle poste senza veruno sconto.

Nell'atto della vendita l'ufizio imprime il bollo del giorno sulle cartoline stesse, non che sui polizzini posti a destra di quelle delle serie dal *b* all'*i*; dal quale giorno decorre la validità di esse cartoline, per gli effetti di cui nel successivo articolo 187.

. . . . . .

Art. 182.

I mittenti di cartoline debbono scrivervi l'indirizzo nella parte anteriore, apporvi la loro firma, colla indicazione del loro recapito, nella parte posteriore, quando non preferiscano lasciare la parte stessa in bianco, riempire pure a tergo il polizzino destro di quelle delle serie dal *b* all'*i*, staccarlo e conservarlo, per poterlo produrre nel caso di reclami.

Il polizzino a sinistra può essere indifferentemente riempiuto o non riempiuto, lasciato unito alle cartoline corrispondenti o staccato dalle medesime.

Le cartoline possono essere indirizzate all'abitazione dei destinatari o con altri recapiti o ferme in posta.

. . . . . .

Le cartoline così riempiute possono essere immesse nelle buche o cassette postali di qualunque ufizio, quando non si vogliano raccomandare ed hanno corso al pari delle cartoline ordinarie.

Quelle sulle quali sieno stati aggiunti francobolli, nei sensi del precedente articolo 178 e che debbano avere corso in via ordinaria possono essere presentate ad un ufizio di posta, affinchè vi annulli, mediante apposizione del suo bollo, i francobolli medesimi; dopo di che sono immesse nelle buche o cassette postali.

Art. 183.

Mediante il pagamento della sopratassa stabilita per le lettere è ammessa la raccomandazione delle cartoline-vaglia, con diritto all'indennità prescritta nel caso di smarrimento.

È ammesso pure che le cartoline raccomandate sieno accompagnate con ricevute di ritorno.

È ammesso infine il recapito per espresso delle cartoline in genere, alle condizioni prescritte per tutti gli oggetti di corrispondenza.

Art. 186.

. . . . . .

È sospeso il pagamento delle cartoline, che dieno luogo a sospetti di falsificazione o di alterazione, che sieno prive del bollo dell'ufizio che le abbia vendute o che presentino altre irregolarità.

Art. 187.

La presentazione al pagamento delle cartoline-vaglia deve essere operata nel corso del mese della loro alienazione, resultante dal bollo di cui nel precedente articolo 181, o nel corso dei due mesi successivi.

. . . . . .

Art. 213.

I pacchi, ammessi al trasporto per mezzo della posta, non debbono superare il peso ed il volume indicati nell'articolo 65 della legge postale (testo unico) (1).

---

(1) Art. 65. — È affidato all'Amministrazione delle poste il servizio di trasporto e di distribuzione nell'interno del Regno di pacchi fino al limite di tre chilogrammi di peso, non eccedenti il volume di venti decimetri cubi, con o senza dichiarazione di valore.

I mittenti hanno facoltà di gravarli di assegno.

I pacchi non possono contenere lettere o scritti che abbiano carattere di corrispondenza, salvo indicazioni che si riferiscano strettamente all'invio dei pacchi stessi, nè materie esplodenti od infiamma-

Sono considerati come *ordinari* i pacchi, che non eccedano in veruno dei loro lati la dimensione di sessanta centimetri.

Quelli che eccedano le dimensioni di cui sopra sono considerati invece come *ingombranti* e sono ammessi come tali, purchè non superino a loro volta in verun lato un metro e cinquanta centimetri.

Sono compresi fra gli *ingombranti* anche i pacchi di minori dimensioni, che richiedano nel trasporto precauzioni speciali, quali le piante, gli arbusti, le ruote, le gabbie, le piccole sedie e simili.

Sono qualificati pacchi *di valore* quelli, ordinari od ingombranti, i cui mittenti li abbiano fatti assicurare per una data somma, da essi dichiarata

Sono qualificati infine pacchi *con assegno* quelli, pure ordinari od ingombranti, con o senza dichiarazione di valore, i cui mittenti ne abbiano subordinato la consegna al pagamento per parte dei destinatari di una somma determinata.

I pacchi, in genere, possono essere diretti in qualunque località del Regno e nelle località fuori questo, ove esistono uffizi postali italiani.

. . . . . .

Art. 217.

Nessun pacco può contenere nell'interno od avere sull'involucro scritti di sorta; tranne fatture, listini o prezzi correnti relativi agli oggetti acchiusivi, istruzioni generiche, stampate, litografate od autografate, intorno al modo di adoperarli, indirizzi dei mittenti e dei destinatari . . . . . .

. . . . . .

---

bili, od oggetti la cui spedizione non sia autorizzata da leggi o regolamenti doganali o di pubblica sicurezza.

Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti d'oro o di argento, gioielli, monete, biglietti di banca, titoli al portatore, od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennità.

La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualità e quantità degli oggetti in essi acchiusi.

Le altre condizioni, affinchè i pacchi postali sieno ammessi al trasporto, ed i limiti per le dichiarazioni di valore e per gli assegni verranno determinati dal Regolamento.

Art. 221.

I pacchi in genere debbono essere consegnati agli ufizi di posta con chiaro e preciso indirizzo, involtati e suggellati per cura dei mittenti, in modo che il contenuto ne sia ben guarentito e che non possano essere manomessi, senza lasciare tracce apparenti di violazione.

Il loro imballaggio deve essere tale da preservarne il contenuto dai danni dell'attrito, dell'umidità e della pressione, avuto riguardo alla qualità degli oggetti ed alla distanza dei luoghi di destinazione.

I pacchi di piccolo volume debbono essere formati in modo che sia possibile l'applicazione sui medesimi nella parte dell'indirizzo dei cartellini e dei bolli occorrenti.

L'amministrazione può esigere che i pacchi con dichiarazione di valore sieno involtati in tela di un solo pezzo, e chiusi con tanti suggelli in ceralacca, di uguale impronta, aventi contrassegni particolari, che ne cuoprano la intiera cucitura.

. . . . . .

Art. 222.

Gli indirizzi debbono essere fatti sugli involucri dei pacchi stessi o su foglietti da esservi ingommati sopra o su pezzetti di legno, di tela, di cuoio o di pelle da esservi attaccati, colla indicazione esatta degli oggetti acchiusivi.

. . . . . .

Art. 229.

Nell'atto del ritiro dei pacchi debbono essere pagate dai destinatari agli agenti delle poste le tasse, sopratasse, ed altre penalità pecuniarie di qualunque specie, applicate in via amministrativa, di cui i pacchi stessi sieno gravati.

I detti agenti consegnano a ciascun destinatario le bullette doganali e daziarie, e copie dei verbali di contravvenzione, quando ne sia il caso.

Gli eventuali reclami per indebita tassazione possono essere fatti anche su carta semplice, osservando per quelli relativi ai diritti di dazio e di dogana le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore su tali materie.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari o di

irreperibilità di questi, l'amministrazione ha facoltà di procedere per le tasse e sopratasse e per le altre penalità pecuniarie contro i mittenti.

Art. 230.

I destinatari di pacchi gravati di assegni debbono pagare l'importo degli assegni stessi, oltre i diritti di cui nell'articolo precedente.

. . . . . .

Art. 231.

Qualora dopo la consegna di qualche pacco si riconosca che sia occorso errore nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari od i mittenti sono indennizzati di quanto possano avere pagato in più e sono tenuti a loro volta a sborsare quanto avessero pagato in meno.

Norme esecutive.

Art. 1. — Carteggio ufficiale in esenzione di tassa.

§ 1. Il carteggio ufficiale in esenzione di tassa dei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari è regolato dalla tabella che fa seguito al presente *Atto* (allegato *A*).

Nella trasmissione del carteggio si osserveranno le speciali *Avvertenze* state all'uopo emanate dal Ministero delle poste e dei telegrafi per tutte le amministrazioni governative (allegato *B*).

§ 2. I bolli per contrassegnare le corrispondenze (avvertenza *b* dell'allegato B) devono essere della forma seguente:



e vengono provveduti: pei corpi, a carico della massa generale; pei comandi ed uffici, a carico delle spese d'ufficio.

I bolli-contrassegno sono custoditi sotto la personale responsabilità dell'aiutante maggiore in 1° o di chi ne fa le veci.

§ 3. I pieghi della corrispondenza ufficiale saranno dai comandi, corpi ed uffici militari spediti *in assicurazione* (articolo 148 del Regolamento generale) solo ogni qualvolta occorra loro di trasmettere ad altre amministrazioni titoli od oggetti rappresentanti un valore effettivo di qualche importanza.

Siccome però, in caso di smarrimento di pieghi assicurati senza pagamento di tassa, l'amministrazione postale non è tenuta, a senso dell'articolo 149 del precitato Regolamento, a corrispondere veruna indennità, le amministrazioni militari avvertiranno di non servirsi di tale mezzo quando l'importanza della somma o degli oggetti di valore sia tale da consigliare piuttosto l'assicurazione ordinaria con pagamento della tassa.

§ 4. I pieghi da assicurare saranno chiusi in buste solide e suggellate con tanti suggelli in ceralacca (non meno di cinque) quanti ne occorrono per guarantirne il contenuto, e recheranno sull'indirizzo anche l'indicazione del valore inclusovi colla formola: *Valore assicurato L.* . . .

Gli oggetti non cartacei dovranno essere spediti mediante scatolette od astucci involtati per intiero in tela, od in carta-tela, coll'indirizzo sugli involti e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta la cucitura.

§ 5. Per ottenere l'assicurazione, i pieghi saranno presentati agli uffici postali con una richiesta in doppio esemplare, uno dei quali verrà poi restituito, con dichiarazione di ricevuta, agli esibitori. Per siffatte richieste potranno anche essere adoperati moduli appositi che si forniscono, a chi ne faccia domanda, dagli stessi uffici postali.

§ 6. Le carte d'importanza, ma non rappresentanti un valore effettivo o monetario, saranno spedite in pieghi *raccomandati* secondo le norme dell'art. 147 del Regolamento succitato.

Essendo però assai difficile che carte della corrispondenza ufficiale anche se spedite in via ordinaria, vadano perdute, si avvertirà di limitare la raccomandazione per i soli documenti che in caso di smarrimento non potrebbero essere rinnovati che con molta difficoltà o non lo potrebbero affatto.

§ 7. I corpi ed uffici militari si varranno della raccomandazione anche per spedire valori di poco rilievo, pei quali a senso del precedente § 3 sia da escludersi il mezzo dell'assicurazione.

Art. 2. — *Carteggio delle autorità militari con uffici non aventi franchigia e con privati.*

§ 8. A senso dell'art. 1 del R. Decreto 30 novembre 1890 (1) anche il carteggio di pubblico servizio dei corpi, uffici e stabilimenti militari diretto ad altri uffici governativi, corpi morali od istituti coi quali non abbiano franchigia, od a privati, è ammesso alle facilitazioni di cui all'art. 55 del Regolamento generale, vale a dire che le lettere non francate sono sottoposte, a carico dei destinatari, alla sola tassa della francatura ordinaria ed i pieghi sotto fascia alla tassa di centesimi 20 sino a 50 grammi, coll'aggiunta di altri centesimi 20 per ogni 500 grammi in più.

Sono però esclusi in ogni caso le lettere e i pieghi raccomandati od assicurati.

§ 9. In conseguenza delle preaccennate facilitazioni, i corpi, uffici e stabilimenti militari dovranno astenersi dall'affrancare le lettere ed i pieghi diretti ad altri uffici od istituti non compresi nella seconda colonna della tabella (allegato A), avvertendo però di far uso in tali corrispondenze di carta adatta per non oltrepassare, senza necessità, il massimo del peso consentito in una lettera ordinaria (15 grammi) o in un piego sotto fascia (50 grammi) e di usare la forma del piego sotto fascia quando trattasi della trasmissione di carte che eccederebbero il peso della lettera ordinaria.

Nello stesso modo si regoleranno per rispondere a tutte le domande di militari in congedo od altri privati per informazioni o ricorsi nell'interesse esclusivo dei richiedenti.

Quando invece si tratti di comunicazioni di interesse diretto del servizio militare — sempre che non debbano esser fatte, a tenore delle disposizioni in vigore, per mezzo dei sindaci — si farà uso di lettere affrancate.

---

(1) Art. 1. — La facilitazione accordata col capoverso dell'art. 1 della legge 12 giugno 1890, N. 6889, è applicabile al carteggio di pubblico servizio spedito con regolare contrassegno da tutti gli uffici governativi, compresi nella tabella approvata con R. Decreto del 5 novembre 1876, N. 3489 (*alla quale tabella s'intende ora sostituita quella unita al presente Atto come allegato A*), all'indirizzo di altri uffici governativi, di corpi morali, di istituti e società, coi quali gli uffici mittenti non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, o di privati.

§ 10. Per le comunicazioni che siano da farsi ad ufficiali in congedo dimoranti nella sede di altro distretto, il distretto cui sono effettivi spedirà le lettere, o i pieghi, direttamente agli ufficiali cui riguardano secondo le norme del paragrafo precedente.

Quando però non se ne conoscesse l'indirizzo con sufficiente precisione, le manderà invece al distretto di residenza con semplice elenco d'accompagnamento, sul quale sarà indicato se le comunicazioni siano o non d'interesse diretto del servizio; e il distretto ricevente le farà pervenire al destinatario, affrancandole a proprie spese, oppure lasciandole senza francatura, secondo che sia il caso di attenersi all'una o all'altra regola.

Procedimenti analoghi saranno pure osservati per le comunicazioni che dai corpi o dai distretti debbano esser fatte a uomini di truppa in congedo.

§ 11. Anche nei rapporti colla società l'*Unione Militare* i corpi ed uffici corrisponderanno senza francatura e solo per le comunicazioni prescritte dai regolamenti militari, poichè quando occorra agli ufficiali di rivolgersi alla società per loro esclusivo interesse particolare, devono essi stessi scrivere direttamente.

§ 12. Perchè i destinatari delle lettere e dei pieghi sotto fascia loro indirizzati dagli uffici militari possano essere ammessi al pagamento della sola tassa di francatura, è necessario che le lettere e i pieghi portino all'esterno il contrassegno stabilito per la corrispondenza in franchigia (bollo di cui al § 2, o firma del comandante del corpo o del distaccamento).

§ 13. Per le comunicazioni da farsi dagli ospedali militari alle famiglie degli uomini gravemente ammalati (§ 263 del Regolamento sul servizio sanitario), quando non si creda opportuno di valersi dei sindaci, si dovrà sempre far uso di lettere affrancate.

§ 14. La corrispondenza diretta ai consoli all'estero, a comandi di navi in viaggio e ad altri agenti nazionali fuori del Regno dovrà sempre essere affrancata, perchè, sebbene la relativa spesa vada a carico delle amministrazioni mittenti, sarà per altro un introito della posta italiana, e costituirà così per l'erario una semplice partita di giro; mentre se la corrispondenza non è francata, essa vien tassata all'ufficio d'arrivo, con profitto delle amministrazioni dei paesi di destinazione.

Art. 3. — *Pieghi raccomandati ed assicurati diretti a militari.*

§ 15. I sottufficiali portalettere dei corpi, uffici o distaccamenti debbono ritirare dagli uffici di posta, oltre le corrispondenze ordinarie e raccomandate (art. 87 del Regolamento di disciplina), anche le lettere o i pieghi assicurati diretti agli uomini di truppa; come pure quelli diretti agli ufficiali, quando i destinatari gliene diano l'incarico rimettendogli i corrispondenti *Avvisi d'arrivo*.

§ 16. Per il ritiro delle corrispondenze raccomandate ed assicurate i sottufficiali portalettere presenteranno apposito *Registro* mod. 122, sul quale l'ufficiale di posta descriverà le singole lettere od i pieghi.

Dovendo far prova della regolarità delle consegne, il registro avrà i fogli numerati e contrassegnati dall'aiutante maggiore

I registri esauriti saranno conservati nell'archivio del corpo per non meno di cinque anni.

§ 17. Le lettere ed i pieghi raccomandati ed assicurati ritirati dagli uffici di posta saranno dal portalettere rimessi direttamente ai destinatari, ritirandone ricevuta sul registro mod. 122.

Se i destinatari sono uomini di truppa, la rimessione sarà fatta, nel luogo e nell'ora destinati dal comandante del corpo o distaccamento, alla presenza di un ufficiale della compagnia, il quale apporrà pure la sua firma nel registro accanto a quella del ricevente.

§ 18. Per il ritiro dagli uffici di posta delle lettere e dei pieghi assicurati il portalettere deve altresì presentare il corrispondente *Avviso d'arrivo* ricevuto dal destinatario, già munito della firma di questo e controfirmato, se trattasi di uomini di truppa, da un ufficiale della compagnia.

§ 19. Sarà cura degli aiutanti maggiori di verificare di frequente il *Registro* mod. 122 per assicurarsi che le lettere e i pieghi raccomandati ed assicurati vengano consegnati ai destinatari senza ritardo.

Art. 4. — *Pacchi postali.*

§ 20. I pacchi postali diretti a militari sono ritirati dal portalettere e rimessi ai destinatari colle stesse norme stabilite per i pieghi raccomandati (§ 15, 16 e 17)

È fatta solo eccezione pei pacchi *con valore dichiarato o gravati di assegno*, i quali dovranno essere ritirati dagli stessi destinatari, debitamente riconosciuti e garantiti.

§ 21. All'atto del ricevimento dei pacchi il portalettere pagherà all'ufficio postale i diritti di dogana, di dazio e di posta di cui fossero gravati, ritirando le correlative bollette onde rimetterle, per il rimborso, ai destinatari.

In questi casi l'ufficiale di posta, nel notare i pacchi sul registro mod. 122, vi indicherà pure i diritti riscossi.

§ 22. I pacchi diretti a militari che risultassero assenti saranno restituiti all'ufficio postale, in un colle bollette del dazio od altri diritti stati pagati, non più tardi del giorno successivo a quello in cui vennero consegnati e con lo indirizzo debitamente corretto, affinchè possano essere inoltrati al luogo in cui i destinatari si trovano.

Accertato che i pacchi siano nelle medesime condizioni d'imballaggio di prima, gli ufficiali di posta ne rilasceranno ricevuta al portalettere, rimborsandogli, quando ne sia il caso, i correlativi diritti di dazio, doganali o postali.

Nello stesso modo saranno pure dal portalettere restituiti i pacchi, colle corrispondenti bollette, che dai destinatari venissero rifiutati.

§ 23. Per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno gli uffici di posta faranno pervenire ai destinatari, per mezzo del portalettere, uno speciale *Avviso* affinchè si presentino a ritirarli.

I destinatari saranno all'uopo muniti, se uomini di truppa, di una dichiarazione del comandante della compagnia constatante la loro identità personale e verranno accompagnati all'ufficio postale dal sottufficiale portalettere. La dichiarazione sarà pure avvalorata — tranne pei distaccamenti che non ne siano provvisti — del bollo d'ufficio.

Nel caso che i destinatari fossero assenti, gli speciali *Avvisi* ad essi diretti saranno dal portalettere restituiti all'ufficio di posta negli stessi termini e modi stabiliti nel paragrafo precedente per i pacchi ordinari.

§ 24. I sottufficiali portalettere, che ne facciano domanda, potranno essere provvisti di un piccolo fondo per il pagamento dei diritti di dazio di dogana e posta sui pacchi postali.

La somma verrà fornita dall'ufficio di maggiorità sul proprio fondo permanente.

Art. 5. — *Vaglia e cartoline-vaglia diretti a militari di truppa.*

§ 25. Il pagamento dei *vaglia* (*militari*, *ordinari*, *telegrafici*, *internazionali* e *consolari*) diretti a uomini di truppa è fatto secondo le norme all'uopo stabilite nel Regolamento d'amministrazione (art. 287 e 288).

§ 26. Le cartoline-vaglia dirette a uomini di truppa sono dagli uffici di posta rimesse ai sottufficiali porta-lettere come le altre corrispondenze.

Prima di rimetterle ai destinatari, è obbligo dei portalettere di assicurarsi con opportune interrogazioni, che coloro cui si consegnano siano realmente quelli indicati nell'indirizzo.

§ 27. Ricevendosi cartoline-vaglia dirette ad uomini che non siano presenti al corpo, saranno restituite agli uffici postali coll'indirizzo rettificato come si fa per i vaglia.

Saranno del pari restituite quelle che venisse o rifiutate dai destinatari e quelle dirette a militari morti. Sulle prime sarà posta, dal lato dell'indirizzo, l'indicazione — *Rifiutata* — e sulle altre si scriverà: *Il destinatario è defunto.*

§ 28. Al pagamento delle cartoline-vaglia sono applicabili le stesse norme stabilite nel Regolamento d'amministrazione per i vaglia *militari*.

Esse sono quindi esclusivamente pagabili presso i corpi o reparti, tranne quelle dirette a militari in licenza od in viaggio isolatamente e ad uomini appartenenti a distaccamento comandati da sottufficiali od a stazioni carabinieri, le quali saranno pagate ai destinatari direttamente dagli uffici postali.

§ 29. Presso i corpi e reparti il pagamento sarà fatto dai comandanti di compagnia sulla presentazione delle cartoline-vaglia, per parte degli interessati, e sotto l'osservanza delle stesse modalità prescritte per i vaglia, avvertendo in particolar modo di constatare con ogni maggior diligenza l'identità personale dei destinatari, specie quando nel corpo vi siano omonimi.

§ 30. Il pagamento delle cartoline-vaglia deve essere sospeso:

a) quando la designazione del destinatario non sia esatta e chiara o l'indirizzo presenti alterazioni;

b) quando non sia stato apposto a tergo delle cartoline il bollo dell'ufficio o della collettoria che le ha vendute;

c) quando ne sia cessata la validità — cioè quando siano

trascorsi due mesi oltre il mese nel corso del quale furono vendute, che è quello indicato nel bollo di cui al comma precedente — oppure cessino di essere valide prima che se ne possa ottenere il rimborso dagli uffici postali.

In questi casi le cartoline saranno respinte al locale ufficio di posta perchè possa provvedere alle necessarie rettificazioni od alla loro rinnovazione a norma dei regolamenti postali.

§ 31. Nel pagamento delle cartoline si terrà conto anche dell'importo dei francobolli appostivi per la spedizione di frazioni di lira, cioè quelli applicati a' piedi dell'indirizzo, ponendo mente di non confonderli con quelli rappresentanti la tassa ordinaria o di raccomandazione della cartolina o di ricapito per espresso.

Nel caso che tale importo superasse i centesimi 99, si rimborserà solo questa somma, trascurando il di più.

§ 32. Per il rimborso alle compagnie, da parte delle casse dei corpi o reparti, e per le correlative registrazioni, le cartoline saranno considerate come i vaglia.

Così pure dicasi per il rimborso presso gli uffici di posta; se non che dovranno essere descritte in speciali *Note descrittive* (colore cenerino) provvedute dagli stessi uffici postali.

Art. 6. — *Corrispondenze dei militari di truppa colle loro famiglie.*

§ 33. I sottufficiali, caporali e soldati che nelle corrispondenze colle loro famiglie intendano valersi delle facilitazioni di cui all'art. 54 del Regolamento generale sul servizio postale, consegneranno le lettere non francate al furiere della compagnia, il quale, accertatosi che a tergo dell'indirizzo esse abbiano l'indicazione del cognome, nome, grado e corpo di chi le spedisce, le rimetterà, all'ora del rapporto giornaliero, all'ufficiale incaricato di ritirarle.

Questo le riunisce e chiude nell'apposita busta, sulla quale sarà apposto il bollo d'ufficio, e consegna quindi il piego al sottufficiale portalettere per essere recapitato all'ufficio postale.

§ 34. È incaricato del ritiro delle lettere non francate:

a) nei reggimenti, l'aiutante maggiore di settimana;

b) nei battaglioni distaccati, l'aiutante maggiore del battaglione;

c) nei distaccamenti che non hanno aiutante maggiore, un ufficiale delegato dal comandante del distaccamento.

§ 35. Nei distaccamenti sprovvisti di bollo d'ufficio l'ufficiale incaricato, dopo ritirate le lettere e chiusele nell'apposita busta, dovrà presentare questa alla firma del comandante.

§ 36. Nelle stazioni carabinieri e nei distaccamenti comandati da graduati di truppa, il comandante della stazione o del distaccamento disimpegnerà egli stesso gli incarichi affidati nei precedenti paragrafi ai furieri ed agli ufficiali.

§ 37. In tutti i corpi, uffici, istituti o stabilimenti militari nei quali non siano interamente applicabili le precedenti prescrizioni, si provvederà per cura dei rispettivi capi con ordini informati alle prescrizioni stesse.

Art. 7. — *Lettere e vaglia diretti a operai degli stabilimenti ed uffici militari.*

§ 38. Le lettere dirette agli operai *civili* addetti a stabilimenti ed uffici militari non sono ammesse alla francatura di favore stabilita per gli uomini di truppa.

Epperò nel caso che recassero il solo francobollo da 10 centesimi saranno tassate per francatura insufficiente.

§ 39. Avvenendo che per imperfetta formulazione dell'indirizzo giungano così tassate anche lettere dirette ad operai *militari*, cioè ad uomini di truppa in servizio, la tassazione sarà annullata.

Basterà a quest'uopo che i destinatari restituiscano la busta delle lettere all'ufficio postale, esibendo, per l'accertamento della loro qualità di militari, il proprio libretto personale oppure presentando le buste munite della dichiarazione seguente:

Militare

L'ufficiale delegato

(Bollo) (firma)

I direttori degli stabilimenti e capi d'ufficio potranno pertanto incaricare di queste attestazioni uno degli ufficiali od impiegati da essi dipendenti.

§ 40. I vaglia militari diretti ad operai *militari* (uomini di truppa) dovranno essere muniti, per ottenerne il rimborso integrale dagli uffici di posta, della stessa dichiarazione indicata al paragrafo precedente.

I vaglia che per errore fossero stati emessi a favore di

operai *civili* saranno dagli uffici postali egualmente rimborsati, ma sotto deduzione della maggiore tassa che il mittente avrebbe dovuto pagare per l'emissione di corrispondenti vaglia ordinari.

In conseguenza delle presenti disposizioni quelle contenute negli *Atti* 95 e 213 della *Raccolta* e nelle *Circolari* 124, 146, 151 del 1890 e 13, 124, 148 del *Giornale militare* 1891 restano abolite, e così pure le *Circolari litografate* 17 aprile 1890 n. 3100 e 26 febbraio 1892 n. 1400.

La nuova tabella per la corrispondenza ufficiale (allegato *A*) entrerà però in vigore solo col 1° maggio p. v.

Non essendo più ammessa la corrispondenza in franchigia tra i corpi e le tesorerie, gli avvisi per la riscossione dei mandati, ordini di pagamento e vaglia del tesoro dovranno essere trasmessi alle medesime per mezzo delle Intendenze di finanza od anche con lettera affrancata; epperò il secondo comma del § 1168 del Regolamento d'amministrazione si intenderà modificato come in appresso:

« Se l'ufficio finanziario incaricato del pagamento risiede nel luogo stesso in cui si trova il corpo o reparto di corpo, l'avviso sarà fatto recapitare per mezzo di un caporale o soldato; se trovasi in altro luogo sarà trasmesso, per il recapito, all'Intendenza di finanza, oppure, quando trattasi di riscossioni d'urgenza, direttamente all'ufficio finanziario con lettera affrancata ».

I corpi ed uffici che non siano già provvisti dei bolli-contrassegno per la corrispondenza ufficiale (§ 2) dovranno tosto farne l'acquisto nel modo che stimino più opportuno.

Il Ministro — Pelloux.

ALLEGATO **A**

TABELLA DIMOSTRATIVA

DELLE

ESENZIONI DALLE TASSE POSTALI

ACCORDATE AL CARTEGGIO UFFICIALE

DEL

MINISTERO DELLA GUERRA

ED A QUELLO

DEGLI UFFIZI CHE NE DIPENDONO (1)

SPIEGAZIONE

DEI SEGNI E DELLE ABBREVIAZIONI DI CUI È FATTO USO NELLA PRESENTE TABELLA

Gli uffizi alla cui indicazione fa seguito un asterisco (*) possono contrassegnare indifferentemente il proprio carteggio col prescritto bollo od a mano, mentre gli altri debbono contrassegnarlo esclusivamente a mano.

Le iniziali L. C. . P. C. significano **Lettera chiusa** e **Piego chiuso**.
Id. L. C. . P. A. id. **Lettera chiusa** e **Piego aperto.**
Id. L. A. . P. A. id. **Lettera aperta** e **Piego aperto.**

Si intendono **lettere** gli oggetti non eccedenti il peso di 30 grammi: si intendono **pieghi** tutti gli oggetti eccedenti tale peso.

---

(1) In tempo di guerra le autorità, i funzionari, gli istituti, gli stabilimenti e gli uffizi, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della marina, come eziandio i comandi, corpi, uffici e stabilimenti dell'esercito mobilitato, possono corrispondere in esenzione massima e reciproca, con qualsiasi autorità ed ufficio governativo, coi sindaci dei comuni e cogli ospedali civili. Tra gli uffici e stabilimenti dell'esercito mobilitato si intendono pure compresi la presidenza e i comitati locali della *Croce Rossa* e gli stabilimenti sanitari organizzati dall'Associazione.

I corpi, uffici e stabilimenti dell'esercito mobilitato si servono, come contrassegno, dello stesso bollo d'ufficio oppure contrassegnano a mano il proprio carteggio.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Ministero della guerra	Ministeri ed amministrazioni centrali	L. C. – P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri. . . .	
	Camere di commercio. . .	
	Comizi agrari.	
	Congregazioni di carità . .	
	Deputazioni provinciali . .	
	Direzioni delle società del tiro a segno nazionale. .	
	Istituto delle figlie di militari (*in Torino*)	
	Ospedali civili.	
	Sindaci dei comuni	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi (1) . .	

(1) Sotto la denominazione generica *Società di ferrovie*, di cui nella presente tabella ed in quelle degli altri Ministeri, si intendono compresi i seguenti uffici: Consigli d'amministrazione, Direzioni generali, Uffici di rappresentanza, Direzioni dell'esercizio, Uffici di controllo, Uffici di ragioneria, Uffici del movimento e traffico, Uffici di trazione, Uffici del materiale, Direzioni dei trasporti, Uffici di manutenzione, Uffici dei capi-stazione.

Nelle Società di tramvie a vapore non esiste una ripartizione così minuta di servizi; e perciò la corrispondenza può essere indirizzata alle Società stesse od alle rispettive Direzioni di esercizio.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI con cui possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Accademia militare (*in Torino*).	*Vedere*: Scuole militari.	
Avvocati fiscali nei Tribunali militari.	*Vedere*: Tribunali militari.	
Avvocato generale nel Tribunale supremo di guerra e marina.	*Vedere*: Tribunale supremo di guerra e marina.	
Capo di Stato maggiore dell'esercito.	Ministeri ed amministrazioni centrali	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della marina . .	
	Autorità giudiziarie superiori (1)	
	Avvocatura generale erariale	
	Avvocature erariali distrettuali	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi	

(*Segue*)

(1) Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di cassazione; Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello; Presidenti di sezione o Procuratori generali delle sezioni separate di Corti d'appello; Presidenti delle Corti di assise; Presidenti dei Tribunali e Procuratori del Re.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Capo di stato maggiore dell'esercito. »	(*Segue*) Direzioni provinciali delle poste . . . . . . Giudici istruttori . . . . . Intendenze di finanza . . . Prefetti . . . . . . Pretori . . . . . . Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . . Sottoprefetti e commissari distrettuali . . . . . . Sindaci dei comuni . . . . Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi . . .	L. C. – P. C.
Casa militare del Re (*Primi aiutanti di campo di S. M.*). »	*Come*: Capo di Stato maggiore dell'esercito.	
Case militari dei Principi Reali (*Primi aiutanti di campo delle I.I. A.A.*). »	*Come*: Capo di Stato maggiore dell'esercito.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Collegi militari . . .	*Vedere*: Scuole militari.	
Comandi di artiglieria da fortezza e da campagna	*Come*: Comandi di corpo d'armata.	
Comandi di brigata di fanteria e cavalleria		
Comandi di compagnia, tenenza e sezione dei carabinieri reali	Ministeri ed amministrazioni centrali	
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Ministero dell'interno e dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle dei detti Ministeri	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi	L. C. – P. C.
	Direzioni provinciali delle poste	
	Intendenze di finanza . . .	
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi governativi, non nominati sopra, compresi nella prima colonna delle tabelle di qualunque Ministero (*aventi giurisdizione od ingerenza nella provincia*)	
	Sindaci dei comuni	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi . . . *	Ministero della guerra . .	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella	
	Autorità giudiziarie superiori	
	Avvocatura erariale generale.	
	Avvocature erariali distrettuali	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi	
	Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali	
	Direzioni provinciali delle poste	
	Giudici istruttori	
	Intendenze di finanza . . .	
	Prefetti	
	Pretori	
	Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . . .	
	Sottoprefetti e commissari distrettuali	
	Sindaci dei comuni. . . .	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di corpo di armata	Ministero della guerra e Ministero della marina. . .	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della marina.	
	Autorità giudiziarie superiori	
	Avvocatura generale erariale	
	Avvocature erariali distrettuali	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi	
	Direzioni provinciali delle poste	
	Giudici istruttori	
	Intendenze di finanza . . .	
	Prefetti	
	Pretori	
	Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . . .	
	Sottoprefetti e commissari distrettuali	
	Sindaci dei comuni. . . .	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi . . .	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di depositi di allevamento cavalli		
Comandi di depositi di reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	*Come:* Comandi di reggimenti	
	Ministero della guerra . .	
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e compresi nella prima colonna della presente tabella	
	Autorità giudiziarie superiori	
Comandi di distaccamenti delle varie armi, cioè: battaglioni di fanteria, mezzi reggimenti di cavalleria, brigate di artiglieria e del genio,	Giudici istruttori, ...	
	Intendenze di finanza . . .	
	Ispettori, luogotenenti e brigadieri delle guardie di finanza (*solo pei distaccamenti delle truppe alpine*).	L. C. - P. C
Compagnie, squadroni, batterie e frazioni minori di truppa, lontane dalle sedi dei corpi . . .	Prefetti	
	Pretori	
	Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . .	
	Sottoprefetti e commissari distrettuali	
	Sindaci dei comuni	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi . . .	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di distretti militari.	*Come:* Comandi di reggimenti, più il Comitato centrale della Croce Rossa.	
Comandi di divisioni militari territoriali.	*Come:* Comandi di corpo di armata.	
Comandi di fortezze o di forti	Ministero della guerra . .	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella	
Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali	Ministeri ed amministrazioni centrali	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri . . .	
	Deputazioni provinciali . .	
	Ospedali civili.	
	Sindaci dei comuni. . . .	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi . . .	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di presidio.	*Come*: Comandi di corpo di armata.	
Comandi di presidio in Africa.	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici, aventi sede nel territorio della colonia Eritrea.	L. C. - P. C.
Comandi di reclusori militari.	*Come*: Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi.	
Comandi di reggimenti (1).	Ministero della guerra . .	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici dipendenti dal Ministero della Guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella	
	Autorità giudiziarie superiori	
	Avvocatura erariale generale.	
	Avvocature erariali distrettuali.	
	Comando del personale dei depositi cavalli stalloni .	
	Consiglio d'amministrazione del corpo reale equipaggi.	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi	
	Direzioni provinciali delle poste	
	Giudici istruttori.	

(*Segue*)

(1) Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini, di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo, da fortezza e da montagna o del genio.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di reggimenti	(*Segue*) Intendenze di finanza . . . Ispettori, luogotenenti e brigadieri delle guardie di finanza (*solo pei reggimenti alpini*) . . . . . . Ospedali militari marittimi . Prefetti . . . . . . Pretori . . . . . . Questori e capi d'ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . . . Sottoprefetti e commissari distrettuali . . . . . . Sindaci dei comuni . . . . Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi . . . Ministero della guerra . .	L. C. - P. C.
Comandi di reparti in Africa (1)	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella . . . . . Autorità, istituti, stabilimenti ed uffizi governativi aventi sede nel territorio della colonia Eritrea	L. C. - P. C.

(1) Comandi di battaglione, di compagnia, di squadrone e di altre unità.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di stazioni dell'arma dei carabinieri reali	*Come*: Comandi di compagnia, tenenza e sezione dei carabinieri reali.	
Comandi di zone militari	*Come*: Comandi di corpo d'armata.	
Comandi locali del genio	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici dipendenti dal Ministero della guerra compresi nella prima colonna della presente tabella.	L. C. - P. C
Comandi locali d'artiglieria		
Comandi militari permanenti di stazioni ferroviarie	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	L. C. - P. C
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi	
Comandi stabili di presidio (*in Mantova, Spezia e Venezia*)	*Come*: Comandi di corpo d'armata.	
Comandi territoriali d'artiglieria		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comando degli stabilimenti militari di pena (*in Roma*) . .	Ministero della guerra. . .	L. C. - P. C
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	
	Autorità giudiziarie superiori.	
	Avvocatura erariale *generale*.	
	Avvocature erariali distrettuali	
	Consiglio d'amministrazione del corpo reale equipaggi.	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi.	
	Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali	
	Direzioni provinciali delle *poste*	
	Giudici istruttori.	
	Intendenze di finanza	
	Ospedali militari marittimi .	
	Prefetti	
	Pretori	
	Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . . .	
	Sottoprefetti e commissari distrettuali	
	Sindaci dei comuni	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comando del corpo invalidi e veterani (*in Napoli*)	*Come*: Comandi di reggimenti	L. C. - P. C.
Comando del deposito centrale per le truppe d'Africa (*in Napoli*)		
Comando della legione allievi carabinieri (*in Roma*) . .		
Comando delle regie truppe in Africa (*a Massaua*)	*Come*: Comandi di corpo d'armata (1).	
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	Ministeri ed amministrazioni centrali	
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri	
	Deputazioni provinciali . .	
	Ospedali civili	
	Sindaci dei comuni	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi	

(1) Il Comando delle regie truppe in Africa ha, inoltre, facoltà di corrispondere in lettera chiusa e piego chiuso colle autorità, cogli istituti, stabilimenti ed uffici, aventi sede nel territorio della Colonia Eritrea.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comando locale d'artiglieria in Africa (*in Massaua*) . . . • **Comando locale del genio in Africa** (*in Massaua*) . . . . . •	*Come*: Comandi di reparti in Africa.	
Comando militare dell'isola di Sardegna (*in Cagliari*) •	*Come*: Comandi di corpo d'armata.	
Comitato centrale della Croce Rossa italiana (*in Roma*) . • **Commissariato militare**	Comandi di distretto militare. Prefetti. *Vedere:* Direzioni territoriali di commissariato militare. *Vedere*: Direzione dei servizi di commissariato in Africa. *Vedere*: Sezioni staccate delle direzioni territoriali di commissariato militare e del genio militare *Vedere:* Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato.	L. C. - P. A.
Compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi	*Vedere*: Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati.	
Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari.	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra compresi nella prima colonna della presente tabella.	L. C. - P. C.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI cui quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Consiglio d'amministrazione dell'orfanotrofio militare (*in Napoli*)	*Vedere*: Orfanotrofio militare in Napoli.	»
Consiglio dell'Ordine militare di Savoia (*in Torino*)	Ministero della guerra. . . Ministero della marina . .	L. C. - P. C.
Convitti nazionali militari.	*Vedere*: Scuole militari . .	
Corpo invalidi e veterani.	*Vedere*: Comando del corpo invalidi e veterani.	
Depositi d'allevamento cavalli.	*Vedere*: Comando dei depositi d'allevamento cavalli.	
Depositi di convalescenti.	Ospedali militari principali e succursali.	L. A. - P. A.
Depositi di reggimenti.	*Vedere*: Comandi di depositi di reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	
Deposito centrale per le truppe d'Africa.	*Vedere*: Comando del deposito centrale per le truppe d'Africa.	
Direzione dei servizi di commissariato in Africa (*in Massaua*).	*Come*: Comandi di reparti in Africa.	
Direzione dei servizi di sanità in Africa (*in Massaua*) . . .		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzione della farmacia centrale militare (*in Torino*).	*Come*: Comandi di reggimenti.	
*		
Direzione delle officine del genio.	*Come*: Comandi di reggimenti.	
*		
Direzione dell'istituto geografico militare (*in Firenze*). . . .	Ministeri ed amministrazioni centrali	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri	
	Sindaci dei comuni . . .	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi	
*		
Direzione dell'opificio di arredi militari (*in Torino*)		
*		
Direzione dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari (*in Roma*).	*Come*: Comandi di reggimenti.	
*		
Direzione dell' ufficio di revisione delle contabilità militari (*in Firenze*). . . .		
*		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzioni di arsenali di costruzioni		
Direzioni di fabbriche d'armi		
Direzioni di fonderie		
Direzioni di laboratori di precisione	*Come*: Comandi di reggimenti.	
Direzioni di laboratori pirotecnici . .		
Direzioni di magazzini centrali militari		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzioni di ospedali militari principali e succursali . . . . *	Ministero della guerra. . .	L. C – P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	
	Autorità giudiziarie superiori	
	Avvocatura erariale generale.	
	Avvocature erariali distrettuali	
	Consiglio d'amministrazione del corpo reale equipaggi .	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi.	
	Direzioni di sanità militare marittima, ovvero ospedali militari marittimi	
	Direzioni provinciali delle poste	
	Giudici istruttori	
	Intendenze di finanza . . .	
	Prefetti	
	Pretori	
	Questori e capi di ispezioni, delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . . .	
	Sottoprefetti e commissari distrettuali	
	Ospedali civili.	
	Sindaci dei comuni	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzioni di polverifici	*Come*: Comandi di reggimenti.	
Direzioni straordinarie del genio militare per la regia marina	*Vedere*: Tabella del Ministero della marina.	
Direzioni territoriali del genio militare	*Come*: Comandi di reggimenti.	
Direzioni territoriali d'artiglieria		
Direzioni territoriali di commissariato militare		
Direzioni territoriali di sanità militare		
Distaccamenti	*Vedere*: Comandi di distaccamenti delle varie armi.	
Distretti militari	*Vedere*: Comandi di distretti militari.	
Farmacia centrale militare	*Vedere*: Direzione della farmacia centrale militare.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Genio militare . . .	*Vedere*: Direzioni territoriali del genio militare. *Vedere:* Sezioni staccate delle direzioni territoriali di commissariato militare e del genio militare. *Vedere:* Direzioni straordinarie del genio militare per la regia marina. *Vedere*: Comandi locali del genio. *Vedere:* Comando locale del genio in Africa. *Vedere*: Uffici isolati d'artiglieria, genio e commissariato.	
Impiegati in missione	*Vedere*: Ufficiali ed impiegati in missione.	
Ispettori militari (1) .	*Come*: Comandi di corpo d'armata.	

(1) Ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria, del genio — Ispettore capo di sanità militare. — Ispettori degli alpini, dei bersaglieri, dell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, dell'artiglieria da fortezza e delle direzioni e stabilimenti d'artiglieria, delle armi e fabbriche d'armi, delle commissioni di esperienza, delle truppe del genio, delle direzioni territoriali del genio e delle fortezze e dei fabbricati militari.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Istituto geografico militare.	*Vedere:* Direzione dell' istituto geografico militare.	
Legioni carabinieri.	*Vedere:* Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali. *Vedere*: Comando della legione allievi carabinieri.	
Magazzini centrali militari.	*Vedere:* Direzioni di magazzini centrali militari.	
Magazzini delle sussistenze militari.	*Vedere*: Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari.	
Opificio d'arredi militari.	*Vedere*: Direzione dell'opificio d'arredi militari.	
Ordine militare di Savoia.	*Vedere*: Consiglio dell'Ordine militare di Savoia:	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Orfanotrofio militare (*Consiglio d'amministrazione dell'... in Napoli*)	Ministero della guerra e Ministero della marina . . .	L. C. - P. A.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della marina. .	
	Autorità giudiziarie superiori	
	Avvocatura generale erariale	
	Avvocature erariali distrettuali	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi.	
	Direzioni provinciali delle poste	
	Giudici istruttori.	
	Intendenze di finanza . . .	
	Prefetti	
	Pretori	
	Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . . .	
	Sottoprefetti e commissari distrettuali	
	Sindaci dei comuni. . . .	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Ospedali militari principali e succursali.	*Vedere:* Direzioni di ospedali militari principali e succursali.	
Panifici militari . .	*Vedere:* Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari.	
Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina.	*Vedere:* Tribunale supremo di guerra e marina.	
Presidenti dei Tribunali militari.	*Vedere:* Tribunali militari.	
Reclusori militari.	*Vedere:* Comandi di reclusori militari.	
Reggimenti	*Vedere:* Comandi di reggimenti.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI con quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Scuola dei sottufficiali (*in Caserta*)		
Scuola di applicazione di artiglieria e genio (*in Torino*)		
Scuola di applicazione di sanità militare (*in Firenze*)		
Scuola di cavalleria (*in Pinerolo*) **e distaccamento della scuola in Roma** (*Tor di Quinto*) . . .	*Vedere*: Scuole militari.	
Scuola di guerra (*in Torino*)		
Scuola magistrale militare di scherma (*in Roma*)		
Scuola militare (*in Modena*)		
Scuole centrali di tiro di fanteria e di artiglieria (*in Parma e Nettuno*)		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Scuole militari (*Comandi di*) (1) . . .	Ministeri ed amministrazioni centrali	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella	
	Avvocatura erariale generale	
	Avvocature erariali distrettuali	
	Consiglio di amministrazione del corpo reale equipaggi.	
	Direzioni compartimentali dei telegrafi	
	Direzioni provinciali delle poste	
	Direzioni di commissariato di marina	
	Direzioni di sanità militare marittima, ovvero ospedali militari marittimi	
	Giudici istruttori	
	(*Segue*)	

(1) Scuola di guerra in Torino — Scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino — Accademia militare in Torino — Scuola militare in Modena — Scuola dei sottufficiali in Caserta — Scuola d'applicazione di sanità militare (Direzione) in Firenze — Collegio militare di Napoli — Collegio militare di Firenze — Collegio militare di Milano — Collegio militare di Roma — Collegio militare di Messina — Scuola centrale di tiro di fanteria in Parma — Scuola di cavalleria in Pinerolo e distaccamento della scuola in Roma (Tor di Quinto) — Scuola centrale di tiro d'artiglieria in Nettuno — Scuola magistrale militare di scherma in Roma — Convitto nazionale militare (Longone) in Milano — Id. in Salerno — Id. in Aquila — Id. in Siena — Id. in Macerata.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI cui quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Scuole militari (*Comandi di*) . . . . *	*Segue* Intendenze di finanza . . . Istituti governativi d'istruzione (*civili e militari*), compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri . . . . . Prefetti . . . . . . Presidenti di corti d'assise e di tribunali . . . . . . Pretori . . . . . . Procuratori del Re . . . . Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza . . . . Sottoprefetti e commissari distrettuali . . . . . . Ospedali civili . . . . . . Sindaci dei comuni	L. C. - P. C
Sezioni staccate delle direzioni territoriali di commissariato e del genio militare . *	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. . . . . . Sindaci dei comuni . . . . Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi	L. C - P. C.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Stabilimenti delle sussistenze militari.	*Vedere:* Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari.	
Stabilimenti militari in Africa (1).	*Come:* Comandi di presidio in Africa.	
Tribunale supremo di guerra e marina (*Presidente ed Avvocato generale*) . . .		
Tribunali militari, compreso il Tribunale militare di Massaua (*Presidenti, Avvocati fiscali militari ed Ufficiali istruttori*)	*Come:* Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali.	
Ufficiali ed impiegati del Ministero della guerra, o di uffici che ne dipendono, in missione (2) . .	*Come:* Comandi di corpo d'armata.	

(1) Magazzini d'equipaggiamento, delle sussistenze e bazar (*Consegnatari di*) — Ospedali militari e infermerie (*Direttori di*).

(2) Tra gli *Ufficiali ed impiegati in missione* sono pure compresi i *comandati per lavori geodetici e topografici*, i *Presidenti delle Commissioni di requisizione quadrupedi*, i *Presidenti delle Commissioni di rimonta* e i *Commissari militari per le ferrovie*. La corrispondenza loro diretta può essere con indirizzo nominativo.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Ufficiali istruttori nei Tribunali militari.	*Vedere:* Tribunali militari.	
Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato (1) . . .	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella	L. C. - P. C.
Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.	*Vedere:* Direzione dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.	
Ufficio di revisione delle contabilità militari.	*Vedere:* Direzione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari.	

(1) Ufficiali e sottufficiali in servizio presso opere staccate d'artiglieria e genio — Uffici orali di commissariato.

ALLEGATO III.

AVVERTENZE

per la trasmissione del carteggio in esenzione di tassa.

a) La tabella designa gli uffizi cui compete l'esenzione per il proprio carteggio in partenza ed indica a chi il detto carteggio può essere diretto.

Importa tenere presente, che le corrispondenze ufficiali possono essere spedite in esenzione di tassa sotto varie forme, a seconda delle indicazioni della terza colonna, cioè:

1° Soltanto mediante lettere aperte e pieghi aperti, se nella tabella è indicato L. A. – P. A.;

2° Mediante lettere chiuse e pieghi aperti, se nella tabella è indicato L. C. – P. A.;

3° Mediante lettere chiuse e pieghi chiusi, se nella tabella è indicato L. C. – P. C.

La denominazione di piego si dà alle corrispondenze che eccedono il peso di 30 grammi e quella di lettera alle altre di peso inferiore.

Gli uffizi che sono ammessi a spedire il proprio carteggio chiuso possono spedirlo anche aperto; al contrario quelli ammessi a corrispondere soltanto in lettera aperta e piego aperto non possono spedire neanche in minima parte il proprio carteggio chiuso, e quelli ammessi a spedire chiuse soltanto le lettere non possono spedire chiusi pieghi di sorta.

Si intende aperto il carteggio spedito entro buste aperte, oppure collocato sotto fasce mobili. Esso non può contenere veruna carta suggellata.

Le corrispondenze in buste aperte o sotto-fasce, che sieno di grande volume, devono essere assicurate con una legatura esterna, la quale possa facilmente essere sciolta, per riconoscerne il contenuto

Sono pareggiati alle corrispondenze sotto-fascia i cartoncini di qualunque dimensione, adoperati come cartoline.

b) Gli uffizi che possono fare uso di un bollo per il contrassegno del proprio carteggio in partenza sono soltanto quelli distinti con un asterisco nella prima colonna della tabella.

Tutti gli altri debbono contrassegnarlo a mano.

Il bollo è di forma ovale, ha al dissopra la leggenda *R. Poste* e nel centro l'indicazione dell'uffizio autorizzato a farne uso Esso deve essere impresso di preferenza nell'angolo inferiore sinistro della parte anteriore delle corrispondenze spedite entro buste e nella parte pure sinistra della fascia di quelle spedite senza buste.

La forma di esso bollo è uguale per tutti gli uffizi di qualsiasi ramo della pubblica amministrazione, ammessi ad adoperarlo, e non è permesso variarne sensibilmente le dimensioni, che sono stabilite in 29 millimetri di altezza e 44 di larghezza.

Non sono ammessi bolli di verun'altra forma, nè sarà più ammessa l'applicazione di suggelli ad umido (*bolli d'ufficio*) sulla parte anteriore delle corrispondenze. Tali suggelli potranno essere applicati soltanto a tergo delle corrispondenze spedite dagli uffizi che ne sono provveduti e non varranno a caratterizzare quelle date corrispondenze come officiali, dato che vi manchino nella parte anteriore il bollo prescritto od il contrassegno a mano.

Non basta di per sè a caratterizzare una corrispondenza come officiale neanche l'indicazione, stampatavi sull'indirizzo, dell'uffizio speditore.

c) Tutti indistintamente gli uffizi non autorizzati al contrassegno col bollo, e non indicati quindi con asterisco nella prima colonna della tabella, debbono contrassegnare a mano la propria corrispondenza.

Il contrassegno a mano consiste nella firma, fatta di proprio pugno dal capo dell'uffizio scrivente e preceduta dall'indicazione della qualità di lui, la quale indicazione può essere però predisposta da chiunque ed essere fatta anche mediante una stampiglia qualsiasi.

Il contrassegno si appone esso pure nell'angolo inferiore sinistro del lato anteriore delle corrispondenze spedite entro buste e nella parte pure sinistra di quelle spedite senza buste e deve essere fatto, ad esempio, così:

Il comandante del distaccamento di. . . .
(sua firma)

È ammesso che gli uffizi cui è attribuito l'uso del bollo contrassegnino invece a mano la proprio corrispondenza ufficiale; non è ammesso, al contrario, che facciano uso del bollo uffizi tenuti ad apporre il contrassegno a mano.

I capi di uffizi, tenuti a contrassegnare a mano il proprio carteggio in partenza, debbono far conoscere al locale uffizio di posta la propria firma, nonchè quella dell'impiegato, che in caso di assenza o di impedimento debba temporaneamente rappresentarli.

Il contrassegno può anche essere delegato stabilmente dai capi di uffizi a loro dipendenti, sotto la responsabilità dei capi medesimi, informandone l'uffizio di posta.

d) Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione dalle tasse postali non debbono avere indirizzo nominativo; tranne nei casi tassativamente indicati nel vigente Regolamento postale e nelle rispettive tabelle.

E' indifferente però che le dette corrispondenze sieno indirizzate collettivamente ad uffizi, commissioni, consigli, ecc., oppure ai capi o direttori di essi uffizi, oppure ai presidenti di esse commissioni, o di essi consigli, ecc., purchè sempre senza nome.

Le corrispondenze stesse debbono per regola partire dalle località di residenza officiale dei mittenti e debbono essere dirette nelle località di residenza officiale dei destinatari.

È fatta però eccezione per talune autorità e per taluni funzionari, che possono normalmente aversi a trasferire per ragione di servizio in altre località del rispettivo distretto, donde debbono poter spedire la propria corrispondenza e dove devono poter ricevere quella loro diretta.

Per la distinzione valgono le norme seguenti:

1) Gli uffizi indicati nella tabella in modo impersonale, per esempio: *Comandi, Direzioni e simili*, possono impostare e ricevere la propria corrispondenza soltanto nelle località di loro residenza;

2) Gli uffizi invece indicati in modo personale, per esempio - *Ufficiali ed impiegati in missione*, possono impostarla e riceverla in qualunque località del territorio nel quale esercitano la loro azione.

e) Le corrispondenze non francate, a chiunque dirette, spedite col contrassegno di uffizi governativi, considerando come tali quelli compresi nella prima colonna della tabella, non hanno corso, quando il contrassegno stesso sia irregolare, cioè quando sia fatto con bollo da chi non sia autorizzato a farne uso, o sia fatto con bolli diversi da quelli prescritti, o se, essendo fatto a mano, la firma non sia del capo di quel dato uffizio, o del suo delegato, o l'indicazione della qualità del mittente sia incompleta od inesatta. Tali corrispondenze debbono essere restituite immediatamente ai mittenti.

Così pure debbono essere restituite ai mittenti quelle che non possano essere ammesse, sebbene regolari nel contrassegno, perchè sieno dirette ad uffizi governativi, coi quali ai detti uffizi mittenti non sia permesso di corrispondere in esenzione, o perchè sieno spedite sotto forme non ammesse, cioè quando sieno chiuse, mentre dovrebbero essere aperte, o perchè abbiano indirizzi nominativi non autorizzati.

Quelle che avessero avuto corso, per errore degli uffizi di partenza, sono trattate come se fossero regolari, compilando però appositi verbali da essere rimessi al Ministero delle poste e dei telegrafi, per mezzo delle direzioni provinciali.

f) Le corrispondenze invece, spedite da uffizi governativi con regolare contrassegno e senza francatura all'indirizzo di uffizi non governativi, di sindaci dei comuni, di corpi morali, ecc., coi quali i mittenti non abbiano facoltà di corrispondere in esenzione di tassa, oppure all'indirizzo di privati, hanno corso, ma sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa pari a quella che sarebbe occorsa per la francatura delle corrispondenze stesse.

È inteso infine che non si deve badare se emanino da uffizi governativi, da uffizi non governativi o da altri, tutte quelle che sieno regolarmente francate con francobolli, abbiano o non abbiano contrassegno.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 14ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 aprile

MARZO 24. — R. Decreto relativo all'onore dell'uniforme agli ufficiali in congedo dispensati da ogni servizio o tolti dai ruoli per ragione di età, *pag.* 179.
» 27. — R. Decreto N. 99 che stabilisce l'assimilazione dei gradi fra la guardia di finanza, il R. esercito e la R. marina, *pag.* 180.
APRILE 3. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per l'artiglieria, *pag.* 181.
» 7. — Divisa dei militari transitati ai distretti, *pag.* 182.
» 7. — Viaggi delle persone di servizio in 2ª classe, *pag.* 182.

Atto N. **61.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto relativo all'onore dell'uniforme agli ufficiali in congedo dispensati da ogni servizio o tolti dai ruoli per ragioni di età.** — 24 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc Re d'Italia

Visto il R. Decreto 7 agosto 1874 circa la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile;

Vista la legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª) concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto il R. Decreto 29 luglio 1885 per le norme di ammissione negli ufficiali della milizia territoriale;

Vista la legge 25 gennaio 1888 N. 5177 (serie 3ª) relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il R. Decreto 12 luglio 1888 circa la cessazione dal servizio degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ufficiali in congedo che sono dispensati da ogni servizio eventuale o tolti dai ruoli per ragioni di età ed ai quali, in forza di legge o per concessione Sovrana, fu conservato l'onore dell'uniforme, potrà il medesimo essere defi-

nitivamente tolto quando venga a risultare che l'individuo interessato non ne sia più meritevole.

Simile disposizione dovrà emanarsi con R. Decreto in seguito a rapporto del comandante il corpo d'armata nella cui giurisdizione territoriale risiede l'individuo di cui si tratta.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1892.

UMBERTO.

PELLOUX

Per l'esecuzione del R. Decreto soprariportato si prescrive che i comandanti di corpo d'armata, in analogia con quanto venne stabilito coll'*Atto* N. 169 del 1888, prima di trasmettere le proposte circa la revoca della concessione dell'onore dell'uniforme allorquando taluno degli interessati venga a dimostrarsene immeritevole, debbano convocare un'apposita Commissione composta come è detto al N. 4 dell'*Atto* soprariordato, ed unirne il parere al rapporto da inoltrarsi al Ministero.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **62.** — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto N. 99 che stabilisce l'assimilazione dei gradi fra la guardia di finanza, il regio esercito e la regia marina.** — 27 marzo.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 14 luglio 1891, N. 398 nella parte che riguarda l'istituzione degli ispettori divisionali della guardia di finanza;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°.

Fra i gradi del regio esercito e dell'armata e quelli del regio corpo della guardia di finanza è stabilito il seguente pareggiamento:

R. guardia di finanza	Regio esercito	Regia marina
Ispettore divisionale di 1ª classe.	Colonnello.	Capitano di vascello.
Ispettore divisionale di 2ª classe.	Tenente colonnello.	Capitano di fregata.
Ispettore di circolo.	Maggiore.	Capitano di corvetta.
Sottoispettore.	Capitano.	Tenente di vascello.
Tenente di 1ª o di 2ª classe.	Tenente.	Sottoten. di vascello
Sottotenente.	Sottotenente.	Guardia marina.
Maresciallo.	Furiere maggiore.	Nocchiere di 2ª cl.
Brigadiere.	Furiere.	Nocchiere di 3ª cl.
Sottobrigadiere.	Sergente.	Secondo nocchiere.
Guardia scelta.	Caporale.	—
Guardia comune.	Soldato.	Marinaro.

Art. 2°.

Gli agenti di finanza anzidetti indosseranno quindi i distintivi prescritti per l'esercito o per l'armata a seconda che appartengano al servizio di terra, oppure a quello di mare, porto, lago o laguna, eccezione fatta per gli attuali marescialli i quali continueranno a fregiarsi dei distintivi ora in uso sino a cambiamento di posizione gerarchica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1892.

UMBERTO.

G. Colombo.
Pelloux.
Saint-Bon.

N. **63.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per l'artiglieria.** — 3 aprile.

Questo Ministero ha fatto pubblicare un fascicolo di aggiunte e varianti a tutte le tavole di tiro in vigore per le artiglierie da campagna, d'assedio e da costa. I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole ne acquisteranno il numero di copie che parrà loro conveniente, rivolgendo all'ufficio di

amministrazione di personali militari vari le relative richieste, nelle quali saranno pur comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **64**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divisa dei militari transitati ai distretti.** — 6 aprile.

A modificazione dell'*Atto* 99 del 1890, il Ministero determina che i sottufficiali transitati ai distretti dai reggimenti bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio pel servizio di guardaforti debbono continuare a vestire la divisa del corpo di provenienza per tutto il tempo che resteranno in tale posizione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **65**. — TRASPORTI MILITARI. — **Viaggi delle persone di servizio in 2ª classe.** — 7 aprile.

In seguito ad accordi presi colle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, a pag. 33 del Regolamento pei trasporti militari, dopo il secondo comma dell'art. 8 § 70, dovrà aggiungersi quanto segue:

« Pure nei casi in cui i viaggi in 1ª classe degli ufficiali o delle persone di famiglia abbiano luogo con convogli aventi per una parte del percorso carrozze di 3ª classe accessibili ai viaggiatori a prezzo ridotto, e, per qualche tratto, soltanto vetture di 1ª e 2ª classe, e anche di 3ª ma non a disposizione dei viaggiatori a prezzo ridotto, è ammesso eccezionalmente che le persone di servizio possano viaggiare in 2ª classe per l'intiero percorso, cioè dalla stazione di partenza a quella di destinazione. »

Il comma terzo di detto articolo resta poi così modificato:

« In ogni caso la domanda della classe superiore deve risultare nella dichiarazione mod. E e si deve pagare il prezzo corrispondente. »

A pag. 38 dell'Istruzione relativa al Regolamento suddetto dovrà inserirsi, dopo il secondo capoverso, l'aggiunta di cui sopra, facendola seguire dall'altra che appresso:

« Anche in tal caso la 2ª classe dev'essere richiesta nella dichiarazione mod. E e dev'essere pagato il prezzo corrispondente. »

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

278

...SA 15ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 aprile

FEBBRAIO 4. — R. Decreto N. 84 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione dell'Olmo presso Susa, *pag.* 183.
APRILE 10. Legge 10 aprile 1892 N. 171, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1872, *pag.* 184.
» 12. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 185.
» 12. — Prezzo della pistola per gli ufficiali, *pag.* 185.
» 13. — Reclutamento di militari per le truppe d'Africa, *pag.* 186.
» 14. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Monteverde e Campiglia Marittima-Piombino, *pag.* 186.
Decisioni di massima, *pag.* 188.

Atto N. **66**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 84 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione dell' Olmo presso Susa.** — 4 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il precitato regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di for-

---

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 60. — A pag. 148, seconda colonna, *in luogo di:* Direzioni delle Società del tiro a segno nazionale, *pongasi:* Presidenze delle Società..... ecc., e a pag. 158, prima colonna, *in luogo di:* Comandi territoriali d'artiglieria, *leggasi:* Comandi territoriali del genio.

tificazione dell'Olmo presso Susa vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalle leggi succitate, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Restano affrancati dalle servitù stesse i tratti di terreno segnati in verde nel piano stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **67**. — RECLUTAMENTO. — **Legge 10 aprile 1892, N. 171, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1873**. — 10 aprile.

UMBERTO I, ECC. RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe dei nati nel 1872 che saranno riconosciuti idonei alle armi, e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti arruolati nella 1ª categoria.

È fatta eccezione per quelli provenienti da leve anteriori che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª

categoria nella leva sulla classe 1872, assumeranno, quelli nati nel 1870, la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1871 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini che, nati nel 1872, ed arruolati nella 1ª categoria, dovranno assumere la ferma di anni due, prevista dal Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. Decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª).

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nel Testo unico suddetto, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **68**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Stabilimenti territoriali delle sussistenze**. — 12 aprile.

Si prevengono le autorità militari che col 1° maggio p. v. verrà attivato nel panificio militare di Spezia il servizio distribuzione viveri a gestione diretta per quel presidio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **69**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Prezzo della pistola per gli ufficiali**. — 12 aprile.

A schiarimento del comma *a*) dell'*Atto* N. 100 del 1891, si avverte che nel prezzo di L. 28,00, stato stabilito per le pi-

stole da cedersi agli ufficiali, sono compresi 1 cacciavite, ed 1 manico di cacciaviti; cosicchè il detto prezzo deve intendersi così ripartito:

Pistola	L.	27,32
Cacciavite	»	0,30
Manico di cacciaviti	»	0,38
Totale	L.	28,00

Il Ministro. — PELLOUX.

N. **70**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di militari per le truppe d'Africa**. — 13 aprile.

A complemento dell'*Atto* 111 del 1891 e per evitare ogni difficoltà nell'applicazione delle disposizioni contenute nel N. 13 dell'*Atto* medesimo circa l'ammissione nelle truppe d'Africa dei militari sotto le armi, stati dati in nota al deposito centrale (o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali) nell'elenco di cui al N. 14, il Ministero determina che, man man si compie un anno dal giorno in cui gli uomini presentarono la domanda d'ammissione in quelle truppe, vengano interpellati se intendono di continuare nello stesso proposito.

In caso affermativo, i militari si intenderanno vincolati all'ammissione per un altro anno, salvo sempre la rescissione dello impegno per le cause previste nel precitato N. 13; in caso negativo, i corpi dovranno tosto informarne il deposito centrale (o il comando generale dell'arma dei carabinieri reali) a norma del successivo N. 15.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **71**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari *Rocchetta Melfi-Monteverde* e *Campiglia Marittima-Piombino***. — 14 aprile.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che vennero aperti all'esercizio il tronco ferroviario *Rocchetta Melfi Monteverde* della linea *Rocchetta Melfi-Avellino* e la linea *Campiglia Marittima Piombino* appartenenti alla rete Mediterranea.

Fanno parte del tronco *Rocchetta Melfi-Monteverde* la stazione di *Rocchetta Melfi*, comune colla rete Adriatica, la fermata di

Pisciolo e la stazione di *Monteverde*. Le stazioni di *Rocchetta Melfi* e *Monteverde* sono abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed ordinaria, nonchè dei veicoli e del bestiame in servizio interno e cumulativo italiano. La fermata di *Pisciolo* è abilitata al servizio dei viaggiatori, bagagli, cani nonchè delle merci a grande velocità, limitatamente alle spedizioni di peso non superiore ai 50 kg., in servizio interno e cumulativo italiano. Le distanze fra l'una e l'altra stazione e fermata, risultano dalla seguente tabella:

Rocchetta Melfi			
9	Pisciolo		
14	6	Monteverde	

La linea *Campiglia Marittima-Piombino* si distacca dalla *Pisa-Roma* alla stazione di *Campiglia Marittima* dirigendosi al mare che raggiunge a *Porto Vecchio*, dove ha luogo l'approdo dei piroscafi che fanno il servizio coll'isola d'Elba. Fanno parte della nuova linea la fermata di *Poggio all'Agnello*, non ammessa per ora ad alcun servizio pubblico, e le stazioni di *Porto Vecchio* e *Piombino*, abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, nonchè dei veicoli e del bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano. Le distanze fra le nuove stazioni risultano dalla seguente tabella:

Campiglia Marittima			
5	Poggio all'Agnello		
13	8	Porto Vecchio	
14	9	2	Piombino

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

153.

Buoni posti di letto. — A schiarimento del § 957 del Regolamento di amministrazione (*Atto* 39-1892) si avverte che, dovendosi sempre usare letti da ospedale per gli uomini ricoverati nelle infermerie dei corpi (art. 72 dei capitoli d'oneri pel servizio del casermaggio), sui *Buoni parziali* mod 273 da rilasciarsi dalle compagnie i posti di letto per le giornate di ricovero vanno inscritti in colonne separate perchè possano essere dimostrati separatamente anche sui corrispondenti *Buoni collettivi* mod. 279. (*Div. assegni* e *Div. vestiario e casermaggio*).

Roma, 1892 — Tip. E. Voghera



R. ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 16ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile

APRILE 7. — R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali pel regio esercito e ne approva il Regolamento, *pag.* 189.

» 7. — Indennità ai membri delle commissioni per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private, *pag.* 262.

» 7. — Indennità eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma, *pag.* 262.

» 7. — Trattamento degli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra nei viaggi per servizio, *pag.* 264.

Atto N. **22**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e ne approva il Regolamento.** — 7 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 15 della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, testo unico approvato con Nostro decreto 27 agosto 1887 N. 4919 (serie 3ª);

Visti i regi decreti 27 marzo 1879, 19 gennaio 1882, 22 marzo 1883, 3 gennaio 1884, 6 luglio 1884, 16 luglio 1885, 25 luglio 1886, 6 febbraio 1887, 20 luglio 1887, 29 marzo 1888, 28 giugno 1888, 7 luglio 1889, 6 luglio 1890, 10 novembre 1890 e 2 luglio 1891;

Vista la legge 28 giugno 1891, N. 308 (serie 3ª) che approva lo stato di previsione delle spese della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le indennità eventuali per il regio esercito sono stabilite dagli specchi annessi al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, i quali fissano:

Lo specchio *I*. Le indennità dovute nei viaggi e servizi collettivi;

Lo specchio *II*. Le indennità dovute nei viaggi e servizi isolati;

Lo specchio *III*. Le indennità per servizi e posizioni speciali;

Lo specchio *IV*. Le indennità per le spese d'ufficio;

Lo specchio *V*. Le indennità spese d'alloggio.

Art. 2. Le indennità fissate dagli specchi I, II per gli ufficiali valgono anche per gli impiegati civili dipendenti dalla amministrazione della guerra, eccettuati soltanto i casi nei quali siano diversamente compensati a norma del regio Decreto 1° novembre 1876, N. 3450.

Art. 3. Per gli ufficiali superiori ed inferiori e per gli impiegati destinati a lavori geodetici o topografici, il Ministro della guerra ha facoltà di aumentare l'indennità di trasferta sino ad un quarto, secondo le maggiori o minori esigenze dei luoghi in cui i lavori si compiono.

In quei servizi che richiedano una eccezionale frequenza di concessione della indennità di trasferta, o importano minori spese di trasferimento, l'indennità potrà essere ridotta in ragione delle minori spese che ne conseguono.

Articolo 4. Dove si presenti il caso di servizi speciali non previsti nello specchio III, il Ministro della guerra determina a quale fra le categorie fissate i nuovi servizi siano da assegnarsi e quale conseguente trattamento spetti alle persone che ne sono incaricate.

Art. 5. Agli ufficiali ed impiegati che si trovino in determinati luoghi, nei quali occorrano frequenti giri di servizio, possono essere assegnati al posto delle indennità di trasferta o come compenso di servizio, speciali minori soprassoldi, da confermarsi anno per anno dove sia il caso di mantenerli.

Art. 6. Le disposizioni per gli aumenti di cui nel precedente articolo 3 e per le concessioni di cui negli articoli 4 e 5 debbono essere date con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei Conti.

Art. 7. Le speciali maggiori indennità da corrispondersi per le truppe in campagna sono determinate con altre Nostre disposizioni.

Art. 8. È approvato l'annesso regolamento sulle indennità *eventuali* firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 9. Il presente Decreto e l'annesso regolamento andranno in vigore dal 1° maggio p. v. dalla quale data s'intendono abrogati il regio Decreto 27 marzo 1879 e tutti i decreti successivi che modificarono i quadri delle indennità eventuali ed il regolamento relativo.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

PELLOUX

SPECCHIO I. **Indennità pei viaggi** e ser

	INDENNITÀ di accantonamento	INDENNITÀ di marcia e di pubblica sicurezza	DEL PERSONALE in posti di: sulle ferrovie	DEL PERSONALE in posti di: sui laghi	DEL PERSONALE in posti di: sul mare con trattamento di bordo (*)
	L. C.	L. C.			
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata	10,00	15,00	1ª cl.	1ª cl.	1ª cl.
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione	8,00	10,00			
Maggior generale; colonnello investito di funzioni di maggior generale	6,00	8,00			
Colonnello; tenente colonnello capo di corpo o di servizio	3,00	5,00			
Tenente colonnello e maggiore	2,00	3,50			
Capitano	1,50	2,50	2ª cl.		2ª cl. (**)
Tenente e sottotenente	1,20	2,00			
Capo musica	1,20	2,00	2ª cl.	1ª cl.	2ª cl. (***)
Furiere maggiore, furiere e sergente	0,10	0,20			
Caporale e soldato	0,05	0,10			
Maresciallo d'alloggio, brigadiere, vicebrigadiere e carabiniere	0,60	1,50	3ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
Allievo carabiniere	0,10	0,20			
Supplemento di assegno per le razioni di foraggio — pei cavalli di truppa e degli ufficiali delle varie armi in servizio di pubblica sicurezza	—	0,20			
Supplemento di assegno per le razioni di foraggio — pei cavalli di truppa dell'arma dei carabinieri reali in accantonamento, in marcia ed in servizio di pubblica sicurezza	0,30	0,30			

Annotazioni a compie

(*) Qualora gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina non potessero ricevere la mensa tanti di.

(**) Nei viaggi sui vapori della Società *Procida-Ischia* spetta il trasporto di 1ª classe a tutti

(***) Come all'annotazione (*).

INDENNITÀ DEL TRASPORTO

DEL BAGAGLIO

	di 1° grado		di 2° grado	
	Sulle ferrovie e sui laghi Maggiore e di Garda	Sulle vie ordinarie	Sulle ferrovie e sui laghi Maggiore e di Garda	Sulle vie ordinarie
	Indennità chilometrica			
	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Truppe a piedi.				
Di ogni compagnia di fanteria, di bersaglieri, di artiglieria da fortezza, del genio e batterie da montagna. . . .	0,12	0,50	0,07	0,18
Del comando di ciascun battaglione di fanteria, alpini e bersaglieri e di ciascuna brigata d'artiglieria da fortezza da montagna e del genio	0,10	0,30	0,05	0,15
Del comando di ciascun reggimento di fanteria, di alpini, di bersaglieri, di artiglieria da fortezza, da montagna e del genio	0,30	0,90	0,20	0,70
Di ciascun deposito di fanteria, alpini e bersaglieri	0,70	2,10	—	—
Dei drappelli comandati da ufficiali. . .	0,06	0,25	0,03	0,09
Annotazioni. — Alle compagnie dei reggimenti alpini, alle batterie d'artiglieria da montagna ed alle compagnie zappatori e telegrafisti del genio, è sempre dovuta l'indennità chilometrica di 1° grado in cent. 0,50 per il trasporto del bagaglio sulle vie ordinarie	—	—	—	—
Truppe a cavallo.				
Di ogni squadrone di cavalleria, batteria di artiglieria da campagna ed a cavallo e compagnia del treno	0,15	0,15	0,09	—
Del comando di ciascun mezzo reggimento di cavalleria, di ciascuna brigata di artiglieria da campagna ed a *cavallo* e del treno.	0,13	0,13	0,06	—
Del comando di ciascun reggimento di cavalleria, di artiglieria da campagna ed a cavallo	0,30	0,30	0,20	—
Di ciascun deposito di cavalleria . . .	1,84	1,84	—	—
Dei drappelli comandati da ufficiali . .	0,07	0,07	0,04	—

mento delle tariffe.

di bordo, sarà loro corrisposta una giornaliera indennità in con- (Lire 12 agli ufficiali generali.
. . . . . (» 8 agli ufficiali superiori
gli ufficiali indistintamente, ed ai capi musica. (» 4 agli ufficiali inferiori.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

	INDENNITÀ di trasferta	
	di 1ª categoria	di 2ª categoria (*)
	L. C.	L. C.
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata	18,00	9,00
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione		
Maggior generale, colonnello investito di funzioni di maggior generale	10,00	5,00
Colonnello; tenente colonnello capo di corpo o di servizio	7,00	3,50
Tenente colonnello e maggiore	6,00	3,00
Capitano	5,00	2,50
Tenente e sottotenente		
Capo musica	5,00	2,50
Furiere maggiore	2,80	2,50
Furiere	2,30	2,00
Sergente	2,10	1,60
Caporalmaggiore e caporale	1,30	0,85
Appuntato e soldato	1,20	0,70
Maresciallo d'alloggio, brigadiere, vice-brigadiere e carabiniere	1,00	—
Allievo carabiniere	0,50	—
Supplemento d'assegno foraggio per ogni cavallo in servizio presso gli ufficiali comandati all'estero	—	—

Annotazioni. — Assegnamento ai corpi per sopperire alle spese di viaggio degli uomini di truppa

a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente

b) Per ogni individuo dell'esercito permanente o della milizia richiamato alle armi per istruse chiamati presso i distretti od avviati a corpi di stanza nel territorio della rispettiva se avviato a corpi o distretti di stanza in altra divisione militare

c) Per ogni individuo di 2ª categoria chiamato all'istruzione.

d) Per ogni individuo della milizia territoriale chiamato alle armi per l'istruzione in luogo

e) Per ogni individuo richiamato dal congedo per mobilitazione:
se dell'esercito permanente di 1ª categoria della milizia mobile d'artiglieria e genio,
se di 1ª categoria di milizia mobile (escluse le armi di artiglieria e genio) e della milizia

Le stesse indennità dovute per venire sotto le armi sono pure dovute in egual misura per il

(*) Per la truppa (eccetto i capi musica) l'indennità di 2ª categoria è dovuta allorquando trattasi gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina non potessero ricevere la mensa di bordo sarà loro pure ai capi musica. — (**) Nei viaggi sui vapori della società *Procida-Ischia*, spetta il trasporto di

e servizi isolati.

Indennità di missione all'estero	ASSEGNI PER LE SPESE DI TRASPORTO						
	sulle ferrovie e sui laghi				sul mare	sulle strade ordinarie	
	Trasporto personale		Bagaglio		Trasporto personale e trattamento di bordo in posti di (**)	Indennità per ogni chilometro sino a 10	Indennità per ogni chilometro eccedenti i primi 10
	sulle ferrovie	sui laghi	di 1° grado	di 2° grado			
	in posti di		chilog.	chilog.			
L. C.						L. C.	L. C.
Rimborso delle spese a piè di lista.	1ª classe	1ª classe	600 400	100 80	1ª classe	Rimborso delle spese di vettura a piè di lista.	
25,00			300 250 200	60 40 40		0,30	0,15
22,00	2ª classe		120 100	30	2ª classe (***)	0,20	0,10
10,00	2ª classe	1ª classe	100	30	2ª classe	0,20	0,10
8,00 5,00 10,00	3ª classe	2ª classe	—	—	3ª classe	Le indennità di trasferta e di trasporto pei viaggi dei controindicati uomini di truppa nell'interno dello Stato sono a carico delle masse generali dei corpi.	
4,00	—	—	—	—	—	—	—

isolati:

. . . . . L. 10,00

zione:

divisione militare . . . . . » 4,50

. . . . . » 10,00

diverso dal mandamento di domicilio . . . . . » 4,50

. . . . . » 4,50

ovvero della 2ª categoria della milizia mobile di qualunque arma . . . . . » 10,00

territoriale di qualunque arma e categoria . . . . . » 4,50

rinvio in patria.

di servizi che diano diritto a speciali soprassoldi a carico dello Stato (Specchio III). — (**) Qualora corrisposta la indennità in contanti stabilita nello specchio precedente. La stessa indennità spetta 1ª classe a tutti gli ufficiali indistintamente ed ai capi musica.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

SPECCHIO III.

Indennità per servizi e posizioni speciali.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
Ufficiali ed impiegati.		
1. *Indennità pei ricevimenti ufficiali.*		
a) All'ufficiale generale o superiore comandante truppe di armi diverse riunite ai campi, o alle manovre di campagna, e di forza superiore ad un reggimento ma non superiore ad una brigata	10,00	Indennità giornaliera.
b) All'ufficiale generale comandante truppe di armi diverse riunite ai campi e alle manovre di campagna e di forza superiore ad una brigata . .	20,00	
c) Al comandante del corpo d'armata direttore delle manovre di campagna, al direttore superiore delle grandi manovre, ed ai comandanti di corpo d'armata di manovra	—	Rimborso delle spese a piè di lista
2. Ufficiale di stanza in *Roma* eccettuati gli ufficiali generali provveduti dell'assegno alloggio a norma dello specchio V. . .	25,00	Indennità mensuale di residenza.
Ufficiali subalterni di stanza in *Torino*, *Milano*, *Firenze*, *Napoli*, *Palermo*, *Bari*, *Spezia*.	10,00	
3. Sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali . . .	600,00	Indennità per la prima provvista di cavallo.
4. Ufficiali che fanno servizio a cavallo.	Indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio ragguagliato ai $^{3}/_{5}$ del valore del cavallo perduto, ed in ogni caso non mai superiore alle lire 800.	
5. Ufficiali addetti militari all'estero:		
Colonnello	4000,00	Indennità di primo impianto
Tenente-colonnello	3500,00	
Maggiore	3000,00	
Capitano	2500,00	

Segue SPECCHIO III.

Servizi e posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	
6. *a*) Ufficiali delle truppe alpine e di artiglieria da montagna .		36,00	Soprassoldo mensile di servizio.
b) Ufficiali della brigata lagunare.		1,00	Soprassoldo giornaliero di servizio.
7. Ufficiali ed impiegati addetti ai depositi di allevamento cavalli di *Persano*, di *Grosseto*, di *Scordia* e *Bonorva*.	Direttore. . .	90,00	Soprassoldo mensile estivo dal 16 giugno al 15 settembre.
	Vice-direttore, ufficiale contabile, veterinario. . . .	50,00	
	Scrivano. . .	45,00	
8. Ufficiali ed impiegati in aspettativa senza assegno chiamati a comparire come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta, un consiglio di disciplina od un tribunale militare; oppure agli arresti in fortezza od in quartiere a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o per scontarvi punizioni disciplinari, ed ufficiali licenziati dal servizio senza assegno e trattenuti sotto le armi per scontare punizioni disciplinari ai sensi del § 596 del regolamento di disciplina militare		2,00	Assegno giornaliero pel mantenimento.
9. Ufficiali in attesa di secondo giudizio dopo condanna in contumacia ed ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare		1,80	Assegno giornaliero pel mantenimento.
10. Ufficiali ed impiegati chiamati quali testimoni per l'istruttoria dei processi penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni.			
Ufficiali	Generali . . .	8,00	Supplemento all'indennità giornaliera dovuta a norma delle tariffe giudiziarie.
	Superiori . .	5,00	
	Inferiori . . .	3,00	

Segue SPECCHIO III.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
Impiegati: secondo il grado militare cui possono essere pareggiati.		
Uomini di truppa.		
11. *a) Telegrafisti (elettrici ed ottici) e telefonisti del genio militare*	0,50	Soprassoldo giornaliero di servizio. Nei mesi di *luglio, agosto* e *settembre* il soprassoldo è raddoppiato per gli uomini comandati presso i forti di *Roma*. Così pure è raddoppiato pei telegrafisti che prestano servizio in ogni stagione dell'anno presso forti o stazioni isolate.
b) Guarda-fili telegrafici del genio militare	0,50	
c) Comandati come *macchinisti* o come *fuochisti* per il servizio delle locomotive stradali o sui piroscafi del ramo della guerra	1,00	
d) Uomini di truppa delle compagnie lagunari in *Venezia* addetti ai servizi dei trasporti ed uomini di truppa di altri corpi addetti allo stesso servizio in *Venezia*	0,40	
e) Guarda-batterie guarda-parchi* di 1ª classe (addetti alle direzioni ed ai reggimenti di artiglieria e del genio, alle esperienze e scuole di tiro, od incaricati della custodia e sorveglianza del materiale dei trasporti lagunari).	0,50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
f) Guarda-batterie e guarda-parchi di 2ª classe (addetti a batterie di campagna, a cavallo, da montagna ed a compagnie dei reggimenti del genio). .	0,25	
12. *a)* Comandati in qualità di operai di scorta o per altro motivo di servizio presso ufficiali od impiegati addetti a lavori geodetici o topografici in campagna	1,00	

(*) Poi guarda-batteria nei forti, Vedi N. 17.

Segue SPECCHIO III.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
Se comandati pei lavori geodetici e topografici nelle Alpi .	1,50	
b) Allievi topografi comandati a lavori geodetici e topografici in campagna	5,00	
13. *a*) Comandati isolati per far manovre coi quarti, se debbono pernottare fuori della guarnigione	0.40	
b) Comandati per servizi di guida a cavallo o pel servizio di corrispondenza con velocipedi .	0,40	
c) Sottufficiali dei reali carabinieri comandanti di sezione in giro d'ispezione nel perimetro della circoscrizione territoriale del proprio comando (per ogni pernottamento fuori della residenza)	1,50	
d) Militari comandati in accompagnamento di polveri. . .	1,50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
e) Militari dell'arma dei reali carabinieri comandati in accompagnamento di reclute, di prigionieri di guerra, d'inquisiti o di detenuti militari o per altro consimile servizio . .	1,50	
f) Militari comandati in servizio di guide alpine.	1,50	
g) Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati pel servizio di sorveglianza e di polizia ai lavori dei forti alpini.	1,00	
14. *a*) Uomini comandati fuori della loro residenza, *ma nell'interno dello Stato*, come scrivani in giro per l'acquisto di cavalli di rimonta o presso commissioni per la rivista e la requisizione di cavalli e veicoli	3,50	

Segue SPECCHIO III.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
Se comandati a questi servizi nel luogo stesso di residenza.	0,50	
b) Uomini comandati fuori dell'ordinaria residenza, ma nell'interno dello Stato, per lavori di fatica presso le suddette commissioni	0,65	
c) Uomini di truppa dei reali carabinieri comandati di scorta alle dette commissioni . . .	1,50	
15. *Per servizi di leva:*		
a) Maresciallo d'alloggio comandato fuori dell'ordinaria loro residenza ad assistere il commissario di leva nelle operazioni relative alla verificazione definitiva delle liste di leva; alla estrazione a sorte ed al primo esame degl'inscritti in luogo di ufficiale (§ 88 regolamento sul reclutamento) . .	3,50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
b) Uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali comandati di scorta a commissari di leva in giro per l'estrazione (§ 89 regolamento sul reclutamento).	1,50	
c) Comandati come scrivani presso consigli di leva	0,50	
16. Militari dell'arma dei reali carabinieri comandati di scorta d'onore.	1,50	
17. Comandati per la custodia dei forti e delle batterie nei forti.	* 1,00 0,50	
18. Maresciallo d'alloggio destinato al comando temporaneo di una sezione da ufficiale . .	1,00	
19. Comandati pel servizio di *guarda-magazzino*, *guarda-mine* e *guarda-colombai*	* 1,00 0,50	

* Il soprassoldo di L. 1,00 è dato per speciale disposizione del Ministero nei casi previsti dal regolamento

Segue SPECCHIO III.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
20. *Servizi per conto di amministrazioni estranee a quella della guerra:*		
a) Comandati in sussidio all'arma dei reali carabinieri . .	0,65	
b) Comandati per la repressione del contrabbando, di scorta a fondi erariali, in accompagnamento di armi confiscate raccolte nelle cancellerie giudiziarie	0,65	
c) Carabinieri comandati di scorta al numerario dello Stato sulle ferrovie	1,50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
d) Comandati in servizio negli arsenali marittimi	0,40	
e) Comandati di scorta agli esattori demaniali ed ai loro messi per la esazione delle tasse	2,00	
21. Invalidi, ciechi e mutilati . .	0,25	Supplemento al soldo giornaliero.
22. Brigadiere, vice-brigadiere o carabiniere dell'arma dei carabinieri reali incaricato del servizio di trombettiere. . .	0,25	Soprassoldo giornaliero.
23. Congedato in seguito a rassegna di rimando nei casi previsti dal § 827 del regolamento sul reclutamento	Gratificazione di 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e di un anno di assegno ordinario secondo la proposta dell'ufficiale rassegnatore.	
24. Soldati palafrenieri della scuola di cavalleria distaccati pel governo dei cavalli presso le scuole militari	0,05	Soprassoldo giornaliero pel governo dei cavalli.

Segue SPECCHIO III.

Servizi o posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
25. Comandati fuori del proprio corpo come scrivani ed ordinanze presso comandi od uffici	0,50	Soprassoldo giornaliero di ufficio.
26. Arresto di renitenti e disertori dell'esercito e disertori della marina.	20,00	Premio per ogni arresto.
Arresto di renitenti alla leva di mare:		
in tempo di pace	20,00	
in tempo di guerra . . .	40,00	
27. Comandati pei lavori straordinari pel servizio d'artiglieria e genio:		
sottufficiali	0,07	Mercede per ogni ora di lavoro.
caporali e soldati	0,05	
28. Comandati pei lavori straordinari di fatica nei magazzini delle sussistenze militari a qualunque corpo appartengano, esclusi gli uomini delle compagnie sussistenza. . .	0,05	

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

SPECCHIO IV.

Indennità per le spese d'ufficio.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando del I corpo d'armata Torino	2000	500	Novembre-marzo.
Comando del II id. Alessandria	2000	1000	Id. Id.
Comando del III id. Milano	2000	500	Id. id.
Comando del IV id. Piacenza	2000	750	Id. id.
Comando del V id. Verona	2000	500	Id. id.
Comando del VI id. Bologna	2000	500	Id. id.
Comando del VII id. Ancona	2000	400	Novembre-febbraio.
Comando del VIII id. Firenze	2000	400	Id. id.
Comando del IX id Roma	2000	300	Dicembre-febbraio.
Comando del X id. Napoli	2200	300	Id. id.
Comando del XI id. Bari	2000	300	Id. id.
Comando del XII id. Palermo	2000	300	Id. id.
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	3700	300	Id. id.
Ispettorato generale dell'arma di artiglieria	3600	400	Id. id.
Ispettorato generale dell'arma del genio	2500	400	Id. id.
Ispettorato generale dell'arma di cavalleria	1300	300	Id. id.
Ispettorato di sanità militare	3300	300	Id. id.

Segue SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando della divisione militare di Torino (1°)	1900	500	Novembre-marzo.
Novara (2°)	1300	500	Id. id.
Alessandria (3°)	1700	500	Id. id.
Cuneo (4°)	1700	700	Id. id.
Milano (5°)	1700	500	Id. id.
Brescia (6°)	1500	500	Id. id.
Piacenza (7°)	1700	500	Id. id.
Genova (8°)	1800	400	Novembre-febbraio.
Verona (9°)	1700	1000	Novembre-marzo.
Padova (10°)	1800	500	Id. id.
Bologna (11°)	1700	500	Id. id.
Ravenna (12°)	1300	500	Id. id.
Ancona (13°)	1500	400	Novembre-febbraio.
Chieti (14°)	1300	400	Id. id.
Firenze (15°)	1900	400	Id. id.
Livorno (16°)	1500	400	Id. id.
Roma (17°)	2300	400	Dicembre-febbraio.
Perugia (18°)	1500	400	Novembre-febbraio.
Napoli (19°)	1900	300	Dicembre-febbraio.
Salerno (20°)	1300	300	Id. id.
Bari (21°)	1300	300	Id. id.
Catanzaro (22°)	1300	300	Id. id.
Palermo (23°)	1900	300	Id. id.
Messina (24°)	1500	300	Id. id.
Comando militare dell'isola di Sardegna (Cagliari)	1300	300	Novembre-febbraio.
Ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi	1000	200	Dicembre-febbraio.
Ispettore delle commissioni d'esperienze, comandante la scuola centrale di tiro di artiglieria	1200	200	Id. id.

Segue SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettore d'artiglieria da campagna ed a cavallo	1000	200	Dicembre-febbraio.
Ispettore d'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria	1000	300	Id. id.
Ispettore delle truppe del genio	1000	200	Id. id.
Ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze, dei fabbricati militari	1500	300	Id. id.
Ispettore dei bersaglieri	800	250	Id. id.
Ispettore degli alpini	800	250	Id. id.
Comando di brigata di fanteria o di cavalleria	600	»	Non è fatto alcun assegno di combustibile, si deve sopperire con l'assegno per la cancelleria.
Comando stabile del presidio di Mantova-Venezia.	900	300	Novembre-marzo.
Comando stabile del presidio di Spezia	900	200	Novembre-febbraio.
Comandi eventuali di presidi retti da ufficiali generali.	»	»	Un assegno mensile di L. 50 per sopperire alle spese di ufficio.
Comandi di artiglieria da campagna — Milano	900	350	Novembre-marzo.
Comandi di artiglieria da campagna — Piacenza	800	350	Id. id.
Comandi di artiglieria da campagna — Bologna	800	350	Id id.
Comandi di artiglieria da campagna — Roma	800	250	Dicembre-febbraio.

Segue SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti	Torino	1400	350	Novembre-marzo.
	Napoli	1300	200	Dicembre-febbraio.
Comandi territoriali del genio	Torino-Verona	700	350	Novembre-marzo.
	Piacenza-Bologna	800	350	Id. id.
	Roma	800	250	Dicembre-febbraio.
	Napoli	700	200	Id. id.
Direzioni territoriali di sanità militare	Torino-Alessandria-Milano	300	250	Novembre-marzo.
	Piacenza - Verona - Bologna	300	250	Id. id.
	Ancona-Firenze	300	200	Novembre-febbraio.
	Roma-Napoli-Bari e Palermo	300	150	Dicembre-febbraio.
Direzioni territoriali di commissariato militare	Torino	850	450	Novembre-marzo.
	Alessandria-Milano-Piacenza	800	400	Id. id.
	Verona-Bologna	850	400	Id. id.
	Ancona	700	320	Novembre-febbraio.
	Firenze	850	320	Id. id.
	Roma	900	300	Dicembre febbraio.
	Napoli	1200	300	Id. id.
	Bari	700	240	Id. id.
	Palermo	850	240	Id. id.
Sezione di commissariato militare di divisione	Novara-Cuneo-Brescia	450	250	Novembre-marzo.
	Genova	500	200	Novembre-febbraio.
	Padova	550	250	Novembre-marzo.
	Ravenna	450	200	Id. id.
	Chieti-Livorno-Perugia	450	200	Novembre-febbraio.
	Salerno-Catanzaro	450	150	Dicembre-febbraio.
	Messina	500	150	Id. id.
Sezione di commissariato dell'isola di Sardegna		350	90	Id. id.

Segue SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Per ogni ufficio di commissariato militare di presidio (eccettuato *Caserta*)	250	»	Assegno di L. 30 per ognuno dei mesi pei quali spetta l'assegno combustibile alla divisione da cui l'ufficio dipende.
Ufficio locale di commissariato militare di *Caserta*	450	»	
Stabilimenti militari delle sussistenze: di 1ª categoria	500	»	Pel riscaldamento dell'ufficio è fatto annualmente dal Ministero l'assegnazione della legna occorrente.
di 2ª »	400	»	
di 3ª »	220	»	
di 4ª »	150	»	
di 5ª »	60	»	
Tribunale supremo di guerra e marina	5200	800	Dicembre-febbraio.
Tribunali militari territoriali di Torino	1100	600	Novembre-marzo.
Alessandria	1000	400	Id. id.
Milano	1000	600	Id. id.
Piacenza	500	400	Id. id.
Genova	1000	400	Novembre febbraio.
Verona	700	500	Novembre-marzo.
Venezia	900	300	Novembre-febbraio.
Bologna	800	500	Novembre-marzo.
Ancona	400	300	Novembre-febbraio.
Chieti	500	300	Id. id.
Firenze	900	400	Id. id.
Roma	1000	300	Dicembre-febbraio.
Cagliari	300	200	Novembre-febbraio.
Napoli	1250	300	Dicembre-febbraio.
Salerno	400	300	Id. id.
Bari	500	300	Id. id.
Catanzaro	600	300	Novembre-febbraio.
Palermo	1000	300	Dicembre-febbraio.
Messina	600	300	Id. id.
Comandi di fortezza: Altare-Giovo Melogno	200	100	Id. id.
Bard-Casale-Exilles	200	150	Novembre-marzo.
Fenestrelle-Peschiera	200	150	Id. id.

Segue SPECCHIO IV.

	COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di fortezza	Piacenza – Pizzighettone - Vinadio	200	150	Novembre–marzo.
	Rivoli–Rocca d'Anfo–Legnago	200	150	Id. id.
	Moncenisio	200	170	Id. id.
	Nava-Zuccarello	200	100	Novembre-febbraio.
	Capua-Gaeta-Taranto	200	90	Dicembre-febbraio.
	Tenda	200	200	Novembre-marzo.
	Pastrengo, Val Leogra (Monte Maso)	100	150	Id. id.
	Brenta (Primolano)–Cismone	100	150	Id. id.
	Osoppo	100	150	Id. id.
	Monte Argentario	200	90	Dicembre-febbraio.

Annotazioni a complemento delle tariffe.

1. Gli assegni per le spese d'ufficio per gl'istituti seguenti sono fissati anno per anno con decreto ministeriale secondo le somme appositamente stanziate in bilancio e sono devolute alle rispettive amministrazioni:

Comando del corpo di stato maggiore – Istituto geografico militare – Direzioni territoriali di artiglieria e genio – Stabilimenti d'artiglieria e genio – Ufficio di revisione delle contabilità militari – Magazzini centrali – Opificio di arredi – Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

2. Per le spese d'ufficio alle grandi manovre sono assegnate le indennità seguenti:

Ai comandanti di grandi manovre di corpi d'armata contrapposti	»	»	Rimborso a piè di lista.
Ai comandi di corpo d'armata	250	»	L'indennità vale per tutta la durata delle grandi manovre.
Ai comandi di divisione	200	»	
Ai comandi di brigata che non abbiano già un proprio assegno	50	»	
Alle direzioni di commissariato di corpo d'armata	70	»	
Alle direzioni di commissariato di divisione	50	»	
Alle sezioni di sussistenza di divisione	30	»	
Alle sezioni sussistenza delle truppe suppletive	30	»	

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

SPECCHIO V.

Indennità spese d'alloggio.

COMANDI E CARICHE	ASSEGNO MENSILE		
	per alloggio e mobilio	per illuminazione e riscaldamento	Totale
Capo di stato maggiore dell'esercito	720 »	80 »	800 »
I corpo d'armata Torino	720 »	80 »	800 »
II id. Alessandria	720 »	80 »	800 »
III id. Milano	720 »	80 »	800 »
IV id. Piacenza	720 »	80 »	800 »
V id. Verona	720 »	80 »	800 »
VI id. Bologna	720 »	80 »	800 »
VII id. Ancona	720 »	80 »	800 »
VIII id. Firenze	720 »	80 »	800 »
IX id. Roma	720 »	80 »	800 »
X id. Napoli	720 »	80 »	800 »
XI id. Bari	720 »	80 »	800 »
XII id. Palermo	720 »	80 »	800 »
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina. Ispettore generale dell'arma d'artiglieria. Ispettore generale dell'arma del genio. Comandante generale dell'arma dei reali carabinieri. Ispettore generale dell'arma di cavalleria. Comandante in 2° del corpo di stato maggiore	450 »	50 »	500 »
Ispettore capo di sanità militare	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Torino (1°)	450 »	50 »	500 »
di Novara (2°)	270 »	30 »	300 »
di Alessandria (3°)	270 »	30 »	300 »
di Cuneo (4°)	270 »	30 »	300 »
di Milano (5°)	450 »	50 »	500 »
di Brescia (6°)	270 »	30 »	300 »
di Piacenza (7°)	270 »	30 »	300 »
di Genova (8°)	360 »	40 »	400 »
di Verona (9°)	360 »	40 »	400 »
di Padova (10°)	360 »	40 »	400 »
di Bologna (11°)	360 »	40 »	400 »
di Ravenna (12°)	270 »	30 »	300 »

Segue SPECCHIO V.

COMANDI E CARICHE	ASSEGNO MENSILE		
	per alloggio e mobilio	per illuminazione e riscaldamento	Totale
Comando della divisione militare di Ancona (13°)	360 »	40 »	400 »
Comando della divisione militare di Chieti (14°)	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Firenze (15°)	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Livorno (16°)	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Roma (17°)	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Perugia (18°)	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Napoli (19°)	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Salerno (20°)	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Bari (21°)	360 »	40 »	400 »
Comando della divisione militare di Catanzaro (22°)	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Palermo (23°)	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Messina (24°)	360 »	40 »	400 »
Comando militare dell'isola di Sardegna (*Cagliari*)	270 »	30 »	300 »

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

REGOLAMENTO SULLE INDENNITÀ EVENTUALI

CAPO I.

INDENNITÀ PEI VIAGGI.

Art. 1. — **Disposizioni generali.**

§ 1. Le indennità pei viaggi sono dovute a rifacimento delle spese che occorrono per i movimenti *fatti nell'interesse del servizio*, ed abbracciano: le diarie personali; l'assegno per il trasporto delle persone e del bagaglio sulle ferrovie, sui laghi e sul mare; l'indennità chilometrica per i viaggi sulle strade ordinarie; e le spese per il trasporto dei cavalli e dei veicoli.

Tali indennità sono dovute ai corpi ed alle persone pei movimenti che importano un allontanamento dalla residenza *non minore di cinque chilometri*.

§ 2. Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo secondo la strada da percorrersi si calcolano in base allo *itinerario generale pel regno ad uso delle amministrazioni militari*, o, sussidiariamente, in base alle carte itinerarie od alle dichiarazioni dei sindaci.

Quando uno dei due punti faccia capo ad una città, il punto di partenza o di arrivo, per rapporto a questa, sarà il punto più prossimo alla sua periferia.

Nei movimenti nelle vicinanze delle città le distanze si calcolano non dal centro delle città, ma dalle porte.

Nei comuni *chiusi* s'intende per *porta* la linea daziaria; nei comuni *aperti* il giro delle mura se vi è, altrimenti l'estremo limite delle strade interne urbane.

In quelle città ove la cinta daziaria si trovi ad una distanza considerevole dal centro delle città stesse, il Ministero si riserva di determinare il punto di partenza pel calcolo delle distanze onde stabilire il diritto alle indennità pei viaggi.

§ 3. Le distanze delle quali si deve tener conto perchè vi sia diritto all'indennità di viaggio sono quelle che si percorrono fuori delle città *per non meno di cinque chilometri* (§ 1) dalla cinta determinata nel modo detto nel precedente paragrafo.

§ 4. Le indennità sono dovute soltanto *per le giornate di servizio o di viaggio effettivo* e debbono perciò cessare a coloro che, per qualsiasi causa ne siano distolti.

Le diarie personali stabilite pei differenti servizi non possono essere fra di loro *cumulate*, nè possono medesimamente essere dovute due giornate di una stessa indennità per uno solo e stesso giorno.

§ 5. L'ufficiale che esercita una carica superiore a quella del grado ond'è rivestito non ha diritto alle indennità stabilite per la carica stessa se non quando gli sia stata conferita per Decreto reale.

È però pareggiato ai comandanti di corpo d'armata per rispetto alle indennità eventuali, il capo di stato maggiore dell'esercito; e lo sono altresì il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, gl'ispettori generali d'artiglieria, del genio e della cavalleria se abbiano in precedenza coperta la carica di Ministro della guerra o di comandante di corpo d'armata.

Nei casi di collocamento in disponibilità, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario od a riposo, pel viaggio onde recarsi al domicilio eletto (§ 45, *b*), spettano le indennità stabilite pel grado effettivo.

L'ufficiale di prima nomina o promosso a grado superiore, dal dì successivo alla data apposta sul bollettino nel quale fu pubblicato il decreto, ha diritto alle indennità eventuali stabilite pel nuovo grado, quand'anche non sia ancora entrato nel godimento del nuovo stipendio.

§ 6. Nell'assegno pel trasporto sui piroscafi è pure compreso il trattamento di bordo.

Qualora gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina non ricevessero la mensa gratuita, è loro corrisposta, per ogni giorno di viaggio, l'equivalente indennità in contanti, secondo la tariffa indicata nell'annotazione dello specchio II.

§ 7. Gl'impiegati civili dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, pei viaggi non compensati a norma del Regio Decreto 1° novembre 1876, N. 3450 ricevono le indennità del grado militare cui sono pareggiati; se non hanno pareggiamento di grado hanno diritto agli assegni del grado:

di tenente generale	se lo stipendio supera . .	L. 10000
di maggior generale	id.	» 7000
di colonnello . . .	id.	» 5000
di maggiore . . .	id.	» 3500
di capitano . . .	id.	» 2500

di ufficiale subalterno se è di L. 2500 o inferiore.

Per stipendio intendesi a questo effetto il solo stipendio normale, esclusi gli aumenti derivanti da sessenni.

Le disposizioni degli articoli 2° e 3° del presente capo sono estese ai capi musica in quanto riflettano l'applicazione delle tariffe degli *Specchi I e II*.

Art. 2. — **Servizi collettivi.**

§ 8. Nei movimenti per servizi collettivi spettano gli assegni fissati dallo *Specchio I* secondo le norme qui appresso stabilite, oltre alla somministrazione dell'alloggio per parte dei comuni giusta le disposizioni in vigore.

§ 9. Sono considerati in movimento collettivo le truppe quando si allontanano dalla loro sede riunite in corpo o reparti di corpo (compagnia, squadrone, batteria) o drappello.

Sono pure considerati in movimento collettivo gli ufficiali che, pur non facendo parte del *corpo o reparto di corpo* in movimento, o non avendone il comando, compiono il viaggio col *corpo o reparto di corpo* per lo stesso motivo di servizio; e gli ufficiali incaricati ad assistere alle manovre come *giudici di campo*.

Intendesi per *drappello* un gruppo di dieci o più individui (ufficiali e truppa) insieme riuniti per mettersi in viaggio non costituiti in compagnia, squadrone o batteria, e posti sotto il comando di uno di essi, escluse le riunioni d'inscritti di leva; d'individui inviati in congedo o richiamati alle armi; di uomini mandati dai corpi ai distretti per ricevere gli inscritti ed i richiamati; di militari che cambiano di corpo; e di uomini in accompagnamento di cavalli di rimonta dai depositi di allevamento ai reggimenti di cavalleria.

Un gruppo di soli ufficiali, anche quando siano più di dieci, non si considera come drappello.

I cavalli in viaggio si considerano indrappellati e conseguentemente in viaggio collettivo se in numero di dieci o più, anche se per qualche speciale circostanza dovesse il drappello, nel trasporto sulle ferrovie o sui piroscafi, essere scisso in due o più frazioni. Si considerano in viaggio isolato se in numero minore di dieci, qualunque sia il numero degli uomini che li accompagnano.

Gli uomini di accompagnamento formeranno o no un drappello secondo le stesse regole, indipendentemente dal numero dei cavalli semprequando, beninteso, non trattisi di cavalli di rimonta.

Qualunque variazione avvenga nella forza dei drappelli durante la marcia, continuano gli uomini ad avere diritto, fino a destinazione, all'indennità loro spettante al momento della partenza.

§ 10. Le persone che precedono il corpo o reparto di corpo sono considerate, per gli effetti amministrativi, come in viaggio collo stesso corpo o reparto di corpo, purchè la loro partenza avvenga nelle 24 ore antecedenti o susseguenti all'ora della partenza del corpo o reparto di corpo medesimo.

§ 11. Le indennità di marcia e di accantonamento sono dovute tanto per i viaggi sulle vie ordinarie quanto per quelli sulle ferrovie e sui laghi; pei viaggi di navigazione sul mare sono solo dovute pel giorno d'imbarco e per quello dello sbarco.

§ 12. Le truppe in quarantena a bordo sono considerate come in navigazione.

Per le quarantene nei lazzaretti, il Ministero provvede volta per volta secondo le circostanze.

A) *Indennità di marcia.*

§ 13. L'indennità di marcia è dovuta alle truppe che si assentano dalle loro sedi:

a) per cambiamento di guarnigione o di distaccamento;

b) per recarsi ai campi d'istruzione o al tiro al bersaglio;

c) per prender parte ad eventuali esercitazioni tattiche ordinate dai comandanti di corpo d'armata o di divisione o dai comandanti di campi d'istruzione;

d) per prender parte alle manovre di campagna ed alle grandi manovre;

e) per prender parte alle manovre coi quadri o ad esercitazioni logistiche;

f) pei movimenti richiesti per altre consimili cause di servizio;

g) pei servizi della sicurezza e dell'ordine pubblico a richiesta dell'autorità politica.

Pei servizi per la tutela della sanità pubblica continentale o marittima il Ministero si riserva di determinare volta per volta il trattamento speciale.

Per il tiro al bersaglio, per le esercitazioni tattiche, per le manovre coi quadri e per le esercitazioni logistiche, l'indennità è dovuta soltanto quando le truppe debbono pernottare fuori della ordinaria residenza o fuori dell'accampamento, per le truppe che si trovano ai campi d'istruzione, purchè la distanza percorsa raggiunga i limiti di cui al 2° comma del § 1.

§ 14. Nei cambi di guarnigione o di distaccamento e nei viaggi per recarsi ai campi d'istruzione od al tiro al bersaglio e per tornarne, l'indennità corre dal giorno della partenza sino a quello dell'arrivo a destinazione inclusivamente: se occorra soffermarsi nel cammino, la indennità di marcia continua anche pei primi tre giorni successivi a quello dell'arrivo nel luogo di fermata.

Per le truppe alle esercitazioni tattiche, alle manovre coi quadri, alle esercitazioni logistiche, alle manovre di campagna ed alle grandi manovre, l'indennità corre dal giorno della partenza sino al giorno inclusivo in cui rientrano in guarnigione od al campo.

Negli altri casi, la decorrenza, sarà congruamente regolata secondo le circostanze.

§ 15. Pei servizi di cui alla lettera *g*) del § 13 l'indennità di marcia è dovuta dal giorno in cui il servizio incomincia e dura fino alla cessazione del medesimo, compresi i giorni di viaggio, ad eccezione di quelli passati in navigazione.

Le truppe che prestano servizio di pubblica sicurezza nel luogo stesso del presidio, hanno diritto all'indennità di marcia soltanto nel caso in cui esse escano dalla caserma per essere messe a disposizione dell'autorità politica, sieno esse o non impiegate poi nel servizio di sicurezza o di ordine pubblico.

§ 16. Per l'arma dei carabinieri reali, però, l'indennità di marcia pei servizi della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico è solo dovuta quando i carabinieri vengono comandati in servizio in brigate mobili, e quando sono chiamati a concorrere a detti servizi colle truppe di altre armi, in seguito a richiesta dell'autorità politica.

Il servizio di rinforzo prestato presso le stazioni non dà diritto a questo assegno (1).

---

(1) Oltre ai casi previsti dal § 16 pei quali spetta l'indennità di marcia pei servizi di pubblica sicurezza in L. 1,50 (specchio I) sarà corrisposta una indennità giornaliera di *lire una* ai militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri:

1° Ogni qualvolta per disposizione del Ministero dell'interno saranno destinati a prestare servizio di ordine o di pubblica sicurezza in altra legione che non sia la propria;

2° Quando in seguito a richiesta dell'autorità politica sono chiamati nell'interno della propria legione:

a) a formare temporanee brigate in località nelle quali non havvi caserma;

b) in temporaneo aumento della forza organica delle dette sta-

§ 17. Pel computo delle giornate della indennità di marcia si deve aver presente, che quando il servizio prestato dalla truppa non eccede la durata di 12 ore, è da calcolarsi una

---

zioni, nel solo caso però in cui l'aumento di forza sia numeroso e non si possa coi mezzi ordinari, dei quali dispone la stazione, provvedere all'alloggio ed al vitto in caserma;

3° Sarà corrisposta una indennità di centesimi *sessanta*, al giorno, ai militari di truppa dell'Arma dei reali carabinieri i quali siano chiamati nell'interno della propria legione in seguito a richiesta dell'autorità politica a formare provvisorie brigate, ovvero in temporaneo aumento alla forza organica della stazione, allorquando non si verifichino le condizioni richieste dal N. 2, alinea *a*) e *b*) del precedente numero.

4° Queste indennità non potranno essere percepite cumulativamente con altre indennità od assegni straordinari che per speciali circostanze sono o venissero in seguito concesse all'arma dei reali carabinieri.

5° Le contabilità relative a siffatti assegni speciali devono essere spedite al Comando generale dell'arma, il quale le trasmette direttamente al Ministero dell'interno pel rimborso.

Norme per la concessione delle indennità di viaggio agli ufficiali isolati in servizio di pubblica sicurezza.

1° Sono a carico del Ministero della guerra le indennità di trasferta dovute agli ufficiali che, essendo in distaccamento di sicurezza pubblica, muovono per recarsi a riscuotere i fondi o per altre ragioni di servizio essenzialmente militare, come sarebbe il comparire testimonio davanti un tribunale militare o il far parte di consigli di disciplina; e cessa in tali giorni l'indennità di marcia pel servizio di pubblica sicurezza;

2° Spetta soltanto quest'ultima indennità all'ufficiale che raggiunge il proprio drappello entro le 24 ore quando il drappello rientra alla guarnigione normale;

3° Spettano le ordinarie indennità di trasferta a carico del bilancio dell'interno e per le sole giornate di viaggio in luogo dell'indennità di marcia pel servizio di pubblica sicurezza nei seguenti casi:

a) all'ufficiale che è destinato a partire con un drappello comandato in servizio di pubblica sicurezza e che per giustificate cause ritarda a raggiungerlo entro le 24 ore;

b) all'ufficiale che destinato in servizio di sicurezza pubblica con truppa la precede di più di 24 ore per recarsi a prendere in consegna i locali;

c) all'ufficiale che si sofferma oltre le 24 ore dopo la partenza del drappello per riconsegnare i locali, o per altra giustificata causa di servizio di pubblica sicurezza.

Quando invece il ritardo alla partenza non è motivato da esigenze del servizio stesso di sicurezza pubblica, cessa la indennità di marcia pel servizio di pubblica sicurezza per i giorni di permanenza e subentrano tanto per questi quanto pel viaggio di ritorno le indennità normali a carico del bilancio della guerra.

giornata d'indennità, anche nel caso che tale durata comprenda parte di due giorni; e quando il servizio dura più di dodici ore e tocca due giorni distinti sono da computarsi due giornate.

Nello stesso modo sono da calcolarsi le giornate di supplemento assegno foraggio (§ 21) pei cavalli delle varie armi, sia di ufficiali, sia di truppa impiegati nel servizio predetto.

B) *Indennità di accantonamento.*

§ 18. Spetta l'indennità di accantonamento:

a) alle truppe ai campi d'istruzione;

b) alle truppe durante le esercitazioni al bersaglio, nei casi che importino pernottamento fuori della residenza;

c) alle truppe che debbono soffermarsi in marcia prima di raggiungere la loro destinazione;

d) alle truppe distaccate in determinati villaggi, o forti;

e) alle truppe alle quali per speciali condizioni di locali o d'igiene, venga concessa dal Ministero.

§ 19. L'indennità corre dal giorno dopo a quello dell'arrivo delle truppe al campo, al tiro od al luogo di presidio, e cessa dal giorno in cui se ne dipartono.

Per le truppe soffermatesi nel corso della marcia incomincia solo dopo i tre primi giorni successivi a quello della sospensione del viaggio e non può essere continuata oltre quindici giorni senza speciale autorizzazione del Ministero.

La decorrenza della indennità alle truppe di cui alla lettera *e*) del paragrafo precedente sarà stabilito nell'atto stesso di concessione.

§ 20. L'indennità per le truppe distaccate nei villaggi o nei forti è solo dovuta per quei luoghi speciali in cui le locali esigenze economiche richiedono maggiori spese. La concessione è fatta volta per volta dal Ministero.

C) *Assegno per supplemento foraggi.*

§ 21. L'assegno per supplemento foraggi ai cavalli delle varie armi in servizio di pubblica sicurezza è dovuto per gli stessi giorni in cui spetta per la truppa la corrispondente indennità giornaliera di marcia (§ 15) meno pei giorni di viaggio sulle ferrovie e sul mare.

§ 22. Pei cavalli dei carabinieri reali, nei movimenti collettivi per servizi militari, come ad esempio nelle grandi manovre, il supplemento assegni foraggi è dovuto per gli stessi giorni in cui spettano agl'individui le corrispondenti indennità di accantonamento o di marcia, ma solo se ed in quanto i foraggi siano prelevati dai particolari fornitori delle legioni, ovvero, se prelevati anche dalle imprese dello Stato, siano a queste pagati direttamente dalle amministrazioni delle legioni stesse.

D) *Assegni di trasporto.*

§ 23. Oltre alle diarie per le persone nei movimenti e servizi collettivi spettano pure alle amministrazioni dei corpi:

il rimborso del trasporto sulle ferrovie, sui laghi e sul mare, delle persone, dei carri e dei cavalli secondo le spese effettivamente incontrate a norma delle tariffe militari;

le indennità chilometriche per il trasporto del bagaglio secondo le tariffe dello specchio I.

§ 24. L'indennità di primo grado per il trasporto del bagaglio spetta nei viaggi per cambio di guarnigione e di distaccamento fisso.

L'indennità di secondo grado spetta pei corpi o reparti di corpo che si assentano per manovre di campagna, per grandi manovre, per campi, per la scuola di tiro ai poligoni, per presidi provvisori o per altre consimili temporanee riunioni di truppa.

Per le truppe che si assentano per recarsi alle grandi manovre ed alle manovre di campagna l'indennità bagaglio spetta non solo per l'andata ed il ritorno, ma anche per tutti i successivi movimenti.

Se il corpo o reparto di corpo, che si trova nelle condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo debba cambiare di guarnigione senza più toccare la primitiva sede, oltre alla continuazione dell'indennità di secondo grado per recarsi direttamente alla nuova stanza, ha diritto anche alla differenza tra l'importo delle indennità di primo e di secondo grado calcolate sulla distanza fra l'antica e la nuova guarnigione.

§ 25. Le indennità per il trasporto delle persone e del bagaglio sulle ferrovie non sono dovute se non quando la distanza dal punto di partenza a quello di arrivo sia maggiore di venticinque chilometri di ferrovia.

Se la distanza è minore, è sola dovuta l'indennità quando il valersi della ferrovia sia stato ordinato da autorità superiore al comandante della truppa in marcia.

Non viaggiando in ferrovia, spetta l'assegno fissato pei trasporti sulle vie ordinarie.

§ 26. Colle indennità bagaglio si sopperisce alle spese di trasporto del bagaglio del corpo, della truppa e degli ufficiali.

Il peso del bagaglio di questi ultimi non dovrà però, nel suo insieme, oltrepassare il peso complessivo dei chilogramma spettanti a ciascuno secondo le tariffe fissate dallo *specchio II*.

Nella determinazione del peso collettivo del bagaglio si computa anche quello delle persone, che a termine del § 10 si considerano in viaggio col corpo o reparto di corpo.

§ 27. Movendo un intero reggimento, sono cumulativamente dovute al corpo, per il trasporto del bagaglio, le indennità chilometriche stabilite per il comando del reggimento, e per il comando di ciascun battaglione e per ciascuna compagnia.

Lo stesso è se muove un solo battaglione od altro reparto equivalente per rispetto al comando del battaglione ed a ciascuna compagnia.

§ 28. Il bagaglio dello stato maggiore intendesi compreso in quello del comando del corpo.

Movendo una brigata di fanteria o di cavalleria, il bagaglio del comando di brigata va trasportato a carico del reggimento di destra, oppure del reggimento di sinistra quando questo si trova in condizioni da eseguire il trasporto con comodo maggiore.

§ 29. Occorrendo cambi di stanza di depositi di reggimenti di artiglieria e genio, il Ministero determina volta per volta l'indennità da corrispondersi per il trasporto del bagaglio.

§ 30. Nei viaggi sul mare e sui laghi di Como, Lecco ed Iseo, non è dovuta alcuna indennità per il trasporto del bagaglio, essendo esso fatto a carico delle società di navigazione incaricate del servizio dei trasporti militari.

§ 31. Nei viaggi per mare gli ufficiali hanno diritto alla mensa di bordo, e la truppa ai viveri di bordo, nella misura stabilita dai regolamenti della marina o dalle convenzioni colle società di navigazione.

§ 32. L'indennità mensa di bordo per gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina, spetta solo pei giorni che l'amministrazione non può dare la mensa, esclusi però quelli d'imbarco e di sbarco.

§ 33. Agli ufficiali ai quali nei viaggi sulle ferrovie o sul mare è dovuto il trasporto in prima classe perchè in accompagnamento di ufficiali generali o superiori per ragioni di servizio è pure dovuta l'indennità di mensa nella quota fissata per gli ufficiali superiori.

Art. 3. — **Servizi isolati.**

§ 34. Gli ufficiali isolati che si assentano per servizio hanno diritto agli assegni stabiliti dallo specchio II, cioè alle indennità di trasferta ed ai relativi assegni di trasporto, se nell'interno dello Stato.

Gli ufficiali comandati in missione all'estero invece dell'indennità di trasferta hanno diritto alla indennità di missione fissata dallo stesso Specchio II non che al supplemento per le razioni di foraggio ed al rimborso delle altre spese di trasporto indicate al § 60.

Nel corso delle campagne geodetiche e topografiche gli ufficiali oltre alle ordinarie indennità pei servizi isolati hanno anche diritto alla somministrazione dell'alloggio dai comuni, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore. Per questi servizi il Ministero si riserva di determinare volta per volta sullo aumento sino al quarto della tariffa della indennità di trasferta di 1ª categoria, giusta la facoltà di cui l'articolo 3 del Regio Decreto.

§ 35. Sono considerati in servizio isolato gli ufficiali che si assentano dalla loro residenza in condizioni di servizio non previste dal § 9.

Sono altresì considerati in servizio isolato:

a) gli ufficiali generali incaricati dell'alta direzione delle manovre;

b) gli ufficiali che hanno il comando di drappelli d'inscritti di leva, o d'individui inviati in congedo o richiamati sotto le armi;

c) gli ufficiali che fanno parte delle case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi pei servizi che compiono al seguito della persona a cui sono addetti;

d) gli uomini di truppa dei carabinieri reali quando si recano dalle stazioni al capoluogo per formare reparti destinati alle grandi manovre o ad altre consimili eventuali riunioni di truppa (§ 74).

§ 36. Gli uomini di truppa comandati all'estero ricevono le indennità per essi stabilite dallo specchio II.

Gli operai civili addetti a stabilimenti militari e comandati all'estero sono considerati, quanto agli assegnamenti, come gli uomini di truppa.

A) *Indennità di trasferta.*

§ 37. L'indennità di trasferta è di due categorie, giusta lo specchio II.

Spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria agli ufficiali che abbiano ad allontanarsi dalla loro residenza per non meno di cinque chilometri, per servizi che importano trasferimento definitivo o pernottamento fuori della residenza medesima.

Spetta l'indennità di trasferta di 2ª categoria pei viaggi che non importano pernottamento fuori della residenza, e purchè si abbiano a percorrere distanze non minori di dieci chilometri compresa l'andata e il ritorno.

§ 38. L'indennità di trasferta sia di 1ª, sia di 2ª categoria è dovuta tanto per i viaggi sulle strade ordinarie quanto per quelli sulle ferrovie e sui laghi; nei viaggi per mare è solo dovuta per il giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco.

Essa è data secondo le norme indicate dal § 39, e seguenti. Quando però nel viaggio s'impieghi un numero di giorni maggiore di quello stabilito dal numero delle tappe, pei giorni di ritardo non è dovuta indennità, tranne che gl'indugi siano dipendenti da giustificate cause di forza maggiore.

§ 39. È dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pel solo viaggio in ragione delle tappe che separano la sede dal luogo di destinazione, per i movimenti che importano cambiamento definitivo di residenza oppure destinazioni temporanee di una durata non minore di novanta giorni compresi i giorni di viaggio.

§ 40. In tutte le assenze temporanee di minore durata è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pel viaggio di andata e ritorno, ed inoltre quella di 2ª categoria per i primi dieci giorni di permanenza nella nuova sede di servizio.

L'indennità di trasferta di 2ª categoria pei primi 10 giorni spetta pure agli ufficiali appartenenti a truppe mandate provvisoriamente di presidio fuori della loro stanza ordinaria per un periodo di tempo non maggiore di quindici giorni.

Il trattamento speciale per i 10 giorni non è dovuto all'ufficiale che fruisca dell'alloggio gratuito a carico del comune o dello Stato nel luogo dove è comandato.

Non sono da ritenersi assenze temporanee le destinazioni d'ufficiali presso distaccamenti per surrogarvi definitivamente altri ufficiali, per una durata superiore ai 15 giorni.

§ 41. Nei viaggi di giro, quelli cioè che occorrono per compiere un servizio che richiede continue traslocazioni da un luogo ad un altro, motivo per cui gli ufficiali sono considerati in trasferta continuativa, è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria non solo per l'andata ed il ritorno, ma anche per tutta la durata del servizio.

Quando però durante tali viaggi l'ufficiale debba soffermarsi in una data località, ha diritto all'indennità stessa soltanto pei primi dieci giorni, eccezione fatta per gli ufficiali delegati presso i consigli di leva, pei quali l'indennità continua pei primi 20 giorni di permanenza presso i consigli medesimi.

Pei seguenti servizi poi, l'indennità di 1ª categoria continua senza interruzione per tutta la durata:

a) per ispezioni a corpi od a servizi ordinati dal Ministero della guerra;

b) per lavori geodetici o topografici e pei corsi d'istruzione ferroviarî;

c) per l'acquisto di cavalli di rimonta;

d) per la rivista e per la requisizione di cavalli o veicoli pel servizio militare;

e) per l'istruzione di processi;

f) per far parte di commissioni d'esame;

g) per recarsi fuori della residenza onde prender parte a commissioni ordinate dal Ministero;

h) per speciali esigenze del servizio, quando il Ministero creda di accordarne la continuazione.

§ 42. L'ufficiale che si trova nelle condizioni di servizio indicate nel precedente paragrafo, pei giorni in cui fruisca dell'alloggio gratuito a carico del comune o dello Stato riceve l'indennità di trasferta di 2ª categoria anzichè quella di 1ª categoria.

Questa disposizione non è applicabile agli ufficiali di cui al 3° comma del § 34.

§ 43. Nei viaggi degli ufficiali dei carabinieri reali per le seguenti operazioni proprie al servizio speciale dell'arma, in luogo della indennità di trasferta è dovuto uno speciale trattamento da stabilirsi dal Ministero:

a) per visitare i dipendenti comandi per ragione di disciplina;

b) per verificare reati in genere od accertare avvenimenti

di qualsiasi specie, che per la loro importanza, e giusta le vigenti prescrizioni richiedano la presenza degli ufficiali sul luogo;

c) per sorvegliare i servizi dei propri dipendenti o per assumerne essi stessi la direzione;

d) per assumere informazioni ordinate da autarità militari o civili o per assistere queste nelle investigazioni od inchieste che loro occorresse di fare.

§ 44. L'ufficiale che nel corso del viaggio, o a viaggio finito, sia ricoverato in lazzaretto per gli effetti della quarantena, conserva il diritto alla indennità di trasferta anche durante la permanenza in quello fino al giorno inclusivo in cui è lasciato in libertà o riprende imbarco.

Quando la contumacia si sconta sulle navi, continua invece il trattamento di bordo.

Non spetta alcun trattamento speciale agli ufficiali, i quali perchè provenienti da luoghi infetti sono tenuti in osservazione in apposite località stabilite dall'autorità militare.

Pel personale, sia militare, sia borghese addetto al servizio dei lazzaretti esclusivamente militari, il Ministero si riserva di determinare volta per volta il trattamento speciale.

§ 45. Sono altresì considerati in viaggio per ragioni di servizio ed hanno perciò diritto alla indennità di 1ª categoria ed agli altri assegni di viaggio (§ 56 e seguenti) gli ufficiali che muovano:

a) per recarsi al corpo in occasione di prima nomina;

b) per recarsi al domicilio eletto quando collocati a disposizione del Ministero, in disponibilità od in aspettativa non per motivi di famiglia, o per fare ritorno al servizio quando vi siano richiamati qualunque sia il genere dell'aspettativa;

c) per recarsi al domicilio eletto quando collocati a riposo od in riforma, ovvero in posizione di servizio ausiliario;

d) per restituirsi alla propria sede quando, richiamati per disposizioni speciali, arrivino alla sede di servizio prima che siano trascorsi due terzi della concessa licenza e la disposizione stessa specifichi le ragioni di servizio che rendano necessario il richiamo;

e) per comparire avanti a consigli o commissioni di disciplina, a commissioni d'inchiesta o tribunali militari, o per farne parte come membri; per comparire, in seguito ad autorizzazione ministeriale, avanti alla corte dei conti per giudizi spettanti alla medesima su fatti amministrativi o contabili, oppure per comparire avanti a preture o tribunali civili delegati da tribunali militari;

f) per recarsi in ospedali od in stabilimenti balneari militari, quando l'ammissione è per malattia incontrata per ragioni di servizio;

g) per recarsi presso direzioni di sanità o consigli d'amministrazione allo scopo di essere sottoposti a visita sanitaria per riforma, giubilazione od altro;

h) per recarsi altrove a scontare la pena degli arresti o del confino.

§ 46. Per aver diritto alla indennità di viaggio pel ritorno al corpo nei casi di richiami dalla licenza giusta la lettera *d*) del paragrafo precedente, è condizione essenziale che siasi verificato il viaggio, quale conseguenza immediata dell'ordine di richiamo.

Nei casi di riduzione del periodo di licenza il viaggio di ritorno al corpo non può essere considerato come dipendente da motivi di servizio per il diritto alle corrispondenti indennità.

Il computo delle indennità di viaggio spettanti all'ufficiale richiamato dalla licenza dev'essere fatto prendendo per base il luogo dichiarato all'atto della partenza per la licenza, oppure quello stato successivamente dichiarato alle autorità militari competenti, purchè prima dell'ordine di richiamo.

Per gli ufficiali che si trovano a fruire di licenza all'estero il computo delle indennità è fatto invece dalla frontiera alla sede di servizio.

Non sono dovuti assegni di viaggio all'ufficiale che ritorna in licenza dopo esserne stato richiamato per motivi di servizio. Però se l'ufficiale è richiamato dalla licenza non per ricondursi alla sua sede, ma per adempiere ad un determinato servizio in luogo diverso da quello dell'ordinaria sua residenza ha diritto alle indennità di viaggio anche pel ritorno al luogo di licenza.

§ 47. Non sono dovuti assegni di viaggio pel ritorno al corpo agli ufficiali richiamati dalla licenza per scontare una punizione disciplinare, nè a quelli richiamati per disposizione d'indole generale, come ad esempio in caso di mobilitazione o di epidemia.

§ 48. Nei trasferimenti per scontare la pena del carcere l'ufficiale non ha diritto a diarie, ma solo all'assegno di trasporto per sè e per il bagaglio sulle ferrovie e sui piroscafi.

§ 49. Pei viaggi di cui alla lettera *e*) del § 45 l'indennità continua per tutta la durata del servizio. Quanto agl'inquisiti però ed ai chiamati avanti consigli o commissioni di disci-

plina, l'indennità spetta solo per l'andata e per il ritorno al corpo od al domicilio dell'ufficiale non in servizio.

Pei viaggi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) dello stesso paragrafo, l'indennità è dovuta non solo per l'andata, ma anche per il ritorno alla sede di servizio. Per gli ufficiali però di cui alla lettera *g*) continua l'indennità di 1ª categoria pei primi 10 giorni semprequando non vengano ricoverati nell'ospedale.

§ 50. Agli ufficiali dimissionati, revocati, rimossi o destituiti non spettano indennità di viaggio per recarsi al domicilio eletto.

Agli ufficiali revocati però, all'atto in cui lasciano la residenza viene dato il documento ferroviario affinchè possano compiere il viaggio a tariffa militare nella classe corrispondente al grado di cui si trovano rivestiti (§ 59).

Gli ufficiali rimossi, che per rispetto agli obblighi di leva ripassano soldati, hanno diritto alle indennità di viaggio fissate per la truppa, ma a carico dello Stato (§ 74).

§ 51. Ai sottufficiali nominati sottotenenti le indennità pel viaggio onde portarsi alla nuova sede di servizio sono date in ragione del grado di sottotenente (§ 5), quand'anche il viaggio venga effettuato prima della data per la decorrenza dello stipendio, osservando però le seguenti norme:

a) i sottufficiali che ottengono la nomina ad ufficiale mentre si trovano presenti al corpo hanno diritto alle indennità di viaggio in ragione del percorso che intercede dalla sede primitiva di servizio a quella del nuovo corpo al quale furono assegnati;

b) se la nomina ha luogo mentre il sottufficiale trovasi in licenza di qualunque specie il trattamento precitato dovrà essere corrisposto tenendo per base il luogo di licenza e quello di residenza del nuovo corpo.

Le stesse norme devono essere osservate anche nei casi di nomina ad ufficiale di allievi dell'accademia o della scuola militare.

§ 52. L'ufficiale che riceve altra destinazione mentre si trova in licenza ha diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria ed al rimborso delle spese pel trasporto personale dal luogo di licenza dichiarato alla nuova sede di servizio. Tale rimborso però non potrà mai superare l'ammontare di quello che sarebbe spettato all'ufficiale per trasferirsi direttamente dall'una all'altra sede di servizio. È pure dovuto in ogni caso l'assegno pel trasporto del bagaglio sulle ferrovie e sui piro-

scafi dall'antica alla nuova residenza quando sia stato spedito dopo la notificazione del trasferimento, nonchè il rimborso della spesa pel trasporto dei cavalli che l'ufficiale non abbia recato seco partendo in licenza.

Il conteggio di siffatte indennità sarà giustificato annettendo a' rendiconti una dichiarazione del consiglio del corpo perdente comprovante le cause per le quali sono dovute e la reale effettuazione del trasporto delle robe e dei cavalli.

L'ufficiale che avuta altra destinazione, sia per trasferimento di corpo, sia per nuova nomina o richiamo dalla disponibilità o dall'aspettativa, ottiene una licenza prima di partire per la nuova residenza, conserva il diritto a tutti gli assegni di viaggio che gli sarebbero spettati dall'antica alla nuova sede di servizio. È conservato l'uguale diritto all'ufficiale il quale trovandosi comandato in dato luogo per un temporaneo servizio ottenga quivi una licenza prima di partire per rientrare al proprio corpo o reparto.

L'ufficiale che si trova in licenza mentre il corpo o reparto di corpo cui appartiene cambia di sede non ha diritto ad alcun assegno per raggiungere la nuova residenza.

B) *Indennità di missione.*

§ 53. L'indennità di missione spetta tanto agli addetti militari presso ambasciate e legazioni all'estero, quanto agli ufficiali ed agli uomini di truppa che si recano all'estero per altro incarico.

Essa corre dal dì della partenza sino a quello inclusivo del ritorno nel luogo della residenza, esclusi i giorni passati in navigazione.

Per gli uomini di truppa l'indennità di missione è cumulabile con la *paga* (soldo e quota vitto) ma non coi soprassoldi indicati nello specchio III.

§ 54. Gli ufficiali generali in missione, ricevendo il rimborso delle spese *a piè di lista*, non hanno ragione ad alcuna indennità fissa.

§ 55. Il giornaliero supplemento di assegno-foraggi per gli ufficiali comandati all'estero è dovuto in ragione dei cavalli che effettivamente gli ufficiali hanno seco, purchè non eccedano il numero delle razioni foraggio loro assegnate secondo il grado e l'arma a cui appartengono.

C) *Assegni di trasporto.*

§ 56. Gli assegni per le spese di trasporto comprendono: la quota per il trasporto personale nella classe spettante in ragione del grado; la quota per il trasporto del bagaglio di primo o di secondo grado e dei cavalli secondo la natura del trasferimento; l'indennità chilometrica per i viaggi sulle vie ordinarie, o il rimborso delle spese di vettura per gli ufficiali generali.

§ 57. Gli assegni per le spese di trasporto sulle ferrovie, sui laghi e sul mare, dove esistono convenzioni collo Stato, sono computati secondo le tariffe militari; all'estero e dove non esistono convenzioni, secondo le tariffe ordinarie.

§ 58. L'assegno pel trasporto del bagaglio è dovuto nei soli movimenti isolati eseguiti sulle ferrovie e sui laghi *Maggiore* e di *Garda*.

Pei viaggi isolati sul mare e sui laghi di *Como*, di *Lecco* e d'*Iseo* il trasporto del bagaglio personale è fatto gratuitamente dalle società di navigazione, e perciò, sino a che durano le attuali convenzioni, non è dovuto alcun assegno agli ufficiali in viaggio, salvo il rimborso per il trasporto dei cavalli a norma del § 63.

In aggiunta alla competenza per il trasporto bagagli gli ufficiali isolati in viaggio per servizio sulle ferrovie ricevono anche il rimborso della tassa governativa di centesimi cinque apposta ad ogni bolletta rilasciata dalle stazioni ferroviarie.

§ 59. Gli ufficiali in viaggio hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi nella classe indicata nello specchio II, ad eccezione degli ufficiali inferiori addetti ad ufficiali generali o superiori (cioè, aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza; aiutanti maggiori in 1° al seguito del comandante di reggimento in giro d'ispezione; ufficiali inferiori al seguito di ufficiali generali ispettori) i quali hanno diritto agli assegni di trasporto in posti di 1ª classe.

Quest'ultimo trattamento spetta pure agli ufficiali inferiori quando abbiano da viaggiare per servizio comune con ufficiali generali e superiori, e con funzionari civili aventi diritto alla 1ª classe.

Gli ufficiali generali hanno anche diritto al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia e sui piroscafi per condurre seco un attendente o un domestico in posti di 3ª classe o in

posti di 2ª classe sui piroscafi e treni ferroviari che non hanno la 3ª.

Quando per urgenza di servizio l'ufficiale debba valersi dei treni diretti, e la distanza per recarsi al luogo di destinazione sia inferiore a 100 chilometri, spetta il rimborso ragguagliato alla distanza di 100 chilometri, limitatamente però al trasporto personale, mentre l'indennità bagaglio spetta solamente in ragione della distanza effettiva.

§ 60. Gli ufficiali generali in missione all'estero hanno diritto al rimborso delle spese di vettura *a piè di lista*.

Gli ufficiali superiori ed inferiori e gli uomini di truppa nelle stesse condizioni di servizio hanno diritto per l'intero viaggio di andata e ritorno, al trasporto sulla ferrovia e sul mare in posti di 1ª classe gli ufficiali, e di 2ª classe gli uomini di truppa, nonchè al rimborso delle spese di vettura nei viaggi sulle strade ordinarie.

§ 61. L'indennità di primo grado per il trasporto del bagaglio è dovuta:

a) nei viaggi che importino cambiamenti di residenza di servizio considerando come tali anche i viaggi pei motivi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), del § 45;

b) nelle destinazioni fuori della sede ordinaria, le quali, sebbene temporanee, importino un'assenza con permanenza in uno stesso luogo non minore di 90 giorni di seguito.

Pei generali d'esercito, i tenenti generali e i comandanti di divisione, quando è data l'indennità di primo grado, è pure dovuto il rimborso della spesa occorsa per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi di una vettura, purchè di loro proprietà.

§ 62. In tutti gli altri movimenti per servizi o per destinazioni non contemplate nel paragrafo precedente è dovuta pel bagaglio l'indennità di secondo grado, sempre quando l'ufficiale abbia diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria (§§ 37 e 45).

Se queste destinazioni però vengono in seguito a risultare di una durata maggiore di 90 giorni è dovuta all'ufficiale la differenza tra l'indennità di primo e quella di secondo grado.

§ 63. Agli ufficiali in viaggio per servizio sulle ferrovie o sui piroscafi spetta il rimborso dell'assegno per il trasporto dei cavalli di servizio che rechino seco loro (1) (inscritti sui

(1) Il cavallo di truppa concesso all'ufficiale ai sensi dell'*Atto* 178 del 1890, dev'essere trasportato a carico della massa del corpo, sui cui ruoli amministrativi è come tale inscritto, nulla spettando all'ufficiale.

ruoli con diritto a razione di foraggio) sempre quando abbiano diritto all'indennità bagaglio di primo grado.

Nei viaggi invece con diritto all'indennità bagaglio di secondo grado, questo rimborso spetta solo nei casi in cui gli ufficiali abbiano ad attendere ad incarichi, pei quali debbano far uso di cavallo.

§ 64. Agli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa con diritto continuato a razioni foraggio spetta il rimborso pel trasporto dei cavalli, sino a due, se ufficiali generali; per uno se ufficiali superiori od inferiori.

Agli ufficiali invece collocati in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma, sebbene con diritto all'assegno bagaglio di primo grado; e così pure a quelli collocati in aspettativa per motivi di famiglia non è dovuto alcun rimborso pel trasporto dei cavalli di servizio già posseduti.

Non è neppure dovuto rimborso pel trasporto dei cavalli, che gli ufficiali abbiano recato seco loro in licenza, nel caso che questa sia interrotta pei motivi di cui alla lettera *d)* del § 45.

§ 65. Nei viaggi per ferrovia il trasporto di cavalli può esser fatto in *vagone-scuderia* o in *carro-bestiame;* se è fatto in carro-bestiame gli ufficiali in servizio isolato, oltre al rimborso dell'assegno stabilito per siffatto trasporto, hanno anche diritto ad un supplemento d'indennità in ragione di *tre centesimi* per ogni cavallo trasportato e per ogni chilometro percorso (1)

---

(1) Gli ufficiali contemplati dal N. 44 dell'allegato N. 8 al Regolamento di disciplina, in viaggio coi cavalli, hanno facoltà di farsi accompagnare dai propri attendenti, i quali ricevono in tale circostanza le indennità di viaggio a carico della massa generale. Non è però consentito che il trasporto di un solo attendente, anche nel caso che l'ufficiale fosse provvisto di tre cavalli.

Anche all'ufficiale dei carabinieri reali in viaggio con diritto al trasporto dei cavalli a carico dello Stato, è concesso il trasporto a carico della massa generale di un domestico borghese o di un carabiniere in accompagnamento dei propri cavalli.

Gli ufficiali inferiori trasferiti di corpo che siano provvisti di cavalli di servizio e non si trovino nelle condizioni previste dal N. 44 dell'allegato 8 al Regolamento di disciplina, possono essere autorizzati dal comandante del corpo a condurre seco loro alla nuova destinazione il proprio attendente, od altro soldato, per l'accompagnamento dei cavalli. L'attendente, o il soldato che ne fa le veci, sarà in questo caso considerato come in viaggio per ragioni di servizio, e riceverà perciò le corrispondenti indennità a carico della massa generale.

Nei vagoni, insieme ai cavalli o muli, è ammesso il trasporto gra-

§ 66. L'indennità pel trasporto dei cavalli di servizio degli ufficiali spetta soltanto quando i cavalli siano stati effettivamente trasportati, ed è limitato alle sole spese fatte in ragione delle tariffe militari. Non è perciò dovuta l'indennità facendo viaggiare i cavalli sulle vie ordinarie.

§ 67. All'ufficiale che, per effetto di nuova nomina o di trasferimento di corpo acquista diritto a razioni foraggio e si provvede di cavalli prima di raggiungere il suo posto, è concesso il trasporto dei medesimi dall'antica alla nuova residenza, con le norme indicate dal § 54, beninteso per un numero non maggiore di quello delle razioni foraggio assegnate.

All'ufficiale trasferto da un corpo ad un altro, nel quale il numero delle razioni foraggio assegnategli sia minore, spetta solo il trasporto dei cavalli che deve tenere nel nuovo corpo.

All'ufficiale che per cambiamento di posizione venga a cessare interamente dal diritto al foraggio, non spetta il trasporto di cavalli quand'anche si trovasse ancora nel periodo dei 30 giorni durante il quale continua la razione.

§ 68. Le spese di trasporto dei *cavalli di agevolezza*, sia dalle sedi di distribuzione alla sede dell'ufficiale, sia in caso di restituzione per qualsiasi motivo, sono sempre a carico dell'ufficiale acquirente, a meno che nel cavallo si sia manifestato un vizio redibitorio, nel qual caso il trasporto va a carico dello Stato.

§ 69. Le indennità chilometriche stabilite a complemento dell'indennità di trasferta, quale compenso delle maggiori spese pei viaggi sulle vie ordinarie, spettano nei soli casi in cui è dovuta l'indennità di trasferta sia di 1ª che di 2ª categoria; e sono solo date per le distanze che non possono essere percorse col mezzo di ferrovie o di piroscafi, ed esclusi i viaggi fatti con mezzi di locomozione forniti dall'amministrazione militare.

Però, per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali nei servizi d'istituto indicati al § 43, quando speciali esigenze richie-

---

tuito delle bardature e degli oggetti di scuderia, nonchè dei foraggi per la durata del viaggio.

I foraggi, le bardature e gli oggetti di scuderia non possono eccedere il peso complessivo di 30 chilogrammi per ogni cavallo o mulo, e debbono essere specificati dal mittente sulle ordinarie note di spedizione da presentarsi per il trasporto dei cavalli o dei muli. (*Regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882*, § 28).

dano che il cammino sia fatto per le strade ordinarie, l'indennità chilometrica è data anche dove siavi ferrovia.

Agli ufficiali generali non è assegnata alcuna indennità chilometrica, avendo essi diritto al rimborso delle spese di vettura (§ 72).

Gli ufficiali superiori ed inferiori che approfittano nei viaggi sulle vie ordinarie della vettura noleggiata dall'ufficiale generale (§ 72) presso il quale sono addetti, non hanno diritto al rimborso della indennità chilometrica.

§ 70. Rispetto alle indennità chilometriche, i viaggi di andata e i viaggi di ritorno sono considerati come viaggi distinti, solo quando non si facciano nella stessa giornata.

Nei viaggi di giro (§ 41) pel computo delle indennità chilometriche si sommano tutti i chilometri percorsi durante il servizio; dal totale si sottraggono i primi 20 pei quali è dovuta la tariffa speciale perchè considerati come viaggi di andata e di ritorno, corrispondendo pei rimanenti chilometri la tariffa minima.

§ 71. Per gli ufficiali comandati pei lavori geodetici o topografici in campagna e per gli ufficiali comandati pei servizi di rimonta o di requisizione e rivista di cavalli e veicoli, l'indennità chilometrica è dovuta nei soli viaggi per recarsi sul luogo delle operazioni, e per rientrare alla sede. Nei viaggi che occorrono per attendere ai lavori nella zona delle operazioni, è invece dovuto il rimborso delle spese di vettura secondo le particolari disposizioni che reggono siffatti servizi.

§ 72. Gli ufficiali generali hanno diritto al rimborso delle spese di vettura che occorrono per compiere il servizio in luoghi fuori della loro residenza.

Nei viaggi sulle strade ordinarie è dato anche, in luogo delle spese di vettura, il rimborso delle spese che devono incontrare pel trasporto personale e del bagaglio (nolo di cavalcature, portatori e simili spese eventuali) nei luoghi che non possono essere percorsi con vettura, come potrebbe avvenire in montagna, ad esempio, nella occasione delle ispezioni ai reggimenti alpini o delle escursioni da questi eseguite.

Uguale rimborso è dovuto anche agli ufficiali superiori comandanti di corpo e capi di servizio, soltanto però quando trattasi di servizi da compiersi fuori della ordinaria residenza, sia per far parte di Commissioni esaminatrici, sia per compiere rassegne od ispezioni ordinate dal Ministero, e non già nei movimenti di minore importanza compiuti per incarico dato dalle autorità locali o per iniziativa degli ufficiali stessi.

Al personale della giustizia militare è pure concesso siffatto rimborso nei servizi per l'istruzione dei processi penali, quando però la spesa sia stata dichiarata necessaria dal rispettivo capo d'ufficio.

In massima non sono ammessi rimborsi per le spese di vetture di cui si valgono gli ufficiali pei servizi nell'interno delle città di loro sede. Quando però la spesa sia giustificabile da circostanze eccezionali, il rimborso dev'essere richiesto direttamente al Ministero (§ 147).

Non spetta il rimborso delle spese di carrozza e di facchinaggio per recarsi dal luogo di residenza alla stazione di partenza e viceversa quando si parte da o si arriva in un luogo ove si soggiorna od in cui si deve soggiornare.

Non è mai ammesso il cumulo della indennità chilometrica col rimborso delle spese di vettura.

Art. 4. — **Spese di viaggio per gli uomini di truppa in servizio isolato.**

§ 73. Le indennità di trasferta e le spese di trasporto per gli uomini di truppa in viaggio isolato sono date a carico delle masse generali dei corpi, ad eccezione dei casi indicati al paragrafo seguente.

Per sopperire però alle maggiori spese di viaggio per uomini incorporati nell'esercito, richiamati alle armi o rinviati in patria, è assegnata alle masse predette l'indennità fissa stabilita dallo specchio II, salvo le eccezioni indicate nel regolamento di amministrazione.

§ 74. Le spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi per i viaggi isolati degli uomini di truppa, quando si tratta di viaggi per missione all'estero o pei servizi specificati sotto i numeri 12, 13, (eccettuato quello della lettera *b*) 14, 15 e 20 dello specchio III, sono a carico dello Stato e conteggiate nei modi indicati al § 166.

Sono del pari a carico dello Stato: le indennità di trasferta e le spese di trasporto per i capi musica e pel rimpatrio degli ufficiali rimossi (§ 50); le indennità di trasferta dovute agli uomini dell'arma dei reali carabinieri che si recano dalle rispettive stazioni al capoluogo per formare le compagnie od i battaglioni che devono essere mobilitati o prender parte alle grandi manovre, così anche pel ritorno (§ 35); le indennità di trasferta e le spese di trasporto occorse per gli uomini di

truppa comandati in accompagnamento di cavalli di rimonta dai depositi di allevamento ai reggimenti cavalleria (§ 9); nonchè le spese di viaggio occorrenti per gl'inscritti di leva riformati prima del discarico finale, chiamati ad una nuova visita innanzi ad altro consiglio di leva in forza della legge sul reclutamento.

CAPO II.

INDENNITÀ PER SERVIZI SPECIALI. (Specchio III).

Art. 5. — **Disposizioni generali.**

§ 75. Le indennità speciali stabilite per gli ufficiali nello specchio III possono anche essere cumulate colle indennità che spettino nei casi e pei servizi indicati nel precedente capo I, salvo la eccezione di cui alla lettera *c*) del § 83.

§ 76. Le indennità determinate in una somma fissa per anno o per mese sono regolate a giornate, calcolando tutti i mesi indistintamente come se fossero composti di 30 giorni.

Non sono però dovute durante le licenze straordinarie con stipendio ridotto o sospeso, nè durante la detenzione in attesa di giudizio o agli arresti in fortezza.

§ 77. I *soprassoldi giornalieri*, indicati nello stesso specchio III per gli uomini di truppa sono dati *pei soli giorni di reale prestazione del servizio* per il quale i soprassoldi sono stabiliti.

Vanno perciò sospesi durante il ricovero in luoghi di cura, comprese le infermerie di presidio e quelle reggimentali, durante le licenze, le punizioni alla sala di disciplina di rigore od alla prigione di rigore, od in qualunque altra assenza dal servizio.

Ai detti soprassoldi è applicabile la disposizione del § 75 quanto al cumulo con le indennità di servizio collettivo ed isolato, salvo l'eccezione del seguente § 78 e sono dati oltre la paga e gli altri assegni personali.

§ 78. Tali soprassoldi non sono cumulabili con la indennità di servizio isolato di cui al § 880 del Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, tranne solamente il soprassoldo dei comandati come macchinisti e fuochisti per

il servizio delle locomotive stradali (N. 11-*c*), ed il soprassoldo per il governo dei cavalli (N. 24).

Però il soprassoldo d'ufficio di cui al N. 25 è cumulabile con l'indennità di servizio isolato quando il militare non può essere aggregato ad alcun corpo di truppa.

I soprassoldi di cui ai N. 11-*c*), 12, 13, 14, 15, 20, non sono, inoltre cumulabili coll'indennità di trasferta, nè coll'indennità di missione.

In ogni caso non è mai ammesso il cumulo di due soprassoldi compresi nello specchio III.

Art. 6. — **Ufficiali**.

§ 79. *L'indennità pei ricevimenti ufficiali* (N. 1 dello specchio) ai comandanti di truppe riunite ai campi, alle manovre di campagna od alle grandi manovre, corre dal dì susseguente all'arrivo delle truppe al campo sino a tutto il giorno in cui le truppe se ne dipartono.

Nel caso di riunioni di più gruppi di truppe, spetta solo all'ufficiale che ne ha il comando superiore.

§ 80. L'indennità pei ricevimenti ufficiali od il rimborso della spesa a piè di lista sono solo dovuti agli ufficiali superiori o generali incaricati con apposita disposizione ministeriale del comando di truppa di armi diverse riunite ai campi d'istruzione, e non a quelli che, durante un campo già stabilito di divisione o di corpo d'armata, hanno il comando di partiti contrapposti o di truppe destinate ad eseguire speciali esercitazioni ordinate dal comando di manovra.

§ 81. Tutti gli ufficiali conviventi alla mensa del comandante superiore o dei comandanti di corpo d'armata alle grandi manovre devono versare a favore della mensa stessa le quote d'indennità di marcia e di accantonamento, epperciò l'importo complessivo di queste viene dedotto dalla spesa totale fatta e della quale si domanda il rimborso a *piè di lista*.

§ 82. *L'indennità di residenza* (N. 2) nelle città per le quali è stabilita è dovuta, sia che si tratti di residenza stabile, sia che si tratti di sola residenza temporanea per ragioni di servizio o di istruzione.

Essa corre dal dì susseguente all'arrivo sino al cessare della residenza, cioè sino a tutto il giorno della partenza dalle città per le quali l'indennità è stabilita. Per gli ufficiali nuovi nominati corre dal giorno successivo all'arrivo, ma ad ogni

modo non prima del giorno dal quale decorre lo stipendio del nuovo grado.

Durante le licenze, eccetto le straordinarie con stipendio ridotto o sospeso, durante le assenze temporanee per un tempo non prefisso e durante la permanenza all'ospedale od in altro stabilimento di cura nel luogo stesso della guarnigione continua per i primi sessanta giorni. Se però l'ufficiale riceve, durante questo tempo, una diversa destinazione, l'indennità cessa dal primo giorno della quindicina successiva a quella nella quale è datata la disposizione di trasferimento, oppure dal giorno in cui acquista il diritto ad altra indennità di residenza. Nel caso poi che durante siffatte assenze temporanee, il corpo o reparto di corpo al quale appartiene l'ufficiale cambi di sede, la indennità di residenza cessa dal giorno in cui cessa l'uguale diritto per gli altri ufficiali appartenenti allo stesso corpo o reparto di corpo.

L'indennità cessa dal sedicesimo giorno successivo a quello della partenza agli ufficiali i quali si recano per servizio fuori dell'ordinaria residenza, oppure si recano in distaccamento od a prender parte a corsi d'istruzione presso scuole militari quando queste assenze sono di durate prestabilite.

L'ufficiale che trovandosi ricoverato nell'ospedale con diritto all'indennità di residenza, giusta il precedente comma, passi in altro ospedale fuori del luogo di guarnigione perde il diritto all'indennità di residenza col giorno in cui ha luogo il trasferimento, anche quando il nuovo ospedale si trovi in una città per la quale è assegnata l'indennità di residenza.

L'indennità di residenza continua anche per gli ufficiali trattenuti in servizio oltre la data dalla quale devono cessare gli assegni di attività.

§ 83. Non spetta l'indennità di residenza:

a) agli ufficiali che ricevono l'alloggio dal Comune od il corrispettivo compenso in contanti;

b) agli ufficiali degl'istituti militari provvisti d'alloggio gratuito;

c) agli ufficiali che hanno diritto all'indennità di trasferta durante la permanenza temporanea in altra sede di servizio (§§ 40, 41);

d) all'ufficiale che trovandosi comandato in località per le quali non è stabilita l'indennità di residenza, viene richiamato alla sede del corpo o distaccamento per scontare la punizione degli arresti in quartiere.

La disposizione del comma *c*) del presente paragrafo s'intende applicabile ai soli casi in cui l'ufficiale è temporaneamente destinato in una città per la quale è data l'indennità di residenza; e non già ai casi che ammettano la continuazione della indennità di cui godeva l'ufficiale medesimo nella primitiva sede di servizio giusto il terzo comma del § 83.

§ 84. L'ufficiale residente in una città, per la quale sia stabilita l'indennità minore, venendo temporaneamente destinato a prestare servizio a Roma ha diritto, durante la sua provvisoria destinazione, alla indennità maggiore salvo l'applicazione della lettera *c*) del precedente paragrafo.

§ 85. L'ufficiale che, transitato ad un corpo avente sede in una delle città per le quali è stabilita l'indennità di residenza viene contemporaneamente lasciato comandato altrove od in licenza, non entra nel godimento dell'indennità fissata per la sede del nuovo corpo se non quando vi si trasferisca effettivamente salvo però a ricevere, quando ne sia il caso, quella fissata per la città in cui sia rimasto a prestare servizio.

All'ufficiale di stanza in una città con diritto alla indennità di residenza che viene trasferto ad altro corpo, deve cessare l'indennità dal giorno successivo alla partenza dalla primitiva sede, anche quando avesse ottenuto una licenza prima di raggiungere la nuova destinazione.

§ 86. *L'indennità per la prima provvista di un cavallo* (N. 3) non è dovuta agli allievi della scuola militare che al termine del corso sono nominati sergenti in attesa della promozione ad ufficiale nell'arma di cavalleria; ai sottotenenti destinati ai reparti dei reggimenti del genio, o presso direzioni od uffici d'artiglieria e genio nei quali non si faccia uso di cavallo, nè a quelli che provengono dai sottufficiali dell'arma dei carabinieri a cavallo, compresi quelli della legione allievi e dello squadrone guardie del Re. A quelli però ascritti ai detti reparti del genio od uffici di artiglieria e genio è conservato il diritto alla indennità per tre anni dalla loro promozione, per il caso che siano, entro questo limite, trasferti nei reggimenti d'artiglieria o nelle compagnie pontieri, treno, telegrafisti e specialisti del genio.

Gli ufficiali subalterni dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e delle compagnie telegrafisti e specialisti del genio non hanno tassativo obbligo di essere provvisti di cavalli. Per conseguenza ai predetti ufficiali, se provenienti dai sottufficiali il diritto alla indennità di cui al precedente comma è conservato pure

pei primi tre anni successivi alla loro nomina, qualora abbiano a provvedersi di cavalli di servizio.

I sottotenenti di nuova nomina sempre, beninteso, provenienti dai sottufficiali, destinati ai reggimenti o reparti pei quali è obbligatorio l'uso del cavallo, il diritto all'indennità è conservato sino al limite massimo di mesi sei successivi alla nomina stessa.

§ 87. *L'indennità per la perdita di cavalli* (N. 4) è solo dovuta quando la perdita abbia luogo per comprovate cause dirette di servizio da giustificarsi nei modi indicati al § 157.

§ 88. Per aver diritto all'indennità è necessario che il cavallo perduto si trovi all'atto della perdita inscritto regolarmente sul registro dei cavalli di servizio

§ 89. *L'indennità di primo impianto* (N. 5) è dovuta all'atto della nomina ad addetto militare.

§ 90. Il soprassoldo stabilito al N. 6 lettera *a*) dello specchio III è dovuto a tutti gli ufficiali dei reggimenti alpini, e del reggimento d'artiglieria da montagna, nonchè agli ufficiali medici ed agli ufficiali veterinari effettivi a tali reggimenti.

Il soprassoldo decorre dal giorno successivo all'arrivo al corpo e continua tanto nelle sedi estive quanto nelle sedi invernali con le norme stabilite dal § 76 fino al giorno della cessazione dal servizio presso il corpo.

Il soprassoldo per gli ufficiali addetti alle compagnie lagunari (N. 6 lettera *b*) è dovuto pel tempo in cui gli ufficiali stessi prestano effettivamente servizio presso le compagnie, cessando quindi il diritto nei casi contemplati dal § 76.

§ 91. Il soprassoldo non è dovuto:

a) agli ufficiali contabili effettivi o comandati ai reggimenti indicati nel paragrafo precedente;

b) agli ufficiali comandati per determinazione ministeriale ad un servizio estraneo a quello del corpo;

c) agli ufficiali di altri corpi comandati presso le truppe alpine o presso il reggimento d'artiglieria da montagna;

§ 92. Il soprassoldo *estivo* (N. 7) per gli ufficiali ed impiegati addetti ai depositi di allevamento cavalli è dovuto, secondo le norme dello speciale Regolamento dei depositi stessi, per tre mesi dal 16 giugno a tutto il 15 settembre.

A quelli comandati temporaneamente presso i depositi allevamento cavalli, il soprassoldo non è dovuto pel tempo in cui fruiscono dell'indennità di trasferta.

§ 93. *L'assegno giornaliero pel mantenimento* (N. 8 e 9) corre:

per gli ufficiali agli arresti a disposizione dell'autorità

giudiziaria militare o per punizione, dal giorno susseguente a quello dello arrivo nel luogo degli arresti;

per quelli collocati in aspettativa senza assegno ed in altre posizioni pure senza assegno, o dimissionati mentre già si trovano agli arresti, dal giorno della decorrenza degli assegni di aspettativa o della cessazione dell'assegno di attività;

per gli ufficiali in attesa di secondo giudizio dopo condanna in contumacia, dal giorno successivo allo arresto od alla presentazione;

per quelli condannati al carcere od alla reclusione militare, dal giorno successivo alla condanna divenuta definitiva.

L'assegno cessa dal giorno successivo alla liberazione, od alla traduzione negli stabilimenti di pena non militari.

In caso di malattia, venendo gli ufficiali ricoverati in un ospedale od in una infermeria, la pensione alimentaria va a beneficio dell'istituto che li ha in cura.

§ 94. La speciale *indennità di testimonianza* (N. 10) è dovuta per gli ufficiali ed impiegati chiamati in giudizio avanti a tribunali ordinari fuori della residenza, per essere sentiti intorno a fatti relativi all'esercizio delle funzioni proprie alla loro qualità di ufficiali o d'impiegati, tanto se si tratta di cause civili quanto se si tratta di cause penali.

Essa sostituisce l'indennità di trasferta e qualunque altro assegno di viaggio; è data in aggiunta alle indennità che spettano ai testimoni secondo le comuni tariffe giudiziarie approvate dai Reali Decreti 23 dicembre 1865, N. 2700 e 2701, e corre dal giorno della partenza sino a quello incluso del ritorno.

§ 95. La speciale indennità non spetta all'ufficiale ed all'impiegato citato a comparire quale testimone avanti a tribunali ordinari o preture per cause estranee alle proprie funzioni.

Art. 7. — **Truppa.**

§ 96. I *soprassoldi pei telegrafisti e pei guardafili del genio militare* (N. 11-*a*-*b*) non sono dovuti quando il servizio è fatto per solo scopo di istruzione.

L'aumento del soprassoldo pei telegrafisti distaccati per prestar servizio nei forti e nelle stazioni isolate, è solo dovuto quando i militari non possono convivere al rancio in comune con qualche drappello di truppa.

Il *soprassoldo ai comandati come macchinisti o come fuochisti* (N. 11-*c*) essendo dato per le maggiori fatiche del servizio è

invece dovuto anche quando il servizio stesso è fatto a scopo d'istruzione.

§ 97. Il *soprassoldo per gli uomini comandati isolati per far manovre coi quadri* (N. 13-*a*) è dovuto anche agli attendenti degli ufficiali, quando seguono questi alle manovre.

Non è dovuto invece agli uomini di truppa che si riuniscono in drappelli provvedendo collettivamente al loro mantenimento e facendo il rancio in comune.

§ 98. Il *soprassoldo pei militari comandati in accompagnamento di polveri* (N. 13-*d*) è dovuto dal giorno di partenza sino a quello in cui si fa la consegna del convoglio. Però nelle traversate per mare essendo la custodia delle polveri affidata più specialmente al comandante del legno, il soprassoldo è sospeso, salvo il caso in cui i militari non ricevono il trattamento di bordo, come sarebbe nelle traversate su barche o su legni a vela.

Tale soprassoldo è dovuto qualunque sia la distanza da percorrersi dal luogo di residenza. Pel ritorno se gli uomini non sono incaricati d'eguale servizio è invece dovuta la sola indennità di trasferta ordinaria.

Il soprassoldo di *guida alpina* (N. 13-*f*) è dovuto agli uomini dei reggimenti alpini eventualmente staccati dai loro reparti per servire di guida presso ufficiali isolati, presso autorità di passaggio o presso reparti di truppa estranei ai luoghi; non quando si tratta del servizio ordinario di esercitazioni dei reparti alpini nelle zone loro assegnate.

§ 99. Il *soprassoldo ai militari dell'arma dei carabinieri reali comandati in accompagnamento di reclute* (N. 13 *e*) è dovuto dal giorno di partenza sino a quello in cui si fa la consegna degl'inscritti, dei detenuti o dei prigionieri di guerra.

§ 100. I *soprassoldi per i militari comandati presso le commissioni di rimonta* (N. 14) sono dovuti quando il servizio viene compiuto nell'interno dello Stato.

Pei servizi all'estero è dovuta la indennità di missione di cui lo specchio II, invece del soprassoldo.

§ 101. Il *soprassoldo ai comandati come scrivani presso i consigli di leva* (N. 15-*c*) è dovuto anche se gli uomini non si assentano dall'ordinaria residenza e per tutto il tempo per cui essi rimangano comandati, tranne i giorni di licenza o di richiamo ad altro servizio.

§ 102. Il *soprassoldo per la custodia dei forti o pel servizio di guarda-batteria nei forti* (N. 17) è dovuto ai sottufficiali nominati tali per Decreto Ministeriale in applicazione dell'articolo 11 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

I predetti soprassoldi possono essere corrisposti anche ai militari veterani incaricati della custodia dei forti e del servizio di guarda-batteria nei forti.

Il Ministero stabilisce quale dei due soprassoldi indicati dal N. 17 dello specchio III del Decreto sulle indennità eventuali debba essere corrisposto al sottufficiale tenendo conto, per la concessione del soprassoldo maggiore, della località più o meno disagevole o dispendiosa in cui trovasi il forte o la batteria, nonchè del servizio straordinario cui è chiamato a disimpegnare il sottufficiale.

A tutti gli altri *guarda-batteria* non nominati per decreto ministeriale è dovuto il soprassoldo stabilito dal N. 11-*e*)-*f*) dello stesso specchio III.

§ 103. Il *soprassoldo ai marescialli d'alloggio destinati al comando temporaneo di una sezione da ufficiale* (N. 18) è dato a compenso delle maggiori spese di trasporto su vie ordinarie ed anche di alloggio quando i marescialli devono recarsi alle stazioni per verifiche di reati o di mancanze, ed eventualmente anche per visite periodiche alle stazioni stesse.

§ 104. Il *soprassoldo pei sottufficiali guarda-magazzini* (N. 19) nella tariffa di centesimi *cinquanta* spetta soltanto a quelli che giusta le tabelle organiche sono addetti ai magazzini del materiale d'artiglieria, a quelli presso i reggimenti d'artiglieria, le batterie del reggimento da montagna, ai magazzini d'arredamento alpini ed ai magazzini del materiale pontieri. Non spetta quindi ai guarda magazzini del materiale sanitario di mobilitazione e di quello delle sussistenze.

Lo stesso soprassoldo di centesimi cinquanta è dovuto ai sottufficiali *guarda-mine* e *guarda-colombai*. A quelli però che si trovano nelle speciali condizioni locali accennate al § 102 il Ministero si riserva di determinare volta per volta sulla concessione del soprassoldo maggiore di lira una stabilito dallo stesso N. 19 dello specchio III.

§ 105. I soprassoldi indicati al N. 20-*a*)-*b*)-*c*)-*d*), corrono anche pei giorni di viaggio e sono a carico dell'amministrazione per conto della quale si compiono i servizi (1).

---

(1) Sono a carico del Ministero del tesoro i soprassoldi ai comandati di scorta a fondi erariali;

a carico del Ministero delle finanze i soprassoldi ai comandati per la repressione del contrabbando;

a carico del Ministero dell'interno i soprassoldi ai comandati in accompagnamento di armi confiscate;

a carico del Ministero della marina i soprassoldi ai carabinieri comandati in servizio presso gli arsenali marittimi.

Il *soprassoldo ai comandati in sussidio all'arma dei carabinieri reali* (N. 20-*a*) non è commutabile col soprassoldo di marcia dato pei servizi di pubblica sicurezza, e non è dovuto pei giorni in cui i soldati rientrano dopo il servizio a fare il rancio colla propria compagnia.

Il *soprassoldo ai comandati di scorta agli esattori demaniali ed ai loro messi per l'esazione delle tasse* (N. 20-*c*) è anticipato dagli esattori a carico dei debitori delle tasse, a norma dell'art. 67 del R. Decreto 23 dicembre 1886, N. 4256.

§ 106. Il *supplemento al soldo giornaliero per gl'invalidi, ciechi e mutilati* (N. 21) è concesso per deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla produzione del certificato medico che comprovi l'infermità ed è regolato come la paga.

Esso è pure dovuto agl'individui le cui ferite, lesioni od infermità sono da comprendersi nella *seconda categoria* a norma del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma od a riposo (art. 23) approvato con R. Decreto 24 novembre 1890, N. 6568.

§ 107. Il *soprassoldo giornaliero agli uomini di truppa dei carabinieri reali pel servizio da trombettiere* (N. 22) è considerato come un complemento dell'assegno ordinario ed è regolato come questo.

§ 108. Le *gratificazioni ai congedati per rassegna di rimando* (N. 23) sono corrisposte considerando i mesi come sempre composti di 30 giorni, e senza deduzione dei debiti, che i congedati stessi possono avere verso l'amministrazione militare.

La concessione della gratificazione deve considerarsi di nessun effetto qualora risulti essere il militare morto prima del giorno in cui fu emessa la relativa determinazione. Se la morte avvenisse nel giorno stesso o posteriormente alla data della determinazione, l'importo della gratificazione sarà dovuto ai legittimi eredi del defunto.

§ 109. Il *soprassoldo per il governo dei cavalli* (N. 24) è dovuto all'amministrazione della scuola di cavalleria come complemento dell'assegno cavalli, ed è pagato agl'individui che vi hanno ragione col soldo giornaliero alla scadenza di ogni cinquina.

Tale soprassoldo spetta ai soldati ai quali è affidata la cura ed il governo dei cavalli, e pei soli giorni di reale prestazione dello speciale servizio (§ 77).

§ 110. Il *soprassoldo giornaliero ai comandati fuori del proprio corpo come scrivani* (N. 25) è dovuto ai sottufficiali sotto

le armi destinati in esperimento per un impiego civile dipendente dal Ministero della guerra, ed a quegli uomini di truppa ai quali, nei singoli altri casi, sia dato con apposita speciale concessione del Ministero.

Il soprassoldo di ordinanza d'ufficio (N. 25 stesso) è dovuto agli uomini di truppa destinati pel servizio d'ordinanza presso gli uffici militari, limitatamente però al numero determinato dal Ministero

§ 111. I *premi d'arresto* (N 26) sono a carico del bilancio della guerra, se si tratta di renitenti di leva di terra o di disertori dell'esercito; a carico del bilancio della marina, se si tratta di disertori della R. marina o di renitenti alla leva di mare.

Qualunque sia il numero degli arrestati in una sola operazione, non potrà spettare a ciascuno degli agenti della pubblica forza più d'un doppio premio.

Il premio per l'arresto di uomini appartenenti a classi o categorie chiamate sotto le armi per l'istruzione e dichiarati mancanti alla chiamata, non spetta che nel solo caso in cui contro gl'individui arrestati sia già stato emesso, pel fatto della mancanza alla chiamata, il mandato di cattura od altro ordine di arresto.

Per l'arresto dei disertori delle compagnie reclusi o carcerati degli stabilimenti militari di pena spetta il premio di lire 20.

§ 112. *Le mercedi ai comandati per lavori straordinari pel servizio d'artiglieria e genio* (N 27) sono date pei servizi indicati dagli appositi Regolamenti sul servizio del materiale d'artiglieria e sul servizio del materiale del genio con le norme speciali ivi indicate.

Queste mercedi sono pure dovute agli uomini di truppa comandati per eseguire lavori nelle caserme. In questo caso sono pagate direttamente agl'individui e conteggiate dai corpi a carico del proprio assegno di piccola manutenzione.

§ 113. *La mercede ai comandati per lavori di fatica presso i magazzini delle sussistenze* (N. 28) è solo dovuta agli uomini di truppa dei vari corpi momentaneamente richiesti dai magazzini stessi o dalle direzioni ed uffici di commissariato militare per prestare determinati servizi di fatica per le sussistenze.

Questa mercede non è dovuta ai militari che hanno diritto al soprassoldo fisso stabilito dalla tabella IX, lettera *c*) della legge sugli assegni fissi.

CAPO III.

INDENNITÀ D'UFFICIO E D'ALLOGGIO.

—

Art. 8. — **Disposizioni generali.**

§ 114. Le tariffe delle indennità per le *spese d'ufficio* e per le *spese d'alloggio* sono stabilite dagli specchi IV e V, i quali determinano pure i comandi e gli altri uffici cui sono assegnate.

Dove le indennità fissate per le spese di ufficio dei comandi di corpo d'armata e dei comandi di divisione siano riconosciute, per qualche speciale condizione degli edifizi, assolutamente insufficienti a provvedere a tutte le spese di riscaldamento e d'illuminazione degli atrii e delle scale degli uffici, saranno concessi supplementi secondo le determinazioni che verranno date, caso per caso, dal Ministero.

§ 115. Le indennità d'ufficio e d'alloggio sono pagate a quote mensili insieme allo stipendio e per rate uguali al capo dell'ufficio o comando od alla persona che ne ha la reggenza.

Le quote per il combustibile sono date solo nei mesi, pei quali sono assegnate.

Queste indennità sono regolate quanto alla decorrenza, come lo stipendio e continuano per tutto il tempo che l'ufficiale rimane investito del comando o della direzione dell'ufficio; le indennità per le spese d'ufficio però, nelle vacanze di carica, continuano a favore dell'ufficiale che regge il comando od ufficio.

§ 116. Del maneggio dell'assegno per le spese d'ufficio tiensi separato conto su di apposito registro per cura di un ufficiale a ciò specialmente designato dal capo dell'ufficio o del comando.

§ 117. Nel corso dell'anno le spese d'ufficio debbono essere regolate per modo che l'entrata e l'uscita procedano di pari passo, acciocchè il fondo stabilito possa convenientemente sopperire a tutti i bisogni dell'annata.

Occorrendo, in qualche caso speciale, di doversi allontanare da questa norma, si dovrà procurare che la spesa non

ecceda nell'anno il decimo dell'assegno, e che l'eccesso sia poi compensato con eguale risparmio nell'anno successivo.

Nei cambi di titolari di comandi od uffici, ove avvenga che l'eccesso della spesa superi il limite prestabilito, il soprapiù dev'essere rimborsato dal titolare cessante al subentrante.

§ 118. È fatta facoltà al capo d'ufficio o comando di valersi, ove il reputi conveniente, delle somme che sopravanzano al termine di ogni anno finanziario per concedere rimunerazioni al personale di scritturazione ed agli uomini di truppa. Tali rimunerazioni potranno essere date alla fine di dicembre coi fondi sopravanzati al 30 giugno.

Le somme non impiegate in gratificazioni andranno in aumento delle indennità per l'anno successivo.

§ 119. L'assegno fatto ai comandanti di presidio eventuale ed ai comandanti di brigata, e l'assegno per le spese d'ufficio alle grandi manovre e ai campi di divisione (annotazioni a complemento delle tariffe dello specchio IV) sono personali.

Per questi assegni non è quindi fatto obbligo di tenere il registro prescritto dal § 116.

§ 120. Le indennità per le spese d'ufficio dei comandi ed istituti, l'importo delle quali viene fissato annualmente per Decreto ministeriale (annotazione 1ª allo specchio IV) sono applicate a favore delle masse che sopperiscono alla correlativa spesa.

Art. 9. — **Indennità d'ufficio.**

§ 121. Le indennità per le spese d'ufficio sono assegnate per provvedere:

a) all'acquisto degli oggetti di cancelleria e dei bolli d'ufficio;

b) allo acquisto e alla legatura del *Giornale Militare*, dei regolamenti e degli altri libri dei quali il comando od ufficio debba essere fornito;

c) allo acquisto dei registri e delle stampe occorrenti pei vari servizi;

d) al riscaldamento e alla illuminazione di tutti i locali e alla illuminazione esterna degli uffici in occasione di feste nazionali o straordinarie.

e) alle minute spese d'ufficio ed a quelle impreviste, fatta solo eccezione delle spese per acquisto e restauro di mobili di proprietà dello Stato.

Oltre a queste spese i comandanti di presidio eventuali ed i comandanti di brigata devono sopperire, colle indennità loro assegnate, a quelle occorrenti per la provvista del locale e dei mobili per l'ufficio.

§ 122. Le indennità per i comandi ed uffici presso le truppe alle grandi manovre sono dovute ai titolari dei comandi ed uffici medesimi.

§ 123. L'assegnazione dei singoli stabilimenti delle sussistenze militari alle varie categorie, per rapporto alle indennità per le spese d'ufficio, è fatta anno per anno od in occasione d'impianto di nuovi stabilimenti, con Decreto ministeriale.

Dove per un anno non venisse determinata alcuna nuova classazione, s'intenderà mantenuta in vigore quella dell'anno antecedente.

Così si dica per la determinazione della indennità annuale degli istituti indicati nelle annotazioni alle tariffe dello specchio IV.

§ 124. Colle stabilite indennità devonsi tenere gli uffici sempre provvisti dei necessari oggetti di cancelleria e dei prescritti libri e regolamenti, e lasciarli convenientemente forniti nelle circostanze di cessione di comando.

Art. 10. — **Indennità d'alloggio.**

§ 125. La indennità d'alloggio comprende le spese per l'alloggio e mobilio, per l'illuminazione e per il riscaldamento.

Nel caso di trasferimento di un titolare, il subentrato sarà tenuto ad assumere gli obblighi contrattuali del suo predecessore relativamente all'affitto dei locali per l'alloggio, ma non per più di diciotto mesi di locazione, e nel limite dell'indennità mensuale rispettivamente assegnata.

§ 126. La quota per l'alloggio e mobilio è data nelle seguenti proporzioni:

a) è dovuta l'intera quota in contanti quando non è dato a carico dello Stato nè alloggio, nè mobilio in natura;

b) spettano i $^{2}/_{3}$ di esse quando è dato il solo uso dei locali;

c) sono dovuti i $^{1}/_{3}$ quando è fatta la sola somministrazione dei mobili.

La quota assegnata per l'illuminazione e riscaldamento è sempre data per intero.

CAPO IV.

INDENNITÀ PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO, DELLA MILIZIA TERRITORIALE, NELLA POSIZIONE DI SERVIZIO AUSILIARIO E DELLA RISERVA (1).

Art. 11. — **Indennità speciale per i suddetti ufficiali.**

§ 127. Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della posizione ausiliaria e della riserva durante il servizio sotto le armi hanno diritto alle indennità di viaggio fissate dagli specchi I e II per gli ufficiali di pari grado dell'esercito permanente e colle stesse norme stabilite per questi, quand'anche si trovassero esclusi dagli assegni fissi per effetto del § 79 del regolamento relativo.

Nei casi di chiamata alle armi per compiere il primo servizio obbligatorio nella nuova qualità di ufficiali, i sottotenenti di complemento nominati per effetto dell'articolo 1, lettere *d*), *e*) ed *f*) della legge 29 giugno 1882 N. 820 e chiamati in servizio per gli effetti dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1888 N. 5177, hanno diritto allo assegno bagaglio di 1° grado. A tutti gli altri ufficiali indicati nel presente articolo qualunque sia il motivo della chiamata in servizio spetta la indennità bagaglio di 2° grado.

Per questi però, quando la durata del servizio sia stabilita o venga a prolungarsi per oltre 90 giorni compresi quelli per l'andata ed il ritorno sarà applicato il disposto del § 62.

§ 128. Gli ufficiali chiamati alle armi per un periodo non minore di un mese e provvisti di cavalli propri hanno diritto al rimborso dell'assegno per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi dei cavalli di servizio che conducono seco loro dal capoluogo di mandamento nella cui circoscrizione hanno domicilio, al luogo ove debbano prestar servizio, e per il viaggio di ritorno al luogo medesimo.

---

(1) Le disposizioni del presente capo s'intendono pure applicabili agli ufficiali attualmente effettivi alla Milizia mobile.

Questo rimborso spetta anche nel caso che durante il servizio sotto le armi, debbano allontanarsi dalla loro residenza per servizi che importino di condurre seco i cavalli. In ogni caso però sarà osservato quanto prescrive l'ultimo comma del § 63.

Nessun rimborso verrà dato all'ufficiale, se prima un'apposita commissione reggimentale non avrà riconosciuto che i cavalli presentati sono da dichiararsi cavalli di servizio. La dichiarazione della commissione, ratificata dal consiglio d'amministrazione sarà unita al rendiconto delle spese di viaggio.

Le amministrazioni incaricate della trasmissione dei documenti di viaggio forniranno pure l'ufficiale che desidera di prestar servizio con cavalli propri degli scontrini mod. 196 necessari pel trasporto sulle ferrovie e sul mare dei cavalli stessi ai prezzi delle tariffe militari, ma limitatamente al numero dei cavalli indicati alla tabella IV che fa seguito alle convenzioni pei trasporti sulle ferrovie.

§ 129. Nei viaggi per recarsi alle armi e ritornare alle case loro, le indennità sono date pel viaggio d'andata dal capoluogo di mandamento, nella cui circoscrizione gli ufficiali hanno domicilio, al luogo ove debbono prestar servizio e per il viaggio di ritorno al capoluogo medesimo. Per gli ufficiali residenti all'estero le indennità sono invece date dal capoluogo di mandamento più prossimo alla frontiera, alla sede di servizio sempre quando, beninteso, la residenza risulti regolare nei modi indicati dal § 137.

L'indennità di trasferta decorre dal giorno di partenza sino a tutto quello dell'arrivo; l'assegno per le spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi sarà calcolato dal capoluogo del mandamento, ovvero dalla stazione o dal porto più vicino al capoluogo, se questo non cade su linea ferroviaria o di navigazione.

Gli ufficiali però che abbiano chiesto ed ottenuto di prestare servizio presso un corpo o distaccamento diverso da quello stato loro assegnato, non avranno diritto alle indennità di viaggio nè per l'andata nè pel ritorno.

§ 130. L'ufficiale chiamato in servizio in tempo di pace, il quale dichiara di cambiare la sua residenza di congedo illimitato durante il servizio stesso, o all'atto del congedamento, ha diritto alle indennità di viaggio soltanto per la residenza d'onde partì allorquando venne richiamato in servizio.

Però agli ufficiali di complemento provenienti dai militari di truppa sotto le armi di cui al 2° comma del § 127 devonsi

corrispondere le indennità di viaggio per la residenza che eleggono all'atto del licenziamento dal servizio, ultimato che abbiano il primo servizio militare obbligatorio a compimento della ferma.

§ 131. Relativamente al diritto all' indennità di trasferta a norma del § 40 nei casi di cambi di residenza temporanea, mentre gli ufficiali sono sotto le armi, per residenza è da intendersi il luogo ove sono chiamati a prestare il servizio temporaneo e non già il luogo dove gli ufficiali stessi hanno domicilio quando non sono sotto le armi.

Gli ufficiali in congedo richiamati in servizio presso un corpo, i quali all'atto della presentazione ricevono l'ordine di recarsi altrove a prestar servizio, non hanno diritto all'indennità di trasferta prescritta dal § 40 per i primi dieci giorni, ma soltanto a quella di 1ª categoria pei giorni di viaggio effettivo.

§ 132. Quando l'ufficiale in congedo è chiamato in servizio in un determinato luogo, ma con l'obbligo di recarsi prima in altra località per operazioni preliminari, come ad esempio: per ricevere uomini o costituire unità tattiche, i giorni trascorsi in questo preliminare servizio non danno ragione a considerare come nuova residenza la destinazione definitiva a cui poscia l'ufficiale si reca. Perciò durante i giorni stessi spetta il trattamento uguale a quello che si concede agli ufficiali comandati fuori del proprio corpo per ricevere le reclute, cioè l'indennità di trasferta di 2ª categoria non oltre i primi 10 giorni.

Pei giorni di viaggio in accompagnamento della truppa già costituita in regolari reparti l'ufficiale ha diritto alle indennità stabilite pei servizi collettivi.

§ 133. Gli aspiranti al grado di ufficiale nella milizia territoriale chiamati presso un corpo od istituto militare per dar prova della loro attitudine all'esercizio del grado cui aspirano nel caso che per attendere alla chiamata abbiano ad allontanarsi dal luogo del loro domicilio per non meno di cinque chilometri, hanno diritto, qualunque sia il grado cui aspirano:

a) al rimborso delle spese occorrenti per il trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi in posti di 2ª classe a tariffa militare, calcolando l'assegno dal capoluogo del mandamento nella cui circoscrizione i candidati hanno domicilio;

b) ad una indennità giornaliera di lire cinque come compenso delle maggiori spese del viaggio, dal giorno posteriore a quello del loro arrivo presso l'Istituto militare sino a tutto quello in cui saranno lasciati in libertà.

§ 134. Non è dovuta l'indennità giornaliera di servizio all'ufficiale in congedo, il quale avendo fatto domanda di essere prosciolto definitivamente dagli obblighi di servizio, viene invitato a presentarsi per la voluta visita medica ad un ospedale militare stabilito in sede diversa di quella ove egli ha il proprio domicilio civile.

In questa circostanza spetta però all'ufficiale il seguente trattamento:

a) assegno pel trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare, calcolando l'assegno dal capoluogo di mandamento, nella cui circoscrizione trovasi il luogo di domicilio, alla sede dell'ospedale;

b) indennità chilometrica pei percorsi sulle vie ordinarie non inferiori ai 10 chilometri;

c) compenso di lire cinque dal giorno successivo a quello dell'arrivo sino a tutto quello in cui l'ufficiale è lasciato in libertà dall'ospedale.

§ 135. Agli ufficiali di complemento e della milizia territoriale chiamati a prestare il giuramento, nel caso che per attendere alla chiamata abbiano da allontanarsi dal luogo del loro domicilio per non meno di cinque chilometri, è accordato il diritto all'assegno per il trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare, calcolando l'assegno dal capoluogo del mandamento, nella cui circoscrizione essi hanno domicilio, alla sede del corpo od istituto militare presso il quale sono chiamati.

Quando per recarsi al luogo in cui sono chiamati abbiano da percorrere distanze sulle strade ordinarie non inferiori ai dieci chilometri, avranno pure diritto alle corrispondenti indennità chilometriche colle norme stabilite dai §§ 69 e 70.

Non è dovuta l'indennità giornaliera all'ufficiale di complemento o di milizia territoriale di nuova nomina pel giorno in cui si ferma presso l'autorità militare unicamente per prestare il giuramento. Nel caso però che per cause indipendenti dalla volontà dell'ufficiale, il giuramento non possa aver luogo nello stesso giorno di presentazione, si corrisponderà all'ufficiale medesimo per tutto il tempo in cui rimane a disposizione della predetta autorità militare l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

§ 136. Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della posizione ausiliaria e della riserva, durante il tempo che si trovano a prestar servizio in città per la quale è assegnata l'indennità di residenza, se la residenza loro prima

della chiamata in servizio era in altro comune, avranno anche diritto a questa indennità nella misura stabilita nello specchio III e fino a tutto il giorno antecedente a quello in cui abbiano ad allontanarsene per recarsi presso altro corpo di guarnigione in località differente.

§ 137. Per aver diritto all'indennità è necessario che la residenza di congedo dell'ufficiale sia stata dichiarata all'autorità militare nei modi stabiliti dalle apposite disposizioni, anteriormente alla chiamata alle armi.

§ 138. Per gli ufficiali di complemento i quali ottengono la nomina mentre si trovano sotto le armi nei plotoni allievi ufficiali, il diritto all'indennità di residenza è regolato con l'applicazione testuale delle disposizioni regolamentari circa l'uguale diritto per gli ufficiali di carriera di nuova nomina.

§ 139. L'indennità di residenza dovuta all'ufficiale chiamato temporaneamente sotto le armi si corrisponde colle norme sopra fissate indipendentemente dalle indennità ed assegni che possa ricevere l'ufficiale in qualità d'impiegato civile dello Stato.

§ 140. Gli ufficiali destinati in servizio presso i reggimenti alpini o presso il reggimento d'artiglieria da montagna hanno anche diritto al soprassoldo stabilito al N. 6 dello specchio III con le norme del § 90.

§ 141. È dovuto l'*assegno giornaliero* indicato al N. 8 dello specchio III agli ufficiali non in servizio che siano:

a) agli arresti in fortezza od in caserma per disposizione dell'autorità giudiziaria militare;

b) inquisiti avanti l'autorità giudiziaria militare o chiamati avanti a consigli di disciplina.

L'assegno giornaliero corre dal dì susseguente all'arrivo sino a tutto il giorno del rilascio in libertà. Per l'andata e per il ritorno spettano agli ufficiali le indennità di viaggio, coll'assegno di bagaglio di secondo grado.

L'assegno giornaliero è però solo dovuto quando gli ufficiali non abbiano diritto ad altri assegni fissi a carico del bilancio dello Stato; e quando questi sieno inferiori all'assegno giornaliero è dovuta, a titolo di alimenti, la differenza tra questo e quelli.

Lo stesso assegno alimentare è pure dovuto all'ufficiale che all'atto del licenziamento viene trattenuto in servizio per scontare punizioni disciplinari, o perchè sottoposto a consiglio di disciplina. In questo caso l'assegno decorre dal giorno successivo a quello in cui dovrebbe essere licenziato.

Quando gli ufficiali con diritto all'assegno alimentare vengono ricoverati in un ospedale od in una infermeria, l'assegno giornaliero va a beneficio dell'istituto che li ha in cura.

§ 142. Gli ufficiali di complemento, di milizia, della posizione ausiliaria e di riserva chiamati come testimoni avanti a tribunali militari, commissioni d'inchiesta o consigli di disciplina mentre si trovano alle case loro, hanno diritto al solo trattamento stabilito dalla tariffa penale per i testimoni ordinari.

Se però la testimonianza è richiesta per fatti relativi all'esercizio delle funzioni proprie della loro qualità di ufficiali, hanno anche diritto al supplemento d'indennità stabilito al N. 10 dello specchio III.

CAPO V.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Art. 12. — **Disposizioni generali.**

§ 143. Tutte le indennità pei viaggi sia nei movimenti collettivi, sia nei movimenti isolati sono a carico del bilancio della guerra, salvo le eccezioni di cui al § 73 per gli uomini di truppa.

Le indennità dovute alle truppe pei servizi di pubblica sicurezza o della sanità continentale sono a carico del Ministero dell'interno, e così pure l'assegno per supplemento foraggio ai cavalli impiegati in detti servizi.

Sono a carico del Ministero della marina le indennità per le truppe impiegate in servizi della sanità marittima.

Nei casi suddetti il rimborso del trasporto bagaglio al seguito delle truppe, comprese le carrette da battaglione, dev'essere richiesto in base alla spesa effettiva.

§ 144. Nei movimenti di truppa ordinati dall'autorità militare, non per esigenze immediate del servizio di pubblica sicurezza, ma solo per interessi puramente militari (come sarebbero i cambi per rilevare i distaccamenti in servizio di pubblica sicurezza) le indennità dovute sono a carico del bilancio della guerra.

§ 145. Ogniqualvolta occorra chiedere al Ministero dell'interno per servizi di pubblica sicurezza, oppure al Ministero della marina per servizi di sanità marittima il rimborso della spesa di trasporto sul mare, si dovrà dall'importo complessivo della spesa stessa detrarre quello del vitto ricevuto a bordo nei modi indicati al § 148.

§ 146. Le indennità per gli altri servizi estranei all'esercito sono a carico delle amministrazioni per conto delle quali i servizi si compiono (§ 105) (1).

§ 147. Per comprovare il diritto alle indennità gli ufficiali debbono presentare i certificati di viaggio.

Per gli ufficiali comandati pei servizi di rimonta ed ai lavori geodetici o topografici in campagna, si osserveranno inoltre le speciali prescrizioni dei regolamenti relativi a questi servizi.

Sui certificati di viaggio le spese di vettura, il cui rimborso è dovuto a' sensi del 1° e 4° comma del § 72, vanno indicate partitamente giorno per giorno e non complessivamente per tutta la durata del servizio.

La dichiarazione del capo d'ufficio richiesta dal 4° comma del precitato § 72, va stesa a tergo del certificato di viaggio o fatta risultare in foglio separato da unirsi al certificato stesso.

Quando per circostanze eccezionali gli ufficiali abbiano da sostenere spese di vettura nello interno della città di loro

---

(1) *Indennità dovute agli ufficiali ed impiegati in viaggio per servizi inerenti al tiro a segno nazionale.* — Le indennità di viaggio spettanti ad ufficiali ed impiegati per i viaggi compiuti nell'interesse delle Società di tiro a segno nazionale sono a carico dei bilanci delle Società stesse.

Le domande di rimborso delle somme pagate per tale titolo saranno dalle amministrazioni del regio esercito rivolte ai prefetti delle provincie in cui hanno avuto luogo i servizi, affinchè alla loro volta possano promuovere dalle Società interessate il dovuto reintegro.

Quando però si tratti di viaggi compiuti d'ordine dei comandanti di corpo d'armata allo scopo di verificare in qual modo vengano impartite le istruzioni ai militari di 2ª o di 3ª categoria in congedo, giusta il prescritto dall'ottavo capoverso del Compendio in data 17 marzo 1885 (come risulta modificato dall'*Atto* 173 del 1888), le indennità pagate saranno poste a carico del bilancio del Ministero della guerra e conteggiate dalle amministrazioni sui rendiconti degli assegni di viaggio mod. 224.

Saranno del pari conteggiate a carico del bilancio della guerra le spese per i giri d'ispezione che i predetti comandanti di corpo d'armata credessero di far compiere per accertarsi che tutta la parte *tecnica* proceda in modo regolare.

sede (§ 72) il rimborso della relativa spesa dev'essere giustificato mediante presentazione di speciale nota da trasmettersi in duplice copia, direttamente al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) e dalla quale risulti partitamente descritta ognuna delle gite compiute, coll'indicazione del motivo che vi ha dato luogo. A corredo dovrà esservi posta una dichiarazione dell'ufficiale di aver ricevuto dalla cassa il pagamento delle spese sostenute.

Art. 13. — **Indennità per servizi collettivi.**

§ 148. L'indennità di marcia e di accantonamento ed i corrispondenti assegni per il trasporto delle persone, dei cavalli, dei carri e del bagaglio e l'indennità mensa di bordo sono conteggiate sul *rendiconto delle spese di viaggio*.

Gli assegni per supplemento foraggio pei cavalli dell'arma dei carabinieri reali in marcia ed in accantonamento sono invece conteggiati sul *rendiconto generale degli assegni ordinari*.

I predetti assegni, compresa l'indennità di marcia, sono invece conteggiati su rendiconti speciali a carico del Ministero dell'interno o della marina, quando son dovuti a truppe state comandate per servizio di pubblica sicurezza o per la tutela della sanità continentale o marittima (§ 143).

Per i giorni di viaggio sul mare, il mantenimento della truppa, essendo compreso nel prezzo del trasporto, i corpi si dedurranno nel rendiconto generale od in quelli speciali (§ 115) la quota vitto compresa nell'assegno ordinario, sempre che la truppa abbia ricevuti tutti e due i pasti a bordo.

Art. 14. — **Indennità per servizi isolati.**

§ 149. Al pagamento delle indennità di trasferta pei servizi comuni, quei servizi cioè generali e comuni a tutte le armi ed alle varie posizioni, che all'ufficiale di qualsiasi arma o corpo possono esser ordinati per la sola sua qualità di ufficiale, ed al pagamento dei correlativi assegni per le spese di trasporto, si sopperisce coi fondi all'uopo stanziati nel capitolo del bilancio: *Indennità di viaggio*; e se ne rende ragione col *rendiconto degli assegni per le spese di viaggio*.

§ 150. Tutte le indennità dovute pei servizi speciali, ossia

quelli in cui le indennità personali fanno parte delle spese dei servizi medesimi, sono a carico dei capitoli del bilancio che provvedono ai servizi pei i quali i viaggi si compiono, e cioè:

a) del capitolo *indennità di viaggio*, ma comprese esclusivamente nei conti del corpo di stato maggiore, le indennità che si corrispondono agli ufficiali comandati al corso pratico ferroviario ed ai corsi di stazione;

b) del fondo speciale stanziato al capitolo: *Corpi di fanteria* (distretti militari), le indennità per gli ufficiali medici e per gli ufficiali delegati presso i consigli di leva, e le spese di viaggio per gl'inscritti riformati (§ 74);

c) del capitolo *rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli*, le indennità che spettano al personale (ufficiali ed uomini di truppa) delle commissioni per le rimonte, per le riviste dei cavalli censiti e per le requisizioni dei cavalli e dei veicoli tanto pei servizi compiuti nell'interno dello Stato, che all'estero;

d) del capitolo *materiale e stabilimenti d'artiglieria* le indennità per gli ufficiali comandati pei servizi del materiale d'artiglieria;

e) del capitolo *materiali e lavori del genio militare* le indennità per gli ufficiali comandati pei servizi del materiale del genio;

f) del capitolo *spese dell'Istituto geografico militare* le indennità dovute ai comandati pei lavori geodetici e topografici;

g) del capitolo *approvvigionamenti di mobilitazione* le indennità dovute agli ufficiali comandati per la compilazione delle monografie.

§ 151. Le indennità di viaggio per gli ufficiali impiegati nelle operazioni della leva sono conteggiate nel *rendiconto delle spese di leva*; delle indennità per gli altri servizi specificati nel precedente paragrafo richiedesi rimborso mediante rendiconti speciali (§ 160. N. 3).

Epperò i consigli d'amministrazione che direttamente o per mezzo di altri corpi od uffici, abbiano pagata indennità e spese per cotali servizi, ne domandano trimestralmente rimborso con atto deliberativo da trasmettersi per mezzo del competente ufficio di revisione al Ministero nel primo mese successivo ad ogni trimestre, annettendovi il riepilogo delle indennità desunte dai certificati di viaggio, e i certificati stessi cogli altri documenti giustificativi che occorrono. Dovendo

però le spese essere dimostrate distintamente per capitoli di bilancio, le amministrazioni faranno tante domande distinte di rimborso, quanti sono i capitoli su cui debbono cadere le spese.

§ 152. Le indennità e le spese per gli ufficiali e per gli uomini di truppa comandati in missione all'estero meno i servizi indicati alla lettera *c*) del § 150, e quelle per gli ufficiali addetti militari alle regie ambasciate o legazioni, sono conteggiate esclusivamente dal corpo di stato maggiore sul *rendiconto delle indennità di viaggio* allegandovi appositi documenti, eccezione fatta pel supplemento assegno foraggio il quale dovrà essere invece conteggiato sul *rendiconto generale degli assegni ordinari* del corpo medesimo (§ 148).

§ 153. Per il calcolo delle indennità di trasferta nei cambi di residenza, le tappe si determinano dal luogo di partenza a quello di destinazione, avendo riguardo di assegnare per ogni tappa di ferrovia soltanto quella distanza che può essere percorsa in una giornata: dagli ufficiali coi treni diretti; dalla truppa coi treni omnibus salvo quando sia eccezionalmente ammessa in treni diretti.

Per le vie ordinarie ogni tappa si determina con distanze fra i 20 ed i 30 chilometri, salvo l'ultima tappa, la quale può essere anche di una distanza inferiore.

Se le distanze percorse sulle vie ordinarie non si potessero calcolare, può ammettersi il computo di 25 km. per ogni giornata di marcia.

Nei viaggi per motivi di servizio gli ufficiali devono seguire la via che richiede minore spesa. È fatta perciò facoltà di scegliere una linea ferroviaria la quale sebbene non sia chilometricamente la più breve, importi nel complesso del viaggio per trasporto personale e per indennità di trasferta, una minore spesa allo Stato.

Art. 15. — **Indennità per servizi speciali.**

§ 154. Le indennità speciali stabilite per i servizi indicati nello specchio III sono dimostrate nei conti colle forme prescritte dai vari regolamenti e dalle istruzioni che reggono i singoli servizi.

A) *Ufficiali.*

§ 155. Le indennità per gli ufficiali ed impiegati dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra indicate ai numeri 1, *a-b*) e 10 dello specchio III sono conteggiate sul *rendiconto degli assegni per le spese di viaggio*; le altre sul *rendiconto generale degli assegni ordinari*, tranne il soprassoldo per gli ufficiali della brigata lagunari (N. 6 lettera *b*) che dovrà essere conteggiato su speciale rendiconto a carico del capitolo *Materiale e lavori del genio militare* (1).

§ 156. L'indennità per la prima provvista del cavallo pei sottotenenti di nuova nomina è richiesta dal corpo cui l'ufficiale viene assegnato, corredando il corrispondente articolo di credito coll'unire al *Rendiconto generale degli assegni* la dichiarazione del consiglio amministrativo che ne faccia risultare il diritto.

L'indennità è pagata all'ufficiale all'atto in cui questi si provvede direttamente dal commercio del cavallo coi fondi propri. L'indennità stessa è trattenuta a sconto del debito verso il conto di *rimonta* qualora l'ufficiale si provveda di cavalli dal commercio mediante anticipazione in denaro dallo Stato, od ottenga cavalli di agevolezza direttamente dall'amministrazione militare.

L'ufficiale può anche disporre della indennità nei casi di cessione di cavalli di agevolezza, ma soltanto nel limite necessario per pagare la differenza di prezzo dei cavalli ceduti gli da altri ufficiali, lasciando la rimanente parte della indennità medesima a sconto del debito verso il *conto rimonta*, che eventualmente si fosse assunto colla cessione.

§ 157. L'indennità per la perdita dei cavalli non può essere pagata se non in seguito ad autorizzazione del Ministero.

Il diritto al risarcimento deve pertanto essere provato mediante dichiarazione che faccia constare le cause dirette di servizio, per le quali avvenne la perdita del cavallo. La dichiarazione, autenticata dal consiglio amministrativo del corpo cui l'ufficiale appartiene, sarà trasmessa al Ministero (*direzione generale fanteria e cavalleria*) accompagnata da atto

---

(1) Sino al 30 giugno 1892 questo soprassoldo dovrà essere conteggiato a carico del capitolo *Arma d'artiglieria e genio*, ma sempre con rendiconti speciali.

deliberativo che esprima il parere del consiglio medesimo e indichi il prezzo di acquisto del cavallo perduto, il quale prezzo, pei cavalli acquistati dal commercio con mezzi propri, dovrà risultare dagli atti di compra o da dichiarazioni autentiche equivalenti già trascritte sul registro dei cavalli di servizio.

Pei cavalli perduti che risultassero di agevolezza il prezzo sarà desunto dal conto-rimonta.

La dichiarazione per provare che la perdita dei cavalli è avvenuta per cause immediate di servizio dovrà essere fatta dall'ufficiale di maggior grado presente al fatto, ed in mancanza di ufficiali presenti, per deposizioni di testimoni autenticate dal comandante dello squadrone, della batteria o della compagnia cui appartiene il proprietario del cavallo.

Quando la morte non sia avvenuta immediatamente, e nei casi di abbattimento per frattura o lesioni, la dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da una attestazione medica del veterinario (militare o civile) che ebbe in cura il cavallo e ne ordinò l'abbattimento.

Nei casi di morte per eventi di viaggio sulla ferrovia o sul mare, la dichiarazione sarà invece fatta dall'ufficiale che aveva il comando delle truppe in viaggio, e se non vi sia ufficiale, dal capo convoglio della ferrovia o dal comandante del legno.

In ogni caso, però, la dichiarazione non potrà mai esser fatta dallo stesso ufficiale che è proprietario del cavallo, per la cui perdita si propone il risarcimento.

§ 158. L'indennità per la perdita dei cavalli è pagata dal corpo cui gli ufficiali appartengono; direttamente ai danneggiati se non abbiano debito di rimonta, a favore di questo nel caso contrario. Al termine del trimestre il corpo ne chiede poi rimborso sul rendiconto generale degli assegni, ponendovi ad appoggio i documenti giustificanti il diritto ed il pagamento.

§ 159. L'assegno di mantenimento di cui ai N. 8 e 9 va compreso sul rendiconto generale degli assegni con apposito allegato (*Foglio dimostrativo M. 227*).

B) *Truppa.*

§ 160. Pel conteggio dei vari soprassoldi stabiliti per gli uomini di truppa dallo specchio III si osserveranno le norme seguenti:

1° Sono conteggiati sul *rendiconto generale degli assegni ordinari*:

a) dai *reggimenti alpini*, di *artiglieria* e del *genio*, ai quali gli uomini sono effettivi: il soprassoldo di *guarda-magazzino*, *guarda-mine* e *guarda colombai* (n. 19);

b) dai *distretti militari*, compreso sullo *specchio dimostrativo delle spese di leva*, il soprassoldo pei comandati ai servizi di leva (n. 15);

c) dal *corpo veterani*: il soprassoldo pei comandati alla custodia dei forti e delle batterie nei forti (n. 17); e pei comandati come scrivani od ordinanze d'ufficio (n. 25) anche se detti soprassoldi siano stati corrisposti ad uomini di truppa d'altri corpi.

Però il soprassoldo d'ufficio (n. 25) stato pagato agli uomini di truppa addetti: agl'ispettorati, ai comandi ed alle direzioni di artiglieria e del genio alla scuola di guerra ed alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, alle biblioteche militari, ai panifici o stabilimenti delle sussistenze militari, all'orfanotrofio militare, è conteggiato sui rendiconti speciali delle spese pei singoli servizi;

d) dalla *scuola di cavalleria* il soprassoldo ai soldati palafrenieri pel governo dei cavalli (n. 24);

e) dalle *legioni carabinieri reali*: il soprassoldo ai militari dell'arma incaricati del servizio di trombettiere (n. 23), i premi per l'arresto dei renitenti alla leva di terra o di disertori dello esercito (n. 26), il soprassoldo ai militari dell'arma comandati per servizi di sorveglianza e di polizia ai lavori dei forti alpini (n. 13 *g*), il soprassoldo ai militari comandati di scorta d'onore (n. 16) e quello ai marescialli d'alloggio destinati al comando temporaneo di una sezione da ufficiale (n. 18);

f) dal *corpo veterani* il supplemento al soldo giornaliero per gl'invalidi ciechi e mutilati (n. 21);

g) dai *vari corpi* la gratificazione ai congedati per rimando (n. 23);

h) dal *distretto militare di Venezia* il soprassoldo agli uomini di truppa non delle compagnie lagunari o di disciplina comandati pel servizio della laguna di Venezia (N. 11 *d*). I corpi di fanteria chiederanno rimborso delle somme pagate, al suddetto distretto di Venezia corredando la domanda con un elenco nominativo dal quale risulti il numero e l'importo delle giornate dovute.

i) dal *comando degli stabilimenti militari di pena* il soprass-

soldo di cui alla lettera precedente dovuto agli uomini delle compagnie di disciplina impiegati per servizio della laguna di Venezia.

2° Sono conteggiati sul rendiconto delle *indennità di viaggio*:

a) il soprassoldo ai comandati isolati per far manovre coi quadri (n. 13-*a*), ai comandati pel servizio di guida a cavallo o pel servizio di corrispondenza con velocipedi (n. 13-*b*), ai sottufficiali dei reali carabinieri comandanti di sezione in giro d'ispezione (n. 13-*c*), ai comandati in accompagnamento di polveri (n. 13 *d*), ai militari dell'arma dei carabinieri reali comandati in accompagnamento di reclute, di prigionieri di guerra, d'inquisiti o detenuti militari (n. 13 *e*), ai comandati in servizio di *guida-alpina* (n. 13-*f*).

3° Sono conteggiati su rendiconti speciali:

a) a carico del capitolo *rimonta* il soprassoldo ai comandati presso commissioni in giro per l'acquisto di cavalli di rimonta o presso commissioni per la rivista e la requisizione di cavalli e veicoli, nonchè agli uomini di truppa dell'arma dei reali carabinieri comandati di scorta alle predette commissioni (n. 14). Sono pure conteggiate a carico di questo capitolo le indennità di trasferta e le spese di trasporto degli uomini comandati in accompagnamento di cavalli di rimonta dai depositi di allevamento ai reggimenti di cavalleria (§ 9, 74);

b) a carico del capitolo *materiale e stabilimenti d'artiglieria*: il soprassoldo di *guarda batterie* (n. 11-*e*, *f*), le mercedi di lavoro ai comandati pei lavori straordinari del servizio d'artiglieria (n. 27);

c) a carico del capitolo *materiale e lavori del genio*: il soprassoldo ai *telegrafisti* e *telefonisti* del genio militare (n. 11-*a*), il soprassoldo ai *guarda-fili* del genio militare (n. 11-*b*), il soprassoldo ai comandati come *macchinisti* e *fuochisti* pel servizio delle locomotive stradali o sui piroscafi del ramo della guerra (n. 11-*c*), il soprassoldo agli uomini di truppa delle compagnie lagunari (n. 11-*d*), il soprassoldo ai *guarda-parchi* (n. 11-*e*, *f*). A carico dello stesso capitolo o degli altri capitoli sui quali grava la spesa del servizio: le mercedi di lavoro pei comandati ai lavori straordinari pel servizio del genio (n. 27);

d) a carico del capitolo *spese dell'Istituto geografico militare* il soprassoldo agli uomini di truppa comandati per servizio presso ufficiali od impiegati addetti a lavori geodetici o topografici in campagna (n. 13);

e) a carico di amministrazioni estranee a quella della guerra i soprassoldi indicati al n. 20 (§§ 105, 146).

§ 161. Le spese che i corpi possono incontrare in qualche caso speciale per *guide alpine borghesi* sono conteggiate sul rendiconto delle indennità di viaggio, corredando la richiesta di una nota speciale firmata dal consiglio, oltre alle ricevute rilasciate dalle guide, per comprovare le somme effettivamente pagate.

§ 162. L'importo dei soprassoldi pagati agli uomini di truppa pei servizi contemplati nel n. 14 dello specchio III dovrà essere domandato in rimborso all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, il quale li conteggia su speciale rendiconto (§ 160 n. 3-*a*).

§ 163. Dei soprassoldi corrisposti ad uomini di truppa pei servizi compiuti per conto di amministrazioni estranee a quella della guerra (n. 20) chiedesi rimborso con rendiconti speciali da mandarsi all'ufficio di revisione delle contabilità militari e poscia, per mezzo del Ministero della guerra alle amministrazioni sul cui bilancio devono gravare.

§ 164. I premi per arresto di renitenti e disertori (n. 26) pagati dai corpi o dai distretti dovranno essere chiesti in rimborso alla fine di ogni trimestre alle legioni territoriali dei carabinieri reali, nella cui giurisdizione essi si trovano, se trattasi di somme che devono andare a carico del bilancio della guerra (§ 160 n. 1-*c*); mentre dei premi che devono andare a carico del Ministero della marina, tanto le legioni che i corpi o distretti predetti domandano rimborso pure alla fine del trimestre al Ministero precitato con speciale rendiconto da trasmettersi al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità militari.

§ 165 Le mercedi pei lavori di fatica presso i magazzini delle sussistenze militari (N. 28) sono considerate come spese del servizio delle sussistenze, e vanno conteggiate nei correlativi speciali rendiconti dei magazzini.

Sono in massima pagate dai consegnatari dei magazzini delle sussistenze con appositi specchi nominativi (mod. 822), colle stesse norme stabilite per le mercedi dovute agli effettivi ed aggregati alle compagnie sussistenza. Qualora però per qualche speciale circostanza venissero pagate dai corpi, questi trasmetteranno gli specchi nominativi al magazzino interessato, il quale provvede pel rimborso ai corpi stessi.

§ 166. Le indennità di trasporto per i servizi indicati ai N^i 12, 14, 15 e 20 dello specchio III sono conteggiate come i correlativi soprassoldi. Nei servizi previsti al N. 13 dello stesso specchio eccettuato quello della lettera *b*) sono conteggiate sul *rendiconto delle indennità per le spese di viaggio*.

Art. 16. — **Indennità d'ufficio e d'alloggio.**

§ 167. Le indennità d'ufficio e d'alloggio sono trimestralmente comprese sul rendiconto generale degli assegni, nel quale sono conteggiati gli altri assegni dovuti alle persone cui spettano le indennità.

Art. 17. — **Assegni agli ufficiali di complemento in posizione ausiliaria, di milizia territoriale e di riserva.**

§ 168. Le indennità di trasferta e di trasporto per recarsi sotto le armi e per ritornare al proprio domicilio, l'indennità di residenza ed il soprassoldo alpino dovuti agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della posizione ausiliaria e della riserva sono conteggiati sugli speciali rendiconti stabiliti per gli assegni di queste categorie d'ufficiali.

Tutti gli altri assegni di viaggio dovuti pei servizi comuni (§ 149), durante il tempo in cui gli ufficiali rimangono sotto le armi, saranno conteggiati negli stessi rendiconti sui quali si comprendono i corrispondenti assegni degli altri ufficiali del corpo presso cui prestano servizio.

Le indennità di viaggio dovute pei *servizi speciali* (§ 150) sono conteggiati nei rendiconti appositamente stabiliti per le spese di ciascuno speciale servizio. Nello stesso modo è pure conteggiata l'indennità di residenza dei richiamati per detti servizi.

§ 169. Della pensione alimentaria, che si corrisponde agli ufficiali nei casi contemplati al § 141 rendesi ragione coi *fogli dimostrativi* mod. 227, che vanno indi compresi nei conti dell'amministrazione che ne ha fatto il pagamento.

Art. 18. — **Disposizioni generali.**

§ 170. Il presente regolamento, entra in vigore dal 1° prossimo maggio, ed abroga da tale data il Regolamento approvato con R. Decreto 27 marzo 1879 e qualsiasi altra disposizione emanata posteriormente a modificazione ed a complemento del regolamento medesimo.

Roma, 7 aprile 1892.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX

N. **73**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità ai membri delle commissioni per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private.** — 7 aprile.

Visto l'articolo 5 del Regio Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali per il Regio esercito, il Ministero ha determinato di concedere il seguente compenso agli ufficiali di qualunque arma nonchè agli impiegati che fanno parte delle commissioni per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private in occasione di campi, esercitazioni e delle grandi manovre:

1° Gli ufficiali ed impiegati che fanno parte delle predette commissioni sono considerati in servizio isolato anche quando le stesse funzionano durante le esercitazioni.

2° Hanno perciò diritto:

a) all'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutto il tempo in cui, mentre essi disimpegnano lo speciale incarico, la truppa si trova al campo od alle esercitazioni e grandi manovre;

b) alla indennità di trasferta di 1ª categoria dal giorno successivo allo scioglimento dei campi, delle manovre di campagna e grandi manovre e sino al termine delle operazioni, sotto l'osservanza però di quanto è stabilito dal § 42 del Regolamento sulle indennità eventuali;

c) alle indennità chilometriche stabilite dallo specchio che fa seguito al sopracitato Regio Decreto e colle norme indicate dal § 70 del relativo Regolamento.

3° Quando occorra che ufficiali ed impiegati del genio siano avviati, dopo sciolte le commissioni, a compiere altri accertamenti sul luogo dei danni, questo movimento sarà considerato come un nuovo viaggio di giro, e saranno osservate le stesse norme indicate alle lettere *b*) e *c*) del N. 2.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **74**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma.** — 7 aprile.

In applicazione di quanto è stabilito dal § 43 del Regolamento sulle indennità eventuali in data 7 aprile 1892, il Ministero ha determinato di concedere a datare dal 1° maggio p. v. il seguente trattamento agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali nei viaggi per i servizi d'istituto indicati dal paragrafo stesso;

a) Tanto nei movimenti per i servizi eseguiti dai comandanti di compagnia, di tenenza o di sezione nei limiti dei rispettivi comandi diretti, quanto in quelli eseguiti dagli ufficiali superiori in comandi situati in circoscrizione diversa da quella in cui essi ufficiali hanno sede, sarà corrisposta la seguente indennità di trasferta ridotta:

Colonnello o tenente colonnello comandante di legione	L. 4,50
Tenente colonnello o maggiore	» 3,50
Capitano	» 2,50
Tenente o sottotenente	» 2,00

b) Quando nella giornata la distanza percorsa sulle vie ordinarie non sia inferiore a venti chilometri, oppure facendo nella stessa giornata il viaggio d'andata e ritorno la distanza complessiva raggiunga questo limite, oltre l'indennità di cui alla lettera *a*) sarà anche corrisposta, per i viaggi sulle vie ordinarie, l'indennità chilometrica stabilita dallo specchio II che fa seguito al Regio Decreto 7 aprile 1892.

c) Spetta l'indennità chilometrica di cui al predetto specchio II all'ufficiale che rimane assente due o più giorni dalla sua residenza e che sebbene in alcuni giorni non abbia percorso 20 chilometri, tuttavia nel complessivo numero dei chilometri nei vari giorni raggiunge un totale generale che diviso pei giorni dia un quoziente di 20.

d) Quando agli ufficiali spetta l'indennità di trasferta ridotta spetta pure il rimborso delle spese di trasporto per i viaggi sulle ferrovie e sui laghi.

e) Le indennità di cui alle lettere *b*) *c*) sono anche dovute quando le esigenze del servizio richiedono che il cammino sia fatto sulle strade ordinarie nei luoghi dove vi sia ferrovia.

f) Agli ufficiali comandati a reggere comandi provvisori è dovuto il trattamento stabilito dal 1° comma, § 40 del regolamento sulle indennità eventuali. Pei giorni in cui muovano però dalla residenza per quanto ha tratto alle indennità chilometriche spetta il trattamento stabilito dalle lettere *b*) e *c*) (1) del presente *Atto*. *Il Ministro* — PELLOUX.

---

(1) AVVERTENZE. — Per l'esatta applicazione delle lettere *b*) e *c*) valgano i seguenti esempi riferentisi ad un ufficiale inferiore:

1° Esempio. — 1ª giornata percorso chilometri 10 — 2ª giornata percorso chilometri 30 — 3ª giornata percorso chilometri 25 — totale chilometri 65.

Spetta per i primi 10 chilometri a L. 0,20.	L. 2,00
» per i successivi 55 chilometri a L. 0,10	» 5,50
Totale	L. 7,50

2° Esempio. — 1ª giornata percorso chilometri 18 — 2ª giornata

N. **75** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Trattamento degli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra nei viaggi per servizio.** — 7 aprile.

Per norma delle amministrazioni, il Ministero ha raccolto nel presente *Atto* le disposizioni in vigore circa alle indennità da concedersi agl'impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra nei viaggi per servizio in applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.

1° Nei trasferimenti definitivi di sede permanente e nei viaggi per ricondursi in servizio per effetto del richiamo dall'aspettativa o dalla disponibilità, salvo le eccezioni di cui ai N. 4, 5, 8, sono dovute le indennità di tramutamento stabilite dal Regio decreto 1° novembre 1876 (*Atto* 38 della *Raccolta del giornale militare*)

2° Il compenso di cui al precedente numero è corrisposto nei soli casi nei quali la traslocazione è ordinata per ragioni di pubblico servizio e non in seguito ad istanza dell'impiegato.

Non è considerata come esplicita domanda di trasferimento la semplice indicazione apposta sugli specchi caratteristici del luogo o dei luoghi ove l'impiegato di preferenza amerebbe di essere destinato.

Questa massima è applicabile anche agli scrivani ed assistenti locali.

3° Nei casi in cui hanno luogo trasferimenti d'impiegati in seguito a domanda inoltrata durante l'anno, la esclusione del diritto alle indennità di tramutamento forma oggetto di speciale nota nella lettera ministeriale di preavviso per l'accoglimento della domanda stessa.

---

percorso chilometri 10 — 3ª giornata percorso chilometri 5 — totale chilometri 33. Non spetta alcun compenso chilometrico.

3° *Esempio.* — 1ª giornata percorso chilometri 9 — 2ª giornata percorso chilometri 2 — 3ª giornata percorso chilometri 25 — totale chilometri 36.

Spetta il compenso per i 25 chilometri della 3ª giornata, e cioè:

per i primi 10 chilometri a L. 0,20	L. 2,00
per i successivi 15 chilometri a L. 0,10.	» 1,50
Totale L.	3,50

4° *Esempio.* — 1ª giornata percorso chilometri 21 — 2ª giornata percorso chilometri 22 — 3ª giornata percorso chilometri 8 — totale chilometri 51.

Spetta il compenso chilometrico per la prima e seconda giornata, e cioè:

per i primi 10 chilometri a L. 0,20	L. 2,00
per i successivi 33 chilometri a L. 0,10.	» 3,30
Totale L.	5,30

4° All'impiegato richiamato dalla aspettativa per motivi di salute (N. 8) o per sospensione dall'impiego, le indennità di tramutamento sono dovute soltanto quando si debba raggiungere una sede di servizio diversa da quella che aveva l'impiegato prima del collocamento in detta posizione di aspettativa.

Le indennità sono commisurate al percorso dal luogo in cui l'impiegato riceveva gli assegni durante l'aspettativa o la sospensione a quella di nuova destinazione. Per quelli in aspettativa senza assegno si terrà per norma il luogo di domicilio dichiarato all'atto del collocamento in aspettativa.

5° Non è dovuto alcun compenso per spese di viaggio:

a) all'impiegato di nuova nomina ad un posto retribuito a carico dello Stato e che raggiunge la prima destinazione;

b) all'impiegato collocato in aspettativa per motivi di famiglia o sospeso dall'impiego che si reca al domicilio eletto;

c) all'impiegato richiamato in servizio dall'aspettativa per motivi di famiglia o per sospensione dall'impiego alla sede stessa in cui trovavasi all'atto del collocamento in aspettativa (N. 4);

d) all'impiegato a riposo richiamato in attività di servizio;

e) all'impiegato trasferto in seguito a sua domanda da una ad altra sede permanente (N. 2 e 3).

6° Non sono considerati di prima nomina agli effetti del N. 5 ed hanno perciò diritto alle indennità di tramutamento:

a) gli scrivani locali nominati ad impieghi d'ordine presso altre amministrazioni dello Stato;

b) gli operai in servizio in arsenali marittimi, i quali vengono nominati nel personale dei *capi tecnici* d'artiglieria e genio.

7° All'impiegato che trovandosi in licenza viene trasferto in altra sede permanente, e sempre quando non concorrono i casi di esclusione accennati ai N. 2 e 3, è concesso il trattamento di viaggio colle seguenti norme ed eccezioni:

a) non spettano le indennità di tramutamento all'impiegato trasferto per ragioni di servizio il quale, in seguito a licenza od a missione, trovisi nella residenza nella quale è stato destinato; e neppure alla famiglia od a parte di questa che abbia seguito l'impiegato prima della disposizione ministeriale che ha provocato il provvedimento;

b) sono dovute le indennità all'impiegato, all'intera famiglia od a parte di questa, che per qualunque causa insindacabile dall'amministrazione, ma nel termine fissato per raggiungere la nuova destinazione, abbia fatto ritorno all'antica residenza;

c) ove l'impiegato, la famiglia o parte di questa trovisi in località che non sia la nuova residenza e non abbia fatto ritorno all'antica, saranno dovute le indennità pel percorso più breve da quella località alla nuova residenza, con avvertenza però, in questo caso, che le indennità stesse non potranno mai essere maggiori di quelle che sarebbero state dovute dall'antica alla nuova residenza.

8° L'impiegato richiamato dall'aspettativa per motivi di salute e destinato alla precedente sede di servizio ha diritto all'indennità stabilita dal § 45 del Regolamento sulle indennità eventuali, in luogo di quelle di tramutamento.

9° Sono considerati eseguiti per motivi di servizio, con diritto alle indennità stabilite per gli ufficiali dal precitato paragrafo del Regolamento sulle indennità eventuali, i viaggi:

a) per ricondursi al domicilio eletto quando l'impiegato vien collocato in disponibilità, in aspettativa per motivi di salute, per soppressione di posto o di riduzione di ruoli organici, o collocato a riposo;

b) per ricondursi alla sede di servizio allorquando l'impiegato a riposo viene chiamato temporaneamente in servizio;

c) per ricondursi ad una sede diversa da quella nella quale trovavasi l'impiegato richiamato dall'aspettativa per motivi di famiglia prima del collocamento in tale posizione.

10° Gli scrivani locali nominati agl'impieghi civili in altre amministrazioni dello Stato pei quali non è prescritto l'esperimento d'idoneità, avranno diritto, qualora debbano cambiare di residenza, al trattamento stabilito dal R. Decreto 1° novembre 1876 (N. 6) per essi e per le loro famiglie; e la relativa spesa è sostenuta dalle amministrazioni alle quali gli scrivani locali fanno passaggio.

11° Gli scrivani locali destinati in esperimento d'idoneità per conseguire altro impiego fuori della loro residenza, ricevono dall'amministrazione militare le indennità di trasporto stabilite dai §§ 56, 61 del Regolamento sulle indennità eventuali (*con bagaglio di 2° grado*) e quelle di trasferta pei soli giorni di viaggio ai sensi dei §§ 37 e 39 del Regolamento medesimo, venendo considerati come in temporanea destinazione.

Qualora non riescano nello esperimento riceveranno le stesse indennità personali pel ritorno alla primitiva sede di servizio.

12° Nessuna indennità può spettare pel ritorno, e dovranno inoltre essere restituite, mediante ritenuta sullo stipendio, le indennità ricevute per l'andata nel caso che gli scrivani locali rinuncino volontariamente all'esperimento.

13° Ultimato l'esperimento e nominati nel nuovo impiego,

gli scrivani percepiranno dalla amministrazione che li riceve le indennità di cui al N. 10 sotto detrazione delle somme loro anticipate dall'amministrazione militare pel viaggio di andata a norma del N. 11.

In questo caso le somme detratte dovranno essere rimborsate all'amministrazione militare.

14° Nei viaggi per ragioni di servizio e per tramutamento di sede con diritto alle indennità di viaggio a carico dello Stato gl'impiegati debbono viaggiare sulle ferrovie a senso dell'articolo 10 della convenzione 28 settembre 1882 approvata con R. Decreto 31 maggio 1883; e sui mari a senso dell'art. 2 della convenzione 15 dicembre 1877, ai prezzi della tariffa militare e saranno quindi loro rilasciati gli scontrini prescritti dalle convenzioni stesse come agli ufficiali non provvisti di libretto, ond'essere trasportati a tariffa militare.

Gl'impiegati richiamati in servizio fuori del luogo di loro residenza, quando abbiano a percorrere tratti per ferrovia, o per mare, devono in tempo provvedersi dal distretto militare, nella cui circoscrizione hanno domicilio, degli scontrini mod. B.

15° Le famiglie degl'impiegati transitati di sede essendo escluse dal fruire del ribasso del 50 °/₀ *sulle ferrovie*, nel compilare la tabella prescritta dall'art. 9 del regio decreto 1° novembre 1876 si deve tener calcolo della intiera indennità chilometrica stabilita dall'art. 1 del decreto stesso, mentre pel capo di famiglia, e nei viaggi sul mare anche per tutti i componenti della famiglia che sono ammessi a fruire di riduzione secondo le convenzioni vigenti colle società di navigazione, la indennità di che trattasi sarà ivi ridotta in ragione della minore spesa incontrata.

16° Pei viaggi sul mare le famiglie degl'impiegati trasferiti con diritto alle indennità di viaggio a carico dello Stato, devono essere provviste dei documenti prescritti dalla convenzione 15 settembre 1877 (*Atto* 155 della *Raccolta del Giornale militare*) per poter fruire delle riduzioni concesse colla convenzione stessa.

17° Per calcolare le somme da dedursi dal compenso di trasferimento quale risparmio sulle tariffe ordinarie (N. 15) devesi tenere per base la minore spesa che gl'impiegati e le loro famiglie, viaggiando a prezzi ridotti, incontrano pel trasporto personale nella classe in cui venne effettivamente eseguito.

Nei viaggi sul mare il calcolo della differenza tra le tariffe ordinarie e quelle militari si farà sui prezzi del solo *trasporto personale* o su quello del *trasporto col trattamento di bordo*, secondo che le persone avranno o no fruito dell'uno o dell'altro.

18° Le distanze per la liquidazione delle indennità di tramutamento si computano nel modo determinato dall'art. 7 del decreto reale 1° novembre 1876.

Le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra si varranno pei viaggi sulle ferrovie e sui laghi del *prontuario delle distanze chilometriche da stazione a stazione* e pei viaggi sul mare si atterranno alle *tavole poliometriche* all'uopo stabilite, avvertendo che la lega marittima è ragguagliata a chilometri 5,556.

Nei calcoli si terrà conto delle frazioni di chilometro, tralasciando poi nel conto finale le frazioni di centesimi di lira.

I primi cento chilometri per il diritto alle maggiori indennità chilometriche si computano per ciascuno dei differenti mezzi di viaggio di cui l'impiegato abbia dovuto servirsi (ferrovie, piroscafi, strade ordinarie) indipendentemente l'uno dall'altro.

19° La dimostrazione del compenso dovuto all'impiegato trasferito viene fatta dall'impiegato stesso dopo raggiunta la nuova destinazione sopra una tabella conforme al mod. 384 del catalogo degli stampati ad uso delle amministrazioni militari.

20° L'importare di cotale compenso è pagato per cura del corpo od ufficio presso il quale l'impiegato è trasferito, ed il consiglio d'amministrazione ne chiede rimborso sul *rendiconto degli assegni per le spese di viaggio*, a corredo del quale devonsi unire le tabelle dimostrative debitamente verificate e vidimate dal capo d'ufficio.

21° Occorrendo all'impiegato trasferito anticipazioni sulle indennità di tramutamento, queste potranno essere concesse nei limiti fissati all'art. 9 del decreto reale 1° novembre 1876 (cioè sino a $^{9}/_{10}$ della somma dovuta) dall'ufficio dal quale l'impiegato si diparte per conto di quello al quale fa passaggio, e dovranno poi essere ritenute all'atto del pagamento delle indennità.

L'impiegato è in obbligo di dichiarare sulla dimostrazione, di cui al N. 19, l'ammontare delle anticipazioni ricevute.

22° Il presente *Atto* abroga:

a) l'istruzione che fa seguito al regio decreto 1° novembre 1876;

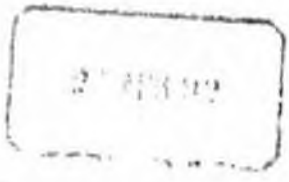
b) gli *Atti*: N. 74 e 127 del 1889; 20, 201 e 209 del 1890;

c) le decisioni amministrative N. 62 e 80 inserte nel *Giornale militare* 1889, parte 1ª;

d) tutte le altre precedenti disposizioni contrarie a quelle del presente *Atto*.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera



DISPENSA 17ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 maggio

APRILE 3. — R. Decreto N. 204 che costituisce una sezione presso il Ministero della guerra per il servizio tecnico ed amministrativo del Tiro a segno nazionale, *pag.* 269.

» 20. — Divisa dei colonnelli incaricati del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente, *pag.* 270.

» 20. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 271.

» 21. — Sella da equitazione per gli ufficiali dell'arma di cavalleria, *pag.* 271.

» 30. — Istruzione sui materiali e sulle manopere dei Lagunari, *pag.* 272.

» 30. — Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, *pag.* 273.

» 30. — Soprassoldi ai militari di truppa comandati per la custodia dei forti e delle batterie nei forti e pel servizio di guardia magazzino, guarda mine e guarda colombai, *pag.* 274.

MAGGIO 1° — Milizia comunale, *pag.* 275.

» 1° — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio, *pag.* 275.

Atto N. **204**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **R. Decreto N. 204 che costituisce una sezione presso il Ministero della guerra per il servizio tecnico ed amministrativo del tiro a segno nazionale**. — 3 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 21 febbraio 1892, N. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il Nostro Decreto 18 agosto 1888, N. 5699 (serie 3ª), che stabilisce le norme per la nomina del personale dell'Ufficio centrale di segreteria del tiro a segno nazionale presso il Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con il Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio tecnico ed amministrativo del tiro a segno nazionale presso il Ministero della guerra è affidato ad un solo ufficio, il quale costituirà una sezione del Ministero stesso.

Art. 2.

Il personale della sezione sarà tratto:

a) dal personale dell'amministrazione centrale della guerra o da personali dipendenti dal Ministero della guerra;

b) da altro personale nominato con le norme indicate nell'art. 2 del Nostro Decreto 18 agosto 1888 N. 5699 (serie 3ª).

Art. 3.

Il personale di cui al comma *b*) del precedente articolo 2 entrerà a far parte, secondo il grado e l'anzianità stabiliti dal relativo Decreto di nomina, del ruolo dell'amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO. PELLOUX
NICOTERA.

N. 77. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa dei colonnelli incaricati del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente.** — 20 aprile.

Per effetto della legge 18 febbraio 1892 N. 47, che modifica il testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, non essendovi più colonnelli brigadieri, restano abrogati i N. 445, 446 e 447 dell'*Atto* N. 9 del 1891 riguardanti la divisa dei predetti colonnelli.

In relazione a tale disposizione il Ministero prescrive che i colonnelli, i quali saranno d'ora innanzi incaricati per R. Decreto del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente, seguitino a vestire la divisa del corpo od arma dal quale provengono, conservando la soprafascia del berretto di color robbio e le righe di seta color robbio nel distintivo di grado sul chepì, e facendo inoltre uso del pennacchietto di garza bianca (aigrette), come quello dei comandanti di reggimento.

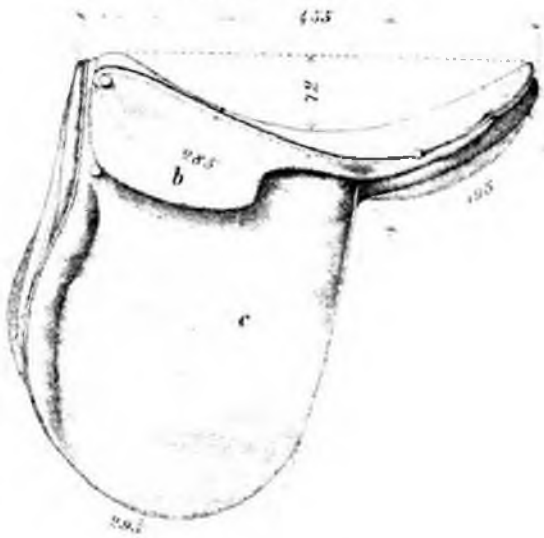
La bardatura dei cavalli degli ora detti colonnelli è la stessa prescritta per il corpo o per l'arma da cui provengono senza alcuna variante. *Il Ministro* — PELLOUX

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

SELLA DA EQUITAZIONE PER GLI UFFICI

col quartiere na

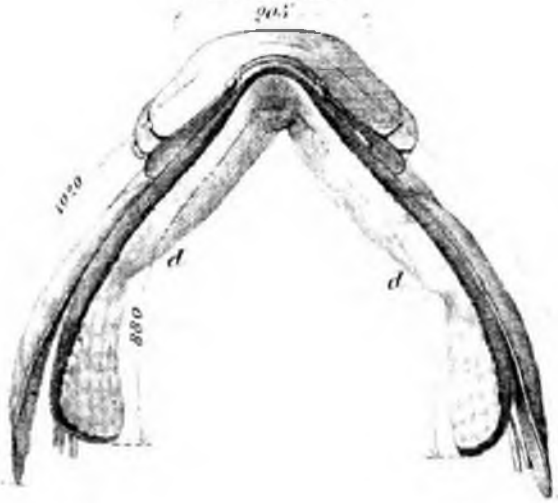
Fianco sinistro





Vista

Vista dinanzi

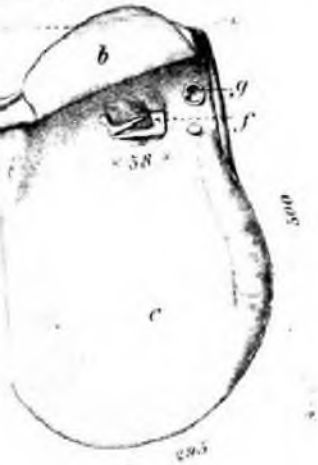




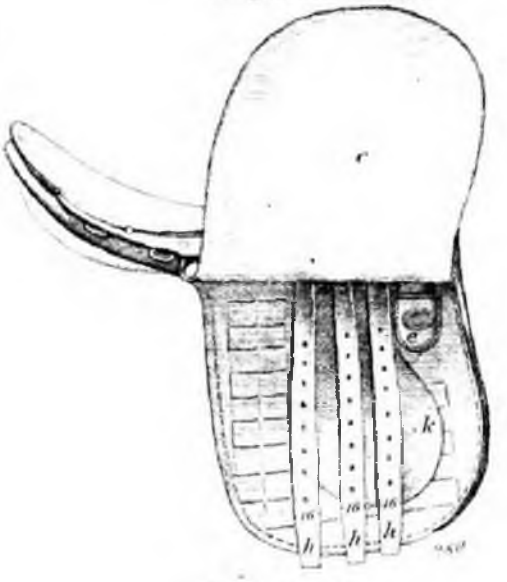
Laboratorio foto-litografico di V.

Fianco destro

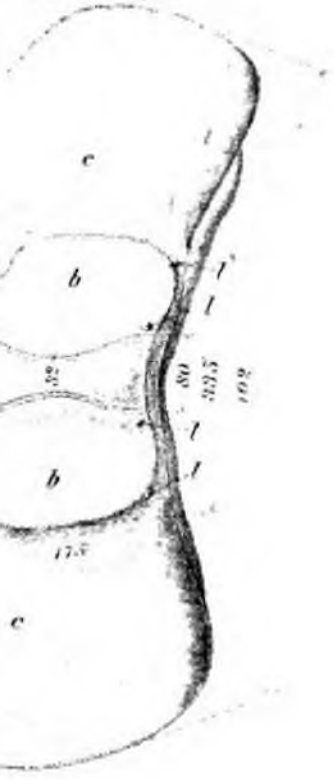
...anno rialzato



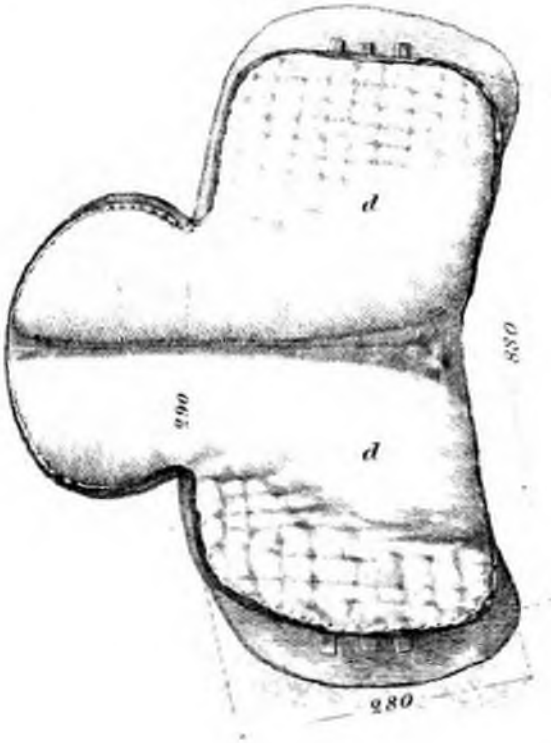
col quartiere rialzato



Vista di sopra



Vista di sotto



...o della Guerra

N. **78**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 20 aprile.

Si è pubblicato un fascicolo della parte seconda del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari annoverati nella categoria 6ª.

Il prezzo del fascicolo è fissato in L. 1,30.

I comandi, corpi, direzioni e scuole ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle dell'edizione 1885, la quale deve ritenersi abolita, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria o della massa generale.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie del fascicolo che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero avere il fascicolo a proprie spese.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **79**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sella da equitazione per gli ufficiali dell'arma di cavalleria.** — 24 aprile.

È adottato un nuovo modello di sella da equitazione per gli ufficiali dell'arma di cavalleria, uguale all'unito disegno.

Tale sella si compone di:

Un arcione di legno elastico;

Un seggio di pelle di cinghiale (*a*);

Due quartierini ricoperti di pelle di cinghiale (*b*);

Due quartieri con piccoli appoggi davanti ricoperti di pelle di cinghiale (*c*);

Una piccola imbottitura di dietro in alto dei quartieri (*c'*);

Un coscino di pelle di montone foderato di flanella bianca imbottito di borra (*d*);

Due calze per introdurre le bande dell'arcione (*e*);

Due porta staffili di sicurezza (*f*);

Due anellini movibili per reggere la martingala (*g*);

Sei punte di controcinghia (*h*);

Due anelli porta borsa alla parte destra (*i*);

Due ripari (*k*);

Sei chiodi di metallo bianco, di cui quattro dinnanzi e due di dietro; dei quattro dinnanzi due sostengono i quartieri piccoli e due i quartieri grandi (*l*).

Le cinghie, le staffe e gli staffili sono identici a quelli ora in uso.

Per effetto della adozione della sella anzidetta, al N. 238, prima linea, della Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* N. 9 del 1891), alla parola: *inglese*, si dovrà sostituire: *da equitazione*.

Gli ufficiali dell'arma di cavalleria potranno peraltro continuare a servirsi sino a consumazione delle selle inglesi che attualmente posseggono. *Il Ministro* — PELLOUX

N. **80.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari.** — 30 aprile.

È pubblicata l'*Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari*, la quale costituisce il volume XXV della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, riparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati, si provvederanno del numero di esemplari dell'istruzione medesima per ciascuno indicati.

Comando del corpo di stato maggiore	N. 3
Ispettore generale ed ispettori del genio . . .	» 3
Comandi di corpo d'armata, di divisione militare, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio.	» 1
Comandi di reggimento del genio.	» 3
Comandi di brigata del genio	» 1
Compagnie lagunari	» 15
Compagnie di tutte le altre specialità meno quelle del treno	» 1
Deposito dei reggimenti del genio	» 2
Plotoni d'istruzione del 1°, 2° e 3° reggimento .	» 1
Plotoni d'istruzione del 4° reggimento	» 15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali . . .	» 5

Questi esemplari, unitamente a quelli occorrenti per gli ufficiali che desiderassero di farne l'acquisto a loro spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare (testo e tavola) è di L. 1,35.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 81. — MILITARI DI TRUPPA — **Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato.** — 30 aprile.

Per effetto delle modificazioni che col recente *Atto* n. 50 sono state apportate al § 526 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, tutti gli uomini di truppa dei reggimenti di bersaglieri e di fanteria di linea (esclusi i granatieri) debbono essere trasferiti effettivi al distretto cui appartengono per fatto di leva, all'atto che sono avviati in congedo illimitato od in licenza straordinaria, per qualsiasi causa, in attesa del congedo stesso.

In conseguenza di tale disposizione, pei militari inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo, dai reggimenti predetti, il foglio di congedo illimitato, modello n. 34, deve poi essere rilasciato, non già dai corpi in cui prestarono servizio, bensì dai distretti militari ai quali gli uomini stessi si trovano effettivi, quando acquisterebbero diritto al congedo illimitato se si trovassero ancora sotto le armi.

Perchè però i distretti siano in grado di dare eseguimento al disposto del § 942 del regolamento sul reclutamento circa il rilascio od il rifiuto delle dichiarazioni di buona condotta, questo Ministero determina che la variazione matricolare relativa alla condotta, anzichè essere operata sui ruoli e fogli matricolari allorchè i militari passano in congedo illimitato, sia invece dai corpi eseguita all'atto dell'invio in licenza straordinaria in attesa del congedo dei militari ad essi appartenenti, con le formule n. 203 o 204 dell'Istruzione per le matricole.

Da tale variazione poi i distretti, all'atto della compilazione dei fogli di congedo, trarranno norma pel rilascio o pel rifiuto della dichiarazione stessa ad ogni militare.

Disposizione transitoria.

Per tutti i militari dei reggimenti su mentovati, già inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato prima della pubblicazione del presente *Atto*, i comandanti dei corpi trasmetteranno subito ai distretti militari, ai quali i militari stessi vennero trasferti effettivi, un elenco nominativo contenente il solo nome e cognome degli uomini ai quali dovrà essere concessa la dichiarazione di buona condotta, ed un altro di coloro ai quali dovrà rifiutarsi.

Ricevuti tali elenchi i distretti militari, apporranno la variazione sui ruoli modello n. 57 e sul foglio matricolare, del rilascio o del rifiuto, a seconda del caso, della dichiarazione di buona condotta, per ognuno dei militari a cui gli elenchi stessi si riferiscono, comunicando poi tali variazioni al Ministero (*divisione matricole*), con elenco modello n. 62 nella 1ª decade del mese di luglio p. v., onde porlo in grado di completare i fogli che esso tiene.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **82**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldi ai militari di truppa comandati per la custodia dei forti e delle batterie nei forti e pel servizio di guarda magazzino, guarda mine e guarda colombai**. — 30 aprile.

Il soprassoldo di una lira, stabilito dal N. 17 dello specchio III che fa seguito al R. Decreto 7 aprile 1892, sarà corrisposto dal 1° maggio 1892 ai militari di truppa comandati per la custodia dei forti e delle batterie nei forti i quali alla data del 30 aprile corrente godevano del soprassoldo di L. 1,40 fissato dal quadro C delle indennità eventuali approvato col R. Decreto 27 marzo 1879 e successive disposizioni.

Alla stessa data 1° maggio tutti gli altri guarda forti e guarda batterie nei forti riceveranno il soprassoldo di centesimi 50 fissato col medesimo N. 17 del predetto specchio III in luogo di quello di centesimi 40 di cui nel succitato quadro C abolito.

Il soprassoldo di una lira è esteso a tutti i guarda magazzino, guarda mine e guarda colombai (N. 19 specchio III) i quali si trovano nelle stesse località dove i guarda batterie ed i guarda forti ricevono a cominciare dal 1° maggio il soprassoldo nella stessa misura.

Cessano quindi ai detti guarda magazzino, guarda mine e guarda colombai le indennità speciali concesse anteriormente.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **83**. — MILIZIE. — **Milizia comunale**. — 1° maggio.

Nello specchio A allegato alla Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale, ai comuni della divisione mi-

liare di Genova dev'essere aggiunto il comune di Finalmarina, nel quale sarà precettato un ufficiale subalterno per il caso di chiamata in servizio di detta milizia.

Il Ministro — PELLOUX

N. **84**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 1° maggio.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (7° fascicolo), ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari a norma del § 1526 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 60; quello dei foglietti è di centesimi 70.

Il Ministro — PELLOUX

Roma, 1892 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 maggio

APRILE 24. — R. Decreto N. 214 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della leva sulla classe 1872, *pag.* 277.
MAGGIO 1° — Modificazioni ai pantaloni di panno per gli alpini, *pag.* 278.
» 2. — Istruzione sul servizio delle munizioni, *pag.* 278.
» 5. — Soppressione di una compagnia carcerati, *pag.* 280.
» 5 — Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 280.

Atto N. **85.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 214 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della leva sulla classe 1872.** — 24 aprile.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 23 agosto 1891, N. 504;

Visto l'art. 1° della legge del dì 10 aprile corrente, N. 171, relativa alla leva sui nati nel 1872;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli inscritti della leva sulla classe 1872, i quali non poterono essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, perchè non ne presentarono domanda prima della estrazione a sorte della loro leva, sono rimessi in tempo a presentarla.

Essi dovranno soddisfare alle condizioni di cui ai N. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 111 ed ai N. 1 e 2 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, e sottoporsi al pagamento della somma stabilita per l'anno in corso dal R. Decreto 3 dicembre 1891, N. 689, dopo di che saranno considerati a tutti gli effetti come volontari di un anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1892.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **86**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni ai pantaloni di panno per gli alpini**. — 1° *maggio*.

In dipendenza dell'*Atto* 49 del corrente anno, questo Ministero ha riconosciuto opportuno di modificare i pantaloni di panno per gli alpini in guisa che le estremità dei gambali possano più agevolmente essere portate dentro gli stivaletti.

L'opificio di arredi militari comunicherà ai reggimenti alpini le relative istruzioni.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

4° — 691 — Pantaloni di panno da sottufficiali alpini N. L. 9,80.

4° — 692 — Pantaloni di panno da caporali e soldati alpini N. L. 8,80.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **87**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle munizioni**. — 2 *maggio*.

Questo Ministero ha fatto compilare e pubblicare, a cura della tipografia editrice del *Giornale militare*, una nuova edizione del vol. VI tit. IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria, sotto il titolo d'*Istruzione sulle munizioni*.

Tale Istruzione comprende la descrizione di tutte le munizioni da guerra regolamentari, il confezionamento dei cartocci, il caricamento e lo scaricamento dei proietti.

Essa sostituisce le seguenti Istruzioni, le quali sono conseguentemente abolite:

a) L'Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento ordinario e incendiario delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa. (Attuale vol. VI, tit. IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria);

b) L'istruzione sul caricamento e scaricamento delle granate da 7 e 9 Ret.; l'Istruzione sul caricamento con polvere degli shrapnels da 9 Ret. e da 7 a diaframma e adattamento ad essi delle spolette a doppio effetto (da campagna e da montagna) M. 1887; l'Istruzione sul modo di spalmare di grasso le granate e gli shrapnels da 7 e da 9 Ret.: contenute nel vol. VI, tit. II e III delle Istruzioni pratiche d'artiglieria;

c) L'Istruzione (litografata) per il caricamento con fulmi-

cotone in grani delle granate mitra da 21 e delle granate da 28;

d) L'Istruzione (litografata) per il caricamento con fulmicotone delle granate torpedini da 15 e da 21.

La dotazione di *guerra* della nuova Istruzione sarà, per tutti i comandi e reparti d'artiglieria, quella stabilita pel vol. VI, tit. IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria, dal quadro I dell'appendice al tomo II delle Istruzioni per la mobilitazione del R. esercito.

La dotazione di *pace* della predetta Istruzione rimane del pari immutata per i comandi, le compagnie, ed i depositi dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da costa; e viene invece modificata come segue pei comandi e reparti dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna:

Vol. VI, tit. IV (Istruzione sulle munizioni)

Comando del reggimento ed uffici vari	Ufficio del materiale	Comando di brigata di batterie	Batterie	Deposito
3	2	1	3	2

I reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo sono pertanto autorizzati ad apportare le conseguenti varianti ai rispettivi *specchi di dotazione dei regolamenti e delle Istruzioni militari sia sul piede di pace, sia sul piede di guerra*.

Tenendo conto di quanto precede, i corpi d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie della predetta Istruzione, ch'è stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

I vari comandi, i distretti, gli uffici e le scuole ne acquisteranno tante copie quante occorrono per la dotazione dei servizi ai quali devono provvedere e per il proprio uso.

Le richieste relative verranno inviate, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, comprendendovi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo dell'Istruzione è di L. 1,65 per ogni esemplare.

Il Ministro — PELLOUX

N. **88**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione di una compagnia carcerati**. — 5 maggio.

In esecuzione della legge 18 febbraio 1892, N. 47, che modifica l'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, ho determinato che, a datare dal 10 maggio corrente, la 2ª compagnia carcerati che ha sede in Pistoia venga soppressa, e che la 3ª compagnia, di sede a Napoli, assuma dalla stessa data la numerazione di 2ª compagnia.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **89**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore.** — 5 maggio.

Sono state pubblicate le *Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore* che sostituiscono quelle in data 25 ottobre 1882.

Ogni comando di corpo d'armata e di divisione dovrà provvedersi di tre copie di dette Norme. Gli altri comandi, i corpi e gli uffici ne acquisteranno quel numero di copie che crederanno poter loro occorrere.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che li desiderano per loro conto, saranno dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — T.p. E. Voghera

DISPENSA 19ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 maggio

MARZO 20. — R. Decreto N. 177 che determina le zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri della piazza di Torino, *pag.* 281.

» 20. — R. Decreto N. 178 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Treporti della piazza di Venezia, *pag.* 282.

» 20. — R. Decreto N. 199 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Assa (sull'altipiano di Asiago), *pag.* 283.

APRILE 7. — R. Decreto N. 210 che estende agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra le disposizioni relative alle pene disciplinari stabilite per gli altri impiegati civili dipendenti dall'amministrazione stessa, *pag.* 285.

MAGGIO 3. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Abrogazione degli allegati 5 e 7 al Regolamento di disciplina militare, *pag.* 285.

» 3. — Servizio interno per la cavalleria, l'artiglieria ed il genio — Ritirata e licenze serali, *pag.* 286.

» 5. — Ufficiale membro delle presidenze delle Società di tiro e direttore del tiro, *pag.* 286.

» 10. — Modificazioni allo scompartimento territoriale della legione carabinieri reali di Palermo, *pag.* 287.

» 10. — Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Sparanise-Gaeta, *pag.* 290.

Atto N. **99**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 177 che determina le zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri della piazza di Torino**. — 20 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento suindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle polveriere di S. Paolo, della Tesoriera e di Stura nella piazza di Torino vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO PELLOUX.

N. **91.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — **R. Decreto N. 178 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Treporti della piazza di Venezia.** — 20 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Treporti (Venezia) vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla

legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **92**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 189 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Assa (nell'altipiano di Asiago)**. — 20 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione di Val d'Assa (sull'altipiano di Asiago) denominate: batterie Costo di Sotto, Cannove, Monte Rasta, tagliata Val d'Assa e Caserma difensiva di Monte Interrotto, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. 93. — IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 210 che estende agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra le disposizioni relative alle pene disciplinari stabilite per gli altri impiegati civili dipendenti dall'amministrazione stessa.** — 7 aprile.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto del 5 giugno 1865 sul riordinamento degl'impiegati civili e sulla istituzione degli scrivani locali;

Vista la legge 14 luglio 1887 N. 4758 (serie 3ª) sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Considerando essere opportuno di estendere le disposizioni disciplinari in vigore per gl'impiegati civili anche alla categoria degli scrivani locali dipendenti dall'amministrazione militare;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 29 del R. Decreto 5 giugno 1865 sono estese alla categoria degli scrivani locali dipendenti dall'amministrazione della guerra, salvochè la rivocazione avrà luogo per Decreto Ministeriale.

Art. 2.

Occorrendo l'avviso sulla rivocazione di un impiegato di detta categoria, la Commissione sarà convocata nella città sede del comando di divisione e formata come risulta dall'annessa tabella, d'ordine Nostro, firmata dal Ministro della guerra.

Art. 3.

L'articolo 30 del suindicato Regio Decreto è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

TABELLA *indicante la composizione delle commissioni di disciplina cui possono andare soggetti gli scrivani locali dell'amministrazione della guerra.*

Presidente.

1 colonnello.

Membri.

1 tenente colonnello o maggiore.

1 capitano.

2 scrivani locali superiori per classe ed anzianità a quello sottoposto a commissione di disciplina.

Roma, addì 7 aprile 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **94.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Abrogazione degli Allegati 5 e 7 al regolamento di disciplina militare.** — 3 maggio.

Con Regio Decreto in data 3 maggio 1892, è stato approvato un nuovo *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria*, il quale andrà in vigore il 1° luglio 1892.

Con l'adozione del nuovo Regolamento sono stati abrogati gli Allegati 5 e 7 al Regolamento di disciplina militare.

Il primo degli ora detti Allegati rimarrà peraltro in vigore per la cavalleria, l'artiglieria ed il genio fino a tanto che la materia in esso Allegato contenuta non sarà introdotta nei rispettivi Regolamenti d'istruzione e di servizio interno.

Per quanto riguarda le scuole, la cavalleria, l'artiglieria ed il genio si atterranno fin dal 1° luglio prossimo alle disposizioni contenute nel n. 20 del nuovo Regolamento d'istruzione

e di servizio interno per la fanteria in attesa che anche per questa materia siano modificati i rispettivi Regolamenti di istruzione e di servizio interno.

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno quel numero di copie del nuovo Regolamento che reputeranno loro necessarie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che li desiderano per loro conto, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 50.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **95** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio interno per la cavalleria, l'artiglieria ed il genio. — Ritirata e licenze serali.** — 3 maggio.

Il Ministero prescrive che, dal 1° luglio prossimo e fino a tanto che non siano opportunamente modificati i rispettivi Regolamenti di istruzione e di servizio interno, i reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio, per le operazioni della ritirata e per le licenze serali ai militari di truppa, si attengano alle disposizioni contenute nel n. 79 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, di cui fu accennata la pubblicazione con l'*Atto* n. 94 del corrente anno.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **96**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro**. — 5 maggio.

L'*Atto* N. 161 del 5 agosto 1889 è sostituito dal presente:

Per rendere più precisa ed uniforme l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 40 del Regolamento sul tiro a segno nazionale, in relazione ai N.i 231 e 232 del Compendio in data 17 maggio 1885, si ravvisa opportuno stabilire quanto in appresso:

1° All'ufficiale delegato dall'autorità militare a far parte della presidenza delle società di tiro a segno nazionale, appartiene l'ufficio di direttore del tiro e delle esercitazioni militari;

2° Questo ufficiale sarà scelto fra gli ufficiali in congedo, possibilmente fra gli ufficiali superiori, residenti nel comune ove ha sede la società od in un comune viciniore;

3° Nei piccoli mandamenti o comuni, ove non si trovasse un ufficiale in congedo, la carica di direttore del tiro e delle esercitazioni militari sarà affidata ad un sottufficiale in congedo;

4° Gli ufficiali in congedo delegati a far parte delle presidenze delle società del tiro a segno nazionale (ed in mancanza i sottufficiali) sono nominati dai comandanti di corpo d'armata su proposta fatta gerarchicamente dai comandanti di distretto militare;

5° All' ufficiale (o sottufficiale) direttore del tiro e delle esercitazioni militari non è dovuto in verun caso retribuzione o stipendio fisso. Egli però ha diritto al rimborso delle spese che deve incontrare per trasferirsi ai campi di tiro, quando questi sieno in località lontana dal luogo di sua residenza.

Tali spese saranno inscritte nella parte ordinaria del bilancio della rispettiva società del tiro a segno nazionale;

6° Per le società, per le quali il comandante del corpo d'armata non abbia potuto nominare un ufficiale o sottufficiale in congedo a far parte della presidenza locale, i presidenti delle società stesse delegano le attribuzioni di direttore del tiro e delle esercitazioni militari ad uno dei membri dell'ufficio di presidenza od anche ad un socio, rendendone informato, per mezzo del comandante del distretto militare, il comandante del corpo d'armata nel cui territorio la società è costituita.

Disposizione transitoria.

Le prescrizioni di cui ai N.i 2 e 3 avranno effetto col 1° gennaio 1893, od anche prima per quelle società che, per scaduto biennio, debbono rinnovare l'ufficio di presidenza. In conseguenza i comandanti di corpo d'armata provvederanno in tempo per le nomine dei direttori di tiro e delle esercitazioni militari.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **97**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale della legione carabinieri reali di Palermo.** — 10 maggio.

Si avvertono le autorità militari che per effetto della legge 31 marzo 1892, N. 203, che sopprime le guardie di pubblica

sicurezza a cavallo nell'isola di Sicilia, sono arrecate a datare dal 1° giugno prossimo venturo le seguenti varianti allo scompartimento territoriale della legione carabinieri reali di Palermo.

COMPAGNIA DI PALERMO ESTERNA

La sezione di Misilmeri è elevata a tenenza rimanendo immutato il suo attuale scompartimento.

Il riparto territoriale della tenenza di Corleone subisce le seguenti varianti:

Tenenza di Corleone	Corleone — Ficuzza — Roccamena — Prizzi — Palazzo Adriano.
Sezione di Bisacquino	Bisacquino — Contessa Entellina — Chiusa Sclafani — Giuliana — Campofiorito.

COMPAGNIA DI CEFALÙ

Tenenza diretta	Cefalù — Campofelice — Collesano — Gratteri.
Sezione di Castelbuono	Castelbuono — Pollina — Finale — Geraci Siculo — Isnello — S. Mauro Castelverde.
Tenenza di Petralia Sottana	Petralia Sottana — Castellana — Alimena — Gangi — Petralia Soprana Locati (Buonpietro) — Polizzi Generosa.

COMPAGNIA DI TRAPANI

Tenenza diretta	Trapani — Borgo Annunziata.
Tenenza di Trapani	Paparella — Monte S. Giuliano — Canalotti — Custonaci — Paceco — S. Vito lo Capo.
Tenenza di Marsala	Marsala — Piazza Mazzara (Marsala) — Favignano — Pantelleria Petrosino.

Lo scompartimento delle tenenze di Alcamo e Mazzara rimane immutato.

COMPAGNIA DI CATANIA INTERNA

Alle stazioni della tenenza di Acireale aggiungere: Aci Catena.

COMPAGNIA DI CATANIA ESTERNA

Alle stazioni della tenenza diretta aggiungere: Motta Santa Anastasia.

COMPAGNIA DI SIRACUSA

Alle stazioni della tenenza di Siracusa aggiungere: Bonvicino;
a quelle della tenenza di Noto aggiungere: Buscemi.

COMPAGNIA DI GIRGENTI

Alle stazioni della tenenza diretta aggiungere: Camastra e Ioppolo a quelle della tenenza di Girgenti.

La tenenza di Bivona, la sezione di Burgio e la tenenza di Sciacca vengono staccate dalla detta compagnia e formano la

COMPAGNIA DI SCIACCA

Tenenza diretta	Sciacca.
Tenenza di Sciacca	Caltabellotta — Sant'Anna — Menfi — Sambuca Zabut — S. Margherita di Belice — Montevago.
Tenenza di Bivona	Bivona — Alessandria della Rocca — Cianciana — Santo Stefano Quisquina — Cammarata — S. Giovanni Gemini — Casteltermini — S. Biagio Platani.
Sezione di Burgio	Burgio — Lucca Sicula — Villafranca Sicula — Calamonaci — Ribera.

COMPAGNIA DI CALTANISSETTA

Alle stazioni della sezione di Mussomeli aggiungere: Milocca (Sutera).

Al riparto territoriale della tenenza di Piazza Armerina è sostituito il seguente:

Tenenza di Piazza Armerina	Piazza Armerina — Aidone — Barrafranca — Pietraperzia.
Sezione di Castrogiovanni	Castrogiovanni — Calascibetta — Villarosa — Valguarnera — Caropepe.

COMPAGNIA DI PATTI

Alle stazioni della tenenza diretta aggiungere: Olivieri.

Al riparto territoriale della tenenza di Mistretta sostituire il seguente:

Tenenza di Mistretta	Mistretta — Castel di Lucio — Capizzi — Cesarò — Reitano.

Sezione di Santo Stefano di Camastra	Santo Stefano di Camastra — Pettineo — Tusa — Caronia — San Fratello.

Il Ministro — Pelloux.

N. **98.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Sparanise-Gaeta.** — 10 maggio.

Si rende noto che venne aperto all'esercizio la linea ferroviaria *Sparanise-Gaeta*, appartenente alla rete Mediterranea. Detta linea comprende le stazioni di *Carinola*, *Sessa Aurunca*, *SS. Cosma e Damiano-Castelforte*, *Minturno*, *Formia* e *Gaeta*, abilitate a tutti indistintamente i trasporti dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande e piccola velocità accelerata ed ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano, — quelle di *Cellole Fasani* e *Cascano*, ammesse al trasporto, pure in servizio interno e cumulativo italiano, dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande velocità, limitatamente però alle spedizioni di peso non eccedenti i 50 chilogrammi ciascuna — nonchè la fermata di *Maiorisi*, abilitata al solo trasporto dei viaggiatori da e per le stazioni della nuova linea.

Le distanze chilometriche fra stazione e stazione o fra stazione e fermata risultano dalla tabella seguente.

Sparanise.								
7	Maiorisi.							
10	4	Carinola.						
14	8	5	Cascano.					
18	12	9	4	Sessa Aurunca.				
26	20	16	12	8	Cellole Fasani.			
33	27	24	19	16	8	SS. Cosma e Damiano-Castelforte.		
40	34	31	27	23	15	8	Minturno.	
51	45	41	37	33	26	18	11	Formia.
60	54	50	46	42	35	27	20	9	Gaeta.

Il Ministro — Pelloux.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera



278

DISPENSA 20ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 maggio

MAGGIO 15. — Soppressione di una compagnia reclusi, *pag.* 291.
» 15. — Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali e Regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 291.
» 20. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, *pag.* 292.
» 21. — Trasporto con treni diretti di colombi viaggiatori destinati a gare, *pag.* 296.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

Atto N. **99**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione di una compagnia reclusi**. — 15 maggio.

In esecuzione della legge 18 febbraio 1892, N. 47, che modifica l'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, ho determinato che, a datare dal 31 maggio corrente, la 3ª compagnia reclusi che ha sede in Savona venga soppressa.

Il Ministro — PELLOUX

N. **100**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali e Regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali**. — 15 maggio.

Con R. Decreto del 1° maggio 1892 sono stati approvati il *Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali* ed il *Regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali*.

Con l'adozione dei detti regolamenti sono aboliti il *R. Decreto relativo alla riorganizzazione del corpo dei reali carabinieri* del 24 gennaio 1861, il *R. Decreto che approva l'istruzione circa le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali addetti al comando generale dell'arma* del 19 aprile 1889, il *Regolamento generale pel servizio dei carabinieri reali* del 16 ottobre 1822, l'*Allegato* N. 17 al *Regolamento di disciplina militare* del 28 ottobre 1880 e l'*Atto* N. 83 del 1887.

Di detti regolamenti le legioni territoriali dei carabinieri reali acquisteranno il numero di copie loro occorrenti per distribuirne una a tutti i comandi ed uffici dipendenti; la legione allievi ne acquisterà il numero necessario per distribuirne una copia a tutti i suoi uffici e una ad ogni comando di battaglione, divisione, compagnia e squadrone.

Gli altri corpi, i comandi, gli uffici e le scuole si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero.

Le richieste dei detti regolamenti saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Le richieste per le copie che gli ufficiali (ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali) desiderano per loro conto, saranno comprese su quelle anzidette e potranno anche venir direttamente inviate all'editore del *Giornale militare ufficiale*.

Il prezzo di ogni esemplare del *Regolamento organico* è di Cent. 25; quello di ogni esemplare del *Regolamento d'istruzione* e di *servizio* è di L. 1.

Il prezzo di ogni esemplare dei due regolamenti legati assieme con copertina in tela è complessivamente di L. 1,50.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **101.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887.** — 20 maggio.

Al § 52 si aggiunga:

« Devono pure assoggettarsi ai diritti di segreteria i Decreti ministeriali portanti proroga di precedenti contratti « per il maggiore importo dell'appalto o della contrattazione « in genere che ne venisse a risultare.

« Quanto al modo di riformare l'originaria liquidazione, « saranno seguite le norme indicate al § 315.

« I verbali di vendita, quando comprendono deliberamenti « a favore di più acquirenti, che non abbiano comunione « d'interessi fra loro, debbono considerarsi come contenenti « altrettante convenzioni, ed in conseguenza i diritti di se« greteria debbono essere liquidati separatamente per ogni « aggiudicazione avvenuta ».

Al § 67 viene sostituito il seguente:

« Le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini delle* « *prefetture* sono fatte a credito. Il pagamento delle tasse « d'inserzione non ha luogo per quegli incanti che restano « intieramente deserti, come per quelli nei quali siano de- « liberati alcuni lotti soltanto, il cui ammontare complessivo, « all'atto dell'apertura dell'asta, o a prezzo di tariffa, non « raggiungesse la somma stabilita per tali inserzioni. E perciò « il consiglio d'amministrazione o l'ufficio che ha proceduto « agli incanti, deve trasmettere di volta in volta all'ammini- « strazione del giornale o bollettino un prospetto delle sud- « dette inserzioni indicante le cause per le quali non si fa « luogo al pagamento delle spese relative.

« Nei casi di deliberamento di alcuni lotti soltanto, pei « quali siano dovute le tasse d'inserzione, queste debbono « essere ripartite intieramente fra i vari deliberatari.

« Le spese di stampa degli avvisi d'asta sono sempre da « ripartirsi per intiero fra tutti i deliberatari ».

Al § 184 viene sostituito il seguente:

« I depositi, a titolo di cauzione, non possono essere svin- « colati se non dopo che il deliberatario abbia intieramente « soddisfatto agli impegni assunti nel contratto.

« Lo svincolo ha luogo:

« *a*) pei depositi riflettenti contratti di durata superiore « ai tre mesi, in seguito ad apposito Decreto ministeriale ;

« *b*) per quelli relativi a contratti di durata inferiore alla « suddetta, mediante semplice dichiarazione, stesa, dalla com- « petente autorità, sopra nota d'ufficio conforme al Modello « N. 39, semprechè non siano applicabili le clausole con- « trattuali che stabiliscono la perdita della cauzione in tutto « od in parte, nel qual caso dovrà essere provveduto me- « diante Decreto ministeriale.

« Non potranno mai le suddette dichiarazioni stendersi sulle « quietanze di deposito, come si pratica per la liberazione « dei depositi provvisori che hanno servito per concorrere « ai pubblici incanti, dei quali è oggetto il precedente § 122, « ostandovi le vigenti leggi sul registro e bollo.

« Quando l'ufficio che ha dato esecuzione ad un contratto « non sia lo stesso che lo ha stipulato, questo non dovrà prov- « vedere allo svincolo del deposito se non abbia prima rice- « vuto dall'altro partecipazione ufficiale che il deliberatario « ha soddisfatto completamente agli obblighi assunti.

« Tanto il Decreto ministeriale, quanto la dichiarazione di « svincolo, debbono essere muniti della marca da bollo da

« una lira e presentati all'ufficio del registro, con una copia « bollata a centesimi 25, e non potranno essere consegnati al « titolare, se non dopo che ne sia stata eseguita la registra- « zione e rimborsata la spesa, la quale deve esser sempre a « carico del fornitore.

« I Decreti ministeriali di svincolo, nel caso dell'applica- « zione delle clausole contrattuali riguardanti la perdita par- « ziale o totale della cauzione, dovranno specificare le cause « di un tale provvedimento e indicare la somma che l'am- « ministrazione finanziaria è obbligata a restituire al depo- « sitante e quella di cui deve altrimenti disporre.

« I Decreti di cui sopra, quando portino la confisca totale « della cauzione, debbono redigersi in carta libera siccome « esenti dalla formalità della registrazione; gli altri, cioè quelli « riflettenti la perdita parziale della cauzione, debbono essere « muniti della marca da bollo e sottoposti alla registrazione « a spese del fornitore. Si gli uni che gli altri, non vengono « consegnati all'interessato; ma l'amministrazione contraente « li invia per l'ulteriore corso agli uffici finanziari. »

Al § 303 si aggiunga in fine:

« avendo presente quanto in ordine ai diritti di segreteria « sui verbali comprendenti più deliberamenti è indicato al « § 52. »

Il § 314 viene modificato come appresso:

Al 1° comma, dopo le parole: « nei puri riguardi della tassa « di registro », si aggiunga: « e dei diritti di segreteria. »

Al 2° comma, alle parole: « sarà restituita al provveditore la quota di tassa pagata in eccedenza », sono sostituite le seguenti: « saranno restituite al provveditore le quote di tassa di registro e di diritti di segreteria pagate in eccedenza. »

Al 3° comma, dopo le parole: « nella quale il provveditore medesimo avrà eseguito il pagamento della tassa », si aggiunga: « di registro e dei diritti di segreteria. »

Al 4° comma, viene sostituito il seguente:

« Quando intervenga una proroga di contratto od un atto « che faccia constare di un maggiore importo dell'impresa, o « comunque, al termine del contratto, l'importo reale dell'me- « desimo risulti maggiore di quello presunto, il provveditore « sarà tenuto a soddisfare le maggiori tasse di registro e di- « ritti di segreteria che risulteranno dovuti per il verificatosi « aumento e non gli sarà rilasciato, ecc. »

Al 5° comma, alle parole: « Nessuna restituzione potrà aver « luogo per le tasse regolarmente percette », si sostituiscano

le seguenti: « Nessuna restituzione potrà aver luogo per le « tasse di registro e pei diritti di segreteria regolarmente « percetti ».

Il § 315 viene modificato come appresso:

Nella lettera *a*, alle parole: « e la tassa pagata », sono sostituite le seguenti: « la tassa di registro ed i diritti di se- « greteria pagati ».

Dopo il 1° comma, si aggiunga il seguente:

« Per riformare l'originaria liquidazione dei diritti di se- « greteria, all'importo primitivo del contratto si aggiunge o « si detrae la maggiore o minore spesa successivamente ac- « certata, e sulla somma che sarà per risultarne, dovranno « applicarsi i diritti di segreteria ed esigere o restituire la « differenza in meno o in più che fosse stata percetta ».

Al § 316, dopo le parole: « la liquidazione finale della tassa « di registro », si aggiunga: « e dei diritti di segreteria », e dopo le parole: « la direzione invita l'impresario a regolare « la tassa di registro », si aggiunga: « ed i diritti di se- « greteria ».

Al § 1° delle avvertenze inserte a pag. 224, è aggiunto il seguente comma:

« Se l'incanto è tenuto nella circoscrizione della provincia « di Roma, l'inserzione, oltrechè nella *Gazzetta ufficiale*, deve « farsi altresì nell'analogo supplemento alla *Gazzetta* stessa, « il quale per la detta provincia tiene luogo del bollettino « sopraindicato ».

Il § 2° di dette avvertenze viene soppresso.

Al § 3°, dopo le parole: « inserti nel bollettino della pro- « vincia », si aggiunga: « o nel supplemento della *Gazzetta* « *ufficiale* ».

Ai modelli che fanno seguito all'istruzione sulla stipulazione dei contratti è aggiunto il seguente:

Modello N. 39 — § 184 dell'Istruzione

(Carta da bollo da una lira)

(1) . . . . . .

Si dichiara che il signor . . . . . ha pienamente soddisfatto agli impegni assunti col contratto in data . . . . . per . . . . . .

(1) Autorità che stipulò il contratto.

ed in conseguenza nulla osta a che l'Intendenza di finanza di . . . . . tolga il vincolo posto, nell'interesse dell'amministrazione militare, sul deposito cauzionale del contratto suddetto e risultante dalla ricevuta della tesoreria da lei dipendente in data . . . . . N. . . . . .

La presente dichiarazione sarà registrata a carico dell'interessato a senso della legge sul registro e bollo.

. . . . . Addì . . . . . 18 .

(Firme)

N.B. — L'appaltore deve, unitamente a questa dichiarazione presentare all'ufficio finanziario, presso il quale esiste il deposito, una domanda di restituzione in carta bollata da cent. 50.

Il Ministro — Pelloux.

N. **102**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporto con treni diretti di colombi viaggiatori destinati a gare**. — 20 maggio.

In seguito alle pratiche fatte con le amministrazioni ferroviarie, i trasporti con treni diretti dei colombi viaggiatori *destinati a gare* saranno regolati dalle seguenti norme:

Alle società ed ai colombicultori isolati che allevano e fanno viaggiare colombi viaggiatori, quando trattasi di trasporti *dipendenti esclusivamente da gare* e sempre che le esigenze del servizio lo permettano, è concesso il trasporto dei colombi stessi con treni diretti in base alla tariffa dei bagagli assimilandoli agli uccelli nominati all'art. 45 delle tariffe e senza pagamento della sopratassa del 50 %.

Per fruire di tale concessione le società od i colombicultori dovranno presentare al capo della stazione di partenza cinque giorni almeno prima di quello fissato pel trasporto, una domanda conforme al modello, che fa seguito al presente *Atto*, vistata dal comandante il presidio o in difetto dal comandante la stazione dei carabinieri reali.

Il Ministro — Pelloux.

---

li . . . . . 189. . .

Il sottoscritto domanda di spedire col treno diretto N. . . cesti di colombi viaggiatori del peso complessivo di kg . . . da . . . . . a . . . . . col semplice pagamento della tariffa

dei bagagli e senza la sopratassa del 50 °/₀ prevista per gli uccelli dall'art. 45 delle tariffe e condizioni dei trasporti, dichiarando che i suddetti colombi debbono prender parte alla gara di volo che avrà luogo il. . . da . . . a. . .

Il . . . . . (1)

. . . . . .

. . . . . li . . . . . 189. . .

A conferma di quanto sopra, certifico che da . . . a. . . avrà luogo la gara indetta pel giorno suindicato e certifico altresì che (2). . . . . trovasi iscritt. . . fra i concorrenti alla suddetta gara di volo.

Il Comandante (3). . .

. . . . . .

(1) Colombicultore o presidente della società.
(2) La società . . . . . od il sig. . . . . .
(3) Il presidio, oppure la stazione dei carabinieri reali.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 28 maggio.

MAGGIO 3. — R. Decreto N. 241 che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 299.

» 26. — R. Decreto che sopprime i comandi locali d'artiglieria di Cagliari e Sassari, e che istituisce un consiglio d'amministrazione presso il comando locale d'artiglieria di Ozieri, *pag.* 300.

» 28. — Richiesta di duplicati di certificati d'inscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari e di stati di servizio occorrenti per comprovare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, *pag.* 301.

» 28. — Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, *pag.* 302.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **103**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE — **R. Decreto N. 241 che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra**. — 3 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 21 febbraio 1892 N. 58 che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 3 aprile 1892 N. 204 col quale viene istituita nel Ministero stesso una sezione pel servizio tecnico ed amministrativo del tiro a segno nazionale, e sono stabilite le norme per l'assegnazione del relativo personale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1891 N. 350 con cui fu stabilito il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è aumentato di:

un capo sezione di 2ª classe;

un segretario di 2ª classe;

un segretario di 3ª classe;
un vice segretario di 1ª classe;
un ufficiale d'ordine di 2ª classe.

Ordinando che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1892.

UMBERTO

PELLOUX.

N. 104. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto che sopprime i comandi locali d'artiglieria di Cagliari e Sassari, e che istituisce un consiglio d'amministrazione presso il comando locale d'artiglieria di Ozieri.** — 20 maggio.

UMBERTO I, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Ravvisata la convenienza di riordinare i servizi d'artiglieria nell'isola di Sardegna, in guisa da meglio coordinarli colle esigenze della difesa;

Visto il R. Decreto in data 27 settembre 1863, col quale venne istituito un consiglio d'amministrazione presso ciascuna direzione d'artiglieria;

Avuto riguardo alla necessità di completare presso i comandi locali che hanno maggiore importanza tecnica l'ordinamento amministrativo, in conformità di quanto è stabilito per le direzioni d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Colla data del 1° luglio 1892 sono soppressi i comandi locali d'artiglieria di Cagliari e Sassari dipendenti dalla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, ed il personale del comando di Cagliari è trasferto al comando locale di Ozieri.

Art. 2.

Alla stessa data del 1° luglio 1892, il comando locale d'artiglieria di Ozieri è reso autonomo, con proprio consiglio d'amministrazione, composto di un ufficiale superiore comandante locale, presidente; di un capitano addetto, membro, e di un ragioniere d'artiglieria, relatore.

Art. 3.

A tale consiglio di amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite pei consigli d'amministrazione delle direzioni d'artiglieria, dal suaccennato R. Decreto in data 27 settembre 1863.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Data a Roma addì 16 maggio 1892.

UMBERTO.

P. GIOLITTI.

N. 195. — RECLUTAMENTO. — **Richieste di duplicati di certificati d'inscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari e di stati di servizio occorrenti per comprovare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.** — 22 maggio.

Il § 416 del Regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col R. Decreto 16 agosto 1891, N. 503, mentre stabilisce che non devesi in massima rilasciare, dai corpi, per lo stesso militare più d'un certificato d'inscrizione ai ruoli, o d'una copia di foglio matricolare o di stato di servizio, prescrive che, in caso di richiesta di duplicati, i comandanti dei corpi debbano limitarsi a dare ai sindaci richiedenti precise indicazioni sulla già fatta spedizione, con l'avvertenza che per ottenere il duplicato devono rivolgersi al Ministero della guerra.

Essendo venuti a cessare i motivi pei quali era riservata alla autorità superiore la facoltà d'autorizzare il rilascio di tali duplicati, il Ministero, pur confermando la massima che in ciascuna leva non può in genere essere spedito per lo

stesso militare più d'una copia dei detti documenti, e sempre in piego raccomandato, determina che quindi innanzi i duplicati che eccezionalmente possono occorrere per causa di smarrimento od altro, siano rilasciati dai comandanti dei corpi senza bisogno di superiore autorizzazione, sempre quando vengano fornite dai sindaci spiegazioni sufficienti a giustificare la richiesta.

Qualora poi i sindaci dichiarino di non aver ricevuto il primo documento loro spedito, gli stessi comandanti, mentre rilascieranno il duplicato richiesto, dovranno fare opportune indagini presso gli uffici postali per ricercare il documento smarrito ed annullarlo quando venga ritrovato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **106.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato.** — 25 maggio.

Facendo seguito all'*Atto* n. 81 del 30 aprile p. p., e per le stesse ragioni in esso accennate, questo Ministero determina che non solo pei militari della fanteria di linea e dei bersaglieri, ai quali quell'*Atto* si riferisce, ma anche pei militari delle altre armi del R. esercito che vengono inviati per qualsiasi causa in licenza straordinaria in attesa del congedo, la variazione matricolare relativa alla condotta tenuta sotto le armi venga operata dai corpi rispettivi all'atto dell'invio in licenza, anzichè in quello del passaggio in congedo illimitato di ciascun militare.

In tal modo i corpi ai quali i militari facciano passaggio per effetto delle disposizioni contenute nei §§ 526 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, potranno, nel rilasciar loro il foglio di congedo modello n. 34, aver modo di sapere se possa o meno esservi aggiunta la dichiarazione di buona condotta.

Per tutto il resto valgono le disposizioni impartite col suaccennato *Atto* n. 81.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 maggio

MAGGIO 21. — Modificazioni nella contabilità di compagnia, *pag.* 303.
» » 27. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Casalbuono-Lagonegro della linea Sicignano-Castrocucco, *pag.* 316.

Atto N. **107.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni nella contabilità di compagnia.** — 21 maggio.

Dal 1° luglio prossimo sarà adottato, per la tenuta dei conti delle compagnie, un nuovo *Giornale di contabilità* e i procedimenti stabiliti nel Regolamento d'amministrazione per l'amministrazione delle compagnie e per il conteggio degli assegni della truppa s'intenderanno modificati secondo le norme qui appresso indicate:

Art. 1. — *Tenuta dei conti delle compagnie.*

§ 1. Il nuovo *Giornale di contabilità* per le compagnie (mod. 253) consta di tre fascicoli: il fascicolo I (*Forza ed assegni*) ed il fascicolo II (*Vestiario della truppa*) sono mensili; il fascicolo III (*Materiale d'armamento ed equipaggiamento e casermaggio*) è trimestrale.

§ 2. Le variazioni nella forza saranno inscritte sul giornale di contabilità e sul rapporto-situazione mod. 80 man mano che avvengono, avvertendo che quelle relative alla concessione di licenze dovranno esser fatte sotto la data del biglietto di licenza e formulate così: *Concessagli una . . . (piccola licenza,* o *licenza ordinaria . . .* ecc.) *di giorni . . per recarsi a . . .* ecc.

§ 3. I *Fogli-paga* (mod. 258) verranno dalle compagnie compilati al termine d'ogni decade, e saranno sovr'essi compresi tutti gli assegni dovuti e detratto l'importo delle ritenute e dei pagamenti volontari a sconto di addebitamenti e delle quote delle indennità di marcia e di accantonamento impiegate nel vitto per i conviventi al rancio (§ 27).

§ 4. Per il prelevamento dai magazzini di oggetti di corredo, d'armamento e d'equipaggiamento, le compagnie rilascieranno buoni numerici (mod. 260 per gli oggetti di corredo e

dello 282 per gli altri materiali), continuando però a registrarli sul *Giornale di contabilità* colla dimostrazione nominativa degli uomini pei quali i prelevamenti si effettuano.

Quando nei buoni di oggetti d'armamento e di equipaggiamento siano comprese robe per aggregati d'altre compagnie o d'altri corpi, vi s'indicheranno nominativamente gli uomini pei quali tali robe si prelevano, affinchè l'ufficiale di magazzino possa provvedere per i necessari passaggi di carico alle compagnie o ai corpi cui sono effettivi.

Nei buoni pel prelevamento di fucili, moschetti e pistole, lo stesso ufficiale avrà cura di notare, all'atto della distribuzione, i contrassegni matricolari delle singole armi, per potere fare le corrispondenti iscrizioni sul registro mod. 180.

§ 5. Per i versamenti di materiali in magazzino si osserveranno le stesse norme che per i prelevamenti, se non che per gli oggetti di corredo non occorrerà nessuna registrazione sul giornale.

§ 6. Per la prima vestizione degli inscritti di leva i distretti faranno uso dei *Fogli d'equipaggiamento* mod. 715, senza che occorra registrarli sui giornali di contabilità.

§ 7. Per gli oggetti di corredo da distribuirsi a richiamati per istruzione verranno rilasciati buoni numerici distinti, senza farne oggetto di registrazione sui giornali di contabilità.

Per la prima vestizione presso i distretti questi faranno però uso dei *Fogli d'equipaggiamento*, rimettendone la *parte prima* agli individui, come documento attestante gli oggetti distribuiti, per essere poi ripresa all'atto della svestizione e servire di riscontro nel ritiro delle robe.

Per questo riscontro le compagnie dei reggimenti alpini, di cavalleria, d'artiglieria e del genio compileranno invece, e conserveranno presso di se, apposito prospetto dimostrativo (formato con intermedi del quadro 12 del giornale) degli oggetti distribuiti a ciascuno dei richiamati.

§ 8. Per gli oggetti d'armamento e d'equipaggiamento, che si prelevano o si versano pei richiamati, basteranno, sui giornali di contabilità, registrazioni complessive, dalle quali appaia, ripartitamente per gradi, il numero degli uomini cui si riferiscono.

§ 9. Delle masserizie di proprietà del corpo in consegna le compagnie terranno conto in apposito *Quaderno* mod. 330.

Al termine d'ogni anno finanziario, il quaderno sarà rinnovato e quello esaurito verrà rimesso alla sezione *magazzino* per i necessari riscontri.

Riconoscendo qualche discrepanza colle proprie scritture, la sezione *magazzino* provvederà per gli emendamenti che siano da farsi.

§ 10. Dell'annuale *Quaderno* mod. 330 faranno uso anche le infermerie dei corpi (uomini e cavalli) in sostituzione dell'attuale quaderno trimestrale mod. 309.

§ 11. I plotoni distaccati fanno uso dello stesso *Giornale di contabilità* stabilito pe le compagnie, ma composto del solo fascicolo I (colla copertina), sul quale sarà quindi registrato, al quadro delle *Memorie*, anche ciò che concerne il vestiario della truppa ed i materiali in consegna (comprese le masserizie).

I plotoni delle compagnie di sanità e di sussistenza potranno però essere provvisti di tutti tre i fascicoli.

Anche i plotoni distaccati dovranno compilare il *Foglio-paga* al termine di ogni decade.

§ 12. I plotoni delle compagnie sussistenze si regoleranno come i plotoni distaccati degli altri corpi, se non che non terranno rendiconto di cassa, ma verranno rimborsati dei loro averi dalla rispettiva compagnia, che ne farà oggetto di spesa sul proprio rendiconto.

Ne consegue:

1° che nei *Rapporti-situazione* mod. 80 e nei *Giornali di contabilità* delle compagnie gli uomini dei plotoni distaccati saranno dimostrati tra gli assenti;

2° che ogni cinque giorni i plotoni trasmetteranno il *Rapporto-situazione* alla rispettiva compagnia, la quale, riportate nel proprio le variazioni che cambiano la posizione degli individui, li trasmetterà al consiglio di amministrazione;

3° che al termine d'ogni decade i plotoni faranno pervenire alla compagnia il *Foglio-paga* per il saldo del conto degli assegni.

Le partite inscritte sui *Fogli-paga* saranno dalle compagnie conteggiate complessivamente mercè la compilazione del *Riepilogo* mod. 294.

Art. 2. — *Assegni della truppa.*

§ 13. Il pagamento del soldo agli uomini di truppa è fatto, normalmente, per cinquina nei giorni fissati dal § 913 del Regolamento d'amministrazione; ai campi, alle grandi ma-

novre, in marcia e presso l'esercito mobilitato, giorno per giorno.

Le razioni pane e viveri in contanti per gli esenti dal vitto e il supplemento vitto pei sottufficiali conviventi al rancio vengono pagati quando si paga il soldo. Per gli uomini comandati a qualche servizio pel quale non possano partecipare al vitto comune (§ 17), il pagamento delle razioni pane e viveri e, pei caporali e soldati, del supplemento vitto è fatto, per regola, il mattino del giorno stesso pel quale gli assegni sono dovuti.

Gli assegni personali e gli altri soprassoldi di carattere continuativo saranno normalmente pagati, in qualunque posizione, solo al termine d'ogni quindicina; le indennità di viaggio e gli altri assegni eventuali saranno pagati volta per volta, all'atto della partenza dalla compagnia o prima che incominci il servizio pel quale sono dovuti.

§ 14. Per il pagamento degli assegni alla truppa le compagnie saranno fornite di un fondo permanente ragguagliato ai bisogni di dieci giorni.

§ 15. Agli uomini di truppa *comandati altrove* isolatamente, che non possano essere aggregati ad altri reparti, è dovuta durante la loro assenza:

l'indennità di trasferta di 1ª categoria, se si tratta di servizi pei quali non spetta alcuno speciale soprassoldo a carico dello Stato;

l'indennità di trasferta di 2ª categoria, se si tratta di servizi, pei quali viene corrisposto qualcuno dei soprassoldi indicati ai n. 11, 12, 13, 14, 15 *c*, 17, 19, 20, 25, 27 e 28 dello specchio III del *Regolamento sulle indennità eventuali*.

§ 16. Il pagamento delle indennità di trasferta e degli altri assegni spettanti agli uomini in servizio isolato sarà fatto dalle compagnie anticipatamente, all'atto della partenza, per tutta la durata del servizio.

Quando però trattisi di servizi continuativi, le compagnie pagheranno soltanto gli assegni pei primi dieci giorni, e pei giorni successivi provvederà l'ufficio d'amministrazione, normalmente a decadi anticipate, con prelevamenti diretti dalla cassa, giustificando i pagamenti con apposita dichiarazione sottoscritta dal relatore e, per i pagamenti fatti per vaglia postali, colle ricevute degli uffici di posta.

§ 17. Agli uomini *presenti* (compresi, nelle marcie, quelli che precedono o seguono il corpo di 24 ore), che abbiano da attendere a servizi speciali da compiersi necessariamente nelle

ore del rancio, e semprechè non sia possibile o conveniente distribuire loro il vitto prima o dopo, saranno corrisposti i viveri in contanti.

Ai caporali e soldati spetta inoltre, tranne se impiegati in servizi retribuiti con speciali soprassoldi ed esclusi, in ogni caso, gli attendenti, un supplemento vitto di centesimi 40.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle ore contenute nei § 880 e 881 del Regolamento d'amministrazione.

§ 18. Pei sottufficiali il supplemento vitto è dovuto quando convivano al rancio dei caporali e soldati (§ 950 del Regolamento) e continua ad essere di centesimi 50.

§ 19. I sottufficiali ricoverati all'infermeria (§ 868 del Regolamento) perdono il diritto all'intero soldo e ricevono invece, all'uscita, una giornaliera indennità d'infermeria di: lire 0,90 i furieri maggiori; lire 0,50 i furieri e lire 0,30 i sergenti.

Per quelli puniti colla sala di disciplina semplice, è abolita la ritenuta giornaliera di centesimi 10 (§ 865 ivi).

§ 20. Agli uomini, che per impreviste esigenze di servizio dovessero partire improvvisamente dalla compagnia isolati, sarà dovuto, per il giorno della partenza:

a) se non hanno partecipato alla mensa od al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª o di 2ª categoria secondo le norme indicate al § 15;

b) se hanno partecipato ad un pasto solo, il soldo e, tanto pei caporali e soldati quanto per i sottufficiali, il supplemento vitto;

c) se hanno partecipato ad entrambi i pasti, il soldo solamente.

§ 21. Gli uomini di truppa in viaggio isolato che eventualmente giungano a destinazione prima del giorno prefisso (§ 905 del Regolamento), pur conservando il diritto alla indennità di trasferta in ragione delle tappe stabilite, ricevono gli assegni ordinari dal giorno successivo a quello in cui sono effettivamente arrivati.

§ 22. Agli uomini in piccola licenza, in luogo della paga, com'è indicato al § 860 del Regolamento, sarà dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria, per tutta la durata della licenza, comprese le giornate di viaggio per l'andata e per il ritorno.

L'indennità è pagata solo al rientrare degli uomini al corpo.

§ 23. Nel caso che uomini in piccola licenza cadano am-

malati nel corso di questa ed entrino all'ospedale, per le giornate di ricovero, pur venendo esse computate nella durata della licenza, non è dovuto alcun assegno.

Quando non abbiano potuto entrare in ospedali ed al termine della licenza continuino ad essere ammalati in casa, conservano il diritto alla indennità di trasferta sino al limite massimo della licenza (15 giorni, più i giorni di viaggio per l'andata ed il ritorno); pei giorni successivi non spetta verun assegno.

Sia nell'uno sia nell'altro caso debbono poi gli uomini rientrare al corpo a loro spese.

§ 24. Quando il militare in piccola licenza passi in licenza ordinaria o straordinaria, perde il diritto al trattamento di piccola licenza e riceverà invece gli assegni stabiliti per le licenze ordinarie e straordinarie, cioè le indennità di viaggio per l'andata ed il ritorno.

§ 25. I militari in piccola licenza che senza giustificate cause ritardino a rientrare al corpo, oltre all'incorrere nelle sanzioni disciplinari, perdono il diritto alla indennità di trasferta anche pei giorni di regolare licenza trascorsi.

§ 26. Gli uomini che si assentino senza licenza saranno dimostrati nella forza, sino a che non sia regolata la loro posizione, fra i *presenti senza soldo*, conteggiando in diminuzione gli assegni non stati loro pagati per i giorni precedenti.

Per quelli che rientrano giustificando l'assenza, saranno conteggiati e pagati gli assegni anche per le giornate d'assenza; quelli che rientrano senza giustificare l'assenza perdono il diritto alla paga anche per i giorni anteriori.

Gli assegni non pagati agli uomini, che morissero mentre sono presenti alla compagnia, saranno conteggiati in diminuzione all'atto in cui gli individui vengono tolti dalla forza.

§ 27. Le indennità di marcia e di accantonamento dovute agli uomini di truppa saranno per intero pagate alla mano tanto ai sottufficiali quanto ai caporali e soldati.

Quanto però alla indennità di marcia, i comandanti di corpo potranno disporre, ogniqualvolta lo stimino opportuno, che, pei conviventi al rancio, venga impiegata in tutto od in parte nel miglioramento del vitto.

La quota da devolversi nel miglioramento del vitto dovrà essere una sola ed uguale tanto pei caporali e soldati quanto pei sottufficiali che fossero al rancio.

Per le truppe alpine e della artiglieria da montagna, potrà

essere disposto che sia così impiegata, in tutto od in parte, anche l'indennità di accantonamento.

Le disposizioni dei §§ 232 e 286 del Regolamento di amministrazione restano pertanto abrogate.

§ 28. Le bonificazioni di soldo ai detenuti in attesa di giudizio alle carceri o nelle prigioni del corpo stati prosciolti saranno pagate agli individui direttamente dalle casse dei corpi in seguito ad apposita dichiarazione del direttore dei conti vidimata dal relatore.

Per quelli usciti dalle carceri, la dichiarazione sarà poi unita al rendiconto generale a giustificazione del correlativo articolo di credito.

§ 29. Nelle ricorrenze solenni spetta agli uomini di truppa un soprassoldo (*soprassoldo per le solennità*) di lire 1 pei sottufficiali e di centesimi 15 pei caporali e soldati, il quale terrà luogo del supplemento vitto di cui al § 1402 del Regolamento d'amministrazione.

Il soprassoldo è dovuto ai presenti nel giorno della ricorrenza, tranne soltanto i puniti colla prigione o sala di disciplina di rigore e gli individui in prigione o in sala in attesa di giudizio, e viene pagato il mattino dello stesso giorno.

Spetta pure ai comandati altrove in servizio isolato ed agli uomini in viaggio per servizio e verrà pagato: ai primi secondo le norme del § 16; agli altri quando giungano a destinazione.

Per conseguire il rimborso del soprassoldo pagato, le compagnie presenteranno all'ufficio d'amministrazione uno specchio numerico della forza che vi ha diritto, colla dimostrazione dell'importo del soprassoldo, firmata per quietanza dal comandante della compagnia.

§ 30. I soprassoldi fissi per gli uomini di truppa (Tabella IX della legge sugli assegni) sono dovuti agli individui in ragione delle giornate di soldo e verranno conteggiati dalle compagnie sul giornale di contabilità.

Per le truppe di sussistenza il soprassoldo continuerà però ad essere corrisposto in ragione delle giornate di lavoro nei magazzini (§ 2742 del Regolamento) e verrà rimborsato alle compagnie mese per mese sulla presentazione di appositi elenchi nominativi, dai quali risultino le somme pagate ad ognuno.

Presso le compagnie di sanità il soprassoldo resta fissato, per i conviventi al rancio, a centesimi 10 (§ 2666 ivi).

Art. 3. — *Somministrazioni in natura.*

§ 31. Nel rilascio dei buoni per le somministrazioni in natura i comandanti di compagnia continueranno ad osservare le norme in vigore, se non che per il pane ed i viveri si farà uso di un solo e stesso buono (mod. 271).

Al termine del mese, per le razioni pane e viveri che risultassero prelevate in più coll'ultimo buono, si osserveranno le disposizioni del § 933 (secondo comma) e del § 941 del Regolamento d'amministrazione.

§ 32. Nei buoni mod. 271 e nel giornale di contabilità i viveri vanno dalle compagnie conteggiati sempre a razioni complete.

Spetta poi all'ufficio di maggiorità di tradurle a derrate, secondo la prescritta composizione, nei corrispondenti buoni collettivi da rilasciarsi ai magazzini militari di distribuzione viveri o ai fornitori.

§ 33. Anche quando si abbiano da consumare viveri di riserva in sostituzione dei viveri freschi o di parte di essi, le compagnie rilascieranno un solo buono mod. 271 per tutte le derrate occorrenti pel vitto; e l'ufficio di maggiorità, sulle indicazioni in essi contenute, compilerà per la galletta e la carne in conserva distinti buoni collettivi.

Se i viveri da consumarsi sono in carico al corpo, i buoni collettivi saranno rimessi alla sezione *magazzino* come documenti giustificativi delle distribuzioni e verranno poi allegati, in luogo dei buoni parziali, alle correlative *Richieste* mod. 235 (§ 596 del Regolamento d'amministrazione).

§ 34. Nel caso che si debbano consumare scatolette di carne in conserva a complemento di razioni viveri senza carne, cioè in ragione di una scatoletta ogni due individui, se la forza dei conviventi al rancio è dispari, è ammesso, per ogni compagnia, il consumo di una mezza scatoletta in più.

§ 35. Le razioni supplementari di pane per gli uomini cui non basta la razione ordinaria (§ 937 del Regolamento) saranno concesse in ragione di $^1/_4$, $^1/_2$, $^3/_4$ od una razione intera.

Normalmente si incomincierà col concedere un solo quarto.

§ 36. Le razioni pane e i viveri di riserva occorrenti ai drappelli per le giornate di viaggio saranno prelevate contro il rilascio di buoni firmati dal comandante del drappello e senza alcuna ingerenza delle compagnie. Quando spetti agli uomini

l'indennità di trasferta, il comandante del drappello, ritirato il danaro, verserà direttamente in cassa l'importo delle somministrazioni ricevute.

§ 37. In qualunque posizione si trovi la truppa, saranno sempre prelevate, in conseguenza delle disposizioni contenute nel precedente § 27, razioni viveri di guarnigione. (1)

Le derrate che debbano acquistarsi pel miglioramento del rancio, con tutta o parte delle indennità di marcia o di accantonamento a norma del § 27, saranno provvedute dall'ufficio di maggiorità, sulla base del numero di razioni viveri richieste dalle compagnie sui *Buoni* mod. 271, secondo le norme stabilite nell'art. 188 del Regolamento di amministrazione per i generi di condimento. Se però trattasi di carne, pasta o riso, si faranno invece prelevamenti a pagamento dalle imprese o dai magazzini sussistenze.

§ 38. Le somministrazioni, che risultassero prelevate in più nel complesso di ogni gestione mensile, saranno addebitate al comandante della compagnia in carica al termine del mese.

Quando pertanto nel corso del mese avvenga la cessione del comando della compagnia, l'ufficiale subentrante avrà cura di riconoscere il conto delle somministrazioni e regolare col predecessore le differenze che si riscontrassero.

§ 39. Gli addebiti agli ufficiali responsabili per somministrazioni in natura prelevate in più del dovuto saranno fatti nella misura seguente:

Per ogni razione pane	L.	0,25
Per ogni razione viveri (escluso il caffè o vino)	»	0,45
Per ogni razione di caffè	»	0,10
Per ogni razione di vino.	»	0,15
Per ogni razione foraggio	»	1,40
Per ogni posto di letto	»	0,05

(1) Le razioni da prelevarsi saranno, fino a nuove disposizioni, quelle del tipo n. 1 (*Atto* 272-1889), riservandosi il Ministero di provvedere per regolare la composizione della razione viveri con nuove norme dopo che sia approvato definitivamente lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1892-93. Per le compagnie pontieri la quantità di carne continuerà ad essere di grammi 300. È vietato di sostituire altri generi a quelli fissati nel suddetto tipo di composizione della razione; nessuna autorità militare potrà quindi, qualunque sia la posizione nella quale i corpi si trovano, ordinare sostituzioni di sorta.

e, quanto alle razioni viveri e foraggio, qualunque ne sia la composizione.

Per i foraggi, ove il numero delle razioni prelevate sia esatto, ma risultino prese derrate in più di quelle comprese nella composizione regolamentare delle razioni dovute, saranno addebitate le differenze al prezzo di costo.

§ 40. La legna occorrente alla mensa sottufficiali per la cottura dei viveri e pel riscaldamento della sala di ritrovo sarà prelevata dall'impresa con buoni a pagamento diretto per conto della massa mensa.

Art. 4. — *Addebitamenti.*

§ 41. Gli addebitamenti agli individui per sciupio di vestiario od altri danni al materiale od ai locali dovuti a loro colpa diretta od a manifesta incuria e le correlative ritenute sul soldo saranno dimostrati sui *Giornali di contabilità* in apposito quadro.

Al termine di ogni mese (1) verrà inoltre affissa in caserma per 3 giorni, alla porta dell'ufficio del comandante della compagnia, una *Tabella degli uomini soggetti a ritenuta* mod. 390, affinchè gli interessati possano prendere conoscenza del loro conto e porgere reclamo nel caso di qualche errore.

Nella tabella non saranno però compresi i sottufficiali e i caporali.

§ 42. L'importo dei pagamenti volontari fatti dagli individui a sconto di addebiti sarà dalle compagnie versato in cassa al termine di ciascuna decade col foglio-paga.

§ 43. Quando individui che scontano addebitamenti siano trasferiti o passati aggregati ad altre compagnie, la compagnia perdente notifica alla compagnia ricevente il residuo debito per il proseguimento delle ritenute.

---

(1) In questo senso si intenderanno quindi modificate le disposizioni dell'*Atto* 216-1891.

Art. 5. — *Disposizioni speciali per i capi musica.*

§ 44. Gli assegni fissi ed eventuali spettanti ai capi musica sono dovuti e regolati colle stesse norme stabilite per gli ufficiali, se non che il soldo spetta in ragione delle giornate di cui effettivamente si compone ciascun mese e non è soggetto a tasse.

Sotto il titolo di *soldo* sarà loro corrisposto l'intero assegno giornaliero per essi fissato (lire 3,35 per i capi musica di prima classe e lire 2,75 per quelli di seconda) (1).

Quando vengano ricoverati negli ospedali o nelle infermerie di presidio, sarà ritenuto sul soldo l'importo della retta di ricovero in ragione di lire 1,30

§ 45. Anche nelle licenze i capi musica continuano o cessano di aver diritto al soldo secondo le stesse norme che regolano lo stipendio per gli ufficiali in licenza.

§ 46. Il pagamento degli assegni pei capi musica è fatto al termine d'ogni mese o di ogni quindicina e direttamente dalla cassa come per gli ufficiali, sulla presentazione di apposito *Foglio-stipendio* per parte dell'aiutante maggiore in 1°.

§ 47. Sui *Rapporti-situazione* e sul *Giornale di contabilità* i capi musica saranno dimostrati nei quadri destinati agli ufficiali, ma separatamente da questi.

Nelle *Situazioni graduali e numeriche* e nei documenti della contabilità verso lo Stato continueranno invece ad essere compresi fra gli uomini di truppa.

Art. 6. — *Revisione e sistemazione dei conti delle compagnie.*

§ 48. Ricevuti dalle compagnie i giornali di contabilità, la sezione conti riconosce che la forza e le variazioni inscrittevi concordino coi dati dei *Rapporti-situazione* mod. 80, verifica

---

(1) Il soldo venendo così aumentato della quota indennità comuni (centesimi 14), si dovrà tener conto di tale aumento nelle convenzioni per la sovrapaga che in seguito si abbiano da stipulare o rinnovare. Frattanto pei capi musica attualmente in servizio la sovrapaga si considererà ridotta di lire 4 al mese; somma che presso a poco corrisponde all'importo di detta quota.

nei singoli quadri se gli assegni pagati corrispondano al dovuto a norma dei regolamenti e si accerta della esattezza di tutti i conteggi.

Riscontrando errori, rettifica, in inchiostro rosso, le cifre errate e ne fa oggetto di osservazione alle compagnie con *Nota* mod. 285, comunicando loro, ove occorra, gli stessi giornali, affinchè possano meglio rendersene ragione.

§ 49. Ricevute di ritorno le *Note d'osservazioni* colle risposte delle compagnie, la sezione conti le sottopone al relatore per le sue decisioni e per la liquidazione delle differenze.

Gli assegni in contanti, che risultino prelevati in più, saranno addebitati ai comandanti di compagnia; quelli che risultino prelevati in meno: se dovuti ad uomini presenti al corpo, saranno accreditati ai comandanti di compagnia per essere fatti pagare agli aventivi diritto; se riguardano uomini non più appartenenti al corpo o in congedo, saranno passati a favore della massa generale.

Gli assegni in natura prelevati in più verranno addebitati ai comandanti medesimi ai prezzi fissati nel precedente § 39; quelli prelevati in meno si considerano come abbandonati.

§ 50. Per il confronto degli assegni dovuti con quelli prelevati la sezione conti tiene, per ogni compagnia e plotone distaccato, un *Prospetto comparativo* mod. 286, sul quale si fanno mensilmente emergere le differenze in più ed in meno.

Al termine del trimestre, riepilogate le risultanze dei tre mesi, il prospetto sarà rimesso al direttore dei conti per l'assestamento dei conti del corpo.

Art. 7. — *Contabilità di corpo.*

§ 51. Sul *Riassunto della contabilità interna* gli assegni per gli uomini di truppa conteggiati dalle compagnie sui *Fogli-paga* e quelli che vengano pagati direttamente dalle casse dei corpi o per mezzo degli uffici di maggiorità saranno inscritti in apposita colonna, che si intitolerà quindi: *Conto assegni della truppa*.

A questo conto saranno inoltre applicate le somme che si rimborsino ad altri corpi e quelle che vengano rimborsate *per gli assegni degli aggregati*.

Al termine del trimestre, sistemati i conti, gli assegni a

carico della massa generale e delle altre masse del corpo saranno passati, nella somma che risulta effettivamente dovuta, alle masse cui si riferiscono, allegando al riassunto apposito specchio dimostrativo.

Per i soprassoldi a carico dello Stato si inscriveranno in entrata, a pareggio della spesa, i corrispondenti articoli di credito sui vari rendiconti degli assegni.

§ 52. La gestione della massa generale sarà dimostrata, sul *Riassunto trimestrale*, in un conto solo, cioè in una sola colonna.

Il riparto degli introiti e delle spese secondo la loro diversa natura sarà fatto sul *Prospetto analitico* mod. 289 colla scorta degli spogli di cui al § 2330 del Regolamento d'amministrazione.

§ 53. Le somme, che dai comandanti di compagnia debbano essere rimborsate all'amministrazione per differenze a loro carico (§ 49), saranno introitate, sul riassunto, applicandole al conto assegni della truppa, se si tratti di assegni in contanti, ed alla massa generale, se si riferiscono ad assegni in natura.

Quanto però alle razioni foraggio, l'introito sarà conteggiato, per le armi a cavallo, alla massa cavalli.

§ 54. Delle somministrazioni in natura state prelevate oltre il dovuto i corpi si daranno debito sui rendiconti degli assegni secondo le tariffe ordinarie, e la differenza fra queste e il prezzo d'addebito resterà a beneficio delle masse del corpo.

L'importo delle somme riscosse per addebiti di razioni vino o caffè dovrà però essere versato in tesoreria a titolo di reintegro di fondi in bilancio (§ 1162 del Regolamento).

§ 55. Il passaggio trimestrale dalla massa generale alla massa mensa delle quote vitto e legna dei sottufficiali [comma *c*) del § 2339 del Regolamento d'amministrazione] sarà fatto in base alle giornate di convivenza alla mensa, quali risultano dai *Libretti* mod. 254.

Non occorrerà quindi più il contro passaggio dalla massa mensa alla massa generale delle razioni pane e viveri pei sottufficiali conviventi al rancio dei caporali e soldati [comma *k*) ivi].

Così pure non occorrerà più, per effetto del precedente § 40, l'analogo passaggio per la legna consumata per la mensa e per il riscaldamento della sala di ritrovo (comma *p* ivi).

§ 56 Le razioni pane e viveri in contanti, il supplemento vitto e il soprassoldo per le solennità vanno conteggiati a carico della massa generale tanto pei caporali e soldati quanto per i sottufficiali.

§ 57. Per gli aggregati, anche la spesa del supplemento vitto e del soprassoldo per le solennità è a carico del corpo che ha gli uomini in aggregazione, qualunque sia la durata di questa.

Il soprassoldo per le solennità dovuto a uomini in viaggio, nel giorno della ricorrenza, per trasferimento di corpo è a carico del corpo cui fanno passaggio.

§ 58. Il provento della vendita delle ossa e della cenere proveniente dalle cucine, sia dei caporali e soldati sia dei sottufficiali, sarà introitato a favore della massa generale.

Le disposizioni del presente *Atto* saranno, dal 1° luglio, osservate presso tutti i corpi dell'esercito, eccettuate soltanto le legioni dei carabinieri reali.

Dove però esiste il sistema delle masse individuali — cioè: per il corpo invalidi e veterani e per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità — le norme contenute nell'art. 4 non sono applicabili, e per le masse individuali si continueranno ad osservare i procedimenti in vigore; se non che l'importo dei pagamenti volontari a favore di esse masse dovrà dalle compagnie essere versato in cassa decade per decade e per mezzo di detrazione sul foglio-paga.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **108.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario *Casalbuono-Lagonegro* della linea *Sicignano-Castrocucco*.** — 27 maggio.

Si rende noto che venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Casalbuono-Lagonegro* della linea *Sicignano-Castrocucco*, appartenente alla rete mediterranea. Detto tronco comprende la sola stazione di *Lagonegro*, abilitata a tutti i trasporti

di viaggiatori, bagagli, merce e bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze fra Lagonegro e le stazioni del tronco *Sicignano-Casalbuono* risultano dalla tabella seguente:

Sicignano										
9	Galdo									
12	4	Petina								
17	8	5	Auletta							
27	19	15	11	Polla						
34	26	23	18	8	Atena					
41	32	29	25	14	7	Sala Consilina				
46	37	34	30	19	12	5	Sassano Tegiano			
50	41	38	34	23	16	9	5	Padula		
56	47	44	39	29	22	15	10	6	Montesano	
65	56	53	49	38	31	24	20	15	10	Casalbuono
78	70	67	62	52	45	38	33	29	23	14	Lagonegro

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 23ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 giugno.

APRILE 10. — R. Decreto N. 229 che determina le zone di servitù militari intorno al Ridotto Mazzorbo della piazza di Venezia, *pag.* 319.

» 10. — R. Decreto N. 230 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Crevan ed ai Ridotti di S. Erasmo vecchio e di S. Erasmo nuovo della piazza di Venezia, *pag.* 320.

» 28. — R. Decreto N. 236 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini di materie esplosive di Spezia, *pag.* 321.

GIUGNO 2. — Abolizione del paradosso mobile per le giubbe di tela color bronzo chiaro, *pag.* 321.

» 5. — Modificazione al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 322.

Atto N. **109**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 229 che determina le zone di servitù militari intorno al Ridotto Mazzorbo della piazza di Venezia.** — 10 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il Regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al Ridotto Mazzorbo della piazza di Venezia, vengono determinati entro i limiti stabiliti dalla legge succitata dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **110**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 230 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Crevan ed ai Ridotti di S. Erasmo vecchio e S. Erasmo nuovo della piazza di Venezia**. — 10 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Crevan ed ai Ridotti di S. Erasmo vecchio e S. Erasmo nuovo della piazza di Venezia, vengono determinati entro i limiti stabiliti dalla legge succitata dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **111**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 336 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini di materie esplosive di Spezia.** — 28 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini di materie esplosive della Regia Marina esistenti nella costa orientale del golfo di Spezia, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge succitata dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1892.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **112**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Abolizione del paradosso mobile per le giubbe di tela color bronzo chiaro.** — 2 giugno.

È abolito il paradosso mobile per le giubbe di tela delle truppe d'Africa, di cui nell'*Atto* 42 del 1889.

Nella giubba di tela color bronzo chiaro per la truppa del

corpo speciale d'Africa (I-647), in quelle comuni della stessa tela (I-625 e 648), e nei relativi conti di costruzione (mano d'opera ed ogni altra fornitura) sono soppressi i 4 bottoni piccoli d'osso bianco per l'attaccatura del paradosso.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi vengono portate le seguenti modificazioni:

I-640 Paradosso di tela N. — 0,55 — Abolito.

Il Ministro — Pelloux.

N. **113**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione al Regolamento d'amministrazione**. — 5 giugno.

Al § 609 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi (edizione 1° maggio 1885), modificato dall'*Atto* N. 142 del 1890, è apportata la seguente variante:

il prezzo da attribuirsi a ciascun bossolo di cartuccia per fucili e moschetti, per gli addebiti ivi contemplati, deve ridursi da L. 0,05 a L. 0,03.

La presente disposizione andrà in vigore dal 1° luglio 1892.

Il Ministro — Pelloux.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 24ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 giugno.

APRILE 28. — R. Decreto N. 243 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val Leogra, *pag.* 323.
GIUGNO 7. — Norme e programmi per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio, *pag.* 324.
» 7. — Varianti al compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, *pag.* 329.
» 8. — Formula da adottarsi per le promozioni a scelta di capitani, *pag.* 332.
» 8. — Denuncia e notificazione di diserzione, *pag.* 332.
» 9. — Schiarimenti circa l'applicazione della legge 28 giugno 1891 N. 316, *pag.* 335.
» 10. — Apertura all'esercizio delle linee ferroviarie Velletri-Terracina, Cuneo-Saluzzo e dei tronchi Ciampino-Segni e Oliveri-Patti. Cambiamento di nome della stazione di Valmontone, *pag.* 336.
» 11. — Obbligo reciproco del saluto fra i militari del R. Esercito ed il personale dell'associazione della Croce Rossa Italiana equiparato a grado militare mobilitato per servizio, *pag.* 339.
» 11. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 342.
» 11. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Bardonecchia, *pag.* 342.
——— Decisioni di massima, *pag.* 342.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **114**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 243 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val Leogra.** — 28 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della Val Leogra, denominate forte Monte Maso e tagliata Bariola, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla

legge succitata dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1892.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **115.** — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio.** — 7 giugno.

§ 1. A mente dell'articolo 6 del R. Decreto 3 luglio 1885 gli aiutanti ragionieri geometri del genio, proposti per l'avanzamento al grado di ragioniere geometra di 2ª classe, dovranno dar prova della loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

§ 2. Gli esami saranno dati innanzi a commissioni da nominarsi dal Ministero, il quale si riserva altresì di stabilire volta per volta le località in cui dovranno aver luogo gli esami stessi.

§ 3. I candidati saranno chiamati agli esami con determinazione inserita nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

§ 4. Gli esami verseranno sulle seguenti materie ordinate per la votazione e classificazione come appresso è indicato:

	Durata in ore	Coefficiente d'importanza	Programmi
Contabilità dei lavori.	prova scritta 8 prova verbale 0,20′	40	A
Stima dei terreni e dei fabbricati . . .	prova scritta 8 prova verbale 0,20′	40	B
Definizioni e nomenclatura delle opere di fortificazione .	verbale . . 0,30′	20	C
Materiale del genio .			D
Leggi - regolamenti e codice civile . .			E

I programmi di ciascuno degli esami sono fissati dal § 17.

Negli esami pei quali è prescritta la doppia prova, la scritta

precederà la verbale. La prova orale di tali esami avrà luogo davanti agli incaricati di rivedere la prova scritta.

§ 5. Durante gli esami scritti i candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti e qualche manuale tecnico.

§ 6. Per ciascuna materia o gruppo di materie, secondo è precedentemente indicato, si faranno due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnandone dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dal 0 al 9 a quelli risultanti non idonei.

La somma di tutti i voti, divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascuna materia.

Per la contabilità dei lavori e per la stima dei terreni e delle fabbriche, le votazioni si faranno per ciascuna delle due materie e si desumeranno dal giudizio complessivo su ambedue le prove.

§ 7. Il punto di classificazione di ciascun candidato si otterrà moltiplicando quello conseguito in ogni materia o in ogni gruppo di materie pel rispettivo coefficiente d'importanza, addizionando quindi siffatti prodotti e dividendone finalmente la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per 100.

§ 8. Saranno dichiarati promovibili gli aiutanti ragionieri geometri che in ogni materia o gruppo di materie avranno conseguito la idoneità ed anche coloro i quali, essendo rimasti deficienti in qualche materia, abbiano ottenuto un punto non inferiore ad 8 nella materia stessa e non minore di 12 nella classificazione generale.

§ 9. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio):

1° Uno specchio dei singoli candidati disposti per ordine di anzianità con l'indicazione dei punti di merito ottenuti da ciascuno in ogni materia o gruppo di materie d'esami e della media generale di classificazione.

2° Due distinti elenchi, l'uno dei candidati giudicati idonei per l'avanzamento ad anzianità, e l'altro dei candidati giudicati non idonei.

§ 10. I detti specchi ed elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione.

§ 11. Il Ministero determinerà volta per volta i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi gli aiutanti ragionieri geometri per poter concorrere agli esami per l'avanzamento al grado di ragioniere geometra di 2ª classe.

§ 12. I capi di servizio trasmetteranno al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio), pel tramite del rispettivo comando territoriale, uno specchio nominativo degli aiutanti ragionieri che hanno alla loro dipendenza, i quali si trovino nelle condizioni d'anzianità prescritte. A detto specchio uniranno altresì gli elenchi di proposta redatti in conformità di quanto è detto al seguente paragrafo.

§ 13. Colla scorta delle deliberazioni delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici sul merito all'avanzamento degl'impiegati, ciascun capo di servizio compilerà altrettanti elenchi di proposta, corredati dei verbali delle predette commissioni, quanti sono gli aiutanti ragionieri geometri.

Negli elenchi stessi si dovrà indicare per ognuno degli accennati impiegati:

a) Se è giudicato meritevole oppure no di concorrere all'avanzamento;

b) Se rinuncia volontariamente di presentarsi agli esami.

Per i giudicati non meritevoli si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio e per coloro che rinunciano agli esami le ragioni della rinuncia.

§ 14. Gli aiutanti ragionieri geometri che per due volte, complessivamente, fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

§ 15. Tutti gli elenchi di proposta indicati ai paragrafi precedenti, saranno corredati del visto ed, ove occorra, del parere del comandante territoriale pel cui tramite dovranno giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente sull'ammissione agli esami dei candidati proposti.

§ 16. Sono abrogate le precedenti disposizioni contenute nell'*Atto* N. 29 del 20 febbraio 1888, a datare dal 1° luglio 1892.

§ 17. — **Programmi delle materie d'esame**

A) Contabilità dei lavori.

Prova verbale.

Discussione sulla compilazione dei documenti che costituiscono il lavoro di contabilità, eseguito dal candidato nella prova per scritto.

Vari modi d'esecuzione dei lavori di competenza del genio militare — Lavori ad impresa — Lavori ad economia — Documenti e procedimento nei due casi.

Capitolati per l'appalto dei lavori:

a) Condizioni generali;

b) Tariffa;

c) Condizioni particolari.

Scopo e caratteri delle diverse parti di un capitolato.

Capitolato-tipo e Condizioni speciali — Carattere e ragioni di questi documenti.

Contabilità dei lavori — Documenti che la costituiscono e loro corso — Collaudo e Pagamenti.

Prova scritta.

La prova in scritto consisterà nella compilazione dei vari documenti relativi alla contabilità delle opere eseguite sulla base dei contratti.

B) **Stima dei terreni e delle fabbriche** (1).

Prova verbale.

Esposizione dei metodi di stima dei fondi rustici — Rotazioni agrarie — Determinazione dell'annua rendita netta — Determinazione del valore capitale — Detrazioni ed aggiunte capitali.

Esposizione dei metodi di stima dei fabbricati urbani — Determinazione del valore intrinseco e del valore estrinseco — Detrazioni — Determinazione del valore di stima.

Prova scritta.

La prova in scritto consisterà nello svolgimento di un tema d'estimo di un immobile.

---

(1) Per lo studio di queste materie sono da consultare le seguenti opere:

G. Borio. — *Primi elementi di economia e stima.*

A. Muzii. — *Trattato della stima dei fondi.*

G. Fettarappa. — *Corso d'estimo.*

F. Medici. — *Della stima dei fondi e delle case.*

C) **Definizioni e nomenclatura delle opere di fortificazione** (1).

Distinzione della fortificazione in permanente, provvisoria e campale. Elementi della fortificazione: tracciato e profilo; ostacolo e massa coprente; linea di terra; linea di fuoco; magistrale; sagliente; rientrante; fronte; piazza forte; opera; ridotto.

Tracciato bastionato: fronte; bastione; cortina; tanaglia, mezzaluna o rivellino; ridotto di mezzaluna; spalto e strada coperta; cavaliere; controguardia e coprifaccia.

Tracciato tanagliato — Tracciato poligonale — Caponiere.

Campi trincerati; cinta; forti staccati; batterie.

Fortificazioni di montagna.

Fortificazioni metalliche; batterie corazzate; cupole e torri corazzate girevoli (pozzo, avancorazza e parapetto di calcestruzzo); torrette a scomparsa; osservatori corazzati

Particolari delle fortificazioni; rivestimenti; difese accessorie; piazzuole; traverse; gallerie; casamatte; magazzini; ricoveri; riservette — Caserme difensive — Blockhaus.

D) **Materiale del genio.**

Classificazione dei materiali che possono trovarsi nei magazzini del genio.

Descrizione dei materiali di maggiore importanza classificati nelle categorie V, IX, X, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXII del modello d'inventario; uso e caratteri distintivi dei medesimi.

Contabilità del materiale. Modo di procedere alle ricognizioni dei materiali esistenti nei magazzini del genio.

Composizione dei parchi del genio e degli equipaggi da ponte (parco per compagnia zappatori; parco per minatori; sezione da ponte per zappatori; parco telegrafico; parco di corpo d'armata; parco di armata; parco ferrovieri; equipaggio da ponte per una compagnia pontieri). Indicazione dei principali oggetti contenuti nei singoli carri dei parchi e dell'equipaggio da ponte (2).

---

(1) Per lo studio di questa materia sono da consultare le seguenti opere:
C. Reboa. — *Sinossi di fortificazione.* Parte II. Modena, 1889.
G. Zanotti. — *Fortificazione permanente.* Torino, 1891.

(2) Per la composizione dei parchi del genio e degli equipaggi da ponte sono da consultarsi le seguenti istruzioni pratiche del genio:
Vol. XI — Vol. XII (titolo I) — Vol. XVI — Vol. XVII — *Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori.*

E) **Leggi, regolamenti e codice civile.**

Legge e regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato (1° del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; 2° dei contratti; 3° dell'anno finanziario; 4° delle spese dello Stato: procedimento per la emissione dei mandati e ruoli di pagamento; norme speciali pei mandati diretti; norme speciali pei mandati d'anticipazione; pagamento delle spese fisse; pagamento dei mandati emessi dall'amministrazione centrale. 5° Dei vaglia del tesoro. 6° Dei depositi. 7° Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di materie).

Leggi sulle servitù militari e sulle espropriazioni per utilità pubblica.

Organici relativi all'arma del genio ed all'ordinamento del servizio territoriale del genio.

Ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra.

Disposizioni relative alla contabilità in contanti dei consigli di amministrazione delle direzioni territoriali del genio.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori di competenza del genio militare.

Istruzione per la stipulazione dei contratti (24 gennaio 1887).

Regolamento pei lavori di piccola manutenzione.

Disposizioni concernenti la stima e liquidazione dei danni arrecati dalle esercitazioni militari.

Codice civile. Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni (libro 2°, Titoli I, II e III). Della permuta. Dell'enfiteusi; Del contratto di locazione: delle locazioni delle case e della locazione delle opere (libro 3°, Titoli VII, VIII e IX); Della trascrizione; Dei privilegi e delle ipoteche (libro 3°, Titoli XXII e XXIII)

Il Ministro — Pelloux.

N. **116** TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Varianti al Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale.** — 7 giugno.

Al Compendio suddetto in data 17 maggio 1885 sono apportate le seguenti varianti:

L'*Atto* N. 87 del 1887 è abolito.

Al N. 347 va aggiunto il seguente capoverso:

« I detti progetti saranno, in base alle norme tecniche approvate dal Ministero della guerra, compilati dalle società, oppure, in via di eccezione, per ordine del Ministero stesso, dalle direzioni territoriali del genio, a senso dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1882 N. 883 (serie 3ª) sul tiro a segno nazionale ».

Il N. 348 (coll'annessa tabella) è abrogato e sostituito dal seguente:

348. « La revisione ed approvazione dei progetti di campi di tiro spetta al Ministero della guerra (Segretariato generale) al quale i progetti stessi dovranno essere trasmessi dai signori prefetti presidenti delle direzioni provinciali di tiro a segno, dopo che, in merito ad essi, abbiano espresso il loro parere le competenti direzioni territoriali del genio e direzioni provinciali del tiro a segno ».

Ai N.i 349, 350, 351 e 352 sono sostituiti i seguenti:

349. « Le Società del tiro a segno nazionale possono acquistare dall'amministrazione militare, contro pagamento immediato, i materiali d'artiglieria che loro occorrono per le ordinarie istruzioni ed esercitazioni militari.

« Possono altresì acquistare dalla stessa amministrazione, per distribuirle ai soci come premi nelle gare di tiro, armi, loro accessori e bufetterie (escluse le cartucce).

« Ogni anno il Ministero indica con Circolare sulla Parte 2ª del *Giornale Militare Ufficiale* quali sono i materiali che possono essere acquistati dalle Società e i prezzi per tali cessioni. »

350. « Le richieste per acquisti dei materiali d'artiglieria devono dalle direzioni provinciali essere rivolte:

« *a*) per i materiali da distribuirsi come premio, giusto il 2° alinea del numero precedente, al Ministero della guerra, e tali richieste devono contenere ciascuna la dichiarazione esplicita del prefetto, presidente della direzione provinciale del tiro, che i materiali da prelevarsi debbono servire esclusivamente come premi di tiro, specificando la gara cui si riferiscono i premi stessi;

« *b*) per le armi, al comandante di corpo d'armata, che provvede alla somministrazione pel tramite dei comandanti di divisione;

« *c*) per gli altri materiali, all'amministrazione, di cui al seguente numero, incaricata della somministrazione. »

351. « Le amministrazioni militari incaricate di somminis-

« strare alle Società del tiro a segno nazionale i materiali d'ar-
« tiglieria sono:

« 1° Le sole direzioni territoriali e i comandi locali d'ar-
« tiglieria, per le pistole mod. 1874, le loro parti e cartucce,
« i congegni a riflessione per verificare il puntamento e i ma-
« teriali pel tiro ridotto;

« 2° I soli distretti militari, per le bufetterie e loro parti;

« 3° Le direzioni territoriali e i comandi locali d'artiglieria
« o i distretti, per tutti gli altri materiali.

« Gli ordini e le richieste di somministrazione devono es-
« sere rivolte a quella fra le suindicate amministrazioni che
« trovasi più vicina alla località ove deve aver luogo la con-
« segna dei materiali, e quando, pel caso del precedente
« comma 3°, risiedono in una stessa città un distretto mili-
« tare e una direzione territoriale (o comando locale) d'arti-
« glieria, la seconda sarà incaricata della somministrazione »

352. « I materiali per le Società sono distribuiti del tipo
« regolamentare e delle specie indicate nella Circolare di cui
« al 3° alinea del N. 349. Le armi devono essere accettate
« dalle Società, quantunque non nuove, purchè però siano in
« perfetto stato di servizio. »

Nel N. 353 sono soppresse le parole: « valutato fino a nuovo
« avviso, ai prezzi qui di seguito riportati. »

Nel N. 355 sono soppresse le parole: « ai N.i 350 e 353. »

Al N. 359 è sostituito il seguente:

359. « Le Società devono pagare, oltre ai materiali che acqui-
« stano, anche le relative casse da imballo e così pure gl'in-
« vogli di legno e le fasciature di nastro dei pacchi di car-
« tucce. Tanto le casse da imballo quanto gl'invogli e le fa-
« sciature potranno essere restituite alle stesse amministra-
« zioni da cui furono somministrate, purchè in perfetto stato
« di servizio e le casse munite delle rispettive viti e tasselli.
« I prezzi, tanto per l'acquisto quanto per la restituzione, sa-
« ranno quelli indicati nel modello per gl'inventari del mate-
« riale d'artiglieria e genio. »

Il N. 360 è abolito.

Al N. 362 è sostituito il seguente:

362. « Per quanto concerne la distribuzione di materiali non
« contemplati nella Circolare di cui al N. 349, le relative domande
« devono essere rivolte al Ministero della guerra, che si ri-
« serva di decidere e disporre volta per volta. »

Lo specchio a pag. 138 è abolito.

Agli esempi pratici degli specchi modelli 5, 6 e 7 s'inten-

dono apportate le varianti ai numeri categorici, alle nomenclature ed ai prezzi, occorrenti per metterli d'accordo col presente *Atto*.

Nel N. 364 invece di: « Otto fucili », porre: « Otto tra fucili « e moschetti. »

Ai N.i 365 e 366 sono sostituiti i seguenti:

365. « Quando una Società stabilisca cinque o meno linee « di tiro, potranno esser concesse quattro armi per ciascuna « linea. Non ne potranno esser concesse più di tre per ogni « linea se ha più di cinque linee di tiro. In ogni modo nes- « suna Società potrà avere più di 60 tra fucili e moschetti. »

366. « Le Società possono richiedere fino a due pistole ogni « 50 (o frazione di 50) soci. In ogni caso non più di 20 pi- « stole. »

I N.i 370, 379 e 380 sono soppressi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **117**. MATRICOLA. — **Formula da adottarsi per le promozioni a scelta di capitani.** — 8 giugno.

Considerato che nei decreti dei capitani promossi maggiori in base al R. Decreto 19 febbraio 1891, pubblicato con l'*Atto* 19 del *Giornale Militare* dell'anno stesso, è espressamente detto che la promozione avvenne a scelta, il Ministero determina che anche nella relativa variazione matricolare debba risultare di tale particolarità.

In conseguenza alla Tabella N. 1 che fa seguito alla vigente Istruzione sulle matricole dovrà essere aggiunta col N. 36 *bis* la formula seguente:

Maggiore per promozione a scelta nel. . . . . .
Regio Decreto. . . . . (Data del R. Decreto).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **118**. DISCIPLINA MILITARE. — **Denuncia e notificazione di diserzione.** — 8 giugno.

Per la denuncia e notificazione delle diserzioni i corpi del R. Esercito si atterranno d'ora innanzi alle seguenti disposizioni:

1° Il militare che siasi indebitamente assentato dal corpo o distaccamento cui appartiene od al quale è aggregato, de-

v' essere considerato disertore di pieno diritto e può essere dichiarato tale dal comandante del corpo appena trascorsi i termini stabiliti dal Codice penale militare.

2° La diserzione sarà denunciata al corpo con ordine del giorno, e all'avvocato fiscale militare con lettera, modello n. 25 del catalogo, e notificata al Ministero della guerra (divisione matricole) nei modi prescritti dal § 322 della Istruzione matricolare.

Sarà pure notificata al prefetto o sotto prefetto del circondario, cui il disertore appartiene per fatto di leva.

3° La denuncia e quindi la notificazione delle diserzioni incorse da militari in licenza, trasferiti di corpo o traslocati di destinazione, potranno essere protratte fino a trenta giorni dopo quello in cui il militare avrebbe dovuto raggiungere il suo corpo o la sua destinazione, e ciò per dar campo alle indagini di cui al seguente n. 12

Ciò non toglie però che per gli effetti penali il militare indebitamente assente abbia da essere considerato come disertore dopo il tempo prescritto dal Codice penale su indicato (articoli 139 e 148), e come tale processato e punito, qualora non giustifichi autenticamente l'assenza o il ritardo; in questo caso il comandante del corpo deve denunciarlo disertore tosto che giunge al corpo, o tosto che venga arrestato.

4° Nella lettera di denuncia di diserzione di cui al n. 2, dev'essere indicato il giorno e l'ora in cui il militare fu riconosciuto assente senza licenza, ed al caso, se vi fu esportazione di denari del corpo o se vi concorse qualcuna delle circostanze indicate agli articoli 141 e 142 del Codice penale per l'esercito.

La lettera di notificazione ai prefetti o sotto prefetti deve contenere i contrassegni personali del disertore, la indicazione del giorno della denuncia, la figliazione, il luogo di nascita ed il mandamento di leva.

5° Nella lettera di notificazione pel Ministero della guerra (divisione matricole) deve essere dichiarato se la diserzione fu preceduta o accompagnata da furto o prevaricazione, o da qualsiasi altro reato di competenza, sia dei tribunali ordinari, sia dei tribunali militari.

6° Quando si tratti d'inscritti di leva chiamati alle armi che siano denunciati disertori dai distretti, alla lettera di denuncia si unirà la copia del foglio matricolare (Mod. n. 61 del catalogo) del disertore.

7° Qualora accadessero diserzioni che per circostanze spe-

ciali di numero, di luogo, di tempo od altro, avessero un carattere di eccezionale gravità, i comandanti di corpo ne riferiranno in modo speciale al Ministero della guerra, trasmettendogli subito copia del foglio matricolare (Mod. n. 61 suddetto) dei disertori e ciò indipendentemente dal prescritto dal N. 2 del presente *Atto* e ne avvertiranno ad un tempo il comandante del presidio e gerarchicamente il corpo d'armata.

8° Quando il militare assente si costituisce a senso dell'art. 159 del Codice penale per l'esercito, se al suo arrivo al corpo è già stato denunciato disertore, il comandante del corpo deve informarne l'avvocato fiscale militare, al quale la diserzione fu denunciata, perchè ne sia ordinata la cancellazione a mente di detto articolo.

9° Sempre quando un disertore si costituisca o venga arrestato, il comandante del corpo, a cui esso appartiene, deve tosto darne notizia al prefetto o sotto prefetto, al quale mandò la notificazione di diserzione, per l'occorrente radiazione dal registro dei disertori.

10° Quando un militare in distaccamento si assenta illecitamente, il comandante del distaccamento ne deve riferire al comandante del corpo, per la relativa dichiarazione e denuncia e notificazione di diserzione, tosto spirato il tempo che ai termini del Codice penale per l'esercito la diserzione è incorsa di pieno diritto, ed anche prima, quando l'assenza avvenga in circostanze che possano far presumere il proposito di disertare.

11° Indipendentemente dalle prescrizioni contenute nei numeri precedenti, tuttavolta che un militare si assenta senza licenza dal corpo o distaccamento a cui è effettivo od aggregato, il comandante del corpo o distaccamento, sempre quando lo ravvisi conveniente, ne può informare il comandante locale dei carabinieri reali richiedendolo di far fare le opportune ricerche per vedere di trovare l'assente e ricondurlo in quartiere anco prima che incorra nel reato di diserzione.

Così pure quando un militare indugia il suo ritorno da licenza od il suo arrivo per nuova destinazione, è conveniente che il comandante del corpo o distaccamento, prima di dichiararlo disertore a mente del N. 3, chieda informazioni e faccia indagini per conoscere il motivo del ritardo ed evitare così, se possibile, che l'indugiatore incorra nel reato di diserzione.

12° Per le diserzioni incorse di pieno diritto da militari che dal congedo illimitato siano chiamati sotto le armi per

mobilitazione, si osserveranno le disposizioni di cui al Capo XXI della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ed ai §§ 1014, 1015 e 1016 del regolamento sul reclutamento senza pregiudizio degli effetti penali come è accennato al numero 3.

13° Le sentenze che verranno emesse dai tribunali militari per diserzioni, anche se contumaciali, debbono essere trasmesse dai comandanti di corpo al Ministero a corredo dell'elenco speciale mensile Mod. n. 62, di cui al § 323 della Istruzione per le matricole.

14° Ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente *Atto* s'intende abrogata.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **119**. — RECLUTAMENTO. — **Schiarimenti circa l'applicazione della legge 28 giugno 1891 N. 316**. — 9 giugno.

1. La proroga dell'obbligo di servizio, stata stabilita per talune classi di leva dall'art. 1 della legge 28 giugno 1891 N. 316, ebbe per unico iscopo l'aumento della forza disponibile in tempo di guerra; essa pertanto si riferisce esclusivamente ai militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato, e non può quindi produrre l'effetto di trattenere od obbligare i militari stessi al servizio sotto le armi in tempo di pace oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età, ultimo limite stabilito dall'art. 1° della legge organica sul reclutamento.

2. I cittadini nati negli anni 1852-53-54-55-56-57 che sieno arruolati in 1ª categoria quali renitenti od omessi dopo il 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto 39 anni di età, saranno quindi ascritti alla rispettiva classe di nascita ma lasciati in congedo illimitato per seguirne le sorti.

Quelli che per ragione del numero avuto in sorte dovessero essere o fossero stati arruolati in 2ª categoria, saranno ascritti alla classe del proprio anno di nascita.

3. I disertori nati negli anni suindicati, i quali sieno arrestati o si presentino spontanei dopo il 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto il 39° anno di età, non avranno più alcun obbligo di servizio alle armi in tempo di pace, ma saranno considerati come militari in congedo illimitato ascrivendoli alla classe di nascita, salvo beninteso il procedimento penale pel reato di diserzione.

4. Qualora si trovi sotto le armi taluno dei militari di cui ai precedenti numeri 2 e 3, e che risulti nato nel 1852, sarà subito avviato in congedo illimitato, ascrivendolo alla classe alla quale appartiene per nascita, salvo il disposto dal § 952 del regolamento sul reclutamento.

5. I militari di cui ai numeri 2 e 3 nati in anni posteriori al 1852, che si trovassero sotto le armi, saranno congedati, ascrivendoli alla rispettiva classe di nascita, dopo di aver compiuta la loro ferma, ma ad ogni modo non potranno essere trattenuti alle armi oltre il 31 dicembre dell'anno in cui verranno a compiere il 39° di età, salvo anche per essi il disposto dal § 952 del regolamento sul reclutamento.

6. I comandanti dei distretti militari, ai quali pervenga notizia dai Consigli di leva, mercè l'invio del mod. n. 15 del regolamento sul reclutamento, del seguito arruolamento in 1ª categoria di renitenti od omessi nati nel 1852, provvederanno perchè sia subito compilato il foglio di congedo illimitato, mod. 34, e fatto recapitare all'interessato a mezzo del rispettivo sindaco.

I comandanti stessi provvederanno nel modo predetto pei renitenti e gli omessi nati negli anni 1853-54-55-56-57 che venissero in seguito arruolati in 1ª categoria posteriormente al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **130** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio delle linee ferroviarie *Velletri-Terracina*, *Cuneo-Saluzzo* e dei tronchi *Ciampino-Segni* e *Oliveri-Patti*. Cambiamento di nome della stazione di *Valmontone*.** — 10 giugno.

Si rende noto che vennero aperti all'esercizio le linee ed i tronchi ferroviari seguenti:

Linea *Velletri-Terracina*.

Comprende le stazioni di Cori, Sermoneta-Norma-Bassiano, Sezze Romano, Piperno, Sonnino e Terracina, abilitate a tutti indistintamente i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano, nonchè quelle di Giulianello Roccamassima e Cisterna, ammesse al trasporto dei viaggiatori, bagagli, merci a grande

velocità in dettaglio, limitatamente ai colli non eccedenti i kg. 50 per spedizione e delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria per le sole spedizioni a vagone completo. Sulla stessa linea trovasi anche la stazione di Frasso, abilitata al trasporto dei viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, limitatamente ai colli non eccedenti i 50 kg. per spedizione, e la fermata di Ninfa ammessa al solo servizio viaggiatori da e per le stazioni della linea medesima.

Le distanze fra stazione e stazione della linea *Velletri-Terracina* sono indicate nella seguente tabella:

Velletri									
11	Giulianello Roccamassima								
17	7	Cori							
19	9	3	Cisterna						
28	18	12	10	Ninfa					
31	21	15	12	3	Sermoneta Norma Bassiano				
42	32	26	23	14	11	Sezze			
56	45	39	37	28	25	14	Piperno		
61	51	45	43	34	31	20	6	Sonnino	
69	59	53	50	41	39	28	14	8	Frasso
80	69	63	61	52	49	38	24	19	11	Terracina

Linea *Cuneo-Saluzzo.*

Fanno parte di questa linea le stazioni di Busca, Villafalletto, Costigliole-Saluzzo e Verzuolo, abilitate a tutti indistintamente i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano, e quella di S. Benigno al Grana, la quale è ammessa al trasporto dei viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità limitatamente ai colli non eccedenti i 50 kg. per spedizione. Sulla stessa linea vi sono inoltre le fermate di Tarantasca e Manta, abilitate al servizio di viaggiatori e bagagli in servizio interno e cumulativo italiano.

La distanza fra l'una e l'altra stazione della linea *Cuneo-Saluzzo*, risultano dalla seguente tabella:

Cuneo							
8	S. Benigno al Grana						
10	3	Tarantasca					
16	9	6	Busca				
21	14	11	5	Villafalletto			
25	17	15	9	4	Costigliole-Saluzzo		
28	21	18	12	8	4	Verzuolo	
30	23	20	14	9	6	2	Manta
35	28	25	19	15	11	8	6	Saluzzo

Tronco *Ciampino-Segni*.

È complemento della linea Roma-Palestrina-Segni e comprende le stazioni di Monte Compatri-Colonna, Zagarolo, Palestrina e Valmontone, abilitate a tutti indistintamente i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano, nonchè la fermata di Labico, abilitata, con restrizioni, al solo servizio viaggiatori.

Detto tratto sostituisce quello di Ciampino-Velletri-Segni, per cui vien fatto soltanto servizio locale.

Le distanze fra le stazioni della linea *Roma-Segni* risultano dalla tabella poliometrica che segue:

Roma Termini							
14	Ciampino						
26	12	Monte Compatri-Colonna					
35	21	10	Zagarolo				
37	24	12	3	Palestrina			
43	29	17	8	6	Labico		
46	32	20	11	9	4	Valmontone	
54	40	28	19	17	12	9	Segni-Paliano

Coll'apertura della linea Roma-Palestrina-Segni vengono diminuiti i prezzi di tutti i biglietti comprendenti il percorso Ciampino-Segni, in ragione della minore distanza.

Tronco *Oliveri-Patti.*

Fa parte della linea Messina-Patti-Cerda e comprende la sola stazione di Patti, abilitata per ora al solo servizio viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità in colli non eccedenti il peso di 50 chilogrammi.

La distanza fra le stazioni di Oliveri e quella di Patti è di chilometri 9.

Si rende noto inoltre che la stazione di *Valmontone* della linea Roma-Velletri-Segni, viene denominata *Artena-Valmontone* per distinguerla da quella di Valmontone della nuova linea Roma-Palestrina-Segni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **121**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Obbligo reciproco del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale dell'associazione della Croce Rossa Italiana, equiparato a grado militare mobilitato per servizio.** — 11 giugno.

L'associazione della Croce Rossa, eretta in corpo morale con R. decreto 7 febbraio 1884, si propone il filantropico intento di dedicare l'opera sua al soccorso dei feriti in tempo di guerra e l'azione sua nonchè le relazioni col R. esercito di terra e l'armata di mare sono determinate dal regolamento approvato con decreto ministeriale in data 7 aprile 1888 al quale va annessa una tabella organica di equiparamento a grado militare del personale sia direttivo che di assistenza.

L'associazione però provvede sin dal tempo di pace a preparare il funzionamento dei suoi servizi, ed istruire il suo personale con parziali mobilitazioni dei suoi stabilimenti a scopo di esercitazioni ed in tali circostanze il personale stesso veste l'uniforme (il cui figurino sarà comunicato ai corpi del R. esercito) approvata col regolamento sopra ricordato, ed è vincolato dalle disposizioni disciplinari contenute nel regolamento speciale emanato dalla presidenza in data 10 aprile del corrente anno, fra le quali è compreso l'obbligo

del saluto verso i superiori in grado del R. esercito e della R. marina.

Riconoscendo la convenienza morale di concedere a tale riguardo il trattamento di reciprocanza, e nella considerazione che simile provvedimento non potrà a meno che sempre meglio cementare le relazioni fra il R. esercito e la benemerita associazione, in seguito ad accordi presi colla presidenza della società, rimane d' ora innanzi stabilito l' obbligo reciproco del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale direttivo e di assistenza della Croce Rossa Italiana allorquando questo trovisi regolarmente mobilitato per servizio e ne rivesta la divisa.

Sono pertanto applicabili anche al personale della Croce Rossa Italiana le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento di disciplina militare, avvertendo che l' equiparazione di grado è quella segnata nella seguente tabella.

In caso di contravvenzione alle presenti disposizioni, il superiore che non ricevesse il saluto non deve fare direttamente osservazioni o rimarchi all' inferiore, ma è suo stretto dovere di informarne i propri superiori diretti.

Queste disposizioni avranno vigore a datare dal 16 corrente mese di giugno.

I comandanti di presidio ed i presidenti dei sottocomitati della Croce Rossa sono responsabili del loro stretto adempimento, e potranno perciò mettersi, occorrendo, in diretta comunicazione di ufficio.

Il Ministro — Pelloux.

TABELLA *organica di equiparamento del personale mobilitato della Croce Rossa a grado militare*

CARICA O QUALITÀ	Grado militare a cui è equiparato	Annotazioni
Delegato generale		
Commissario delegato presso le armate.	Colonnello	
Ispettore medico		
Ispettore amministrativo di 1ª classe.	Tenente colonnello	
Ispettore amministrativo di 2ª classe.		
Medico direttore di ospedale .	Maggiore	
Direttore di treno-ospedale . .		
Ispettore farmacista		
Medico-capo di treno ospedale.		
Medico capo riparto		
Commissario amministrativo di 1ª classe	Capitano	
Contabile revisore		
Medico assistente di 1ª classe .		
Commissario amministrativo di 2ª classe.	Tenente	
Contabile di 1ª classe		
Farmacista di 1ª classe . . .		
Medico assistente di 2ª classe.		
Commissario amministrativo di 3ª classe.	Sottotenente	
Contabile di 2ª classe		
Farmacista di 2ª classe . . .		
Assistente amministrativo . . .	Maresciallo d'allogg.	
Capo sorvegliante di 1ª classe.	Furiere maggiore	
Capo sorvegliante di 2ª classe.	Furiere	
Sorvegliante di 1ª classe . .	Caporale maggiore	
Sorvegliante di 2ª classe. . .	Caporale	
Infermiere	Soldato	

N. **122.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per la fanteria.** — 11 giugno.

Questo Ministero avverte che nella Istruzione sul tiro per la fanteria, specchio N. 2, lezione 9ª, per errore di stampa venne fissata la distanza a metri 350, mentre invece dev'essere corretta nella distanza di metri 250.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **123.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale d'artiglieria in Bardonecchia.** — 11 giugno.

È stabilito, a datare dal 1° luglio 1892, un comando locale d'artiglieria in Bardonecchia, alla dipendenza della direzione territoriale di Torino.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

154.

Età dei quadrupedi del R. esercito. — A rendere uniformi nei vari corpi di cavalleria i criteri che servono di guida nella determinazione dell'età dei cavalli, questo Ministero prescrive che gli anni per il computo della età, debbono decorrere sempre d'ora innanzi dal 1° maggio.

A questa regola si atterranno anche i depositi di allevamento cavalli, per stabilire l'età degli animali bovini e dei puledri che hanno in consegna (*Div. cavalleria*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 25ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 giugno.

MARZO 31. — R. Decreto N. 255 relativo all'affrancazione dalle servitù militari dei terreni adiacenti alla polveriera di Vigna Pia, *pag.* 343.
MAGGIO 1º — R. Decreto N. 256 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Adige, *pag.* 344.
GIUGNO 15. — Denominazione di opere di fortificazione, *pag.* 345.
» 16. — Variazioni relative agl'inscritti arruolati con la classe 1872 quali rivedibili delle classi 1870 e 1871, *pag.* 345.
» 16. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 345.

Atto N. **124**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 255 relativo alla affrancazione dalle servitù militari dei terreni adiacenti alla polveriera di Vigna Pia**. — 31 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 26 luglio 1888 N. 5627 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti alla già polveriera di Vigna Pia presso Roma, vengono affrancate dall'onere delle servitù militari imposte col precitato Nostro Decreto 26 luglio 1888 per la polveriera stessa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **125**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 256 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Adige**. — 1° maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il Regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione di Val d'Adige, denominate: forti S. Marco, Rivoli, Ceraino, Monte e Chiusa, tagliata d'Incanal e batterie Alta d'Incanal e Bassa di Rivoli, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge succitata dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **126.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Denominazione di opere di fortificazione.** — 15 giugno.

La batteria eretta nella posizione di Torre diruta presso Talamone, si chiamerà d'ora innanzi *Batteria di Talamone* dal nome del paese vicino. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **127.** — MATRICOLA. — **Variazioni relative agl'inscritti arruolati con la classe 1852 quali rivedibili delle classi 1870 e 1871.** — 16 giugno.

Per effetto dell'art. 2 della legge 10 aprile 1892, N. 171, gli inscritti arruolati nella 1ª categoria della leva in corso sulla classe dei nati nel 1872, i quali risultino rimandati da leve precedenti come rivedibili a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, dovranno assumere, a seconda dei casi, la ferma di uno o di due anni.

Ravvisandosi opportuno che sulla matricola dei suddetti individui sia fatta risultare la durata della ferma a cui ciascuno di essi è obbligato, questo Ministero determina che dopo la variazione d'arruolamento prescritta al N. 12 della Tabella II annessa all'Istruzione per le matricole, s'inscriva l'una o l'altra delle formule seguenti:

Ascritto alla ferma di un anno (Legge 10 aprile 1892). — *Pei rivedibili nati nel 1870, rimandati alla leva sulla classe 1871 e poscia a quella sulla classe 1872 nella quale furono arruolati di 1ª categoria.*

Ascritto alla ferma di due anni (Legge 10 aprile 1892). — *Pei rivedibili nati nel 1871 e rimandati alla leva sulla classe 1872 nella quale furono arruolati di 1ª categoria.*

Il Ministro — PELLOUX.

N. **128.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.** — 16 giugno.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (8° fascicolo), ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall' *Atto* N. 233 del *Giornale militare*, parte 1ª, 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all' ufficio di amministrazione di personali militari vari a norma del § 1526 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 85; quello dei foglietti è di centesimi 80.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 giugno.

APRILE 10. — R. Decreto N. 257 per l'affrancazione dalle servitù militari delle proprietà fondiarie di riva destra d'Adige presso Legnago, *pag.* 347.

GIUGNO 9. — R. Decreto che modifica il regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli, *pag.* 348.

» 18. — Compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari, *pag.* 349.

» 19. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 350.

» 21. — Amministrazione e contabilità dei mobili, arredi e suppellettili degli uffici e degli alloggi militari non regolati da altre norme, *pag.* 351.

———— — Decisioni di massima, *pag.* 366.

Atto N. **129**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 257 per l'affrancazione dalle servitù militari delle proprietà fondiarie di riva destra d'Adige presso Legnago.** — 10 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge su citata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti alle già demolite opere di fortificazioni di riva destra d'Adige, presso Legnago, vengono affrancate dall'onere delle servitù militari.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **130**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto che modifica il regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli**. — 9 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 11 novembre 1870 con cui vennero istituiti i depositi d'allevamento cavalli di Grosseto e di Persano;

Visto il R. Decreto 18 febbraio 1883 col quale venne istituito il deposito di allevamento cavalli di Scordia;

Visto il R. Decreto 29 novembre 1883 col quale venne istituito il deposito d'allevamento cavalli di Bultei;

Visto il R. Decreto 4 aprile 1886 col quale il predetto deposito d'allevamento di Bultei venne trasferito in Bonorva;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che approva un nuovo regolamento sulle indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 10 aprile 1881 col quale veniva approvato il regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al citato Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi di allevamento cavalli annesse al presente Decreto, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Le modificazioni al detto Regolamento andranno in vigore col 16 giugno 1892.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, il 9 giugno 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

MODIFICAZIONE *al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi di allevamento cavalli, approvato con R. Decreto 10 aprile 1881.*

Al § 95, sostituire il seguente:

§ 95. — Stante le sfavorevoli condizioni di clima in cui trovansi i depositi di allevamento cavalli di Grosseto, Persano, Scordia e Bonorva, sarà corrisposto al personale avventizio, durante i mesi in cui predomina la malaria, e cioè dal 16 giugno al 15 settembre, uno speciale soprassoldo estivo nella misura seguente:

All'agente di campagna L. 50 mensili.

Al sotto-agente di campagna L. 45 mensili.

Al rimanente personale avventizio L. 30 mensili.

Roma, li 9 giugno 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **131.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari.** — 18 giugno.

In relazione all'*Atto* N. 3 del 1889 circa la dipendenza degli ufficiali in congedo, ed a parziale modificazione dell'*Atto* 171

del 1891 intorno alla compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali, questo Ministero avverte che, d'ora in poi, invece dei comandi di divisione, saranno i comandi di corpo d'armata che dovranno trasmettere al Ministero della guerra (Segretariato generale) il ruolino nominativo (mod. N. 84 del catalogo) che deve comprendere i maggiori generali in posizione di servizio ausiliario o di riserva, nonchè gli elenchi di variazioni ad essi relativi per cambi di residenza.

In questo senso perciò si devono intendere modificati il comma *a*) dei N^i 3 e 4 ed il secondo capoverso del N. 8 dell'*Atto* succitato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **132**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito**. — 19 giugno.

Nell'intendimento che abbiano effetto più sollecito le rassegne di rimando dei volontari ordinari o di un anno, i quali per età non abbiano ancora concorso alla leva, non che le rassegne di rimando degli allievi sergenti e degli allievi ufficiali, compresi, fra questi ultimi, gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, ho determinato che nei detti casi, i comandanti di divisione pronuncino la loro decisione, senza riferirne prima al Ministero, come ora è stabilito.

A tal'effetto:

1° Il § 493 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito è abolito.

2° Al § 492 dell'istruzione suddetta è sostituito il seguente:

« § 492. — Qualora i comandanti di divisione debbano « decidere per il licenziamento da sotto le armi di un volon- « tario ordinario o di un anno, stato riconosciuto inabile, e « che non abbia ancora per ragione di età concorso alla « leva, avvertiranno come esso non debba essere congedato « in modo assoluto, ma soltanto prosciolto dal servizio mi- « litare e provvisto della dichiarazione di cui al § 732 del « regolamento, dalla quale consti dell'obbligo che ha di sod- « disfare alla leva con la propria classe.

« Negli altri casi di rassegne relative a volontari ordinari « o di un anno, i quali abbiano già concorso alla leva, i co- « mandanti di divisione dovranno invece trasmettere gli atti « relativi al Ministero per le sue decisioni. »

In questa occasione ho determinato altresì che al § 506 della suddetta istruzione complementare, quale fu modificato dall'*Atto* n. 91 del 21 maggio 1891, sia sostituito il seguente:

« § 506. — Qualora in seguito a rassegna di rimando, « un sottufficiale, caporale o soldato sia proposto per la li- « cenza di convalescenza di un anno, ed il comandante della « divisione militare ritenga che concorrano gli estremi per « tale decisione, dovrà invece nei casi sottoindicati essere « concessa la licenza fino all'invio in congedo illimitato della « rispettiva classe:

« *a*) se militare con ferma di anni cinque, quando conti « oltre tre anni di servizio alle armi;

« *b*) se militare con ferma di anni quattro, quando « conti oltre due anni di servizio alle armi;

« *c*) se militare con ferma di anni tre, quando conti « oltre un anno di servizio alle armi;

« *d*) se militare con ferma di anni due, quando conti « oltre otto mesi di servizio alle armi.

« Qualora, in seguito a rassegna di rimando, un sottuffi- « ciale, caporale o soldato debba essere inviato in licenza « di convalescenza minore di un anno, od anche in licenza « di un anno perchè non si trova in condizione di essere « mandato in licenza in attesa del congedo illimitato, e di- « chiari di non avere i mezzi necessari di sussistenza per « mantenersi durante la licenza, il comandande del corpo al « quale esso appartiene (od il direttore dell'ospedale che lo « avrà proposto per la rassegna) ne informerà il comandante « della divisione, e questi a sua volta, ne riferirà al Mini- « stero, trasmettendo i documenti della rassegna.

« Il Ministero poi, sentito il parere dell'ispettorato di sa- « nità militare, ed a seconda delle circostanze speciali del « militare, ne ordinerà l'aggregazione al corpo dei veterani, « o disporrà che sia ricoverato in un deposito di convale- « scenza. » *Il Ministro* — PELLOUX.

N **133**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione e contabilità dei mobili, arredi e suppellettili degli uffici e degli alloggi militari non regolati da altre norme**. — 21 giugno.

1. Il provvedere all'amministrazione dei mobili, degli arredi e delle suppellettili per gli uffici, alloggi e cappelle militari

(esclusi quelli per gli uffici dipendenti dall'artiglieria e dal genio e quelli che sono acquistati e mantenuti a carico delle masse generali), spetta al Ministero della guerra e sotto la sua dipendenza e sorveglianza alle direzioni territoriali di commissariato militare.

2. La consistenza dei mobili, arredi e suppellettili di ciascuno degli uffici e degli alloggi militari, è dimostrata mediante un registro di carico decennale conforme al modello che fa seguito al presente (N. 704 del catalogo).

Le variazioni in aumento e diminuzione del carico le quali avvengono nel corso del decennio sono dimostrate nei giornali (N. 705 del catalogo).

3. Il registro di carico ed i giornali degli aumenti e delle diminuzioni sono formati per cura delle direzioni di commissariato militare al principio del primo esercizio finanziario del decennio, e per la loro tenuta si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 71 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

4. La prima inscrizione delle robe nei registri di carico è fatta a prezzo di perizia; gli aumenti successivi a prezzo di acquisto. Non danno luogo ad alcuna inscrizione nei registri le spese per le riparazioni e per la manutenzione degli oggetti.

Le diminuzioni delle robe dal caricamento hanno luogo in base al prezzo pel quale rispettivamente figurano in esso.

5. Le prime inscrizioni, come pure gli aumenti e le diminuzioni successivi, sono dimostrati sui registri distintamente secondo la specie, la qualità ed il prezzo degli oggetti. Però le robe che per la loro natura e pel loro prezzo complessivo, o per la tenuità di esso, siano suscettibili di essere riunite, possono inscriversi sotto una medesima unità o raggrupparsi collettivamente, come ad esempio: un servizio da caffè, un servizio da thè, un servizio di posate ecc. ecc. ma specificando nella colonna *avvertenze* il numero dei pezzi dei quali si compone ciascun servizio o collezione di oggetti in base ai verbali di carico.

Per gli oggetti di metallo (argento, rame, stagno, ecc.) si deve anche indicare il peso complessivo.

6. Tutti i mobili devono essere, per quanto è possibile, contrassegnati con un cartellino, nel quale viene indicato un numero progressivo, corrispondente a quello sotto al quale sono inscritti nel registro di carico.

Il numero progressivo segnato nel registro di carico deve corrispondere al numero degli oggetti esistenti; così, ad

esempio, se al N. 30 si devono inscrivere 10 sedie imbottite, nella casella del numero progressivo si indica dal N. 30 al 39 e quindi l'oggetto che viene dopo s'inscrive col numero 40.

7. Il registro di carico ed i giornali degli aumenti e delle diminuzioni sono tenuti dai consegnatari dei mobili degli uffici e degli alloggi militari e vengono rinnovati ogni decennio.

8. Alla fine di ogni esercizio finanziario i consegnatari compilano e trasmettono alla direzione di commissariato militare due esemplari dello specchio del caricamento a valore risultante dal registro di carico e degli aumenti e delle diminuzioni avvenute durante l'esercizio (N. 706 del Catalogo).

Tali dimostrazioni sono raccolte dalle direzioni di commissariato e, dopo averne accertata la regolarità ed esattezza, trasmesse al Ministero entro il mese di luglio di ogni anno.

9. Alla fine del decennio i consegnatari stabiliscono sul registro di carico, colla scorta dei giornali, la rimanenza del caricamento al 30 giugno dell' ultimo anno finanziario, li firmano e ne trasmettono tre esemplari alla direzione di commissariato militare, uno dei quali corredato da un esemplare dei giornali degli aumenti e delle diminuzioni.

Le direzioni di commissariato militare, raccolti i registri dei mobili e i corrispondenti giornali di tutti i consegnatari, ne verificano l'esattezza ed entro il mese di luglio successivo li trasmettono, dopo vidimati, al Ministero.

10. Due esemplari del registro di carico decennale, previo il visto del capo ragioniere dell' amministrazione centrale, vengono restituiti alle direzioni di commissariato militare, le quali ne conservano uno e trasmettono l'altro al consegnatario dell'ufficio o dell'alloggio, che se ne serve per formare il nuovo registro di carico del decennio successivo.

11. Nessuna spesa per provviste o riparazioni di qualche entità di mobili, arredi e suppellettili può essere fatta, qualunque sia l'autorità che la richiede, senza averne preventivamente informato il Ministero, dal quale devono essere date le relative disposizioni, tenuto conto del fondo complessivo assegnato in bilancio per supplire ai bisogni dei vari uffici ed alloggi.

12. Le richieste di acquisti e di riparazioni devono sempre essere trasmesse dalle direzioni territoriali di commissariato, le quali hanno l'obbligo di accertare il bisogno della provvista o della riparazione e di unire alle richieste le offerte che hanno potuto procurarsi, per l'esecuzione delle forniture e dei lavori.

13. Gli acquisti e le riparazioni sono constatati da processi verbali compilati dalla direzione di commissariato da trasmettersi al Ministero in duplice esemplare coi conti dei fornitori.

La dichiarazione fuori uso di oggetti riconosciuti non più suscettibili di riparazione si fa parimente risultare con processi verbali da trasmettersi, pure in duplice esemplare, al Ministero appena compilati, per ottenere l'autorizzazione di diminuirli dal carico.

14. Il mobilio e gli altri oggetti dei quali sia stato autorizzato lo scarico, sono diminuiti pel prezzo loro attribuito nel carico e vengono poi alienati per cura delle direzioni territoriali di commissariato militare sotto l'osservanza delle norme contenute nel capo V dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, e nella vendita si deve aver cura che le robe siano cedute a giusto prezzo proporzionato al valore reale, procurandosi un certo numero di offerte.

15. I pagamenti delle provviste, delle riparazioni ecc. ecc., sono sempre fatti dal Ministero direttamente ai provveditori, con mandati sulle tesorerie provinciali, come prescrive l'articolo 313 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 4 maggio 1885 N. 3074, salvo per i piccoli acquisti e le piccole riparazioni, il cui ammontare potrà essere pagato dalle direzioni di commissariato militare.

16. Le direzioni stesse dopo eseguite e collaudate le provviste e le riparazioni trasmettono al Ministero i processi verbali di carico delle provviste e quelli di collaudo delle riparazioni, distinte per ufficio ed in doppio esemplare, non che le note dei provveditori munite della dichiarazione che le provviste e le riparazioni furono eseguite e che i prezzi furono preventivamente e verbalmente convenuti coi fornitori.

17 Delle spese incontrate per le piccole provviste e le piccole riparazioni, le direzioni di commissariato militare domandano rimborso al Ministero con apposito atto, al quale uniscono le note quietanzate dagli industriali, una delle quali munita, quando ne sia il caso, a senso della legge, della marca da bollo prescritta per la quietanza.

18. Nel caso del cambiamento del titolare di un ufficio, si fa luogo di regola al rinnovamento del registro di carico; può ommettersi la rinnovazione del registro di carico, se il subentrante nell' uso dei mobili sia disposto a rilasciare una

dichiarazione del seguente tenore, da inscriversi sulla testata del registro stesso:

Verificata la consistenza dei mobili, degli arredi e delle suppellettili dell' ufficio, risultante dal presente registro, tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni avvenute, dal 1° luglio 189... ad oggi, come dai giornali relativi, ne assumo formale consegna dal titolare cessante.

19. Pei mobili degli alloggi, invece, all' atto di ogni passaggio di consegna si chiudono il registro di carico ed i giornali, e si formano nuovi registri pel nuovo titolare.

20. Tanto il registro di carico ed i giornali della gestione del titolare cessante quanto il registro di carico del nuovo titolare sono trasmessi al Ministero per la sua approvazione.

21. I comandanti di corpo d' armata e di divisione hanno facoltà di far prendere in consegna i mobili dei loro uffici dal rispettivo capo di stato maggiore, però sotto l' esclusiva loro responsabilità. Sempre sotto la loro responsabilità personale, i comandanti di corpo d' armata e di divisione hanno pure la facoltà di commettere le formalità della ricognizione e della consegna dei mobili dei loro alloggi e le altre successive operazioni ad un ufficiale del rispettivo comando o ad un' altra persona di loro fiducia, designandola alla direzione di commissariato militare.

22. Le bandiere da fortezza sono inscritte sul registro del mobilio degli uffici dei comandi delle divisioni militari, distintamente però dalla bandiera dell' ufficio, e vengono date in semplice consegna ai rispettivi comandanti dei forti.

Le bandiere degli altri uffici sono comprese sul registro del mobilio di ciascun ufficio.

23. Per gli uffici posti in presidii ove non ha sede ufficio di commissariato, i titolari fanno pervenire le proposte di acquisti e riparazioni di mobili al comandante del presidio, il quale le trasmette in una alle offerte dei fornitori che si sarà procurate, alla direzione di commissariato militare che le manda al Ministero per le sue determinazioni.

Avuta l' approvazione delle proposte, il comandante del presidio fa eseguire i lavori e compilare i verbali di collaudo degli acquisti e delle riparazioni unendo ai medesimi i conti dei fornitori muniti della dichiarazione che il prezzo fu preventivamente e verbalmente convenuto.

Tanto i verbali di collaudo come le proposte per dichiarazioni fuori uso di mobili ed i relativi verbali sono trasmessi dal comandante del presidio al Ministero, per mezzo della direzione di commissariato.

Disposizione transitoria.

Le prescrizioni contenute in questo *Atto* andranno in vigore con l'esercizio finanziario 1892-93, epperciò il 1° luglio prossimo verranno formati i registri di carico per caduno degli uffici e degli alloggi compresi nella rispettiva circoscrizione e trasmessi per mezzo della direzione territoriale di commissariato militare al Ministero in tre esemplari, due dei quali verranno restituiti muniti del visto del capo-ragioniere dell'amministrazione centrale.

La durata dei primi registri di carico sarà eccezionalmente limitata a soli otto anni.

Il Ministro — PELLOUX.

. . . . . CORPO D'ARMATA

(1) . . . . . .

DECENNIO 189...-9...

REGISTRO *di carico dei mobili, arredi e suppellettili di proprietà dello Stato*

Questo registro contenente fogli N. (2). . . . . venne dal sottoscritto numerato e contrassegnato su ciascun foglio.

A . . . . . *addì* *189*

Il . . . . . **Commissario**

AVVERTENZE

§ 1. L'allestimento del registro è fatto al principio dell'esercizio finanziario del decennio o dell'assunzione del carico d'ogni consegnatario, riportando nella colonna 5 la rimanenza del fondo risultante alla chiusura della gestione precedente.

Gli oggetti saranno inscritti per la prima volta per ordine di categoria e di numero categorico, dando loro un numero progressivo che rimarrà costante anche nei decenni successivi. Gli oggetti acquistati in luogo di altri dichiarati fuori uso prenderanno nel nuovo registro il numero progressivo di questi ultimi. Gli oggetti acquistati in aumento di dotazione dopo l'impianto del registro e quelli non compresi sul modello d'inventario saranno inscritti in seguito.

§ 2. Gli aumenti e le diminuzioni saranno registrati al termine di ogni decennio o di ogni gestione colla scorta dei correlativi giornali.

§ 3. Al termine del decennio o della gestione, viene stabilita la rimanenza del carico alla colonna 9 che sarà riportata sul nuovo registro di carico del decennio o della gestione successiva.

§ 4. Chiusa la gestione saranno trasmessi al Ministero 3 esemplari del registro di carico vidimati e verificati dalla direzione di commissariato, per l'approvazione necessaria, corredati di una copia dei giornali degli aumenti e delle diminuzioni.

(1) Ufficio od alloggio militare del — (2) In tutte lettere.

N. progressivo	Categoria	N. d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Carico al ... 48 ...		Aumenti avvenuti dal ... al ... (1)	
				Quantità	Valore	Quantità	Valore
1	2	3	4	5		6	

(1) Nel decennio o nel tempo tra l'uno e l'altro inventario.

Totale del carico e degli aumenti		Diminuzioni avvenute dal . . . al . . . (1)		Carico alla chiusura della gestione		ANNOTAZIONI
Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore del carico	
7		8		9		10

DIMOSTRAZIONE *delle variazioni avvenute nel valore dei mobili in ciascuno degli esercizi finanziari del decennio, ovvero alla data del cambiamento dei titolari.*

ESERCIZIO FINANZIARIO o data del cambio di consegnatario	Variazioni al caricamento		Annotazioni
	aumenti	diminuzioni	
Al . . . . . era il caricamento			
Variazioni avvenute nell'esercizio finanziario 189...-9... (1)			
Totale . . .			
Deduconsi le diminuzioni . .			
Rimane il caricamento al			
Variazioni come sopra 189...-9 ..			

(1) Da desumersi dai giornali degli aumenti e delle diminuzioni.

. . . . . CORPO D'ARMATA

(1) . . . . . .

DECENNIO 189...-9...

GIORNALE de (2) . . . . . avvenut . . . . . nel mobilio, arredi e suppellettili del suddetto (3) . . . dal . . . al . . . (4)

AVVERTENZE

§ 1. Gli aumenti e le diminuzioni sono registrate in due distinti giornali, uno per gli aumenti e l'altro per le diminuzioni all'atto degli acquisti o della compilazione dei processi verbali di scarico.

§ 2. L'inscrizione degli oggetti sarà fatta secondo l'ordine con cui succedono gli aumenti. Per facilitare le registrazioni e le ricerche, i mobili, gli arredi e le suppellettili saranno possibilmente trascritti per ordine di categoria.

§ 3. Alla fine del decennio o della gestione si fa il totale delle quantità aumentate o diminuite di ciascuna specie di oggetti e se ne dimostra il valore sul registro di carico al prezzo di acquisto per gli aumenti ed a quello descritto nel registro stesso per le diminuzioni.

Stabilito poi, al termine delle scritture, il valore complessivo degli aumenti e delle diminuzioni, i giornali sono chiusi e firmati dal consegnatario col visto della direzione di commissariato.

§ 4. Alla fine di ogni esercizio finanziario, si fa il totale della colonna 36 del valore degli acquisti e delle diminuzioni per servir di base nel compilare la dimostrazione modello N.° 706 del catalogo.

(1) Ufficio od alloggio militare del . . . . . — (2) degli aumenti e delle diminuzioni. — (3) Ufficio od alloggio. — (4) Nel decennio o nel tempo tra l'uno e l'altro inventario.

N. progressivo dei movimenti	Designazione delle richieste o dei verbali: Data dei movimenti	Designazione delle richieste o dei verbali: Ragione sommaria del movimento	Designazione degli oggetti: Nomenclatura	Designazione degli oggetti: N. d'ordine categorico	Designazione degli oggetti: Categoria	QUANTITA' DEGLI OGGETTI (INCR											
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

NSCRITTI IN CIASCUNA RICHIESTA O VERBALE																			Importo degli oggetti	Totale importo per ogni esercizio finanziario
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

. . . . . CORPO D'ARMATA

(1) . . . . . .

SPECCHIO *della consistenza e degli aumenti e diminuzioni accertati nel valore dei mobili, arredi e suppellettili del suddetto* (1) . . . . . *alla chiusura dell'esercizio finanziario 189. . .-9. . .*

ESERCIZIO FINANZIARIO	Variazioni avvenute		NOTE
	in aumento	in diminuzione	
Al 1° luglio 189...-9... era il carico . . . . . L.			
Variazioni avvenute nell'esercizio 189..-9.. come dalla dimostrazione inserta nella pagina seguente. . . . . »			
Totale . . L.			
Deduconsi le diminuzioni »			A 189
Resta il carico al . . L.			*Il Consegnatario*

V° alla direzione di commissariato

IL . . . . . DIRETTORE

(1) Ufficio od alloggio.

DIMOSTRAZIONE *degli aumenti e delle diminuzioni avvenute durante l'esercizio finanziario 189...-9... sulla consistenza del mobilio in carico al*

. . . . . .

Aumenti (1)

Per . . . . . L.

» . . . . . »

» . . . . . »

Totale . . . L.

Diminuzioni (1)

Per . . . . . L.

» . . . . . »

» . . . . . »

Totale . . . L.

---

(1) Ripartiti nei titoli specificati dal § 597 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi per quanto siano applicabili al mobilio.

DECISIONI DI MASSIMA

155.

Oggetti di divisa speciale per gli aggregati. — Facendo seguito alla *Decisione* 148 del 1891, si avverte che nel N. 13 dell'*Atto* 201-1889 (modificato dall'*Atto* 16-1891), colla dizione di « oggetti di divisa speciale », si intese di alludere soltanto a quegli oggetti di corredo di cui i distretti non sono provvisti.

Epperò, per la somministrazione agli aggregati dei capi di vestiario, non in uso nei corpi di aggregazione, questi, quando non si tratti degli oradetti oggetti e vi sia maggior convenienza per le spese di spedizione, potranno anche rivolgersi al distretto più vicino, anzi che al corpo cui gli uomini sono effettivi (*Div. assegni*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

BIBL... ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 27ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 luglio.

GIUGNO 26. — Truppe di sanità per la Sardegna, *pag.* 367.
» 30. — Istruzione sulle manovre dei pontieri, *pag.* 368.
» 30. — Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Giuncarico, *pag.* 369.
———— — Decisioni di massima, *pag.* 370.

Atto N. **134.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Truppe di sanità per la Sardegna**. — 26 giugno.

Per la completa applicazione del R. Decreto 10 dicembre 1891 (*Atto* 234), col quale l'ospedale militare di Cagliari venne costituito in ospedale militare principale, il Ministero determina quanto segue:

1° Il quadro organico dell'ospedale militare di Cagliari è composto come segue:

Maggiori medici	1
Capitani medici	1
Tenenti o sottotenenti medici	2
Totale ufficiali medici	4
Capitani contabili	1
Tenenti o sottotenenti contabili	2
Totale ufficiali contabili	3
Farmacisti (di cui uno all'infermeria presidiaria di Sassari)	3
Scrivani locali	2
Sottufficiali (furieri o sergenti)	2
Caporali aiutanti di sanità	2
Caporali infermieri	2
Caporali portaferiti	2
Soldati aiutanti di sanità	4
Soldati infermieri	9
Soldati portaferiti	24
Totale truppa di sanità	45

2° Oltre gli ufficiali ed impiegati i quali sono già, dal 1° gennaio 1892, effettivi all'ospedale, questo prenderà in forza, dal 1° luglio prossimo, anche gli uomini di truppa as-

segnati allo stabilimento ed ora appartenenti alla 9ª compagnia di sanità.

Conseguentemente l'organico di questa compagnia si intenderà diminuito di eguale numero di sottufficiali, caporali e soldati.

3° Gli uomini di truppa dell'ospedale militare di Cagliari costituiranno, sia per gli effetti amministrativi e matricolari, sia per ogni altro effetto, una distinta unità organica, che sarà denominata: *Plotone di sanità autonomo della Sardegna.*

Al plotone autonomo sono applicabili le stesse disposizioni in vigore presso gli ospedali principali di corpo d'armata per le compagnie di sanità, come se si trattasse di una vera e propria compagnia.

4° Per il reclutamento del plotone di sanità della Sardegna, il Ministero indicherà in ogni leva, a senso del § 108 dell'Istruzione complementare, in quale misura e da quali distretti debbano farsi le assegnazioni; e gli inscritti assegnati al plotone verranno dai distretti avviati direttamente all'ospedale di Cagliari.

5° Col 1° luglio l'ospedale militare di Cagliari prenderà pure in forza il personale delle compagnie di sanità della milizia speciale e della milizia territoriale della Sardegna (ufficiali e uomini di truppa) ora tenuto in forza dai distretti dell'isola, e assumerà in carico le correlative dotazioni d'equipaggiamento generale e di cancelleria.

Epperò, nei successivi congedamenti di classi, gli uomini delle compagnie di sanità effettivi ad altri ospedali, che appartengano per leva ai distretti della Sardegna, saranno transitati all'ospedale militare di Cagliari.

Così pure, in caso di richiami alle armi per istruzione o per mobilitazione, i distretti di Cagliari e Sassari invieranno i richiamati, completamente arredati, al detto ospedale secondo le norme stabilite pei distretti del continente rispetto agli uomini degli altri ospedali.

Il Ministro — Pelloux.

N **135**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle manopere dei pontieri**. — 30 giugno.

È pubblicato il titolo 1° della istruzione suddetta, la quale costituisce il volume XI della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati, si provvederanno del numero di esemplari dell' istruzione medesima per ciascuno indicati.

Comando del corpo di stato maggiore	N. 3
Ispettore generale ed ispettori del genio . . .	» 3
Comandi di corpo d' armata, di divisione militare, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio	» 1
Comandi di reggimento del genio	» 3
Comandi di brigata del genio	» 1
Compagnie zappatori, ferrovieri, telegrafisti e specialisti	» 1
Compagnie pontieri	» 8
Compagnie lagunari	» 5
Deposito dei reggimenti del genio	» 2
Plotoni d' istruzione del 1°, 2° e 3° reggimento .	» 5
Plotone d' istruzione del 4° reggimento	» 20
Scuola d' applicazione d' artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali	» 5

Questi esemplari unitamente a quelli occorrenti per gli ufficiali che desiderassero di farne l' acquisto a conto proprio, dovranno essere richiesti all' ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del regolamento d' amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare del titolo 1° (testo e tavole) è di cent. 70.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **138** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all' esercizio della stazione ferroviaria di Giuncarico.** — 30 giugno.

Si rende noto alle autorità che fu aperta all'esercizio la stazione di Giuncarico, posta fra le stazioni di Gavorrano e Montepescali, della linea Pisa-Roma, e venne abilitata al trasporto in servizio interno e cumulativo italiano, dei viaggiatori, bagagli, e delle merci a grande velocità limitatamente ai colli non eccedenti i 50 chilogrammi.

La distanza fra Giuncarico e la stazione di Gavorrano è di km. 7; fra Giuncarico e quella di Montepescali km. 8.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

156.

Liquidazione delle contabilità del casermaggio. — A soluzione di alcuni dubbi, il Ministero dichiara che il § 1810 del Regolamento d'amministrazione va ora interpretato nel senso che per la liquidazione delle contabilità del casermaggio sono applicabili, per le somministrazioni a carico del bilancio e in quanto l'analogia lo comporta, le disposizioni dell'art. 195 dello stesso Regolamento quali vennero modificate dall'*Atto* 39-1892, ma colla differenza che le contabilità dovranno dalle direzioni di commissariato essere trasmesse all'ufficio di revisione corredate anche dei relativi buoni rimessi dalle imprese (*Div. Vestiario e Casermaggio*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

ROMA VITTORIO EM. III

DISPENSA 28ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 luglio.

GIUGNO 30. — Legge 30 giugno 1892, N. 316 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 e 1893-94, *pag.* 371.

LUGLIO 3. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali, *pag.* 372.

» 5. — Assegnazione e provvista delle lenti per i militari di truppa miopi, *pag.* 374.

» 5. — Modificazione all'aggiunta all'Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 376.

» 8. — Proroga delle convenzioni marittime, *pag.* 376.

» 8. — Trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e delle rispettive famiglie, *pag.* 377.

Atto N. **137**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 30 giugno 1892 N. 316 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 e 1893-94**. — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93, la spesa di L. 3,300,000, da inscriversi ai corrispondenti capitoli, come appresso:

Prosecuzione dei lavori del polverificio di Fontana Liri	L.	1,500,000
Carta generale d'Italia	»	100,000
Approvvigionamenti di mobilitazione .	»	600,000
Artiglieria di gran potenza	»	300,000
Armamento delle fortificazioni . . .	»	800,000
Totale . . .	L.	3,300,000

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 134, pag. 367. — Il capoverso 1° *dev'essere* modificato come segue:

1° Il quadro organico dell'ospedale militare di Cagliari, oltre del tenente colonnello medico direttore, è composto come segue: ecc.

Art. 2.

Dai residui disponibili al capitolo 61 della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1891 92: « Diga attraverso il golfo della Spezia », sarà diminuita la somma di L. 1,600,000, la quale verrà inscritta in aumento ai residui del capitolo 57 dello stesso bilancio: « Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna ».

Art. 3.

È autorizzata l'inscrizione nella parte straordinaria del bilancio della guerra, per l'esercizio 1893-94, della somma di 1,500,000 lire per l'ultimazione del polverificio di Fontana Liri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 giugno 1892.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **138**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali.** — 3 luglio.

1. Con R. D. in data 3 luglio 1892 è stata approvata una nuova *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali* del R. esercito, in sostituzione di quella pubblicata col R. D. 2 dicembre 1883 e delle disposizioni, emanate in seguito, relative a tale materia.

In conseguenza di tale pubblicazione sono pure abrogati gli *Atti*: N. 393 della *Raccolta* del *Giornale Militare* e N. 187 del 1887.

La nuova istruzione andrà in vigore dal 1° settembre p., con la osservanza delle norme seguenti:

a) I comandi, i corpi e gli uffici per la fine del corrente mese faranno al reclusorio militare di Savona le richieste dei libretti personali per le note caratteristiche degli ufficiali e degli stampati occorrenti per la compilazione e trasmissione

delle note stesse, comprendendovi soltanto, quanto ai libretti *mod.* 102, quelli che effettivamente occorrono per il primo impianto secondo le disposizioni del successivo comma *b*).

b) Nell'anno in corso si dovranno impiantare i libretti personali per tutti gli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito permanente in attività di servizio, in disponibilità od in aspettativa, come pure per gli ufficiali superiori ed inferiori di complemento e di milizia territoriale.

c) Per gli ufficiali, che, all'atto dell'applicazione della nuova istruzione, sono nella posizione di servizio ausiliario o nella riserva non si dovrà impiantare il libretto personale (*N.* 102 del catalogo), ma per essi si dovranno invece conservare gli attuali specchi caratteristici.

Quindi per quelli degli ora detti ufficiali richiamati temporaneamente in servizio si dovranno compilare le note caratteristiche con le norme della vecchia istruzione 2 dicembre 1883.

d) In quest'anno si dovrà compilare per tutti indistintamente gli ufficiali che si trovano sotto le armi, e per quelli di complemento richiamati alle armi con la rispettiva classe, la parte prima del libretto e lo specchio caratteristico inclusovi, che corrisponde perfettamente allo specchio A, eccezione fatta, bene inteso, pei sottotenenti nuovi promossi nell'anno, pei quali siffatta compilazione, giusta il disposto dal N. 2 della Istruzione, dovrà farsi nell'anno successivo a quello della loro nomina a sottotenente.

e) Nella parte II del libretto personale delle note, pagina *punizioni*, vi si dovranno trascrivere soltanto le punizioni che fossero state inflitte all'ufficiale dal 1° gennaio 1890 in poi; di quelle subite antecedentemente non sarà fatta nessuna trascrizione.

f) Per la compilazione degli altri documenti prescritti dalla nuova Istruzione, si osserveranno le norme in essa contenute.

2. Dodici mesi dopo avvenuto l'impianto dei libretti personali e la compilazione dello specchio mod. A per ciascun ufficiale si distruggeranno tutti gli antecedenti specchi e specchietti caratteristici, rimanendo conservati per tempo indeterminato quelli esistenti presso il Ministero della guerra.

3. Della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali, i comandi, corpi, ed uffici acquisteranno il numero di copie che loro occorreranno, sia pei bisogni d'ufficio, sia per le loro dotazioni, ri-

volgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, comprendendovi anche le copie che gli ufficiali desiderano per loro conto.

4. Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 25.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **139**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assegnazione e provvista delle lenti per i militari di truppa miopi**. — 5 luglio.

Per mettere i corpi in grado di ottemperare al disposto dal N. 193 dell' Istruzione sul tiro per la fanteria del 1° marzo corrente anno, circa la provvista degli occhiali ai soldati miopi, e per ottenere che, secondo era detto nell'*Atto* **224** dello stesso anno, gli occhiali stessi siano di montatura uniforme, si comunicano le seguenti disposizioni:

1° Il Ministero ha fatto acquistare dall'ospedale militare di Roma un certo numero di serie di 5 paia di occhiali, sufficienti a correggere i vari gradi di miopia dei militari.

Di tali serie ne sarà spedita una ad ogni ospedale, principale o succursale.

2° I corpi di stanza in città sede di ospedale militare vi manderanno, accompagnati dal proprio ufficiale medico, i militari che nell'esecuzione del tiro siano stati riconosciuti difettosi di vista. Quivi sarà per ognuno di essi provato sperimentalmente il numero degli occhiali di cui abbisogna e questo numero sarà trascritto per la esecuzione di quanto al N. 4 nelle note sanitarie del proprio libretto personale, fra i difetti fisici non esimenti dal servizio all'atto dell'arruolamento.

3° I corpi lontani dagli ospedali procederanno nel modo seguente:

Tutti quelli che hanno dei militari miopi, ne faranno partecipazione all'ospedale della propria circoscrizione e questo spedirà la serie degli occhiali ad uno dei corpi stessi colla nota degli altri ai quali dovrà essere successivamente spedita. Compiuto il giro dei corpi della circoscrizione, la scatoletta con la serie di occhiali sarà restituita all'ospedale.

Ricevuta la serie di occhiali gli ufficiali medici riconoscono e misurano sperimentalmente la esistenza della miopia e ne desumono il grado numerico delle lenti occorrenti per ogni miope, facendone annotazione, come sopra è detto, sul suo libretto personale.

4° Contemporaneamente i corpi redigeranno un elenco contenente la quantità degli occhiali occorrenti col grado numerico relativo e lo trasmetteranno all'ospedale principale della propria divisione. Questi ne farà acquisto nella città di sua residenza, avvertendo che siano di montatura conforme a quelli della serie di campione, e di costo non superiore a L. 1,50 al paio, e li distribuirà ai corpi che li hanno richiesti, addebitandone loro l'importo aumentato (per i corpi lontani) delle spese di trasporto.

5° Gli ospedali che non potessero fare tale acquisto sul luogo, richiederanno gli occhiali a quello di Roma, indicandogli i corpi ai quali debbono essere spediti.

6° La direzione dell'ospedale di Roma, eseguito l'acquisto degli occhiali, li spedirà, come campione raccomandato direttamente al corpo, se si tratta di uno o due paia, ovvero ne farà spedizione complessiva per pacco postale al distretto od ospedale da cui potranno essere più facilmente distribuiti ai corpi cui sono destinati. L'addebito però sarà fatto direttamente ai corpi che in definitiva avranno ricevuto gli occhiali, aggiungendo al costo dei medesimi la parte proporzionale delle spese di trasporto sostenute.

7° Per rendere poi, in avvenire, più facile presso i corpi la distribuzione degli occhiali alle reclute, questo Ministero determina che gli ospedali militari, ai quali sono inviati in osservazione inscritti di leva presunti miopi, quando abbiano riconosciuto che il difetto è compatibile col militare servizio, prendano nota del grado di miopia di cui è affetto l'individuo, e ne facciano espressa menzione, indicando anche il grado numerico degli occhiali di cui ha bisogno, nella relazione al rispettivo consiglio di leva.

Tale indicazione sarà segnata con la formola: *Miopia D.* . . . . . (indicare il numero delle diottrie) *Lenti N°* . . . . (indicare il numero dell'occhiale corrispondente nella serie) e desunta dalla seguente tabella in cui sono indicati i numeri di miopia dei vari gradi non inabilitanti con la lente della serie relativamente sufficiente per la correzione.

Miopia	Lenti	Anomalie superstiti
1	0	1
2	0 a 1	2 — 1
3	1 a 2	2 — 1
4	2 a 3	2 — 1
5	3 a 4	2 — 1
6	4 a 5	2 — 1

Il consiglio di leva ripeterà tale indicazione esattamente sugli elenchi modello 12 o 15 del regolamento sul reclutamento e da tali documenti sarà poi dai distretti trascritta nei contrassegni personali dei fogli matricolari e da questi trasportata dai corpi sui libretti personali come è detto al N. 2.

8° Gli occhiali saranno pagati a spese della massa generale ed assunti in carico sul registro modello 328. La distribuzione ed il ritiro saranno fatti con norme analoghe a quelle seguite per le masserizie di proprietà del corpo.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **140**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Modificazione all'aggiunto all'Istruzione per l'applicazione del R. D. 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale.** — 5 luglio.

Il 7° capoverso dell'*Atto* N. 42 del 1891 è modificato come segue:

« Gli esami di coltura generale per gli aspiranti sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, saranno indetti sempre che i comandanti di corpo d'armata lo crederanno opportuno, in una o in più volte durante l'anno, ed avranno luogo oltre che presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, anche presso i comandi di divisione, di reggimento o di distretto, sempre quando presso i comandi suddetti si possa formare la commissione esaminatrice stabilita dal § 260 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **141**. — TRASPORTI MILITARI. — **Proroga delle convenzioni marittime.** — 8 luglio.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del R. esercito, si avverte che colla legge 30 giugno 1892, N. 318, che approva la convenzione stipulata colla Società di navigazione generale italiana per la proroga dal 1° luglio 1892 al 15 marzo 1893 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi, vengono altresì prorogate fino alla stessa data, la convenzione 15 dicembre 1877 pel trasporto sul mare dei

personali e materiali appartenenti all'esercito ed all'armata, pubblicata coll'*Atto* 161 dello stesso anno, nonchè le norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua, e Massaua-Assab-Aden, pubblicate coll'*Atto* 18 del 1891.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **142** — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e delle rispettive famiglie.** — 8 luglio.

A compimento della riserva fatta coll'*Atto* 166 dello scorso anno, si notifica che sono state pubblicate le nuove norme stabilite colle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula pel trasporto in conto proprio degli impiegati centrali, provinciali e loro famiglie.

I corpi, uffici e stabilimenti militari che hanno alla loro dipendenza impiegati civili, dovranno richiedere dette norme al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi), dal quale saranno provvedute al prezzo di L. 0.60 da conteggiarsi come le spese per l'acquisto degli altri documenti di viaggio parimenti provveduti dal Ministero.

Le principali innovazioni introdotte nelle nuove norme, in confronto delle vigenti, sono le seguenti:

1° Tassativa menzione del divieto assoluto di fruire di ribasso nei casi di viaggi non esclusivamente a spese dell'impiegato, ossia nei viaggi compensati da indennità o comunque eseguiti a spese dello Stato (art. 1).

2° Ammissione alla concessione *E* degli impiegati provinciali straordinari, in servizio da almeno un anno ed aventi le precise qualifiche all'uopo aggiunte negli elenchi (art. 3 concessione *E*).

3° Estensione dell'uso del libretto agli impiegati straordinari delle amministrazioni centrali ed a tutti indistintamente gli impiegati provinciali iscritti nei ruoli organici approvati con Decreto Reale e quindi anche a quelli con nomina ministeriale (art. 10 concessione *D*).

4° Estensione della concessione *D* agli impiegati delle amministrazioni provinciali comandati presso quelle centrali e che vi occupano posti di ruolo o vi prestano servizio permanente (art. 3 concessione *D*).

5° Estensione del ribasso alle figlie ed alle sorelle vedove

venute a convivere stabilmente con l'impiegato ed a totale suo carico (art. 6).

6° Applicabilità delle concessioni *D* ed *E* per viaggi di corsa semplice in casi determinati (art. 5).

7° Ammissione della persona di servizio e delle nutrici a fruire del ribasso anche quando accompagnano soltanto bambini di età inferiore ai tre anni (art. 7).

8° Ammissione — in determinati casi — delle persone di servizio in seconda classe, quando anche nella classe medesima non viaggino i padroni (art. 8).

9° Facoltà di interrompere il viaggio in nuovi determinati casi (art. 23).

10° Facoltà di transitare per qualsiasi scalo marittimo nei viaggi per o dalla Sicilia o per o dalla Sardegna (art. 25 concessione *E*).

11° Proroga di validità delle dichiarazioni scadute mediante apposita annotazione (art. 29).

12° Nuovi criteri per una maggiore estensione del rilascio di biglietti valevoli per una via diversa da quella chilometricamente più breve (art. 32).

13° Facoltà di percorrere due volte nel corso dello stesso viaggio di andata e di ritorno, linee o tratti di linee diramantisi ad un punto intermedio del percorso principale (art. 32 nota).

14° Nuove disposizioni per la sostituzione dei libretti, dei fascicoli scontrini e delle dichiarazioni, in caso di smarrimento (art. 34).

15° Aggiunta nei libretti, della iscrizione delle variazioni di qualifica dei titolari (art 12 comma *C*).

16° Facoltà ai titolari delle dichiarazioni:

a) di completare gli scontrini via via che devono utilizzarli (art 23);

b) di valersi di quelli successivi disponibili, allorchè per errore di compilazione o per qualsiasi altro motivo, uno scontrino già compilato non possa essere utilizzato (art. 24);

c) di completare o di correggere, in determinati casi, gli scontrini già preparati, quando non preferiscano di ricorrere alla facoltà di cui al comma precedente (art. 24 nota).

17° Privazione del beneficio della tariffa ridotta per sei mesi in caso di abusi e penalità per la recidiva nell'uso indebito di libretti e dichiarazioni nei viaggi a spese dello Stato o compensati da indennità (art. 35).

18° Attivazione di un nuovo modello di dichiarazioni.

Oltre i casi contemplati nelle nuove norme, le Società si sono poi mostrate disposte a prenderne in considerazione altri fino ad ora non presentatisi ed ammettere di volta in volta l'applicazione delle concessioni *D* ed *E*, quando vi siano ragioni che giustificano la domanda.

Così le Società, pur tenendo ferma la massima che le dichiarazioni a favore delle persone di famiglia dell'impiegato si possano rilasciare solo quando concorra la circostanza della convivenza della famiglia coll'impiegato, hanno tuttavia ammesso che, in casi eccezionali, quando per ragioni di salute, malariche, di studio, od altre particolari, la famiglia debba risiedere in località differente da quella in cui si trova l'impiegato per ragione del proprio ufficio, la famiglia possa iniziare i propri viaggi a prezzo ridotto dalla stazione della propria residenza, anzichè da quella dell'impiegato, e fare a quella ritorno.

Del pari le Società, lasciando fermo il principio della età massima dei figli maschi (25 anni), dopo la quale essi cessano di fruire delle concessioni *D* ed *E*, hanno però consentito che in casi eccezionali, quando cioè per malattia, demenza, inabilità al lavoro ecc., il figlio messo nella impossibilità di provvedere al proprio sostentamento, continua a vivere permanentemente a carico del genitore anche dopo oltrepassata la età suddetta, possa egli fruire delle concessioni *D* ed *E*, fintantochè durano le condizioni che lo pongono fuori della regola comune.

Egualmente hanno consentito le Società, che la facilitazione di viaggio per le persone di servizio possa venire applicata anche a quelle persone parenti dell'impiegato, non ammesse già alle concessioni *D* ed *E*, come cognate, suocere, nipoti, che nella famiglia dell'impiegato esercitano le funzioni di servizio quali può esercitarle una vera domestica.

Per ottenere l'applicazione delle concessioni speciali nei casi non contemplati dalle norme che vanno in vigore, gli interessati dovranno farne domanda ai rispettivi comandanti di corpo o capi d'ufficio. Questi, accertatisi caso per caso che concorrano realmente le speciali ed eccezionali circostanze addotte dagli interessati, dovranno trasmettere la domanda stessa corredata dal loro parere e delle opportune maggiori informazioni al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) unitamente ai documenti di viaggio debitamente compilati e firmati. Il Ministero provvederà a che tutti i documenti vengano regolarizzati e vidimati perchè

possano essere accettati dalle stazioni e quindi li restituirà agli interessati.

Per l'applicazione della concessione *E* dovrà tenersi in evidenza, dagli uffici che rilasciano le dichiarazioni, con apposito prospetto, il numero delle concessioni accordate anno per anno all'impiegato od alla famiglia. Nei casi di trasferimento, dovrà essere trasmesso dall'ufficio al quale l'impiegato era addetto, a quello di nuova destinazione, uno stralcio del prospetto sopra accennato per la parte che riguarda le concessioni già fruite nel corso dell'anno.

Disposizioni transitorie.

Le dichiarazioni del modello ora in uso, potranno venire emesse fino al 30 settembre venturo e saranno tenute valide fino alla normale loro scadenza. Dal 1° ottobre successivo dovranno esclusivamente essere rilasciate le dichiarazioni di nuovo modello.

Le nuove categorie di impiegati ammessi ad usare dei libretti di viaggio potranno continuare a valersi delle dichiarazioni finchè non siano provveduti del libretto, ma ad ogni modo non oltre il 30 settembre venturo.

Il Ministro — Pelloux.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 29ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio.

MAGGIO 1. — R. Decreto N. 262 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Bard, *pag.* 381.
» 8. — R. Decreto N. 289 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia, *pag.* 382.
LUGLIO 10. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 383.
» 15. — Ricovero degli ufficiali in posizione ausiliaria negli stabilimenti sanitari militari, *pag.* 386.
» 15. — Imputazione al bilancio attivo dei versamenti che si eseguiscono all'erario dei proventi dell'amministrazione militare, *pag.* 387.

Atto N. **142**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 262 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Bard.** — 1° maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;
Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;
Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;
Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il Regolamento sopracitato;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Bard, denominate: *Batteria Machaby, Blockhaus della Con e Tagliata*, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **143.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — **R. Decreto N. 289 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia.** — 8 maggio.

UMBERTO *I*, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Venezia denominate: *forti Lido e Quattro Fontane e batteria S. Maria Elisabetta* vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **144.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione.** — 10 luglio.

Al *Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi* 1° maggio 1885 sono fatte, con effetto dal 1° luglio corrente, le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 270. Al secondo comma è sostituito quanto segue:

« La razione viveri di bordo si considera composta dei due pasti di bordo (colazione e pranzo) e va quindi conteggiata, secondo la preaccennata tariffa, solo pei giorni in cui entrambi i pasti siano stati distribuiti. Nei giorni di imbarco o sbarco quando la truppa riceva un solo pasto, i corpi, dovendo darsi debito dei viveri ordinari prelevati per tali giorni (§ 1898), considereranno la distribuzione a bordo come un soprappiù a carico dello Stato ».

§ 292, 293 e 294. Surrogati dai seguenti:

« § 292. Gli assegni di primo corredo sono richiesti e conteggiati sui rendiconti dei corpi nei quali gli uomini vengono incorporati.

« Gli assegni sono pertanto richiesti: per gli inscritti di leva all'atto che si ricevono gli uomini dai distretti; pei volontari e pei riammessi in servizio, all'atto che sono presi in forza; per i richiamati alle armi per mobilitazione, quando si ricevono dai distretti o direttamente dal congedo.

« § 293. Per gli inscritti di leva, che cessino dal servizio prima della incorporazione definitiva, gli assegni di primo corredo sono richiesti e conteggiati dai distretti alla data della cessazione dal servizio.

« § 294. Per gli inscritti di leva assegnati a depositi cavalli stalloni gli assegni di primo corredo sono conteggiati dai depositi stessi a carico del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ».

§ 583. Il secondo comma è soppresso.

§ 592. La seconda parte « e copia del nuovo registro, ecc. » è abolita.

§ 722 e 724. Aboliti.

§ 726. L'ultimo comma è soppresso.

§ 727. Vi è sostituito il seguente:

« § 727. La verificazione degli annuali registri di carico, che vengono trasmessi dai corpi alla fine di ogni esercizio come conti giudiziali (§ 604), sarà fatto mercè i necessari confronti fra le une e le altre iscrizioni e col sussidio dei corrispondenti giornali semestrali già stati riveduti ».

§ 871. Al comma *c)* è sostituito il seguente:

» *c)* di lire 0,50 ai sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità laureati in chimica o patentati in farmacia incaricati dell'esercizio di una farmacia militare ».

§ 884. Surrogato dal seguente:

« § 884. *Indennità spese d'ufficio.* — A risarcimento delle spese d'ufficio è assegnato ad ogni stazione di carabinieri reali una indennità mensile, da pagarsi ai comandanti di stazione insieme cogli assegni individuali.

« Rispetto a tale indennità le stazioni sono considerate ripartite in quattro categorie, secondo la loro forza ed importanza, colla seguente tariffa:

1ª	categoria	(da maresciallo d'alloggio) . . .	L. 9,00
2ª	id.	(id.) . . .	» 7,00
3ª	id.	(da brigadiere)	» 6,00
4ª	id.	(id.)	» 4,50

« Il riparto delle stazioni in categorie è fatto dal consiglio d'amministrazione di ogni legione al principio di ciascun anno finanziario e non potrà normalmente essere mutato nel corso dell'anno.

« Nel caso eccezionale che per qualche stazione l'indennità risultasse inferiore alle spese che deve sostenere, il consiglio, previa l'autorizzazione del comando generale dell'arma, potrà disporre che sia aumentata, purchè però non si oltrepassi, in ogni caso, il limite massimo di lire 12 mensili per le stazioni da maresciallo d'alloggio e di lire 8 per quelle da brigadiere.

« Sarà cura delle legioni di trasmettere all'ufficio di revisione, al principio di ogni anno finanziario, uno specchio dimostrativo delle dipendenti stazioni secondo l'indennità loro assegnata e comunicargli volta per volta le varianti che si facessero nelle assegnazioni ».

§ 961. Invece di « al termine di ogni mese », pongasi: « al termine di ogni quindicina ».

§ 1527 e 1528. Vi sono sostituiti i seguenti:

« § 1527. Agli uomini di truppa, che coadiuvano gli ufficiali incaricati della istruzione delle reclute e delle classi richiamate dal congedo e ai coadiutori degli ufficiali incaricati delle scuole analfabeti potranno essere date gratificazioni secondo il merito di ciascuno, purchè in ogni reggimento non si oltrepassi la spesa complessiva di lire 350 all'anno.

« Agli uomini di truppa incaricati dello addestramento dei cavalli di rimonta potranno parimente essere concesse grati-

ficazioni, purché la spesa complessiva resti nel limite di lire 1,20 per ogni cavallo addestrato.

« § 1528. Le gratificazioni vengono normalmente date al termine delle istruzioni o dell'addestramento dei cavalli e sono accordate dai comandanti di corpo ».

§ 1529 e 1530. Aboliti.

§ 1531. Modificato come in appresso:

« § 1531. Ai comandanti dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e dei reggimenti del genio è anche fatta facoltà di accordare premi ai caporali e soldati che abbiano dato prova di maggior cura per la conservazione e per il buon governo dei cavalli.

« L'insieme dei premi non potrà però oltrepassare, in ogni anno, la ragione di lire 400 pei reggimenti di cavalleria; lire 300 pei reggimenti d'artiglieria; lire 100 pei reggimenti del genio ».

§ 1532 e 1533. Surrogati dai seguenti:

« § 1532. Non è consentito di concedere altre gratificazioni oltre quelle indicate nei precedenti paragrafi.

« Quando i comandanti di corpo, o capi di servizio, ritengano che uomini di truppa meritino qualche speciale compenso, per servizi prestati in condizioni eccezionali o per lavori straordinari eseguiti, dovranno chiedere al Ministero la preventiva autorizzazione della spesa, facendone oggetto di concreta e motivata proposta.

« Tali proposte non potranno però, in qualunque caso, avere carattere collettivo.

« § 1533. Le gratificazioni debbono, in ogni caso, essere nominatamente e specificatamente annunciate all'ordine del giorno ».

§ 1534, 1535 e 1536. Sono aboliti.

§ 1537 e 1538. Vi sono sostituiti i seguenti:

« § 1537. Per sopperire alle spese di natura riservata i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre, nel corso dell'anno, di fondi sino ai limiti seguenti:

a) reggimenti alpini, comando degli stabilimenti militari di pena e consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza lire 400;

b) reggimenti di artiglieria, genio, fanteria, bersaglieri e cavalleria e consiglio d'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria lire 300;

c) legioni carabinieri reali, magazzini centrali ed opificio di arredi militari lire 200;

d) distretti militari, corpo invalidi e veterani, scuole e collegi militari lire 100 ;

e) ospedali militari principali lire 50.

« § 1538. Le somme assegnate per spese riservate debbono essere esclusivamente impiegate per informazioni di interesse della disciplina e del servizio e nel dare maggiore assistenza ai convalescenti, come pure in qualche sovvenzione a uomini di truppa in gravi ed eccezionali circostanze ».

§ 1785. Invece di « al termine di ogni mese », pongasi : « al termine d'ogni quindicina ».

§ 1898. Modificato come in appresso : « . . ., il comandante di essa disporrà per il prelevamento delle ordinarie razioni viveri e pane, indipendentemente dal pasto ricevuto o da riceversi a bordo ».

« § 2299. Nel n. 3, alla lettera *r*) è aggiunto : « provvista di lenti ai nuovi arruolati affetti da miopia (*Atto* 224-1891) ».

§ 2299 e 2313. Nella lettera *n*) del n. 3 del 2299, dopo le parole « istruttori delle reclute; » aggiungere « per soprassoldi agli istruttori d'equitazione; » e nel § 2313 togliere, nella lettera *g*), le parole « soprassoldi agli istruttori d'equitazione ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **145** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Ricovero degli ufficiali in posizione ausiliaria negli stabilimenti sanitari militari**. — 15 luglio.

L'applicazione letterale del disposto dall'articolo 13 del R. Decreto 17 ottobre 1881 (*Atto* 124 della *Raccolta del Giornale militare*) in quanto concerne il pagamento della retta pel ricovero di ufficiali in posizione ausiliaria negli stabilimenti sanitari militari, ha dato luogo ad inconvenienti, dappoichè non essendo il più delle volte sufficiente l'importo dell' indennità annua, l'amministrazione militare si trova nella impossibilità di rivalersi della retta e delle spese varie sostenute pel ricovero degli ufficiali in detta posizione.

In analogia pertanto a quanto fu disposto coll'*Atto* 163 dello scorso anno pel ricovero degli ufficiali in licenza od in aspettativa, il Ministero determina che gli ufficiali in posizione ausiliaria, all'atto di venir ammessi in qualche stabilimento sanitario militare, assumano l'obbligo formale di provvedere

al pagamento della retta non solo con la indennità annua, ma anche con la pensione vitalizia che percepiscono sul bilancio del Tesoro, e dichiarino espressamente che, qualora l'importare della retta venga ad essere superiore a quello della indennità, si obbligano di soddisfare al pagamento della retta medesima mediante rate allo scadere di ciascun mese od all'uscita dallo stabilimento.

Il direttore del luogo di cura, tenuto conto della probabile permanenza dell'ufficiale e dello importare mensile dell'indennità di posizione ausiliaria, potrà, ove lo creda opportuno, richiedere che il libretto di pensione sia depositato presso l'amministrazione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **146**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Imputazione al Bilancio attivo dei versamenti che si eseguiscono all'erario dei proventi dell'amministrazione militare**. — 15 luglio.

Non tutte le autorità militari, nel richiedere alle Intendenze di finanza l'autorizzazione di eseguire i versamenti all'erario delle somme riscosse per proventi dell'amministrazione militare, indicano con precisione il numero ed il titolo del capitolo del bilancio attivo cui debbono essere imputati, causando così errori di applicazione nelle corrispondenti quitanze di tesoreria, le quali debbono poi essere dal Ministero restituite per le occorrenti rettifiche.

Ad evitare pel tratto avvenire questo inconveniente, si crede opportuno di avvertire che:

a) al capitolo: *Entrate eventuali per reintegrazione di fondi*, debbono essere imputati i versamenti relativi a cessioni di materiali fatte contro pagamento ad altre amministrazioni, alle masse generali dei corpi, a società di tiro a segno nazionale e quelli riguardanti addebiti fatti ai consegnatari dell'importo dei materiali perduti od avariati, come pure i versamenti che si riferiscono a somme le quali alla fine dell'esercizio o della gestione fossero per sopravanzare sulle anticipazioni corrisposte per provvedere a servizi ad economia;

b) al capitolo: *Vendite di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi*, debbono essere applicate le somme

ricavate dalle vendite di materiali dichiarati fuori d'uso, di proventi dei panifici militari, di quadrupedi riformati e di prodotti dei terreni demaniali, come pure quelle provenienti da confische delle cauzioni e da altri proventi eventuali dell'amministrazione militare.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 30ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 luglio.

LUGLIO 20. — Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito, tomo I. — Formazioni di guerra, *pag.* 389.
» 22. — Norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro, *pag.* 389.
» 23. — Aggiunte e varianti al volume III, titolo I e IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 390.
» 25. — Viaggi delle famiglie dei sottufficiali morti in attività di servizio, *pag.* 390 Decisioni di massima, *pag.* 391.

ATTO N. **147**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la mobilitazione del R. esercito, tomo I — Formazioni di guerra**. — 20 luglio.

È stata adottata e pubblicata una nuova edizione della *Istruzione per la mobilitazione del R. esercito, tomo I — Formazioni di guerra*, che sostituisce quella pubblicatasi in data 16 aprile 1888.

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno della presente Istruzione il numero di copie che loro occorreranno, sia per i bisogni d'ufficio, sia per le loro dotazioni, rivolgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Sulle stesse richieste saranno comprese anche le copie che gli ufficiali desiderano per loro conto.

Il prezzo del tomo I dell'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito è di L. 1,05 caduna copia.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **148**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro**. — 22 luglio.

Sono state pubblicate le *Norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro* da servire per la compilazione dei progetti e per la manutenzione dei poligoni delle società del tiro a segno nazionale.

I comandi, i corpi e gli uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno loro necessarie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che li desiderano per loro conto, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo del volume è di cent. 90.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **149** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al volume III, Titoli I e IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 23 luglio.

Sono state stampate, riunite in un sol fascicoletto:

a) la terza serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (edizione 1890 del volume III, titolo I, delle istruzioni pratiche d'artiglieria);

b) la quarta serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa (edizione 1888 del volume III, titolo IV, delle istruzioni pratiche d'artiglieria).

I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole acquisteranno, di tale fascicolo, un numero di copie uguale a quello della dotazione rispettiva delle precitate istruzioni.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno pur comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **150** — TRASPORTI MILITARI. — **Viaggi delle famiglie dei sottufficiali morti in attività di servizio.** — 23 luglio.

A chiarire la disposizione del comma *h*) del § 7, art. 3, del regolamento per la esecuzione della convenzione 28 settembre 1882, la quale stabilisce che hanno diritto di essere trasportate ai prezzi della tariffa militare per recarsi al domicilio eletto anche le famiglie dei sottufficiali morti in attività di servizio, è stato convenuto colle società ferroviarie di apportare al regolamento stesso la seguente modificazione:

Aggiungere dopo il citato comma *h*) del § 7, art. 3, il seguenta comma:

« *i*) Le famiglie dei sottufficiali morti in attività di servizio, le quali si recano al luogo eletto per loro domicilio. »

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

157.

Amministrazione dei mobili per gli uffici ed alloggi militari. — A scioglimento di quesiti fatti circa l'applicazione dell'*Atto* 133-1892 relativi ai mobili per gli uffici ed alloggi militari, il Ministero notifica quanto segue:

1° Gli stampati occorrenti agli uffici per le nuove scritture (mod. 704, 715 e 716) vanno dalle direzioni di commissariato richiesti al reclusorio militare di Savona e le relative spese saranno quindi dalle stesse direzioni ripartite, in proporzione della quantità dei moduli forniti a ciascuno, fra i singoli uffici, i quali vi sopperiranno colla indennità di cancelleria.

Per gli uffici non provvisti di indennità cancelleria, la spesa rimarrà a carico della direzione di commissariato.

2° L'importo degli stampati per il mobilio degli alloggi sarà importato in più all'ufficio del quale è titolare chi fruisce l'alloggio.

3° La stima dei mobili degli uffici ed alloggi, per la prima inscrizione nei registri, va fatta da un ufficiale commissario d'accordo col titolare dell'ufficio od utente dell'alloggio, o con persona da esso delegata, senza il concorso di periti dell'arte.

Per gli uffici ed alloggi situati in luoghi che non sono sedi di uffici di commissariato, farà le veci dell'ufficiale commissario altro ufficiale appositamente designato dal comando del presidio. (Div. *vestiario e casermaggio*).

158.

Militari da inviarsi in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato. — In seguito a quesiti fatti circa l'applicazione del § 699 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si dichiara che i militari ascritti alla classe 1871, ai quali spetta l'invio in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, sia a senso dei §§ 692

e 693 della predetta Istruzione, sia in base alla Circolare N. 29 del 1° marzo p. p., devono essere inviati in licenza straordinaria non appena abbiano compiuto il periodo di otto mesi di servizio.

Dovranno egualmente, nei casi suespressi, essere inviati in licenza straordinaria, dopo il detto periodo, i militari appartenenti a classi diverse da quella del 1871, ma che siano giunti alle armi per compiere la ferma di leva cogli uomini di detta classe. (*Div. 1ª Leve*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 32ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 agosto.

BIBLIOTECA RE... VITTORIO EMANUELE ROMA

AGOSTO 7. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sui lavori d'assedio, *pag.* 405.
» 10. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni, *pag.* 406.
» 10. — Modificazioni all'asciugatoio, *pag.* 407.
» 10. — Cessione di materiali nei cambi di guarnigione, *pag.* 407.
» 12. — Dotazione di caricatori per armi mod. 70/87, *pag.* 408.
» 18. — Abolizione dei ruoli amministrativi, *pag.* 408.
» 18. — Obblighi di servizio dei militari raffermati, *pag.* 410.
Decisioni di massima, *pag.* 412.

Atto N. **158**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sui lavori d'assedio** — 7 agosto.

Al volume V delle istruzioni pratiche del genio (edizione 1883) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Pag. 90, linee dalla 19ª alla 27ª si cancelli tutto a partire dalle parole « si potrà » fino alla parola « Questi; » e si sostituisca;

« Troveranno utile impiego come osservatori i palloni frenati, sia di giorno, sia di notte col sussidio degli apparecchi foto elettrici. Gli »

Pag. 90, linea 30ª si cancelli la parola « tanto »

Pag. 90, linea 32ª invece di « quanto » pongasi « e, quando le circostanze lo richiedano, anche »

Pag. 95, linee dalla 21ª alla 32ª si cancelli tutto e si sostituisca:

« Per la vigilanza e la direzione di questi lavori in ciascun settore d'attacco nonchè per le richieste di ausiliari, si seguiranno norme analoghe a quelle indicate al § 16 per i lavori di trincea.

« Le richieste di ausiliari giornalieri o fissi per lavori speciali presso la sede del parco d'assedio, sono rivolte dal direttore di questo al comandante dell'assedio per mezzo del comandante del genio dell'assedio. »

Pag. 106, linea 27ª si cancelli la parola « però »

Pag. 106, linee dalla 30ª alla 32ª invece di « la quale . . . guerra » pongasi « N. 114 e 115 del regolamento di servizio in guerra, parte 1ª). »

Pag. 107, linee dalla 21ª alla 27ª si cancelli tutto a partire dalle parole « nel modo » e si sostituisca:

« per settori, nel modo prescritto dal N. 144 della parte 1ª del regolamento di servizio in guerra.

« Per quanto riflette la parte tecnica, sopraintende ai servizi dell'arma del genio il comandante del genio dell'assedio, dal quale dipendono quindi in linea tecnica i comandanti delle truppe del genio di ciascun settore d'attacco ed il direttore del parco d'assedio del genio. »

Pag. 107, linea fra la 33ª e la 34ª inseriscasi:

« Per conciliare questa esigenza con la prescrizione relativa alla suddivisione del servizio in settori, i limiti di questi, nella zona in cui si eseguiscono i lavori, verranno opportunamente determinati in base al tracciato dei lavori medesimi. »

Pag. 107, linee 34ª e 35ª } si cancelli tutto fino alla parola
Pag. 108, linee 1ª e 2ª } « trincea » e si sostituisca:

« In ciascun settore un ufficiale superiore del genio, detto *comandante d'approccio*, attende, per turno giornaliero o di maggior durata, alla vigilanza dei lavori predetti. Dipende da lui il numero necessario di ufficiali dell'arma che dirigono l'esecuzione dei lavori stessi. »

Pag. 108, linea 38ª si cancellino le parole « di trincea »

Pag. 108, linee 33ª e 34ª in luogo di « i maggiori del genio di ogni brigata » pongasi « i comandanti d'approccio »

Pag. 109, linee dalla 3ª alla 17ª si cancelli tutto a partire dalla parola « consegnata » e si sostituisca:

« trasmessa al comandante del settore per mezzo dell'ufficiale generale (o colonnello) di servizio.

« I comandanti delle truppe del genio di ciascun settore rivolgono al comandante di settore le richieste, per il giorno seguente, degli ausiliari ai lavori d'attacco. »

Pag. 109, linee dalla 26ª alla 29ª si cancelli tutto.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **159**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all' Istruzione sulle munizioni**. — 10 agosto.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la prima serie di aggiunte e varianti all' Istruzione sulle munizioni (edizione 1892 del volume VI, titolo IV delle Istruzioni pratiche d' artiglieria).

Di tale fascicolo, i comandi, i corpi, gli uffici e le scuole acquisteranno un numero di copie eguale a quello della dotazione rispettiva della precitata Istruzione.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all' ufficio d' amministrazione di personali militari varî, ed in esse saranno pur comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **160.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni all'asciugatoio.** — 10 agosto.

Il modello di asciugatoi è modificato, sostituendo al nastro attuale un laccio posto ad uno degli angoli.

Il relativo conto di costruzione viene modificato, calcolando a 7 centesimi l'importo della mano d'opera e di ogni altra fornitura, compreso, cioè, il filo per cucire gli orli e metri 0,160 di nastro in filo greggio alto mm. 15 per il laccio. In conseguenza il prezzo di conteggio dell' asciugamano è stabilito in L. 0,60.

Anche al modello degl'inventari dei materiali dei servizi amministrativi è fatta la seguente variante:

4-12 — asciugatoi N. . . . — 0,60 — variante.

Gli attuali asciugatoi saranno distribuiti come si trovano fino ad esaurimento.

Il nuovo campione verrà somministrato ai corpi dall'opificio arredi militari.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **161.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione di materiali nei cambi di guarnigione.** — 10 agosto.

Al § 468 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885, è sostituito il seguente:

« § 468. Nell' occasione dei cambi di guarnigione, i corpi sono tenuti a cedersi scambievolmente, in quanto siano di uso comune, i materiali che hanno in magazzino, anche se riservati come dotazione di guerra, tenendo, per altro, conto delle eccezioni di cui ai successivi §§ 470 e 471 e avvertendo che i materiali da cedersi, e specialmente le armi, debbono essere in istato di perfetto e garantito servizio.

« Siffatte cessioni dovranno però, ad ogni modo, essere preventivamente combinate in guisa che le rispettive dotazioni non vengano scomposte. » *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **162**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Dotazione di caricatori per armi mod. 70 87.** — 12 agosto.

Allo scopo di garantire che i caricatori assegnati per la mobilitazione, siano mantenuti costantemente in perfetto stato di servizio, tutti i corpi che hanno armi mod. 70/87 sono autorizzati a tenere in più della dotazione di mobilitazione un numero di caricatori uguale a quello delle dette armi che hanno in caricamento per servirsene nelle varie esercitazioni del tempo di pace.

Detti caricatori dovranno figurare nelle colonne 6 e 7 della Dimostrazione mod. 399, specificando il motivo della eccedenza nella colonna annotazione.

Per mantenere in perfetto stato d'uso i caricatori in parola i corpi si atterranno alle avvertenze dello specchio N. 3 dell'Istruzione sul servizio del materiale del gruppo C, nonchè alla decisione di massima a pag. 64 del *Giornale Militare* 1890.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **163** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Abolizione dei ruoli amministrativi.** — 18 agosto.

Col 1° novembre prossimo venturo i ruoli amministrativi della forza (mod. 210, 211, 212 e 213) sono aboliti, e per l'accertamento della forza nei rapporti amministrativi i corpi si varranno dei ruoli matricolari (mod. 51, 58 e 172), stati all'uopo opportunamente modificati.

In conseguenza di ciò al Regolamento d'amministrazione e contabilità 1° maggio 1885 si intenderanno fatte le modificazioni che seguono.

§ 125 e seguenti. — Al § 125 è sostituito quanto segue:

« § 125. La dimostrazione nominativa della forza effettiva di ogni corpo, tanto sotto le armi quanto in congedo, è data dai ruoli prescritti per il servizio matricolare, cioè: dai ruoli mod. 51 per gli ufficiali, dai ruoli mod. 58 per gli uomini di truppa e dai ruoli mod. 172 pei cavalli. »

Restano quindi abolite le disposizioni dal § 126 sino al 138 inclusivamente e dal § 140 al 151.

§ 760. Il primo comma è modificato come in appresso:

« § 760. Ogni rapporto-situazione deve comprendere la forza organica della compagnia sotto le armi e rappresentare inoltre, distintamente, gli individui . . . . . » ecc.

Il secondo comma è soppresso.

§ 764. Sostituito dal seguente:

§ 764. Per la dimostrazione della forza in congedo, sia dell'esercito permanente sia della milizia mobile e della milizia territoriale e compresi gli uomini in licenza straordinaria in attesa del congedo, i riparti cui tale forza è assegnata compileranno un separato *Rapporto-situazione* mod. 80 al 1° giorno d'ogni mese, comprendendovi tutte le variazioni avvenute nel mese scaduto »

§ 768. Aggiuntovi il comma seguente:

« La forza in congedo è dimostrata, sui rapporti-situazione di corpo, solo al 1° giorno d'ogni mese. »

§ 817. Aggiuntovi il comma seguente:

« Pei trasferimenti di uomini in congedo, o in licenza straordinaria in attesa del congedo, dai corpi ai distretti o dall'uno all'altro corpo, non occorre la spedizione del *Preavviso* »

§ 821. Nella prima parte del paragrafo, le cinque righe costituenti gli alinea *a*) e *b*) sono soppresse.

§ 2469. A questo paragrafo è sostituito il seguente:

« § 2469. I personali per cui l'ufficio d'amministrazione tiene e rende conto degli assegni sono quelli pei quali deve tenere i ruoli giusta il § 54 dell'*Istruzione sulle matricole*.

« L'ufficio inoltre tiene e rende conto degli assegni dovuti agli ufficiali generali ed al personale della giustizia militare, inscrivendo i due personali in appositi ruoli mod. 51, che dovranno però servire solo per gli effetti amministrativi.

« Spetta pure all'ufficio d'amministrazione dei personali vari la resa dei conti delle pensioni dovute ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia. »

§ 2470. Il primo comma è abolito.

§ 2846. Il primo comma è modificato come in appresso:

« . . . . e vengono inscritti nei ruoli dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari. »

Disposizioni transitorie.

1. I corpi provvederanno per la rinnovazione, alla data del 1° novembre, degli esistenti ruoli matricolari per gli ufficiali e per la truppa (mod. 51 e 58) con stampati dell'ultima ristampa (1892) osservando le norme stabilite dai §§ 113 e 151 della *Istruzione sulle matricole*.

Quanto però alla truppa, la rinnovazione sarà fatta soltanto per gli uomini sotto le armi e per gli uomini in congedo dell'esercito permanente tranne le classi effettive ai distretti ed assegnate ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri. Gli attuali ruoli mod. 58 tenuti, a norma dei §§ 139bis, 141 e 142

della presente Istruzione, per le oradette classi dell'esercito permanente e per le classi di milizia mobile e territoriale, saranno conservati sino a che le classi rimangano in forza ai distretti o ai corpi.

2. Gli attuali ruoli matricolari pei cavalli (mod. 172) saranno del pari conservati sino ad esaurimento.

3. Gli aboliti ruoli amministrativi saranno conservati, come si trovano, per altri due anni e poscia passati fra le carte vendibili.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **164.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Obblighi di servizio dei militari raffermati.** — 18 agosto.

In seguito alla legge 28 giugno 1891 n. 316, che ha prorogato gli obblighi di servizio di alcune classi, ed allo scopo di regolare per l'avvenire, con norme fisse ed uniformi, l'applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di servizio dei militari raffermati, questo Ministero dichiara quanto appresso:

1° L'articolo 149 del testo unico delle leggi sul reclutamento è applicabile esclusivamente ai militari raffermati con soprassoldo, essendo posto appunto sotto il titolo *Rafferme con soprassoldo.*

In conseguenza:

a) i sottufficiali raffermati con soprassoldo, congedati prima che la classe di fanteria, le cui operazioni erano in corso quando furono arruolati, abbia fatto passaggio alla milizia territoriale, debbono essere ascritti alla milizia mobile per seguire le sorti di detta classe sino al passaggio di essa alla milizia territoriale;

b) i sottufficiali raffermati con soprassoldo, congedati dopo che la classe di fanteria, le cui operazioni erano in corso quando furono arruolati, abbia fatto passaggio alla milizia territoriale, debbono senz'altro essere ascritti alla milizia stessa per seguire le sorti della propria classe di nascita;

c) i sottufficiali congedati al termine della ferma di 5 anni, o dopo di aver compiuto una o più rafferme senza premio, debbono rimanere ascritti all'esercito permanente per far poi passaggio alla milizia mobile con la propria classe.

2° Il § 963 del regolamento sul reclutamento si riferisce esclusivamente ai militari raffermati con premio.

Epperò:

a) i militari raffermati con premio, esclusi i carabinieri non sottufficiali, congedati prima che la classe di fanteria, le cui operazioni erano in corso quando furono arruolati, abbia fatto passaggio alla milizia mobile, debbono rimanere ascritti all'esercito permanente per seguire le sorti di essa sino al passaggio alla milizia territoriale;

b) i militari raffermati con premio, esclusi i carabinieri non sottufficiali, i quali siano congedati prima che la classe di fanteria, le cui operazioni di leva erano in corso quando furono arruolati, abbia fatto passaggio alla milizia territoriale, ma dopo che la classe stessa abbia fatto passaggio alla milizia mobile, debbono essere ascritti alla milizia ora detta per seguire le sorti di detta classe sino al passaggio di essa alla milizia territoriale;

c) i militari raffermati con premio, esclusi i carabinieri non sottufficiali, congedati dopo che la classe di fanteria, le cui operazioni erano in corso quando furono arruolati, abbia fatto passaggio alla milizia territoriale, debbono senz'altro essere ascritti alla milizia stessa per seguire le sorti della propria classe di nascita;

d) i carabinieri non sottufficiali ed i militari non sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, raffermati con premio, congedati prima che gli uomini della propria classe di leva, aventi l'obbligo di servizio di 9 anni nell'esercito permanente, abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale, restano ascritti all'esercito permanente per seguire le sorti della propria classe;

e) i carabinieri non sottufficiali ed i militari non sottufficiali dei depositi cavalli stalloni raffermati con premio, congedati dopo che gli uomini della propria classe di leva, aventi l'obbligo di servizio di 9 anni nell'esercito permanente, abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale, sono ascritti a questa milizia per seguire le sorti della propria classe di nascita.

3° Il § 962 del regolamento sul reclutamento è applicabile soltanto ai militari delle compagnie operai d'artiglieria, ed ai militari non sottufficiali dei carabinieri e della cavalleria o da essa provenienti.

Quindi è che tutti gli altri militari vincolati alla ferma di anni 5, non compresi fra i militari suaccennati, debbono a loro tempo e con le norme in vigore far passaggio alla milizia mobile.

Disposizioni transitorie.

4° A termini dell'art. 5 della legge 8 marzo 1888 n. 5248, i militari vincolati alla abolita ferma permanente di anni 8 debbono continuare negli obblighi di servizio da loro contratti.

Conseguentemente:

a) i militari raffermati dopo di aver compiuto la *intera* ferma permanente di anni 8 debbono all'atto del congedo essere ascritti alla milizia territoriale;

b) i militari raffermati prima d'aver compiuto la *intera* ferma permanente di anni 8 debbono, all'atto del congedo, essere ascritti all'esercito permanente o far passaggio alle milizie, secondo le norme indicate ai precedenti numeri 1 e 2.

Le disposizioni del presente *Atto* non dovranno essere applicate ai raffermati che sono stati congedati prima della pubblicazione del medesimo.

L'*Atto* n. 76 del 1891 è abolito.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

159.

Gratificazioni al personale di truppa incaricato dell'istruzione nei plotoni allievi ufficiali e allievi sergenti. — Le modificazioni apportate con l'*Atto* 144 del corrente anno alle disposizioni dei §§ 1527 e 1528 del Regolamento di amministrazione circa la concessione di gratificazioni agli uomini di truppa che coadiuvano gli ufficiali incaricati della istruzione delle truppe, non sono applicabili al personale di truppa incaricato delle istruzioni nei plotoni allievi ufficiali e nei plotoni allievi sergenti, per il quale restano tuttora in vigore le disposizioni dell'*Atto* 48 del 1886 (*Dis. assegni*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 31ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 agosto.

LUGLIO 31. — Istruzione per le esercitazioni di combattimento. — Istruzione per le riviste e parate, *pag.* 393.

AGOSTO 1. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 394.

» 2. — Istituzione di un deposito di convalescenza a Bastia (Bologna) e soppressione del deposito di convalescenza di Verona, *pag.* 394.

» 4. — Passaggio di militari dalla 2ª o 3ª categoria alla 1ª categoria per libera elezione, *pag.* 395.

» 5. — Modo in cui gli uomini di truppa del genio devono portare la borraccia e la tasca da pane, *pag.* 396.

» 5. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio, *pag.* 396.

» 7. — Razione viveri per le truppe in tempo di pace, *pag.* 397.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA ARCHIVIO EMANUELE

Atto N. **151**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per le esercitazioni di combattimento. — Istruzione per le riviste e parate.** — 31 luglio.

Sono state pubblicate, unite in un solo volume, l'*Istruzione per le esercitazioni di combattimento*, e l'*Istruzione per le riviste e parate*.

Con tali pubblicazioni sono aboliti:

a) le Prescrizioni d'ordine per le esercitazioni di combattimento, le quali formavano l'allegato 2° al Regolamento d'esercizi per la fanteria in data 11 ottobre 1889, Regolamento sostituito con quello dell'11 febbraio 1892;

b) le Norme per le manovre coi quadri, in data 1° settembre 1885;

c) gli Esempi di manovra coi quadri, in data 31 agosto 1885;

d) la Istruzione per le manovre sulla carta, pubblicata per cura del comando del corpo di stato maggiore nel 1874 (*Atto* N. 238 del *Giornale Militare* 1874);

e) il Regolamento per le riviste e parate, in data 1° giugno 1890.

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno di questa nuova pubblicazione quel numero di copie che reputeranno loro necessarie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che li desiderano per loro conto, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il volume è rilegato in tela. Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 55.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **152**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 1° agosto.

È stata pubblicata una 4ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, che saranno anche riprodotte in apposita Nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 15.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **153**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Istituzione di un deposito di convalescenza a Bastia (Bologna) e soppressione del deposito di convalescenza di Verona.** — 2 agosto.

Questo Ministero determina che, a cominciare dal 16 agosto corrente anno, il riparto di convalescenti di Bastia, dipendente dall'ospedale principale di Bologna, funzioni come deposito di convalescenza.

Dalla stessa data sarà soppresso il deposito di convalescenza di Verona, che però seguiterà a funzionare come riparto di convalescenti dell'omonimo ospedale militare principale.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **157.** — SUSSISTENZE MILITARI. — **Razione viveri per le truppe in tempo di pace.** — 7 agosto.

Razione viveri.

§ 1. Dal 16 agosto 1892 la razione viveri (*unica*) sarà composta come segue per tutte le truppe, alle quali i generi vengono forniti dalle imprese dello Stato, direttamente o per mezzo dei magazzini militari di distribuzione, siano esse truppe in guarnigione, in accantonamento od in marcia:

Carne	g. 220
Pasta fina o riso	» 200
Lardo	» 20
Sale	» 20

Per i pontieri la quantità della carne sarà però di g. 300.

§ 2. (1) Nel corso dell'anno (solare) si faranno 300 distribuzioni di caffè; ai pontieri se ne faranno 400.

In luogo del caffè si potrà distribuire il vino; ma in questo caso una distribuzione di vino equivarrà a due distribuzioni di caffè.

La razione di caffè è composta di g. 10 di caffè tostato e di g. 15 di zucchero; il caffè sarà possibilmente preparato colla caffettiera a filtro.

La razione di vino è di centilitri 25.

§ 3. In tempo di pace, i corpi, in qualunque posizione si trovino, dovranno sempre prelevare la *razione completa*.

La razione potrà solo essere prelevata incompleta, cioè:

a) senza *carne*, quando si debba consumare carne in conserva in luogo di carne fresca;

b) senza o con metà *pasta* o *riso*, quando in loro vece si debba consumare galletta in minestra.

Durante la permanenza presso i distretti degli inscritti di leva e dei richiamati per l'istruzione si potranno fare per essi prelevamenti in meno di talune derrate, secondo le prescrizioni degli *Atti* 59-1889 e 207-1890.

§ 4. I comandanti di corpo e di distaccamento, potranno disporre per la distribuzione di carne o di pasta (o riso) in più, prelevando la quantità maggiore a pagamento dalle im-

(1) Le disposizioni di questo paragrafo avranno effetto dal 1° gennaio 1893; fino allora varranno le disposizioni vigenti.

prese o dai magazzini militari di distribuzione viveri, nella misura degli assegni che i corpi hanno a disposizione per il miglioramento del rancio a tenore del successivo § 16.

Quando non siano fatti prelevamenti, a pagamento, di carne o pasta o riso, o si facciano soltanto per una parte delle quote disponibili appresso indicate, la somma intera nel primo caso e quella che avanza nel secondo, sarà impiegata in acquisti, da farsi dalle imprese, da particolari fornitori o sul mercato, secondochè tornerà più vantaggioso, di legumi, erbaggi od altre derrate e di generi di condimento, per guisa che la razione viveri venga preparata ora in un modo ed ora in un altro ed il rancio riesca variato.

Sulle quote disponibili di cui al § 16 potrà in qualche giorno essere fatta un'economia da spendersi in più nei giorni successivi, purchè alla fine di ogni settimana le somme pareggino.

§ 5. Nel disporre per l'impiego della quota in contanti, i comandanti di corpo e di distaccamento prescriveranno che negli acquisti di legumi, erbaggi, condimenti ecc. si tragga il più largo profitto possibile dai prodotti locali secondo la diversa stagione.

§ 6. Per la preparazione del rancio si osserveranno le prescrizioni del Regolamento d'istruzione e di servizio interno.

§ 7. Quando i generi sono forniti dalle imprese dello Stato, non si dovranno sostituire altri generi a quelli fissati dal § 1 per la composizione della razione.

§ 8. Quando i corpi provvedano essi direttamente all'acquisto dei viveri dal commercio, potranno variare la composizione normale della razione, senza però pregiudicarne, per quanto sia possibile, il valore nutritivo. Le variazioni saranno fatte avendo presenti le risorse locali e la stagione; il costo della razione modificata non dovrà in ogni caso superare quello della razione normale.

§ 9. Spetta ai comandanti di corpo di regolare le distribuzioni annuali di caffè o le corrispondenti di vino di cui al § 2, in modo che non vengano eseguite a date fisse, ma nei giorni di esercitazioni più faticose o quando condizioni igieniche siano per consigliarlo, come pure nelle ricorrenze solenni.

In marcia, alle manovre di campagna, alle grandi manovre e in altre consimili posizioni le distribuzioni saranno fatte tutti i giorni; e quando in qualche circostanza di servizio le truppe abbiano da sottostare a fatiche eccezionali, si potranno pure fare due distribuzioni al giorno, cioè una di caffè ed una di

N. **154**. — RECLUTAMENTO. — **Passaggio di militari dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª categoria, per libera elezione**. — 3 agosto.

Il regolamento sul reclutamento attualmente in vigore, nel dare le norme pei passaggi, per libera elezione, dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª, distingue nel capo XXIII tre differenti casi:

a) quello degli inscritti di 2ª o 3ª categoria, che domandano il passaggio alla 1ª durante la sessione della leva in cui furono arruolati, pei quali è deferita la decisione al Ministro della guerra (§ 779);

b) quello dei militari di 2ª categoria, che domandano il detto passaggio durante il secondo periodo della leva in cui furono arruolati, pei quali pure è deferita la decisione al Ministro della guerra (§ 782);

c) quello dei militari di 2ª categoria, che domandano il passaggio in parola dopo il secondo periodo della loro leva e quello dei militari di 3ª categoria che domandano il detto passaggio dopo la chiusura della sessione in cui furono arruolati, pei quali la decisione è deferita ai consigli d'amministrazione dei corpi in cui i suindicati militari desiderano essere ammessi (§§ 783 e 784).

L'accennata diversità di procedura dipendeva soltanto dalla differenza del computo che, a seconda dei casi, doveva farsi degli individui trasferiti alla 1ª categoria piuttosto in una leva che in un'altra; ma poichè questa ragione è venuta a cessare per la leva in corso sulla classe 1872, per effetto della legge 10 aprile corrente anno n. 171, determino che la facoltà di concedere i passaggi per libera elezione dalla 2ª o 3ª categoria alla 1ª sia transitoriamente devoluta per tutti i casi ai consigli di amministrazione dei corpi nei quali gli aspiranti al passaggio desiderano di essere ammessi.

I comandanti dei distretti militari, ricevendo pertanto domande di passaggio alla 1ª categoria, le rivolgeranno, a mente del § 783 del regolamento, ai corpi a cui aspirano i richiedenti, i quali, giusta il disposto nel 1° comma del successivo § 785, non avranno diritto ai mezzi di viaggio sia per l'andata ai detti corpi, sia per il ritorno in caso di non ammissione.

È fatta però eccezione per coloro che desiderano prendere servizio nell'arma dei carabinieri reali, o nei plotoni allievi sergenti, o come musicanti, i quali, a mente del 2° comma del citato § 785, devono essere dai distretti militari, dopo che li hanno riconosciuti ammessibili, avviati ai corpi a cui aspirano provveduti dei mezzi di viaggio.

È su questo proposito giova avvertire essere necessario che i comandanti dei distretti constatino con rigorosa cura la idoneità dei predetti militari, onde evitare che debbano poi essere rinviati come inabili dai corpi a cui furono diretti.

Infine occorre che i comandanti dei distretti militari, appena ricevono avviso, a mente del § 784 del regolamento, dell'avvenuta incorporazione di inscritti stati ammessi al passaggio per libera elezione alla 1ª categoria, ne informino il prefetto o sottoprefetto del circondario a cui gli inscritti stessi appartengono per fatto di leva, affinchè li considerino come inscritti di 1ª categoria della leva in corso e li comprendano quindi nel prospetto che va unito al modello N. 11 del ripetuto regolamento.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **155**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modo in cui gli uomini di truppa del genio devono portare la borraccia e la tasca da pane.** — 5 agosto.

È adottato per le truppe del genio lo stesso modo di portare la borraccia e la tasca da pane prescritto dal N. 56 del regolamento di esercizi per la fanteria (11 febbraio 1892).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **156**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio.** — 5 agosto.

È pubblicato un fascicolo di aggiunte e varianti al volume XVI ed al volume XII, titolo I, delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole, ne acquisteranno un numero di copie eguale a quello dei predetti volumi che essi hanno in dotazione.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 20.

Il Ministro — PELLOUX.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente *Atto*, al Regolamento d'Amministrazione e contabilità dei corpi si intenderanno fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

§ 194. Sostituito dal seguente:

« § 194. La razione viveri, che si somministra dalle imprese dello Stato, direttamente o per mezzo dei magazzini militari di distribuzione viveri, è eguale tanto in guarnigione quanto in marcia od in accantonamento.

La composizione della razione è determinata dal Ministero ». (cioè, ora, quale è stabilita dal presente *Atto*).

§ 196. Dove il prezzo d'addebito delle razioni è indicato in « lire 0,405 » o « 0,555 » mettere: « lire 0,395 » o « 0,545 ».

§ 205. Il secondo comma è modificato come segue; « ... i corpi devono darsi debito al prezzo regolamentare: la differenza tra questo e il prezzo d'addebito (§ 1430 e 1608) resterà a beneficio delle amministrazioni dei corpi ».

§ 271. Surrogato dal seguente:

« § 271. Le somministrazioni in natura prelevate in più del dovuto sono dimostrate nello *Specchio mod.* 403 insieme colle altre ».

§ 946 Sostituito dal seguente:

« § 946. Quando sia stato disposto, a norma del successivo § 1410, che siano prelevate a pagamento dalle imprese viveri o dai magazzini militari di distribuzione viveri determinate quantità di carne e di pasta o riso da aggiungere alla razione ordinaria, le compagnie rilasceranno egualmente un solo buono per il numero di razioni occorrenti, salvo poi all'ufficio di maggiorità a compilare, colla scorta di esso, ambidue i buoni da rimettersi alle imprese o ai magazzini militari di distribuzione viveri (§ 1424) ».

§ 1401. Al primo comma sostituire il seguente:

« § 1401. In marcia ed in servizio di pubblica sicurezza ed in altri consimili servizi nell'interesse di amministrazioni non appartenenti all'esercito (e per le truppe alpine e dell'artiglieria di montagna anche in accantonamento) i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre, ogni qualvolta per ragioni d'igiene o per altre eccezionali condizioni lo stimino opportuno, che le indennità dovute agli uomini di truppa siano in tutto od in parte impiegate nel miglioramento del rancio in aggiunta alla quota disponibile per il completamento della giornaliera razione viveri (§ 1412), determinandone anche l'impiego ».

Art. 186. Le disposizioni di questo articolo sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 186. — *Razione viveri* ».

« § 1408. La razione viveri giornaliera pei caporali e soldati dei vari corpi è determinata dal Ministero, come è detto nel § 194 ».

« § 1409. I generi componenti la razione non potranno nè in tutto nè in parte essere sostituiti da altre derrate.

La razione sarà però prelevata incompleta, cioè:

senza carne, quando si debba invece consumare carne in conserva;

senza o con metà pasta, o riso, quando debbasi consumare galletta in minestra ».

Quando i corpi provvedano essi direttamente all'acquisto dei viveri dal commercio, potranno variare la composizione della razione, senza però pregiudicarne, per quanto sia possibile, il valore nutritivo. Le variazioni saranno fatte avendo presenti le risorse locali e la stagione; il costo della razione modificata non dovrà in ogni caso superare quello della razione normale.

« § 1410. Le razioni viveri dovranno essere completate coll'aggiunta di altra carne, pasta o riso, od anche delle altre derrate che si preferiscano, come pure di generi di condimento.

Spetta al comandante del corpo il determinare come queste provviste sussidiarie abbiano da essere regolate ».

« § 1411. La carne e la pasta o il riso da aggiungere alla razione, saranno prelevate dalle imprese viveri o dai magazzini militari di distribuzione viveri a pagamento diretto (§ 1479), nei limiti consentiti per siffatti prelevamenti.

Le altre derrate e i generi di condimento potranno essere acquistati dalle imprese, da particolari fornitori o sul mercato secondochè tornerà più vantaggioso (§ 1431 e seg.) ».

« § 1412. Le provviste a complemento della razione viveri vanno fatte in ragione della quota fissa di lire 0,025 per ogni razione.

In accantonamento, in marcia, in servizio di pubblica sicurezza e in altre consimili posizioni, oltre la detta quota di lire 0,025, saranno spese quelle delle indennità che, a senso del § 1401, vengano destinate al miglioramento del vitto.

È in facoltà del comandante del corpo di disporre che negli acquisti si spenda, un giorno sull'altro, qualche cosa in più od in meno dei limiti fissati, purchè alla fine di ogni settimana le somme pareggino ».

vino, o due di caffè o di vino, purchè nell'anno non si oltrepassi il numero fissato dal § 2.

Per i distaccamenti le attribuzioni di cui al primo comma di questo paragrafo spettano ai loro comandanti.

§ 10. I richiamati alle armi ricevono le distribuzioni di caffè o di vino che sono fatte agli uomini dei reparti nei quali sono incorporati; se sono costituiti in reparti autonomi ricevono le distribuzioni di caffè o di vino nelle circostanze specificate nel paragrafo precedente.

§ 11. Nulla è innovato per ciò che riguarda la composizione della razione viveri per i militari reclusi, carcerati o detenuti nelle carceri militari preventive, per i quali restano ferme le prescrizioni attuali.

Norme contabili.

§ 12. Per i prelevamenti a pagamento dalle imprese e dai magazzini militari di distribuzione viveri, i corpi rilascieranno buoni separati, *in fronte* ai quali sarà messa in grossi caratteri l'annotazione: *Da pagarsi direttamente* (§ 1424 del Regolamento di amministrazione).

Le quantità di carne, pasta o riso, prelevate a pagamento in più della razione, saranno dalle imprese o dai magazzini militari di distribuzione viveri addizionate con quelle del buono ordinario e quindi pesate promiscuamente.

Per i prelevamenti di carne e pasta o riso i comandanti di corpo o reparto terranno presente:

a) che in guarnigione dovranno indicare di 15 in 15 giorni alle imprese od ai magazzini militari di distribuzione viveri, secondo i casi, le quantità di carne, pasta o riso (§ 4) che intendano far prelevare (a pagamento diretto) in più per ogni razione nella quindicina successiva, specificando se giornalmente od in quali giorni della quindicina;

b) che qualora stimassero di prelevare carne in più per truppe in marcia, dovranno avvisarne le imprese, od i magazzini militari di distribuzione viveri, almeno tre giorni avanti, indicando pure la quantità di carne per ogni razione;

c) che dovranno avvisare le imprese, od i magazzini militari di distribuzione viveri, almeno 48 ore prima quando la truppa debba consumare carne in conserva od altri generi di proprietà dell'amministrazione militare, salvo che si tratti di

circostanze speciali, nelle quali la truppa si trovi improvvisamente costretta a consumare viveri di riserva.

§ 13. Per le derrate che i corpi prelevano a pagamento diretto dai magazzini militari di distribuzione viveri, i consegnatari di questi formeranno riepiloghi quindicinali distinti dei buoni ricevuti dalle singole amministrazioni e li invieranno, assieme ai buoni stessi, alla rispettiva Direzione territoriale di Commissariato, la quale, previa esatta verificazione, li rimetterà all'impresa, affinchè possa esigerne l'ammontare dalle amministrazioni debitrici.

§ 14. Il pagamento alle imprese viveri delle derrate prelevate dai corpi a pagamento diretto sarà eseguito al termine di ogni quindicina.

A richiesta delle imprese, i corpi pagheranno alle loro sedi anche lo importare dei generi prelevati a pagamento dai propri distaccamenti.

§ 15. Quando i corpi, reparti e drappelli ricevono nei giorni d'imbarco e di sbarco uno solo dei due pasti di bordo, in luogo del pasto non ricevuto preleveranno la razione viveri intera e il pane.

§ 16. Delle razioni viveri prelevate, i corpi si daranno debito in ragione di L. 0,395 per razione ed i pontieri in ragione di L. 0,545.

Sulla quota vitto compresa nell'assegno giornaliero dei conviventi al rancio resterà perciò disponibile ai corpi un residuo di lire 0,025, il quale sarà impiegato nell'acquisto delle derrate che possono essere aggiunte alla razione e degli erbaggi ed altri generi di condimento (§ 4).

Per le truppe in accantonamento e in marcia al detto residuo di lire 0,025 saranno aggiunte le quote delle indennità di accantonamento e di marcia che, a senso del § 1401 del Regolamento d'amministrazione, modificato dal presente *Atto*, e dal § 27 dell'*Atto* 107-1892, possono essere impiegate nel miglioramento del vitto.

§ 17. Dal 16 agosto 1892 cesseranno di aver effetto le disposizioni precedentemente emanate per la concessione a qualche reparto di truppe alpine in accantonamento nei forti, o di altre armi in altre posizioni, di razioni viveri speciali, dovendo d'ora innanzi dai comandanti dei reparti stessi essere provveduto al miglioramento del rancio nel modo indicato nel presente *Atto*.

Per le truppe alpine e dell'artiglieria da montagna nelle escursioni la quantità della carne sarà, fino a nuovo ordine, di g. 240.

« § 1413. Per la preparazione del rancio si osserveranno le prescrizioni del regolamento d'istruzione e di servizio interno.

« § 1414. Nel corso dell'anno si faranno alle truppe 300 distribuzioni di caffè; ai pontieri se ne faranno 400.

In luogo del caffè si potrà distribuire il vino; ma in questo caso una distribuzione di vino equivarrà a due distribuzioni di caffè.

Sarà però sempre data la preferenza al caffè ».

« § 1415. Le distribuzioni di caffè o di vino dovranno essere regolate dal comandante del corpo, avendo presente che si facciano nei giorni di esercitazioni più faticose o quando condizioni igieniche siano per consigliarlo; come pure nelle ricorrenze solenni ».

§ 1416. In marcia, alle manovre di campagna, alle grandi manovre e in altre consimili posizioni le distribuzioni saranno fatte tutti i giorni e quando in qualche circostanza di servizio le truppe abbiano da sottostare a fatiche eccezionali, si potranno pure fare due distribuzioni al giorno, cioè una di caffè ed una di vino, o due di caffè o vino, purchè nell'anno non si oltrepassi il numero fissato nel paragrafo precedente ».

« § 1417. Delle distribuzioni di caffè o di vino i corpi prendono nota nel mod. *347*.

Al termine dell'anno (solare) detto modello, munito del « visto » del comandante del corpo, sarà trasmesso all'ufficio di revisione ».

« § 1418. Nei corpi che hanno facoltà di prelevare a pagamento tutti i generi componenti la razione viveri, e in quelli che debbono provvederli dal commercio (§§ 1404 e 1406), la composizione della razione viveri sarà stabilita dal comandante del corpo con norme analoghe a quelle precedentemente indicate.

Agli uomini delle compagnie di sanità e sussistenza sarà fatta una distribuzione di caffè o di vino tutti i giorni. ».

« § 1419, 1420, 1421 e 1422 aboliti »

« § 1423. Perchè si abbiano i mezzi per variare . . . ecc. » (come il testo attuale).

§ 1424. All'ultimo comma sono sostituite le disposizioni seguenti:

« Per la carne e la pasta o il riso, che debbasi prelevare in più della razione (§ 1412), l'ufficio di maggiorità compilerà per queste derrate un secondo buono colla annotazione, in grossi caratteri: *Da pagarsi direttamente*.

« La stessa annotazione sarà pur messa sui buoni che si rilasciano per il prelevamento dei viveri dai corpi che hanno l'obbligo di fare il pagamento diretto alla impresa di tutte le derrate che prelevano ».

§ 1429. Sostituito dal seguente:

« § 1430. I viveri, che risultino prelevati in più del dovuto, saranno addebitati a chi ne ha fatto il prelevamento nella ragione fissa di centesimi 45 per ogni razione viveri (comprese le derrate in aggiunta e il condimento) e centesimi 25 per ogni razione pane.

Le razioni di caffè o vino prelevate in più saranno addebitate agli ufficiali responsabili in ragione di centesimi 10 per razione di caffè e di centesimi 15 per razione di vino; e l'importo degli addebiti sarà dai corpi accreditato, al termine di ogni trimestre all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, per essere da questo versato in tesoreria a titolo di reintegro di fondi in bilancio (§ 1162) ».

§ 1431. La seconda parte del paragrafo è modificata come segue:

« I fondi occorrenti sono somministrati dall'ufficio di maggiorità sul fondo permanente in ragione della spesa giornaliera da farsi. »

§ 1433 Sostituito dal seguente:

« § 1433. Nello stesso modo l'ufficio di maggiorità provvede pure per le derrate da acquistarsi in soprappiù della razione viveri, sia in guarnigione, sia in marcia, sia in accantonamento o in altre consimili posizioni.

È fatta eccezione solo per la carne e la pasta o il riso che dovranno essere prelevati a pagamento dalle imprese o dai magazzini militari di distribuzione viveri (§ 1411) ».

Il Ministro — Pelloux.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 33ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 agosto.

AGOSTO 21. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Rionero, e Rapolla Lavello-Gioia del Colle, non che cambiamento di nome della stazione di Rocchetta Melfi, *pag.* 413.

» 26. — Circa la posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, *pag.* 414.

ATTO N. **165.** — TRASPORTI MILITARI — **Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari *Rocchetta Melfi-Rionero*, e *Rapolla Lavello-Gioia del Colle* non che cambiamento di nome della stazione di *Rocchetta Melfi*.** — 21 agosto.

Si fa noto alle autorità militari che venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Rocchetta Melfi-Rionero* della linea *Rocchetta Melfi-Potenza*, e l'altro tronco *Rapolla Lavello-Gioia del Colle*, che completa la linea *Rocchetta Melfi-Gioia del Colle*. Le stazioni dei predetti due tronchi ferroviari sono tutte abilitate al trasporto di viaggiatori, bagagli, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata, piccola velocità ordinaria, veicoli e bestiame; ad eccezione della fermata di *Rapolla* del tronco *Rocchetta Melfi-Rionero* la quale non è abilitata alla vendita dei biglietti a tariffa ridotta.

I predetti tronchi appartengono alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (rete Adriatica).

Coll'apertura poi della stazione di *Melfi*, quella di *Rocchetta Melfi* ha preso il nome di *Rocchetta S. Antonio*.

Le distanze chilometriche fra le stazioni dei nuovi tronchi, risultano dalle rispettive tabelle poliometriche, qui sotto trascritte.

ERRATA-CORRIGE.

Al N. 112 dell'Istruzione per le riviste e parate, terzo rigo, *togliere le parole* « le musiche ».

Tronco ROCCHETTA S. ANTONIO-RIONERO.

Rocchetta S. Antonio				
17	Melfi			
19	3	Rapolla (fermata)		
23	7	5	Barile	
26	10	8	3	Rionero-Atella-Ripacandida

Linea ROCCHETTA S. ANTONIO-GIOIA DEL COLLE.

Rocchetta S. Antonio										
13	S. Nicola di Melfi									
23	11	Rapolla-Lavello								
34	21	11	Venosa							
47	35	25	14	Palazzo S. Gervasio-Montemilone						
56	44	34	23	10	Spinazzola					
75	63	52	42	28	19	Poggiorsini-Gravina				
93	81	71	60	46	37	19	Gravina			
105	93	82	72	58	49	30	12	Altamura		
115	102	92	81	68	59	40	22	10	Casale d'Altamura	
125	113	103	92	78	69	51	33	21	11	Santeramo
140	128	117	107	93	84	65	47	35	26	15	Gioia del Colle

Il Ministro — PELLOUX.

N. **186**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Circa la posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato**. — 26 agosto.

A soluzione di quesiti che vengono mossi intorno alla posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, per effetto di diversi *Atti* e *Circolari* sinora pubblicati, il Ministero della guerra stima opportuno di avvertire quanto segue:

1° I militari che si trovino nella posizione succennata possono chiedere ed ottenere dai comandanti dei distretti, anche prima di conseguire il congedo illimitato, il *nulla osta* pel passaporto onde recarsi all'estero, quando beninteso si trovino in uno dei casi enumerati nel § 677 del Regolamento sul reclutamento.

2° Essi militari possono essere ammessi dalle varie amministrazioni governative e municipali sia nei corpi delle guardie di finanza che di città, carcerarie, degli scavi e municipali, ed anche a qualsiasi altro impiego, non esclusi quelli ferroviari.

A tale uopo i comandanti dei corpi e dei distretti non si rifiuteranno mai di rilasciare alle autorità competenti la copia del foglio matricolare e caratteristico del richiedente, nel quale foglio sia già stata apposta la variazione relativa alla condotta, giusta il disposto negli *Atti* 81 e 106 del corrente anno 1892.

3° Laddove i militari in parola si ammalassero e fossero assolutamente sprovvisti di mezzi per curarsi, potranno dai comandanti dei distretti essere fatti ricoverare negli ospedali militari, come ogni altro militare in licenza.

4° Coloro fra i detti militari i quali desiderassero di rientrare in servizio, potranno dai comandanti dei corpi esservi riammessi, purchè si trovino in una delle condizioni previste dal Capo XXXIII del Regolamento sul reclutamento, presentino i documenti prescritti dal § 1026 del Regolamento stesso, ed inoltre si obblighino, con apposita dichiarazione scritta, di assumere una nuova ferma di 5 anni secondo l'art. 134 della legge, a decorrere non già dal giorno del ritorno sotto le armi, ma da quello in cui si compie la ferma da cui sono vincolati ed in cui acquisterebbero diritto al congedo illimitato.

5° Infine i detti militari non essendo ancora muniti del foglio di congedo illimitato, e trovandosi a tutti gli effetti sottoposti alla giurisdizione militare come militari in licenza, non possono essere ammessi a votare quali elettori politici, od amministrativi; nè possono essere ammessi a contrarre matrimonio civile a sensi della Circolare del Ministro guardasigilli del 26 aprile 1891 N. $\frac{83\text{-}2}{12\ 42}$ riportata nell'*Atto* 82 del *Giornale Militare*.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 34ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 settembre.

GIUGNO 30. — R. Decreto N. 389 che modifica le zone di servitù militari della piazza di Piacenza, *pag.* 417.
LUGLIO 7. — R. Decreto N. 390 che istituisce una commissione centrale pel tiro a segno nazionale e ne determina le attribuzioni, *pag.* 418.
» 11. — R. Decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale, *pag.* 420.
AGOSTO 30. — Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze, *pag.* 423.
» 31. — Modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Termini Imerese, *pag.* 424.

Atto N. **167**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 389 che modifica le zone di servitù militari della piazza di Piacenza** — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820, (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 18 luglio 1889, col quale vennero determinate le zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La zona interna di servitù militari, lungo la cinta fortificata della piazza di Piacenza, in corrispondenza al fronte bastionato di S. Lazzaro, fra la porta omonima ed il bastione

Corneliana, viene modificata com'è indicato con linea rossa nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 giugno 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **168**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto N. 390 che istituisce una Commissione centrale pel tiro a segno nazionale e ne determina le attribuzioni**. — 7 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882 n. 883 (serie 3ª) che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892 n. 58,

Ritenuta la necessità di costituire apposita Commissione per gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 4 della citata legge 21 febbraio u. s.;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno, della guerra e della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio dell'alta sorveglianza sul tiro a segno nazionale da parte dei Ministeri della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione è delegato ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero della guerra, la quale prenderà il nome di « Commissione centrale pel tiro a segno nazionale. »

Art. 2.

Tale Commissione è composta di un presidente e di sei membri scelti fra le persone più benemerite della istituzione

e che abbiano speciale competenza nella materia e da nominarsi per decreto reale su proposta dei Ministeri della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione.

Art. 3.

La Commissione centrale è convocata dal presidente.

L'adunanza non è valida senza l'intervento della metà più uno dei componenti la Commissione. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4.

La Commissione centrale:

a) dà parere su tutte le proposte tendenti a riformare le disposizioni in vigore sul tiro a segno;

b) fa tutte le proposte generali e speciali che crede opportune per il regolare andamento delle società ed il progressivo sviluppo della istituzione.

Art. 5.

Le funzioni di segretario presso la Commissione centrale saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero della guerra il quale avrà voto consultivo e metterà a disposizione della Commissione stessa tutti i documenti che le possono occorrere.

Art. 6.

Il Nostro decreto 11 novembre 1888 n. 5822 (serie 3ª) col quale venne istituita la direzione centrale del tiro a segno è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.
PELLOUX.
MARTINI.

N. **168**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª) sul reclutamento degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva;

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888 N. 5475 e 18 febbraio 1892 N. 47;

Visto il Nostro decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°

Sono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale.

Art. 2°

Apposite norme, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, provvederanno per la costituzione dei quadri degli ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale e per il loro impiego.

Art. 3°

Il presente Decreto sarà convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 luglio 1892.

UMBERTO

Pelloux.

Norme per la costituzione di quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale.

1. I quadri di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale comprendono, come per le altre armi, i gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente.

2. Detti ufficiali sono nominati per Decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, e sono reclutati per tutti i gradi:

a) fra i cittadini che soddisfano alle condizioni indicate al seguente N. 3;

b) mediante trasferimenti di ufficiali di fanteria, d'artiglieria e del genio di milizia territoriale, i quali sieno stati giudicati, per mezzo di esperimento pratico, avere l'attitudine per servire nell'arma di cavalleria.

3. I cittadini possono aspirare soltanto al grado di sottotenente di cavalleria nella milizia territoriale, e per ottenerlo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) godere della pienezza dei diritti civili;

b) avere costantemente tenuta lodevole condotta;

c) non essere ascritto nè all'esercito permanente, nè alla milizia mobile;

d) non avere oltrepassato i 40 anni di età;

e) avere le condizioni di moralità per essere ammessi ufficiali nel R. esercito, e trovarsi in posizione sociale ed economica da garantire il prestigio del grado di ufficiale;

f) avere l'idoneità fisica al servizio militare accertata in seguito ad apposita visita medico-militare;

g) aver conseguito la licenza liceale o la licenza di istituto tecnico, ovvero provare con documenti equipollenti o con esame di possedere la coltura generale corrispondente;

h) obbligarsi a prestare un servizio per istruzione della durata di un mese presso un reggimento di cavalleria;

i) avere superato con buon risultato un esperimento di equitazione presso un riparto di cavalleria.

4. I cittadini aspiranti alla nomina di sottotenente di cavalleria nella milizia territoriale devono presentare la relativa domanda al comandante del distretto militare nel cui territorio risiedono.

Gli ufficiali nella milizia territoriale, che aspirano al trasferimento nei quadri di ufficiali di cavalleria di detta milizia, presenteranno le loro domande, se ufficiali superiori, al co-

mando della divisione militare, e se ufficiali inferiori, al comando del distretto nel cui territorio risiedono.

Le domande dei cittadini, che aspirano alla nomina di sottotenente di cavalleria, devono essere trasmesse al Ministero, accompagnate da documenti comprovanti che essi si trovano nelle condizioni di cui al precedente N. 3.

Quelle degli ufficiali di milizia territoriale, che aspirano al trasferimento nei quadri di cavalleria di detta milizia, devono essere accompagnate da informazioni sulla loro condizione economica.

Alle domande, tanto dei cittadini quanto degli ufficiali, dovrà pure essere unita una dichiarazione, dalla quale risulti che essi si obbligano a presentarsi alle armi, ogni qualvolta debbono essere chiamati in servizio, montati a loro spese, e provveduti del numero di cavalli stabiliti per il grado di cui sono rivestiti.

5. L'avanzamento degli ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale è regolato dagli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª), sul reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale.

I posti di tenente possono essere concessi a sottotenenti di milizia territoriale all'atto del loro trasferimento nei quadri di ufficiali di cavalleria.

6. L'idoneità all'avanzamento dev'essere accertata per mezzo di esame, che avrà luogo giusta le norme e nel tempo, che saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

7. Saranno esclusi dall'avanzamento gli ufficiali che per due volte rinunciano all'esame, o che in due successivi esami sieno dichiarati non idonei.

8. Gli ufficiali che non conservino l'attitudine allo speciale servizio di cavalleria, se provenienti dai cittadini, aventi le condizioni indicate al N. 3, cesseranno da tale servizio ed, ove abbiano ancora obblighi di leva, correranno la sorte, come sergenti, della rispettiva classe e categoria.

Quelli invece provenienti dagli ufficiali di cui alla lettera *b*) del N. 2, potranno fare ritorno, a loro domanda, all'arma da cui provenivano.

9. Gli ufficiali, quando chiamati in servizio, potranno essere impiegati nel comando di riparti di cavalleria di competenza del grado rispettivo.

I capitani possono inoltre essere destinati come ufficiali d'ordinanza presso i comandanti di corpo d'armata, o a prestar servizio presso i quartieri generali d'armata, e gli ufficiali subalterni impiegati nei servizi d'ufficiali d'ordinanza.

Gli ufficiali inferiori vengono anche impiegati nei servizi per la requisizione e rivista dei quadrupedi.

10. Gli ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale vestono la divisa prescritta per gli ufficiali dell'arma di cavalleria dell'esercito permanente, avvertendo però quanto in appresso.

Essi portano il colbacco.

Il fregio del colbacco consiste in una stella di metallo d'argento liscia a cinque punte, senza disco.

Il fregio del berretto consiste in una stella liscia, ricamata in argento, a cinque punte, sormontata dalla Corona Reale.

Il bavero della giubba è di panno color scarlatto senza mostre.

Le manopole sono di panno nero filettate di panno color scarlatto.

I pantaloni sono ornati lateralmente di due bande di panno color scarlatto.

11. La bardatura dei cavalli degli ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale è uguale a quella stabilita pei cavalli degli ufficiali di cavalleria dell'esercito permanente.

Roma, addì 26 agosto 1892.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **170** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze** — 30 agosto.

Questo Ministero ha fatto compilare e pubblicare, a cura della tipografia editrice del *Giornale Militare*, una *Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze*, la quale sostituisce: l'*Istruzione pel servizio d'artiglieria, sì in tempo di pace che in tempo di guerra nei forti di sbarramento* (edizione 1880 ristampata nel 1889 colle varianti prescritte dalla nota N. 59 del *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1883) e l'istruzione (litografata) contenente le *Norme per lo sgombro delle nevi e le avvertenze circa l'impiego del materiale d'artiglieria nei forti alpini* (edizione 1889).

Siffatte istruzioni sono conseguentemente abolite.

I corpi d'artiglieria acquisteranno della nuova pubblicazione quel numero di copie che, dal rispettivo specchio di dotazione, era stabilito per l'istruzione sul servizio d'artiglieria nei forti di sbarramento.

Le direzioni d'artiglieria, i comandi, i distretti, gli uffici e le scuole ne acquisteranno tante copie quante occorrono per la dotazione dei servizi ai quali essi debbono rispettivamente provvedere, e per il proprio uso.

Le richieste relative verranno rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, comprendendovi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo dell'Istruzione è di L. 0,25 per ogni esemplare.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **171**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Termini Imerese.** — 31 agosto.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Termini Imerese, legione di Palermo.

COMPAGNIA DI TERMINI.

TENENZA DIRETTA	— rimane invariata.
TENENZA DI LERCARA FRIDDI	Lercara Friddi — Alia — Roccapalumba — Valledolmo — Vicari — Castronovo di Sicilia — Caltavuturo.
TENENZA DI TERMINI	Caccamo — Sciara — Cimina — Baucina — Ventimiglia di Sicilia — Monte Maggiore Belsito.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

278

A 35° 1892 PARTE 1°

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 15 settembre.

LUGLIO 25. — R. Decreto N. 421 che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara, *pag.* 425.
SETTEMBRE 2. — R. Decreto di nomina dei membri della Commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 426.
» 2. — Decreto ministeriale per la nomina del segretario della Commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 427.
» 4. — Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 427.
» 6. — Istruzione sul servizio della mitragliatrice a due canne da mm. 10,35, *pag.* 428.
» 14. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fochisti di locomotive ferroviarie, *pag.* 429.

Atto N. **172.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 421 che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara.** — 25 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopra citato;

Visto il R. Decreto 15 ottobre 1891, che determina le zone di servitù militari attorno al magazzino di polveri del presidio di Novara;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari applicate, col Nostro R. Decreto 15 ottobre 1891, alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri del presidio di No-

vara, vengono modificate come è indicato nel piano annesso al presente, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 luglio 1892.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **173**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto di nomina dei membri della Commissione centrale del tiro a segno nazionale**. — 2 settembre.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA

Veduto il R. Decreto 7 luglio p. p., N. 390, col quale venne istituita la Commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avvocato Alessandro FORTIS, deputato al Parlamento, è nominato presidente della Commissione centrale del tiro a segno.

Art. 2.

I signori:

On. principe Fabrizio COLONNA, senatore del Regno;
On. comm. ing. Giulio ADAMOLI, deputato al Parlamento;
On. generale Menotti GARIBALDI, deputato al Parlamento;
On. comm. Pietro DEL VECCHIO, deputato al Parlamento;
Cav. Silvano LEMMI;
Cav. Luigi DUCE, colonnello;

sono nominati membri della Commissione centrale medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Foligno, addì 2 settembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.
PELLOUX.
MARTINI.

N. **174**. — TIRO A SEGNO NAZIONARE. — **Decreto ministeriale per la nomina del segretario della Commissione centrale del tiro a segno nazionale**. — 2 settembre.

IL MINISTRO

Veduto il R. Decreto 7 luglio u. s. N. 390 col quale venne costituita la Commissione centrale del tiro a segno;

Decreta:

Il cav. dott. ABNEL Faustino capo sezione presso questo Ministero è nominato segretario della Commissione predetta a senso e per gli effetti del disposto dell'art. 5 del sumenzionato decreto.

Roma, addì 2 settembre 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

N. **175**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra**. — 4 settembre.

Con R. Decreto 12 giugno 1892 venne approvato il Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, in sostituzione di quello preesistente ed approvato con R. Decreto 20 luglio 1890.

del detto Regolamento i comandi, le direzioni di artiglieria e del genio, dei magazzini centrali, dell'istituto geografico militare, dell'opificio di arredi militari, della farmacia centrale militare, i corpi ed uffici acquisteranno sulle proprie spese di cancelleria il numero di esemplari che loro possono occorrere, rivolgendone richiesta all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, e comprendendo nella richiesta stessa gli esemplari, che i rispettivi funzionari militari o civili desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 70.

Il Ministro — PELLOUX

N. **126**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio della mitragliatrice a due canne da mm. 10,35.** — 8 settembre.

A cura della tipografia editrice del *Giornale militare*, questo Ministero ha fatto pubblicare, in fascicolo a parte, la Istruzione sul servizio della mitragliatrice a due canne da mm. 10,35.

La predetta Istruzione, costituente la Parte III del volume III titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria, sostituisce l'*Istruzione provvisoria* (litografata) *sulla nomenclatura, sul servizio, puntamento e tiro, e sulla conservazione della mitragliatrice a due canne da mm. 10,35* (edizione 1 marzo 1887), la quale deve pertanto intendersi abolita.

I corpi d'artiglieria acquisteranno, della nuova pubblicazione, quel numero di copie che, dal rispettivo specchio di dotazione, è stabilito per il volume III titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria.

Le direzioni di artiglieria, i comandi, i distretti, gli uffici e le scuole ne acquisteranno tante copie quante occorrono per la dotazione dei servizi ai quali essi debbono rispettivamente provvedere, e per il proprio uso.

Le richieste relative verranno rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, comprendendovi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo della nuova Istruzione è di cent. 15 per ogni esemplare.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 127. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione per militari aspiranti fochisti di locomotive ferroviarie.** — 14 settembre.

In relazione al prescritto dagli ultimi numeri del *Regolamento riguardante l'esegumento dei grandi trasporti militari*, approvato con Regio decreto N. 6372 del 29 agosto 1889, è istituito un corso d'istruzione per abilitare militari di truppa a funzionare da fochisti sulle locomotive ferroviarie.

Il corso d'istruzione è posto sotto l'alta direzione del capo di stato maggiore dell'esercito e viene regolato secondo le norme seguenti:

1. L'istruzione sarà divisa in due periodi: uno, *teorico*, avrà principio il 15 ottobre d'ogni anno, durerà fino al 30 giugno dell'anno successivo, ed avrà luogo presso le scuole operai allievi fochisti delle società ferroviarie; l'altro, *pratico*, avrà principio il 1° luglio d'ogni anno, sarà continuato fino al congedamento dei militari aspiranti fochisti di fanteria, ed avrà luogo presso i depositi locomotive dove hanno sede le scuole stesse o presso altri depositi di locomotive, tanto nelle stazioni quanto sulle linee ferroviarie.

Le scuole operai allievi fochisti si trovano presso i depositi locomotive delle stazioni ferroviarie di Alessandria, Torino, Milano, Napoli, Pisa, Bologna, Firenze, Foggia, Venezia e Verona.

2. Nel 1° periodo d'istruzione, i militari aspiranti fochisti saranno addestrati nei lavori di riparazione delle locomotive ed istruiti nelle materie stesse che si insegnano nelle scuole sopraindicate; nel 2° periodo, verranno esercitati praticamente nella manovra delle locomotive e nella condotta dei treni.

3. Dirigeranno l'istruzione gli ingegneri di trazione direttori delle scuole operai allievi fochisti.

4. Potranno essere ammessi al corso i sottufficiali, i caporali ed i soldati (anche con cariche speciali) dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri e di cavalleria, purchè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) facciano domanda di frequentare il corso;

b) abbiano esercitato il mestiere di meccanico, fabbro, aggiustatore o tornitore di metalli e simili; ovvero abbiano frequentato scuole di allievi fochisti o macchinisti, ma non abbiano, se caporali o soldati, già ottenuto patente di fochista o macchinista;

c) siano sani e robusti ed abbiano buona condotta;

d) se sottufficiali, siano stati nominati tali nell'anno; se caporali e soldati, siano della classe di leva meno anziana

o volontari ordinari dell'anno, abbastanza istruiti come soldati;

e) se caporali o soldati, comprovino mediante un esame dato davanti ad una commissione reggimentale, composta di un capitano e di due subalterni, di saper leggere e scrivere correntemente e di conoscere le prime quattro operazioni dei numeri interi e decimali;

f) superino, tanto i sottufficiali quanto i caporali e soldati, gli esami indicati nel numero seguente.

5. Gli esami d'ammissione consistono in un lavoro d'arte, da eseguirsi presso le scuole operai allievi fochisti, ed in un esame da darsi innanzi ad un ingegnere dell'amministrazione ferroviaria appositamente delegato, presente un ufficiale del presidio, per dimostrare che il candidato possiede l'attitudine per diventare abile operaio.

6. Per passare dal periodo *teorico* al periodo *pratico* i militari aspiranti fochisti dovranno, fra il 15 ed il 30 giugno d'ogni anno, dare un esame sulle materie del programma adottato per le scuole operai allievi fochisti delle società ferroviarie.

All'esame assisterà un ufficiale del presidio.

I militari che non fossero promossi a questo esame cesseranno dal frequentare l'istruzione degli aspiranti fochisti e saranno fatti rientrare immediatamente al loro reggimento per cura del comandante il corpo o reparto al quale essi militari fossero aggregati.

Il comandante stesso informerà del fatto il comando del corpo di stato maggiore ed il Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

7. Al termine del periodo pratico d'istruzione, i militari aspiranti fochisti saranno esaminati da una commissione composta di un ufficiale, un regio ispettore governativo ed un ingegnere della trazione; e quelli che supereranno l'esame, riceveranno dalla commissione stessa un attestato di idoneità al servizio di fochista.

Tale commissione sarà riunita per cura del comando del corpo di stato maggiore cui spetterà di prendere gli opportuni accordi con le società ferroviarie.

Il comando del corpo di stato maggiore indicherà quale destinazione dovranno avere i sottufficiali che hanno preso parte al corso ed i caporali e soldati di cavalleria che non dovessero venir congedati subito dopo l'esame.

I militari, che fossero congedati prima di aver dato l'esame

finale di cui sopra, potranno presentarsi, a proprie spese, all'esame stesso presso qualunque commissione.

Essi saranno all'uopo forniti prima del congedamento di un apposito certificato per cura del comando del corpo o riparto presso il quale furono aggregati mentre frequentavano il corso degli aspiranti fochisti.

8. I comandanti di reggimento di fanteria di linea faranno conoscere ai loro dipendenti i vantaggi che potrebbero ricavare col frequentare il corso dei militari aspiranti fochisti e li avvertiranno che sarà loro dato un compenso pecuniario durante la loro istruzione tanto teorica quanto pratica.

Si assicureranno che gli aspiranti abbiano tutti i requisiti indicati al numero 4; e trasmetteranno poi direttamente al comando del corpo di stato maggiore un elenco nominativo dei militari che potrebbero essere ammessi al corso.

Detti militari saranno inscritti, distinguendo i sottufficiali dagli altri militari di truppa, per ordine di idoneità e colla indicazione della rispettiva professione, avvertendo che dovranno essere considerati come più idonei quelli che avessero già frequentato scuole di allievi fochisti o macchinisti, poi i meccanici, ed in seguito i fabbri, tornitori di metalli, ecc., in ragione della maggiore affinità del loro mestiere a quello di fochista o di macchinista.

Queste informazioni, anche se negative, dovranno giungere al comando del corpo di stato maggiore per il 20 settembre di ogni anno.

Coll'occasione sarà fatto altresì conoscere al detto comando se e quanti militari di truppa vi siano nel reggimento con patente di fochisti o macchinisti.

9. Il comando del corpo di stato maggiore indicherà direttamente ai comandanti di reggimento quali dei militari segnati negli elenchi trasmessigli dovranno essere mandati a far l'esperimento di cui al n. 5.

I comandanti di reggimento disporranno che gli ammittendi, armati di sola sciabola (da sottufficiale, da fanteria, o da cavalleria, secondo i casi) e con tutto il resto del loro equipaggiamento individuale, siano avviati a destinazione in modo che vi giungano per il giorno 5 ottobre.

Nel ritiro delle armi, le riparazioni di pulitura e simili verranno bensì segnate, ma non saranno fatte eseguire se non quando dal corpo o reparto, che deve prendere in aggregazione i militari aspiranti fochisti, sia venuta notizia dell'ammissione di questi al corso, in seguito ai risultati favorevoli della prova di cui al n. 5.

10. Durante il corso teorico, i militari aspiranti fochisti saranno aggregati ai distretti militari di Alessandria, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Foggia e Verona; al reggimento di fanteria di stanza a Pisa; alla brigata d'artiglieria da fortezza con sede a Venezia; ed alla brigata ferrovieri del genio di Torino.

Durante il corso pratico, gli allievi fochisti che non potessero essere utilmente impiegati presso il deposito locomotive alla sede della scuola stessa, potranno essere trasferiti ad altro deposito locomotive ed aggregati a qualunque altro corpo, preferibilmente distretto, che abbia sede nella città ove trovasi quest'ultimo deposito.

In caso occorra tale trasferimento, il comando del corpo di stato maggiore indicherà volta per volta e direttamente ai comandi interessati quali corpi e distretti dovranno prendere in aggregazione i militari di cui sopra.

11. I comandanti dei corpi o reparti indicati nel primo alinea del numero precedente, previ accordi con gli ingegneri di trazione di cui al N. 3, disporranno perchè i militari aspiranti fochisti siano condotti al locale deposito locomotive, per il lavoro di cui al N. 5, ed informeranno il corpo interessato dell'esito di tale esperimento e dell'ammissione dei militari aspiranti fochisti al corso, o del loro ritorno al reggimento, disponendo in pari tempo, in questo ultimo caso, per tale ritorno.

12. I predetti comandanti di corpo o di reparto e gli altri che avranno aggregati militari aspiranti fochisti, prenderanno gli accordi con gli ingegneri di trazione sopraccennati circa le ore in cui i militari suddetti dovranno trovarsi alla scuola od all'officina, e circa gli altri particolari che possono interessare l'andamento dell'istruzione.

Essi faranno rientrare al reggimento quei militari aspiranti fochisti per i quali si ravvisasse opportuno tale provvedimento per ragioni disciplinari, o di salute, o di negligenza e simili.

Del provvedimento preso i detti comandanti di corpo daranno avviso al Ministero (Direzione generale leve e truppa) ed al comando del corpo di stato maggiore, accennando le ragioni che lo motivarono.

I comandanti militari permanenti di stazione, dove vi sono, od ufficiali del presidio appositamente delegati avranno la sorveglianza disciplinare sui militari aspiranti fochisti.

13. I militari aspiranti fochisti riceveranno, oltre il soldo, e, quando non possano partecipare al rancio, oltre i viveri in contanti:

a) una mercede di lire 0,35 per ogni giornata di lavoro prestato come operai nelle officine ferroviarie;

b) un soprassoldo giornaliero di lire 0,70 nei giorni in cui saranno impiegati sulle locomotive come fochisti nelle manovre di stazione;

c) un soprassoldo di lire 1,50 nei giorni in cui viaggeranno sulle locomotive sia come fochisti sia come *terzi*.

Il pagamento dei maggiori assegni indicati nel precedente numero sarà fatto col soldo.

Delle somme pagate agl'individui sarà ritirata quitanza su appositi elenchi nominativi, dai quali dovranno pure apparire le ore di lavoro.

14. Ogni 15 giorni, i corpi o reparti che hanno in aggregazione aspiranti fochisti riscuoteranno dalle società ferroviarie l'importo della mercede devoluta per il lavoro prestato da detti militari. La mercede è stabilita, d'accordo fra il Ministero e le società ferroviarie, in ragione di lire 0,10 per ogni uomo e per ogni ora di lavoro durante il periodo teorico, comprese anche le ore di scuola; e lire 2,30 o lire 2,80 per ogni giornata di servizio durante il tirocinio pratico, secondo che il servizio è stato fatto in residenza (manovra) o sui treni in viaggio.

15. Agli uomini conviventi al rancio sarà distribuita una razione supplementaria di vino; cioè una razione in soprappiù di quella che fosse compresa nella composizione del vitto a senso del § 1414 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 157 del 1892).

Ai militari non conviventi al rancio saranno invece dati alla mano cent. 15 in soprappiù dell'importo dei viveri in contanti, oltre i soprassoldi di cui al N. 13. Lo stesso compenso sarà pure dato ai sottufficiali anche se conviventi alla mensa.

Il vino sarà acquistato da particolari fornitori o prelevato dalle imprese o dai magazzini sussistenze a pagamento diretto, regolando le spese e la composizione della razione in ragione di centesimi 10 a testa.

16. I militari aspiranti fochisti useranno nelle officine e sulle macchine il vestiario speciale prescritto per i militari in servizio sulle locomotive stradali (*Atto* 426 della *Raccolta*).

Alla fornitura e manutenzione di questo vestiario provvederanno i corpi e reparti, presso i quali gli uomini sono in aggregazione, nel modo che tornerà più acconcio.

Al termine del secondo corso, o quando per qualsiasi motivo i detti militari debbano interrompere l'istruzione, gli og-

getti di vestiario, che siano ancora in buono stato di servizio, saranno ritirati in magazzino per essere distribuiti ad altri allievi.

Passando gli uomini in aggregazione da un corpo all'altro, il corpo perdente ritirerà gli oggetti di vestiario speciale e il corpo ricevente ne distribuirà altri a proprio conto.

17. I militari aspiranti fochisti saranno pure provvisti dei libri di testo per essi prescritti dalle società ferroviarie.

A coloro che, al termine dell'istruzione, verranno dichiarati idonei ed a quelli che fossero inviati in congedo prima del compimento del corso, i libri saranno lasciati in proprietà; a quelli che dovessero interrompere l'istruzione per altri motivi ed a quelli che non superassero l'esame finale, i libri saranno ritirati, per essere poi distribuiti agli allievi dei corsi successivi.

18. Con le somme riscosse dalle amministrazioni ferroviarie sarà costituito apposito fondo, sul quale dovranno essere pagati i maggiori assegni di cui al N. 13, le razioni supplementari di vino od il compenso di cui al N. 15, la provvista e manutenzione del vestiario speciale e l'acquisto dei libri di testo.

19. Alla fine di ogni trimestre, sulle somme che sopravanzano dal fondo, dopo rimborsate tutte le spese di cui al numero precedente, saranno date gratificazioni ai militari che presero parte al corso, compresi quelli che durante il trimestre fossero stati inviati in congedo.

Le gratificazioni saranno regolate dai corpi e reparti che hanno gli uomini in aggregazione in ragione della permanenza e secondo il merito di ciascuno, senza però eccedere la quota individuale di lire cinquanta.

20. Sul *Riassunto della contabilità interna* il fondo speciale per gli allievi fochisti sarà dimostrato in apposita colonna.

21. Le disposizioni date antecedentemente circa i militari di cui nel presente *Atto* restano abrogate.

Disposizione transitoria.

Le proposte che a mente del N. 8 dovrebbero pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 20, saranno invece, quest'anno, fatte pervenire per il 30 corrente.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 36ª **1892** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

AGOSTO 15. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali, approvato col R. Decreto 7 aprile 1892, *pag.* 435.
» 30. — R. Decreto N. 456 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio, *pag.* 437.
SETTEMBRE 15. — Comandi dei presidi di Mantova, Venezia e Spezia, *pag.* 442.
» 18. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli, *pag.* 442.
» 19. — Modificazioni ai cappotti ed ai pastrani, *pag.* 452.
» 20. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie, *pag.* 453.
» 21. — Impiego della vaselina gialla per l'untura delle calzature, *pag.* 455.

Atto N. **178**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892**. — 17 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sugli assegni pel R. Esercito — Testo unico approvato con R. Decreto del 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre prossimo è soppresso l'assegno per spese d'ufficio stabilito dallo specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 pei *Comandi eventuali di presidio retti da ufficiali generali*.

Alle spese per cancelleria e combustibile occorrenti per detti comandi provvederanno i rispettivi titolari con l'assegno stabilito dal precitato specchio pei *Comandi di brigata di fanteria o di cavalleria*, o per quell'altro comando di cui sono rivestiti i titolari medesimi.

Art. 2.

La quota dell'assegno per cancelleria stabilita dallo specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 *pel comando della fortezza di Legnago* viene ridotta, a datare dal 1° luglio corrente anno, da lire 200 a lire 100.

Art. 3.

L'indennità di trasferta di 2ª categoria per gli uomini di truppa (*Specchio II del R. Decreto 7 aprile 1892*) è, dal 1° ottobre prossimo, fissata come segue.

Capo musica	L. 2,50
Furiere maggiore	» 2,60
Furiere	» 2,05
Sergente	» 1,75
Caporale maggiore	» 1,05
Caporale	» 0,85
Appuntato e soldato	» 0,70

Art. 4.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 5.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 14 agosto 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

MODIFICAZIONI *al Regolamento sulle indennità eventuali, approvato col R. Decreto 7 aprile 1892.*

1.

Al primo comma del § 119, sostituire:

§ 119. L'assegno fatto ai comandanti di brigata di fanteria e di cavalleria e l'assegno per le spese d'ufficio alle grandi manovre (*annotazione a complemento delle tariffe dello specchio IV*) sono personali.

2.

Nell'ultimo comma del § 121 togliere le parole: « i comandanti di presidio eventuali ed ».

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **179**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto N. 456 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio**. — 30 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 8 luglio 1883 N. 1467 (serie 3ª) per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. Decreto 5 giugno 1884 col quale vennero approvate le tabelle per la circoscrizione territoriale militare prescritte dalla legge predetta;

Visto il R. Decreto 3 novembre 1890 che modifica la circoscrizione militare pel servizio del genio nel XII corpo d'armata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella N. 3 annessa al Decreto 5 giugno 1884 indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio viene sostituita la tabella annessa al presente Decreto e firmata per ordine Nostro dal Ministro della guerra, la quale andrà in vigore a datare dal 1° ottobre 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 30 agosto 1892.

UMBERTO.

Pelloux.

TABELLA N. 3.

Circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio.

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Distretti militari	Circondari compresi in ciascun distretto militare
Torino	Torino	Torino. . .	Torino.
		Pinerolo. .	Pinerolo — Susa.
		Novara . .	Novara — Ossola — Pallanza — Varallo.
		Vercelli . .	Vercelli — Biella.
		Ivrea . . .	Ivrea — Aosta.
	Alessandria	Alessandria	Alessandria — Acqui.
		Casale. . .	Casale — Asti.
		Voghera . .	Voghera — Tortona — Novi.
	Cuneo	Cuneo. . .	Cuneo — Saluzzo.
		Mondovì. .	Mondovì — Alba.
	Milano	Milano. . .	Milano — Abbiategrasso.
		Varese. . .	Varese — Gallarate.
		Monza. . .	Monza.
		Como . . .	Como.
		Lodi. . . .	Lodi — Crema.
		Brescia . .	Brescia — Breno — Chiari — Salò — Verolanuova.
		Bergamo. .	Bergamo — Clusone — Treviglio.
		Lecco . . .	Lecco — Sondrio.
		Cremona. .	Cremona — Casalmaggiore.
Piacenza	Piacenza	Piacenza. .	Piacenza — Fiorenzuola — Bobbio.
		Pavia . . .	Pavia — Lomellina.
		Parma. . .	Parma — Borgotaro — Borgo S. Donnino.
	Genova	Genova . .	Genova — Chiavari.
		Savona . .	Savona — Albenga — Porto Maurizio — S. Remo.

(Segue) Piacenza	Bologna	Bologna . . Modena . . Reggio E. . Ferrara . . Ravenna. . Forlì . . .	Bologna — Vergato. Modena — Mirandola — Pavullo. Reggio Emilia — Guastalla. Ferrara — Cento — Comacchio. Ravenna — Faenza — Imola — Lugo. Forlì — Cesena — Rimini — Rocca S. Casciano.
Venezia	Verona	Verona . . Vicenza . . Mantova. . Rovigo . .	Provincia di Verona. Id. di Vicenza. Id. di Mantova. Id. di Rovigo.
	Venezia	Padova . . Venezia . . Treviso . . Belluno . . Udine . . .	Provincia di Padova. Id. di Venezia. Id. di Treviso. Id. di Belluno. Id. di Udine.
	Direzione straordinaria per il servizio della R. Marina in Venezia	—	—
Spezia	Firenze	Firenze. . . Pistoia. . . Arezzo. . . Siena . . . Livorno . . Lucca . . .	Firenze. Pistoia — S. Miniato. Arezzo. Siena — Grosseto — Montepulciano. Livorno — Pisa — Portoferraio — Volterra. Lucca.
	Spezia	Massa . . .	Massa — Spezia — Castelnuovo — Pontremoli.

(*Segue*) Spezia	Direzione straordinaria per il servizio della R. Marina in Spezia	—	—
Roma	Ancona	Ancona . .	Ancona.
		Pesaro. . .	Pesaro — Urbino.
		Macerata. .	Macerata — Camerino.
		Ascoli P. .	Ascoli Piceno — Fermo.
		Chieti . . .	Chieti — Lanciano — Vasto.
		Foggia. . .	Foggia — Bovino — S. Severo.
		Teramo . .	Teramo — Penne.
		Aquila. . .	Aquila — Avezzano — Cittaducale — Solmona.
		Campobass.	Campobasso — Isernia — Larino.
	Roma	Roma . . .	Roma — Civitavecchia — Rieti.
		Frosinone .	Frosinone — Velletri — Sora.
		Cagliari . .	Cagliari — Iglesias — Lanusei — Oristano.
		Sassari . .	Sassari — Alghero — Ozieri — Tempio — Nuoro.
	Perugia	Perugia . .	Perugia.
		Spoleto . .	Spoleto — Foligno — Terni.
		Orvieto . .	Orvieto — Viterbo.
	Direzione straordinaria per il servizio della R. Marina nell'Arcipelago della Maddalena	—	—

Napoli	Napoli	Napoli. . .	Napoli — Pozzuoli.
		Nola. . . .	Nola — Casoria — Castellammare.
		Salerno . .	Salerno.
		Campagna .	Campagna — Valle — Sala Consilina.
		Avellino . .	Avellino — Ariano — Sant'Angelo dei Lombardi.
	Capua	Caserta . .	Caserta — Piedimonte d'Alife.
		Benevento .	Benevento — Cerreto Sannita — S. Bartolomeo in Galdo.
		Gaeta . . .	Gaeta.
	Bari	Bari. . . .	Bari — Altamura.
		Barletta . .	Barletta — Melfi.
		Lecce . . .	Lecce — Gallipoli — Brindisi.
		Taranto . .	Taranto — Matera.
		Potenza . .	Potenza — Lagonegro.
		Catanzaro .	Catanzaro — Monteleone — Nicastro.
		Reggio C. .	Reggio Calabria — Gerace — Palmi.
		Castrovillari	Castrovillari — Rossano — Cotrone.
		Cosenza . .	Cosenza — Paola.
	Palermo	Palermo . .	Palermo — Corleone.
		Cefalù. . .	Cefalù — Termini Imerese — Mistretta.
		Trapani . .	Trapani — Alcamo — Mazzara.
		Girgenti . .	Girgenti — Bivona — Sciacca.
	Messina	Messina . .	Messina — Castroreale — Patti.
		Catania . .	Catania — Acireale — Nicosia.
		Siracusa . .	Siracusa — Modica — Noto — Caltagirone.
		Caltaniss. .	Caltanissetta — Piazza Armerina — Terranova.
	Direzione straordinaria per il servizio della R. Marina in Taranto	—	—

Roma, addì 30 agosto 1892.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

N. **180**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Comandi dei presidi di Mantova, Venezia e Spezia**. — 15 settembre.

Per effetto della nuova circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio, stabilita col R. D. 30 agosto 1892 N. 456, e secondo la quale i comandi territoriali del genio con sede in Verona ed in Bologna sono stati trasferiti rispettivamente a Venezia ed a Spezia, e per effetto del trasferimento di un comando di brigata di fanteria da Verona a Mantova, a datare dal 1° ottobre 1892 cesseranno di funzionare i comandi stabili di presidio di Venezia, Spezia e Mantova come erano finora costituiti.

Conseguentemente il comando del presidio nelle suaccennate piazze di Venezia, Spezia e Mantova sarà rispettivamente assunto dal comandante della brigata di fanteria in Mantova e dai comandanti territoriali del genio in Venezia e Spezia.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **181**. — TRASPORTI MILITARI. — **Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli**. — 18 settembre.

Col 30 giugno 1892, essendo venuto a scadere il contratto in data 1° settembre 1888, stipulato con la Società napoletana di navigazione a vapore nel golfo di Napoli, per il trasporto dei militari, impiegati, loro famiglie, quadrupedi e materiali dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina sui vari punti delle linee esercite dalla società stessa; si è rinnovata tale convenzione duratura dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1894, ai patti e condizioni seguenti:

1° La Società napoletana di navigazione a vapore, è obbligata ad ogni corsa stabilita nella tabella di cui all'art. 7, di trasportare sui piroscafi fra Napoli e Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza e Ventotene:

a) Gli ufficiali di ogni grado dell'esercito permanente e della Regia marina e gli impiegati tanto dell'amministrazione centrale della guerra e della marina, quanto delle amministrazioni dipendenti, in attività di servizio, viaggianti per servizio e per loro conto particolare;

b) I militari di truppa del R. esercito e della R. marina, in viaggio per servizio o per licenza;

c) Gli ufficiali e i militari di truppa cessanti dal servizio i quali si recano al domicilio eletto;

d) Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, nella posizione di servizio ausiliario, di riserva, di milizia territoriale, in attività di servizio o recantisi alla loro destinazione in seguito a chiamata sotto le armi o di ritorno al domicilio eletto;

e) Gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare e della R. marina;

f) Gli allievi dei collegi militari, viaggianti in corpo o in drappelli, col personale di servizio che li accompagna;

g) Le suore di carità che prestano servizio negli stabilimenti sanitari di terra e di mare;

h) I casermieri, uscieri, inservienti e simili, addetti ad uffici, comandi e stabilimenti militari del R. esercito e della R. marina;

i) Le famiglie degli ufficiali ed impiegati, dei militari o addetti sopra accennati, siano o no accompagnati dal capo di famiglia;

l) Gli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini, opifici, stabilimenti militari del R. esercito o della R. marina, in viaggio per motivi di servizio;

m) I bagagli degli ufficiali e impiegati, truppa e famiglie, come pure dei personali avanti indicati, i materiali, i denari ed altro di appartenenza del R. esercito o della R. marina;

n) I quadrupedi, tanto di pertinenza del R. esercito quanto degli ufficiali avanti indicati.

2° S'intenderanno far parte della famiglia dell'ufficiale, impiegato, dei militari di truppa e simili, la moglie ed i figli e le figlie nubili, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle conviventi con essi e così ancora le persone di servizio, in numero di una per cadun ufficiale inferiore, di due per cadun ufficiale superiore e di tre per ciascun ufficiale generale, oltre le nutrici per bambini lattanti.

3° Il trasporto dei militari, impiegati, delle loro famiglie e dei quadrupedi e materiali sopra accennati, sia che il viaggio abbia luogo per servizio, sia che si faccia per conto particolare, verrà eseguito in base ai prezzi risultanti dal seguente specchio, arrotondandoli però in modo che vengano abbandonate dalla società, nel pagamento, le frazioni minori di 5 centesimi di lira.

VIAGGI	Per ogni ufficiale impiegato o persone di famiglia col bagaglio di competenza		Per ogni individuo di truppa		Per ogni quadrupede	
	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Da Napoli a Procida o viceversa. . . .	2	»	1	10	22	50
Id. Ischia e Casamicciola o viceversa	2	50	1	50	»	»
Id. Ventotene o viceversa. . .	5	50	3	50	37	50
Id. Ponza.	5	50	3	50	»	»
Id. Sorrento.	2	»	1	10	22	50
Id. Capri	2	50	1	50	»	»
Da Procida ad Ischia e Casamicciola o viceversa	2	»	1	10	»	»
Id. Ventotene e Casamicciola o viceversa	4	50	3	»	»	»
Id. Ponza e Casamicciola o viceversa	5	»	3	50	»	»
Da Ischia e Casamicciola a Ventone e viceversa.	4	»	3	»	»	»
Id. Ponza e viceversa	4	50	3	50	»	»
Da Ventotene a Ponza e viceversa . . .	3	»	2	»	»	»

Annotazione. — Nei prezzi suddetti sono compresi l'imbarco e sbarco delle persone col bagaglio di competenza e dei quadrupedi.

I fanciulli di età inferiore ai tre anni saranno trasportati gratuitamente, e quelli dai 3 ai 10 anni inclusivi pagheranno la metà del prezzo sopra stabilito.

4° Gli ufficiali tutti indistintamente, gli impiegati, loro famiglie, come pure le suore di carità avranno diritto a posti di 1ª classe; gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, gl'impiegati loro parificati e le famiglie loro avranno diritto a posti di cabina sul ponte, sempre che ve ne siano.

Gli individui di truppa ed altri a questi pareggiati viaggeranno in 3ª classe.

5° Pel trasporto dei quadrupedi dovrà la società provvedere a sue spese i box e gli adattamenti necessari ai piroscafi, quando i quadrupedi siano allogati nelle stive.

6° Ogni ufficiale od impiegato imbarcato avrà diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio nel limite della competenza assegnatagli, cioè:

	Per traslocazione kg.	Per semplice trasporto kg.
Generale d'esercito comandante di corpo d'armata	600	200
Tenente generale, maggior generale comandante di divisione	400	150
Maggior generale, colonnello brigadiere	300	100
Colonnello, tenente colonnello capo di corpo, di servizio	250	50
Tenente colonnello e maggiore . .	200	50
Capitano	120	30
Tenente o sottotenente	100	30

I guardarmi, i carabinieri reali, i capi-operai militari, i militari di truppa della regia marina, gli operai e uscieri addetti ad uffici e stabilimenti del R. esercito e della Regia marina hanno diritto al trasporto gratuito di kg. 40 di bagaglio per ogni individuo.

I sottufficiali, caporali e soldati, che viaggiano isolatamente, avranno diritto al trasporto gratuito di kg. 20 di bagaglio per ciascuno.

I corpi interi ed i reparti di corpo, avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante.

Per il bagaglio eccedente la competenza di cui sopra, ovvero per quello spedito separatamente dalla persona verrà pagato, per ogni quintale, qualunque sia la distanza, il prezzo di lire 5.

Il medesimo prezzo sarà applicato pei materiali di proprietà dello Stato, e pei mobili e masserizie degli ufficiali e impiegati ed altri individui delle due Amministrazioni del Regio esercito e della Regia marina in viaggio sui piroscafi. Ogni individuo componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito di una quantità di bagaglio, uguale a quella che compete al rispettivo capo.

7° Le corse periodiche dei piroscafi fra i vari scali hanno luogo come segue:

LOCALITÀ	N°. delle corse	ANNOTAZIONI
Da Napoli a Procida e viceversa. .	Giornaliera	Il numero delle corse periodiche è stabilito qui contro: i giorni e le ore di partenza e di fermata nei vari scali è quello fissato all'Amministrazione della società dalla Direzione delle Poste.
Id. Ischia e Casamicciola e viceversa. . . .	Id.	
Id. Ventotene e viceversa.	Settimanale	
Id. Ponza id.	Id.	
Id. Sorrento id.	2 per settimana	
Id. Capri id.	Id.	
Da Procida a Ischia e Casamicciola e viceversa. . . .	Giornaliera	
Id. Ventotene e Casamicciola o viceversa .	Settimanale	
Id. Ponza e Casamicciola e viceversa . . .	Id.	
Da Ischia a Casamicciola e Ventotene e viceversa. .	Id.	
Id. Casamicciola e Ponza o viceversa. . . .	Id.	
Da Ventotene a Ponza e viceversa.	Id.	

8° Per massima i trasporti, di cui è caso nella convenzione, come costituiscono un dovere della Società di navigazione napoletana, formano altresì un diritto verso le due Amministrazioni anzi indicate, e quindi tutti i trasporti di cui sopra sono e saranno alla stessa esclusivamente affidati per le linee da essa esercite.

Ove però piaccia all'Amministrazione della guerra e della marina servirsi di mezzi propri, la Società non potrà fare alcuna eccezione.

9° Sarà in facoltà delle predette amministrazioni di ordinare corse straordinarie speciali fra Napoli e il Porto Reale d'Ischia e così pure fra i vari punti di approdo delle linee esercite dalla Società, alla condizione, però, che il numero degli individui da trasportarsi non sia inferiore a 150.

Parimenti, in occasione di cambi di distaccamento o d'invio per un motivo qualunque di reparti di truppa, non inferiori ad una compagnia, la società si obbliga, ove le esigenze del servizio militare lo richiedano, di fare con i suoi piroscafi corse straordinarie fra i punti d'approdo delle sue linee con l'itinerario e l'orario che le sarà stabilito dall'Autorità militare.

10° L'importare dei trasporti verrà direttamente pagato allo scalo di partenza; quando però nei movimenti dei corpi,

reparti o di considerevole quantità d'individui non fosse possibile eseguire il pagamento anticipato, questo verrà senz'altro effettuato al luogo d'arrivo. In questo caso, sul documento da presentarsi allo scalo di partenza, s'indicherà che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto, dichiarandone la causa.

11° Per fruire dei vantaggi stabiliti dalla presente convenzione i militari, gl'impiegati e loro famiglie dovranno presentare allo scalo di partenza i documenti, di cui in appresso, stabiliti pei trasporti in ferrovia, ritenuto che l'inosservanza totale o parziale di questa condizione toglie ogni diritto alle facilitazioni e ad ogni reclamo posteriore; cioè:

a) Gli ufficiali e gli allievi degli Istituti superiori militari tanto pel trasporto personale che del bagaglio per semplice trasferta, lo scontrino modello *A*.

b) Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, aspettativa, disponibilità, a riposo, in riforma o che cessano in qualunque modo dal servizio, o che sono richiamati in servizio; gli ufficiali di milizia mobile, di complemento, di riserva, di milizia territoriale, chiamati in servizio o che debbano muovere per ordine dell' Autorità militare, lo scontrino modello *B* pel loro trasporto personale. Lo stesso scontrino varrà anche per gli impiegati delle due amministrazioni della Guerra e Marina in viaggio per servizio.

c) La richiesta modello *C*, per trasporto personale, bagagli, materiale, cavalli, veicoli dei corpi, riparti e drappelli superiori a 10 individui.

d) Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) e quelli di cui alla lettera *a*) nel caso di traslocazione, tanto pel trasporto del bagaglio, quanto per quello dei cavalli, delle vetture, delle masserizie e dei mobili delle loro famiglie in caso di traslocazione, la dichiarazione modello *D*; che varrà pure pel trasporto del bagaglio dei militari di truppa isolati, aventi diritto al trasporto stesso; pei carabinieri pei loro cavalli, e pei vivandieri pel trasporto dei loro cavalli e carri.

e) La dichiarazione mod. *E*, pel trasporto delle famiglie e bagagli degli ufficiali.

f) Lo scontrino modello *F*, per militari viaggianti isolatamente o in drappelli non superiori a 10 individui e per le famiglie dei militari di truppa in viaggio per trasloco o per cessazione dal servizio, per gli operai fissi, delle due amministrazioni.

g) La dichiarazione allegato *B*, gli scrivani con nomina

ministeriale delle due amministrazioni della Guerra e della Marina e loro famiglie, in viaggio per conto particolare (1).

h) Lo scontrino (da staccarsi dal libretto speciale per viaggi), gli impiegati con nomina regia per loro conto particolare.

i) La richiesta mod. *H*, pel trasporto utensili di armaiuoli o allievi-armaiuoli, viaggianti isolatamente e per tutti i trasporti di merci, vettovaglie, materiali, ecc. spediti direttamente da corpi, uffici, stabilimenti, ecc. delle due Amministrazioni suddette.

k) Gli allievi dei collegi militari, tanto per le persone quanto pel bagaglio, la dichiarazione modello *G*.

12° Tanto chi facesse cessione dei documenti avanti accennati, quanto chi se ne servisse illecitamente, andrà soggetto al pagamento del triplice prezzo a tariffa intera, per tutto il relativo percorso, ed alle penalità comminate dai regolamenti in vigore.

13° Gli eventuali reclami od altro in ordine ai trasporti eseguiti in base alla presente convenzione, debbono essere rivolti alla direzione territoriale di commissariato militare del X corpo d'armata, rappresentante l'amministrazione della guerra od a quella del 2° dipartimento marittimo, rappresentante quella della regia marina.

La Società è obbligata di eseguire l'imbarco e lo sbarco, in qualsiasi ora del giorno e della notte e negli scali indicati per ciascun porto, in conformità delle comunicazioni che riceverà dalle direzioni di commissariato militare o dalle autorità militari o marittime.

14° Trattandosi di considerevoli quantità di truppe, il servizio dovrà possibilmente essere eseguito contemporaneamente in più scali, secondo le indicazioni e gli ordini che saranno comunicati alla Società.

15° Per l'imbarco e lo sbarco delle persone, dei cavalli, veicoli, bagagli, materiali e robe dovranno adoperarsi barche, barcaccie, pontoni ed altri galleggianti a seconda dei casi, e giusta la consuetudine di commercio.

16° Per il trasporto da terra a bordo, e viceversa, degli ufficiali, dovranno adoperarsi barche speciali.

---

(1) Questa stessa dichiarazione dovrà essere presentata pel trasporto delle famiglie di tutti gli altri impiegati delle Amministrazioni suddette aventi nomina regia, nei viaggi per loro conto particolare.

17° La Società ha l'obbligo di tenere sempre allestiti, e a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina, i mezzi necessari per effettuarne il servizio in ogni località.

18° I cavalli, però, ed i veicoli non potranno essere imbarcati e sbarcati che nei porti.

19° Nei grandi movimenti di truppa il numero delle barche, barcaccie e pontoni per l'imbarco e per lo sbarco sarà provveduto secondo le disposizioni, che saranno date di volta in volta dalle competenti autorità.

20° Le barche, barcaccie e pontoni dovranno:

a) Essere di buona costruzione e presentare le maggiori possibili garanzie;

b) Essere convenientemente provvedute di tutti gli attrezzi ed ordigni necessari all'imbarco ed allo sbarco, tanto dei quadrupedi quanto dei carri, bagaglio ecc.;

c) Essere condotti da rematori di notoria e provata abilità e portare un segno appariscente sì di giorno, sì di notte, affinchè possano distinguersi dalle altre del commercio. Questo segno consisterà per il giorno in una bandiera bianca issata a poppa con sopra l'inscrizione in rosso *trasporti militari* e per la notte, in una lanterna a vetri rossi, da collocarsi in cima all'asta della bandiera.

21° Il carico delle barche, delle barcaccie, dei pontoni, dovrà sempre essere in proporzione della portata rispettiva e tale da rendere il servizio sicuro e spedito sotto *ogni* rapporto.

22° Nei dubbi e nelle contestazioni circa la sicurezza dei trasporti, tanto in rapporto alla solidità ed alla costruzione dei galleggianti, quanto in rapporto al carico, come pure sull'abilità dei rematori, giudicherà inappellabilmente l'autorità superiore del porto.

23° L'imbarco degl'individui isolati (ufficiali e truppa, o considerati come tali) e dei drappelli verrà effettuato sulla semplice presentazione del documento che dà diritto al passaggio a bordo, senza alcun preventivo avviso, in qualsiasi ora della giornata e fino a quell'ora della notte che, secondo la stagione, sarà stabilita dalla direzione di commissariato militare o da altra autorità.

24° L'imbarco degli individui isolati e dei piccoli drappelli incomincierà due ore prima di quella fissata per la partenza dei piroscafi che debbono effettuarne il trasporto.

25° La Società riceverà avviso preventivo nel caso soltanto che si tratti dell'imbarco di una forza equivalente o superiore a quella ordinaria di un battaglione.

26° La Società di navigazione dovrà far tenere in pronto, all'arrivo di ciascuno dei propri piroscafi, qualche barca per effettuarne lo sbarco dei militari che si trovassero a bordo.

27° Se la forza da sbarcare sarà inferiore a 50 uomini, la Società provvederà, senz'altro, perchè i militari siano immediatamente trasportati a terra.

28° Nel caso che gli individui da sbarcare superino la cifra predetta, sarà concessa una adeguata dilazione, affinchè possano essere procurati i necessari mezzi di sbarco. Questa dilazione, però, non potrà mai eccedere lo spazio di un'ora da decorrere dal momento in cui fu fatta la comunicazione della forza da sbarcare.

29° Mancando all'arrivo dei piroscafi le barche necessarie, o ritardandosi lo sbarco oltre il termine stabilito, i militari potranno scendere a terra con barche del commercio. L'importare della spesa relativa sarà in questo caso posto a carico della Società, la quale non potrà muovere eccezioni di sorta.

30° Qualora la Società non eseguisca il servizio di imbarco secondo gli ordini ricevuti o lo ritardi oltre il tempo prefisso, le autorità militari e marittime provvederanno in quell'altro modo che crederanno più opportuno e le spese, che ne conseguissero, saranno poste a carico della Società, senza che essa abbia diritto di porgere reclamo.

31° La Società è tenuta responsabile dei veicoli, bagagli, materiali e robe tutte di cui eseguisce l'imbarco, il trasporto e lo sbarco.

32° Qualunque smarrimento, danno, avaria, sarà posto a suo carico ed essa dovrà pagarne l'importo direttamente alla parte, per conto della quale si effettuerà l'imbarco e lo sbarco.

33° La Società potrà far valere a suo discarico i casi di forza maggiore, ufficialmente constatati dal Comando locale del porto, sia per riguardo agli smarrimenti e alle avarie, sia per ritardi ed interruzione nei servizi.

34° Gli effetti dei corpi in grosso e minuto bagaglio, i cavalli, i veicoli, il materiale e le robe da imbarcarsi, saranno consegnati sulle banchine dei porti nelle località designate.

35° Le spese per facchinaggio o per impiego di mezzi meccanici sugli scali d'imbarco sono a carico della Società.

36° Lo sbarco non s'intenderà effettuato se non quando i cavalli, i veicoli, bagagli, materiali e tutte le robe saranno poste sulle banchine dei porti e nelle località stabilite. Tutte le spese occorrenti per il caricamento sulle barche, sulle barcaccie e sui

pontoni e per lo scaricamento sulle banchine sono a carico della Società.

37° Le amministrazioni della guerra e della marina si riservano la facoltà di fare eseguire coi propri mezzi le operazioni d'imbarco o di sbarco, senza che la Società possa muovere reclami o proteste di sorta sia che si tratti di legni della R. marina, sia che si tratti di legni del commercio.

38° Nessun compenso spetta alla Società nel caso in cui le amministrazioni della guerra e della marina facciano approdare i bastimenti ad una calata e che le operazioni d'imbarco o di sbarco si compiano con ponti e senza ricorrere alle barche.

39° Resta ben inteso che in questo caso la società non incorrerà in nessuna spesa.

40° Sarà dato avviso in tempo alla Società degli imbarchi e degli sbarchi, che verranno effettuati nel modo suespresso, per cura delle amministrazioni della guerra e della marina.

41° La Società consegnerà alla direzione di commissariato militare un elenco nominativo dei barcaiuoli alla sua dipendenza per il servizio militare in ciascun porto.

42° Qualunque ordine comunicato ai barcaiuoli della Società dovrà ritenersi come comunicato alla Società medesima.

43° I barcaiuoli debbono essere persone notoriamente atte sotto ogni riguardo al loro mestiere. Essi sono soggetti a tutte le disposizioni che verranno date dalle autorità preposte al servizio degli imbarchi e sbarchi ed alle prescrizioni disciplinari stabilite dal comando del Porto, come pure a quelle emanate dalla R. dogana.

44° Le mancanze dei barcaiuoli o verso le autorità militari o marittime, o verso la truppa saranno punite con una multa da determinarsi dalla competente autorità, e, occorrendo, anche col licenziamento; e ciò senza pregiudizio di quelle maggiori pene disciplinari, che credesse d'infliggere il comando del Porto per la loro qualità di barcaiuoli.

45° I barcaiuoli licenziati per qualsiasi motivo dovranno essere tostamente surrogati.

Il predetto contratto, stipulato addì 11 giugno 1892, in Napoli, è stato approvato dai Ministri della guerra e della marina con Decreto ministeriale N. 14, in data 9 agosto 1892, registrato alla Corte dei conti il 29 detto, registro 104, Bil. Guerra, fog. 75.

Si avverte però che, in applicazione delle norme testè fissate con le società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, pel trasporto in conto proprio degli impiegati centrali e provinciali e loro famiglie e pubblicate nell'*Atto* 142 dell'8 luglio corrente anno, l'art. 11 della presente convenzione dovrà intendersi modificato nelle lettere *b*), *g*) ed *h*), come segue:

b) E' abolito l'ultimo periodo.

g) Le famiglie degli impiegati delle amministrazioni centrali della guerra e della marina, in viaggio per conto particolare, la richiesta allegato 5; le famiglie di tutti gli impiegati provinciali, sia di nomina regia che ministeriale, dipendenti dai dicasteri predetti, la richiesta allegato 6.

Quest'ultima dichiarazione dovrà essere presentata anche per il trasporto degli impiegati provinciali straordinari e loro famiglie, in servizio almeno da un anno ed aventi una delle precise qualifiche seguenti: *professori o preparatori di fisica e chimica presso le scuole militari e la scuola di guerra; ingegneri, disegnatori, assistenti civili ed aiutanti contabili del genio militare; scritturali avventizi degli ospedali militari marittimi, delle capitanerie e degli uffici di porto.*

h) Gli impiegati tutti di ruolo, sia di nomina regia che ministeriale, e gli impiegati straordinari delle amministrazioni centrali predette, sia in viaggio per conto proprio, che per servizio, lo scontrino da staccarsi dal libretto speciale di viaggio.

Con l'applicazione di questo contratto resta abolito l'*Atto* N. 15 del *Giornale militare* 1889.

Il Ministro — Pelloux.

N. **182**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni ai cappotti ed ai pastrani**. — 19 settembre.

Considerando che i bottoni delle manopole dei cappotti e pastrani non sono di assoluta necessità non solo, ma facilmente diventano, nelle occasioni di maggior uso, cause di una specie di disordine nella divisa, per la mancanza di uno o più di essi, è stato determinato di sopprimerli.

Pertanto dai relativi conti di costruzione viene dedotto l'importo dei medesimi.

Anche al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

1	84	Cappotti per artiglieria.	N.	25	»	Variante
»	84	Cappotti per granatieri.	»	24	90	»
»	85	Cappotti per genio	»	23	70	»
»	325	Pastrani con cintolo per artiglieria	»	29	90	»
»	326	Pastrani senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria	»	36	60	»
»	328	Pastrani con cintolo per treno del genio.	»	29	90	»
»	329	Pastrani senza cintolo per sottufficiali del treno del genio . . .	»	36	60	»
»	492	Cappotti per sottufficiali di fanteria	»	23	60	»
»	494	Cappotti per sottufficiali del genio.	»	25	»	»

Il prezzo dei cappotti per caporali e soldati di fanteria (1-83) e per sottufficiali dei granatieri (1-493) rimane invariato anche dedotto l'importo dei sei bottoni delle manopole, i quali saranno staccati ai cappotti e pastrani ora in distribuzione od in magazzino.

I bottoni staccati, in buono stato di servizio, saranno ripresi in caricamento sul registro 237 A, senza chiederne rimborso allo Stato.

I reggimenti di fanteria, le compagnie di sanità e di sussistenza e gli stabilimenti militari di pena verseranno al più vicino distretto i bottoni esuberanti al bisogno.

Le compagnie operai d'artiglieria li verseranno al più vicino reggimento d'artiglieria.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **183**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie**. — 20 settembre.

A mente delle disposizioni concernenti la farmacopea ufficiale del Regno e l'esercizio della farmacia in genere;

Avuto riguardo alle speciali esigenze del servizio farmaceutico militare;

Sentito il parere dell'ispettorato di sanità militare;

Questo Ministero ha stabilito che, a datare dal 1° ottobre p. v., le sostanze medicinali ed accessorie pel servizio sanitario mi-

litare nel corrente anno 1892-93, siano quelle che, col rispettivo prezzo, sono comprese nell'elenco generale e tariffa quale si pubblica in virtù del presente *Atto*.

Sono pertanto abrogati per detta epoca l'elenco generale e tariffa dei medicinali attualmente in vigore, e gli *Atti* N. 129 del 1889; N. 138 del 1890; e N. 151 del 1891 che a detto elenco si riferiscono.

La nomenclatura del nuovo elenco generale venne coordinata a quella della precitata farmacopea ufficiale e, quindi, anche la serie dei numeri categorici delle sostanze dovette essere rinnovata.

A facilitare l'uso del nuovo elenco e tariffa in rapporto a quello che viene ad essere abrogato, specialmente a motivo della variata nomenclatura, si pose in seguito all'elenco stesso una tabella di corrispondenza dei vecchi numeri categorici coi nuovi. — In questa tabella sono altresì annotati i numeri categorici delle sostanze che, per effetto del nuovo elenco, vengono ad essere soppresse.

Per ultimo, in apposito prospetto, sono riportati i numeri categorici delle sostanze aggiunte nel nuovo elenco; la più parte in sostituzione di altre congeneri soppresse.

I medicinali soppressi che le direzioni d'ospedale abbiano in carico si potranno usare sino a consumazione, salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili.

Le direzioni d'ospedale potranno acquistare sul luogo, ed anche far preparare dalla rispettiva farmacia, medicinali non compresi nell'elenco generale. Ma l'acquisto di detti medicinali dovrà limitarsi alla quantità strettamente necessaria ai bisogni del momento, e le preparazioni essere coordinate ai mezzi di cui dispone la farmacia e senza pregiudizio al regolare andamento del servizio della stessa. In ogni caso le relative ordinazioni non verranno soddisfatte, ove non siano munite del visto del direttore e del relativo bollo di ufficio.

L'alcool commerciale e rettificato, l'olio di olive, lo zucchero e generi consimili ad uso della farmacia, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare, se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta e a prezzi convenienti.

Le sostanze indicate ai numeri categorici: 140, 143, 235, 483, 487 e consimili, chieste dai corpi per uso di disinfezione, e quelle indicate ai numeri: 21, 93, 94, 95, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 257, 270, 326, 333 e seguenti fino 348 incluso,

400, 467 richieste dai corpi per uso di medicatura, saranno a questi distribuite al prezzo di tariffa senza aumento.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° ottobre 1892, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco e tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale. Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno 15 copie.

Le richieste dovranno essere fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione predetto. Il prezzo di ogni copia è di centesimi 30.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **184**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Impiego della vaselina gialla per l'untura delle calzature**. — 21 settembre.

Accertata per ripetute esperienze l'efficacia della *vaselina gialla* (Circolare 59 inserta nel *Giornale militare*, parte 2ª, 1889) a rendere la primitiva morbidezza al cuoio indurito, questo Ministero, nell'intento di agevolare l'uso delle calzature di antica introduzione, determina quanto appresso:

a) I distretti ed i corpi che hanno magazzino di mobilitazione, 15 giorni prima dell'arredamento sia degl'inscritti di leva, sia dei richiamati alle armi per istruzione, sottoporranno ad accurato esame le calzature presumibilmente occorrenti per le distribuzioni da farsi e faranno ungere con vaselina gialla quelle di esse che abbiano le tomaie indurite, a causa della lunga dimora in magazzino. Il giorno antecedente alla vestizione, tali calzature dovranno essere diligentemente pulite, affinchè non abbiano a macchiare le altre robe di corredo.

b) L'untura dev'essere data, tranne in qualche caso eccezionale, senza mettere in forma le calzature, essendo sufficiente di inumidire la parte interna del tomaio con una spugna leggermente inbevuta d'acqua.

c) La spesa per la provvista della vaselina, da prelevarsi dalle farmacie militari, o da acquistarsi dal commercio, purchè a prezzo non superiore a quello portato dalla vigente tariffa dei medicinali, e la spesa di mano d'opera, che non dovrà superare i limiti appresso indicati, saranno conteggiate a carico delle rispettive masse vestiario:

Per semplice untura delle scarpe . . .	L. 0, 03	al paio
Per semplice untura degli stivalini o stivaletti	» 0, 03	id.
Per untura ed informatura delle scarpe .	» 0, 03	id.
Per untura ed informatura degli stivalini o stivaletti	» 0, 04	id.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 37ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 settembre.

SETTEMBRE 25. — Cappotto per gli ufficiali, *pag.* 457.
25. — Esperimenti pratici per gli ufficiali di milizia territoriale ed i cittadini che aspirano alla nomina di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale. *pag.* 459.
26. — Apertura del tronco ferroviario Solmona-Cansano, *pag.* 460.
26. — Abolizione dell'Istruzione sulla conservazione delle batterie permanenti in tempo di pace, *pag.* 461.
28. — Adozione dello sperone alla scuderia per gli ufficiali montati, *pag.* 461.

Atto N. **185**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Cappotto per gli ufficiali**. — 25 settembre.

Nello intento di conservare, per quanto è possibile, una uniformità di tipo negli oggetti componenti la divisa degli ufficiali, è stabilito quanto segue circa il cappotto.

Il cappotto (figura 9 dell'*Atto* n° 9 del 1891) è:

di panno azzurrato, per gli ufficiali generali (compresi gli ufficiali generali medici e commissari), per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria, del corpo invalidi e veterani, e del corpo contabile;

di panno bigio, per gli ufficiali delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio e del corpo veterinario;

di panno turchino scuro, per gli ufficiali medici e commissari.

Il cappotto è internamente foderato con stoffa, a piacimento dell'ufficiale, ma di colore nero se il cappotto è di panno azzurrato o turchino scuro e di color bigio se di panno bigio.

Il cappotto deve avere tale ampiezza da poter essere comodamente vestito sopra la giubba e da poter coprire convenientemente essendo a cavallo.

La lunghezza del cappotto deve essere tale che il lembo inferiore di esso disti da terra da 20 a 25 centimetri, secondo la statura dell'ufficiale.

Il dinanzi è a due petti, a taglio dritto, con due fila verticali di 5 bottoni cadauno; le fila distano circa 20 centimetri ed i bottoni della stessa fila sono equidistanti fra loro e collocati in modo che l'inferiore riesca un pò sotto alla vita.

Il bavero è dello stesso panno azzurrato, bigio o turchino scuro del cappotto, tagliato a risvolto, largo da 8 a 10 cen-

timetri e ornato di stellette eguali a quelle del bavero della giubba.

Le maniche finiscono con una manopola a risvolta, dello stesso panno, alta 15 centimetri.

Ai due lati, sul petto, sono praticate due tasche, la cui bocca a taglio obliquo si chiude con un bottoncino. Al di sotto di queste, ed all'altezza degli ultimi bottoni sono praticate altre due tasche, ma a taglio orizzontale, e con la bocca ricoperta da risvolto.

Sul fianco sinistro ed a giusta altezza è fatta una apertura verticale per dar passaggio ai pendagli del cinturino, ai quali è appesa la sciabola, che, indossando il cappotto, deve essere sempre portata al di fuori del cappotto stesso.

Nella parte posteriore il cappotto è sparato verso il basso per un tratto uguale ai due quinti circa dell'intera lunghezza sua e tale apertura può essere abbottonata, all'occorrenza, con 5 bottoncini.

Sul di dietro ed all'altezza della vita sono cucite due striscie dello stesso panno del cappotto, larghe 5 centimetri ciascuna e lunghe circa 25 centimetri, le quali congiunte alle loro estremità libere con due bottoni e relativi occhielli servono per stringere il cappotto alla persona.

I bottoni ed i bottoncini del cappotto sono identici in tutto a quelli della giubba.

Il cappotto deve essere sempre interamente vestito ed abbottonato; deve essere abbottonato a destra, ma può anche esserlo a sinistra analogamente a quanto è prescritto per la giubba.

Nulla è innovato nelle prescrizioni attualmente vigenti intorno all'uso del cappotto.

Per effetto della presente disposizione sono abrogati i numeri 25 (meno la figura), 26, 27, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 dell'*Atto* n° 9 del 1891 e modificati, per quanto riguarda il cappotto, i numeri dell'*Atto* stesso 65, 173, 200, 260, 291, 303, 319, 330 e nell'ultima riga del numero 454 devono essere soppresse le parole « e del cappotto ».

Il cappotto di vecchio modello per gli ufficiali dell'arma di fanteria (fanteria di linea, granatieri ed alpini) e per gli ufficiali del corpo contabile può essere usato sino a consumazione, senza peraltro i distintivi di grado sulle maniche e senza alamari, fiamme e distintivi di carica sul bavero e togliendo le manopole di panno verde.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **186.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Esperimenti pratici per gli ufficiali di milizia territoriale ed i cittadini che aspirano alla nomina di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale**. — 25 settembre.

1.° Gli esperimenti cui devono sottoporsi gli ufficiali della milizia territoriale ed i cittadini, i quali aspirano alla nomina di ufficiale di cavalleria nella milizia territoriale (*Atto* 169 del 1892 numeri 2 *b*) e 3 *i*), avranno luogo per cura di commissioni nominate dai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio risiedono i candidati, e composte nel modo seguente:

a) Per gli ufficiali, di un comandante di brigata di cavalleria, presidente, e di due ufficiali di cavalleria di grado superiore a quello del candidato, membri;

b) Per i cittadini, di un ufficiale superiore di cavalleria presidente, e di due capitani di cavalleria, membri.

I candidati domiciliati in un corpo d'armata nel quale non sia possibile formare la rispettiva commissione d'esame, secondo le prescrizioni delle lettere *a*) e *b*), sono deferiti alla commissione esaminatrice di un corpo d'armata viciniore, previ opportuni concerti tra i due comandanti di corpo d'armata interessati.

2. L'esperimento di cui trattasi consisterà: per gli ufficiali, nel comandare, nelle evoluzioni regolamentari, un riparto di cavalleria della forza competente al grado di cui è rivestito il candidato; e per i cittadini, nell'equitazione di maneggio e in quella di campagna.

3. Le commissioni esaminatrici procureranno di formarsi un esatto concetto dell'attitudine al servizio nell'arma di cavalleria di ciascun candidato, dal risultato dell'esperimento pratico, e per gli ufficiali, anche dall'esame delle rispettive carte personali, che avranno ricevute in comunicazione per cura del comandante del corpo d'armata.

4. Per ciascun candidato la commissione esprime in apposito verbale il proprio giudizio, in seguito a votazione per *sì* e per *no*, la quale determina a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato.

5. Un candidato giudicato non idoneo, potrà essere ammesso ad un secondo esperimento, però dopo che sia scorso un anno dal primo; i candidati riusciti deficienti anche nel secondo esperimento non potranno più aspirare all'ammissione nei quadri di cavalleria.

6. I candidati che lo desiderano e ne facciano domanda possono presentarsi all'esperimento con cavallo proprio; agli altri sarà assegnato un cavallo di truppa.

7. I candidati non hanno diritto ad alcun assegno, nè per sè nè per il proprio cavallo, nel recarsi dal luogo di loro residenza a quello prestabilito per l'esperimento.

8. I comandanti di corpo d'armata nel dar corso alle domande degli aspiranti alla nomina di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale vi uniranno, insieme a tutti gli altri documenti prescritti dal n° 4 dell'*Atto* 169 succitato, il verbale della commissione sul risultato dell'esperimento pratico subito. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **187**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario *Solmona-Cansano***. — 26 settembre.

Si prevengono le autorità militari che venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Solmona-Cansano* appartenente alla linea Solmona-Isernia, e che comprende le stazioni di Solmona-Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Cansano.

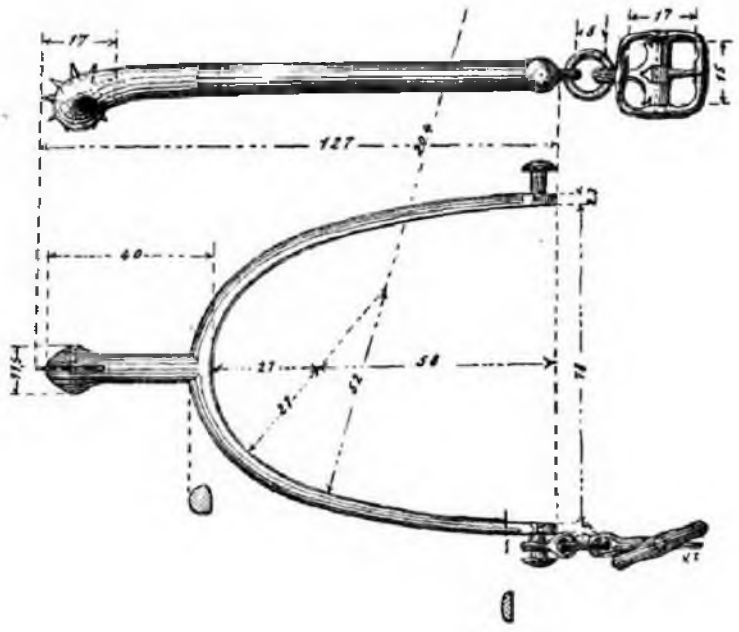
Le prime due stazioni sono abilitate ai trasporti in servizio cumulativo dei viaggiatori, bagagli e delle merci a grande e piccola velocità accelerata ed ordinaria, non che dei veicoli e bestiame; la stazione di Cansano è ammessa ai soli trasporti dei viaggiatori, bagagli e delle merci a grande velocità in colli non eccedenti il peso di 100 kg. pure in servizio cumulativo.

Le distanze fra le stazioni del tronco suindicato risultano dalla tabella in appresso riportata. Per formare poi le distanze dalle nuove stazioni a tutte quelle comprese nel prontuario militare, si aggiungeranno, alle distanze rispettive di queste ultime sino a Solmona, quelle da Solmona alle nuove stazioni.

Tabella poliometrica del tronco SOLMONA-CANSANO.

Solmona			
3	Solmona-Introdacqua		
14	11	Pettorano sul Gizio	
26	23	13	Cansano

Il Ministro — PELLOUX.







Scala di 1:2

V. SCARPA E NICCO - TIPOGRAFO DELLE R. R. M. M. - ROMA

N. **188**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Abolizione dell'Istruzione sulla conservazione delle batterie permanenti in tempo di pace**. — 26 settembre.

In seguito all'avvenuta pubblicazione dell'*Istruzione sul servizio di artiglieria nelle fortezze* (*Atto* N. 170 del corrente anno) deve intendersi abolita anche la *Istruzione sulla conservazione delle batterie permanenti in tempo di pace*, pubblicata con nota N. 62 del *Giornale di Artiglieria e Genio* parte 1ª anno 1865.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **189**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Adozione dello sperone alla scudiera per gli ufficiali montati**. — 28 settembre.

Per gli ufficiali appartenenti alle armi od ai corpi a cavallo e per gli altri ufficiali ai quali è assegnata la indennità cavalli, viene stabilito, a scopo d'uniformità, il modello di sperone detto alla scudiera, da portarsi esclusivamente con gli stivali.

Esso è di acciaio brunito: la sua forma e dimensioni risultano dall'unito disegno.

Viene fissato allo stivale:

a) con una coreggia soprapiede, di cuoio, che si affibbia esternamente;

b) con un sottopiede, pure di cuoio, che l'unisce ai due bottoni delle branche;

c) con un tassello di cuoio, applicato indietro, in alto e nella parte mediana del tacco, sul quale lo sperone prende appoggio.

Tale sperone è obbligatorio pei suddetti ufficiali allorchè fanno uso degli stivali nei casi previsti dal regolamento sull'uniforme.

Il Ministro — PELLOUX.

Il disegno sarà annesso ad una prossima dispensa.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 38ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 ottobre.

SETTEMBRE 30. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 463.
OTTOBRE 1. — Costituzione del fondo di riserva di arcioni e loro parti, *pag.* 465.
2. — Istruzione sulle manovre dei pontieri, *pag.* 465.
4. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, *pag.* 466.

Atto N. **190**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — 30 settembre.

In seguito ad alcune modificazioni apportate ai *Gambali di cuoio* (Mod. Ardito) ed agli *Stivalini per cavalleria* (Mod. Ardito), ai §§ 75 e 78 dell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, si faranno le seguenti varianti:

Al § 75 *Gambali per cavalleria*, sostituire il seguente:

§ 75 *Gambali di cuoio* (Mod. Ardito).

I gambali di cuoio Mod. Ardito (fig. 331) sono composti di una parte di cuoio-suola forte e di una parte di pelle di vacchetta conciata al naturale, riunite fra loro mediante cucitura interna a catena tra carne e fiore, e chiuse sul di dietro del gambale mediante cucitura esterna; detta cucitura è rinforzata all'esterno con una striscia di pelle di vacchetta conciata al naturale, larga mm. 20 circa, fissata al gambale con due cuciture longitudinali.

La prima di queste parti (fig. 332) ha la forma di un tubo pressochè cilindrico, rigido e resistente, alquanto rialzato sul davanti; internamente a ciascuno dei lati della parte in cuoio dei gambali ed a mm. 70 circa dall'estremità superiore è cucito per un tratto di mm. 80 circa un tirante formato da un nastro, addoppiato, di cotone tessuto a spiga della larghezza di mm. 40 circa e della lunghezza di mm. 200 circa compresa la parte cucita.

Sulla parte di pelle di vacchetta (fig. 333) sono cuciti, all'interno ed inferiormente, un contrafforte di pelle di vacchetta conciata al naturale sul di dietro, e da uno dei lati un sottopiede di cuoio annerito di larghezza variabile, terminato all'estremità libera a riscontro con cinque fori, mentre dal lato opposto è praticata una feritoia entro la quale passa

ed è fissata con due cuciture una piccola ciappa di pelle di vacchetta naturale che racchiude una fibbia doppia ovale di ferro verniciata in nero pel riscontro del sottopiede.

Il sottopiede è cucito dalla parte destra nel gambale destro, ed alla sinistra nel gambale sinistro.

I gambali sono di tre diverse taglie, di cui ciascuna ha due suddivisioni distinte per rispetto alle larghezze, come dimostra la seguente tabella, dalla quale risulta pure la proporzione percentuale di cui per ogni taglia e per ogni suddivisione dovranno essere composte, in massima, le provviste.

Le proporzioni percentuali servono unicamente di notizia per le amministrazioni le quali avvertiranno che; i gambali di 1ª taglia corrispondono agli stivalini dei N. 29, 30 e 31; quelli di 2ª agli stivalini del N. 28; quelli di 3ª taglia agli stivalini dei N. 26 e 27.

Alla 1ª suddivisione di ciascuna taglia corrispondono gli stivalini della 1ª e 2ª taglia del rispettivo numero; alla 2ª suddivisione corrispondono quelli di 3ª e 4ª taglia.

All'intestazione ed ai numeri delle colonne 6, 7 e 8 della tabella delle dimensioni dei gambali si sostituiscano le seguenti:

SVILUPPO		
Alla parte superiore	A metà	Alla parte inferiore
435	438	425
425	428	415
425	428	415
415	418	405
410	413	400
400	403	390

§ 78. *Stivalini per cavalleria* (Mod. Ardito).

Si cancellino il terz'ultimo ed il penultimo alinea e si sostituisca il seguente:

Fig.ª 331. Gambale di cuoio per cavalleria

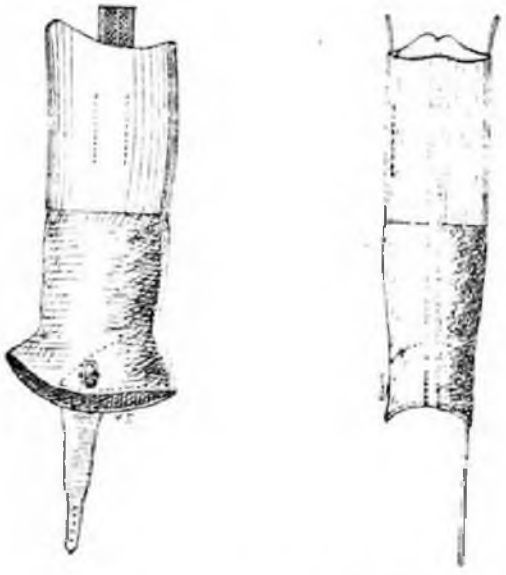


Fig.ª 332 Parte in cuoio suola

Parte in pelle di vacchetta Fig. 333

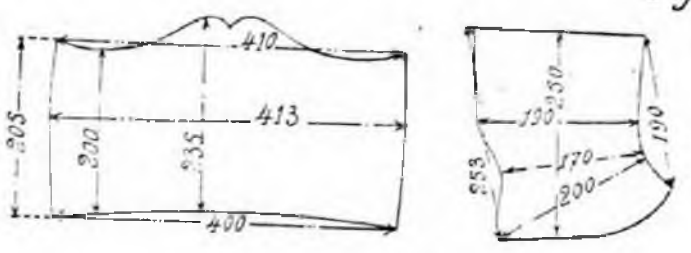
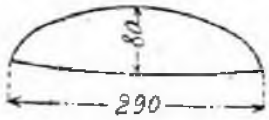


Fig.ª 334 Contrafforte



Scala $\frac{1}{10}$

Stivalini per cavalleria

Fig.ª 342

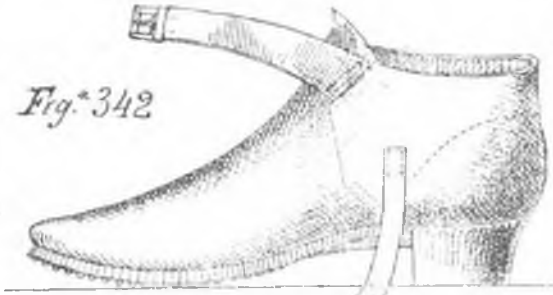


Fig.ª 342

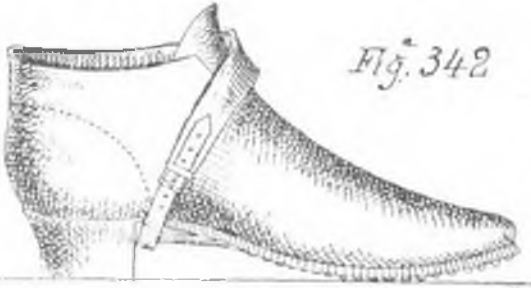
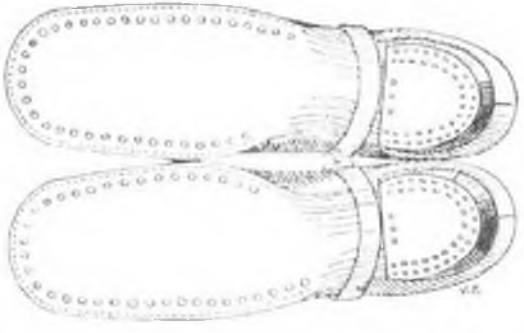
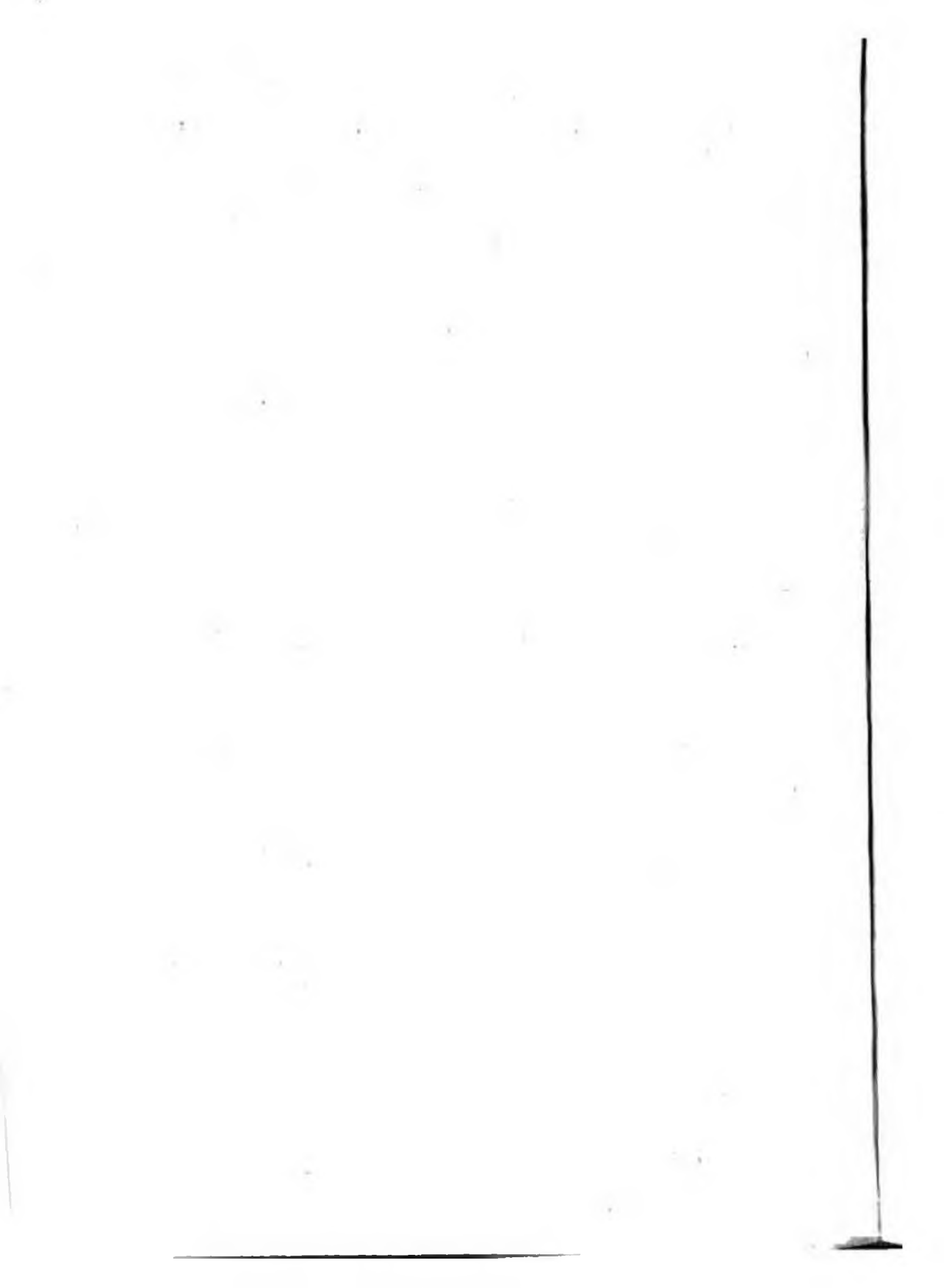


Fig.ª 343



Scala $\frac{1}{5}$.



« Sul lato esterno del quartiere sono fermati, mediante cuciture, un coreggiuolo di pelle di vacchetta conciata al naturale munito di 6 fori, largo mm. 15 circa e lungo mm. 200 a 250, ed una linguetta pure di pelle di vacchetta, lunga da mm. 130 a 150 con fibbia di ferro verniciata in nero e passante fisso; il coreggiuolo è fissato al disopra del contrafforte; la linguetta è cucita vicino all'estremità superiore del quartiere. »

Alle figure 331, 334, 342 e 343 inserte nell'*Atto* N. 135 del *Giornale Militare* anno 1884, si sostituiscano le corrispondenti designate nelle annesse tavole.

Dal Ministero saranno impartite ulteriori disposizioni per la riduzione dei gambali e degli stivalini che ora trovansi in distribuzione od in magazzino.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **191**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Costituzione del fondo di riserva di arcioni e loro parti**. — 1° ottobre.

Per la rinnovazione degli arcioni e delle loro parti, i corpi di cavalleria ed il reggimento d'artiglieria a cavallo costituiranno un fondo di riserva pei bisogni di un trimestre (a carico della loro massa cavalli), attenendosi alle norme stabilite per le bufetterie con gli *Atti* N. 122 e 172 del 1890.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **192**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle manopere dei pontieri**. — 2 ottobre.

È pubblicato il Titolo II del Volume XI della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, riparti di truppa, direzioni e scuole si provvederanno del numero di esemplari della istruzione medesima, fissato dal precedente *Atto* N. 135, seguendo le norme ivi stabilite.

Il prezzo di ciascun esemplare del Titolo II (testo e tavole) è di cent. 60.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **193**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria**. — 4 ottobre

Con R. Decreto in data 1° ottobre corrente è stato approvato un nuovo *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria*, il quale andrà in vigore il 1° dicembre 1892.

Con l'adozione del nuovo Regolamento sono abrogati anche per la cavalleria gli allegati 5 e 7 al Regolamento di disciplina militare (*Atto* N. 94 del corrente anno).

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno quel numero di copie del nuovo Regolamento che reputeranno loro necessarie, e le richieste, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che ne desiderassero per proprio conto, saranno dirette come di consueto all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 60.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 ottobre.

OTTOBRE 9. — Aggiunte e varianti al Regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 467.
» 12. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, *pag.* 468.
» 16. — Obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, *pag.* 469.
» 19. — Modificazioni agli elenchi A e B annessi al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali, *pag.* 469.
— Decisioni di massima, *pag.* 476.

N. **194**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Regolamento di esercizi per la cavalleria**. — 9 ottobre.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al Regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo III:

Pag. 58. *Al primo comma del N. 52, si sostituisca:*

Il *cartoccio esplosivo* consta di un astuccio cilindrico di cartoncino, provvisto ad un'estremità di un coperchio che si assicura mediante due legacci, ed all'altra di un fondello con linguetta sporgente. Esso contiene a contatto del fondello un cilindretto di fulmicotone, ed al disopra di questo una cartuccia di 150 *g.* di gelatina esplosiva avvolta in carta velina *paraffinata*.

Il cilindretto di fulmicotone ha lungo l'asse un foro, che è praticato nella testata a contatto del fondello dell'astuccio ed è protetto da un dischetto di carta portante il bollo della fabbrica. Il coperchio dell'astuccio permette di estrarre la cartuccia di gelatina per esaminarne lo stato di conservazione. (V. nota che fa seguito al presente capo).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, *Atto* 39 — a pag. 58 nelle righe 25 e 34, *in luogo di*: mod. 215, *leggasi*: mod. 255

Dispensa 38ª, *Atto* 190, pag. 464. — Al 1° capoverso *sostituire il seguente*:

Il sottopiede è cucito dalla parte sinistra nel gambale destro e dalla parte destra nel gambale sinistro in modo che l'affibbiatura riesca ai lati esterni.

Pag. 86. *Si cancelli tutto dalla 7ª alla 22ª linea, e si sostituisca:*

Il caporale estrae da una delle borse un innesco, il punteruolo ed un pezzo di spago della lunghezza da 25 a 30 centimetri, e dall'altra borsa un cartoccio, dal quale distacca il fondello tirando la linguetta sporgente. Sfonda col punteruolo il dischetto di carta che copre la testata del cilindretto di fulmicotone, in corrispondenza del foro; sulla metà del pezzo di spago forma un nodo da galera (N. 67) col quale fissa lo spago allo stoppino dell'innesco immediatamente sopra alla capsula; introduce questa nel foro del cartoccio, forzandola leggermente affinchè arrivi al fondo, e l'assicura in questa posizione legando fra loro i due capi dello spago attorno al cartoccio dopo averli fatti passare al disotto dei legacci del coperchio. Questa legatura deve essere ben fatta: ha per iscopo di impedire che la capsula si muova mentre si colloca a posto il cartoccio e lo si ricopre di terra.

Pag. 2, della nota che fa seguito al capo 1° della parte II:

linea 9ª, *si cancellino le parole:* il cilindretto di fulmicotone e

linea 24ª, *si cancellino le parole:* e l'innesco.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **195**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria.** — 12 ottobre.

Con R. Decreto in data 9 ottobre 1892 è stato approvato un nuovo *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria*, il quale andrà in vigore il 30 novembre 1892.

Con l'adozione del nuovo Regolamento sono abrogati, anche per l'artiglieria, gli *Allegati 5 e 7* al Regolamento di disciplina militare (*Atto* N. 94 del corrente anno) nonchè il *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria* approvato con R. Decreto 5 settembre 1886.

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno quel numero di copie del nuovo Regolamento che reputeranno loro necessario, in base ai rispettivi specchi di dotazione.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto per loro conto, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di personali mi-

litari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo del volume, legato in tela, è di centesimi 65.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **196**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Obblighi di servizio degli ufficiali di complemento.** — 16 ottobre.

Essendo sorto il dubbio se agli ufficiali di complemento siano applicabili le disposizioni della legge 28 giugno 1891 N. 316 (con la quale vennero modificati per talune classi gli obblighi di servizio), il Ministero determina che a detti ufficiali, al termine del loro 39° anno di età, dovranno sempre applicarsi le prescrizioni degli articoli 6 e 7 della legge 29 giugno 1882 N. 830.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **197**. — IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazioni agli elenchi *A* e *B* annessi al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli serventi locali.** — 19 ottobre.

In seguito al R. Decreto 18 marzo 1889 N. 5988 col quale furono ripartite le attribuzioni dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, gli elenchi *A* e *B* annessi al Regolamento 28 giugno 1888 sotto la rubrica *Ministero Finanze e Tesoro* vengono sostituiti da quelli sottoindicati.

Numero d'ordine dell'impiego	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali e gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale o lo scrivano locale nominato secondo i ruoli attuali

Ministero delle Finanze.

Elenco **A**

7	Uscieri del Ministero delle finanze.	1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	30	Uscieri di 3ª classe . .	L.	1100
					24	» 2ª » . . .	»	1200
					20	» 1ª » . . .	»	1300
					3	Capi uscieri di 2ª classe	»	1500
					2	» 1ª »	»	1500
					79			
11	Uscieri del lotto di 3ª classe.	900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I.	8	Uscieri di 3ª classe . .	L.	900
					8	» 2ª » . . .	»	1000
					8	» 1ª » . . .	»	1100
					24			
12	Uscieri di 3ª classe nelle intendenze di finanza.	900	Id. Id. Indennità annuale di L. 60 pel vestiario.	I.	90	Uscieri di 3ª classe. .	L.	900
					90	» 2ª » . . .	»	1000
					95	» 1ª » . . .	»	1100
					275			
14	Uscieri nell'ufficio centrale del catasto.		Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	I.		Uscieri	L.	
15	Uscieri di 3ª classe nelle dire-	900	Id. Id.	I.	2	» 2ª » . . .	»	1000
					2	» 1ª » . . .	»	1100

15	Uscieri di 3ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto.	900	Id. Id.	L.	2	» 2ª » . . »	1000
					2	» 1ª » . . »	1400
					8		
16	Pesatori di 2ª classe nelle saline.	1100	Aumento sessennale.	L.	7	Pesatori di 2ª classe . L.	1100
					6	» 1ª » . »	1200
					13		
17	Bollatori di 4ª classe presso gli uffici del bollo straordinario.	900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	L.	10	Bollatori di 4ª classe . L.	900
					8	» 3ª » . »	1000
					8	» 2ª » . »	1100
					8	» 1ª » . »	1600
					34		
20	Guardie di 2ª classe per tenute forestali a Cecina e S. Lorenzo in provincia di Pisa.	900	Alloggio gratuito e combustibile.	L.	3	Guardie di 2ª classe . . L.	900
					1	» 1ª » . . »	1000
					2	Capi guardia . . . . . »	1200
					6		
21	Custode del palazzo Buontalenti in Firenze.	1000	Alloggio e vestiario.	L.	1	Custode . . . . . L.	1000

Elenco **B**

4	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.		66	Ufficiali d'ordine di 3ª clas. L.	1500
					61	» 2ª » »	1800
					74	» 1ª » »	2200
					12	Archivisti di 3ª classe . . »	2700
					14	» 2ª » . . »	3200
					15	» 1ª » . . »	3500
					3	Capi degli ufficiali d'ordine »	4000
					245		

7	Ufficiali verificatori di 3ª classe nel lotto.	1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	50 60 55	Ufficiali verific. di 3ª clas. » 2ª » » 4ª »	L. 1500 » 1800 » 2200
				165		
8	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nel lotto.	1500	Id. Id.	15 7 5	Ufficiali d'ordine di 3ª clas. » 2ª » » 1ª »	L. 1500 » 1800 » 2200
				27		
10	Ufficiali d'ordine di 4ª classe nelle intendenze di finanza.	1200	Id. Id.	100 126 100 100 56 34 30	Ufficiali d'ordine di 4ª clas. » 3ª » » 2ª » » 1ª » Archivisti di 3ª classe . . » 2ª » . . » 1ª » . .	L. 1200 » 1500 » 1800 » 2200 » 2700 » 3200 » 3500
				546		
13	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'ufficio centrale del catasto.	1500	Id. Id.	1 2 2 1	Ufficiale d'ordine di 3ª clas. » 2ª » » 1ª » Archivista di 3ª classe. .	L. 1500 » 1800 » 2200 » 2700
				6		
14	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto.	1500	Id. Id.	7 5 4	Ufficiali d'ordine di 3ª clas. » 2ª » » 1ª »	L. 1500 » 1800 » 2200
				16		
15	Ufficiali di 4ª classe nelle agenzie delle imposte dirette.	1500	Id. Id.	35 19 4	Ufficiali d'agenz. di 4ª clas. » 3ª » » 2ª »	L. 1500 » 1800 » 2200

15	Ufficiali di 4ª classe nelle agenzie delle imposte dirette.	1500	Id. Id.		35 10 15 10	Ufficiali d'agenz. di 4ª clas. L. 1500 » 3ª » » 1800 » 2ª » » 2200 » 1ª » » 2500
					70	
16	Ufficiali alle scritture di 2ª classe nelle saline.	1500	Aumento sessennale.		10 5	Ufficiali alle scrit. di 2ª cl. L. 1500 Id. 1ª » » 1800
					15	
17	Ufficiali alle scritture di 2ª classe nel personale dei magazzini di deposito dei generi di privativa.	1500	Id.		40 37	Ufficiali alle scrit. di 2ª cl. L. 1500 Id. 1ª » » 1800
					77	

Ministero del Tesoro.

Elenco **A**

7 bis	Uscieri al Ministero del tesoro.	1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I.	13 20 20 1 3	Uscieri di 3ª classe . . L. 1100 » 2ª » . . » 1200 » 1ª » . . » 1300 Capo usciere di 2ª classe . » 1400 » 1ª » » 1500
					57	
8	Uscieri alla Corte dei Conti.	1100	Id. Id. Id.	I.	9 12 6 4 5	Uscieri a . . . . . L. 1100 » . . . . . » 1200 » . . . . . » 1300 » . . . . . » 1400 Capi uscieri . . . . . » 1500
					36	

9	Uscieri nella regia avvocatura erariale generale.	1100	Indennità pei residenti nella capitale.	I.	Ruolo unico	5 Uscieri di 3ª classe . L.	900
						8 » 4ª » . »	1000
10	Uscieri nelle regie avvocature erariali distrettuali.	900	Aumento sessennale.	I.		10 » 3ª » . »	1100
			Vestiario di uniforme.			2 » 2ª » . »	1200
						2 » 1ª » . »	1300
						27	
13	Inservienti alle zecche.	1100	Indennità pei residenti nella capitale.	I.		3 Inservienti di 2ª classe . L.	1100
			Aumento sessennale.			1 » 1ª » . »	1200
						4	
18	Custodi di 2ª classe nel corpo delle guardie canali.	1000	Aumento sessennale.	I.		6 Custodi di 2ª classe . . L.	1100
						6 » 1ª » . . »	1200
						12	
19	Uscieri nell'Ufficio centrale dei canali Cavour.	1050	Aumento sessennale.	I.		2 Uscieri . . . . . L.	1050
			Indennità annua di L. 60 pel vestiario.				

Elenco **B**

4 bis	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nel Ministero del tesoro.	1500	Indennità di residenza nella capitale.			68 Ufficiali d'ordine di 3ª cl. L.	1300
			Aumento sessennale.			68 » 2ª » »	1800
						70 » 1ª » »	2200
						16 Archivisti di . . 3ª » »	2700
						16 » 2ª » »	3200
						17 » 1ª » »	3500
						4 Capi degli uffici d'ordine »	4000
						259	
5	*Ufficiali d'ordine di 3ª classe nella Corte dei Conti.*	1500	Id.			33 Ufficiali d'ordine di 3ª cl. L.	1500
			Id.			22 » 2ª » »	1800

8	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nella Corte dei Conti.	1500	Id.	33	Ufficiali d'ordine di 3ª cl.	L.	1500
			Id.	22	» 2ª »	»	1800
				17	» 1ª »	»	2200
				8	Archivisti di . . 3ª »	»	2700
				6	» 2ª »	»	3200
				4	» 1ª »	»	3500
				2	Capi degli uffici d'ordine	»	4000
				92			
6	Applicati di 3ª classe nelle avvocature erariali.	1500	Id.	13	Applicati di 3ª classe .	L.	1500
			Id.	10	» 2ª »	»	2000
				10	» 1ª »	»	2400
				5	Archivisti di 3ª »	»	2700
				3	» 2ª »	»	3200
				3	» 1ª »	»	3500
				1	Capo archivista . . .	»	3800
				45			
9	Ufficiali di scrittura di 4ª classe nelle intendenze di finanza (compresi quelli dell'amministrazione dei canali Cavour).	1500	Id.	86	Ufficiali di scritt. di 4ª cl.	L.	1500
			Id.	104	» 3ª »	»	1800
				103	» 2ª »	»	2200
				77	» 1ª »	»	2500
				370			
11	Magazzinieri economi di 3ª classe nelle intendenze di finanza.	1500	Id.	21	Economi magazz. di 3ª cl.	L.	1500
			Id.	30	» 2ª »	»	2000
				18	» 1ª »	»	2500
				69			

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

160.

Uomini ammessi negli stabilimenti balneari militari — A complemento della *Decisione di massima* n. 135 del 1891, si avverte che per gli uomini di truppa ammessi negli stabilimenti balneari militari sarà pure necessario vengano osservate, per uniformità di conteggio, le norme seguenti:

1° Dell'assegno giornaliero dovuto per l'aggregazione le direzioni degli ospedali militari possono chiedere rimborso ai corpi o cogli ordinari *Specchi* mod. 296 o col *Rendiconto* mod. 305, secondo che loro torni più comodo;

2° L'importo dell'assegno va introitato alla massa d'ospedale (partite dirette), tranne la quota-vestiario, la quale è devoluta alla massa vestiario a compenso delle spese che eventualmente occorressero per la manutenzione del corredo degli uomini;

3° Nei conti delle compagnie e dei plotoni di sanità il soldo spettante agli ammessi negli stabilimenti balneari deve essere dimostrato nel modo stabilito per le ordinarie aggregazioni.

Al termine del trimestre, l'importo complessivo del soldo sarà passato (§ 51 dell'*Atto* 107-1892) a carico della massa d'ospedale, facendone oggetto di distinta inscrizione nei *Prospetti comparativi* mod. 206 (div. *Assegni*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 ottobre.

AGOSTO 16. — R. Decreto N. 454 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Talamone, *pag.* 477.

OTTOBRE 23. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa, *pag.* 478.

» 25. — Ristampa del Catalogo degli stampati, *pag.* 479.

Atto N. **198**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 454 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Talamone**. — 16 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il Regolamento succitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Talamone, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

ERRATA-CORRIGE.

Elenco generale e tariffa dei medicinali. — Il n. categorico 302 va riferito al « Lichene islandico » e così i successivi, rispettivamente, alle sostanze che vengono in appresso alla lettera *L*.

31 OTT. 92

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 16 agosto 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **199**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa** — 23 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto la legge 30 maggio 1882 N. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884 N. 1243 (serie 3ª parte supplementare), che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, che approva lo Statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto l'articolo 13 dello Statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il conte GIAN LUCA DELLA SOMAGLIA, presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa, è riconfermato presidente dell'associazione medesima.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.
S. DE SAINT-BON.

N. **200**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ristampa del Catalogo degli stampati**. — 25 ottobre.

E' stato provveduto alla ristampa del *Catalogo degli stampati per uso dell'esercito*, e contemporaneamente disposto che ne siano gratuitamente distribuite, per cura del comando del reclusorio militare di Savona, due copie (una per l'ufficio di maggiorità ed una per l'ufficio di amministrazione) a tutti i reggimenti, alle legioni carabinieri reali, ai distretti ed agli ospedali militari principali; ed una copia a tutti gli altri comandi ed uffici.

Con la presente ristampa del Catalogo, resta abolita quella del settembre 1888 stata annunziata coll'*Atto* 200 stesso anno.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 41ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 novembre.

OTTOBRE 30. — Aggiunte, varianti e correzioni all'Istruzione sul servizio del materiale, Gruppo *C*, presso i corpi, *pag.* 481.
NOVEMBRE 4. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali di cavalleria quando sono a cavallo, *pag.* 482.
» 4. — Divisa dei capi musica, *pag.* 482.
» 4. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 483.
» 4. — Decisioni di massima, *pag.* 485.

BIBLIOTECA MIL. ROMA

Atto N. **201**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte, varianti e correzioni all' Istruzione sul servizio del materiale, gruppo *C*, presso i corpi**. — 30 ottobre.

È stato pubblicato un fascicolo di aggiunte, varianti e correzioni all'*Istruzione sul servizio del materiale, gruppo C, presso i corpi* (edizione 1889), nel quale sono state comprese tutte le modificazioni apportate finora a detta Istruzione (meno, naturalmente, l'errata-corrige di cui a pag. XIX a XXII dell'istruzione stessa).

I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole militari acquisteranno di tale fascicolo un numero di copie eguale a quello dell'Istruzione predetta che essi hanno in dotazione.

Le relative richieste saranno trasmesse all'ufficio di personali militari vari, ed in esse dovranno comprendersi le copie che fossero richieste dagli ufficiali.

Il prezzo del fascicolo è di L. 1,35.

Per norma dei corpi, si fa loro conoscere che con le modificazioni apportate da detto fascicolo al caricamento delle casse e cassette d'armaiuolo si ebbe in mira di alleggerirne il peso, togliendone il superfluo, e di semplificarne il contenuto, sopprimendo gli strumenti ed attrezzi riferibili a riparazioni che, in campagna, ben difficilmente occorrerà di fare.

Per il che, colla soppressione dalle casse e cassette da armaiuolo di tali strumenti, s'intenderanno anche abolite, in campagna, le relative riparazioni, a meno che esse si possano regolarmente eseguire senza gli strumenti suddetti.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **302**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modo di portare la sciabola degli ufficiali di cavalleria quando sono a cavallo**. — 4 novembre.

D'ora innanzi gli ufficiali di cavalleria porteranno a cavallo la sciabola appesa alla sella come è prescritto per la truppa dal 4° comma del N. 20 del *Regolamento di esercizi* (Tomo 3°).

Per tale effetto all'*Atto* N. 9 del 1891 (Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali) sono apportate le modificazioni seguenti:

Al 1° capoverso del N. 230 si sostituirà:

« Alla sella d'ordinanza (figura 68) sono applicati:

a) davanti (sotto i piccoli quartieri): 2 anelli destinati a ricevere le correggie cui si affissa il pettorale;

b) sotto la paletta: 1 anello per la correggia centrale;

c) nella parte posteriore dell'arcione: 2 anelli per le correggie laterali della valigia; 2 anelli per le correggie delle bisaccie; 1 camera, subito dietro l'anello per la correggia della bisaccia di sinistra per attaccarvi il gancio del pendaglio del cinturino. »

E alla fine del 1° capoverso del N. 232 dopo la parola « mantello », si aggiungerà: « e un piccolo taglio nella parte posteriore sinistra serve a dare passaggio alla camera cui va attaccata la sciabola. »

All'*Atto* N. 79 del 1892 (sella da equitazione per gli ufficiali dell'arma di cavalleria) dopo le parole: « due anelli portaborsa alla parte destra (*i*) » aggiungere:

« Una camera all'orlo sinistro e posteriore dell'arcione, come nella sella d'ordinanza, per attaccarvi il gancio del pendaglio del cinturino ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **303** — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa dei capi musica**. — 4 novembre.

All'*Atto* 118 del 1879, relativo alla divisa dei capi musica, sono fatte le seguenti aggiunte e modificazioni:

1° *Chepì*. — In luogo della cetra, nell'interno del disco posto al centro della stella è intagliato il numero del reggimento nel modo stabilito dal N. 132 dell'*Atto* 9 del 1891.

2° *Mantellina*. — La mantellina è uguale a quella descritta al § 21 dell'*Atto* succitato ed è portata nello stesso modo e colle stesse prescrizioni stabilite per gli ufficiali.

3° *Cappotto.* — Il cappotto è uguale a quello stabilito dall'*Atto* 185 del corrente anno: però sulle maniche sono conservate le sole cetre secondo il modello stabilito dall'*Atto* 118 del 1879, senza distintivo di grado.

4° *Sciabola, cinturino, pendagli, dragona.* — Uguali al modello stabilito per gli ufficiali di fanteria per la grande uniforme, l'uniforme ordinaria e l'uniforme di marcia.

5° *Guanti.* — Uguali a quelli stabiliti per gli ufficiali di fanteria.

6° *Mantellina impermeabile.* — Uguale a quella descritta dal § 113 dell'*Atto* 9 — 1891 (colla rettifica inserta nella dispensa N. 7 del *Giornale militare* stesso anno). È portata colle stesse prescrizioni stabilite per gli ufficiali.

7° *Stivali o gambali.* — Uguali a quelli stabiliti per gli ufficiali di fanteria. Possono però essere portati soltanto nelle circostanze indicate al N. 71 del *Regolamento sull'uniforme.*

8° *Borsa di pelle.* — Uguale a quella stabilita per gli ufficiali. È portata colle medesime prescrizioni.

Resta determinato in massima, che le modificazioni arrecate successivamente alla divisa degli ufficiali della fanteria di linea s'intenderanno applicabili alla divisa dei capi musica in tutte quelle parti che sono comuni e non costituiscono i distintivi e le differenze speciali stabilite dall'*Atto* 118 del 1879 pel grado di capo musica.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **304**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.** — 4 novembre.

Al § 534 della *Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento* 20 agosto 1890 è sostituito il seguente:

« § 534. — Effettuato il congedamento della classe anziana e fino al 1° giorno del mese in cui la nuova classe dovrà presentarsi alle armi, l'organico dei caporali maggiori e dei caporali di compagnia dovrà restare ridotto di un terzo circa. E più precisamente vi potranno essere:

	Caporali maggiori	Caporali	Totale
In una compagnia di fanteria di linea e di bersaglieri	2	4	6
In una compagnia alpini (compresi in questi il caporale zappatore e quello di sanità)	1	6	7
In una compagnia permanente di distretto (fatta eccezione di quella di Cagliari distaccata ad Oristano, e di quella di Siena distaccata a S. Gimignano)	1	4	5
In uno squadrone di cavalleria	1	6	7
In una batteria d'artiglieria da campagna od a cavallo	2	4	6
In una batteria d'artiglieria da montagna	3	5	8
In una compagnia d'artiglieria da fortezza	2	4	6
In una compagnia operai d'artiglieria	3	8	11
In una compagnia zappatori e telegrafisti del genio	2	4	6
In una compagnia specialisti	4	8	12
In una compagnia pontieri	1	6	7
In una compagnia lagunari	3	5	8
In una compagnia ferrovieri	6	6	12
In una compagnia treno d'artiglieria o del genio	2	4	6
In un deposito di reggimento di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da fortezza e genio	—	3	3
In un deposito di reggimento d'artiglieria da campagna od a cavallo	1	3	4
In un deposito di reggimento d'artiglieria da montagna	3	5	8

Queste indicazioni non debbono essere considerate come assolute: poichè potrà avvenire che qualche corpo rimanga, dopo avvenuto il congedamento della classe anziana, con un numero complessivo di caporali maggiori di compagnia superiore a quello risultante dalle cifre anzidette; o con un numero di caporali che, fatte le promozioni a caporale maggiore nei limiti preaccennati, sia pur sempre superiore a quello che dovrebbe essere in base ai limiti stessi.

I corpi però dovranno procurare di non oltrepassare il numero complessivo di caporali maggiori e caporali di compagnia per ciascuno di essi indicato.

Ove qualche corpo, per le speciali condizioni in cui si trovasse (guardie, locali, distaccamenti, ecc.), non potesse assolutamente provvedere al servizio col numero di graduati concessigli dal presente paragrafo, ne riferirà, per la consueta

via gerarchica, al comandante del corpo d'armata: il quale accertatosi della necessità di concedere a quel corpo un aumento di graduati, nè darà l'autorizzazione fissando il numero di caporali maggiori e caporali che quel corpo potrà avere.

Siffatte concessioni di aumenti di graduati dureranno finchè durino le cause che le hanno determinate.

In caso di cambio di guarnigione, tali concessioni cesseranno d'aver valore per il corpo partente (il quale, salvo i casi speciali, procurerà di rientrare al più presto nell'organico comune); ed acquisteranno valore per il corpo che sostituisce il primo nel presidio.

I comandanti di corpo d'armata cercheranno compensare gli aumenti accordati ad un corpo con corrispondenti diminuzioni nei quadri di quelli fra i corpi dipendenti, i quali si trovassero in condizione di poter provvedere al servizio anche con un numero di graduati minore di quello consentito dall'organico ridotto.

In ogni caso, i comandanti di corpo d'armata informeranno il Ministero dei provvedimenti presi.

Il Ministro — Pelloux.

DECISIONI DI MASSIMA

161.

Rinnovazione dei ruoli. — A soluzione di alcuni quesiti mossi sull'applicazione dell'*Atto* 163 del volgente anno, questo Ministero dichiara:

1° che tutti i corpi del regio esercito, nonchè i distretti, per il proprio personale permanente, debbono continuare a tenere un ruolo unico per gli uomini di truppa dello esercito permanente, tanto sotto le armi quanto in congedo illimitato, a qualunque classe essi appartengano, a senso del § 138 della Istruzione sulle Matricole; ed in conseguenza sul nuovo ruolo unico mod. 58, stabilito dal suddetto *Atto* 163, devono i detti uomini essere inscritti nell'istesso ordine progressivo col quale si trovano ora segnati sul vecchio ruolo, ma con una nuova numerazione ed omettendo, ben inteso, nella trascrizione, gli uomini perduti, eccetto i disertori;

2° che gl'individui con ferma di cinque anni e quelli raffermati debbono anche essere compresi nel suindicato nuovo ruolo unico;

3° che gli uomini dei reggimenti d'artiglieria e del genio in congedo illimitato dell'esercito permanente, provenienti dall'arma di cavalleria, debbono anch'essi essere compresi da ciascun reggimento nel nuovo ruolo unico assieme a quelli dell'arma rispettiva;

4° che i militari di 2ª categoria dell'esercito permanente in forza ai corpi debbono essere compresi nel ruolo unico sopra accennato assieme agli uomini di 1ª categoria del detto esercito permanente;

5° che per le classi attualmente in congedo dell'esercito permanente effettive ai distretti militari ed assegnate ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, debbono continuare ad essere tenuti i ruoli speciali per esse già formati;

6° che i disertori latitanti in forza ai corpi e distretti militari, pur continuando ad essere inscritti nel registro mod. 68, debbono essere riportati sul nuovo ruolo 58 dimostrandovi la loro posizione a colonna 12 e non apponendo alcun segno alle colonne 10 e 11 (*Div. Matricole*).

162.

Supplemento vitto. — A senso del § 17 dell'*Atto* 107-1892 il supplemento vitto spetta ai caporali e soldati non conviventi al rancio solo nel caso che debbano attendere isolatamente a qualche servizio speciale.

Non è quindi mai dovuto a interi riparti o drappelli, quando per eccezionali circostanze non possano essere loro somministrati i viveri in natura. (Div. *Assegni*).

163.

Addebiti fatti ad uomini morti. — Per l'uniforme applicazione ed a complemento del § 2620 del regolamento di amministrazione, si avverte che gli addebiti fatti durante la permanenza negli ospedali ad uomini che vengano a morire, non debbono più aver corso e si intenderanno quindi condonati a carico degli stessi ospedali. (Div. *Assegni*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 novembre.

OTTOBRE 9. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito, *pag.* 487.

16. — R. Decreto che approva le modificazioni al Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari, *pag.* 488.

NOVEMBRE 8. — Piastrino di riconoscimento per la truppa, *pag.* 490.

8. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 493.

8. — Modificazioni all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, *pag.* 497.

8. — Visita medica dei militari aspiranti alla rafferma. — Abolizione del mod. N. 42. — Conseguenti modificazioni all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, *pag.* 495.

BIBLIOTECA R.A. ROMA

Atto N. **205**. — MOBILITAZIONE. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. Esercito.** — 9 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del Regio Esercito, N. 6168 (serie 3ª);

Visto il Regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con Nostro Decreto del 29 agosto 1889;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regolamento anzidetto per metterlo in completa armonia collo spirito che dettò la legge, e nello intento di semplificare le operazioni di requisizione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in data 23 settembre 1892;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 25 e 38 del Regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. Esercito sono sostituiti i seguenti:

« Articolo 25 — Ultimata la rivista nel comune, il rappresentante del comune, in presenza della Commissione, procede all'estrazione della lettera alfabetica *fondamentale*, che dovrà servire di punto di partenza per stabilire l'ordine secondo cui i proprietari dovranno presentare i loro quadrupedi alla Commissione in caso di requisizione. I primi proprietari chiamati a presentarsi saranno coloro il cui cognome incomincia per la lettera estratta; indi seguiranno ordinatamente gli altri secondo l'ordine alfabetico delle lettere. Così se, per esempio, la lettera estratta sarà S, s'intenderà che i proprietari dovranno presentarsi secondo l'ordine seguente: S, T, U, V, X, Y, Z, A, B, ecc., ecc.

« Nei comuni in cui funzionino più Commissioni per la rivista, l'estrazione a sorte di cui all'alinea precedente sarà fatta, per il comune tutto, dal sindaco o dal suo rappresentante, presso la Commissione che ha il numero d'ordine minore fra quelle funzionanti nel comune.

« L'esito dell'estrazione a sorte della *lettera fondamentale* sarà fedelmente trascritto a tergo del modello 6 ».

« Articolo 38. — I proprietari dei singoli comuni dovranno presentare i loro quadrupedi secondo l'ordine stato stabilito antecedentemente, nell'ultima rivista, dall'estrazione a sorte della lettera alfabetica fondamentale di cui all'art. 25 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 ottobre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **206**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **R. Decreto che approva le modificazioni al regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari**. — 16 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 17 gennaio 1892 col quale fu approvato il regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni al succitato regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 ottobre 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

MODIFICAZIONI *al regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari approvato con Regio Decreto 17 gennaio 1892.*

1°

Al primo comma dell'art. 2° sostituire:

« Gli acquisti saranno fatti dai direttori territoriali di commissariato militare, dai capi delle sezioni staccate e dai capi degli uffici locali di commissariato assistiti dal consegnatario del panificio militare nel quale il grano dovrà essere introdotto, e da un ufficiale superiore del presidio, che non sia del corpo di commissariato o del corpo contabile, delegato volta per volta dal Ministero quando autorizza l'acquisto del grano ad economia ».

2°

All'art. 9° sostituire:

« Per ogni contrattazione il direttore di commissariato od il capo della sezione o dell'ufficio locale compilerà una breve relazione nella quale sarà indicato il prezzo corrente risultante dalla mercuriale ufficiale del luogo ove fu fatto l'acquisto, o del mercato più vicino, il prezzo convenuto e le operazioni fatte per stringere il contratto. Per quei luoghi, ove non esistano mercuriali ufficiali, o non se n'abbiano per il giorno della contrattazione, sarà prodotta una dichiarazione del sindaco o della Camera di commercio.

« Questa relazione, insieme alla mercuriale o alla dichiarazione anzidetta, la quale dovrà essere inviata alla Corte dei conti unita ai documenti giustificativi del mandato di pagamento a favore del venditore, sarà trasmessa al Ministero, firmata dal direttore o dal capo della sezione o dell'ufficio di commissariato, dal consegnatario del panificio e dall'ufficiale delegato ».

Roma, 16 ottobre 1892.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

N. **307**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Piastrino di riconoscimento per la truppa.** — 8 novembre.

È adottato un piastrino di riconoscimento per i militari di truppa ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina.

Esso consiste in una lastretta di zinco rettangolare, di mm. 52 × 35, ad angoli arrotondati con un foro a ciascun angolo. Sul piastrino debbono essere scritte, a mano, con inchiostro indelebile (*zincografico*) le seguenti indicazioni disposte come nel modello appresso inserito:

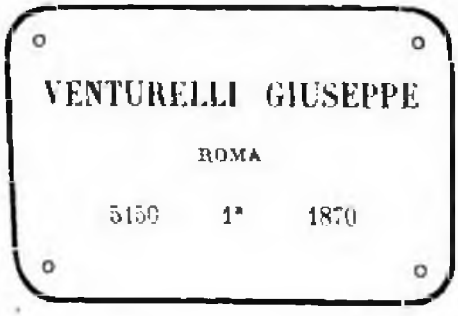
1° Cognome e nome dell'individuo;

2° Distretto cui appartiene per fatto di leva;

3° Numero di matricola del ruolo mod. 57;

(*per coloro che concorsero anticipatamente alla leva, il numero dovrà esser quello della classe con la quale vennero arruolati, e non quello della classe nel cui contingente furono computati*);

4° Categoria e classe alle quali il militare venne ascritto all'atto del suo arruolamento.



Il piastrino fa parte degli oggetti di corredo (gruppo A) e deve essere portato cucito per i suoi quattro angoli (con filo raddoppiato ed a punti indipendenti ed isolati) sul rovescio della punta sinistra del bavero, alquanto più indentro della stelletta:

del cappotto — per i militari di fanteria di linea, dei distretti e delle compagnie di sanità e di sussistenza;

della giubba di panno — per gli alpini, i bersaglieri, la cavalleria, l'artiglieria ed il genio. I carabinieri reali lo portano cucito sul rovescio del petto sinistro dell'abito di piccola uniforme, tra le due bottoniere ed a circa centimetri 3 dall'orlo superiore.

Per gli uomini sotto le armi di quei corpi che hanno in distribuzione due giubbe di panno, il piastrino deve essere cucito a quella di esse che, trovandosi in migliori condizioni di servizio, verrebbe loro lasciata in caso di mobilitazione.

L'opificio di arredi militari è incaricato della distribuzione dei piastrini, e ad esso dovranno le amministrazioni rivolgere le richieste di tali oggetti a misura del bisogno.

L'inchiostro indelebile (*zincografico*) per le inscrizioni verrà somministrato *a pagamento* dalla farmacia centrale militare, a richiesta delle amministrazioni interessate, in boccette da 50 grammi del prezzo di L. 4,00 ciascuna, con astuccio di cartone e con istruzione sul modo di usare e conservare tale preparato (1), alla quale le amministrazioni dovranno scrupolosamente attenersi.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

I-541. — Piastrini di riconoscimento — N. 0,01.

Norme per la distribuzione dei piastrini di riconoscimento.

1° Agli *inscritti di leva* il piastrino dovrà essere distribuito ed attaccato a cura dei distretti per gli uomini che essi equipaggiano completamente (*fanteria di linea, bersaglieri, compagnie dei distretti, di sanità e di sussistenza*) e dei rispettivi corpi per gli altri (*carabinieri reali, cavalleria, artiglieria, genio ed alpini*) rilevando i dati occorrenti per le inscrizioni dai fogli matricolari.

(1) Si avvertono le amministrazioni, per opportuna loro norma nelle richieste, che con una boccetta da 50 grammi si possono scrivere circa 3000 piastrini.

Per gli uomini che contraggono arruolamento direttamente nei corpi, il piastrino sarà preparato, distribuito ed attaccato a cura dei corpi stessi.

Quando i militari sono inviati in congedo illimitato od in licenza straordinaria in attesa di congedo, il piastrino dovrà a cura dei corpi, compresi anche i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri e le compagnie di sanità e di sussistenza, essere staccato dagli abiti, dalle giubbe o dai cappotti e cucito alla faccia interna della copertina del libretto personale.

2° Per tutte le classi attualmente *in congedo illimitato* (esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale alpina) di 1ª e 2ª categoria, eccettuata solo, meno per gli alpini, la classe più anziana, cioè la prima che dovrà fare passaggio alla milizia territoriale, i piastrini dovranno essere preparati fin dal tempo di pace con le relative inscrizioni, e conservati distinti per classi e per categorie, e per ciascuna classe e categoria in ordine alfabetico, dalle amministrazioni che debbono equipaggiare completamente gli individui in caso di richiamo alle armi.

3° In occasione di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina, cui non venne distribuito il piastrino sotto le armi, i distretti per gli uomini di fanteria di linea, bersaglieri, compagnie dei distretti, di sanità e di sussistenza, ed i rispettivi corpi per gli altri, provvederanno per l'attaccatura del piastrino, non ai capi di vestiario, ma alla faccia interna della copertina del libretto personale.

Per gli uomini che in tale circostanza si presentassero sprovvisti del libretto, il piastrino continuerà ad essere conservato dalle rispettive amministrazioni per venire distribuito loro all'atto della mobilitazione.

4° Ai militari delle seconde categorie assegnati di complemento all'esercito permanente od alla milizia mobile, ed a quelli di seconda categoria della milizia territoriale alpina, il piastrino sarà distribuito soltanto all'atto della mobilitazione.

5° In caso di mobilitazione, i distretti per gli uomini di fanteria di linea, bersaglieri, compagnie dei distretti, di sanità e di sussistenza, ed i rispettivi corpi per gli altri, faranno staccare, all'atto della presentazione degli individui, i piastrini dai libretti, distribuiranno quelli conservati in magazzino e cureranno che si gli uni che gli altri siano attaccati alle giubbe di panno, o ai cappotti, od agli abiti da carabinieri.

Le amministrazioni dovranno tenere sempre disponibile un fondo di piastrini senza inscrizione e l'occorrente inchiostro zincografico, per rinnovare quelli eventualmente smarriti dagl'individui e per distribuirli a coloro che si presentassero ad un distretto o corpo diverso da quello cui appartengono e che dovessero essere completamente equipaggiati, in modo che tutti i militari dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale alpina possano trovarsi forniti di tale accessorio.

6° La spesa per la provvista dell'inchiostro zincografico, e quella per l'attaccatura dei piastrini ai capi di vestiario od ai libretti personali in caso di congedamenti, che non dovrà superare centesimi cinquanta per ogni cento, sarà sopportata dalla massa vestiario e per la legione dei carabinieri reali dalla massa generale.

I piastrini di mano in mano che verranno riempiti, saranno passati dal registro 237 gruppo *A* a quello **421**, contro rimborso del prezzo di carico, e l'importo dei medesimi sarà egualmente conteggiato a carico della massa vestiario dei corpi che debbono distribuirli o della massa generale per le legioni carabinieri reali.

7° I distretti dell'isola di Sardegna si atterranno alle disposizioni suddette anche per tutti i militari della milizia speciale.

8° Agli uomini attualmente *sotto le armi* il piastrino dovrà essere distribuito ed attaccato agli abiti, alle giubbe di panno ed ai cappotti a cura dei rispettivi corpi. All'atto dell'invio in congedo, ed in licenza straordinaria in attesa di congedo, dovranno essere fatte speciali raccomandazioni agli individui, affinchè conservino accuratamente il libretto personale ed il piastrino al fine di poterli presentare al loro richiamo alle armi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **308**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. (Edizione 1879).** — 8 novembre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
1ª	190	Fondine per pistole M. 1889 da carabinieri a piedi.	N.	1 50	Variante
»	432	Uose di tela senza bottoni gemelli.	P.	1 50	Abolito
»	433	Uose di tela senza sottopiedi .	»	1 60	Abolito
»	686	Uose di tela color bronzo chiaro senza bottoni gemelli . . .	»	2 10	Abolito
»	687	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi.	»	2 20	Abolito
»	688	Fondine per pistole M. 1874 da carabinieri a cavallo	N.	3 00	Variante
VI^a^	297	Sonde per grani e farine . . .	»	25 00	Aggiunta

Il Ministro — PELLOUX.

N. **209**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento**. — 8 novembre

Per le medesime ragioni che hanno consigliato le modificazioni apportate coll'*Atto* N. 132 del corrente anno al § 506 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, ed allo scopo di porre in perfetta armonia tra loro tutte le decisioni relative a rassegne di rimando di militari proposti per una licenza di convalescenza, ho determinato che nella predetta istruzione complementare sia aggiunto il seguente paragrafo:

§ *506bis* « Sarà pure concessa la licenza, fino all'invio in « congedo illimitato della rispettiva classe, ai caporali e sol« dati appartenenti alla classe anziana sotto le armi:

« *a*) quando in seguito a rassegna di rimando risultino in « condizione di essere mandati in licenza di convalescenza per « sei mesi, qualora siano già trascorsi due mesi dal giorno in « cui furono inviati in congedo illimitato i militari della classe « precedente e della rispettiva loro arma o corpo;

« *b*) quando in seguito a rassegna di rimando risultino in « condizione di essere mandati in licenza di convalescenza per

« tre mesi, qualora siano già trascorsi cinque mesi dal giorno « in cui furono inviati in congedo illimitato i militari della « classe precedente e della rispettiva arma o corpo ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **210**. — RECLUTAMENTO. — **Visita medica dei militari aspiranti alla rafferma. — Abolizione del modello N. 42 Conseguenti modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 8 novembre.

All'oggetto di rendere più semplice, e quindi più sollecita, la procedura da seguirsi presso i corpi del R. esercito, riguardo alle domande dei militari che aspirano alla rafferma senza premio, con premio o con soprassoldo, il Ministero determina quanto appresso:

1° La visita dei militari richiedenti la rafferma, la quale a senso dei §§ 539, 547, 548, 549 e 568 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, è stabilito debba aver luogo avanti al consiglio d'amministrazione (anche di altro corpo per delegazione), sia in avvenire eseguita soltanto dall'ufficiale medico più elevato in grado o più anziano fra quelli presenti, lasciando facoltà al comandante del corpo stesso (o di quello che ne fosse incaricato per delegazione) di farla eseguire in sua presenza.

La relazione medica dovrà però portare sempre il visto del comandante del corpo presso il quale ha luogo la visita dei militari.

2° La concessione della rafferma è annunziata all'ordine del giorno del corpo e l'ordine stesso terrà luogo, per regolare gli obblighi di servizio e per la comunicazione ufficiale ai raffermati, dell'atto di rafferma *modello* N. 42, che resta perciò abolito.

3° Pubblicato l'ordine del giorno, la rafferma s'intenderà concessa al militare interessato, ma potrà essere revocata prima che incominci a decorrere.

4° I comandanti le legioni di carabinieri reali trasmetteranno volta per volta al comando generale dell'arma una copia degli ordini del giorno delle rafferme concesse.

5° In conseguenza delle sopraespresse determinazioni si intenderanno introdotte nella Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito 20 agosto 1890 le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 539. Al secondo periodo è sostituito il seguente:

« Queste, in carta libera, saranno trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) corredate dal parere della commissione di avanzamento, del certificato medico portante il visto del comandante del corpo presso il quale ha avuto luogo la visita dei militari, e della copia del foglio matricolare caratteristico, modello N. 59 del catalogo.

§ 542. È sostituito il seguente:

« Quando un militare sia stato ammesso ad una rafferma annuale senza premio, il comandante del corpo curerà che la concessione sia annunziata all'ordine del giorno ».

§ 547. Togliere le parole: « in presenza del consiglio di amministrazione ».

§ 548. È sostituito il seguente:

« Nel caso che il militare si trovi distaccato dalla sede della legione, ne sarà delegata la visita al distretto militare o ad altro corpo più vicino alla sede della stazione ».

§ 549. Invece di « ed i consigli d'amministrazione si pronunceranno in merito mediante apposita deliberazione » pongasi: « per essere munita del prescritto visto ».

§ 550. Al comma *b*) togliere le parole: « insieme al parere del consiglio d'amministrazione ».

§ 555. Invece di « Prima di firmare il relativo *Atto* » pongasi: « prima della pubblicazione del relativo ordine del giorno ».

§ 557: È abolito.

§ 558. È abolito.

§ 559 stato aggiunto con l'*Atto* n. 50 del 1892. È abolito.

§ 562. È abolito.

§ 568. Alle parole « sia riunito il consiglio di amministrazione per assistere » sostituire « che l'aspirante sia sottoposto ».

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 novembre.

NOVEMBRE 13. — Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza, *pag.* 497.
» 18. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi dei magazzini da polveri. — Aggiunta all'*Atto* N. 245 del 1891, *pag.* 497.
» 20. — Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 498.
» 20. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Scordia-Caltagirone, *pag.* 498.
» 25. — Avanzamento dei sottufficiali del regio esercito, *pag.* 499.
» 26. — Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (Programmi d'insegnamento e di esami per la nomina a caporale ed a sergente), *pag.* 500.
——— Correzioni al regolamento d'istruzione e servizio interno per la cavalleria, *pag.* 506.

Atto N. **211**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza**. — 13 novembre.

È stato pubblicato il *Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza*, il quale andrà in vigore a datare dal 1° gennaio 1893.

I comandi, corpi ed uffici d'artiglieria, cui detto Regolamento specialmente interessa, acquisteranno di esso quel numero di copie che reputeranno loro necessario.

Le direzioni territoriali d'artiglieria e le direzioni di stabilimento rinnoveranno le richieste già fatte.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto per loro conto, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo del volume è di cent. 90.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **212**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Prescrizioni per la tenuta delle chiavi dei magazzini da polveri. — Aggiunta all'*Atto* N. 245 del 1891**. — 18 novembre.

Alla fine del N. 13 col quale termina l'*Atto*, è fatta la seguente aggiunta:

« Tale disposizione s'intende doversi applicare anche nei « casi in cui si verifichino in uno stesso ambiente le riu- « nioni di materiali dei gruppi *A* e *B* contemplate agli ali- « nea I e IV del citato N. 5. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **213**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria** — 20 novembre.

È stata approvata per il servizio d'artiglieria e del genio una nuova *Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria*, la quale sostituisce completamente quella pubblicata nel 1883.

I corpi d'artiglieria e del genio acquisteranno di questa nuova Istruzione il numero di copie per essi rispettivamente stabilito dagli specchi di dotazione. I vari comandi, uffici, scuole, direzioni territoriali e di stabilimenti d'artiglieria e del genio ne acquisteranno invece quel numero di copie che reputeranno necessario per i servizi ai quali debbono provvedere.

Le richieste relative saranno inviate all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, ed in esse dovranno pure comprendersi le copie che gli ufficiali ed impiegati desiderassero acquistare per proprio conto.

Tutti i corpi, scuole, uffici, direzioni e stabilimenti non appartenenti alle armi d'artiglieria e genio continueranno a seguire le norme prescritte dall'*Istruzione sul servizio del materiale del gruppo C presso i corpi*, e dall'*Atto* N. 245 del 1891 modificato dagli *Atti* N. 42 e 212 del corrente anno.

Il costo del volume, con copertina in tela, è di L. 2,50.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **214**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario *Scordia-Caltagirone***. — 20 novembre.

Col giorno 31 ottobre venne aperto all'esercizio il nuovo tronco ferroviario *Scordia-Caltagirone*, appartenente alla linea Valsavoia-Caltagirone. Esso tronco comprende le stazioni di

Fildidonna, Militello, Mineo, Vizzini, Grammichele e Caltagirone, ammesse a tutti i servizi tanto interni che cumulativi italiani con le ferrovie del Mediterraneo e dell'Adriatico e con quelle della Sicula Occidentale.

Le distanze fra le stazioni dell'intera linea Valsavoia-Caltagirone risultano dal seguente prospetto poliometrico:

Valsavoia							
10	Leone						
14	5	Scordia					
22	13	9	Fildidonna				
29	20	15	7	Militello			
33	24	20	12	5	Mineo		
42	33	29	21	14	9	Vizzini	
54	45	40	32	26	21	12	Grammichele
67	58	53	45	39	34	25	13	Caltagirone

Il Ministro — PELLOUX.

N. **215.** — AVANZAMENTO — **Avanzamento dei sottufficiali del regio esercito.** — 25 novembre.

Al N. 7 dell'*Atto* 244 del 1889 viene sostituito, a datare dal 1° gennaio p. v., il seguente:

« 7°. Tutti gli altri sottufficiali aventi una delle cariche speciali od uno degli impieghi indicati al § 29 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, compresi s'intende quelli di cui già si è fatto parola nei numeri precedenti, dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente, possono essere promossi furieri, e, dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere, possono essere promossi furieri maggiori, continuando nel proprio impiego o nella propria carica. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **215**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (Programmi d'insegnamento e di esami per la nomina a caporale ed a sergente).** — 26 novembre.

Con l'*Atto* N. 94 del corrente anno essendo stata abolita l'Istruzione per le scuole dei corpi (Allegato N. 7 al Regolamento di disciplina militare), e con essa i programmi d'insegnamento e di esami per la nomina a caporale ed a sergente, determino:

1° Ai §§ 345, 383 e 388 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento 20 agosto 1890, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« § 345. I plotoni per gli allievi sergenti hanno per iscopo « di abilitare gli allievi a conseguire la nomina di sottufficiale, « ed in essi debbonsi impartire tutte le istruzioni che si ri- « chiedono per ottenere la nomina anzidetta, seguendo in « massima i programmi contenuti negli allegati 24 e 25 della « presente Istruzione, e tenuto conto dell'arma, corpo e spe- « cialità cui i plotoni stessi debbono fornire sottufficiali. »

« § 383. Nella seconda quindicina del mese di maggio gli « allievi sergenti saranno sottoposti ad un esame teorico « pratico secondo il programma contenuto nell'allegato N. 24 « per constatare la loro idoneità al grado di caporale. »

2°, 3° e 4° comma, come gli attuali.

« § 388. Tale esame consisterà in due esperimenti, uno « teorico e l'altro pratico secondo il programma contenuto « nell'allegato N. 25 ed avrà luogo colle norme e prescrizioni « date ai §§ 235 e 236. »

2° e 3° comma, come gli attuali.

2° Alla Istruzione complementare sopradetta sono aggiunti i seguenti allegati N. 24 e 25:

ALLEGATO N. 24.

—

PROGRAMMA

D'INSEGNAMENTO E DI ESAMI PER LA NOMINA A CAPORALE DEI MILITARI AMMESSI NEI PLOTONI ALLIEVI SERGENTI.

Insegnamento.

Lingua italiana. — Letture di brani di autore facile e spiegazione delle cose lette. — Componimenti brevi e facili di argomento militare, specialmente rapporti sul servizio delle guardie.

Letture militari e morali.

Aritmetica. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri interi e decimali.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Regolamento di disciplina militare. — Del giuramento. — Della disciplina militare. — Della subordinazione. — Mancanze contro la subordinazione. — Della istruzione. — Dello spirito di corpo. — Dell'ordine. — Doveri morali di ogni militare. — Della bandiera. — Della divisa. — Avvertenze intorno al culto della persona. — Segni di lutto. — Assenze e licenze in generale. — Lingua da usarsi in servizio — Doveri dei superiori. — Norme di tratto con gli inferiori. — Doveri propri degli inferiori. — Obbligo del saluto. — Modo di salutare per parte dei militari isolati. — Doveri del soldato. — Cura del corredo, delle armi e dei corami. — Soldato comandato per recare dispacci o rapporti. — Doveri del soldato in sentinella o nelle file. — Segni di rispetto. — Doveri tra uguali. — Del caporale. — Del soldato. — Caporali e soldati di compagnia applicati ad impieghi speciali. — Mi-

litari ammalati. — Norme generali circa l'applicazione delle punizioni. — Punizioni dei caporali e soldati. — Ricompense militari pei caporali e soldati.

Regolamento sull'uniforme; sulle licenze; sull'igiene. — Prescrizioni circa l'uso delle diverse uniformi per la truppa. — Licenze ai caporali e soldati. — Disciplina in licenza. — Presentazioni. — Militari ammalati in licenza. — Prescrizioni igieniche più importanti.

Regolamento d'istruzione e di servizio interno. — Servizio di caserma. — Guardia alla caserma. — Doveri del caporale di cucina e dei rancieri. — Doveri del caporale di giornata, dei capicamerata e dei piantoni alle camerate. — Modo di ricevere gli ufficiali nelle camerate.

Regolamento sul servizio territoriale. — Doveri delle sentinelle. — Doveri dei militari di guardia. — Cambio della guardia. — Doveri del comandante della guardia; del caporale di consegna e del caporale di muta. — Modo di ricevere l'ispezione alle guardie. — Saluto delle guardie di presidio. — Pattuglie in servizio d'ordine e di sicurezza pubblica.

Regolamento di servizio in guerra. — Contegno e doveri nel combattimento. — Servizio di sicurezza delle truppe in campagna. — Pattuglie; scopo, forza, come provvedono alla loro sicurezza, come si regolano incontrando il nemico. — Vedette. — Avanguardia. — Retroguardia. — Avamposti, piccoli posti, gran guardie, riserva d'avamposti. — Compito dei piccoli posti, loro forza e come si collocano. — Doveri del comandante. — Contegno del piccolo posto all'avvicinarsi del nemico. — Prescrizioni disciplinari.

Codice penale militare. — Delle pene, dal N. 4 al N. 17 incluso. — Dei reati in servizio, dal N. 91 al 103 e dal 108 al 111. — Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, dal N. 112 al 136. — Della diserzione, dal N. 137 al 145, dal 152 al 157 e 159. — Della vendita, pegno ed alienazione di effetti militari, N. 212 e 213. — Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite, dal N. 214 al 266.

Regolamenti varii — Dei varii regolamenti speciali a ciascuna arma, quelle parti necessarie per disimpegnare bene le attribuzioni del grado di caporale.

Esami.

L'esame di lingua italiana, consiste nel saper leggere correttamente e nel saper spiegare ciò che si è letto; nello eseguire un componimento facile, come un rapporto sul servizio di guardia o su di altro servizio militare.

Gli esami di aritmetica, consistono in esercizi pratici sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Gli esami delle altre materie, sono dati mediante interrogazioni sui punti accennati nel programma d'insegnamento.

ALLEGATO N. 25.

PROGRAMMA

D'INSEGNAMENTO E DI ESAMI PER LA NOMINA A SERGENTE DEI MILITARI AMMESSI NEI PLOTONI ALLIEVI SERGENTI.

Insegnamento

Lingua italiana — Lo stesso programma per la nomina a caporale, ma più ampiamente svolto.

Le letture volgeranno preferibilmente su argomenti militari e di storia contemporanea, scelti tra quelli che meglio possono sviluppare un alto sentimento dell'onore militare.

Lettere familiari e rapporti su argomenti militari; qualche descrizione d'indole militare, tratta da osservazioni dal vero.

Aritmetica. — Sistema metrico decimale. — Risoluzione di problemi semplici con numeri concreti. — Disegno e nomenclatura delle principali figure geometriche.

Alcune nozioni di storia italiana. — Principali fatti della storia d'Italia dal 1848 sino al 1870.

Alcune nozioni di geografia. — Della terra. — Sua forma. — Moto di rotazione e di rivoluzione.

Configurazione generale della superficie del globo. — Oceani. — Mari. — Golfi. — Canali. — Stretti. — Continenti. — Isole. — Penisole. — Istmi. — Monti. — Valli. — Pianure. — Fiumi. — Laghi. — Continente antico. — Continente nuovo. — Continente australe.

Europa. — Confini. — Catene e fiumi principali. — Principali Stati europei.

Italia. — Suoi confini. — Sua configurazione. — Monti. — Fiumi e laghi. — Isole. — Popolazione. — Divisioni politiche. — Ripartizione amministrativa. — Circoscrizione militare del regno.

Lettura delle carte. — Rappresentazione del terreno. — Carta geografica e carta topografica. — Segni convenzionali principali. — Orientamento di una carta. — Idea elementare delle scale. — Misure delle distanze sulla carta. — Modo di percorrere il terreno servendosi di una carta.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Regolamento di disciplina militare. — Ripetizione del programma per la nomina a caporale, svolto più ampiamente e con l'aggiunta dei: Doveri generali dei sottufficiali. — Doveri del sergente e del caporale maggiore di compagnia. — Punizioni dei sottufficiali. — Ricompense ai sottufficiali. — Graduati di truppa comandanti di distaccamento.

Regolamento sull'uniforme; sulle licenze; sull'igiene. — Principali prescrizioni.

Regolamento d'istruzione e di servizio interno. — Doveri del sergente d'ispezione, del caporale maggiore di cucina e del sergente di giornata. — Operazioni ordinarie di caserma. — Ingresso in caserma di persone non militari. — Mensa e sala di convegno pei sottufficiali. — Ripartizione della compagnia.

Regolamento sul servizio territoriale. — Ispezioni alle guardie. — Scorte di prigionieri o di materiali da guerra. — Accompagnamento di drappelli. — Servizi di vigilanza alle stazioni ferroviarie, ai luoghi d'imbarco e sbarco e ad altri luoghi pubblici. — Saluto dei reparti di truppa. — Truppa in servizio di pubblica sicurezza.

Regolamento sul servizio in guerra. — Disciplina e punizioni in guerra. — Servizio delle truppe. — Marce (disciplina della marcia). — Servizio di sicurezza in marcia. — Avanguardia, suo còmpito e sua forza. — Fiancheggiamento. — Retroguardia, suo còmpito e sua forza. — Avamposti, còmpito, forza e collocamento. — Gran guardie. — Posti d'avviso. — Posti di riconoscimento. — Parlamentari, disertori, individui isolati, drappelli. — Pattuglie di scoperta. — Ronde. — Cambio degli avamposti. — Avamposti di marcia.

Regolamento sullo stato dei sottufficiali. — Conoscere le principali disposizioni.

Codice penale militare. — Si svolgerà più ampiamente il programma stabilito per la nomina a caporale.

Regolamenti vari. — Dei vari regolamenti speciali a ciascuna arma, quelle parti necessarie per disimpegnare bene le attribuzioni del grado di sergente.

Esami.

L'esame di lingua italiana, consiste nel saper leggere correttamente e nel saper spiegar bene ciò che si è letto. Nel comporre con chiarezza e concisione una lettera familiare, od un breve racconto o rapporto su di un argomento militare.

Per l'aritmetica, l'esame consiste nell'eseguire esercizi pratici intorno a quanto è detto nel programma d'insegnamento.

Per le altre materie, l'esame consiste in interrogazioni sui punti indicati dal programma d'insegnamento.

Il Ministro — PELLOUX.

CORREZIONI *al Regolamento d'istruzione e servizio interno per la cavalleria* (Edizione 1892).

Pagina	Riga	ERRATA	CORRIGE
38	6-7	di distribuzione.	al foraggio
38	36-37	I caporali maggiori concorrono al servizio di sergente di giornata . . .	eliminarle
48	15	della compagnia	dello squadrone
52	31	del capo-scuderia.	della guardia scuderia
55	35	dai comandanti di squadra	dai sergenti di plotone
62	35	riceve	riceva
70	14	del corpo	della caserma
71	15-16	di distribuzione.	al foraggio
83	16	delle reclute.	delle reclute,

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 dicembre.

NOVEMBRE 27. — Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifici militari, *pag.* 507.
» 27. — Varianti al Regolamento sull'uniforme, *pag.* 507.
» 30. — Regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 508.
» 30. — Aggiunta al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 508.
» 30. — Regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 508.
» 30. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio, *pag.* 508.
DICEMBRE 4. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione, *pag.* 510.
Decisioni di massima, *pag.* 543.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **217**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifici militari**. — 27 *novembre*.

A parziale modificazione dell'*Atto* N. 91 del 1888, questo Ministero avverte che, anche nella ricorrenza del genetliaco di S. A. R. il Principe ereditario, i fabbricati militari dovranno essere illuminati dall'imbrunire alla mezzanotte.

In questo senso pertanto devesi intendere modificato lo specchio annesso all'*Atto* succitato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **218**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme**. — 27 novembre.

D'ora innanzi nella ricorrenza del genetliaco di S. A. R. il Principe ereditario, giorno 11 novembre, gli ufficiali e gli uomini di truppa di tutte le armi e di tutti i corpi del regio esercito vestiranno la grande uniforme, come è prescritto per le altre grandi solennità.

In tal senso devonsi intendere modificati il comma *b*) del N. 22 del Regolamento sull'uniforme ed il successivo N. 44 del Regolamento stesso.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **219**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le licenze nel R. Esercito**. — 30 novembre.

È stato pubblicato un nuovo Regolamento per le licenze nel R. Esercito, in sostituzione di quello in data 1° aprile 1873, ristampato nel 1885.

Per effetto di tale pubblicazione sono abrogati gli *Atti* N. 76 del 1886, N. 150 del 1888, N. 47 del 1889, N. 25, 107, 214 e 222 del 1891.

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno il numero di copie del nuovo Regolamento che reputeranno loro necessarie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali, saranno dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento di amministrazione.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 25.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **220**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Aggiunta al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)**. — 30 novembre.

Al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879) è fatta la seguente aggiunta:

VII. 352. Flanella bigia alta m. 1,34 — M. L. — 3,50.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **221**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria**. — 30 novembre.

Al nono capoverso del N. 17 del Regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo I, è sostituito il seguente:

« Le braccia tese senza rigidezza e naturalmente pendenti; « le palme delle mani rivolte verso le coscie, le dita unite e « distese col pollice lungo la costura laterale dei pantaloni ».

Il Ministro — PELLOUX

N. **222**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio**. — 30 novembre.

Al titolo I del volume XI delle istruzioni pratiche del genio,

pubblicato con *Atto* N. 135 del 30 giugno del corrente anno, ed al fascicolo di aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio pubblicato con *Atto* del 5 agosto ultimo N. 156, sono apportate le aggiunte e varianti per ciascuno qui di seguito indicate.

Nello specchio a pagina 38-39 del titolo I del volume XI, dopo le *subbiette da scalpellino*, si facciano nelle rispettive colonne le aggiunte seguenti:

Categoria	Num. d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per un equipaggio	Carro da parco	Peso medio dell'oggetto in kg.	Prezzo parziale in lire
»	776	Succhi americani da mm. 35 .	N	2	2	0 700	6 00

Nello specchio a pagina 128-129 dello stesso titolo I dopo il *battifuoco completo*, si facciano nelle rispettive colonne le aggiunte seguenti:

Categoria	Numero d'ordine categorico	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Quantità
XIV	776	Succhi americani da mm. 35 . .	»	2

A pagina 15 del fascicolo di aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio, *aggiungere:*

552 | Pettorali di bardatura a basto per materiale del genio.

A pagina 16 del fascicolo stesso, nella terz'ultima linea della 4ª colonna, *invece di*: 10,000, *porre*: 7,000 ed *invece di*: 9,000, *porre*: 6,000.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **223**. — ARMI E MUNIZIONI — **Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria, per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione**. — 1° dicembre.

Questo Ministero, modificando l'*Atto* N. 134 del 1890, determina che l'assegno annuo di munizioni da salve, spettanti nel tempo di pace ai corpi d'artiglieria per le istruzioni e per le esercitazioni varie, sia il seguente:

RIPARTI D'ARTIGLIERIA	Cartocci da salve N.	Annotazioni
Assegno ordinario annuo.		
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna (*per batteria*)	300	
Batterie e deposito dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna (*per ogni recluta*)	1	
Compagnie da fortezza (*per compagnia*)	150	
Compagnie da costa (*per compagnia*)	100	Da spararsi colle artiglierie d'assedio.
Assegni straordinari		
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna che eseguiscono la scuola di tiro ai poligoni (*per batteria*)	50	
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna che intervengono ai campi d'istruzione (*per batteria*)	40	
Compagnie da fortezza che prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento (*per compagnia*)	50	
Riparti allievi ufficiali ed allievi sergenti (*per ogni riparto*)	100	
Batterie, compagnie e depositi (*per ogni individuo chiamato o richiamato alle armi per istruzione*)	1	

Dei cartocci accordati come assegno ordinario alle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, 150 per batteria, dovranno essere tenuti a disposizione dei comandanti di divisione per le esercitazioni tattiche.

Oltre alle anzidette munizioni, in ciascun reggimento si potranno ancora consumare, per la preparazione delle castagnole occorrenti per l'istruzione sulla scuola delle distanze, e per le esercitazioni di condotta del fuoco, ed osservazione dei risultati del tiro, le seguenti quantità di polvere da salve:

RIPARTO D'ARTIGLIERIA	Polvere da salve kg	Annotazioni
Assegno ordinario.		
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna (*per batteria*)	50	
Compagnie da fortezza (*per compagnia*)	100	
Compagnie da costa (*per compagnia*)	20	
Assegni straordinari.		
Compagnie da fortezza che prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento (*per compagnia*)	50	
Riparti allievi ufficiali ed allievi sergenti (*per ogni riparto*)	20	

Sono infine assegnati ai reggimenti i cannelli, nei quantitativi necessari per l'impiego dei cartocci e della polvere suindicati, nonchè per l'istruzione della truppa, colle seguenti avvertenze:

a) Per lo sparo dei cartocci di polvere nera colle artiglierie da campagna e da montagna s'impiegheranno cannelli fulminanti (7ª 3).

b) Per lo sparo dei cartocci da salve a balistite colle bocche da fuoco oradette s'impiegheranno cannelli fulminanti M. 1891 (7ª 421).

c) Per esercitare la truppa nello sparo dei cannelli potranno adoperarsi cannelli fulminanti (7ª 3) e cannelli fulminanti M. 1891 (7ª 421), questi ultimi però in misura non maggiore del 10 % del totale dei cannelli impiegati a tale scopo.

d) Pei tiri in bianco ed a salve colle artiglierie d'assedio potranno consumarsi cannelli fulminanti (7ª 3) o cannelli a vite, quest'ultimi dovranno però essere sempre di quelli ricaricati (7ª 372) che portano incisa la lettera *R* od anche la lettera *E*.

e) Per lo sparo infine delle castagnole di polvere nera s'impiegheranno esclusivamente cannelli fulminanti (7ª 3).

Tutte le suddette munizioni saranno dai reggimenti richieste ai comandi d'artiglieria da fortezza, che hanno giurisdizione sul territorio ove essi hanno sede.

Ad evitare che, nell'esecuzione del tiro a salve colle artiglierie Ret., di medio calibro, nascano dubbi circa il peso della carica e la specie delle munizioni da impiegarsi, questo Ministero prescrive quanto segue:

1° Con tutte le artiglierie Ret. di medio calibro s'impiegherà sempre, nel tiro a salve, la carica di kg. 2,00, adoperando una delle seguenti qualità di polvere nel sottoindicato ordine di preferenza: polvere da salve a grana fina — polvere da salve a grana grossa (purchè proveniente da polvere a grana grossa o progressiva del N. 1) — polvere diversa a grana fina del N. 2 — polvere a grana fina del N. 2. La detta carica dovrà normalmente essere racchiusa in un sacchetto di carta; nel solo caso in cui manchino assolutamente sacchetti di carta della specie voluta, si potrà ricorrere all'impiego del sacchetto di tela.

2° Coi cannoni da 12 e 15 Ret. e coll'obice da 15 Ret. si farà uso del sacchetto (di carta) per cannone da 12 (7ª 2529) ovvero del sacchetto (di carta) per cannone da 16 GR (7ª 2527); coll'obice da 21 Ret. si userà esclusivamente il sacchetto (di carta) per cannone da 16 (7ª 2527).

3° Quando per mancanza di sacchetti di carta, si debba far uso di sacchetti di tela, s'impiegheranno di preferenza i sacchetti di tela per cannoni da 12 Ret. (7ª 2530), coi cannoni da 15 e 12 Ret. e coll'obice da 15 Ret.; mancando tali sacchetti s'adoprerà nei cannoni ed obici da 15 Ret. il rispettivo sacchetto di tela speciale (7ª 2528). Coll'obice da 21 Ret. invece si farà esclusivamente uso del relativo sacchetto di tela (7ª 2550).

Il Ministro — Pelloux.

DECISIONI DI MASSIMA

164.

Piastrino di riconoscimento

Affinchè, nel cucire il piastrino di riconoscimento alla copertina del libretto personale dei congedati, secondo le prescrizioni del § 1 (ultimo comma) e del 3 dell'*Atto* 207, si segua da tutti i corpi e distretti una regola uniforme, si avverte che il piastrino va unito al *centro* della facciata interna di destra, cioè sulla penultima facciata della copertina.

Colla opportunità si avverte altresì che per i capimusica siffatto piastrino non occorre. (Div. *Vestiario*).

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 45ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 dicembre.

SETTEMBRE 28. — R. Decreto che esonera dalla servitù militare alcune zone di terreno adiacenti al forte di Bard, *pag.* 515.
OTTOBRE 16. — R. Decreto N. 669 che determina le zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Venezia, *pag.* 516.
DICEMBRE 4. — Adozione di un nuovo modello di striglia, *pag.* 517.
» 6. — Nuove tavole di tiro dei cannoni da 7 da campagna e da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera, *pag.* 517.
» 7. — Scuola di tiro al bersaglio per la fanteria, *pag.* 518.
» 7. — Aggregati alle compagnie di sussistenza, *pag.* 518.
» 8. — Regolamento di esercizi ed istruzioni militari varie per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 518
» 8. — Ritornello per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 519.
» 8. — Adozione del cordone per pistole da ufficiali e porto della medesima, *pag.* 519.
» 9. — Modificazione allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Sciacca e di Girgenti, *pag.* 520.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **224**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto che esonera dalla servitù militare alcune zone di terreno adiacenti al forte di Bard**. — 28 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 18 ottobre 1867, N. 1944, parte supplementare, che stabilisce le servitù militari per il forte di Bard;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di terreno segnate in colore giallo nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, vengono affrancate dall'onere delle servitù militari, stabilite per il forte di Bard dal precitato Decreto 18 ottobre 1867, n. MDCCCCXLIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 settembre 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **225.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 669 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia.** — 16 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopra citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Venezia, denominate: forti Caroman, S. Felice, Brondolo e S. Michele, trinceramento Sottomarina, testa di ponte Madonna Marina e ridotto Madonna Marina, vengono determinate, entro il limite stabilito dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 ottobre 1892.

UMBERTO PELLOUX.

N. **226**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo modello di striglia.** — 4 dicembre.

È adottata una striglia di nuovo modello, previo esperimento favorevole, presso alcuni corpi dell'esercito.

La nuova striglia assumerà la denominazione di striglia Modello 1893.

I corpi si provvederanno del campione di essa dall'opificio di arredi militari, attenendosi al prescritto dal § 516 del Regolamento d'amministrazione; e passeranno il campione preesistente al fondo di riserva, per essere impiegato al pari delle striglie Modello 1872, tuttora esistenti.

La sostituzione delle striglie Modello 1893, a quelle del preesistente modello, sarà fatta man mano che occorrerà di rinnovare quelle ora in caricamento.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **227**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove tavole di tiro del cannoni da 7 da campagna e da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera.** — 6 dicembre.

In seguito all'adozione del nuovo alzo quadrante da campagna, sono state ricompilate e ristampate, in fascicoletti distinti, le tavole di tiro del cannone da 7 da campagna, e quelle del cannone da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera.

Le tavole di tiro delle predette artiglierie edite nel 1890 sono pertanto abolite.

Delle nuove pubblicazioni i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie che è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici, le direzioni e le scuole ne acquisteranno tante copie quante occorrono loro per far fronte alle esigenze dei dipendenti servizi.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, comprendendovi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascun fascicoletto è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **228**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Scuola di tiro al bersaglio per la fanteria**. — 7 dicembre.

A schiarimento di alcuni quesiti stati fatti, questo Ministero avverte che, in relazione ai N.i 147, 209, 222 e 247 della vigente Istruzione sul tiro per la fanteria, i sottufficiali appartenenti allo stato maggiore ed al deposito dei reggimenti, non dovendo essere classificati, non debbono neanche concorrere alla gara di tiro B, di cui alla Istruzione succitata.

Si avverte inoltre che i sottufficiali classificati di 1ª classe, se non sono presenti alla sede dove hanno luogo le gare di tiro, non debbono esservi chiamati per parteciparvi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **229**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggregati alle compagnie di sussistenza.** — 7 dicembre.

Al § 16 dell'*Atto* 7 dei 1891, relativo alle modalità da seguirsi nello avviare alle compagnie di sussistenza gli uomini di truppa, che vi debbono rimanere aggregati per il servizio generale degli stabilimenti delle sussistenze, è aggiunto il comma seguente:

« Saranno parimente ritirati i viveri di riserva e rimessi nel « magazzino del corpo. »

La presente disposizione avrà effetto per tutte le aggregazioni previste dal citato *Atto* che seguiranno da ora in poi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **230**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi ed istruzioni militari varie per l'arma dei carabinieri reali.** — 8 dicembre.

È stato pubblicato in un solo volume ed andrà subito in vigore il *Regolamento di esercizi ed istruzioni militari varie per l'arma dei carabinieri reali.*

Le legioni territoriali dei carabinieri reali ne acquisteranno il numero di copie loro occorrenti per distribuirne una a tutti i comandi ed uffici dipendenti

La legione Allievi, gli altri corpi, i comandi e gli uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno loro necessarie.
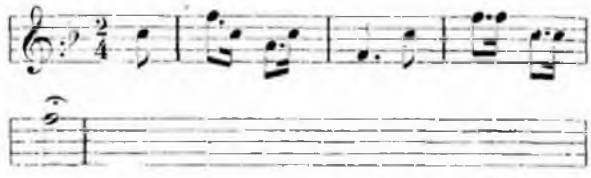
Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali (e per i militari di truppa dell' arma dei carabinieri reali), saranno dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento di amministrazione.

Il volume è rilegato in tela. Il prezzo di ciascuna copia è di L. 1,25.

Il Ministro — PELLOUX

N. **231**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritornello per l'arma dei carabinieri reali**. — 8 dicembre.

È approvato il seguente ritornello per i riparti dell'arma dei carabinieri reali.



Il Ministro — PELLOUX

N. **232**. — ARMI E MUNIZIONI — **Adozione del cordone per pistole da ufficiali e porto della medesima**. — 8 dicembre.

È adottato, per gli ufficiali che debbono essere armati di pistola a rotazione a mente degli *Atti* N. 100, e N. 116 del 1891, un cordone di seta nera, che sarà sempre fissato alla campanella della pistola quando la medesima è portata indosso.

In tempo di pace la pistola si porta: in servizio di pubblica sicurezza, nell'uniforme di marcia e nelle esercitazioni di tiro al bersaglio con la pistola stessa.

In tempo di guerra: sempre.

Essa è assicurata sulla persona, mediante il cordone che, da una parte forma un nodo scorsoio alla campanella della coccia, e dall'altra è messo al colletto della giubba e chiuso al passante.

Il prezzo del cordone è di L. 0,80.

Per la distribuzione di questo cordone si seguiranno le norme seguenti:

a) Per gli ufficiali già muniti di pistola, i corpi, distretti ecc. rivolgeranno le richieste all'opificio di arredi militari in Torino;

b) Gli ufficiali non ancora muniti di pistola, riceveranno con questa anche il cordone, e perciò le amministrazioni, quando dovranno fare le relative richieste di pistola alla fabbrica d'armi di Brescia, vi comprenderanno pistole, cordoni, fondine, cacciaviti e manici di cacciaviti.

Le norme contabili per la distribuzione dei cordoni saranno quelle stabilite per la distribuzione delle pistole Modello 1874 con la *Circolare* N. 62 corrente anno.

Il rifornimento dei cordoni perduti o fuori uso sarà fatto direttamente dagli ufficiali e per proprio conto.

Il Ministro. — PELLOUX.

N. **232**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Modificazione allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Sciacca e di Girgenti**. — 9 dicembre.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Sciacca e di Girgenti.

COMPAGNIA DI SCIACCA.

Tenenza diretta	Sciacca-Caltabellotta-Sant'Anna (Caltabellotta).
Sezione di S. Margherita di Belice	S. Margherita di Belice-Montevago-Melfi Sambuca Zabut.
Tenenza di Sciacca	Rimane soppressa.

COMPAGNIA DI GIRGENTI.

La sezione di Canicatti viene elevata a tenenza rimanendo invariato il suo riparto territoriale.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 46ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 dicembre.

DICEMBRE 11 — R. Decreto N. 707 per il riordinamento delle R. truppe d'Africa, *pag.* 521.
» 15 — Norme per l'esecuzione del R. Decreto 11 dicembre 1892 N. 707 relativo al riordinamento delle R. truppe d'Africa, *pag.* 559.
» 15 — Reclutamento di militari di truppa per le truppe d'Africa, *pag.* 568.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **234**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. Decreto N. 707 per il riordinamento delle R. truppe d'Africa**. — 11 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 21 maggio 1885, che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa;

Visto il Nostro Decreto 1° gennaio 1890 N. 6592 (serie 3ª), relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del Mar Rosso in colonia Eritrea;

Visto il Nostro Decreto 11 giugno 1891 N. 268, relativo al riordinamento delle truppe d'Africa;

Visto il Nostro Decreto 11 giugno 1891, che istituisce un consiglio di amministrazione presso i comandi locali di artiglieria e genio in Massaua;

Visto il Nostro Decreto N. 583 in data 1° ottobre 1891, concernente il governo della colonia Eritrea e le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti;

Visto il Nostro Decreto 10 marzo 1892 N. 87, che determina le attribuzioni del governo civile dell'Eritrea;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modificazioni nell'ordinamento delle truppe d'Africa nell'intento di renderlo più economico e rispondente alle attuali esigenze di servizio in quei presidi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le **truppe d'Africa** fanno parte integrante del regio esercito e sono costituite come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra:

Comando delle regie truppe;
Due comandi di Zona (Asmara e Keren);
Comando locale di artiglieria;
Comando locale del genio;
Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare;
Direzione dei servizi di commissariato militare;
Tribunale militare;
Una compagnia carabinieri reali (in parte indigeni);
Un battaglione cacciatori, su sei compagnie;
Quattro battaglioni di fanteria (indigeni), su quattro compagnie;
Due squadroni cavalleria (indigeni);
Due batterie da montagna (indigeni), su quattro pezzi;
Una compagnia cannonieri (in parte indigeni);
Una sezione operai d'artiglieria;
Una compagnia zappatori del genio (in parte indigeni);
Una compagnia specialisti del genio (in parte indigeni);
Una sezione sanità;
Una sezione sussistenze (in parte indigeni);
Una compagnia treno (in parte indigeni);
Interpreti di arabo ed amarico;
Deposito centrale per le regie truppe d'Africa in Napoli.

Il personale (ufficiali, impiegati e militari di truppa) compreso in dette tabelle è in più dei quadri del personale del regio esercito stabilito dal vigente ordinamento.

Art. 2.

Gli ufficiali italiani di ogni grado, compresi nei quadri delle truppe d'Africa, sono tratti dagli ufficiali delle varie armi e corpi del regio esercito, nei cui ruoli di anzianità continuano ad essere inscritti, e preferibilmente fra quelli che ne fanno domanda.

Gli ufficiali indigeni (Ius-basci) sono scelti fra i sottufficiali indigeni (Buluk-basci).

Art. 3.

Gli ufficiali italiani rimangono, in massima, nelle truppe d'Africa non meno di 18 mesi; quelli addetti ai reparti indigeni (battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria e batterie da montagna) ed alla compagnia carabinieri reali vi restano invece per quattro anni.

Art. 4.

I militari di truppa italiani, graduati e soldati, sono reclutati fra i militari sotto le armi, preferibilmente fra quelli che ne fanno domanda, e, con arruolamento volontario, fra i militari in congedo illimitato da non più di quattro anni e che prestarono un servizio sotto le armi della durata non minore di dodici mesi.

I militari di truppa indigeni sono reclutati, con arruolamento volontario, fra le popolazioni della colonia o fra altre del continente africano, secondo particolari condizioni di idoneità e di obblighi di servizio stabiliti nella istruzione accennata all'art. 10.

Art. 5.

I militari di truppa italiani contraggono la ferma di un anno, decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale ha luogo la partenza dal deposito centrale per le truppe d'Africa.

Quelli per altro ammessi nei reparti indigeni (battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria e batterie da montagna) contraggono la prima ferma per anni due, e quelli ammessi nella compagnia carabinieri reali contraggono la prima ferma per anni tre.

Nella ferma non va computato il tempo occorrente per il ritorno in Italia, e quindi la partenza da Massaua per rimpatrio dovrà aver luogo a ferma compiuta.

Le ferme possono poi essere rinnovate per un anno e così d'anno in anno fino al 32° anno di età, se il militare è caporale o soldato, e fino al 36° anno di età, se il militare è sottufficiale: fanno eccezione a tali limiti restrittivi i carabinieri reali, ai quali possono essere concesse rinnovazioni di ferme biennali indipendentemente dall'età.

Art. 6.

Gli ufficiali italiani facenti parte delle truppe d'Africa hanno diritto agli assegni ordinari inerenti al grado ed all'arma rispettiva fissati dalla legge ed a quelli maggiori indicati nell'annessa tabella I, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

I militari di truppa italiani hanno diritto agli assegni indicati nell'annessa tabella II, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Ai militari indigeni sono dovuti gli assegni indicati nell'annessa tabella III, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Ai quadrupedi di servizio (cavalli, muli, cammelli) spetta l'assegno giornaliero di L. 1,20 ed ai muletti quello di L. 0,60.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 non sono applicabili al deposito centrale, tranne che per la sezione di esso distaccata a Massaua.

Agli ufficiali e uomini di truppa del deposito centrale in Italia spettano gli ordinari assegni stabiliti pei corpi di fanteria di linea.

Art. 8.

Agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, addetti alle truppe d'Africa, sono applicabili le disposizioni contenute nel precedente articolo 6, secondo il grado cui sono o possono essere pareggiati.

Ad essi sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 3.

Gl'interpreti hanno diritto agli assegni stabiliti nella annessa tabella IV d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra e la loro ammissione e posizione in servizio sarà regolata secondo le norme che verranno comprese nella Istruzione di cui al seguente articolo 10.

Art. 9.

Gli assegni per i capi, sotto-capi e gregari di bande assoldate saranno fissati dal Ministro della guerra in relazione alle somme annualmente stanziate in bilancio.

Le mercedi per indigeni non militari assunti in servizio permanente od eventuale come manovali, conducenti ed ordinanze di ufficio e compresi nelle tabelle organiche, saranno quelle stabilite nella annessa tabella V d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Per le mercedi da corrispondersi ad ogni altro personale indigeno avventizio, ed entro i limiti delle somme annualmente stanziate in bilancio, provvederà il comandante delle regie truppe.

Art. 10.

Con apposita Istruzione il Ministro della guerra provvederà a tutti gli altri particolari relativi all'ordinamento ed all'amministrazione delle truppe d'Africa, al reclutamento, all'avanzamento ed alla disciplina dei militari indigeni.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nel presente Nostro Decreto andranno in vigore col 1° gennaio 1893.

Art. 12.

Col 1° gennaio 1893 s'intenderà abrogato il Nostro Decreto in data 11 giugno 1891 N. 268, continuando in pari tempo a rimanere abrogate tutte le disposizioni già nel medesimo citate all'articolo 12.

Parimenti colla data suespressa si intenderà abrogata ogni disposizione contraria alle presenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Per la trasformazione organica ed amministrativa della compagnia carabinieri reali i militari italiani (ufficiali e truppa) dell'arma appartenenti al riparto predetto alla data del 1° ottobre 1892 e stativi destinati cogli affidamenti di permanenza di cui all'articolo 3 del Nostro Decreto 11 giugno 1891, N. 268, e coi vincoli di ferma di cui al successivo articolo 4, conservano il diritto di rimanervi alle condizioni stesse, gli

ufficiali sino a raggiungere mesi 18 di permanenza in Africa e gli uomini di truppa sino allo scadere della ferma in corso, continuando però a percepire i soli assegni sinora goduti.

È peraltro fatta facoltà sì agli uni che agli altri di optare, con decorrenza dal 1° ottobre 1892, per le ferme stabilite dal presente Nostro Decreto, colle modalità e norme di accessione e computo che saranno fissate dal Ministro della guerra ed acquistando colla data suespressa il diritto alle nuove speciali competenze.

I militari italiani assegnati alla compagnia predetta dal 1° ottobre 1892 in poi, si intendono vincolati all'ordinamento sancito dal presente Nostro Decreto sia per quanto ha tratto alle ferme che per i conseguenti assegni.

Art. 14.

I militari indigeni (graduati) in servizio al 1° gennaio 1893 continueranno sino al compimento della ferma in corso a godere delle paghe per essi precedentemente stabilite, ma quando poi contraggano una nuova ferma riceveranno le paghe stabilite dal presente Decreto, ossia calcolando gli aumenti progressivi non in base alla anzianità assoluta di servizio, ma agli anni di permanenza in ciascun grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1

Stato maggiore del comando delle Regie truppe

	Uomini				Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari: Italiani	Non militari: Indigeni	
Comandante (colonnello) (1)	1	»	»	»	1
Capitano di stato maggiore	1	»	»	»	1
Capitani applicati di stato maggiore	»	»	»	»	»
Ufficiali inferiori a disposizione (2)	2	»	»	»	2
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»	»
Veterinario (capitano)	1	»	»	»	»
Veterinari (ufficiali subalterni)	3	»	»	»	»
Scrivano locale	»	»	1	»	»
Sottufficiale portaletlere	»	1	»	»	»
Scrivani militari (3)	»	10	»	»	»
Ordinanza d'ufficio (caporale)	»	1	»	»	»
Ordinanze d'ufficio (3)	»	1	»	6	»
Attendenti (4)	»	20	»	»	»
Totali	17	33	1	6	14

(1) Se il comando delle regie truppe è tenuto dal governatore della colonia, allora, in luogo del colonnello, viene destinato un ufficiale superiore di stato maggiore quale capo di stato maggiore.

(2) Comprendono gli ufficiali preposti al comando delle bande assoldate, i residenti presso le tribù protette ed 1 subalterno a disposizione del comandante delle regie truppe.

(3) Compreso il personale per la sezione contabile e l'infermeria quadrupedi.

(4) Compresi i due attendenti per gli ufficiali della sezione contabile.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2.

Due comandi di zona — (Asmara e Keren).

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari indigeni	
Comandante (tenente colonnello) (1)	1	»	»	1
Capitano a disposizione	1	»	»	1
Scrivani militari	»	2	»	»
Attendenti	»	2	»	»
Ordinanza di ufficio	»	»	1	»
Totali	2	4	1	3
Due comandi di zona	(1) 4	8	2	6

(1) Gli stipendi ed assegni, soprassoldi, indennità e spese di trasporto pei due ufficiali superiori sono a carico del Ministero degli affari esteri (bilancio coloniale).

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Comando locale d'artiglieria

	Uomini				Cavalli di truppa
			Non militari		
	Ufficiali	Truppa	Italiani	Indigeni	
Comandante (maggiore)	1	»	»	»	»
Capitano	1	»	»	»	1
Ufficiale subalterno	1	»	»	»	1
Ragionieri di artiglieria	»	»	12	»	»
Capitecnici di artiglieria	»	»	12	»	»
Scrivani militari	»	2	»	»	»
Sottufficiali guarda batteria	»	1	»	»	»
Sottufficiale guarda selleria	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	»	12	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	»	4	»
Totali	3	8	4	16	4

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Comando locale del genio

	Uomini				Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari: Italiani	Non militari: Indigeni	
Comandante (maggiore)	1	»	»	»	»
Capitani	2	»	»	»	2
Ufficiali subalterni	3	»	»	»	3
Ragionieri geometri del genio	»	»	1	»	»
Capitecnici del genio	»	»	2	»	»
Assistenti locali del genio	»	»	5	»	»
Scrivani militari	»	6	»	»	»
Attendenti	»	6	»	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	»	2	»
Totali	6	12	8	2	5

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 5

Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare

	Uomini				Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari: Italiani	Non militari: Indigeni	
Direttore (maggiore medico)	1	»	»	»	»
Medici (capitani)	5	»	»	»	5 (1)
Medici (ufficiali subalterni)	6	»	»	»	»
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»	»
Farmacisti	»	»	3	»	»
Scrivani militari	»	12	»	»	»
Attendenti	»	13	»	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	»	2	»
Totali	13	15	3	2	7

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Direzione dei servizi di commissariato militare.

	Uomini				Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari: Italiani	Non militari: Indigeni	
Direttore (maggiore commissario)	1	»	»	»	1
Commissari (capitani)	2	»	»	»	»
Commissari (ufficiali subalterni)	1	»	»	»	»
Contabili (capitani) (1)	1	»	»	»	»
Contabili (ufficiali subalterni) (1)	8	»	»	»	»
Scrivani militari (2)	»	22	»	»	»
Attendenti	»	15	»	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	3	»	6	»
Totali	15	40	»	6	2

(1) Esclusivamente pei servizi di magazzino, delle sussistenze e delle casse di presidio.
(2) Comprendono il personale di scritturazione per tutti gli uffici e magazzini dipendenti dalla direzione.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7

Tribunale militare.

	Ufficiali	Truppa	Non militari
Avvocato fiscale militare	»	»	1
Sostituto avvocato fiscale militare	»	»	1
Ufficiale istruttore (capitano)	1	»	»
Sostituto ufficiale istruttore (subalterno)	1	»	»
Segretario	»	»	1
Sostituto segretario	»	»	1
Scrivani militari	»	2	»
Attendenti	»	2	»
Ordinanza d'ufficio	»	1	»
Totali	2	5	4

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 8

Compagnia di carabinieri reali

	Uomini			Quadrupedi di		
		Truppa			Truppa	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	Muletti
Comandante (capitano)	1	»	»	»	»	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	6	»	»
Marescialli d'alloggio a piedi	»	5	»	»	»	»
Marescialli d'alloggio a cavallo	»	2	»	»	»	»
Brigadieri a piedi	»	8	»	»	»	»
Brigadieri a cavallo	»	5	»	»	»	»
Vice-brigadieri a piedi	»	9	»	»	»	»
Vice-brigadieri a cavallo	»	6	»	»	»	»
Carabinieri a piedi	»	65	»	»	»	»
Carabinieri a cavallo	»	25	»	»	»	»
Ins-basci	»	»	1	»	»	»
Buluk-basci	»	»	2	»	»	»
Zaptie	»	»	78	»	»	»
Quadrupedi di truppa	»	»	»	»	12	35
Totali	4	125	82	8	12	35

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 9

Battaglione cacciatori, su sei compagnie

	Uomini			Quadrupedi di	
	Ufficiali	Truppa	Indigeni non milit.	Ufficiali	Truppa (conducenti)
Stato maggiore del battaglione.					
Comandante (tenente colonnello)	1	»	»	2	»
Aiutante maggiore in 2ª (tenente)	1	»	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	»	1	»
Furiere maggiore	»	1	»	»	»
Sottufficiale di maggiorità	»	1	»	»	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»	»	»
Sottufficiale trombettiere	»	1	»	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	»
Caporali zappatori	»	2	»	»	»
Caporale conducente	»	1	»	»	»
Portaferiti	»	3	»	»	»
Attendenti	»	3	»	»	»
Vivandiere	»	1	»	»	»
Conducenti indigeni	»	»	28	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	42
Totali dello stato maggiore del battaglione	3	17	28	4	42

	Uomini			Quadrupedi di	
	Ufficiali	Truppa	Indigeni non militi	Ufficiali	Truppa (muletti)
Una compagnia.					
Comandante (capitano)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	»
Sergenti	»	6	»	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»
Caporali	»	12	»	»	»
Trombettieri	»	4	»	»	»
Zappatori	»	8	»	»	»
Attendenti	»	4	»	»	»
Soldati	»	110	»	»	»
Totali di una compagnia	4	150		1	»
Cinque compagnie	20	750	»	5	»
Stato maggiore	3	17	2	1	1
Totali del battaglione	27	917	28	10	1

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 10

Quattro battaglioni fanteria, su quattro compagnie.

	Comuni				Quadrupedi di	
	Ufficiali		Truppa			
	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Truppa (muli 4 l'uno)
Stato maggiore di battaglione.						
Comandante (maggiore)	1	»	»	»	2	»
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	»	1	»
Medico (tenente)	1	»	»	»	1	»
Sottufficiali contabili	»	»	2	»	»	2
Caporale maggiore o caporale zappatore	»	»	1	»	»	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	»	1	»	»	1
Caporale trombettiere	»	»	1	»	»	1
Attendenti	»	»	»	»	»	»
Conducenti	»	»	6	»	»	6
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	7
Totali dello stato maggiore di battaglione	3	»	5	9	4	12

Una compagnia.

	Uomini				Quadrupedi di	
	Ufficiali		Truppa			
	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Truppa (muli e cavalli)
Comandante (capitano)	1	»	»	»	1	»
Tenenti	2	»	»	»	2	»
Ius-basci	»	2	»	»	2	»
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	1
Buluk-basci	»	»	»	8	»	»
Müntaz	»	»	»	8	»	»
Trombettieri	»	»	»	4	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Ascari	»	»	»	171	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totali di una compagnia	3	2	1	200	5	7
Tre compagnie	9	6	3	600	15	21
Stato maggiore	3	»	5	9	4	12
Totali di un battaglione	15	8	9	809	24	40
Quattro battaglioni	60	32	36	3236	96	160

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 11

Squadrone cavalleria Asmara

(Due plotoni di cavalli e due plotoni di muletti).

	Uomini			Quadrupedi di			
		Truppa			Truppa		
						Muletti	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	da sella	da soma
Comandante (capitano)	1	»	»	3	»	»	
Tenenti	3	»	»	6	»	»	
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»	»
Sergenti	»	4	»	»	2	2	»
Bulük-basci	»	»	8	»	4	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	»	1	»
Allievi sellai	»	1	1	»	»	2	»
Muntaz	»	»	8	»	4	4	»
Trombettieri	»	»	4	»	4	»	»
Attendenti	»	»	4	»	»	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	1	»
Ascari	»	»	100	»	51	46	»
Conducenti	»	»	18	»	»	»	»
Quadrupedi da soma e di riserva	»	»	»	»	»	»	18
Totali dello squadrone	4	10	150	9	67	62	18

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 42

Squadrone cavalleria Keren

(Tre plotoni di cavalli ed un riparto di cammelli corridori)

	Uomini			Quadrupedi di				
		Truppa			Truppa			
						Muletti		
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	da sella	da soma	Cammelli
Comandante (capitano)	1	»	»	1	»	»	»	»
Tenenti	2	»	»	2	»	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»	»	»
Sergenti	»	5	»	»	5	»	»	»
Buluk-basci	»	»	6	»	6	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	1	»	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»	»
Allievi sellai	»	1	1	»	1	»	»	»
Muntaz	»	»	6	»	6	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	1	»	1	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	»	2	»	2	»	»	»
Ascari	»	»	106	»	91	»	»	»
Conducenti	»	»	18	»	»	»	»	»
Quadrupedi da soma e da riserva	»	»	»	»	»	»	18	»
Totali	3	9	146	3	118		18	»
Riparto cammelli corridori.								
Buluk-basci	»	»	1	»	»	»	»	»
Muntaż	»	»	1	»	»	»	»	»
Ascari	»	»	13	»	»	»	»	»
Cammelli corridori	»	»	»	»	»	»	»	10
Totali dello squadrone	3	9	161	3	118		18	10

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 13

Due batterie da montagna, su 4 pezzi.

	Uomini			Quadrupedi di			
		Truppa			Truppa		
						Muletti	
Una batteria.	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Muli	da sella	da soma
Comandante (capitano)	1	»	»	2	»	»	»
Tenenti	2	»	»	4	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	1	»
Sergenti	»	3	»	»	»	3	»
Caporali maggiori	»	4	»	»	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	»	1	»
Soldato (operaio di batteria)	»	1	»	»	»	1	»
Buluk-basci	»	»	6	»	»	»	»
Muntaz	»	»	10	»	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	»	»
Allievo sellaio	»	»	1	»	»	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»	»	»
Ascari	»	»	96	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	14	»	62
Totali di una batteria	3	12	120	6	14	12	62
Una batteria	3	12	120	6	14	12	62
Due batterie	6	24	240	12	28	24	124

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 14

Compagnia cannonieri

	Uomini			
		Truppa		
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Cavalli di ufficiali
Comandante (capitano)	1	»	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	»	4
Sottufficiale contabile	»	1	»	»
Sottufficiali	»	10	»	»
Caporali maggiori	»	8	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»
Caporali	»	10	»	»
Muntaz	»	»	8	»
Trombettieri	»	4	»	»
Attendenti	»	5	»	»
Soldati	»	67	»	»
Ascari	»	»	96	»
Totali	5	106	104	5

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 13

Sezione operai d'artiglieria

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (ufficiale subalterno)	1	»	1
Sottufficiale contabile	»	1	»
Sottufficiali	»	5	»
Caporali maggiori	»	3	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	6	»
Trombettiere	»	1	»
Attendente	»	1	»
Soldati	»	54	»
Totali	1	72	1

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 16

Compagnia zappatori del genio

	Uomini				Quadrupedi di	
		Truppa				
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Non militari indigeni	Ufficiali	Truppa muletti
Comandante (capitano)	1	»	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	»	4	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	»
Sergenti	»	4	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	9	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	»
Caporali	»	16	»	»	»	»
Muntaz	»	»	5	»	»	»
Trombettieri	»	2	2	»	»	»
Attendenti	»	5	»	»	»	»
Soldati	»	34	»	»	»	»
Ascari	»	»	55	»	»	»
Manovali	»	»	»	50	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	4
Totali	5	75	62	50	5	4

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 17

Compagnia specialisti del genio

	Uomini				Quadrupedi di	
		Truppa				
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Non militari indigeni	Ufficiali	Truppa (muletti)
Comandante (capitano)	1	»	»	»	1	»
Subalterni	4	»	»	»	4	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	»
Sottufficiali	»	8	»	»	»	»
Caporali maggiori (*)	»	6	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	»
Caporali (*)	»	18	»	»	»	»
Muntaz	»	»	2	»	»	»
Trombettieri	»	2	2	»	»	»
Attendenti	»	5	»	»	»	»
Soldati (*)	»	95	»	»	»	»
Ascari	»	»	24	»	»	»
Manovali	»	»	»	80	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	4
Totali	5	136	28	80	5	4

* Ferrovieri, telegrafisti ottici ed elettrici, macchinisti, fuochisti, ecc.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 18

Sezione di sanità

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Medico (ufficiale subalterno) comandante della sezione . .	1	»
Sottufficiale contabile	»	1
Sergenti o caporali maggiori	»	2
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti)	»	6
Caporali infermieri	»	6
Attendente	»	1
Soldati	»	72
Totali . . .	1	88

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 49

Sezione sussistenze

	Uomini		
	Ufficiali	Truppa	Non militari indigeni
Contabile (ufficiale subalterno) comandante della sezione (1)	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»
Sottufficiali	»	6	»
Caporali maggiori		4	
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	10	»
Attendente	»	1	»
Soldati	»	80	»
Manovali	»	»	30
Totali	1	103	30

(1) L'ufficiale subalterno comandante della sezione è pure addetto al magazzino principale di vettovagliamento pel servizio di sussistenze.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 20

Compagnia treno

	Uomini			Quadrupedi di			
		Truppa			Truppa		
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Muli	Muletti	Carrette leggiere
Comandante (capitano)	1	»	»	2	»	»	»
Ufficiali subalterni	5	»	»	10	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	»	»
Sergenti	»	6	»	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	5	»	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	4	»	»	»	»	»
Caporali	»	10	»	»	»	»	»
Caporali maniscalchi	»	2	»	»	»	»	»
Appuntati	»	10	»	»	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»	»
Trombettieri	»	2	»	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	5	18	»	»	»	»
Allievi sellai	»	6	»	»	»	»	»
Attendenti	»	30	»	»	»	»	»
Soldati	»	»	»	»	»	»	»
Buluk basci	»	»	12	»	»	»	»
Muntaz	»	»	»	»	»	»	»
Ascari	»	»	144	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	100	100	»
Carrette leggiere	»	»	»	»	»	»	8
Totali	6	84	130	12	100	100	8

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 21.

Interpreti

	Non militari
Interpreti di 1ª classe	1
Id. di 2ª id.	2
Id. di 3ª id.	1
Id. di 4ª id.	2
Id. di 5ª id.	1
Id. di 6ª id.	2
Aspiranti interpreti	4
Totale . . .	13

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 22

Deposito centrale per le R. truppe d'Africa in Napoli.

	Uomini			Quadrupedi	
	Ufficiali	Truppa	Non militari	Ufficiali	Truppa
Comandante (colonnello)	1	»	»	1	»
Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1	»	»	»	»
Tenente (aiutante maggiore in 2°)	1	»	»	»	»
Tenente colonnello o maggiore contabile	1	»	»	»	»
Capitani contabili (uno dei quali in Africa quale capo della sezione contabile)	3	»	»	»	»
Ufficiali subalterni contabili (uno dei quali in Africa addetto alla sezione contabile)	7	»	»	»	»
Scrivani locali	»	»	8	»	»
Assistenti locali	»	»	2	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»	»
Caporali	»	4	»	»	»
Trombettiere	»	1	»	»	»
Conducente	»	1	»	»	»
Soldati, compresi gli attendenti	»	36	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	1
Totali	14	47	10	1	1

Nota — Al personale in organico sopradescritto può essere aggiunto un enotecnico civile, da assumersi in *servizio straordinario*, il cui assegno mensile verrà, quando occorra, fissato per disposizione del Ministro della guerra.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

TABELLA 1.

Maggiori assegni per gli ufficiali italiani.

GRADI	Indennità di equipaggiamento	Soprassoldo giornaliero di servizio presso comandi, uffici e reparti italiani o misti	Soprassoldo giornaliero di servizio presso la compagnia carabinieri reali ed i reparti indigeni (1)	Indennità annua di carica	Indennità per la perdita di cavalli o del bagaglio	Annotazioni
Colonnello comandante delle regie truppe	1000	6 00	— —	3600	Vedansi note *B* e *C*	(1) Battaglioni, squadroni e batterie.
Tenente colonnello	600	4 50	— —	—		
Maggiore	600	4 50	7 80	—		
Capitano	400	3 50	6 80	—		
Tenente	300	3 00	5 80	—		
Sottotenente	300	3 00	4 15 (2)	—		(2) Carabinieri reali.

Note.

A. — Ai capitani, all'aiutante maggiore ed al subalterno medico del battaglione cacciatori, agli ufficiali inferiori, compresi i subalterni medici, dei battaglioni di fanteria indigena, a quelli a disposizione del comandante delle regie truppe ed ai subalterni della sezione operai d'artiglieria, del comando locale e della compagnia zappatori del genio, sempre quando siano provvisti di cavallo o di muletto proprio riconosciuto di servizio, spetta pure una giornaliera razione foraggio e l'annua indennità cavalli di lire 280, salvo che per gli ufficiali a disposizione, i quali, se di arma o corpo aventi diritto a diverse indennità cavalli e ad un numero maggiore di razioni foraggio, percepiscono l'una e le altre in ragione di quanto loro spetterebbe in Italia: quelli per altro che in Italia avevano diritto ad una indennità cavalli maggiore, o ad un numero maggiore di razioni pel fatto solo della carica che occupavano, avranno soltanto diritto alla indennità ed alla razione foraggio concessa agli altri ufficiali a disposizione.

B. — L'indennità dovuta per la perdita di cavalli per cause di servizio sarà uguale al prezzo di acquisto dei singoli cavalli o muletti perduti.

L'indennità da corrispondersi per ogni cavallo o muletto non potrà però, in ogni caso, eccedere il limite di lire *mille* per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di lire 280, e il limite di lire *milleseicento* per gli altri.

L'indennità per la perdita di cavalli, oltrechè all'ufficiale che venga a perdere cavalli o muletti per una delle cause indicate nel § 87 del Regolamento sulle indennità eventuali, spetta anche nel caso che la perdita sia dovuta a constatate malattie infettive causate dalla influenza del clima tropicale.

C. — L'indennità per la perdita del bagaglio spetta all'ufficiale che perde il bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dal servizio di guerra, od anche per causa d'incendio delle baracche o capanne nelle quali il bagaglio sia custodito.

Anche l'indennità per la perdita del bagaglio è commisurata al valore delle robe perdute.

Non è però dovuta quando il valore delle robe sia inferiore alle lire *cento*, e non potrà, in ogni caso, oltrepassare i seguenti limiti:

a) lire 900 per il colonnello comandante;
b) lire 700 per i tenenti colonnelli e maggiori;
c) lire 400 per gli ufficiali inferiori.

D. — Per le spese d'ufficio è fatta l'annua assegnazione seguente:

Comando delle Regie truppe	L.	3000
Comando locale d'artiglieria	»	1000
Comando locale del genio	»	1200
Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare	»	300
Direzione dei servizi di commissariato militare	»	1500
Tribunale militare	»	300

Coll'assegno fatto al comando delle Regie truppe dovrà altresì provvedersi alle spese d'ufficio dei comandi di zona (per la parte militare), di presidio (qualora non sia ritenuto sufficiente l'assegno ordinario fatto al riparto cui appartiene il comandante) e degli eventuali comandi di tappa; i comandi locali d'artiglieria e genio dovranno anche provvedere per gli uffici staccati dipendenti; e coll'assegno fatto alla direzione di commissariato dovrà altresì provvedersi alle spese d'ufficio pei magazzini delle sussistenze e pei magazzini d'equipaggiamento.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX

TABELLA II.

Assegni pei militari di truppa italiani incorporati nelle truppe d'Africa.

A. — ASSEGNO GIORNALIERO

GRADI	Assegno giornaliero dovuto	Scomposizione dell'assegno			
		Soldo	Vitto	Vestiario	Indennità comuni
Furiere maggiore	3 28	2 00	1 02	0 12	0 14
Furiere	2 73	1 45	1 02	0 12	0 14
Sergente trombettiere *	2 63	1 35	1 02	0 12	0 14
Sergente	2 43	1 15	1 02	0 12	0 14
Caporale maggiore	1 73	0 45	1 02	0 12	0 14
Caporale trombettiere	1 63	0 35	1 02	0 12	0 14
Caporale	1 53	0 25	1 02	0 12	0 14
Trombettiere	1 48	0 20	1 02	0 12	0 14
Appuntato	1 43	0 15	1 02	0 12	0 14
Zappatore	1 43	0 15	1 02	0 12	0 14
Soldato	1 38	0 10	1 02	0 12	0 14
Carabinieri a piedi					
Maresciallo d'alloggio capo	4 15	2 75	1 02	0 33	0 05
Maresciallo d'alloggio ordinario	3 55	2 15	1 02	0 33	0 05
Brigadiere	3 10	1 70	1 02	0 33	0 05
Vice brigadiere	2 75	1 35	1 02	0 33	0 05
Carabiniere	2 30	0 90	1 02	0 33	0 05
Carabinieri a cavallo					
Maresciallo d'alloggio capo	4 81	3 00	1 02	0 38	0 41
Maresciallo d'alloggio ordinario	4 21	2 40	1 02	0 38	0 41
Brigadiere	3 76	1 95	1 02	0 38	0 41
Vice brigadiere	3 36	1 55	1 02	0 38	0 41
Carabiniere	2 91	1 10	1 02	0 38	0 41

* Nel caso che il sottufficiale trombettiere, anzichè sergente, fosse furiere o furiere maggiore, avrà invece l'assegno stabilito per questi ultimi gradi.

B. — SOPRASSOLDI E PREMI DI FERMA *(per gli uomini di tutte le armi)*

DESIGNAZIONE DEGLI ASSEGNI	Incorporati nei reparti italiani (sottufficiali caporali e soldati)	Incorporati nella compagnia carabinieri reali e nei reparti indigeni (battaglioni, squadroni, batterie)	
		Sottufficiali	Caporali e soldati
Soprassoldo giornaliero nel 1° anno di ferma	0 30	1 30	0 80
Soprassoldo giornaliero nel 2° id.	0 50	1 50	1 00
Soprassoldo giornaliero nel 3° id.	0 75	1 75	1 25
Soprassoldo giornaliero nel 4° anno e nei successivi	1 00	2 00	1 50
Premio fisso annuale	100 00	100 00	100 00

C. — SOPRASSOLDI PER SERVIZI SPECIALI

N. d'ordine	SERVIZI PEI QUALI SONO DOVUTI I SOPRASSOLDI	Soprassoldo giornaliero
1	Meccanici e fuochisti addetti ai distillatori, alle barche a vapore ed alle locomobili del comando locale d'artiglieria	1 00
2	Telegrafisti del genio	0 75
3	Guardafili telegrafici	0 50
4	Uomini della compagnia specialisti del genio addetti al servizio delle ferrovie:	
	Sottufficiali	2 00
	Caporali e soldati impiegati come macchinisti	2 00
	Caporali	1 50
	Soldati impiegati come fuochisti ed operai	1 50
	Soldati	1 00
5	Sottufficiali guarda-batteria e guarda-selleria	0 25
6	Uomini incaricati del servizio di custodia del carcere militare	0 85
7	Incaricati del servizio di cuoco presso gli ospedali militari e le infermerie e presso le mense degli ufficiali	0 50
8	Comandati come conducenti o di scorta a carovane, comandati per la traduzione di detenuti, comandati come corrieri o per servizi isolati non altrimenti retribuiti	0 30
9	Impiegati come operai in servizi pei quali non è fissato un soprassoldo speciale: Mercede per ogni ora di lavoro e per un maximum di ore otto al giorno	0 05

Note.

A. — L'assegno giornaliero per i militari italiani delle truppe d'Africa è costituito dall'assegno ordinario stabilito per l'arma di fanteria e, per i carabinieri, dall'assegno dell'arma rispettiva, aumentato, per gli uni e per gli altri, di cent. 40 (42 per i furieri maggiori, furieri e sergenti) come supplemento assegno per il vitto.

Della quota indennità comuni fissata per i carabinieri a cavallo, 30 cent. sono devoluti per servire alle spese del cavallo.

B. — Agli uomini delle sezioni di sanità e sussistenza, ed ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità degli stati maggiori di battaglione, oltre l'assegno giornaliero si corrisponderanno il soprassoldo fisso e le mercedi assegnate per tali personali in Italia.

C. — Per gli uomini incorporati nelle truppe d'Africa, esclusi quelli destinati al deposito centrale, è altresì dovuto, tanto se provenienti dal congedo, quanto se provenienti da sotto le armi:

a) l'assegno di primo corredo di lire 90, stabilito per l'arma di fanteria, per ogni arruolato;

b) l'indennità fissa di lire 10 per le spese di viaggio per ogni arruolato e per ogni individuo licenziato dal servizio nelle truppe d'Africa.

D. — Il soprassoldo speciale di centesimi 30 per i servizi isolati (N 8 dello specchio *C*) sarà corrisposto per i servizi d'indole eventuale che verranno determinati dal comandante delle regie truppe, al quale soltanto spetta di decidere circa l'opportunità o non della concessione.

Uguale norma si seguirà per la concessione dei soprassoldi di cui al N. 9, da limitarsi però ai servizi di carattere eventuale ed importanti speciali e maggiori fatiche, responsabilità e disagio.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX

TABELLA III.

Assegni per i militari indigeni

GRADI	Paga giornaliera				Assegno di primo corredo	Razioni foraggio	Indennità cavalli mensile
	Paga comune	Paga dopo una permanenza nello stesso grado di anni 2	di anni 5	di anni 10			
Ius-basci (ufficiale)	5 00	— —	— —	6 00	150	1	15
Buluk-basci (sottufficiale) .	2 70	— —	3 50	4 10	40	—	—
Muntaz (scelto)	2 20	2 35	2 50	— —		—	—
Borazan (trombettiere) . .	1 70	1 95	2 20	— —	30	—	—
Ascari (soldato)	1 50	1 75	2 00	— —		—	—
Zaptiè	1 85	2 05	2 25	— —		—	—

Note.

A — Al Ius-basci della compagnia carabinieri reali non è dovuta l'indennità cavalli.

Per i buluk-basci, muntaz, borazan ed ascari addetti agli squadroni di cavalleria ed alle batterie d'artiglieria, la paga è aumentata di centesimi 10.

B. — Colla paga gli uomini devono provvedere al proprio sostentamento e alle spese per la manutenzione e pel rinnovamento del corredo personale

C. — Agli indigeni (militari) addetti ai vari riparti (eccettuata la compagnia carabinieri reali) spetta pure — in marcia, in escursione, in servizio di pubblica sicurezza o in servizi isolati fuori della sede ordinaria — una giornaliera razione viveri composta di gr. 400 di galletta, o 500 di pane, o gr. 600 di farina.

Per gli indigeni degli squadroni la razione galletta sarà di gr. 600.

Non competono le razioni viveri quando si tratti di un semplice servizio giornaliero a scopo di esercitazione, con ritorno immediato alla sede ordinaria di residenza.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V° d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra

PELLOUX.

TABELLA IV

Assegni per gli interpreti.

PERSONALE	ASSEGNO mensile	ANNOTAZIONI
Interpreti di 1ª classe . L.	400	
Id. 2ª id. . »	300	
Id. 3ª id. . »	250	
Id. 4ª id. . »	200	
Id. 5ª id. . »	150	
Id. 6ª id. . »	100	
Aspiranti interpreti . . »	—	Assegno giornaliero variabile da L. 2,50 a 3,00.

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

TABELLA V.

Mercedi per indigeni (non militari) *in servizio eventuale.*

QUALIFICA	Mercede giornaliera	
Manovali	1	20
Ordinanze d'ufficio	1	20
Conducenti	1	00

Roma, addì 11 dicembre 1892.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **235**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per l'esecuzione del R. D. 11 dicembre 1892 N. 707 relativo al riordinamento delle R. truppe d'Africa**. — 14 dicembre.

In attesa della pubblicazione della apposita istruzione prescritta dall'articolo 10 del R. D. 11 dicembre 1892 N. 707, questo Ministero emana le seguenti norme per l'esecuzione del Decreto stesso, colle quali vengono sostituite quelle contenute nell'*Atto* 110 in data 14 giugno 1891.

Assegni.

Tabella I. — § 1. L'ufficiale, che dopo ricevuta l'indennità d'equipaggiamento non dovesse o non potesse più partire per l'Africa, è tenuto alla restituzione della indennità riscossa.

Sono parimente tenuti a restituirla coloro che, per fatti dipendenti dalla loro volontà, dovessero rientrare in Italia prima di sei mesi di permanenza nella colonia.

§ 2. Gli ufficiali destinati alle truppe d'Africa dopo avervi già appartenuto altra volta non hanno diritto ad una nuova indennità d'equipaggiamento quando fra il ritorno in Italia (data dello sbarco) e la nuova destinazione (data dell'imbarco) vi sia stata una interruzione minore di sei mesi.

§ 3. Non è dovuta l'indennità di equipaggiamento all'ufficiale mandato in Africa solo temporaneamente per una missione od un incarico speciale senza far passaggio ai reparti delle truppe d'Africa.

§ 4. Gli ufficiali destinati alle truppe d'Africa, per il viaggio dalla loro sede ordinaria al porto d'imbarco, hanno diritto all'indennità di trasferta ed alle indennità di trasporto col bagaglio di primo grado. L'indennità di trasferta continua anche pei giorni in cui debbano eventualmente fermarsi al luogo di imbarco, compreso il giorno della partenza.

Così pure gli ufficiali delle truppe d'Africa, che rimpatriano per cessazione dal servizio in esse truppe, pel viaggio dal luogo di sbarco alla nuova sede, anche se ricevano la nuova destinazione mentre trovansi in licenza.

§ 5. Il soprassoldo di servizio è dovuto anche agli ufficiali inviati in Africa solo temporaneamente per qualche eventuale missione.

§ 6. Le indennità e i soprassoldi di servizio per gli ufficiali italiani decorrono dal giorno dello sbarco nella colonia sino a tutto il giorno dello imbarco per rimpatrio; durante le tra-

versate però gli ufficiali hanno diritto al trattamento di bordo di 1ª classe.

§ 7. Il soprassoldo di servizio spetta anche nei trasferimenti nell'interno della colonia, in luogo dell'indennità di trasferta, e continua pure durante la permanenza negli ospedali dei presidî.

Non è per contro dovuto nei giorni in cui, giusta il successivo § 13, spetti loro l'indennità di missione all'estero e durante la posizione di *in attesa di giudizio*.

§ 8. Gli ufficiali dei reparti indigeni conservano il soprassoldo di servizio anche durante le licenze, purchè però, al termine delle medesime, facciano ritorno in Africa.

§ 9. Gli ufficiali, che da altri reparti delle truppe d'Africa fanno passaggio ai reparti indigeni, e quelli che da questi passano agli altri reparti, hanno diritto al soprassoldo di servizio assegnato nel nuovo reparto dal giorno successivo a quello in cui giungono a destinazione.

§ 10. È fatta facoltà agli ufficiali di prelevare a pagamento dai magazzini sussistenze razioni viveri, composte come quelle per la truppa, al prezzo di lire 1 (centesimi 20 per il pane e 80 per i viveri), purchè non si ecceda nel complesso la proporzione di una razione al giorno per ciascun ufficiale.

§ 11. L'indennità per la perdita di cavalli o muletti è dovuta ai soli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio, e semprechè si tratti di cavalli o muletti di loro proprietà e che siano stati riconosciuti di servizio; e comprende anche il risarcimento per la perdita delle bardature.

Per l'ufficiale, cui venisse temporaneamente fornito un cavallo dello Stato, l'indennità è accreditata al conto rimonta.

§ 12. Per conseguire il pagamento delle indennità per la perdita di cavalli o del bagaglio, l'ufficiale dovrà presentare:

a) se si tratta di cavalli o muletti, una dichiarazione dalla quale risulti il prezzo d'acquisto di ciascuno; e, quando ne sia il caso, anche il valore degli oggetti di bardatura perduti col cavallo;

b) se si tratta di bagaglio, l'elenco delle robe perdute coll'indicazione del valore di ciascun oggetto.

La facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto alla indennità è conferita al comandante delle regie truppe.

§ 13. Nei movimenti isolati, nei quali venga concessa la indennità di missione all'estero, questa non è dovuta durante i tragitti di mare, ma soltanto dal giorno successivo a quello dello sbarco fino a tutto il giorno precedente a quello del

rimbarco ed anche per il giorno del rimbarco quando la partenza del piroscafo avvenga dopo le 5 pomeridiane.

§ 14. Per spese di ufficio si intendono quelle indicate al § 121 del Regolamento sulle indennità eventuali, fatta eccezione, pel comando delle R. truppe, per la direzione dei servizi di sanità e per il tribunale militare, delle spese per l'acquisto dei bolli d'ufficio, del *Giornale Militare*, dei vari Regolamenti e degli stampati, che continueranno ad essere provveduti dal deposito centrale.

Delle spese di ufficio si terrà conto nei modi indicati ai § 146 e 147 del citato regolamento.

Tabella II. — § 15. Il soldo degli uomini di truppa è dovuto anche nei trasferimenti isolati da uno ad altro presidio.

§ 15. Nel soldo dei sottufficiali essendo compreso anche l'importo del supplemento vitto di cui al § 950 del Regolamento d'amministrazione, questo supplemento in Africa non è dovuto.

Per gli uomini delle sezioni di sanità e sussistenze il soprassoldo fisso loro dovuto va considerato come un supplemento all'assegno giornaliero, il quale si intenderà perciò aumentato di centesimi 20, e questo aumento sarà aggiunto al soldo.

Nelle traversate per mare da e per l'Africa non è dovuto il soldo anche se si tratti di movimenti collettivi, spettando invece il trattamento di bordo e il soprassoldo di ferma.

§ 16. La razione viveri, ogniqualvolta non possa essere somministrata in natura, sarà pagata agli individui in contanti e nella ragione di lire 1, cioè centesimi 20 per il pane e centesimi 80 per i viveri.

Nei trasferimenti interni di presidio in Africa non è quindi dovuta l'indennità di trasferta.

§ 17. Il soprassoldo di ferma decorre dal giorno in cui gli uomini prendono imbarco per l'Africa e continua sino al ritorno in Italia, compreso il giorno dello sbarco.

Spetta pertanto anche nelle traversate e durante la permanenza negli ospedali dei presidii.

Non è per contro dovuto durante la detenzione nelle carceri od alla prigione in attesa di giudizio oppure nei giorni in cui, giusta il successivo § 21, spetti agli uomini di truppa l'indennità di missione all'estero.

§ 18. Il diritto agli aumenti progressivi nel soprassoldo di ferma ed al premio fisso annuale decorre dal giorno in cui incomincia a decorrere la prima ferma contratta.

Nel còmputo del tempo pel diritto al premio o per il diritto

all'aumento progressivo del soprassoldo non si tiene però conto del tempo trascorso alle carceri per condanna od in attesa di giudizio susseguito da condanna, ed in qualunque altra posizione nella quale la permanenza alle armi non sia computabile per la ferma a norma di legge.

§ 19. Il pagamento dei premi sarà fatto a ferme compiute (annuali, biennali e triennali) ed a scelta degli interessati, dalle casse dei presidii od anche dal deposito centrale al ritorno in Italia.

Nei casi di rescissione della ferma:

a) se la ferma è rescissa per sopravvenuti cambiamenti nelle condizioni di servizio o per altre cause indipendenti dalla volontà degli individui (rimpatrio per motivi di salute, collocamento a riposo, passaggio alla 3ª categoria, promozione ad ufficiale ecc., oppure morte), i premi sono dovuti in ragione della durata effettiva del servizio prestato sino alla rescissione, ossia spetteranno agli interessati tanti dodicesimi (lire 8,33) del premio annuale di lire 100, quanti sono i mesi o le frazioni di mese di servizio fatto prima della rescissione stessa;

b) se la ferma è rescissa in conseguenza di fatti imputabili agli individui (passaggio alle compagnie di disciplina, condanna al carcere od alla reclusione militare, retrocessione dal grado di sottufficiale, ecc.), non spetta alcun premio per l'anno di ferma in corso.

§ 20. I soprassoldi per servizi speciali, di cui nello specchio C, sono dati pei giorni di reale prestazione del servizio per il quale sono stabiliti.

Vanno pertanto sospesi durante il ricovero nei luoghi di cura, durante le licenze e la detenzione alla prigione di rigore od in attesa di giudizio od in qualsiasi altra assenza dal servizio.

§ 21. Agli uomini di truppa comandati isolatamente in movimenti pei quali venga concessa la indennità di missione all'estero, questa sarà regolata a norma del § 13.

§ 22. L'assegno di primo corredo per gli uomini della compagnia carabinieri reali sarà accreditato alle masse individuali.

§ 23. *Assegni per le bande assoldate.* — Questi assegni devono essere determinati dal Ministero in base all'art. 9 del R. D. 11 dicembre 1892 N. 707.

È pertanto il comandante delle R. truppe d'Africa, ogniqualvolta occorra di assoldare una nuova banda, trasmetterà le opportune proposte comprendenti la tabella graduale e numerica della banda e le competenze sia in contanti che in

natura per capi, sottocapi, e gregari: nei casi di eccezionale urgenza potrà provvedere senz'altro in via provvisoria e con ordine del giorno, salvo a riferirne contemporaneamente al Ministero, al quale spetta di emettere l'autorizzazione definitiva.

Analoga determinazione verrà complessivamente ripetuta ogni anno al principio di un nuovo esercizio finanziario e sia le determinazioni parziali che quella complessiva dovranno essere ricordate nei documenti riguardanti la contabilità degli assegni per questo personale.

§ 24. Occorrendo un congedamento parziale o totale di una banda od il suo collocamento parziale o totale in una posizione di servizio importante diminuzione di assegni, provvederà il comandante delle R. truppe con ordine del giorno da comunicarsi al Ministero e da annettersi in copia alla relativa contabilità.

Per il richiamo invece di una banda o di parte di essa in una posizione di servizio che importi aumento di assegni, potrà ugualmente disporre in via provvisoria con ordine del giorno il comandante delle R. truppe, ma dovrà tosto riferirne al Ministero al quale spetta di autorizzare il provvedimento o limitarne la durata.

§ 25. *Disposizioni transitorie.* — Per effetto del disposto dall'art. 13 del R. D. 11 dicembre 1892 N. 707 il personale italiano inquadrato nella compagnia carabinieri reali alla data del 1° ottobre 1892 viene alla data stessa ammesso al godimento dei nuovi assegni (come pei reparti indigeni) qualora abbia acceduto ai seguenti vincoli di ferma:

Ufficiali. — Ferma di anni 4 computato il tempo già trascorso nella compagnia sino al 1° ottobre 1892.

Personale di truppa che si trovava nel 1° e 2° anno di servizio in Africa. — Ferma di anni tre computando nella medesima il tempo già trascorso nella compagnia alla stessa data del 1° ottobre.

Personale di truppa che si trovava nel 3° anno di servizio in Africa — Ferma di anni due da computarsi dal principio della ferma annuale allora in corso.

Personale di truppa con tre anni o più di servizio in Africa — Ferma di anni due con rescissione di quella in corso.

§ 26. A tutto il personale di truppa della compagnia carabinieri reali spetterà pure il soprassoldo giornaliero progressivo di cui nello specchio B della tabella II in base all'anno di servizio effettivo in Africa in corso per ciascuno.

§ 27. Per l'applicazione immediata del disposto dal prece-

dente § 23 il comandante delle R. truppe d'Africa trasmetterà senza indugio per le bande assoldate attualmente in servizio permanente, ausiliario, ecc., le proposte necessarie perchè il Ministero possa emettere la determinazione relativa agli assegni da aver effetto col 1° gennaio 1893.

Classificazione organica.

§ 28. Per l'applicazione dell'istruzione provvisoria in data 30 giugno 1889 sono classificati riparti indigeni i quattro battaglioni fanteria indigena, i due squadroni cavalleria e le due batterie da montagna.

La compagnia carabinieri reali è pareggiata ad un riparto indigeno ma solo per quanto ha tratto alle competenze ed alla concessione delle licenze per i militari italiani inquadrativi, mentre tutto quanto riguarda le pensioni e gratificazioni per gli zaptiè continua, come pel passato, ad essere devoluto al Governo civile ed al bilancio coloniale.

Norme amministrative.

§ 29. Quanto nelle presenti istruzioni è detto per riguardo agli ufficiali è pure riferibile agli impiegati civili dipendenti dalla amministrazione della guerra.

§ 30. È in facoltà del comandante delle regie truppe di ordinare straordinarie distribuzioni di vino, caffè o rhum ai reparti o drappelli impiegati in circostanze eccezionali in lavori di fatica.

§ 31. Per l'amministrazione delle mense dei sottufficiali si continueranno ad osservare le disposizioni del § 416 dell'*Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe d'Africa* 30 giugno 1887.

§ 32. Per gli uomini in servizio in Africa, stante i maggiori assegni per essi fissati, non sono dovuti il supplemento vitto e le indennità di servizio isolato e di pernottamento di cui al § 17 dell'*Atto* 107 del 1892 ed al § 883 del Regolamento d'amministrazione.

Non sono del pari dovute razioni supplementari di pane.

§ 33. I comandi locali di artiglieria e del genio funzioneranno colle stesse norme sinora fissate per le direzioni territoriali dell'arma che vennero da essi sostituite.

Epperlanto, nella gestione in contanti si osserveranno le disposizioni contenute nella sopra ricordata *Istruzione speciale*

per le truppe d'Africa e, per la contabilità in materia, il comando locale di artiglieria si atterrà al Regolamento sul servizio del materiale di artiglieria in data 1° maggio 1891.

Un ragioniere di artiglieria ed un ragioniere geometra del genio funzioneranno da segretari presso i rispettivi consigli di amministrazione.

§ 34. Quanto al funzionamento amministrativo in genere, per tutto ciò che non è altrimenti regolato dalle presenti disposizioni, continueranno ad essere osservate, per le truppe in Africa, le norme ora in vigore (1).

§ 35. La compagnia carabinieri reali sarà considerata, per quanto riguarda la contabilità, come un reparto indigeno e nei vari documenti contabili gli zaptè saranno bensì inscritti e dimostrati insieme coi carabinieri, ma in gruppo separato e dopo di questi.

§ 36. Per il personale del deposito centrale, tranne la sezione distaccata a Massaua, sono interamente applicabili le disposizioni regolamentari in vigore per i vari corpi in Italia.

§ 37. Sono abrogate le facoltà cui alludono i §§ 166, 177, 186 e 196 dell'istruzione speciale 30 giugno 1887 riguardanti ogni somministrazione (distribuzioni temporanee di materiali di artiglieria, di equipaggiamento, vestiario, ecc. doni di materiali varii e derrate) destinata a persone estranee alle truppe.

Qualora l'amministrazione militare venga dal governatore civile richiesta di simili distribuzioni od elargizioni, potrà aderirvi, semprequando l'amministrazione coloniale ne effettui il pagamento immediato del relativo importo, colle norme stabilite per le somministrazioni a pagamento, quando trattisi di materiali di consumo e mediante reintegro al bilancio della guerra qualora trattisi di altri materiali: per le distribuzioni di armi in consegna provvisoria a scopo di difesa locale di zone comprese entro i confini della colonia, da farsi a personali non direttamente assoldati dall'amministrazione militare, il comandante delle R. truppe potrà parimenti aderire, ove lo

---

(1) Si rammenta che col § 26 dell'*Atto* 110 del 1891 i soprassoldi e le indennità speciali stabilite dai §§ 116 e 409 della *Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe d'Africa* 30 giugno 1887, dal § 30 delle *Istruzioni amministrative pel corpo speciale* 23 ottobre 1887, dai §§ 33, 77 e 86 dell'*Istruzione per le truppe indigene* 30 giugno 1889, dagli *Atti* 43, 177 e 223 del 1889 o da qualsiasi altra disposizione e che non siano stati compresi nelle nuove Tabelle degli assegni, sono stati aboliti.

permettano i fondi disponibili nei magazzini, alle richieste del governatore civile purchè le armi stesse vengano regolarmente prelevate dall'amministrazione coloniale, la quale ne sarà la sola responsabile verso quella militare.

Le munizioni dovranno sempre essere prelevate a pagamento.

Licenze.

§ 38. Gli ufficiali ed impiegati, i quali fruiscano di licenza prima di avere prestati diciotto mesi di servizio in Africa, dovranno sostenere del proprio tutte le spese di viaggio, cioè trasporto, vitto di bordo e tassa di canale, eccezione fatta pei casi in cui la licenza sia concessa per motivi di salute o per altre gravi ed imperiose circostanze, su cui dovrà pronunciarsi volta per volta il comandante delle regie truppe; in questo caso, come quando la licenza è fruita dopo diciotto mesi di permanenza in Africa, le anzidette spese saranno a carico della amministrazione militare.

Per le licenze da concedersi ai militari italiani delle truppe indigene e della compagnia carabinieri reali a mente dell'istruzione provvisoria 30 giugno 1889 e del precedente § 28, il biennio deve computarsi in base alla data di ammissione del personale nel reparto indigeno anzichè coll'ordinario sistema vigente in Italia; e le licenze per gli ufficiali inquadrati nei reparti sopra indicati saranno indipendenti da quelle che eventualmente essi avessero goduto in Italia prima di essere destinati alle truppe indigene od alla compagnia carabinieri reali, ma se ne terrà conto per limitare nel biennio in corso quelle cui avessero diritto dopo il loro rimpatrio in base al regolamento per la concessione delle licenze.

§ 39. Le spese di viaggio — trasporto, vitto di bordo, tassa di canale — pei militari di truppa che si recano in licenza in Italia sono, tanto nell'andata, quanto nel ritorno, a carico dell'amministrazione militare.

§ 40. Agli ufficiali, impiegati ed uomini di truppa reduci dall'Africa è concessa una licenza ordinaria di giorni 30 (40 per quelli che vanno alle isole di Sicilia e Sardegna) oltre quelle licenze cui potessero aspirare per altro titolo.

Quando vi sia risparmio nel percorso del viaggio, la licenza ai militari di truppa potrà essere concessa dal comandante del deposito centrale; in caso diverso, vi provvederanno i comandanti dei corpi, ai quali i militari stessi saranno di nuovo assegnati e dopo che vi saranno giunti e ne avranno rivestito la divisa.

Destinazione di ufficiali ed impiegati nelle truppe d'Africa.

§ 41. Le domande di ufficiali per destinazione alle truppe d'Africa, sono fatte giusta le relative prescrizioni della *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, coll'avvertenza che le autorità militari competenti nel trasmettere ed annotare siffatte domande, dovranno assicurarsi e far constare se gli ufficiali posseggono la speciale attitudine fisica e le altre condizioni richieste per tale destinazione.

Gli ufficiali dei battaglioni di fanteria indigena e delle batterie da montagna saranno preferibilmente tratti da quelli del battaglione cacciatori e della compagnia cannonieri o da ufficiali delle rispettive armi che si trovino già a far parte delle truppe d'Africa, ma vi potranno pure essere destinati direttamente ed occorrendo anche di autorità.

Gli ufficiali per gli squadroni sono tratti esclusivamente dagli ufficiali dell'arma di cavalleria.

Per tutti gli ufficiali trasferti nei battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria e batterie da montagna da altri reparti o comandi delle truppe d'Africa, il tempo anteriormente trascorso nelle truppe stesse è computabile nel quadriennio di servizio cui sono obbligati gli ufficiali ascritti ai predetti reparti indigeni.

§ 42. Gli ufficiali (meno quelli dei reparti indigeni e della compagnia carabinieri reali) e gl'impiegati civili, destinati alle truppe d'Africa, devono rimanervi 18 mesi almeno, tanto se vi siano ammessi in seguito a loro domanda quanto se vi siano inviati d'autorità.

L'anzidetto limite di tempo, come quello di 4 anni fissato per gli ufficiali dei reparti indigeni e della compagnia carabinieri reali, può per altro essere ridotto per ragioni di salute, per promozione, per gravi esigenze di servizio o per altre imperiose circostanze sulle quali si riserva di decidere volta per volta il Ministero.

In tutti i casi il computo del tempo utile è valutato dal giorno dello imbarco per l'Africa a quello dello sbarco in Italia per il ritorno.

Variazioni matricolari ed amministrative.

§ 43. Per effetto dell'art. 13 del R. Decreto 11 dicembre 1892, N. 707 ed in applicazione del precedente § 25, saranno adottate le seguenti variazioni pei militari della compagnia

carabinieri reali che alla data del 1° ottobre 1892 optarono per le nuove ferme:

a) Militari che si trovavano nel 1° e 2° anno di servizio:

Ha optato pel trattamento stabilito dall'art. 13 del R. Decreto 11 dicembre 1892, N. 707, assumendo una nuova ferma speciale di anni tre, con rescissione di quella in corso e con decorrenza dal . . . (indicare la data della primitiva ferma speciale) *e con diritto al soprassoldo del . . . anno di servizio* (a seconda che si trovi nel 1° o 2° anno di servizio) *a tutto il mese di . . .* (indicare il mese in cui termina l'anno di servizio in corso) *e quindi a quello del . . . anno di servizio* (indicare l'anno successivo) a datare dal . . . (indicare il mese successivo) . . . . . 1° ottobre 1892.

b) Militari che si trovavano nel 3° anno del servizio speciale:

Ha optato pel trattamento stabilito dall'art. 13 del R. Decreto 11 dicembre 1892 N. 707, assumendo una nuova ferma di anni due con rescissione di quella in corso con la decorrenza dal . . . (indicare la data in cui cominciò il 3° anno di servizio) *e con diritto al soprassoldo del 3° anno di servizio a tutto il mese di . . . ed a quello del 4° anno a datare dal . . . 1° ottobre 1892.*

c) Personale che aveva tre anni e più di servizio speciale nelle truppe d'Africa:

Ha optato pel trattamento stabilito dall'art. 13 del R. Decreto 11 dicembre 1892, N. 707, assumendo una nuova ferma di anni due, con rescissione di quella in corso, con diritto al soprassoldo del 4° anno di servizio . . . 1° ottobre 1892.

§ 43. Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° gennaio 1893, sostituendo con tale data l'*Atto* N. 110 del 1891.

Gli *Atti* 226 del 1888 e 133 del 1890 sono abrogati.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **236**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di militari di truppa per le truppe d'Africa.** — 14 dicembre.

Visto il R. Decreto 11 dicembre 1892, N. 707, relativo al riordinamento delle truppe d'Africa, questo Ministero, nell'intento di tenere costantemente al completo gli organici delle truppe stesse, per quanto riguarda i militari di truppa italiani, ha determinato quanto appresso:

1. Le ammissioni di militari di truppa nelle truppe d'Africa sono permanentemente aperte:

a) presso i reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di artiglieria e del genio, presso le legioni dei carabinieri reali, presso le compagnie operai di artiglieria e presso le compagnie di sanità e sussistenza, pei militari sotto le armi appartenenti ai corpi medesimi;

b) presso tutti i distretti militari, pei militari in congedo illimitato a qualsiasi arma appartengano, tranne pei carabinieri reali, il cui arruolamento sarà fatto presso le legioni.

2. Possono far domanda per tali ammissioni tanto i militari in servizio sotto le armi quanto quelli in congedo illimitato, semprechè questi ultimi si trovino nella condizione stabilita dall'articolo 4 del succitato R. Decreto, 11 dicembre 1892, non siano cioè in congedo da oltre 4 anni ed abbiano prestato un effettivo servizio sotto le armi non minore di mesi 12.

Non hanno però facoltà di fare la domanda i militari appartenenti ai plotoni allievi sergenti ed ai plotoni allievi ufficiali.

3. Nell'arrolamento dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe meno anziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni fra i militari delle truppe d'Africa.

Prima di ammettere i militari in congedo di cui al precedente N. 2, i comandanti dei distretti e delle legioni dei carabinieri reali dovranno informarsi dal comandante del deposito centrale in Napoli se presso le truppe d'Africa esistono le vacanze relative.

Quanto ai sottufficiali, nel caso esistessero vacanze di sergenti e non di furieri maggiori e di furieri, quelli aventi questi ultimi gradi potranno, qualora lo desiderino, essere ammessi col grado di sergente, sempre, beninteso, limitatamente al numero delle vacanze esistenti in questo grado.

4. Qualora le domande di ammissione nelle truppe d'Africa, sia per parte di militari sotto le armi sia per parte di militari in congedo illimitato, non fossero sufficienti per coprire le vacanze, il Ministero coprirà le deficienze mediante destinazioni di autorità da ripartirsi tra i vari corpi dell'esercito.

Ed i militari così destinati in Africa saranno intieramente pareggiati ai volontari negli obblighi di servizio e negli assegni.

Nel ripianare le vacanze nei riparti indigeni si darà la preferenza ai militari già in servizio nelle truppe d'Africa.

5. Tanto i militari sotto le armi quanto quelli in congedo saranno ammessi nelle truppe d'Africa nelle specialità corrispondenti all'arma o corpo nel quale prestano o prestarono servizio, avvertendo che i bersaglieri concorreranno all'ammissione nel battaglione cacciatori insieme agli uomini di fanteria di linea.

I militari in congedo provenienti dalla cavalleria potranno anche essere ammessi nella compagnia treno.

6. Le condizioni cui deve soddisfare chi desidera essere ammesso nelle truppe d'Africa o chi debba esservi comandato di autorità, sono:

a) aver tenuto buona condotta;

b) avere l'attitudine fisica per l'arma in cui deve effettuarsi l'ammissione secondo le norme speciali di cui è cenno nel numero seguente.

Quanto alla condotta, vista la impossibilità di escludere assolutamente tutti coloro che riportarono, anche per causa lieve, qualche punizione disciplinare o condanna, è necessario che le autorità militari interessate pongano, entro i limiti suggeriti da un opportuno apprezzamento della natura delle mancanze o dei reati commessi, la maggiore diligenza nelle ammissioni, escludendo ad ogni modo gli uomini colpiti da condanna per alcuno dei reati contro la proprietà di cui nel titolo X del codice penale comune e i sottufficiali che non sono classificati *ottimi* o *buoni*.

7. L'idoneità fisica dei militari aspiranti all'ammissione nelle truppe d'Africa, o da comandarsi di autorità, dovrà essere accertata dai Consigli d'amministrazione dei corpi e dei distretti che debbono procedere all'ammissione, e nella visita medica gli ufficiali medici avvertiranno di accertarsi che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica chiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo.

Essi porranno particolare attenzione nell'esame della funzione visiva e, per quanto riguarda i militari che prestano servizio a piedi, cureranno che non passi inosservato alcun difetto degli arti inferiori che possa menomare l'attitudine e la resistenza alla marcia.

È altresì di primaria importanza che gli ufficiali medici, nell'esaminare gli organi toracici e addominali, si accertino che non vi sia il minimo indizio di disturbi circolatorî o di malattie, anche pregresse, dei visceri addominali, come affezioni al fegato, dilatazione o catarro dello stomaco, degli intestini, ecc.

Nella dichiarazione scritta, che dovrà rilasciare, l'ufficiale medico farà menzione del risultato della visita passata, specialmente per quanto riguarda le condizioni sulle quali, come sopra è detto, deve rivolgere in modo più rigoroso la sua attenzione, e concluderà con un esplicito giudizio sull'attitudine o meno del militare a prestare servizio nelle truppe d'Africa.

8. Per la visita dei militari in congedo illimitato, avvertiranno i Consigli d'amministrazione dei distretti e delle legioni di accertarsi scrupolosamente dell'identità personale degli individui che si presentano, confrontandone i connotati risultanti dal foglio di congedo illimitato e la firma da essi apposta, nella maggior parte dei casi, sul foglio stesso.

In caso di dubbi dovranno esigere apposito certificato del sindaco del comune ove il militare è residente.

9. Le domande di ammissione nelle truppe d'Africa dovranno essere presentate al comandante del proprio corpo dai militari sotto le armi, ed ai comandanti dei distretti militari e delle legioni dai militari in congedo illimitato.

10. Le domande dei militari in congedo dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui il militare ha domicilio (mod. n. 23 del Regolamento sul reclutamento), vidimata dal prefetto o sotto prefetto;

c) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il militare.

Alle domande che sono presentate dai militari sotto le armi non occorre sia unito alcun documento, ma basta che essi abbiano i requisiti fisici e morali stabiliti nel precedente n. 6.

11. Il Consiglio d'amministrazione del distretto militare o della legione, al quale è presentata la domanda di ammissione da un militare in congedo illimitato, riconosciuto che il medesimo non trovasi in congedo da oltre quattro anni e che ha prestato un effettivo servizio sotto le armi non minore di 12 mesi, procede alla visita medica, con le norme speciali di cui ai precedenti N. 7 e 8, e qualora nella medesima l'aspirante sia giudicato fisicamente idoneo al servizio d'Africa, e riunisca tutti gli altri requisiti, procede, semprequando sia stato accertato nel modo indicato nel precedente n. 3 se esistano le vacanze relative, alla sua ammissione, facendo firmare al militare l'*Atto d'ammissione*, conforme al modello annesso (*Allegato N. 1*).

Il militare, che sarà stato così ammesso nelle truppe d'Africa, verrà quindi subito avviato alla sede del deposito centrale d'Africa, munito di mezzi di viaggio per conto del deposito stesso; dovendo ivi essere vestito ed equipaggiato come sarà detto in appresso.

I panattieri ed i macellai occorrenti per la sezione sussistenze non saranno ammessi nelle truppe d'Africa se, oltre al possedere i requisiti di cui al n. 6, non abbiano superato un esperimento pratico nella loro specialità presso il corpo, qualora si tratti di uomini alle armi, o presso il distretto, se si tratti invece di uomini in congedo.

Trattandosi poi di sottufficiali in congedo illimitato, i distretti, nel rivolgersi al comandante del deposito centrale per sapere se esistano le vacanze relative, gli trasmetteranno copia del *foglio matricolare* n. 59 e copia del *foglio caratteristico* mod. 961 dei richiedenti, e procederanno alla loro ammissione soltanto se e quando il detto comandante, dopo aver fatto gli accertamenti di cui all'ultimo comma del n. 6, ne avrà dato loro avviso.

12. Nel far luogo alle ammissioni i Consigli d'amministrazione avvertiranno gli interessati delle condizioni di ferma stabilite dall'art. 5 del R. Decreto sopraricordato.

13. Le domande d'ammissione dei militari sotto le armi, i quali posseggano le volute condizioni di condotta e d'idoneità fisica, debbono essere tutte accettate senza restrizioni di sorta.

I militari che siano stati riconosciuti idonei pel servizio in Africa e quindi compresi nell'elenco di cui al successivo N. 14 non possono recedere, in massima, dalla fatta domanda se non sia trascorso un anno dalla data della domanda stessa, salvo che abbiano perduto l'idoneità fisica voluta o chiedano di essere prosciolti dall'impegno assunto per altre speciali e giustificate ragioni.

I comandanti dei corpi avranno pertanto cura di avvertire di quanto sopra i militari che inoltrano domanda di ammissione prima di comprenderli nel prescritto elenco.

Man mano poi si compie l'anno di cui sopra, i militari saranno interpellati se intendono di continuare ad aspirare all'ammissione nelle truppe d'Africa; in caso affermativo, essi si intenderanno vincolati per un altro anno e così di seguito, salva sempre la rescissione dell'impegno per le cause avanti accennate.

14. I corpi dei quali è parola al comma *a*) del N. 1, che abbiano ricevuto domande di militari sotto le armi per essere

ammessi nelle truppe d'Africa, dopo aver riconosciuto in essi i voluti requisiti, ne daranno comunicazione al deposito centrale (eccetto le legioni che ne daranno comunicazione al comando generale dell'arma), trasmettendogli al 1° di ogni trimestre un elenco nominativo dei militari che, nel corso del trimestre precedente, fecero domanda d'ammissione e furono riconosciuti idonei all'arruolamento.

Tale elenco dovrà essere conforme al modello annesso al presente *Atto* (*Allegato n. 2*) ed i corpi, nel compilarlo, dovranno tener presenti le avvertenze poste ai piedi del modello stesso.

Nel caso che durante il trimestre nessun militare abbia inoltrato domanda, i comandanti dei corpi dovranno parimente informarne, per norma, il deposito centrale e pei carabinieri reali il comando generale dell'arma.

15. Qualora qualcuno dei militari già compresi in precedenti elenchi abbia perduto l'idoneità fisica o receda per giustificati motivi dalla fatta domanda, o, decorso l'anno dalla presentazione o dall'ultima conferma di essa, dichiari di non voler più aspirare all'ammissione nelle truppe d'Africa, a mente del precedente N. 13, i comandanti dei corpi dovranno subito avvertirne il deposito centrale, e i comandanti delle legioni il comando generale dell'arma, indicando le cause per le quali il militare non è più in condizioni di essere ammesso nelle truppe stesse.

Il comandante del deposito centrale, nei casi in cui la cancellazione venga chiesta prima che sia trascorso un anno dalla fatta domanda e qualora si tratti di militari dei quali sia difficile la sostituzione (come operai d'artiglieria e simili), riferirà al Ministero della guerra i motivi per i quali è chiesta la cancellazione, inviando, qualora ne sia il caso, i documenti trasmessi dal corpo cui il militare appartiene.

16. Il comandante del deposito centrale per le truppe d'Africa, conformemente alle speciali ed apposite istruzioni dategli dal Ministero, basandosi sulle risultanze delle situazioni della forza dei vari riparti delle truppe d'Africa e sul numero dei militari provenienti dal congedo che, già ammessi, sono in attesa di prendere imbarco per Massaua, rivolgerà le relative richieste di ammissione ai corpi di cui è sopra parola, ed al comando generale dell'arma pei carabinieri reali, avvertendo che tali richieste dovranno essere tenute nei limiti del fabbisogno in relazione alle dette vacanze ed ai militari provenienti dal congedo, i quali debbono avere sempre la preferenza.

Qualora invece il comandante del deposito centrale per ripianare le deficienze nelle truppe d'Africa non abbia disponibili nè personale proveniente dal congedo, nè militari presso i corpi i quali abbiano fatta volontaria domanda, ne riferirà al Ministero il quale provvederà conformemente a quanto è detto al precedente N. 4.

17. Ricevute dal deposito centrale le richieste di cui al numero precedente o l'ordine del Ministero per comandare qualche militare di autorità, i comandanti dei corpi faranno luogo, con le norme indicate al precedente N. 11, all'ammissione degli individui che presentarono volontaria domanda, oppure ne destineranno di autorità nel numero loro ordinato, inviandoli sollecitamente alla sede del deposito centrale.

18. Giunti i detti militari al deposito centrale, questo provvederà al loro equipaggiamento e sarà poi sua cura di provvedere alla partenza per Massaua dei militari medesimi, e di quelli provenienti dal congedo, col primo piroscafo in partenza, dopo il loro arrivo in Napoli.

19. I documenti presentati dai militari per l'ammissione nelle truppe d'Africa saranno trasmessi al deposito centrale unitamente ai loro fogli matricolari.

20. Gli obblighi di servizio degli uomini di truppa ammessi nelle truppe d'Africa sono quelli stabiliti dall'art. 5 del R. decreto 11 dicembre 1892.

21. Le ferme nelle truppe d'Africa costituiscono uno speciale impegno di servizio per un determinato tempo nei presidi della colonia Eritrea. Esse non alterano i precedenti obblighi di servizio militare derivanti dalla legge sul reclutamento, e quindi, per il militare sotto le armi ammesso nelle dette truppe, il tempo passato in Africa va computato a sconto della ferma o rafferma cui era vincolato all'atto dell'ammissione.

Ne consegue perciò:

a) che i militari già sotto le armi, pure intraprendendo la nuova ferma speciale nelle truppe d'Africa, continuano a percorrere la ferma o rafferma ordinaria in corso all'atto della loro ammissione nelle truppe medesime;

b) che i militari promossi sottufficiali durante la loro permanenza nelle truppe d'Africa, debbono, come tutti gli altri, assumere, all'atto della promozione, la prescritta ferma di cinque anni e potranno poi al termine di essa essere ammessi alle raffermе con soprassoldo;

c) che i sottufficiali già raffermati con soprassoldo ed i

sottufficiali, caporali e soldati raffermati con premio potranno essere ammessi ad altre rafferme della stessa specie quando loro spetti secondo le norme ordinarie.

22. I sottufficiali provenienti dal congedo possono ottenere, facendone domanda, e qualora all'atto della loro ammissione nelle truppe d'Africa riuniscano i requisiti voluti dall'art. 134 della legge sul reclutamento, la riammissione in servizio nell'esercito colla ferma quinquennale continuando egualmente a rimanere nelle truppe d'Africa colla ferma speciale precedentemente contratta; ed in tal caso il servizio in queste truppe, dalla data della detta riammissione vale altresì per la riammissione alla rafferma triennale con soprassoldo.

23. Finchè rimangono in Africa, i sottufficiali non potranno ottenere la concessione dell'impiego civile, nè l'indennità di L. 2000 di cui all'art. 154 della legge sul reclutamento, anche se nel frattempo abbiano compiuto il 12° anno di servizio.

Essi potranno però egualmente avanzare la domanda per la concessione dell'impiego civile, allorchè, a termini delle vigenti disposizioni, vengano ad acquistarvi diritto, salvo beninteso ad ottenerlo a loro turno e non mai prima del licenziamento dalle truppe d'Africa.

24. Alla cessazione dal servizio nelle truppe d'Africa i militari, qualunque sia la causa della cessazione, riprenderanno la posizione che loro spetti di fronte agli obblighi di servizio nel R. esercito e quando non abbiano più obbligo di ferma, saranno inviati in congedo seguendo la sorte della classe cui appartengono.

I sottufficiali ed i raffermati dovranno quindi compiere in Italia la ferma quinquennale o la rafferma triennale od annuale in corso al momento della cessazione.

25. Gli uomini, che al termine della prima ferma nelle truppe d'Africa intendono assumerne una seconda, e così di seguito, ne faranno domanda al comandante del battaglione od all'ufficiale che ha le attribuzioni di comandante di corpo, il quale, assicuratosi che non abbiano perduta l'idoneità fisica al servizio d'Africa, farà loro sottoscrivere un nuovo *Atto di ammissione* conforme all'allegato 3.

In questo caso, l'atto d'ammissione sarà firmato, in luogo del Consiglio d'amministrazione, dall'ufficiale che funziona da comandante di corpo.

26. Gli uomini dei riparti italiani, che in seguito a volontaria domanda vengono ammessi nei riparti indigeni, contrag-

gono, dalla data del trasferimento, una nuova ferma di due anni e sottoscrivono quindi anch'essi un nuovo atto d'ammissione (allegato N. 3).

Se l'ammissione avvenga prima che la ferma annuale sia ultimata, il periodo passato in questa computa nella nuova ferma biennale, la quale, per conseguenza, si intenderà decorrere dal giorno dal quale decorrerà la ferma in corso.

27. In Africa anche gli atti di consenso per l'ammissione alla ferma di cinque anni e gli atti delle rafferme ordinarie saranno fatti avanti gli ufficiali investiti delle attribuzioni di comandante di corpo.

Le proposte relative alle rafferme con premio e con soprassoldo saranno trasmesse al comando delle regie truppe, il quale, ove nulla abbia in contrario, le manda al Ministero.

28. *Norme amministrative per le partenze per l'Africa.* — Il passaggio al deposito centrale dei nuovi ammessi nelle truppe d'Africa avrà sempre luogo, per gli effetti amministrativi, sotto la data del giorno in cui avviene l'ammissione.

29. L'equipaggiamento individuale degli uomini di truppa risulta dall'apposito specchio annesso al presente *Atto* (allegato N. 4), salvo pei carabinieri reali, pei quali esistono disposizioni speciali.

Lo stesso specchio indica quali degli oggetti componenti l'equipaggiamento debbono essere distribuiti o lasciati dai corpi, quali siano da distribuirsi dal deposito centrale e quali dagli stessi riparti delle truppe d'Africa all'arrivo degli uomini in quei presidii.

Per gli uomini provenienti dal congedo tutti gli oggetti da distribuirsi in Italia vanno però somministrati dal deposito centrale tosto che abbia ricevuto gli individui, e questi sono quindi dai distretti avviati a Napoli coi propri abiti.

30. Gli oggetti di corredo da fornirsi dai corpi ai militari sotto le armi, e che hanno da servire anche nello equipaggiamento d'Africa, debbono essere in ottimo stato di servizio, surrogando quelli che non fossero tali.

Il deposito centrale distribuirà tutti oggetti nuovi, tranne una tenuta di tela, per la quale si daranno robe usate, purchè, possibilmente, di classe non inferiore alla 3ª.

31. Tutti gli oggetti di corredo che si trovano in distribuzione ad uomini già sotto le armi, e che non fanno parte dell'equipaggiamento nelle truppe d'Africa, saranno ritirati dai corpi, ad eccezione di una tenuta di tela (giubba, pantaloni e uose), una camicia, una cravatta e un panciotto di panno,

che saranno loro lasciati per essere poi ritirati a Napoli dal deposito centrale.

Quando la partenza avvenga nella stagione invernale, in vece della giubba e dei pantaloni di panno, saranno ritirati i corrispondenti oggetti di tela.

Se gli oggetti da lasciarsi per il viaggio sono in buone condizioni, i corpi li sostituiranno con altri più usati od anche fuori servizio.

Per contenere gli oggetti, distribuiti o lasciati, nel viaggio dai corpi al deposito centrale, sarà pure lasciato agli individui, per essere ritirato a Napoli, il sacchetto per arnesi fuori d'uso.

Anche ai sottufficiali sarà distribuito, per lo stesso scopo, il sacchetto, e quindi essi non potranno recar seco la cassetta-bagaglio.

32. Sui libretti personali degli ammessi nelle truppe d'Africa non occorre siano annotate le robe che non fanno parte dell'equipaggiamento di esse truppe e che sono lasciate o distribuite agli individui solo transitoriamente per essere poi ritirate a Napoli.

33. I comandanti dei corpi sono responsabili, per la parte che li riguarda, della stretta osservanza delle prenidicate disposizioni per l'equipaggiamento degli ammessi nelle truppe d'Africa.

Essi avvertiranno in ispecial modo di assicurarsi, all'atto della partenza degli uomini per Napoli, che siano forniti di tutti gli oggetti indicati nella colonna 3 dell'allegato N. 4 e che le robe siano tutte in perfetto stato di servizio.

34. Pel rimborso degli oggetti distribuiti o lasciati dai corpi agli individui e che debbono, a senso dell'allegato n. 4, far parte del loro corredo in Africa, si osserveranno le disposizioni dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo (§ 53 dell'*Atto* 131 del 1889 quale venne modificato coll'*Atto* 16 del 1891 e § 8 *Atto* 201 del 1889).

Per gli indumenti loro lasciati solo per il viaggio dal corpo a Napoli, il deposito rimborserà il valore al prezzo d'estimo che dallo stesso deposito sarà assegnato alle robe all'atto del ritiro in magazzino.

35. I nuovi ammessi dovranno essere inviati in Africa senza armi e bufetterie e senza cartucce, le quali cose tutte saranno poi loro distribuite all'arrivo a destinazione.

36. I militari ammessi nelle truppe d'Africa riceveranno: nei giorni che rimangono presso i corpi dopo l'ammissione,

il soldo ordinario del grado; nel viaggio per recarsi al deposito centrale, l'indennità di trasferta tanto se isolati quanto se indrappellati.

Gli specchi di rimborso modello 296 saranno dai corpi trasmessi al deposito centrale appena cessata l'aggregazione e vi saranno compresi, per ciò che riguarda gli assegni, l'assegno giornaliero stabilito dalla Tabella II del Regio Decreto 11 dicembre 1892 diminuito del supplemento pel vitto indicato nella nota *A* della stessa tabella e le indennità di viaggio per l'invio a Napoli.

37. *Norme amministrative per gli uomini che rientrano dalle truppe d'Africa.* — La cessazione dal servizio nelle truppe d'Africa può avvenire:

a) per ultimata ferma, per promozione ad ufficiale, per passaggio alla 3ª categoria, e per collocamento a riposo;

b) per rescissione della ferma o in seguito a rimpatrio per motivi di salute;

c) per rescissione della ferma in seguito a motivi di disciplina o di servizio;

d) per passaggio alle compagnie di disciplina o per condanna al carcere od alla reclusione militare;

e) per morte o diserzione o per condanna portante cancellazione dai ruoli.

38. La rescissione della ferma per motivi di disciplina o di servizio sarà determinata dal Ministero su proposta del comando delle regie truppe in Africa.

Le determinazioni verranno comunicate anche al deposito centrale.

39. Il proscioglimento della ferma nelle truppe d'Africa e il conseguente ritrasferimento degli uomini, quando ne sia il caso, al corpo cui prima appartenevano, avranno luogo nei termini fissati dal § 320 della Istruzione speciale per le truppe d'Africa.

Per i condannati al carcere od alla reclusione militare, il passaggio agli stabilimenti militari di pena avrà luogo sotto la data del giorno in cui essi dovranno giungere al luogo di pena.

40. Agli uomini rientrati dall'Africa da inviarsi in congedo, saranno ritirati dal deposito centrale tutti gli effetti di corredo di cui sono provvisti, lasciando o distribuendo loro però gli indumenti dei quali, secondo la stagione, abbisognano per recarsi alle case loro.

La somministrazione di questi oggetti resterà a carico della massa vestiario del deposito.

41. Agli uomini, che dal deposito centrale debbano essere inviati ai primitivi corpi, saranno solo ritirati gli oggetti speciali della divisa d'Africa e quelli comuni, che non facciano parte della divisa dei corpi stessi, e verranno invece distribuiti, per quanto lo consentano i magazzini del deposito e per conto di essi corpi, gli altri oggetti di cui abbisognano per la fornitura di un nuovo corredo, salvo a completarlo, ove occorra, presso il corpo di destinazione.

Le stesse norme saranno altresì osservate per gli uomini, che, prima di far ritorno ai corpi, vengano inviati in licenza, giusta il § 39 dell'*Atto* N. 235 del 1892.

42. Per gl'individui che debbano essere mandati ai corpi od alle case loro alla uscita da ospedali militari territoriali, gl'incombenti di cui ai precedenti N. 40 e 41 s'intendono deferiti agli stessi ospedali.

Gli oggetti della divisa d'Africa ritirati saranno spediti al deposito centrale; gli altri versati, per conto di questo, al distretto più vicino.

43. Per i prosciolti dalla ferma, i quali debbano tuttavia rimanere sotto le armi e pei quali i corpi abbiano fatto la restituzione dell'assegno di primo corredo a senso delle disposizioni ricordate nel precedente N. 34, i corpi richiederanno nuovamente la quota restituita con apposito articolo di credito sul rendiconto delle spese pel servizio del corredo, annettendovi, a giustificazione della partita, una dichiarazione del consiglio d'amministrazione attestante il motivo dell'annullamento della precedente restituzione.

44. I militari di truppa i quali ritornano dall'Africa per motivi di salute saranno muniti di una speciale dichiarazione medica constatante la loro infermità e che sarà rilasciata per cura del direttore dei servizi di sanità militare in Africa.

45. I militari sudditi al loro arrivo in Napoli saranno, per deliberazione del Consiglio d'amministrazione del deposito centrale, dichiarati senz'altro prosciolti dalla ferma speciale contratta, e trasferiti ai corpi da cui provengono secondo le norme del precedente N. 39.

È fatta però eccezione per quei militari che fossero affetti da infermità incontrate per cause di servizio, pei quali dovrà ottemperarsi alle prescrizioni del Regolamento approvato con R. Decreto 24 novembre 1889 (*Atto* 1 del 1890).

46. Quelli che abbiano ancora da compiere obblighi di servizio sotto le armi saranno contemporaneamente inviati in licenza straordinaria di mesi tre ed il deposito centrale

osserverà anche per essi le disposizioni del precedente N. 40. Al termine della licenza, gli uomini dovranno presentarsi al comando del distretto, nella cui circoscrizione fruirono della licenza, per esservi visitati dall'ufficiale medico. Se in questa visita saranno riconosciuti ancora abili al servizio militare, verranno dal distretto diretti ai corpi cui sono effettivi, e se invece non saranno trovati idonei a continuare nel servizio, saranno dal distretto stesso proposti per la rassegna di rimando.

Qualora i militari dichiarassero di non aver mezzi di sussistenza per fruire in famiglia della licenza straordinaria loro concessa, potranno essere trattenuti al deposito centrale che farà le pratiche per la loro ammissione in un deposito di convalescenza per la durata della licenza stessa per conto del corpo a cui appartengono.

47. Gli uomini, che non abbiano altri obblighi di servizio sotto le armi, saranno mandati in congedo illimitato colla facoltà, se ritengono di non essere più idonei al servizio militare, di far domanda per essere sottoposti ad una rassegna semestrale di rimando.

48. Qualora i militari rimpatriati fossero affetti da oftalmia granulosa, saranno dal deposito centrale osservate le disposizioni del secondo comma del § 67 dell'Istruzione speciale per le truppe d'Africa.

49. Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° gennaio 1893 e da quel giorno si intenderanno aboliti gli *Atti* 175 del 1890 e 111 del 1891 in quanto non siano ancora applicabili, il primo, per effetto delle disposizioni transitorie del R. Decreto 11 giugno 1891, N. 268, ai militari di truppa italiani in servizio nei presidi d'Africa al 1° luglio 1891 ed il secondo per effetto delle disposizioni transitorie (art. 43) del R. Decreto 14 dicembre 1892 N. 707, ai militari di truppa italiani della compagnia carabinieri reali in servizio nei detti presidi al 1° ottobre 1892.

Restano del pari aboliti l'*Atto* 70 del 1892 e la *Decisione di massima* 139 del 1891.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 888 del Catalogo

ALLEGATO N. 1

(1) . . . . . .

Atto di ammissione volontaria nelle truppe d'Africa

L'anno . . . addì . . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo corpo in . . . . . il (2) . . . . . appartenente al (3) . . . . . ed ascritto al N. . . . di matricola ed alla classe . . . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso nelle truppe d'Africa con assegnazione (4). . . . . impren-dendo a tale oggetto la ferma obbligatoria di (5) . . . . . prescritta dall'articolo 5 del R. Decreto 11 dicembre 1892 N. 707.

Il Consiglio d'amministrazione, riconosciuto dai documenti prodotti che il richiedente riunisce tutte le qualità volute per la detta ammissione e fu già accertata la idoneità fisica di questo militare, come risulta dall'unita dichiarazione rila-sciata dal . . . . . ammette il militare stesso nelle truppe suddette dopo aver ricevuto da esso promessa di servire con fedeltà ed onore.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di *quanto* precede si è qui sottoscritto assieme ai membri del Consiglio.

Firma del militare richiedente

Firma dei membri
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

---

(1) Indicazione del corpo o distretto presso cui avviene l'atto.

(2) Indicare se è soldato o graduato, se trovasi in congedo illimi-tato o sotto le armi, nonchè il suo cognome e nome.

(3) Indicare il corpo cui trovasi effettivo al momento della sotto-scrizione dell'atto.

(4) Indicare il riparto delle truppe d'Africa, cui deve essere asse-gnato.

(5) *Un anno* o *due anni* se per i rimarli indigeni (battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria, batterie da montagna) e *tre anni* per la compagnia carabinieri reali.

ALLEGATO N. 2.

(1) . . . . . .

ELENCO *nominativo dei militari di truppa che durante il* (2) . . . *trimestre* 189 . . *fecero domanda e furono riconosciuti idonei per l'ammissione nelle truppe d' Africa*

N. d'ordine	Classe	GRADO	COGNOME E NOME	Specialità di servizio mestiere o professione	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6

A . . . . . *li* . . . . . *189* . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Corpo che trasmette l'elenco.
(2) Trimestre precedente a quello in cui è fatto l'invio dell'elenco.

AVVERTENZE

1. In questo elenco debbono essere compresi soltanto quelli che hanno fatto domanda e sono stati riconosciuti idonei nel trimestre immediatamente scaduto, e non vi debbono quindi essere riportati quelli che fecero domanda nei trimestri precedenti stati già compresi in altri elenchi.

2. Nella colonna 5 si deve specificare dettagliatamente la specialità di servizio, cioè: se trattasi d'aspiranti alla sezione sussistenze, se l'aspirante sia impastatore, macellaio, ecc.; se si tratta di militari del genio, se telegrafista elettrico od ottico, se deviatore, cantoniere, ecc., e così per le altre specialità di servizio.

Ogni qualvolta poi ne sia il caso, non si dovrà mai omettere di indicare, nella stessa colonna, la professione o il mestiere dell'aspirante; come cuoco, domestico e simili.

3. Nella colonna 6, oltre le altre annotazioni eventuali, devesi indicare, con la semplice dizione *riparti indigeni*, se il militare abbia chiesto di essere ammesso in quei riparti.

ALLEGATO N. 3

(1) . . . . . .

Atto di ammissione volontaria ad una . . . . (seconda, terza, ecc.) ferma nelle truppe d'Africa

L'anno . . . addì . . . . . si è presentato avanti il sottoscritto in . . . . . il (2) . . . . . appartenente a questo riparto ed ascritto al N. . . . di matricola ed alla classe . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso ad una . . . . . (seconda, terza, ecc.) ferma nelle truppe d'Africa, a termini dell'art. 5 del R. Decreto 11 dicembre 1892 N. 707.

Il sottoscritto, riconosciuto che il richiedente conserva tutte le qualità fisiche e morali volute per la detta ammissione, ammette il militare stesso alla ferma suddetta.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede ha qui appresso apposto la propria firma.

Firma del militare richiedente.

Firma dell'ufficiale avente l'attribuz. di com. di corpo

(1) Indicazione del riparto presso cui avviene l'atto.
(2) Grado, cognome e nome.

ALLEGATO N. 4.

Equipaggiamento individuale

OGGETTI	Dotazione prescritta dall'annesso tabellare	Da chi provveduti: Lasciato dagli assenti dal corpo	Da chi provveduti: Distribuiti dall'ufficio centrale del deposito	Da chi provveduti: Dal distaccamento di Africa	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
Asciugatoi	12	12	»	»	
Berretto *fez* (senza fiocco)	1	1	»	»	
Borraccia con coreggia	1	1	»	»	
Borsa di pulizia completa	1	1	»	»	
Bottoni gemelli d'ottone di riserva (paia)	12	12	»	»	Pei soli forniti di uose.
Copertura di tela impermeabile da elmetti	1	»	1	»	
Coreggia per pantaloni	1	1	»	»	
Coreggiuole per arrotolare la mantellina	12	»	12	»	
Cucchiaio	1	1	»	»	
Elmetto completo	1	»	1	»	
Farsetti di cotone a maglia alla marinara	3	»	3	»	
Fascie di lana	12	»	12	»	
Fazzoletti	12	12	»	»	
Gambali di tela color bronzo chiaro (paia)	3	»	3	»	Truppe a cavallo
Gavetta di lamiera	1	1	»	»	
Giubbe di tela color bronzo chiaro	3	»	3	»	
Mantellina da bersaglieri	1	1	»	»	
Mutande	12	12	»	»	
Pantaloni di tela color bronzo chiaro	3	»	3	»	
Pezzuole da piedi (paia)	6	»	6	»	
Sacco per vestiario	1	»	1	»	
Calzature non ammerite (paia)	12	12	»	»	
Scatoletta per grasso da scarpe	1	1	»	»	
Sottopiedi di cuoio di riserva (paia)	1	1	»	»	Ai provvisti di uose.
Spazzola	1	1	»	»	
Sperone (paia)	1	1	»	»	Truppe a cavallo
Tasca da pane con coreggia	1	1	»	»	
Tazza di latta	1	1	»	»	
Uose di tela color bronzo chiaro (paia)	3	»	3	»	Agli uomini non provvisti di gambali

Coperta da campo	1	»	1	»
Libretto personale	1	1	»	»
Pacchetti da medicazione	1	»	1	»
Razioni di carne in conserva (scatolette	2	»	»	2
Razioni di galletta (2 gallette per razione)	2	»	»	2
Razione di sale (grammi 50)	1	»	»	1
Sacchetto per galletta	2	»	2	»
Sacchetto per carniere	1	»	1	»
Sacchetto per sale	1	»	1	»
Telo da tenda con funicella e paletti	1	»	1	»

Le *mantelline* ed i *fetz*, per i corpi che non fanno uso di questi oggetti di corredo, saranno dai corpi stessi prelevati presso i distretti. I *fetz* saranno dai distretti forniti senza *fiocco*.

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 47ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 dicembre.

OTTOBRE 16. — R. Decreto relativo alle zone di servitù militari attorno all'opera Cittadella di Ancona, *pag.* 587.
NOVEMBRE 13. — R. Decreto N. 699 per sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 588.
DICEMBRE 8. — R. Decreto N. 702, col quale è soppresso il comando locale di marina a Massaua, ed è costituita una stazione navale nel Mar Rosso, *pag.* 589.
» 12. — Abrogazione di *Atto* relativo alle attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria, *pag.* 590.
» 14. — Disposizione riguardante le ricette di sostanze velenose spedite dalle farmacie militari, *pag.* 590.
» 14. — Conteggio delle spese del bucato, del sapone e grasso-lucido per la truppa, *pag.* 591.
» 15. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni, *pag.* 591.
Decisioni di massima, *pag.* 593.

Atto N. **937**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto relativo alle zone di servitù militari attorno all'opera Cittadella di Ancona.** — 16 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748 sulle servitù militari;

Vista la legge 23 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle succitate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1864 n. MCCCCXXXXI, che stabilisce le servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Ancona;

Visti i RR. decreti 6 maggio 1886 n. MDCCLVII e 19 settembre 1884 n. 2693, coi quali vennero modificate le servitù anzidette;

Visto il R. decreto 31 agosto 1886 n. 4090, (serie 3ª), col quale venne radiato dal novero delle opere di fortificazione il muro di cinta verso il porto di Ancona;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militari, stabilite col precitato decreto 20 novembre 1864, attorno all'opera Cittadella della piazza di Ancona, vengono, nella parte verso Nord dell'opera stessa, completate come è indicato nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 ottobre 1892.

UMBERTO. PELLOUX.

N. 238. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 699 per sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 13 dicembre.

UMBERTO I, ecc., ecc. RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 dicembre 1879 N. 5168; 2 marzo 1884 N. 1958; 28 giugno 1891, N. 351;

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1890 N. 5246 e 5247;

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

PINEDO cav. Gio. Battista, maggiore generale comandante territoriale del genio in Roma, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi suddette, in sostituzione del maggiore generale MANACORDA cav. Teonesto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.
PELLOUX.
GRIMALDI.

N. **239**. — LEGGI E DECRETI. — **R. decreto N. 702, col quale è soppresso il comando locale di marina a Massaua ed è costituita una stazione navale nel Mar Rosso.** — 8 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 11 dicembre 1885, che instituiva un comando locale provvisorio di marina a Massaua;
Visto il Nostro decreto in data 1° ottobre 1891 n. 583, riguardante il Governo della colonia Eritrea;
Sulla proposta del presidente del Consiglio, d'accordo coi ministri degli affari esteri, della guerra e della marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comando locale di marina a Massaua è soppresso.

Art. 2.

Gli stabilimenti della R. marina a Massaua e sull'adiacente litorale, ed i vari galleggianti stazionari a quell'ancoraggio, per la sicurezza e polizia del porto stesso, passeranno alla dipendenza ed amministrazione della colonia Eritrea.

Art. 3.

Sarà costituita una stazione navale nel Mar Rosso.
Il comando superiore della stazione navale in Mar Rosso, dipenderà direttamente dal governatore civile della colonia Eritrea, per quanto riguarda l'impiego delle Regie navi a scopo politico. La condotta delle operazioni militari marittime è devoluta esclusivamente al comando superiore della stazione navale.

Art. 4.

Per ciò che concerne l'istruzione, la disciplina ed i servizi tecnici ed amministrativi della stazione navale, il comandante superiore dipende direttamente dal Ministero della marina e tiene con esso la corrispondenza necessaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.
BRIN.
GIOLITTI.

N. **240**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Abrogazione di atto relativo alle attribuzioni dell'Ispettore generale di cavalleria**. — 12 dicembre.

L'*Atto* N. 218 in data 1° dicembre 1890, portante modificazioni alle attribuzioni dell'Ispettore generale di cavalleria, è abrogato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **241**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Disposizione riguardante le ricette di sostanze velenose, spedite dalle farmacie militari**. — 14 dicembre.

In conformità del prescritto dall'art. 31 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, le farmacie tutte, comprese quelle militari, devono ritenere presso di sè le ricette originali, prescriventi sostanze velenose. D'altra parte, dovendo le stesse farmacie militari, oltre che inscrivere esse ricette sui registri contabili propri, redigerne copia per l'ufficio d'amministrazione, onde metterla a corredo dell'elenco mod. 777 per chiedere i pagamenti, in osservanza del § 2646 del Regolamento d'amministrazione, questo Ministero, per facilitare sotto tale rapporto l'opera dei farmacisti, e per ridurre ai limiti necessari la relativa scritturazione, prescrive che gli ufficiali medici e veterinari, nel caso d'ordinazioni di sostanze velenose, per uso privato degli ufficiali ecc., debbano redigere la rispettiva ricetta su foglio separato, distinto cioè da quello delle altre ricette che loro occorresse di fare anche nello stesso tempo.

Il Ministro. — PELLOUX.

N. **242**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle spese del bucato, del sapone e grasso-lucido per la truppa**. — 14 dicembre.

Per meglio provvedere alla sistemazione degli oneri della massa-vestiario dei corpi, il Ministero determina, che le spese che occorreranno dal 1° gennaio in poi per la lavatura delle robe di vestiario che si danno a bucato, e per la provvista del sapone e del grasso-lucido per gli uomini di truppa, siano da tutti i corpi imputate, anzichè alla massa-vestiario, alla massa generale, dimostrandole sul *Prospetto analitico* modello 289 nel gruppo 7 (pulizia personale) in tre distinte partite:

Bucato degli oggetti di biancheria della truppa (1);
Sapone da distribuirsi agli individui;
Grasso-lucido, id id.

Dovranno conseguentemente intendersi modificati in questo senso il comma *b*) § 84 dell'*Atto* 131-1889, eliminando l'aggiunta fattavi coll'*Atto* 107 del 1890, ed il § 7 dell'*Atto* 269 del 1889

Il Ministro — PELLOUX.

N. **243**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni**. — 15 dicembre.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la seconda serie di Aggiunte e varianti all' Istruzione sulle munizioni (edizione 1892 del volume VI, titolo IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria).

Di tale fascicolo, i comandi, i corpi, gli uffici e le scuole acquisteranno un numero di copie eguale a quello della dotazione rispettiva della precitata Istruzione.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, ed in esse saranno pur comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Ministro — PELLOUX.

---

(1) Nel *Prospetto analitico* mod. 289 resta quindi soppressa, cominciando dai conti del 3° trimestre, la corrispondente rubrica ora compresa nel gruppo 17. Così dicasi per il *Prospetto statistico generale* mod. 346.

DECISIONI DI MASSIMA

165.

Supplemento vitto. — Facendo seguito alla *Decisione* n. 162 del corrente anno, si avverte, a scanso di meno esatta interpretazione del § 17 dell'*Atto* 107, 1892, che il supplemento vitto dei caporali e soldati (centesimi 40) non è dovuto, in ogni caso, agli esenti dal convivere al rancio in seguito ad autorizzazione (§ 1393 del Regolamento d'amministrazione).

Così pure dicasi, pei sottufficiali esenti dalla mensa, per il supplemento vitto dovuto ai sottufficiali (centesimi 50) nel caso previsto al comma *b* del successivo § 20 (*Inv. Assegni*)

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 48ª 1892 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

NOVEMBRE 27. — R. Decreto N. 709 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1893, *pag.* 593.

DICEMBRE 22. — Legge 22 dicembre 1892 N. 726 per autorizzazione di spese straordinarie militari da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93, *pag.* 594.

» 27. — Abolizione della sella all'inglese, senza appoggi, e adozione di nuovo modello di sella all'inglese, con appoggi, per scuole di equitazione, *pag.* 595.

» 30. — Domande per cambiamento di corpo o di destinazione, *pag.* 595.

» 30. — Esami di riparazione per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale, *pag.* 597.

» — Correzioni al fascicolo di aggiunte e varianti alla Istruzione sul servizio del materiale Gruppo C presso i corpi (Atto N. 301 del corrente anno), *pag.* 597.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **244**. — RECLUTAMENTO — **R. Decreto n. 709 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1893**. — 27 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato col R. Decreto 6 agosto 1888 n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. Esercito per l'anno 1893 è stabilito in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria, e in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **245**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 22 dicembre 1892 N. 726 per autorizzazione di spese straordinarie militari da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93**. — 22 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93 la spesa di L. 5,650,000, da inscriversi ai corrispondenti capitoli, come appresso:

Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori	L.	2,800,000
Carta topografica generale d'Italia	»	100,000
Approvvigionamenti di mobilitazione . . .	»	1,200,000
Armamento delle fortificazioni e materiale d'artiglieria da fortezza	»	700,000
Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	»	850,000
Totale		5,650,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.
GRIMALDI

N. **246**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione della sella all'inglese, senza appoggi, e adozione di nuovo modello di sella all'inglese, con appoggi, per scuole d'equitazione**. — 27 dicembre.

La sella alla inglese, senza appoggi, per scuole d'equitazione (8ª 1106) è abolita.

Contemporaneamente, è adottato un nuovo modello di sella alla inglese per scuole d'equitazione (8ª 1105), identico, per forma e dimensioni, a quello descritto nell'*Atto* n. 79 del corrente anno. Ne differisce soltanto per avere gli arcioni di legno non elastico, ed i quartieri, i quartierini e gli appoggi di cuoio cinghialato, anzichè di pelle di cinghiale.

Le selle del testè descritto modello saranno introdotte in servizio man mano occorrerà fare acquisti di nuove selle, ed esse saranno sempre provviste domandandone la distribuzione all'opificio di arredi militari; il quale, intanto, distribuirà ai corpi che ne faranno richiesta un campione della nuova sella, attenendosi alle norme prescritte dal § 516 del regolamento d'amministrazione.

Per avere poi una certa uniformità nella foggia delle selle all'inglese, oggi in uso per le scuole d'equitazione, e per semplificare i registri di carico dei corpi, a tutte le selle senz'appoggi (8ª 1106) si applicheranno subito gli appoggi, attenendosi, per quanto è possibile, al campione sopra menzionato, ed imputando la spesa a carico della massa, sulla quale le selle sono amministrate.

L'opificio di arredi militari invierà a ciascun corpo il relativo conto di riduzione.

Per effetto delle presenti disposizioni, non si avranno più in servizio selle all'inglese, senz'appoggi, per scuole d'equitazione. Tutte le selle all'inglese (con appoggi), sia provenienti dalla trasformazione di cui sopra è parola, sia se provviste a nuovo, saranno dimostrate nei registri di carico sotto l'unica nomenclatura di « 8ª-1105 - Selle all'inglese, per scuole d'equitazione ».

Il Ministro. — Pelloux.

N. **247**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Domande per cambiamento di corpo o di destinazione**. — 30 dicembre.

Giusta il disposto dal N. 28 della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, possono essere trasmesse al

Ministero anche le domande di ufficiali per cambiamento di corpo o di destinazione, fondate unicamente sopra ragioni di privato interesse o di famiglia.

A rendere più facile l'esaudimento di tali domande, il Ministero ammette che le medesime siano d'or innanzi inviate in qualsiasi epoca dell'anno sotto la stretta osservanza delle condizioni di cui in appresso.

Epertanto a partire dal 1° gennaio 1893 le autorità militari, dopo avere accertato rigorosamente la esistenza dei motivi che danno luogo a simili domande, potranno darvi corso purchè gli ufficiali che le presentano, oltre essere qualificati *ottimi* o *buoni* siano da due anni almeno e con il medesimo grado nella residenza che intendono di lasciare od appartengano almeno da due anni al corpo in cui si trovano, al momento in cui chiedono il cambiamento.

Tali trasferimenti, come che motivati da ragioni di privato interesse o di famiglia, non daranno peraltro diritto ad alcuna indennità; e per conseguenza l'ufficiale trasferito dovrà far fronte, a sue spese, al proprio viaggio, ed a quello della famiglia, come pure al trasporto dei cavalli, del bagaglio ed altro, fruendo, bene inteso, delle consuete facilitazioni e riduzioni di viaggio concesse dalle società ferroviarie e di navigazione.

Per distinguere poi siffatti provvedimenti da quelli eseguiti per esigenze di servizio o di disciplina, nella relativa pubblicazione sul *Bollettino delle nomine* sarà inserita la indicazione: *a sua domanda*.

Nessun cambiamento di reggimento sarà concesso in occasione di cambi di guarnigione, o dopo che questi siano stati preavvisati e prima che siano passati almeno sei mesi dall'avvenuto cambio.

In casi peraltro di eccezionale gravità, riconosciuti dalle autorità competenti, potrà anche darsi corso alle domande facendo astrazione dalle limitazioni di tempo contenute nel presente *Atto*.

Non si terrà conto alcuno delle domande, le quali, quantunque inoltrate per la prescritta via gerarchica, venissero fatte raccomandare in via particolare.

Si ricorda infine che anche le domande in parola, come tutte le altre dirette al Ministero, sebbene presentate in occasione della compilazione delle note caratteristiche, debbono essere redatte in carta da bollo di L. 1.

Il Ministro — Pelloux.

N. **348.** — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Esami di riparazione per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale.** — 30 dicembre.

In relazione all'*Atto* N. 140 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale possano essere ammessi anche ad un secondo esame di riparazione, qualora non abbiano riportata l'approvazione in qualche materia.

Il Ministro — PELLOUX

CORREZIONI

al fascicolo di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio del materiale gruppo C. presso i corpi. (*Atto* n. 201 del corrente anno).

Pag. 115, colonne 1ª e 2ª, linea 2ª, *invece di*: 14ª, 1850, *porre*: » — 432.
» » colonna 1ª, linea 3ª, *invece di*: » *porre*: 14ª.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1892

PARTE PRIMA

A

AFRICA. — R. Decreto N. 87 che determina le attribuzioni del Governatore civile dell' Eritrea. . . . . *Pag.* 67

Idem. — Reclutamento di militari per le truppe d'Africa . » 186, 568

Idem. — R. Decreto N. 707 per il riordinamento delle R. truppe d' Africa . . . . . » 521

Idem. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto 11 dicembre 1892 N. 707 relativo al riordinamento delle R. truppe di Africa. . . . . » 559

Idem. — R. Decreto N. 702, col quale è soppresso il comando locale di marina a Massaua, ed è costituita una stazione navale nel mar Rosso . . . . . » 589

ALPINI. — Sottufficiali, caporali e soldati portano sempre, in qualunque uniforme, il pantalone entro lo stivaletto . » 68

AMMINISTRAZIONE. — Conto corrente infruttifero tra la cassa dell' ufficio di amministrazione di personali militari varii ed il tesoro dello Stato . . . . . » 22

Idem. — Modificazione al Regolamento . . . . . » 54, 322, 383

Idem. — Conto corrente coi comandi locali di artiglieria e del genio di Massaua . . . . . » 61

Idem. — Modificazioni all' Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell' amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887. . . . . » 292

AMMINISTRAZIONE. — R. Decreto che sopprime i comandi locali d' artiglieria di Cagliari e Sassari, e che istituisce un consiglio di amministrazione presso il comando locale d' artiglieria di Ozieri . . . . . *Pag.* 300

Idem. — Modificazione nella contabilità di compagnia . . . » 303

Idem. — R. Decreto che modifica il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli . . . . . » 348

Idem. — Mobili, arredi e suppellettili degli uffici e degli alloggi militari non regolati da altre norme . . . . . » 354

Idem. — Ricovero degli ufficiali in posizione ausiliaria negli stabilimenti sanitari militari . . . . . » 386

Idem. — Cessione di materiali nei cambi di guarnigione . . » 407

Idem. — Abolizione dei ruoli amministrativi . . . . . » 408

Idem. — Costituzione del fondo di riserva di arcioni e loro parti » 465

Idem. — Aggregati alle compagnie di sussistenza. . . . . » 518

Idem. — Conteggio delle spese del bucato, del sapone e grasso-lucido per la truppa . . . . . » 591

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Trattamento degli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra nei viaggi per servizio. . . . . » 264

Idem. — R. Decreto N. 204 che costituisce una sezione presso il Ministero della guerra per il servizio tecnico ed amministrativo del tiro a segno nazionale . . . . . » 269

Idem. — R. Decreto N. 244 che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . » 299

Idem. — Trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio e delle loro famiglie degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali . . . . . » 377

ARMI. — Specchio riepilogativo delle riparazioni eseguite nell'anno alle armi portatili ed agli strumenti da zappatori . » 16

Idem. — Armi, munizioni, polveri e preparati piirici provenienti da sequestro . . . . . » 51

Idem. — Adozione del fucile Mod. 1891 e delle cartucce a pallottola, da salve e da esercitazione Mod. 1891 . . . . . » 81

Idem. — Prezzo della pistola per gli ufficiali . . . . . » 185

Idem. — Dotazione di caricatori per armi Mod. 70-87 . . . . » 508

Idem. — Adozione del cordone per pistole da ufficiali e porto della medesima . . . . . » 519

ARRUOLAMENTO volontario di un anno degli inscritti della leva sulla classe 1872. . . . . Pag. 277
ARTIGLIERIA. — Modello per gli inventari del materiale . . » 9-271
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale ed al suo estratto . . . . . » 11-275
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare. . . . . » 61
Idem. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per l'artiglieria . » 181
Idem — Istruzione sul servizio delle munizioni. . . . . » 278
Idem. — Ritirata e licenze serali per i militari di truppa . . . » 286
Idem. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Bardonecchia . . . . . » 342
Idem. — Aggiunte e varianti al volume III. Titoli I e IV delle istruzioni pratiche . . . . . » 390
Idem. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 394
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni . . » 406
Idem. — Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze. . . » 423
Idem. — Istruzione sul servizio della mitragliatrice a due canne da mm. 10,35 . . . . . » 428
Idem. — Abolizione dell'istruzione sulla conservazione delle batterie permanenti in tempo di pace . . . . . » 461
Idem. — Costituzione del fondo di riserva di arcioni e loro parti. » 465
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno . . . » 468
Idem. — Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza . . . . . » 497
Idem. — Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, » 498
Idem. — Munizioni assegnate per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione. . . . . » 510
Idem. — Nuove tavole di tiro dei cannoni da 7 da campagna e da 9 BR. Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera . . . . . » 517
ASSIMILAZIONE dei gradi fra la guardia di finanza, il regio esercito e la regia marina . . . . . » 480
AVANZAMENTO. — Norme e programmi per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio . . . . . » 324
Idem. degli ufficiali della milizia territoriale . . . . . » 376
Idem. dei sottufficiali del regio esercito. . . . . » 499

B

BANDIERA NAZIONALE. — Inalberamento . . . . . *Pag.* 507
BILANCIO. — Legge 30 giugno 1892 N. 316 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 e 1893-94 . . . » 371
Idem. — Imputazione al bilancio attivo dei versamenti che si eseguiscono all'erario dei proventi dell'amministrazione militare. . . . . » 387
Idem. — Legge 22 dicembre 1892 N. 726 per autorizzazione di spese straordinarie militari da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93. . . . . » 594
BUFFETTERIE. — Modificazione al cinturino di bufalo M. 1873 » 38

C

CAMPI DI TIRO. — Norme tecniche per la loro costruzione e conservazione . . . . . *Pag.* 389
CAPI MUSICA. — Divisa dei medesimi . . . . . » 482
CARABINIERI REALI. — Trasferimento a Migliarina della stazione di Mattarana . . . . . » 77
Idem. — Indennità eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma . . . . . » 262
Idem. — Modificazioni allo scompartimento territoriale della legione carabinieri reali di Palermo . . . . . » 287
Idem. — Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali e regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 291
Idem. — Modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Termini Imerese . . . . . » 424
Idem. — Regolamento di esercizi ed istruzioni militari varie per l'arma . . . . . » 518
Idem. — Ritornello per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 519
Idem. — Modificazione allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Sciacca e di Girgenti . . . » 520

CARTUCCE per armi M. 1891 *di nuova adozione*. . . . . *Pag.* 81
Idem. per fucili e moschetti — addebiti. . . . . » 322
CASE MILITARI DI S. M. IL RE E R. R. PRINCIPI. — *Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino* . . . . . » 38
CAVALLERIA. — Istruzioni *speciali per gli zappatori* . . . . » 21
Idem. — Sella da equitazione per gli ufficiali dell'arma . . . » 271
Idem. — Ritirata e licenze serali ai militari di truppa dell'arma. » 286
Idem. — R. Decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale » 420
Idem. — Costituzione del fondo di riserva di arcioni e loro parti » 465
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno . . . » 466
Idem. — Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi. . . » 467-508
Idem. — Correzioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno. . . . . » 506
Idem. — Abrogazione di atto relativo alle attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria . . . . . » 590
CINTURINO di bufalo M. 1873 — modificazione . . . . . » 38
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto N. 703 che abroga l'articolo 4° del R. Decreto 18 agosto 1887, N. 4912 (serie 3ª) . . . . . » 1
Idem. — R. Decreto N. 82, *per il quale i comandi superiori dei distretti militari cessano di funzionare dal 1° aprile 1892.* . . . . . » 65
Idem. — Trasferimento a Migliarina della stazione carabinieri reali di Mattarana . . . . . » 77
Idem. — Formazione di una sezione staccata del genio ad Ivrea » 77
Idem. — Modificazioni allo scompartimento territoriale delle legione carabinieri reali di Palermo. . . . . » 287
Idem. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Bardonecchia . . . . . » 342
Idem. — Modificazione allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Termini Imerese. . . . » 424
Idem. — R. Decreto N. 456 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio. . . . . » 437
Idem. — Comandi dei presidi di Mantova, Venezia e Spezia . » 442
Idem. — Modificazione allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Sciacca e di Girgenti . » 520
COLOMBAIE MILITARI. — Trasporto con treni diretti di colombi viaggiatori destinati a gare . . . . . » 296

COMANDO LOCALE d'artiglieria a Massaua — Conto corrente *Pag.* 61
Idem. — d'artiglieria ad Ozieri — Istituzione . . . . . » 300
Idem. — d'artiglieria in Bardonecchia — Formazione. . . . » 342
COMANDO LOCALE del genio a Massaua — Conto corrente . » 61
COMMISSIONE. — R. Decreto N. 709, per sostituzione di un membro della Commissione incaricata della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . » 2
Idem. per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private. . . . . » 262
Idem. — R. Decreto N. 390 che istituisce una Commissione centrale pel tiro a segno nazionale e ne determina le attribuzioni . . . . . » 418
Idem. centrale del tiro a segno nazionale — Nomina dei membri. . » 426
Idem. centrale del tiro a segno nazionale — Nomina del segretario. . . . . » 427
CONTABILITÀ. — Conto corrente infruttifero tra la cassa dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari ed il tesoro dello Stato. . . . . » 22
Idem. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione. » 54-322-383
Idem. — Conto corrente coi comandi locali di artiglieria e del genio di Massaua . . . . . » 61
Idem. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 . . . . . » 292
Idem. — R. Decreto che sopprime i comandi locali d'artiglieria di Cagliari e Sassari, e che istituisce un consiglio d'amministrazione presso il comando locale d'artiglieria di Ozieri . . . . . » 300
Idem. — Modificazioni nella contabilità di compagnia. . . . » 303
Idem. — R. Decreto che modifica il regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli . . . . . » 348
Idem. dei mobili, arredi e suppellettili degli uffici e degli alloggi militari non regolati da altre norme . . . . . » 351
Idem. — Ricovero degli ufficiali in posizione ausiliaria negli stabilimenti sanitari militari . . . . . » 386
Idem. — Cessione di materiali nei cambi di guarnigione . . » 407
Idem. — Abolizione dei ruoli amministrativi . . . . . » 408
Idem. — Costituzione del fondo di riserva di arcioni e loro parti. » 465

CONTABILITÀ. — *Aggregati alle compagnie di sussistenza.* *Pag.* 518
Idem. — *Conteggio delle spese del bucato, del sapone e grasso-lucido per la truppa* . . . . . » 591
CONTRATTI. — *Modificazione all'istruzione sulla loro stipulazione* » 292
Idem. per *trasporti militari nel Golfo di Napoli* . . . . . » 442
CORPO DI STATO MAGGIORE. — *Norme di servizio per il comando* . . . . . » 280
CROCE ROSSA. — *Saluto reciproco fra i militari del R. esercito ed il personale dell' associazione equiparato a grado militare mobilitato per servizio* . . . . . » 339
Idem. — R. Decreto di nomina del presidente dell' associazione italiana . . . . . » 478

D

DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme . . . . . *Pag.* 68
Idem. — R. Decreto N. 99 che stabilisce l'assimilazione dei gradi fra la guardia di finanza, il regio esercito e la regia marina . . . . . » 180
Idem. — Abrogazione degli allegati, 5 e 7 al regolamento . . » 285
Idem. — Denuncia e notificazione di diserzione . . . . . » 332
Idem. — Domande per cambiamento di corpo o di destinazione. » 595
DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto relativo all'onore dell'uniforme agli ufficiali in congedo dispensati da ogni servizio e tolti dai ruoli per ragioni di età. . . . » 179
Idem. — Divisa dei militari transitati ai distretti . . . . » 182
Idem. — Servizio interno per la cavalleria, l'artiglieria ed il genio — ritirata e licenze serali. 286
Idem. — Obbligo reciproco del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale dell'associazione della Croce Rossa Italiana, equiparato a grado militare mobilitato per servizio . . . . . » 339
Idem. — Assegnazione e provvista delle lenti per i militari di truppa miopi . . . . . » 374

DISPOSIZIONI VARIE — Imputazione al bilancio attivo dei versamenti che si eseguiscono all'erario dei proventi dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 387

Idem. — Modo in cui gli nomini di truppa del genio devono portare la borraccia e la tasca da pane . . . . . » 396

Idem. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 478

Idem. — Ristampa del catalogo degli stampati . . . . . » 479

Idem. — Ritornello per l'arma dei carabinieri reali . . . . » 519

Idem. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto 14 dicembre 1892 N. 707 relativo all'ordinamento delle regie truppe di Africa . . . . . » 559

DISTRETTI MILITARI. — R. Decreto N. 82, per il quale i comandi superiori dei distretti militari cessano di funzionare dal 1° aprile 1892 . . . . . » 65

Idem. — Divisa dei militari transitati ai distretti . . . . . » 182

DIVISA. — Circa il modello regolamentare di berretto per gli ufficiali di fanteria. . . . . » 8

Idem. — Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino . . . . . » 38

Idem. dei colonnelli incaricati del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente. . . . . » 270

Idem. — Modificazioni ai pantaloni di panno per gli alpini . » 278

Idem. — Abolizione del paradosso mobile per le giubbe di tela color bronzo chiaro. . . . . » 321

Idem. — Modificazioni all'asciugatoio . . . . . » 407

Idem. — Modificazioni ai cappotti ed ai pastrani. . . . . » 452

Idem. — Impiego della vaselina gialla per l'untura delle calzature » 455

Idem. — Cappotto per gli ufficiali . . . . . » 457

Idem. — Adozione dello sperone alla scudiera per gli ufficiali montati . . . . . » 461

Idem. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa delle truppe delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . » 463

Idem. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali di cavalleria quando sono a cavallo . . . . . » 482

Idem. — Divisa dei capi musica . . . . . » 482

Idem. — Piastrino di riconoscimento . . . . . » 490

Idem. — Varianti al regolamento sull'uniforme. . . . . » 507

E

EQUIPAGGIAMENTO. — *Adozione di un nuovo modello di sacco da fuada* . . . . . *Pag.* 10
Idem. — *Sella da equitazione per gli ufficiali dell'arma di cavalleria* . . . . . » 271
Idem. — *Adozione di un nuovo modello di striglia* . . . . » 517
Idem. — *Abolizione della sella all'inglese, senza appoggi, e adozione di un nuovo modello di sella all'inglese, con appoggi, per scuole d'equitazione* . . . . . » 595
ESAMI *d'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio* » 324
ESERCITAZIONI MILITARI. — *Istruzioni per le segnalazioni ottiche* . . . . . » 9
Idem. — *Corso d'istruzione per militari aspiranti fochisti di locomotive ferroviarie* . . . . . » 429
Idem. — *Scuola di tiro al bersaglio per la fanteria* . . . . » 518

F

FANTERIA. — *Varianti all'istruzione sulle armi* . . . . . *Pag.* 11
Idem. — *Istruzioni speciali per gli zappatori* . . . . . » 21
Idem. — *Regolamento di esercizi* . . . . . » 28
Idem. — *Istruzione sul tiro* . . . . . » 49
Idem. — *Regolamento d'istruzione e di servizio interno* . . . » 285
Idem. — *Varianti ed aggiunte all'istruzione sul tiro* . . . . » 342
Idem. — *Scuola di tiro al bersaglio* . . . . . » 518
FARMACIE MILITARI. — *Elenco generale e tariffa di medicinali e sostanze accessorie* . . . . . » 453
Idem. — *Disposizione riguardante le ricette di sostanze velenose, spedite dalle farmacie militari* . . . . . » 590
FERROVIE. — *Servizio dei treni direttissimi* . . . . . » 3
Idem. — *Apertura all'esercizio della nuova stazione di Bastia e di un binario di raccordo fra la stazione stessa e Mondovì* . . . . . » 26
Idem. — *Rinnovazione dei biglietti fissi a cartoncino nei libretti ferroviari* . . . . . » 27

FERROVIE. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Ponte a Moriano e Noto-Modica . . . . . *Pag.* 50
Idem. — Viaggi delle persone di servizio in 2ª classe . . . . » 182
Idem. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Monteverde e Campiglia Marittima-Piombino. » 186
Idem. — Trattamento degli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra nei viaggi per servizio . . . » 264
Idem. — Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Sparanise-Gaeta . . . . . » 290
Idem. — Trasporto con treni diretti di colombi viaggiatori destinati a gare . . . . . » 296
Idem. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Casalbuono-Lagonegro della linea Sicignano-Castrocucco » 316
Idem. — Apertura all'esercizio delle linee ferroviarie Velletri-Terracina, Cuneo-Saluzzo e dei tronchi Ciampino-Segni e Olivieri-Patti. Cambiamento di nome della stazione di Valmontone . . . . . » 336
Idem. — Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Giuncarico . . . . . » 369
Idem. — Trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e delle rispettive famiglie . . . . . » 377
Idem. — Viaggi delle famiglie dei sottufficiali morti in attività di servizio. . . . . » 390
Idem. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Rionero, e Rapolla Lavello-Gioia del Colle non che cambiamento di nome della stazione di Rocchetta Melfi. . . . . » 413
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Solmona-Cansano . . » 460
Idem. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Scordia-Caltagirone. . . . . » 498

G

GENIO. — Modello per gli inventari del materiale . . *Pag.* 9, 271
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale ed al suo estratto . . . . . » 11, 275

GENIO. — Varianti al Regolamento d' Istruzione e di servizio interno . . . . . *Pag.* 66
Idem. — Formazione di una sezione staccata del genio ad Ivrea » 77
Idem. — Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari » 272
Idem. — Ritirata e licenze serali ai militari di truppa dell'arma » 286
Idem. — Ragionieri geometri. — Avanzamento . . . . . » 324
Idem. — Istruzione sulle manopere dei pontieri . . . . . » 368
Idem. — Modo in cui gli uomini di truppa del genio devono portare la borraccia e la tasca da pane . . . . . » 396
Idem. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche . . » 396, 508
Idem. — Aggiunte e varianti all' Istruzione sui lavori d'assedio » 405
Idem. — R. Decreto N. 456 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio . . . » 437
Idem. — Comandi dei presidi di Mantova, Venezia e Spezia » 442
Idem. — Istruzione sulle manopere dei pontieri . . . . . » 465
GOVERNATORE civile dell'Eritrea — sue attribuzioni . . . » 67

I

ILLUMINAZIONE degli edifici militari ed inalberamento della bandiera nazionale . . . . . *Pag.* 307
IMPIEGATI CIVILI. — Trattamento degli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra nei viaggi per servizio » 264
Idem. — R. Decreto N. 210 che estende agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra le disposizioni relative alle pene disciplinari stabilite per gli altri impiegati civili dipendenti dall'amministrazione stessa. . . » 284
Idem. — R. Decreto N. 241 che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra » 299
Idem. — Compilazione del ruolino nominativo . . . . . » 349
Idem. — Trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e delle rispettive famiglie . . . . . » 377
Idem. — Modificazioni agli elenchi *A* e *B* annessi al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali . . . . . » 469

INDENNITA' eventuali pel R. esercito. — R. Decreto che ne approva il Regolamento . . . . . *Pag.* 189
Idem. ai membri delle commissioni per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private . . . . . » 262
Idem. eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma » 262
Idem. eventuali approvate col R. Decreto 7 aprile 1892. Modificazioni al regolamento . . . . . » 435
INFERMERIE REGGIMENTALI. — Istruzione dei caporali maggiori, o caporali, aiutanti di sanità . . . . . » 9
INFERMITA' ed imperfezioni che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari . . . . . » 83
INSCRITTI DI LEVA riformati o dichiarati rivedibili che vengono chiamati ad una nuova visita . . . . . » 29
Idem. arruolati con la classe 1872 quali rivedibili delle classi 1870 e 1871 . . . . . » 345
ISTRUZIONE dei caporali maggiori, o caporali, aiutanti di sanità, addetti alle infermerie reggimentali . . . . . » 9
Idem. sulle armi per la fanteria — varianti . . . . . » 11
Idem. sul tiro per la fanteria — nuova edizione . . . » 40, 342
Idem. per l'esecuzione della scuola di tiro a mare. — Aggiunte e varianti . . . . . » 61
Idem. per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile . » 64
Idem. complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito — Modificazioni . . . . » 68, 350, 483, 494
Idem. per le matricole del R. esercito . . . . . » 72
Idem. sui materiali e sulle manopere dei lagunari . . . . » 272
Idem. sul servizio delle munizioni . . . . . » 278
Idem. sulle manopere dei pontieri. . . . . » 368
Idem. per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali. . . . . » 372
Idem. per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale . . . . . » 376
Idem. per la mobilitazione del R. esercito, tomo I. — Formazione di guerra . . . . . » 389
Idem. per le esercitazioni di combattimento. . . . . » 393
Idem. per le riviste e parate. . . . . » 393

ISTRUZIONE sui lavori d'assedio. — Aggiunte e varianti . *Pag.* 405
Idem. sulle munizioni. — Aggiunte e varianti. . . . » 406, 591
Idem. sul servizio d'artiglieria nelle fortezze . . . . . » 423
Idem. sul servizio della mitragliatrice a due canne da mm. 10,35 » 428
Idem. sulla conservazione delle batterie permanenti in tempo di pace . . . . . » 461
Idem. sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Modificazioni . . . . . » 463
Idem. sulle manovre dei pontieri. . . . . » 465
Idem. sul servizio del materiale, gruppo *C*, presso i corpi. — Aggiunte, varianti e correzioni. . . . . » 481
Idem. complementare al Regolamento sul reclutamento. — Visita medica dei militari aspiranti alla rafferma . . . » 495
Idem. sulla conservazione del materiale d'artiglieria 498
Idem. complementare al Regolamento sul reclutamento. — Modificazioni ai programmi d'insegnamento e di esami per la nomina a caporale ed a sergente . . . . . » 500
ISTRUZIONI speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria » 21
Idem. militari per le società di tiro a segno nazionale. — Varianti » 329
Idem. pratiche d'artiglieria. — Volume III, Titoli I e IV. — Aggiunte e varianti . . . . . » 390
Idem. pratiche del genio. — Aggiunte e varianti. . . » 396, 508
ISTRUZIONI MILITARI per le segnalazioni ottiche . . . . . » 9
Idem. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fochisti di locomotive ferroviarie . . . . . » 429
Idem. — Scuola di tiro al bersaglio per la fanteria . . . » 518

L

LEGGE 18 febbraio 1892, N. 47, che modifica il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . *Pag.* 41
Idem. 21 febbraio 1892, N. 58, che concerne il tiro a segno nazionale . . . . . » 45
Idem. 28 febbraio, 1892, N. 59, portante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito . . . . . » 46

LEGGE 10 aprile 1892, N. 171, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1872 . . . . . *Pag.* 181
Idem. 30 giugno 1892, N. 316, per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 e 1893-94 . . . . . » 371
Idem. 22 dicembre 1892, N. 726, per autorizzazione di spese straordinarie militari da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93 . . . . . » 594
LICENZA straordinaria da concedersi ai militari arruolati per fatto di leva e chiamati alle armi contemporaneamente con un fratello . . . . . » 36
Idem. — Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato . . . . . » 273-302
Idem. — Circa la posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato . . . . . » 414

M

MATRICOLE. — Modificazione alla istruzione per le matricole del R. esercito . . . . . *Pag.* 72
Idem. — Richieste di duplicati di certificati d'inscrizione di ruoli o di copie di fogli matricolari e di stati di servizio occorrenti per comprovare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria . . . . . » 301
Idem. — Formula da adottarsi per le promozioni a scelta dei capitani . . . . . » 332
Idem. — Variazioni relative agl'inscritti arruolati con la classe 1872 quali rivedibili delle classi 1870 e 1871 . . . . » 345
Idem. — Passaggio di militari dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª categoria, per libera elezione . . . . . » 395
MILITARI DI TRUPPA. — Esclusione dalla riammissione in servizio dei militari che abbiano capitalizzato premi di rafferme . . . . . » 10
Idem. — Invio in licenza straordinaria dei militari arruolati per fatto di leva e chiamati alle armi contemporaneamente con un fratello . . . . . » 36

MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di militari per le truppe d'Africa . . . . . *Pag.* 186-568

Idem. — Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato . . . . . » 273

Idem. — Soprassoldi ai militari di truppa comandati per la custodia dei forti e delle batterie nei forti e pel servizio di guarda magazzino, guarda mine e guarda colombai » 274

Idem. — Circa la dichiarazione di buona condotta per i militari di truppa inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato . . . . . » 302

Idem. — Miopi, assegnazione e provvista delle lenti . . . » 374

Idem. — Passaggio di militari dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª categoria, per libera elezione . . . . . » 395

Idem. — Modo in cui gli uomini di truppa del genio devono portare la borraccia e la tasca da pane . . . . . » 396

Idem. — Obblighi di servizio dei militari raffermati . . . » 410

Idem. — Circa la posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato . . » 414

Idem. — Aspiranti fochisti di locomotive ferroviarie. — Corso d'istruzione . . . . . » 429

Idem. — Modificazioni agli elenchi A e B annessi al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali. . . . . » 469

MILIZIA COMUNALE. — Aggiunta del comune di Finalmarina alla divisione militare di Genova. . . . . » 274

MILIZIA TERRITORIALE. — Modificazione all'aggiunta all'Istruzione per l'applicazione del R. decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale . . . . . » 376

Idem. — R. decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale . . . . . » 420

Idem. — Esperimenti pratici per gli ufficiali di milizia territoriale ed i cittadini che aspirano alla nomina di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale . . . » 459

Idem. — Esami di riparazione per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale . » 597

MOBILITAZIONE. — Istruzione per la mobilitazione del R. esercito, tomo I, — Formazione di guerra. . . . . *Pag.* 389
Idem. — R. decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito . . . . . » 487
MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e del genio — Nuova edizione . . . . . » 9-271
Idem. del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto — Aggiunte e varianti . . . . . » 11
Idem. del materiale d'artiglieria e genio — Aggiunte e varianti » 275-345
Idem. del materiale dei servizi amministrativi — Aggiunte e varianti . . . . . » 493-508
MUNIZIONI. — Armi, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro . . . . . » 51
Idem. — Classificazione delle materie esplosive — Riparto delle polveri, ecc. ecc., nei magazzini — Chiavi dei magazzini . . . . . » 62
Idem. — Adozione di nuove cartucce a pallottola, da salve e da esercitazione Mod. 1891 . . . . . » 81
Idem. — Istruzione sul servizio delle munizioni . . . . . » 278
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni » 406-591
Idem. — Dotazione di caricatori per armi Mod. 70-87. . . . » 408
Idem. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi dei magazzini da polveri — Aggiunta all'Atto 245 del 1891 . . . » 497
Idem. assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria, per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione . . . . . » 510

O

OPERAI BORGHESI dipendenti dal Ministero delle guerra — Regolamento . . . . . *Pag.* 427
ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge 18 febbraio 1892. N. 47 che modifica il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 41

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione di una compagnia carcerati . . . . . *Pag.* 280-291
Idem. — Truppe di sanità per la Sardegna . . . . . » 367
Idem. — R. decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale . . . . . » 420
Idem. — Esperimenti pratici per gli ufficiali di milizia territoriale ed i cittadini che aspirano alla nomina di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale . . . . . » 459
Idem. — R. decreto N. 707 per il riordinamento delle R. truppe d'Africa. . . . . » 521
Idem. — Abrogazione di atto relativo alle attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria . . . . . » 590
OSPEDALI MILITARI. — Truppe di sanità per la Sardegna . » 367
Idem. — Istituzione di un deposito di convalescenza a Bastia (Bologna) e soppressione del deposito di convalescenza di Verona . . . . . » 394
Idem. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie. . . . . » 453

P

PENSIONI. — R. Decreto N. 709, per sostituzione di un membro della commissione incaricata della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . *Pag.* 2
Idem. — R. Decreto N. 699 per sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale » 588
PISTOLA per gli ufficiali; prezzo . . . . . » 185
Idem. — Adozione del cordone per pistola da ufficiali . . . » 519
PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 9, 271
Idem — Varianti all'Istruzione sulle armi per la fanteria . » 11
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto . . » 11
Idem. — Istruzioni speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria . . . . . » 21

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la fanteria. . . . . *Pag.* 28
Idem. — Istruzione sul tiro per la fanteria . . . . . » 49
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare . . . . . » 61
Idem. — Regolamento di servizio in guerra, parte I. . . . . » 63
Idem. — Istruzione per gli esercizi di ginnastica e scherma col fucile. . . . . » 64
Idem. — Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio . . . . . » 66
Idem. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per l'artiglieria. » 181
Idem. — Istruzione sui materiali e sulle manopere dei lagunari. » 272
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . « 275-345
Idem. — Istruzione sul servizio delle munizioni . . . . . » 278
Idem. — Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 280
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria — Abrogazione degli allegati 5 e 7 al regolamento di disciplina militare . . . . . » 285
Idem. — Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali e Regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 291
Idem. — Istruzione sul tiro per la fanteria — aggiunte e varianti. » 342
Idem. — Istruzione sulle manopere dei pontieri . . . . . » 368
Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e sottufficiali . . . . . » 372
Idem. — Istruzione per la mobilitazione del R. esercito, tomo I. — Formazioni di guerra . . . . . » 389
Idem. — Aggiunte e varianti al volume III, Titoli I e IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria . . . . . » 390
Idem. — Istruzione per le esercitazioni di combattimento. . . » 393
Idem. — Istruzione per le riviste e parate. . . . . » 393
Idem. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. . . . . » 394
Idem. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio. » 396-508
Idem — Aggiunte e varianti all'Istruzione sui lavori d'assedio. » 405
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni. » 406-591
Idem. — Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze. . » 423

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . *Pag.* 427
Idem. — Istruzione sul servizio della mitragliatrice a due canne da mm. 10,35 . . . . . » 428
Idem. — Abolizione dell'Istruzione sulla conservazione delle batterie permanenti in tempo di pace . . . . . » 461
Idem. — Istruzione sulle manopere dei pontieri . . . . . » 465
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria . . . . . » 466
Idem. — Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria . . . . . » 467-508
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria . . . . . » 468
Idem. — Aggiunte, varianti e correzioni all' istruzione sul servizio del materiale, gruppo C, presso i corpi, . . . » 481
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879) » 493-508
Idem. — Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza . . . . . » 497
Idem. — Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria. » 498
Idem. — Regolamento per le licenze nel R. Esercito . . . » 508
Idem. — Nuove tavole di tiro dei cannoni da 7 da campagna e da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera . . . . . » 517
Idem. — Regolamento di esercizi ed istruzioni militari varie per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 518

R

RAFFERME CON PREMIO. — Esclusione dalla riammessione in servizio dei militari che abbiano capitalizzato premi di rafferme . . . . . *Pag.* 10
Idem. — Obblighi di servizio dei militari rafferma ti. . . . » 410
Idem. — Visita medica dei militari aspiranti alla rafferma. . » 495
RECLUTAMENTO. — Esclusione dalla riammissione in servizio dei militari che abbiano capitalizzato premi di rafferme. » 10

RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva riformati o dichiarati rivedibili che vengono chiamati ad una nuova visita *Pag.* 29

Idem. — Modificazione all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito . . » 68-350-483-494

Idem. — R. Decreto N. 103 col quale viene istituito un nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari . . » 83

Idem. — Legge 10 aprile 1892, N. 171 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1872. . . . . » 184

Idem. — Militari per le truppe d'Africa . . . . . » 186

Idem. — R. Decreto N. 214 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della leva sulla classe 1872 . . . . . » 277

Idem. — Richieste di duplicati di certificati d'iscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari e di stati di servizio occorrenti per comprovare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria . . . . . » 301

Idem. — Schiarimenti circa l'applicazione della legge 28 giugno 1891 N. 316 . . . . . » 335

Idem. — Passaggio di militari dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª categoria, per libera elezione . . . . . » 395

Idem. — Visita medica dei militari aspiranti alla rafferma. — Abolizione del modello N. 42. — Conseguenti modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 495

Idem. — Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (Programmi d'insegnamento e di esami per la nomina a caporale ed a sergente) » 500

Idem. — R. Decreto N. 709 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1893 . » 393

REGIO DECRETO N. 703 che abroga l'articolo 4° del R. Decreto 18 agosto 1887, N. 4912 (Serie 3ª) . . . . . » 1

Idem. N. 709, per sostituzione di un membro della Commissione incaricata della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . . . . . » 2

Idem. N. 712 che richiama in vigore nell'anno 1892, per il servizio del foraggio nell'isola di Sardegna, il regolamento pel servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio in data 19 dicembre 1889. . . . . » 2

REGIO DECRETO N. 658 che determina le zone di servitù militari intorno ai forti Marghera, Manin e Rizzardi presso Mestre. . . . . *Pag.* 5

Idem. N. 739 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara . . . . » 6

Idem. N. 720 che determina le zone di servitù militari per il polverificio di Fontana Liri . . . . . » 7

Idem. N. 740 che determina le zone di servitù militari intorno alle batterie Casa Ratti, S. Rocco e Scio Rotto presso Arsiero. . . . . » 7

Idem che approva il regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari . . . . . » 13

Idem. N. 753 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona. . » 53

Idem. 755 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di riva sinistra d'Adige in Legnago. . . . . » 54

Idem. N. 82, per il quale i comandi superiori dei distretti militari cessano di funzionare dal 1° aprile 1892 . . . . . » 65

Idem. N. 87 che determina le attribuzioni del governatore civile dell'Eritrea . . . . . » 67

Idem. N. 754 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della regione Coronata ad ovest di Genova . . . . . » 79

Idem. N. 756 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova. . . » 80

Idem. N. 759 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Cadore . . . . . » 80

Idem. N. 103 col quale viene istituito un nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari . . . . . » 83

Idem. relativo all'onore dell'uniforme agli ufficiali in congedo dispensati da ogni servizio o tolti dai ruoli per ragioni di età . . . . . » 179

Idem N. 99 che stabilisce l'assimilazione dei gradi fra la guardia di finanza, il regio esercito e la regia marina . . . » 180

Idem. N. 84 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione dell'Olmo presso Susa . . . » 183

REGIO DECRETO che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e ne approva il regolamento . . . . . *Pag.* 189
Idem. N. 204 che costituisce una sezione presso il Ministero della guerra per il servizio tecnico ed amministrativo del tiro a segno nazionale. . . . . » 269
Idem. N. 214 per l'ammissione dell'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della leva sulla classe 1872 . . » 277
Idem. N. 177 che determina le zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri della piazza di Torino . » 281
Idem. N. 178 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Treporti della piazza di Venezia . . . . . » 282
Idem. N. 199 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Assa (nell'altipiano di Asiago) . . . . . » 283
Idem. N. 210 che estende agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra le disposizioni relative alle pene disciplinari stabilite per gli altri impiegati civili dipendenti dall'amministrazione stessa . . . . . » 284
Idem. N. 241 che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 299
Idem. che sopprime i comandi locali d'artiglieria di Cagliari e Sassari, e che istituisce un consiglio d'amministrazione presso il comando locale d'artiglieria di Ozieri . . » 300
Idem. N. 229 che determina le zone di servitù militari intorno al Ridotto Mazzorbo della piazza di Venezia . . . . » 319
Idem. N. 230 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Crevan ed ai ridotti di S. Erasmo vecchio e S. Erasmo nuovo della piazza di Venezia. » 320
Idem. N. 236 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini di materie esplosive di Spezia . . . . » 321
Idem. N. 243 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val Leogra . . . . . » 323
Idem. N. 255 relativo alla affrancazione dalle servitù militari dei terreni adiacenti alla polveriera di Vigna Pia . . . » 343
Idem. N. 256 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Adige . . . . . » 344
Idem. N. 257 per l'affrancazione dalle servitù militari delle proprietà fondiarie di riva destra d'Adige presso Legnago . . . . . » 347

REGIO DECRETO che modifica il regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli . . . . . *Pag.* 348
Idem. N. 262 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Bard. . . . » 381
Idem. N. 289 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia. . . » 382
Idem. N. 389 che modifica le zone di servitù militari della piazza di Piacenza. . . . . » 417
Idem. N. 390 che istituisce una commissione centrale pel tiro a segno nazionale e ne determina le attribuzioni. . » 418
Idem. N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale . . » 420
Idem. N. 421 che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara . . . » 425
Idem di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . » 426
Idem. portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892 . . . » 435
Idem. N. 456 che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio . . . . . » 437
Idem. N. 454 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Talamone . . . . . » 477
Idem di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 478
Idem. portante modificazioni al regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. Esercito. . » 487
Idem. che approva le modificazioni al regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari » 488
Idem. che esonera dalla servitù militare alcune zone di terreno adiacenti al forte di Bard. . . . . » 515
Idem. N. 669 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia. » 516
Idem. N. 707 per il riordinamento delle R. truppe d'Africa. . » 521
Idem relativo alle zone di servitù militari attorno all'opera Cittadella di Ancona . . . . . » 587
Idem. N. 699 per sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompenza nazionale . . . . . » 588

REGIO DECRETO N. 702, col quale è soppresso il comando locale di marina a Massaua ed è costituita una stazione navale nel Mar Rosso . . . . . *Pag.* 589

Idem. N. 709 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1893 . . . » 593

REGOLAMENTO per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari. — Nuova edizione . . » 13

Idem. di esercizi per la fanteria. — Nuova edizione. . . . . » 28

Idem. per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare. — Modificazioni . . . . » 31

Idem. d'amministrazione. — Modificazioni . . . . . » 54-322-383

Idem. di servizio in guerra, parte I. — Nuova edizione . . » 63

Idem. d'istruzione e di servizio interno per il genio. — Varianti. » 66

Idem. sull'uniforme. — Varianti . . . . . » 68-507

Idem. sul reclutamento del R. esercito. — Modificazioni all'Istruzione complementare . . . . . » 68-350-483-494

Idem. per le matricole del R. esercito. — Modificazioni. . . » 72

Idem. sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito. — Modificazioni . . . . . » 111

Idem. e R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito . . . . . » 189

Idem. — Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 280

Idem. d'istruzione di servizio interno per la fanteria. — Abrogazione degli Allegati 5 e 7 al Regolamento di disciplina militare. . . . . » 285

Idem. organico per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 291

Idem. d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali . » 291

Idem. per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi d'allevamento cavalli. — Modificazioni . . » 348

Idem. sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Aggiunte e varianti. . . . . » 394

Idem. per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. » 427

Idem. sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892. — Modificazioni . . . . . » 435

Idem. d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. — Nuova edizione. . . . . » 466

Idem. di esercizi per la cavalleria. — Aggiunte e varianti. . » 467-508

Idem. d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria. . . » 468

REGOLAMENTO 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali. — Modificazioni agli elenchi A e B *Pag.* 469
Idem. per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito. — Modificazioni . . . . . » 487
Idem. per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari. — Modificazioni . . . . . » 488
Idem. per la collaudazione dei manufatti di maestranza. . . » 497
Idem. sullo stato dei sottufficiali. — Modificazioni circa l'avanzamento dei medesimi . . . . . » 499
Idem. sul reclutamento del R. esercito. — Modificazione all'Istruzione complementare circa i programmi d'insegnamento e di esami per la nomina a caporale ed a sergente. . . . . » 500
Idem. d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. — Correzioni . . . . . » 506
Idem. per le licenze nel R. esercito . . . . . » 508
Idem. di esercizi ed istruzioni militari varie per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 518
RIPARAZIONI eseguite nell'anno alle armi portatili ed agli strumenti da zappatori. — Specchio riepilogativo . . » 16

S

SACCO DA BIADA. — Adozione di un nuovo modello . . . » 10
SALUTO reciproco fra i militari del R. esercito ed il personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, equiparato a grado militare mobilitato per servizio . . . . » 339
SCRIVANI LOCALI. — R. Decreto che estende agli scrivani locali le disposizioni relative alle pene disciplinari stabilite per gli altri impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 284
SCUOLE MILITARI. — Modificazioni ai programmi annessi al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . . » 51
SERVITU' MILITARI intorno ai forti Marghera, Manin e Rizzardi presso Mestre. . . . . » 5

SERVITÙ MILITARI intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara . . . . . *Pag.* 6
Idem. per il polverificio di Fontana Liri. . . . . » 7
Idem. intorno alle batterie Casa Ratti, S. Rocco e Solo Rotto presso Arsiero . . . . . » 7
Idem. intorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona. » 53
Idem. intorno alle opere di fortificazione di riva sinistra d'Adige in Legnago . . . . . » 54
Idem. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Gaeta . . . . . » 64
Idem. intorno alle opere di fortificazione della regione Coronata ad Ovest di Genova . . . . . » 79
Idem. intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova. » 80
Idem. intorno alle opere di fortificazione del Cadore. . . . . » 80
Idem. intorno alle opere di fortificazione dell'Olmo presso Susa. » 183
Idem. intorno ad alcuni magazzini da polveri della piazza di Torino . . . . . » 281
Idem. intorno al forte Treporti della piazza di Venezia. . . . » 282
Idem. intorno alle opere di fortificazione di Val d'Assa (nell'altipiano di Asiago). . . . . » 283
Idem. intorno al Ridotto Mazzorbo della piazza di Venezia. . » 319
Idem. intorno alla batteria Crevan ed ai Ridotti di S. Erasmo vecchio e S. Erasmo nuovo della piazza di Venezia » 320
Idem. intorno ai magazzini di materie esplosive di Spezia . . » 321
Idem. intorno alle opere di fortificazione di Val Leogra . . . » 323
Idem. intorno ai terreni adiacenti alla polveriera di Vigna Pia . » 343
Idem. intorno alle opere di fortificazione di Val d'Adige. . . » 344
Idem. — Denominazione di opere di fortificazione . . . . » 345
Idem. intorno alle proprietà fondiarie di riva destra d'Adige presso Legnago . . . . . » 347
Idem. attorno ad opere di fortificazione della piazza di Bard . » 381
Idem. attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia. » 382
Idem. della piazza di Venezia. — Modificazioni. . . . . » 447
Idem. intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara. — Modificazioni . . . . . » 425
Idem. intorno alla batteria Talamone . . . . . » 477
Idem. intorno ad alcune zone di terreno adiacenti al forte di Bard » 515
Idem. intorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia . » 516
Idem. attorno all'opera Cittadella di Ancona . . . . . » 587

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 658 che determina le zone di servitù militari intorno ai forti Marghera, Manin e Rizzardi presso Mestre. . *Pag.* 5

Idem. — R. Decreto N. 739 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara . . . . . » 6

Idem. — R. Decreto N. 720 che determina le zone di servitù militari per il polverificio di Fontana Liri. . . . . » 7

Idem. — R. Decreto N. 740 che determina le zone di servitù militari intorno alle batterie Casa Ratti, S. Rocco e Solo Rotto presso Arsiero . . . . . » 7

Idem. — R. Decreto N. 753 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona . . . . . » 53

Idem. — R. Decreto N. 755 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di riva sinistra d'Adige in Legnago . . . . . » 54

Idem. — Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi, nei magazzini delle piazze. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini . . . . . » 62

Idem. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Gaeta . . . . . » 64

Idem. — R. Decreto N. 754 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della regione Coronata ad ovest di Genova . . . . . » 79

Idem. — R. Decreto N. 756 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova. . . . . » 80

Idem. — R. Decreto N. 759 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Cadore.» 80

Idem. — R. Decreto N. 84 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione dell'Olmo presso Susa. . . . . » 183

Idem. — R. Decreto N. 177 che determina le zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri della piazza di Torino. . . . . » 281

Idem. — R. Decreto N. 178 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Treporti della piazza di Venezia. » 282

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 199 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Assa (nell'altipiano di Asiago) *Pag.* 283

Idem. — R. Decreto N. 229 che determina le zone di servitù militari intorno al Ridotto Mazzorbo della piazza di Venezia. . . . . » 319

Idem. — R. Decreto N. 230 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Crevan ed ai Ridotti di S. Erasmo vecchio e S. Erasmo nuovo della piazza di Venezia. . . . . » 320

Idem. — R. Decreto N. 236 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini di materie esplosive di Spezia . . . . . » 321

Idem. — R. Decreto N. 243 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val Leogra. » 323

Idem. — R. Decreto N. 255 relativo alla affrancazione dalle servitù militari dei terreni adiacenti alla polveriera di Vigna Pia . . . . . » 343

Idem. — R. Decreto N. 256 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di Val d'Adige » 344

Idem. — Denominazione di opere di fortificazione. . . . . » 345

Idem. — R. Decreto N. 257 per l'affrancazione dalle servitù militari delle proprietà fondiarie di riva destra d'Adige presso Legnago . . . . . » 347

Idem. — R. Decreto N. 262 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Bard. . . . . » 381

Idem. — R. Decreto N. 289 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia. . . . . » 382

Idem. — R. Decreto N. 389 che modifica le zone di servitù militari della piazza di Piacenza . . . . . » 417

Idem. — R. Decreto N. 421 che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri del presidio di Novara . . . . . » 425

Idem. — R. Decreto N. 454 che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria Talamone . . . . . » 477

Idem. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi dei magazzini da polveri. — Aggiunta all'Atto N. 245 del 1891 . » 497

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto che esonera dalla servitù militare alcune zone di terreno adiacenti al forte di Bard . . . . . *Pag.* 515

Idem. — R. Decreto N. 669 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia . . . . . » 516

Idem. — R. Decreto relativo alle zone di servitù militari attorno all'opera Cittadella di Ancona . . . . . » 587

SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline-vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie . . . » 123

SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Istruzione dei caporali maggiori, o caporal', aiutanti di sanità, addetti alle infermerie reggimentali . . . . . » 9

Idem. — Truppe di sanità per la Sardegna . . . . . » 367

Idem. — Istituzione di un deposito di convalescenza a Bastia (Bologna) e soppressione del deposito di convalescenza di Verona . . . . . » 394

Idem. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie. . . . . » 453

Idem. — Disposizione riguardante le ricette di sostanze velenose, spedite dalle farmacie militari. . . . . » 590

SERVIZIO TERRITORIALE. — Compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati civili. . . . . » 349

Idem. — Comandi dei presidi di Mantova, Venezia e Spezia . . » 442

Idem. — Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifici militari . . . . . » 507

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE. — Proroga delle convenzioni marittime . . . . . » 376

SOPRASSOLDI. — R. Decreto N. 703 che abroga l'articolo 4 del R. Decreto 18 agosto 1887, N. 4912 (serie 3ª) — soprassoldi ad ufficiali ed impiegati . . . . . » 1

Idem. ai militari di truppa comandati per la custodia nei forti e delle batterie nei forti e pel servizio di guarda-magazzino, guarda-mine e guarda-colombai . . . . » 274

SOTTUFFICIALI morti in attività di servizio. — Viaggi delle loro famiglie. . . . . » 390

SOTTUFFICIALI. — Modificazioni agli elenchi A e B annessi al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali . . . . . *Pag.* 469

Idem. loro avanzamento nel regio esercito. . . . . » 499

STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Soppressione di una compagnia carcerati. . . . . » 280, 291

STABILIMENTI SANITARI MILITARI. — Ricovero degli ufficiali in posizione ausiliaria . . . . . » 386

STABILIMENTI TERRITORIALI DELLE SUSSISTENZE. — R. Decreto che approva il Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari » 13

Idem. — Servizio di distribuzione viveri a gestione diretta presso il panificio di Genova. . . . . » 16

Idem. — Varianti alle norme amministrative e contabili . . . » 35

Idem. — Servizio di distribuzione viveri a gestione diretta presso il panificio di Spezia . . . . . » 185

Idem. — R. Decreto che approva le modificazioni al Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari . . . . . » 488

STAMPATI. — Ristampa del Catalogo . . . . . » 479

STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge 28 febbraio 1892, N. 59, portante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito . » 46

Idem. — Modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito. . . . . » 111

Idem. — R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali pel R. Esercito e ne approva il Regolamento . . . » 189

Idem. — Indennità ai membri delle commissioni per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private » 262

Idem. — Indennità eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma . . . . . » 262

Idem. — Soprassoldi ai militari di truppa comandati per la custodia dei forti e delle batterie nei forti e pel servizio di guarda-magazzino, guarda-mine e guarda-colombai. . » 274

Idem. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892. . . . . » 435

STRIGLIA. — Adozione di un nuovo modello . . . . . *Pag.* 517
SUSSISTENZE MILITARI. — R. Decreto N. 712 che richiama in vigore nell'anno 1892, per il servizio del foraggio nell'isola di Sardegna, il Regolamento pel servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio in data 19 dicembre 1889 . . . . . » 2
Idem. — R. Decreto che approva il Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari » 43
Idem. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze . . . » 16, 185
Idem. — Varianti alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari. . . » 35
Idem. — Razione viveri per le truppe in tempo di pace . . . » 397
Idem. — R. Decreto che approva le modificazioni al Regolamento per l'acquisto ad economia del grano occorrente alle sussistenze militari . . . . . » 488
Idem. — Aggregati alle compagnie di sussistenza. . . . . » 518

T

TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Legge 21 febbraio 1892, N. 58. che concerne il tiro a segno nazionale . . . . » 45
Idem. — R. Decreto N. 204 che costituisce una sezione presso il Ministero della guerra per il servizio tecnico ed amministrativo . . . . . » 269
Idem. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro . . . . . » 286
Idem. — Varianti al Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale . . . . . » 329
Idem. — Norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro . . . . . » 389
Idem. — R. Decreto N. 390 che istituisce una Commissione centrale pel tiro a segno nazionale e ne determina le attribuzioni. . . . . » 418
Idem. — R. Decreto di nomina dei membri della Commissione centrale del tiro a segno nazionale. . . . . » 426
Idem. — Decreto ministeriale per la nomina del segretario della Commissione centrale del tiro a segno nazionale. . » 427

TRASPORTI MILITARI. — Servizio dei treni direttissimi . *Pag.* 3
Idem. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Bastia e di un binario di raccordo fra la stazione stessa e Mondovì » 26
Idem. — Rinnovazione dei biglietti fissi a cartoncino nei libretti ferroviari . . . . . » 27
Idem. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Ponte a Moriano e Noto-Modica. . . . . » 50
Idem. — Viaggi delle persone di servizio in 2ª classe . . . . . » 182
Idem. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Monteverde e Campiglia Marittima-Piombino . . » 186
Idem. — Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Sparanise-Gaeta . . . . . » 290
Idem. — Trasporto con treni diretti di colombi viaggiatori destinati a gare. . . . . » 296
Idem. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Casalbuono-Lagonegro della linea Sicignano-Castrocucco. » 316
Idem. — Apertura all'esercizio delle linee ferroviarie Velletri-Terracina, Cuneo-Saluzzo e dei tronchi Ciampino-Segni e Oliveri-Patti. Cambiamento di nome della stazione di Valmontone . . . . . » 335
Idem. — Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Giuncarico . . . . . » 369
Idem. — Proroga delle convenzioni marittime . . . . . » 376
Idem. — Trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e delle rispettive famiglie . . . . . » 377
Idem. — Viaggi delle famiglie dei sottufficiali morti in attività di servizio . . . . . » 390
Idem. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Rocchetta Melfi-Rionero, e Rapolla Lavello-Gioia del Colle non che cambiamento di nome della stazione di Rocchetta Melfi. . . . . » 413
Idem. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli . . » 442
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Solmona-Cansano . . » 460
Idem. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Scordia-Caltagirone. . . . . » 498

U

UFFICIALI. — Circa il modello regolamentare di berretto per gli ufficiali di fanteria. . . . . » 8
Idem. componenti la Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino — Cifra. . . . . » 38
Idem. — Prezzo della pistola . . . . . » 185
Idem. dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma. — Indennità eventuali . » 262
Idem. dell'arma di cavalleria. — Sella da equitazione . . » 271, 595
Idem. — Formula da adottarsi per le promozioni a scelta dei capitani . . . . . » 332
Idem. — Compilazione del ruolino nominativo . . . . . » 349
Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche » 372
Idem. — Cappotto . . . . . » 457
Idem. — Adozione dello sperone alla scudiera per gli ufficiali montati . . . . . » 461
Idem. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali di cavalleria quando sono a cavallo . . . . . » 482
Idem. — Adozione del cordone per pistole da ufficiali e porto della medesima . . . . . » 519
Idem. — Domande per cambiamento di corpo o di destinazione . » 595
UFFICIALI IN CONGEDO. — R. Decreto relativo all'onore dell'uniforme agli ufficiali in congedo dispensati da ogni servizio o tolti dai ruoli per ragioni di età . . . . . » 179
Idem. membri delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro. . . . . » 286
Idem. — Modificazione all'aggiunta all'Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale . . . . . » 376
Idem. — Ricovero degli ufficiali in posizione ausiliaria negli stabilimenti sanitari militari . . . . . » 386
Idem. — R. Decreto N. 378 col quale vengono stabiliti quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria nella milizia territoriale . . . . . » 420

UFFICIALI IN CONGEDO. — Esperimenti pratici per gli ufficiali di milizia territoriale ed i cittadini che aspirano alla nomina di ufficiali di cavalleria nella milizia territoriale. . . . . *Pag.* 459

Idem. — Obblighi di servizio degli ufficiali di complemento . » 469

Idem. — Esami di riparazione per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale. . . . » 597

UNIFORME. — Varianti al Regolamento . . . . . » 68

Idem. degli ufficiali in congedo dispensati da ogni servizio o tolti dai ruoli per ragioni di età . . . . . » 179

V

VESTIARIO. — Circa il modello regolamentare di berretto per gli ufficiali di fanteria . . . . . » 8

Idem. — Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino . . . . . » 38

Idem. — Divisa dei colonnelli incaricati del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente. . . . . » 270

Idem. — Modificazioni ai pantaloni di panno per gli alpini . » 278

Idem. — Abolizione del paradosso mobile per le ghiubbe di tela color bronzo chiaro . . . . . » 321

Idem. — Modificazioni all'asciugatoio . . . . . » 407

Idem. — Modificazioni ai cappotti ed ai pastrani. . . . . » 452

Idem. — Impiego della vaselina gialla per l'untura delle calzature » 455

Idem. — Cappotto per gli ufficiali . . . . . » 457

Idem. — Adozione dello sperone alla scudiera per ufficiali montati » 461

Idem. — Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . » 463

Idem. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali di cavalleria quando sono a cavallo. . . . . » 482

Idem. — Divisa dei capi musica . . . . . » 482

Idem. — Piastrino di riconoscimento . . . . . » 490

Idem. — Varianti al Regolamento sull'uniforme . . . . . » 507

VIVERI. — Razione viveri per le truppe in tempo di pace . . » 397

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.